

Deliberazione della Giunta Regionale 14 novembre 2016, n. 33-4204

**L.r. 56/1977 e s.m.i - Assunzione delle determinazioni sulle osservazioni al Piano paesaggistico regionale adottato con DGR n. 20-1442 del 18 maggio 2015.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (di seguito denominato Codice), all’articolo 135 stabilisce che le regioni assicurino, attraverso la pianificazione paesaggistica dell’intero territorio regionale, l’adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile;
- il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito denominato Ministero) e la Regione in attuazione dell’articolo 143 del Codice in data 28 marzo 2008 hanno siglato il Protocollo d’intesa finalizzato alla formazione condivisa del primo Piano paesaggistico regionale (Ppr) e, in data 11 luglio 2008, il disciplinare di attuazione del Protocollo di intesa, successivamente integrato in data 27 gennaio 2010;
- con deliberazione n. 53-11975 del 4 agosto 2009 la Giunta regionale ha adottato il Ppr ai sensi dell’articolo 8 quinquies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e smi “Tutela ed uso del suolo”, nel testo vigente a quella data, e che con tale deliberazione sono entrate in salvaguardia, ai sensi dell’articolo 143, comma 9 del Codice, le prescrizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 26, 33 delle norme di attuazione in esso contenute;
- a seguito dell’adozione del Ppr e della relativa pubblicazione sono pervenute complessivamente n. 533 osservazioni, di cui 8 presentate ai fini della Vas;
- con deliberazione n. 6-5430 del 26 febbraio 2013 la Giunta regionale ha approvato le controdeduzioni formulate alle osservazioni pervenute ritenendo opportuna, anche alla luce del parere motivato sulla compatibilità ambientale del Ppr espresso con deliberazione n. 34 - 3838 dell’8 maggio 2012, una revisione complessiva degli elaborati e la successiva nuova adozione, al fine di garantire un nuovo processo di consultazione dei soggetti interessati prima della trasmissione del Ppr al Consiglio regionale per l’approvazione;
- la Giunta regionale, con medesima deliberazione n. 6-5430 del 26 febbraio 2013, ha adottato la riformulazione delle prescrizioni in salvaguardia contenute nei commi 8 e 9 dell’articolo 13, le quali hanno sostituito fin da subito le prescrizioni contenute nei commi 8 e 9 dell’articolo 13 delle norme di attuazione adottate con DGR n. 53 – 11975 del 4 agosto 2009;
- a seguito della pubblicazione della deliberazione n. 6-5430 del 26 febbraio 2013, con la quale sono state riformulate le prescrizioni dell’articolo 13 delle norme di attuazione, sono pervenute 8 osservazioni da parte dei soggetti interessati e che le relative determinazioni sono state assunte dalla Giunta regionale con deliberazione n 19-1441 del 18 maggio 2015, per essere inserite nella revisione complessiva del Ppr.

Preso atto che:

- il Ppr è stato sottoposto a una approfondita rilettura e a un complesso processo di revisione e integrazione dei suoi aspetti conoscitivi, cartografici e normativi, che ha portato a una nuova formulazione di tutti gli elaborati, operando in particolare al fine di agevolare la lettura degli elaborati stessi, semplificare la normativa, precisare le informazioni cartografiche riportate, nonché aggiornare e integrare i contenuti del Piano con le proposte pervenute dai soggetti consultati;
- è stata effettuata in particolare la ricognizione e perimetrazione a una scala di dettaglio dei beni tutelati ai sensi degli articoli 136, 157 e 142 del Codice nonché la successiva definizione delle

specifiche prescrizioni d'uso di cui all'articolo 143 del Codice stesso e che a tal fine è stato costituito, ai sensi del Protocollo d'intesa siglato l'11 luglio 2008, un gruppo di lavoro interistituzionale (Comitato Tecnico) composto da funzionari della Regione e del Ministero;

- a conclusione dei lavori di ricognizione dei beni paesaggistici, in considerazione di numerosi scostamenti riscontrati rispetto alle delimitazioni precedentemente conosciute e applicate dagli enti locali, si è ritenuto necessario garantire il coinvolgimento dei soggetti interessati inviando a ciascun Comune un'informativa contenente la documentazione relativa ai beni paesaggistici presenti sul proprio territorio, con l'invito a verificare tale documentazione rispetto ai dati in proprio possesso e a esprimere eventuali considerazioni in merito e che tale processo di condivisione ha condotto alla presentazione di 280 rilievi da parte dei comuni stessi a seguito dei quali si è pertanto provveduto a precisare l'individuazione di tali beni, promuovendo incontri con i Comuni interessati.

Dato atto che:

- in data 4 dicembre 2014 i rappresentanti della Regione e del Ministero hanno siglato un documento di condivisione degli elaborati del Piano, al fine della prosecuzione dell'iter di revisione e nuova adozione del Ppr e della sottoscrizione dell'Accordo previsto dall'articolo 143 del Codice, nonché della successiva approvazione del Piano ai sensi dello stesso articolo 143 e della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 20-1442 del 18 maggio 2015 è stato nuovamente adottato il Ppr, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, costituito dai nuovi elaborati così come integrati e modificati a seguito del processo di revisione e si è provveduto a darne notizia sul bollettino ufficiale della Regione n. 20 del 21 maggio 2015 con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui prendere visione degli elaborati al fine di presentare, entro i successivi sessanta giorni, osservazioni anche ai fini del processo di VAS;
- le prescrizioni, così come ridefinite nella nuova formulazione del Ppr, sono state sottoposte alle misure di salvaguardia previste dall'articolo 143, comma 9, del Codice e pertanto a far data dalla sua adozione non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso, interventi in contrasto con le prescrizioni contenute negli articoli 3 comma 8, 13 commi 11, 12 e 13, 14 comma 10, 15 commi 9 e 10, 16 commi 11, 12 e 13, 18 commi 6 e 7, 23 commi 7 e 8, 26 comma 5, 33 commi 5, 6, 13 e 19, e 39 comma 8 delle norme di attuazione del Ppr, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b) del Codice, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte", all'interno della sezione "prescrizioni specifiche" presente nelle schede relative a ciascun bene;
- a seguito dell'adozione del Ppr e della relativa pubblicazione, sono pervenuti pareri e osservazioni da parte di 335 soggetti interessati, di cui 6 ai fini del processo di VAS, fra i quali alcuni fuori termine che si è ritenuto di prendere ugualmente in considerazione;
- è stata attivata, successivamente alla nuova adozione del Ppr, una nuova procedura di VAS, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del D.lgs. 152/2006, secondo le modalità definite dalla DGR n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, che si è conclusa con deliberazione dalla Giunta regionale n. 48-3709 del 25 luglio 2016, di espressione del parere motivato sulla compatibilità ambientale del Ppr, con cui sono state fornite indicazioni finalizzate a garantire una migliore sostenibilità ambientale del Piano.

Considerato che, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, sono stati esaminati i pareri e le osservazioni pervenuti e sono state predisposte le determinazioni a riguardo, contenute nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente atto, in base alle quali si è proceduto a integrare e modificare gli elaborati del Ppr.

Considerato inoltre che:

- i pareri e le osservazioni relativi ai beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso sono stati esaminati e condivisi in sede di Comitato Tecnico, e che a seguito delle relative determinazioni si è provveduto a correggere la rappresentazione cartografica del perimetro di tre beni tutelati ex artt. 136 e 157 del Codice (A094, B013, B052) e di due beni tutelati ex art. 142, comma 1, lett. m) del Codice (ARCHEO 007, ARCHEO 020), a individuare come beni paesaggistici ulteriori due beni tutelati ex art. 142, comma 1, lett. b) del Codice (L074, L133) precedentemente non rappresentati, nonché a eliminare un bene tutelato ex art. 142, comma 1, lett. b) (L051) non più esistente;
- a seguito di approfondimenti svolti congiuntamente tra Regione e Ministero, è stato corretto il perimetro del bene ARCHEO 072 tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m) del Codice e sono state inserite ulteriori quattro zone di interesse archeologico ai sensi dello stesso art. 142 (ARCHEO 091, ARCHEO 092, ARCHEO 093, ARCHEO 094), già riconosciute quali beni archeologici tutelati ai sensi della Parte seconda del Codice, erroneamente non cartografate nel Ppr;
- le perimetrazioni corrette dei beni sopra citati sono puntualmente definite nell'Allegato 2 che forma parte integrante della presente deliberazione e si applicano a partire dalla data di approvazione del presente atto.

Precisato che:

- a seguito dell'adozione del Ppr sono emerse urgenti problematiche interpretative in merito all'applicazione delle misure di salvaguardia, per la risoluzione delle quali è stato elaborato - congiuntamente al Segretariato regionale, alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio e alla Soprintendenza Archeologia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo competenti per il Piemonte - un documento contenente prime indicazioni per l'applicazione del regime di salvaguardia del Piano e delle prescrizioni oggetto di più frequenti richieste di chiarimenti, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 31-2530 del 30 novembre 2015;
- in attuazione delle indicazioni contenute nel paragrafo 5 "*Ricognizione dei beni paesaggistici di cui all'art. 134, comma 1, lettera b) del Codice (aree tutelate per legge)*" della deliberazione n. 31-2530 citata, nelle more dell'approvazione della presente deliberazione di assunzione delle determinazioni, è stato ritenuto opportuno, nel caso di errate rappresentazioni di un bene nella cartografia del Ppr e qualora sia stato possibile individuarne in modo univoco e incontrovertibile la corretta rappresentazione, provvedere alla ridefinizione di alcuni corpi idrici con successive deliberazioni della Giunta regionale (n. 47-2748 del 29 dicembre 2015, n. 30-2950 del 22 febbraio 2016, n. 20-3113 del 4 aprile 2016, n. 50-3450 del 6 giugno 2016, n. 26-3942 del 19 settembre 2016, n. 31-4076 del 17 ottobre 2016).

Dato atto che:

- al fine di illustrare le principali osservazioni pervenute e i relativi riscontri proposti sono stati effettuati numerosi incontri con le amministrazioni locali raggruppati per Province, con i diversi soggetti portatori di interesse, nonché con la II e la V Commissione consiliare della Regione Piemonte;
- è stato acquisito il parere della Commissione tecnica urbanistica e della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario espresso in seduta congiunta in data 28 settembre 2016, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della l.r. 56/1977;
- i rappresentanti della Regione e del Ministero in data 8 novembre 2016 hanno siglato un documento di condivisione degli elaborati definitivi del Ppr, ai fini della loro successiva trasmissione al Ministero per la sottoscrizione dell'Accordo previsto dall'articolo 143, comma 2 del Codice e ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, preliminare all'approvazione del Piano da parte del Consiglio regionale ai sensi della l.r. 56/1977.

Visti:

- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il decreto legislativo 152/2006 “Norme in materia ambientale” e la DGR n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”;
- la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. “Tutela ed uso del suolo”; come modificata dalla legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia”, dalla legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2013” e dalla legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 “Disposizioni regionali in materia di semplificazione”;
- la DGR n. 53-11975 del 4 agosto 2009 “Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni. Adozione del Piano Paesaggistico Regionale”;
- la DGR n. 6-5430 del 26 febbraio 2013 “L.r. 56/1977 e s.m.i., L.r. 40/1998 e s.m.i. - Piano Paesaggistico Regionale (PPR): approvazione delle controdeduzioni formulate alle osservazioni e riformulazione e adozione delle prescrizioni contenute ai commi 8 e 9 dell’articolo 13 delle norme di attuazione”;
- la DGR n. 19-1441 del 18 maggio 2015 “L.r. 56/1977 e s.m.i - Piano paesaggistico regionale – Assunzione delle determinazioni formulate a seguito delle osservazioni ai commi 8 e 9 dell’articolo 13 delle norme di attuazione adottate con DGR n. 6-5430 del 26 febbraio 2013”;
- la DGR n. 20-1442 del 18 maggio 2015 “Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) – L.r. 56/1977 e s.m.i.”
- la DGR n. 31-2530 del 30 novembre 2015 “Approvazione delle Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del Piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-1442”.
- la DGR n. 48-3709 del 25 luglio 2016 “Fase di valutazione della procedura di VAS relativa al Piano paesaggistico regionale (Ppr) adottato con deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2015, n. 20-1442. Espressione del parere motivato di cui all’art. 15 del d.lgs. 152/2006”;
- il “Documento intermedio di condivisione dei lavori svolti, in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto dal ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione Piemonte il 28 marzo 2008”, siglato il 4 dicembre 2014;
- il Documento di condivisione degli elaborati definitivi del Piano, siglato l’8 novembre 2016 in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione Piemonte il 28 marzo 2008”.

Tutto ciò premesso e considerato;  
la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di assumere le determinazioni relative ai pareri e delle osservazioni presentate a seguito della nuova adozione del Piano paesaggistico regionale, contenute nell’Allegato 1 che forma parte integrante della presente deliberazione;
- di provvedere alla rappresentazione corretta di alcuni beni tutelati ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (A094, B013, B052, ARCHEO 007, ARCHEO 020, ARCHEO 072, L074, L133, L051, ARCHEO 091, ARCHEO 092, ARCHEO 093, ARCHEO 094), così come definita nell’Allegato 2, precisando che le perimetrazioni ivi riportate si applicano a partire dalla data di approvazione della presente deliberazione;



- di rinviare ad apposita deliberazione la trasmissione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli elaborati del Ppr, modificati in base alle determinazioni assunte, ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di cui all'articolo 143, comma 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, da approvarsi da parte del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e smi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'articolo 39 del d.lgs. 33/2013.

(omissis)

Allegato

**ALLEGATO 1**

**PARERI E OSSERVAZIONI PERVENUTI  
E RELATIVE DETERMINAZIONI**

Pareri pervenuti da Province e Città metropolitana (8)

Osservazioni pervenute da Comuni e Unioni di Comuni (250)

Osservazioni pervenute da Associazioni ambientaliste, Associazioni di categoria, Ordini professionali, Enti vari (34)

Osservazioni pervenute da privati (37)

Osservazioni pervenute ai fini del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (D.lgs. 152/2006) (6)

	<b>TOTALI</b>
PARERI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANA	8
OSSERVAZIONI COMUNI E UNIONI DI COMUNI	250
OSSERVAZIONI ASSOCIAZIONI, ORDINI PROFESSIONALI, ENTI VARI	34
OSSERVAZIONI PRIVATI	37
OSSERVAZIONI PERVENUTE AI FINI DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	6
<b>TOTALE OSSERVAZIONI PERVENUTE</b>	<b>335</b>

I pareri e le osservazioni sono numerati in ordine di arrivo; il secondo numero, tra parentesi, corrisponde al numero con cui sono elencati nelle tabelle delle determinazioni, nelle quali pareri e osservazioni sono invece riportati in ordine alfabetico.

#### PARERI PERVENUTI DA PARTE DELLE PROVINCE E DELLA CITTÀ METROPOLITANA

NUMERO	PROTOCOLLO REGIONE	DATA DI ARRIVO	SOGGETTO	PROV.	TIPO DI ATTO
1 (2)	25902	12/08/2015	Provincia di Asti	AT	Deliberazione del Presidente della Provincia n. 93 del 30/07/2016
2 (3)	26742	20/08/2015	Provincia di Biella	BI	Decreto del Presidente della Provincia n. 61 del 13/08/2015
3 (4)	28444	04/09/2015	Provincia di Cuneo	CN	Deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 del 31/07/2015
4 (1)	29690	15/09/2015	Provincia di Alessandria	AL	Decreto del Presidente della Provincia n. 137 del 14/09/2015
5 (5)	31020 31100	23/09/2015 24/09/2015	Provincia di Novara	NO	Deliberazione del Consiglio provinciale n. 21 del 18/09/2015
6 (7)	33714	15/10/2015	Provincia di Vercelli	VC	Deliberazione del Consiglio provinciale n. 213 del 28/09/2015
7 (6)	34216	20/10/2015	Provincia del Verbano-Cusio-Ossola	VCO	Deliberazione del Consiglio provinciale n. 17 del 21/09/2015
8 (8)	42313	29/12/2015	Città Metropolitana di Torino	TO	Lettera dei Dirigenti del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali (prot. 106847/lb8 del 22 luglio 2015), del Servizio Pianificazione e Gestione Rete Ecologica, Aree Protette e Vigilanza Ambientale (prot. 106679/2015 del 22 luglio 2015) del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica (prot. 107554/2015 del 23 luglio 2015). Il Parere non è stato espresso ai sensi dell'art. 7, c. 2 della l.r. 56/1977, ma costituisce contributo tecnico predisposto dagli uffici.

**Totale 8**

## OSSERVAZIONI PERVENUTE DA PARTE DI COMUNI E UNIONI DI COMUNI

NUMERO	PROTOCOLLO REGIONE	DATA DI ARRIVO	SOGGETTO	PROV.	TIPO DI ATTO
1 (131)	19816 20535	23/06/2015 30/06/2015	Comune di Moretta	CN	Lettera Assessore Urbanistica
2 (231)	20633	30/06/2015	Comune di Venaria Reale	TO	Lettera Dirigente Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
3 (48)	22800	16/07/2015	Comune di Carignano	TO	Lettera Assessore Urbanistica
4 (175)	23273	21/07/2015	Comune di Ricaldone	AL	Lettera Sindaco
5 (122)	23274	21/07/2015	Comune di Mombasiglio	CN	Lettera Responsabile Servizio Tecnico
6 (36)	23296	21/07/2015	Comune di Buttigliera Alta	TO	Deliberazione di Giunta Comunale
7 (107)	23359	22/07/2015	Comune di Lesegno	CN	Lettera Responsabile Servizio Tecnico
8 (69)	23833	24/07/2015	Comune di Chivasso	TO	Lettera Sindaco
9 (50)	24014	27/07/2015	Comune di Casale Monferrato	AL	Lettera Dirigente Settore Pianificazione Urbana e Territoriale
10 (24)	24015	27/07/2015	Comune di Biella	BI	Lettera Dirigente Settore Programmazione Territoriale
11 (219)	24799	04/08/2015	Comune di Tortona	AL	Lettera Assessore al Territorio e Ambiente
12 (101)	24795 26197	04/08/2015 17/08/2015	Comune di Ivrea	TO	Lettera Tecnico Comunale
13 (141)	24952	05/08/2015	Comune di Orbassano	TO	Deliberazione di Giunta Comunale
14 (8)	25091	05/08/2015	Comune di Aramengo	AT	Lettera Sindaco
15 (209)	25101	05/08/2015	Comune di Settimo Torinese	TO	Deliberazione di Giunta Comunale
16 (73)	25126	05/08/2015	Comune di Collegno	TO	Lettera Sindaco
17 (26)	25167	06/08/2015	Comune di Borgaro Torinese	TO	Deliberazione Giunta Comunale
18 (173)	25246	06/08/2015	Comune di Racconigi	CN	Lettera Sindaco
19 (10)	25251	06/08/2015	Comune di Arona	NO	Lettera Responsabile Ufficio Tecnico
20 (13)	25392	07/08/2015	Comune di Bagnolo Piemonte	CN	Lettera Ufficio Tecnico
21 (158)	25482	07/08/2015	Comune di Piovà Massaia	AT	Lettera Sindaco
22 (247)	25492	10/08/2015	Unione Comuni Nord Est Torino	TO	Deliberazione Giunta Unione
23 (210)	25527	10/08/2015	Comune di Sezzadio	AL	Lettera Sindaco
24 (193)	25636	10/08/2015	Comune di Salmour	CN	Lettera Sindaco
25 (123)	25637	10/08/2015	Comune di Moncalieri	TO	Deliberazione Giunta Comunale
26 (154)	25638	10/08/2015	Comune di Pettinengo	BI	Lettera Sindaco
27 (197)	25642	11/08/2015	Comune di San Damiano Macra	CN	Lettera Sindaco

NUMERO	PROTOCOLLO REGIONE	DATA DI ARRIVO	SOGGETTO	PROV.	TIPO DI ATTO
28 (40)	25690	11/08/2015	Comune di Cameri	NO	Deliberazione Giunta Comunale
	25942	12/08/2015			Allegato DGC con osservazioni Ufficio Tecnico
	7345	03/03/2016			Lettera Responsabile Area Urbanistica ed Edilizia
29 (191)	25694	11/08/2015	Comune di Sabbia	VC	Lettera Sindaco
30 (82)	25721	11/08/2015	Comune di Demonte	CN	Lettera Sindaco
31 (95)	25764	12/08/2015	Comune di Garessio	CN	Lettera Sindaco
32 (135)	25770	12/08/2015	Comune di Novara	NO	Deliberazione Giunta Comunale
33 (250)	25774	12/08/2015	Unione Terre dai mille colori (Casalgrasso, Lombriasco, Osasio)	CN	Lettera Presidente
34 (124)	25777	12/08/2015	Comune di Monesiglio	CN	Lettera Vice Sindaco
35 (105)	25785	12/08/2015	Comune di Lequio Tanaro	CN	Lettera Sindaco
36 (136)	25791	12/08/2015	Comune di Nucetto	CN	Lettera Sindaco
37 (201)	25801	12/08/2015	Comune di San Sebastiano da Po	TO	Deliberazione Giunta Comunale
38 (232)	25901	12/08/2015	Comune di Verbania	VCO	Lettera Sindaco
	26686	19/08/2015			
39 (194)	25908	12/08/2015	Comune di Saluzzo	CN	Lettera Sindaco
40 (3)	25911	12/08/2015	Comune di Alba	CN	Deliberazione Giunta Comunale
41 (112)	25921	12/08/2015	Comune di Marene	CN	Lettera Sindaco e Responsabile Ufficio Tecnico
42 (244)	25953	13/08/2015	Comune di Volpiano	TO	Deliberazione Giunta Comunale
43 (81)	25956	13/08/2015	Comune di Cuneo	CN	Lettera Sindaco
44 (63)	26017	13/08/2015	Comune di Ceva	CN	Lettera Responsabile Ufficio Tecnico
	26787	20/08/2015		CN	Lettera Sindaco
45 (179)	26020	13/08/2015	Comune di Rivalta	TO	Lettera Responsabile Ufficio Tecnico
46 (11)	26047	13/08/2015	Comune di Avigliana	TO	Lettera Responsabile Ufficio Tecnico
47 (139)	26052	13/08/2015	Comune di Oleggio	NO	Deliberazione Giunta Comunale
48 (228)	26095	14/08/2015	Comune di Varallo	VC	Lettera Responsabile Ufficio Tecnico
49 (171)	26097	14/08/2015	Comune di Quassolo	TO	Lettera Vice Sindaco
50 (172)	26099	14/08/2015	Comune di Quincinetto	TO	Lettera Sindaco
51 (249)	26103 26107	14/08/2015	Unione Montana delle Valli Monregalesi	CN	Lettera Presidente dell'Unione
52 (71)	26113	14/08/2015	Comune di Clavesana	CN	Lettera Sindaco
53 (164)	26135	14/08/2015	Comune di Pontechianale	CN	Lettera Sindaco
	26766	20/08/2015			Lettera Sindaco
54 (188)	26137	14/08/2015	Comune di Roppolo	BI	Lettera Sindaco e Responsabile Ufficio Tecnico
55 (93)	26104 26136	14/08/2015	Comune di Frassino	CN	Lettera Sindaco

NUMERO	PROTOCOLLO REGIONE	DATA DI ARRIVO	SOGGETTO	PROV.	TIPO DI ATTO
56 (225)	26111 26112	14/08/2015	Comune di Vallo Torinese	TO	Lettera Sindaco
57 (87)	26150	17/08/2015	Comune di Farigliano	CN	Lettera Sindaco
58 (165)	26156	17/08/2015	Comune di Pradleves	CN	Lettera Sindaco
59 (142)	26157	17/08/2015	Comune di Orio Canavese	TO	Lettera Sindaco
60 (42)	26160	17/08/2015	Comune di Campertogno	VC	Lettera Sindaco
61 (218)	26161	17/08/2015	Comune di Torresina	CN	Lettera Sindaco
62 (16)	26171 26981	17/08/2015 24/08/2015	Comune di Barone Canavese	TO	Lettera Responsabile Ufficio Tecnico
63 (204)	26173	17/08/2015	Comune di S.Stefano Belbo	CN	Lettera Sindaco
64 (220)	26176	17/08/2015	Comune di Trisobbio	AL	Lettera Sindaco
65 (211)	26178	17/08/2015	Comune di Somano	CN	Lettera Sindaco
66 (153)	26181	17/08/2015	Comune di Perlo	CN	Lettera Sindaco
67 (64)	26185	17/08/2015	Comune di Cherasco	CN	Lettera Sindaco
68 (37)	26189	17/08/2015	Comune di Buttigliera d'Asti	AT	Lettera Sindaco
69 (129)	26200	17/08/2015	Comune di Montemале	CN	Lettera Sindaco
70 (34)	26202	17/08/2015	Comune di Buronzo	VC	Lettera Sindaco
71 (119)	26204	17/08/2015	Comune di Miasino	NO	Lettera Responsabile Ufficio Tecnico
72 (103)	26206	17/08/2015	Comune di Leini	TO	Lettera Sindaco
73 (224)	26207	17/08/2015	Comune di Valgrana	CN	Lettera Sindaco
74 (111)	26209	17/08/2015	Comune di Lombriasco	TO	Lettera Sindaco
75 (32)	26211	17/08/2015	Comune di Bricherasio	TO	Lettera Sindaco
76 (161)	26215	17/08/2015	Comune di Pocapaglia	CN	Lettera Sindaco
77 (222)	26218	17/08/2015	Comune di Valdieri	CN	Deliberazione Giunta Comunale
78 (176)	26220	17/08/2015	Comune di Rifreddo	CN	Lettera Sindaco
79 (127)	26232	17/08/2015	Comune di Montaldo di Mondovì	CN	Lettera Sindaco
80 (130)	26233	17/08/2015	Comune di Monticello d'Alba	CN	Lettera Sindaco
81 (205)	26235	17/08/2015	Comune di Scagnello	CN	Lettera Sindaco
82 (199)	26236 26969	17/08/2015 24/08/2015	Comune di San Giorgio Canavese	TO	Lettera Responsabile Ufficio Tecnico Lettera Vice Sindaco
83 (58)	26239	17/08/2015	Comune di Castelnuovo di Ceva	CN	Lettera Sindaco
84 (109)	26247 26384	17/08/2015 18/08/2015	Comune di Limone Piemonte	CN	Lettera Sindaco
85 (25)	26265	17/08/2015	Comune di Bollengo	TO	Lettera Sindaco
86 (236)	26267	17/08/2015	Comune di Vicoforte	CN	Lettera Responsabile Ufficio Tecnico
87 (108)	26274	17/08/2015	Comune di Levice	CN	Lettera Sindaco
88 (167)	26276	17/08/2015	Comune di Premosello-Chiovenda	VCO	Lettera Sindaco
89 (133)	26277	17/08/2015	Comune di Niella Belbo	CN	Lettera Vice Sindaco
90 (22)	26320	18/08/2015	Comune di Benevello	CN	Lettera Sindaco
91 (54)	26321	18/08/2015	Comune di Castellar	CN	Lettera Sindaco
92 (180)	26322	18/08/2015	Comune di Roascio	CN	Lettera Sindaco
93 (200)	26325	18/08/2015	Comune di San Maurizio d'Opaglio	NO	Lettera Ufficio Tecnico
94 (128)	26338	18/08/2015	Comune di Montecrestese	VCO	Lettera Sindaco
95 (233)	26341	18/08/2015	Comune di Vernante	CN	Lettera Sindaco
96 (177)	26348	18/08/2015	Comune di Rittana	CN	Lettera Sindaco

NUMERO	PROTOCOLLO REGIONE	DATA DI ARRIVO	SOGGETTO	PROV.	TIPO DI ATTO
97 (28)	26351	18/08/2015	Comune di Borgomale	CN	Lettera Sindaco
98 (226)	26354	18/08/2015	Comune di Valloriate	CN	Lettera Sindaco
99 (66)	26357	18/08/2015	Comune di Chieri	TO	Deliberazione Giunta Comunale
100 (67)	26357	18/08/2015	Comuni di Chieri, Riva Presso Chieri, Cellarengo, Isolabella, Pralormo, Valfenera	TO	Deliberazione Giunta Comunale
101 (85)	26366	18/08/2015	Comune di Domodossola	VCO	Lettera Assessore e Responsabile Area Patrimonio e Gestione del Territorio
102 (116)	26397	18/08/2015	Comune di Masserano	BI	Lettera Sindaco
103 (168)	26401	18/08/2015	Comune di Priero	CN	Lettera Sindaco
104 (169)	26406	18/08/2015	Comune di Priola	CN	Lettera Sindaco
105 (20)	26413	18/08/2015	Comune di Bellinzago N.se	NO	Lettera Sindaco
106 (43)	26414	18/08/2015	Comune di Canale	CN	Lettera Sindaco
107 (76)	26416	18/08/2015	Comune di Costigliole Saluzzo	CN	Lettera Sindaco
108 (239)	26418	18/08/2015	Comune di Villanova Mondovì	CN	Lettera Vice Sindaco
109 (47)	26421	18/08/2015	Comune di Caraglio	CN	Lettera Sindaco
110 (138)	26431	18/08/2015	Comune di Oggebbio	VCO	Lettera Sindaco e Responsabile Ufficio Tecnico
	20019	28/07/2016			Lettera Responsabile Ufficio Tecnico
111 (140)	26432	18/08/2015	Comune di Olivola	AL	Lettera Sindaco
112 (1)	26434	18/08/2015	Comune di Aisone	CN	Lettera Sindaco
113 (223)	26435	18/08/2015	Comune di Valenza	AL	Lettera Responsabile Settore Urbanistica
114 (70)	26436	18/08/2015	Comune di Ciriè	TO	Deliberazione Giunta Comunale
115 (35)	26437	18/08/2015	Comune di Busca	CN	Lettera Responsabile Area Tecnica
116 (100)	26442	18/08/2015	Comune di Isasca	CN	Lettera Sindaco
117 (240)	26446	18/08/2015	Comune di Villareggia	TO	Lettera Sindaco
	26839	21/08/2015			Lettera Sindaco
118 (110)	26451	18/08/2015	Comune di Lisio	CN	Lettera Sindaco
119 (15)	26467	18/08/2015	Comune di Bardonecchia	TO	Lettera Responsabile Servizio
	26468				Tecnico Edilizia Privata ed Urbanistica
120 (149)	26472	18/08/2015	Comune di Parella	TO	Lettera Responsabile Ufficio Tecnico
121 (19)	26479	18/08/2015	Comune di Beinette	CN	Lettera Sindaco
122 (245)	26482	18/08/2015	Comune di Vottignasco	CN	Lettera Sindaco
123 (155)	26485	18/08/2015	Comune di Peveragno	CN	Lettera Sindaco
124 (148)	26486	18/08/2015	Comune di Pamparato	CN	Lettera Sindaco
125 (113)	26504	19/08/2015	Comune di Marentino	TO	Lettera Sindaco
126 (86)	26505	19/08/2015	Comune di Dronero	CN	Lettera Sindaco
127 (14)	26507	19/08/2015	Comune di Balangero	TO	Lettera Sindaco
128 (60)	26509	19/08/2015	Comune di Ceresole d'Alba	CN	Lettera Sindaco
129 (166)	26512	19/08/2015	Comune di Prazzo	CN	Lettera Sindaco
130 (23)	26518	19/08/2015	Comune di Benna	BI	Lettera Sindaco



NUMERO	PROTOCOLLO REGIONE	DATA DI ARRIVO	SOGGETTO	PROV.	TIPO DI ATTO
131 (2)	26521	19/08/2015	Comune di Alagna Valsesia	VC	Lettera Responsabile Servizio Tecnico
132 (206)	26542	19/08/2015	Comune di Scopa	VC	Lettera Sindaco
133 (51)	26543	19/08/2015	Comune di Casalgrasso	CN	Lettera Sindaco
134 (4)	26548	19/08/2015	Comune di Albaretto della Torre	CN	Lettera Sindaco
135 (242)	26550	19/08/2015	Comune di Vinzaglio	NO	Lettera Sindaco
136 (12)	26553	19/08/2015	Comune di Azeglio	TO	Lettera Sindaco
137 (114)	26554	19/08/2015	Comune di Martiniana Po	CN	Lettera Sindaco
138 (39)	26556	19/08/2015	Comune di Camerana	CN	Lettera Sindaco
139 (125)	26557	19/08/2015	Comune di Mongrando	BI	Lettera Sindaco
140 (92)	26561	19/08/2015	Comune di Frabosa Sottana	CN	Lettera Sindaco
141 (156)	26563	19/08/2015	Comune di Pietraporzio	CN	Lettera Sindaco
142 (126)	26600	19/08/2015	Comune di Montà	CN	Lettera Sindaco
143 (17)	26601	19/08/2015	Comune di Battifollo	CN	Lettera Sindaco
144 (45)	26603	19/08/2015	Comune di Candia C.se	TO	Lettera Sindaco
145 (132)	26611	19/08/2015	Comune di Murazzano	CN	Lettera Sindaco
146 (202)	26616	19/08/2015	Comune di Sanfront	CN	Lettera Sindaco
147 (53)	26618	19/08/2015	Comune di Cassine	AL	Lettera Sindaco
148 (75)	26625	19/08/2015	Comune di Cortemilia	CN	Lettera Sindaco
149 (44)	26629	19/08/2015	Comune di Candelo	BI	Lettera Assessore Urbanistica (per Sindaco)
150 (145)	26636	19/08/2015	Comune di Ostana	CN	Lettera Sindaco
151 (49)	26644	19/08/2015	Comune di Carrù	CN	Lettera Sindaco
152 (120)	26649	19/08/2015	Comune di Moiola	CN	Lettera Sindaco
153 (216)	26654	19/08/2015	Comune di Torino	TO	Lettera Responsabile Ufficio Tecnico (edilizia privata)
154 (118)	26659	19/08/2015	Comune di Melle	CN	Lettera Sindaco
155 (6)	26667	19/08/2015	Comune di Almese	TO	Deliberazione Giunta Comunale
156 (134)	26670	19/08/2015	Comune di Niella Tanaro	CN	Lettera Sindaco
157 (97)	26672	19/08/2015	Comune di Gottasecca	CN	Lettera Vice Sindaco
158 (243)	26673	19/08/2015	Comune di Vische	TO	Lettera Sindaco
159 (57)	26675	19/08/2015	Comune di Castelletto Uzzone	CN	Lettera Sindaco
160 (144)	26677	19/08/2015	Comune di Osasio	TO	Lettera Sindaco
161 (115)	26680 26717	19/08/2015 20/08/2015	Comune di Masera	VCO	Deliberazione Giunta Comunale
162 (227)	26681	19/08/2015	Comune di Valmala	CN	Lettera Sindaco
163 (152)	26689	19/08/2015	Comune di Perletto	CN	Lettera Sindaco
164 (90)	26691	19/08/2015	Comune di Fossano	CN	Lettera Assessore
165 (221)	26693	19/08/2015	Comune di Val della Torre	TO	Lettera Sindaco
166 (157)	26696	19/08/2015	Comune di Pinerolo	TO	Lettera Assessore e Dirigente Settore Urbanistica
167 (238)	26724	20/08/2015	Comune di Villanova Canavese	TO	Lettera Sindaco
168 (72)	26726	20/08/2015	Comune di Coazze	TO	Deliberazione Giunta Comunale
169 (214)	26729	20/08/2015	Comune di Tavagnasco	TO	Lettera Sindaco
170 (104)	26730	20/08/2015	Comune di Lequio Berria	CN	Lettera Sindaco
171 (203)	26746	20/08/2015	Comune di Santa Vittoria d'Alba	CN	Lettera Sindaco
172 (88)	26750	20/08/2015	Comune di Feisoglio	CN	Lettera Sindaco

NUMERO	PROTOCOLLO REGIONE	DATA DI ARRIVO	SOGGETTO	PROV.	TIPO DI ATTO
173 (91)	26753	20/08/2015	Comune di Frabosa Soprana	CN	Lettera Sindaco
174 (5)	26757	20/08/2015	Comune di Albiano d'Ivrea	TO	Lettera Sindaco
175 (79)	26759	20/08/2015	Comune di Crevoladossola	VCO	Deliberazione Giunta Comunale
	34093	19/10/2015			Lettera Responsabile Servizio Tecnico
176 (241)	26763	20/08/2015	Comune di Vinadio	CN	Lettera Sindaco
177 (187)	26778	20/08/2015	Comune di Ronco Biellese	BI	Lettera Responsabile Servizio Tecnico
178 (192)	26781	20/08/2015	Comune di Sala Monferrato	AL	Lettera funzionario Ufficio Tecnico
	26822	21/08/2015			
179 (150)	26792	20/08/2015	Comune di Paroldo	CN	Lettera Sindaco
180 (27)	26797	20/08/2015	Comune di Borgofranco d'Ivrea	TO	Lettera Sindaco
181 (230)	26800	20/08/2015	Comune di Varisella	TO	Lettera Sindaco
182 (190)	26803	20/08/2015	Comune di Ruffia	CN	Lettera Sindaco
183 (170)	26806	20/08/2015	Comune di Prunetto	CN	Lettera Sindaco
184 (94)	26808	20/08/2015	Comune di Garbagna Novarese	NO	Lettera Sindaco e Responsabile Servizio Tecnico
185 (189)	26822	20/08/2015	Comune di Rossana	CN	Lettera Sindaco
186 (96)	26823	21/08/2015	Comune di Gattinara	VC	Deliberazione Giunta Comunale
187 (184)	26824	21/08/2015	Comune di Roccavione	CN	Lettera Sindaco
188 (31)	26831	21/08/2015	Comune di Briaglia	CN	Lettera Sindaco
189 (146)	26842	21/08/2015	Comune di Ozzano Monferrato	AL	Lettera funzionario Ufficio Tecnico
190 (186)	26843	21/08/2015	Comune di Romano Canavese	TO	Lettera Vice Sindaco
191 (38)	26845	21/08/2015	Comune di Caluso	TO	Lettera Sindaco
192 (195)	26848	21/08/2015	Comune di Sampeyre	CN	Lettera Sindaco
193 (151)	26852	21/08/2015	Comune di Pecetto di Valenza	AL	Lettera Vice Sindaco
194 (181)	26860	21/08/2015	Comune di Roasio	VC	Lettera Sindaco
195 (217)	26868	21/08/2015	Comune di Torre Bormida	CN	Lettera Sindaco
196 (18)	26872	21/08/2015	Comune di Baveno	VCO	Lettera Responsabile Ufficio Tecnico
197 (30)	26876	21/08/2015	Comune di Bossolasco	CN	Lettera Sindaco
198 (102)	26885	21/08/2015	Comune di Lagnasco	CN	Lettera Sindaco
199 (98)	26887	21/08/2015	Comune di Graglia	BI	Lettera Sindaco e Responsabile Ufficio Tecnico
200 (121)	26888	21/08/2015	Comune di Mombarcaro	CN	Lettera Sindaco
201 (74)	26889	21/08/2015	Comune di Conzano	AL	Lettera Sindaco
202 (9)	26891	21/08/2015	Comune di Argentera	CN	Lettera Sindaco
203 (147)	26893	21/08/2015	Comune di Palazzo Canavese	TO	Lettera Sindaco
204 (99)	26897	21/08/2015	Comune di Igliano	CN	Lettera Sindaco
205 (68)	26902	21/08/2015	Comune di Chiusa di Pesio	CN	Lettera Sindaco
206 (183)	26907	21/08/2015	Comune di Roccasparvera	CN	Lettera Sindaco
207 (80)	26953	24/08/2015	Comune di Crissolo	CN	Lettera Sindaco
208 (174)	26955	24/08/2015	Comune di Revello	CN	Lettera Responsabile Servizio Urbanistica
209 (234)	26956	24/08/2015	Comune di Verrone	BI	Lettera Vice Sindaco
210 (56)	26957	24/08/2015	Comune di Castelletto Stura	CN	Lettera Sindaco

NUMERO	PROTOCOLLO REGIONE	DATA DI ARRIVO	SOGGETTO	PROV.	TIPO DI ATTO
211 (185)	26959	24/08/2015	Comune di Romagnano Sesia	NO	Lettera Responsabile Ufficio Tecnico
212 (78)	26960	24/08/2015	Comune di Crescentino	VC	Lettera Sindaco
213 (137)	26961	24/08/2015	Comune di Occhieppo Inferiore	BI	Lettera Responsabile Ufficio Tecnico
214 (21)	26963	24/08/2015	Comune di Belvedere Langhe	CN	Lettera Sindaco
215 (182)	26966	24/08/2015	Comune di Robilante	CN	Lettera Sindaco
216 (196)	26967	24/08/2015	Comune di San Benedetto Belbo	CN	Lettera Sindaco
217 (84)	26970	24/08/2015	Comune di Dogliani	CN	Lettera del Sindaco
218 (61)	26971	24/08/2015	Comune di Cervere	CN	Lettera del Vice Sindaco
219 (237)	26972	24/08/2015	Comune di Vidracco	TO	Lettera del Sindaco
220 (55)	26975	24/08/2015	Comune di Castelletto Sopra Ticino	NO	Lettera Responsabile Ufficio Tecnico
221 (160)	27009	24/08/2015	Comune di Piverone	TO	Lettera Responsabile Servizio Tecnico
222 (29)	27014	24/08/2015	Comune di Bosia	CN	Lettera Sindaco
223 (46)	27016	24/08/2015	Comune di Canosio	CN	Lettera Sindaco
224 (83)	27018	24/08/2015	Comune di Diano d'Alba	CN	Lettera Sindaco
225 (215)	27021	24/08/2015	Comune di Tavigliano	BI	Lettera Sindaco
226 (213)	27030	24/08/2015	Comune di Stresa	VCO	Lettera Responsabile Servizio Tecnico
227 (117)	27031	24/08/2015	Comune di Mazzè	TO	Lettera Sindaco
228 (106)	27032	24/08/2015	Comune di Lesa	NO	Lettera Sindaco e Responsabile Servizio Tecnico
229 (208)	27037	24/08/2015	Comune di Serravalle Sesia	VC	Lettera Sindaco
230 (89)	27040	24/08/2015	Comune di Foglizzo	TO	Lettera Sindaco
231 (41)	27041	24/08/2015	Comune di Camino	AL	Lettera Responsabile Servizio Tecnico
232 (59)	27053	24/08/2015	Comune di Cavaglia	BI	Lettera Responsabile Ufficio Tecnico
233 (235)	27056	24/08/2015	Comune di Verzuolo	CN	Lettera funzionario Ufficio Tecnico
234 (207)	27062	24/08/2015	Comune di Serravalle Langhe	CN	Lettera Sindaco
235 (246)	27064	24/08/2015	Associazione Sindaci del Roero (sede Priocca)	CN	Lettera Presidente
236 (159)	27209	25/08/2015	Comune di Piozzo	CN	Lettera Sindaco
237 (212)	27631	28/08/2015	Comune di Sordevolo	BI	Lettera del Sindaco
238 (33)	27636	28/08/2015	Comune di Burolo	TO	Lettera del Sindaco
239 (65)	28614	07/09/2015	Comune di Chiaverano	TO	Lettera Responsabile Ufficio Tecnico
240 (178)	28820	08/09/2015	Comune di Riva presso Chieri	TO	Deliberazione Giunta Comunale
241 (52)	28821	08/09/2015	Comune di Casalino	NO	Lettera Sindaco e Responsabile Servizio Tecnico
242 (248)	29681	15/09/2015	Unione Montana Alta Ossola Comuni di Baceno, Crodo, Formazza, Montcrestese, Premia, Trasquera e Varzo	VCO	Deliberazione Giunta dell'Unione
243 (77)	29695	15/09/2015	Comune di Cravagliana	VC	Lettera Sindaco
244 (143)	32436	06/10/2015	Comune di Orta San Giulio	NO	Deliberazione Giunta Comunale

NUMERO	PROTOCOLLO REGIONE	DATA DI ARRIVO	SOGGETTO	PROV.	TIPO DI ATTO
245 (229)	33288	12/10/2015	Comune di Varallo Pombia	NO	Lettera Sindaco e Responsabile Ufficio Tecnico
246 (163)	34043	19/10/2015	Comune di Pogno	NO	Deliberazione Giunta Comunale
247 (162)	37147	12/11/2015	Comune di Pombia	NO	Deliberazione Giunta Comunale
248 (7)	11011	11/04/2016	Comune di Andezeno	TO	Lettera Responsabile Servizio Edilizia e Urbanistica
249 (198)	13624	10/05/2016	Comune di San Gillio	TO	Lettera Vice Sindaco e Responsabile Area Tecnica
250 (62)	20982	09/08/2016	Comune di Cesana	TO	Lettera Sindaco

**Totale 250**

**OSSERVAZIONI PERVENUTE DA ASSOCIAZIONI , ORDINI PROFESSIONALI , ENTI VARI**

NUMERO	PROTOCOLLO REGIONE	DATA DI ARRIVO	SOGGETTO	PROV.
1 (11)	20678 21675	30/06/2015 07/07/2015	Comitato per la salvaguardia del Lago di Arignano (F. Saglio)	TO
2 (23)	23059	20/07/2015	Italia Nostra – Sezione di Alba	CN
3 (30)	24843	04/08/2015	Legambiente Val Pellice – Località Jallà	TO
4 (34)	24940	05/08/2015	Pro Natura Piemonte	TO
5 (6)	25691	11/08/2015	Coldiretti CN	CN
6 (7)	25959	13/08/2015	Coldiretti Piemonte	-
7 (31)	26028	13/08/2015	Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e il Casalese	AL
8 (12)	26030	13/08/2015	Comitato per la salvaguardia del territorio del Comune di Rassa	VC
9 (9)	26058	13/08/2015	Comitato per il Territorio delle Quattro Province (Raggi Giuseppe)	AL
10 (14)	26086	14/08/2015	Confagricoltura VC e BI	BI - VC
11 (1)	26092	14/08/2015	ANCE Piemonte	-
12 (15)	26098	14/08/2015	Confindustria Piemonte	-
13 (20)	26105	14/08/2015	Forum Nazionale Salviamo il paesaggio difendiamo i territori - Comitato Cuneese - nodo di Cavallermaggiore	CN
14 (21)	26121	14/08/2015	Forum Nazionale Salviamo il paesaggio difendiamo i territori - Coordinamento Piemontese	-
15 (29)	26128	14/08/2015	Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta	-
16 (22)	26159	17/08/2015	Italia Nostra - Consiglio regionale del Piemonte	TO
17 (19)	26170	17/08/2015	FIOPA, Ordine degli ingegneri CN, Ordine degli ingegneri TO	-
18 (10)	26199	17/08/2015	Comitato per l'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Andonno, frazione del Comune di Valdieri (CN)	CN
19 (26)	26268	17/08/2015	Italia Nostra - Sezione di Torino	TO
20 (5)	26433	18/08/2015	Cia NO-VC-VCO, Coldiretti VC-BI, Confagricoltura VC-BI	BI - NO - VC - VCO
21 (3)	26523 34648	19/08/2015 22/10/2015	Arona Nostra	NO
22 (33)	26546	19/08/2015	Parco Naturale Alpi Marittime	CN
23 (17)	26549	19/08/2015	Consiglieri della Città Metropolitana di Torino Dimitri De Vita – Marco Marocco	TO
24 (13)	26573	19/08/2015	Confagricoltura CN	CN
25 (32)	26974	24/08/2015	Osservatorio del Paesaggio per l'Anfiteatro Morenico di Ivrea	TO
26 (24)	27074	24/08/2015	Italia Nostra – Sezione di Mondovì	CN
27 (25)	27077	24/08/2015	Italia Nostra – Sezione di Novara	NO
28 (27)	27079	24/08/2015	Italia Nostra – Sezione Verbanò Cusio Ossola	VCO
29 (28)	27081	24/08/2015	Italia Nostra – Sezione Vercelli-Valsesia	VC

NUMERO	PROTOCOLLO REGIONE	DATA DI ARRIVO	SOGGETTO	PROV.
30 (2)	27549	27/08/2015	ARCI Pesca; ENAL Pesca	-
31 (8)	29030	09/09/2015	Comitato Coordinamento Confederazioni Artigiane Piemonte	TO
32 (4)	29057	09/09/2015	Arpiet – Unione Industriale di Torino	TO
33 (16)	29301	10/09/2015	Confindustria CN – Sezione Turismo	CN
34 (18)	30438	18/09/2015	Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori del Piemonte e della Regione autonoma Valle d'Aosta	-

**Totale 34**

**OSSERVAZIONI PERVENUTE DA PARTE DI PRIVATI**

<b>NUMERO</b>	<b>PROTOCOLLO REGIONE</b>	<b>DATA DI ARRIVO</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>PROV.</b>
1 (37)	20688	30/06/2015	Zaffiro Daniele	AL
2 (32)	22457	14/07/2015	S.I.A.L.M. Srl (Grand Hotel des Iles Borromees)	VCO
3 (11)	22704	15/07/2015	Coppa Roberto	NO
4 (16)	22940	17/07/2015	Donato Roberta	TO
5 (24)	23791 26063	24/07/2015 13/08/2015	Meaglia Piero, Rubin Massimo, Zandarin Paolo	TO
6 (9)	24265	29/07/2015	Claudia Società Cooperativa Edilizia, Consorzio Cooperative Edilizie Unione - Società Cooperativa, Gruppo Tre Srl, Il Quadrifoglio Srl, Impresa Costruzioni Zappata Spa, Le Colonne Società Cooperativa Edilizia, Murino Franco Srl, Primo Maggio - Società Cooperativa Edilizia a proprietà indivise, Società Cooperativa Edilizia 13 Febbraio a proprietà indivise	TO
7 (28)	24696	03/08/2015	PA.MA Snc	TO
8 (23)	24699	03/08/2015	LIMA Srl	TO
9 (12)	25253	06/08/2015	Costruzioni Gallo Srl	TO
10 (25)	25298	06/08/2015	Monier Spa	-
11 (20)	25479 26583	07/08/2015 19/08/2015	Ilva Spa	CN
12 (7)	25585	10/08/2015	Bianco Dante, Occhiello Luisella	TO
13 (35)	25696	11/08/2015	Trivero Anna Rita, Trivero Giovanni	TO
14 (18)	25737	12/08/2015	GF Costruzioni Srl	TO
15 (34)	25951	13/08/2015	Società Immobiliare Azzurra Srl	CN
16 (13)	26013	13/08/2015	Delta Costruzioni Srl	TO
17 (14)	26015	13/08/2015	Dolce Francesco	TO
18 (33)	26067	13/08/2015	Sibelco Italia (Cava di Robilante)	CN
19 (6)	26082	14/08/2015	Belluco Riccardo	TO
20 (30)	26123 26174	14/08/2015 17/08/2015	Remondino Fiorella, Viotto Luciano	-
21 (27)	26223	17/08/2015	Mosca Giovanni	VC
22 (2)	26234	17/08/2015	Allara Spa, Stroppiana Spa, Valente Srl	-
23 (3)	26308	18/08/2015	Alpe Guizza Spa	BI
24 (1)	26568	19/08/2015	Albergo Ghiffa Snc	VCO
25 (29)	26688	19/08/2015	Proverbio Antonella	NO
26 (4)	26734	20/08/2015	Battaglia Maurizio, Polli Stefano, Polli Davide – campeggi in Baveno/Verbania	VCO
27 (15)	26740	20/08/2015	Dolder Srl	VCO

NUMERO	PROTOCOLLO REGIONE	DATA DI ARRIVO	SOGGETTO	PROV.
28 (21)	26776	20/08/2015	Immobiliare Fondotoce Srl, Isolino Srl, Malù Srl	VCO
29 (19)	26826	21/08/2015	Hita Srl	VCO
30 (26)	26951	24/08/2015	Monterosa 2000 Spa	VC
31 (8)	27029	24/08/2015	Cerutti Mario	VCO
32 (22)	27067	24/08/2015	Leschiera Paola	TO
33 (36)	27090	25/08/2015	Valente Giovanni (rappresentante Sezione attività estrattive di Confindustria Asti)	AT
34 (31)	29393	11/09/2015	Sestrieres Spa	TO
35 (10)	29685	15/09/2015	Colomion Spa	TO
36 (17)	31291	25/09/2015	Eurocom Srl	CN
37 (5)	31507	28/09/2015	Battistelli Gianni	NO

**Totale 37**

**OSSERVAZIONI PERVENUTE AI FINI DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE  
AMBIENTALE STRATEGICA (D.lgs. 152/2006)**

NUMERO	PROTOCOLLO REGIONE	DATA DI ARRIVO	SOGGETTO	PROV.
1 (2)	22711	15/07/2015	Coppa Roberto	NO
2 (4)	23307	22/07/2015	Provincia di Cuneo	CN
3 (3)	23650	23/07/2015	Ministero dell'Ambiente	-
4 (6)	29542	14/09/2015	Repubblica e Cantone Ticino – Dipartimento territorio	-
5 (5)	33861	16/10/2015	Region Rhône Alpes	-
6 (1)	42313	29/12/2015	Città metropolitana di Torino	TO

**Totale 6**



## CONTEGGIO OSSERVAZIONI TOTALI PERVENUTE

	<b>TOTALI</b>
OSSERVAZIONI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANA	8
OSSERVAZIONI COMUNI E UNIONI DI COMUNI	250
OSSERVAZIONI ASSOCIAZIONI, ORDINI PROFESSIONALI, ENTI VARI	34
OSSERVAZIONI PRIVATI	37
OSSERVAZIONI PERVENUTE AI FINI DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	6
<b>TOTALE OSSERVAZIONI PERVENUTE</b>	<b>335</b>

---

I pareri e le osservazioni nelle tabelle che seguono sono elencati in ordine alfabetico.

Qualora i contenuti di diverse osservazioni siano uguali fra loro, si è risposto nel dettaglio solo alla prima delle osservazioni presente nell'elenco, alla quale le altre rinviano sia per la sintesi sia per le relative determinazioni.

Si è dato riscontro alle osservazioni anche con la dizione sintetica di "accolta" "non accolta" "parzialmente accolta", tranne dove questo non risultasse pertinente sulla base dei contenuti dell'osservazione stessa.

Rispetto alle osservazioni pervenute ai fini del procedimento di valutazione ambientale strategica si evidenzia che i contenuti del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del D.lgs. 152/2006 hanno tenuto conto delle osservazioni pervenute dai soggetti con competenza ambientale. Tali osservazioni troveranno riscontro anche all'interno della dichiarazione di sintesi prevista dal D.lgs. 152/2006.

**PARERI PERVENUTI DA PARTE DELLE PROVINCE E DELLA CITTÀ METROPOLITANA**



Pareri pervenuti da Province e Città Metropolitana

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
1	Provincia di Alessandria	Ruolo delle Province e della Città metropolitana	<p>I Si evidenzia che il ruolo attribuito dal Ppr alle Province e alla Città Metropolitana è da considerarsi un positivo riconoscimento della rilevanza del livello sovracomunale nei processi di governo del territorio, dell'ambiente e del paesaggio. Tuttavia tale ruolo dovrebbe essere meglio esplicitato in relazione alle funzioni fondamentali previste della L. 56/2014 (Legge Delrio) e a quelle contenute nel DDL regionale di attuazione della medesima legge. L'attribuzione e l'assunzione dei compiti definiti da Ppr e Ptr dovrebbe trovare riscontro nella disposizione legislativa regionale sopra richiamata, accompagnata dalle misure e dalle dotazioni indispensabili per un'effettiva gestione delle stesse.</p> <p>Si sottolinea che la complessità dell'adeguamento richiesto ai piani provinciali rappresenta un grave onere; tenuto conto della situazione di incertezza relativa alle funzioni ed alle risorse umane ed economiche che riguarda la Provincia, si ritiene necessario che la Regione fornisca idonei supporti sia di ordine tecnico, sia economico. Si sottolinea infine la necessità di un confronto della Regione con gli enti locali e di azioni di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati.</p>	-	<p>Il tema dei rapporti tra i vari livelli amministrativi costituisce un tema di riflessione all'interno della predisposizione del Ppr che è stato affrontato fino dalla sua adozione del 2009. La nuova versione del Piano adottata nel 2015 è significativamente più specifica rispetto alla precedente versione, in termini di approfondimenti di studi e di dettaglio delle cartografie. Per tali motivi, già nella versione adottata nel 2015, sono stati ridotti i compiti degli enti di livello intermedio, concentrando l'attenzione verso il livello locale, preferibilmente da configurarsi come livello intercomunale o di unione di comuni.</p> <p>Ciò premesso, per determinate politiche di governo del territorio, in particolare quelle sistemiche e che coinvolgono approcci relativi a reti di territori o comunque ad ambiti complessi a rilevanza sovralocale, l'attuazione delle politiche del Ppr deve riferirsi ai livelli intermedi di programmazione e gestione del territorio, ora rappresentati dalle Province e dalla Città metropolitana. Se, rispetto a quest'ultima, appaiono certe conferme del ruolo di raccordo a livello sovralocale, il ruolo delle Province assume caratteri di incertezza in relazione anche alle previsioni della riforma costituzionale approvata ma soggetta a referendum popolare nel prossimo autunno. In questa fase transitoria il Ppr, in relazione all'attuale configurazione normativa vigente disciplinata in particolare dalla legge Delrio, conferma determinate attribuzioni alle province. Tuttavia, in relazione alla dinamicità delle condizioni normative, si provvede a inserire una norma specifica all'art. 5 che, confermando il ruolo della Città metropolitana, demanda a successivi atti della Giunta regionale il riparto della competenze relative agli enti di livello sovralocale, ora rappresentati dalle Province, per quegli approfondimenti di area vasta previsti dal Ppr. In questa logica l'apparato normativo conferma il ruolo del livello intermedio di pianificazione; resta comunque centrale e prioritario, anche in relazione al livello di dettaglio conseguito dalla nuova versione del Ppr, il ruolo del livello locale (comunale o intercomunale) che rappresenta il principale riferimento per l'attuazione delle previsioni del Ppr.</p>
		Adeguamento	<p>II Rispetto alla precedente formulazione del Ppr si prende atto della maggior differenziazione operata tra i ruoli attribuiti agli Enti che concorrono al governo del territorio tuttavia permangono criticità legate a sovrapposizioni nelle funzioni esercitate dagli Enti stessi nel processo di adeguamento (art. 15, 17, 19, 20, 21, 29, 30, 32, 37, 41) .</p>	-	<p>Si provvede a una riverifica complessiva delle norme per chiarire il più possibile le competenze, le quali in taluni casi restano comunque necessariamente condivise da più Enti; si chiarisce comunque che le indicazioni relative al livello provinciale sono tendenzialmente connesse al ruolo di coordinamento della pianificazione locale per tematiche che hanno ripercussioni di livello sovracomunale.</p>
		Cartografia	<p>III Si rileva che permangono criticità legate alla sovrapposizione degli strati informativi che in alcuni casi rende i dati non leggibili, all'assenza di una base di riferimento e alla mancanza di contorni precisi delle aree di tutela. La mancanza di indagini specifiche non consente in questa fase di precisare o confermare molte indicazioni; tali verifiche potranno essere effettuate solo nella fase di adeguamento del Ptp.</p>	-	<p>Si sottolinea che i tematismi del Piano sono stati rappresentati ad una scala di maggior dettaglio rispetto al Piano adottato nel 2009; la Tavola P4, riportante le componenti paesaggistiche, è stata predisposta alla scala 1: 50.000. Si segnala inoltre che per consentire un'agevole e precisa consultazione del Piano, i nuovi elaborati sono consultabili anche attraverso un servizio <i>webgis</i> per la visualizzazione delle tavole P2 e P4, ed è disponibile anche il servizio <i>wms</i> che consente il caricamento dei progetti già allestiti delle tavole di piano su software <i>gis open source</i>. Si evidenzia inoltre che, nonostante il Ppr sia rappresentato su più tavole cartacee restituite in formato <i>pdf</i>, i suoi contenuti sono costituiti da una serie di dati geografici informatizzati, leggibili attraverso programmi <i>gis</i>; quindi mentre la rappresentazione</p>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
					cartografica di tipo cartaceo è legata a una particolare scala di rappresentazione, il dato informatizzato non si rifà al concetto di scala ma può essere visualizzato e ingrandito fino ad arrivare a un alto livello di dettaglio. Tutti i dati sono inoltre liberamente scaricabili in formato <i>shapefile</i> dal Geoportale Piemonte.
2	Provincia di Asti	Ruolo delle Province e della Città metropolitana	<p>I Si evidenzia che il ruolo attribuito dal Ppr alle Province e alla Città Metropolitana è da considerarsi un positivo riconoscimento della rilevanza del livello sovracomunale nei processi di governo del territorio, dell'ambiente e del paesaggio. Tuttavia tale ruolo dovrebbe essere meglio esplicitato in relazione alle funzioni fondamentali previste della L. 56/2014 (Legge Delrio) e a quelle contenute nel DDL regionale di attuazione della medesima legge. L'attribuzione e l'assunzione dei compiti definiti da Ppr e Ptr dovrebbe trovare riscontro nella disposizione legislativa regionale sopra richiamata, accompagnata dalle misure e dalle dotazioni indispensabili per un'effettiva gestione delle stesse.</p> <p>Si sottolinea che la complessità dell'adeguamento richiesto ai piani provinciali rappresenta un grave onere; tenuto conto della situazione di incertezza relativa alle funzioni ed alle risorse umane ed economiche che riguarda la Provincia, si ritiene necessario che la Regione fornisca idonei supporti sia di ordine tecnico, sia economico. Si sottolinea infine la necessità di un confronto della Regione con gli enti locali e di azioni di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati.</p>	-	<p>Il tema dei rapporti tra i vari livelli amministrativi costituisce un tema di riflessione all'interno della predisposizione del Ppr che è stato affrontato fino dalla sua adozione del 2009. La nuova versione del Piano adottata nel 2015 è significativamente più specifica rispetto alla precedente versione, in termini di approfondimenti di studi e di dettaglio delle cartografie. Per tali motivi, già nella versione adottata nel 2015, sono stati ridotti i compiti degli enti di livello intermedio, concentrando l'attenzione verso il livello locale, preferibilmente da configurarsi come livello intercomunale o di unione di comuni.</p> <p>Ciò premesso, per determinate politiche di governo del territorio, in particolare quelle sistemiche e che coinvolgono approcci relativi a reti di territori o comunque ad ambiti complessi a rilevanza sovracomunale, l'attuazione delle politiche del Ppr deve riferirsi ai livelli intermedi di programmazione e gestione del territorio, ora rappresentati dalle Province e dalla Città metropolitana. Se, rispetto a quest'ultima, appaiono certe conferme del ruolo di raccordo a livello sovracomunale, il ruolo delle Province assume caratteri di incertezza in relazione anche alle previsioni della riforma costituzionale approvata ma soggetta a referendum popolare nel prossimo autunno. In questa fase transitoria il Ppr, in relazione all'attuale configurazione normativa vigente disciplinata in particolare dalla legge Delrio, conferma determinate attribuzioni alle province. Tuttavia, in relazione alla dinamicità delle condizioni normative, si provvede a inserire una norma specifica all'art. 5 che, confermando il ruolo della Città metropolitana, demanda a successivi atti della Giunta regionale il riparto delle competenze relative agli enti di livello sovracomunale, ora rappresentati dalle Province, per quegli approfondimenti di area vasta previsti dal Ppr. In questa logica l'apparato normativo conferma il ruolo del livello intermedio di pianificazione; resta comunque centrale e prioritario, anche in relazione al livello di dettaglio conseguito dalla nuova versione del Ppr, il ruolo del livello locale (comunale o intercomunale) che rappresenta il principale riferimento per l'attuazione delle previsioni del Ppr.</p>
		Adeguamento	<p>II Rispetto alla precedente formulazione del Ppr si prende atto della maggior differenziazione operata tra i ruoli attribuiti agli Enti che concorrono al governo del territorio, ma permangono criticità legate a sovrapposizioni nelle funzioni esercitate dagli stessi nel processo di adeguamento.</p>	-	<p>Si provvede a una riverifica complessiva delle norme per chiarire il più possibile le competenze, le quali in taluni casi sono comunque necessariamente condivise da più Enti; si chiarisce comunque che le indicazioni relative al livello provinciale sono tendenzialmente connesse al ruolo di coordinamento della pianificazione locale per tematiche che hanno ripercussioni di livello sovracomunale.</p>
		Cartografia	<p>III Si rileva che permangono criticità legate alla sovrapposizione degli strati informativi delle componenti che in alcuni casi rende i dati non leggibili, all'assenza di una base di riferimento e alla mancanza di contorni precisi delle aree di tutela. Sarebbe utile fornire alle Province e alla Città Metropolitana non solo gli <i>shape file</i>, ma anche i progetti completi in <i>ArcGis</i>;</p>	Parzialmente accolta	<p>Si sottolinea che i tematismi del Piano sono stati rappresentati ad una scala di maggior dettaglio rispetto al Piano adottato nel 2009. La Tavola P4, riportante le componenti paesaggistiche, è stata predisposta alla scala 1: 50.000 mentre i beni paesaggistici sono stati riportati sulla Tav. P2 alla scala 1:100.000. In particolare i beni ex artt. 136 e 157 del D. lgs. 42/2004, nonché le zone di interesse archeologico di cui all'art. 142, lett. m) sono stati rappresentati nel catalogo dei beni a</p>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE		RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Cartografia	IV	Si ritiene che le Tavole che costituiscono il Quadro d'Unione della Regione dovrebbero essere predisposte rappresentando per intero le singole Province (l'intero territorio della Provincia di Asti risulta essere rappresentato in 6 Tavole P4).	Non accolta	una scala di dettaglio, idonea alla loro identificazione. Si segnala che i dati sono scaricabili in formato <i>shapefile</i> dal Geoportale Piemonte e che per consentire un'agevole e precisa consultazione del Piano i nuovi elaborati sono visualizzabili anche attraverso un servizio <i>webgis</i> che è consultabile anche il servizio <i>wms</i> che consente il caricamento dei progetti già allestiti delle tavole di piano su software <i>gis open source</i> .
		Cartografia	V	In riferimento all'interrogazione dei dati su <i>Webgis</i> , si rileva che il collegamento tramite un <i>Identify</i> è utile, ma sarebbe più immediato se indirizzato alla scheda o all'articolo interessato e non genericamente al documento.	Parzialmente accolta	A seguito delle osservazioni relative alla prima adozione del Ppr, che sottolineavano le difficoltà di lettura della cartografia, i tematismi del Piano sono stati rappresentati a una scala di maggior dettaglio rispetto al 2009. La Tav. P4 è stata predisposta alla scala 1: 50.000 e la Tav. P2 alla scala 1:100.000: la rappresentazione per intero delle singole Province all'interno di un'unica tavola non consentirebbe di poter utilizzare una scala di dettaglio altrettanto leggibile.
		Cartografia	VI	Si rileva che le tabelle dei dati non sono complete del codice ISTAT e della denominazione della Provincia; si chiede inoltre che venga fornito l'elenco completo degli <i>shape</i> , distinti per tavola di rappresentazione, con le specifiche relative a "voce legenda", "nome metadato", "nome <i>shapefile</i> ". Il documento già attualmente scaricabile non risulta esaustivo.	Parzialmente accolta	Si precisa che i link in realtà rimandano ai singoli articoli, schede o elenchi; se ciò non avviene il problema è da imputare al browser (si consiglia di usare <i>Google Chrome</i> ) o comunque alla lentezza della connessione e/o alla eccessiva dimensione dei dati.
		VAS	VII	Art. 6 NdA, c. 4 e 5: si desume che l'insieme di indicatori utilizzato e le componenti definite per la Vas costituiscano base solo integrabile; sarebbe auspicabile prevedere la messa a disposizione dei progressivi aggiornamenti operati rispetto alla fase riferita allo "stato iniziale".	Parzialmente accolta	Si precisa che le tabelle dei dati del Ppr riportano esclusivamente il campo relativo al Comune di appartenenza; in ogni caso tramite i programmi <i>gis open source</i> è possibile effettuare un collegamento tramite tale campo alla tabella dello <i>shape</i> dei Comuni che riporta anche le informazioni relative al codice ISTAT e alla Provincia. Si precisa inoltre che sul geoportale del Piemonte è già visualizzabile una tabella esaustiva che riporta l'elenco completo di tutti gli <i>shape</i> scaricabili relativi ai dati del Ppr, distinti per tavola di riferimento, con la relativa denominazione della voce di legenda e del metadato.
		Adeguamento	VIII	Art. 22 NdA: il graduale adeguamento al Ppr a partire dai Ptp, per passare ai piani locali, andando poi ad individuare compiti e finalità per i piani e programmi di settore, ancorché corretto, presenta notevoli criticità alla luce di quanto già evidenziato nelle osservazioni generali.	-	Gli indicatori iniziali del Ppr costituiscono per i piani territoriali provinciali riferimento per la definizione dei propri indicatori di monitoraggio, anche con integrazioni/aggiustamenti di quelli definiti a livello regionale. Gli aggiornamenti ai dati iniziali proposti dal Ppr, eseguiti in sede di monitoraggio periodico del piano, saranno resi disponibili per la consultazione.
		Adeguamento	IX	Art. 43 NdA, c. 1, 2, 3: si condivide il concetto secondo cui gli enti locali debbano assumere i contenuti delle norme coordinando i relativi atti di pianificazione al fine di una corretta attuazione del Ppr; si sottolinea al contempo la necessità di sottoscrivere intese per gli adeguamenti e, ribadendo la necessità che la Regione fornisca il proprio apporto tecnico ed economico.	Parzialmente accolta	Il D.lgs. 42/2004 prevede che ogni strumento di pianificazione si adegui al Piano paesaggistico entro 24 mesi dall'approvazione del Piano stesso, indipendentemente dalla successione temporale di adeguamento dei diversi livelli della pianificazione. Assicurerrebbe una maggiore linearità nel processo se il primo piano ad adeguarsi fosse quello provinciale, qualora ciò non accada la correttezza delle procedure sarà comunque garantita: i piani provinciali riconosceranno al loro interno i contenuti dei piani locali che si saranno già adeguati al Ppr, mediante procedure che vedono comunque coinvolti la Provincia, la Regione e il Ministero.
		Adeguamento	X	Art. 46 NdA: al comma 1 occorre meglio specificare che nelle more della verifica di coerenza operata dalla Regione, gli obiettivi e i contenuti del Ppr prevalgono su eventuali incongruenze presentate da strumenti di natura settoriale; al comma 2 non sono chiari gli strumenti attraverso cui i soggetti indicati possano adeguare il proprio strumento "preferibilmente" in modo coordinato tra loro, e si ritiene che la Regione debba suggerire percorsi condivisibili; ai commi 6 e 7 è da specificare che, nel caso di varianti con contenuto limitato, essendo richiesta una coerenza rispetto ai contenuti del Ppr, occorre chiedere ai Comuni che tra gli elaborati del piano sia compresa una verifica tra le previsioni della variante ed i contenuti del Ppr; al comma 8 occorre specificare meglio la	Parzialmente accolta	Si sottolinea che l'attuale formulazione della legge urbanistica regionale prevede all'art. 7bis (in particolare ai commi 1 e 6) un processo concertativo e di confronto per la formazione degli strumenti di pianificazione provinciale che sarà seguito anche per l'adeguamento al Ppr.
						Si chiarisce che l'immediata prevalenza del Ppr esiste solo per quanto riguarda le prescrizioni, che sono immediatamente cogenti su tutti gli altri strumenti, e non per le altre previsioni del Piano. Il D.lgs. 42/2004 prevede che ogni strumento di pianificazione si adegui al Piano paesaggistico entro 24 mesi dall'approvazione del Piano stesso, indipendentemente dalla

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
			possibilità di adottare altri tipi di Varianti ai Prg (es. varianti parziali, strutturali).		successione temporale di adeguamento dei diversi livelli della pianificazione. Sarebbe naturalmente auspicabile l'adeguamento del piano provinciale preliminarmente a quello del piano locale, ovvero uno stretto rapporto fra gli enti in vista di adeguamenti coordinati e condivisi. In assenza di ciò, i piani provinciali riconosceranno comunque al loro interno i contenuti dei piani locali che si saranno già adeguati al Ppr mediante procedure che, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 56/1977 vedono comunque coinvolti la Provincia, la Regione e il Ministero. Per maggiore chiarezza si integra il comma 2. Si chiarisce inoltre che i Comuni dovranno adeguarsi al Ppr mediante la redazione di una variante generale allo strumento urbanistico; tuttavia nelle more dell'adeguamento tutte le varianti, incluse le varianti parziali, dovranno essere coerenti con i contenuti del Ppr, ovviamente con riferimento alle sole parti di territorio interessate dalla variante stessa. Si specifica infine che l'art 17, c, 2 della l.r. 56/1977 prevede che la conformità agli strumenti di pianificazione paesaggistica, anche con riferimento agli singoli ambiti oggetto di modifica, debba essere espressamente dichiarata nelle deliberazioni di adozione e approvazioni delle varianti. Si provvede a integrare l'articolo al fine di una maggiore chiarezza.
3	Provincia di Biella	Ruolo delle Province e della Città metropolitana	<p>Si evidenzia che il ruolo attribuito dal Ppr alle Province e alla Città Metropolitana è da considerarsi un positivo riconoscimento della rilevanza del livello sovracomunale nei processi di governo del territorio, dell'ambiente e del paesaggio. Tuttavia tale ruolo dovrebbe essere meglio esplicitato in relazione alle funzioni fondamentali previste della L. 56/2014 (Legge Delrio) e a quelle contenute nel DDL regionale di attuazione della medesima legge. L'attribuzione e l'assunzione dei compiti definiti da Ppr e Ptr dovrebbe trovare riscontro nella disposizione legislativa regionale sopra richiamata, accompagnata dalle misure e dalle dotazioni indispensabili per un'effettiva gestione delle stesse.</p> <p>Si sottolinea che la complessità dell'adeguamento richiesto ai piani provinciali rappresenta un grave onere; tenuto conto della situazione di incertezza relativa alle funzioni ed alle risorse umane ed economiche che riguarda la Provincia, si ritiene necessario che la Regione fornisca idonei supporti sia di ordine tecnico, sia economico. Si sottolinea infine la necessità di un confronto della Regione con gli enti locali e di azioni di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati.</p>	-	Il tema dei rapporti tra i vari livelli amministrativi costituisce un tema di riflessione all'interno della predisposizione del Ppr che è stato affrontato fino dalla sua adozione del 2009. La nuova versione del Piano adottata nel 2015 è significativamente più specifica rispetto alla precedente versione, in termini di approfondimenti di studi e di dettaglio delle cartografie. Per tali motivi, già nella versione adottata nel 2015, sono stati ridotti i compiti degli enti di livello intermedio, concentrando l'attenzione verso il livello locale, preferibilmente da configurarsi come livello intercomunale o di unione di comuni. Ciò premesso, per determinate politiche di governo del territorio, in particolare quelle sistemiche e che coinvolgono approcci relativi a reti di territori o comunque ad ambiti complessi a rilevanza sovracomunale, l'attuazione delle politiche del Ppr deve riferirsi ai livelli intermedi di programmazione e gestione del territorio, ora rappresentati dalle Province e dalla Città metropolitana. Se, rispetto a quest'ultima, appaiono certe conferme del ruolo di raccordo a livello sovracomunale, il ruolo delle Province assume caratteri di incertezza in relazione anche alle previsioni della riforma costituzionale approvata ma soggetta a referendum popolare nel prossimo autunno. In questa fase transitoria il Ppr, in relazione all'attuale configurazione normativa vigente disciplinata in particolare dalla legge Delrio, conferma determinate attribuzioni alle province. Tuttavia, in relazione alla dinamicità delle condizioni normative, si provvede a inserire una norma specifica all'art. 5 che, confermando il ruolo della Città metropolitana, demanda a successivi atti della Giunta regionale il riparto della competenze relative agli enti di livello sovracomunale, ora rappresentati dalle Province, per quegli approfondimenti di area vasta previsti dal Ppr. In questa logica l'apparato normativo conferma il ruolo del livello intermedio di pianificazione; resta comunque centrale e prioritario, anche in relazione al livello di dettaglio conseguito dalla nuova versione del Ppr, il ruolo del livello locale (comunale o intercomunale) che rappresenta il principale riferimento per l'attuazione delle previsioni del Ppr.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Adeguamento	II Rispetto alla precedente formulazione del Ppr si prende atto della maggior differenziazione operata tra i ruoli attribuiti agli Enti che concorrono al governo del territorio, tuttavia permangono criticità legate a sovrapposizioni nelle funzioni esercitate dagli stessi nel processo di adeguamento. In alcuni casi (artt. 16, 20, 23, 29, 30, 37 NdA), le norme prevedono una contemporanea attribuzione di approfondimenti a comuni e a enti diversi, che configura il rischio di sovrapposizioni ed incoerenze nell'adeguamento dei singoli piani, non essendo sempre facilmente riconoscibile la parte di competenza di ciascun ente. Anche in presenza di un sistema condiviso, senza una chiara distinzione dei compiti degli enti, gli adeguamenti del Ptp e dei piani locali possono essere difficilmente coordinabili; andrebbe inoltre ridefinito il comma 2 dell'art. 46 delle NdA, in quanto la sequenza logica e temporale con cui adeguarsi al Ppr dovrebbe evitare la possibilità di inversioni nel processo.	-	Si provvede a una riverifica complessiva delle norme per chiarire il più possibile le competenze, le quali in taluni casi sono comunque necessariamente condivise da più Enti; si chiarisce comunque che le indicazioni relative al livello provinciale sono tendenzialmente connesse al ruolo di coordinamento della pianificazione locale per tematiche che hanno ripercussioni di livello sovracomunale. In merito al c. 2 dell'art. 46, il D.lgs. 42/2004 prevede che ogni strumento di pianificazione si adegui al Piano paesaggistico entro 24 mesi dall'approvazione del Piano stesso, indipendentemente dalla successione temporale di adeguamento dei diversi livelli della pianificazione. Sarebbe naturalmente auspicabile l'adeguamento del piano provinciale preliminarmente a quello del piano locale, ovvero uno stretto rapporto fra gli enti in vista di adeguamenti coordinati e condivisi. In assenza di ciò, i piani provinciali riconosceranno comunque al loro interno i contenuti dei piani locali che si saranno già adeguati al Ppr mediante procedure che vedono comunque coinvolti la Provincia, la Regione e il Ministero.
		Cartografia	III Si segnala che resta difficoltosa l'analisi di dettaglio dei contenuti del Ppr, sulla base della sola documentazione cartografica delle tavole di piano redatte in formato pdf. La difficoltà è superata dalla possibilità di consultare i dati tramite <i>webgis</i> , ma rimane irrisolta quale sia la prevalenza del dato (consultabile a diverse scale) rispetto a quanto rappresentato nella cartografia di Piano. Si rilevano inoltre criticità legate alla sovrapposizione degli strati informativi delle componenti che in alcuni casi rende i dati non leggibili. Si evidenzia che, vista la mole di informazioni contenute nel Ppr, i tempi previsti per le osservazioni non consentono di precisare o confermare molte indicazioni; tali verifiche potranno essere effettuate solo nella fase di adeguamento del Ptp.	-	Si sottolinea che i tematismi del Piano sono stati rappresentati ad una scala di maggior dettaglio rispetto al Piano adottato nel 2009; la Tavola P4, riportante le componenti paesaggistiche, è stata predisposta alla scala 1: 50.000. Si segnala inoltre che per consentire un'agevole e precisa consultazione del Piano, i nuovi elaborati sono consultabili anche attraverso un servizio <i>webgis</i> per la visualizzazione delle tavole P2 e P4, ed è disponibile anche il servizio <i>wms</i> che consente il caricamento dei progetti già allestiti delle tavole di piano su software <i>gis open source</i> . Si evidenzia inoltre che, nonostante il Ppr sia rappresentato su più tavole cartacee restituite in formato <i>pdf</i> , i suoi contenuti sono costituiti da una serie di dati geografici informatizzati, leggibili attraverso programmi <i>gis</i> ; quindi mentre la rappresentazione cartografica di tipo cartaceo è legata a una particolare scala di rappresentazione, il dato informatizzato non si rifà al concetto di scala ma può essere visualizzato e ingrandito fino ad arrivare a un alto livello di dettaglio. Si precisa inoltre che i dati presenti in cartografia e sul <i>webgis</i> sono i medesimi, così come quelli scaricabili dal Geoportale Piemonte.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	IV Con riferimento al Catalogo Prima parte e alla cartellonistica, è necessario chiarire se il divieto di posa in opera si applichi a tutti i mezzi pubblicitari o se sia possibile escludere le insegne e le preinsegne, e se il divieto comporti la rimozione degli impianti esistenti	Accolta	In merito alla richiesta di chiarire la prescrizione inerente il divieto di installazione di pubblicità stradale, si precisa che essa è riferita alla pubblicità di tipo promozionale effettuata mediante cartellonistica o altri mezzi e non alle insegne di esercizio che hanno la finalità di individuare il punto di accesso delle attività economiche presenti nell'area circostante. Si precisa altresì che le eventuali installazioni non conformi con la prescrizione in oggetto dovranno essere rimosse alla prima scadenza delle concessioni in atto, a far data dall'entrata in vigore delle prescrizioni specifiche e quindi dalla pubblicazione sul BUR n. 20 del 21 maggio 2015 della deliberazione della Giunta regionale del 18 maggio 2015 n. 20-1442 di adozione del Ppr.
		Montagna	V Art. 13 NdA: non è chiaro se le prescrizioni riguardino il sistema descritto al comma 1 oppure solo quanto cartografato nella Tav. P4. Nella tavola inoltre sono individuate vette al di fuori del retino verde, è necessario chiarire se siano sottoposte alle prescrizioni di cui ai commi 11 e 12.	Accolta	Si chiarisce che l'area di montagna su cui vigono le prescrizioni è quella indicata sulla Tav. P4 con un retino verde a tratteggio; con particolare riferimento al c. 12, i crinali e le vette sui quali si applica la prescrizione sono rappresentati nella Tav. P4, e sono quelli individuati come "vette" e come "sistema di crinali montani principali e secondari", ricadenti all'interno delle aree di montagna, indicate con il tratteggio verde. Esclusivamente



NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Laghi	VI Art. 15 NdA c. 2: è necessario chiarire se siano esclusi dalla tutela gli invasi a esclusivo utilizzo d'irrigazione o a anche gli invasi di utilizzo misto (irriguo, potabile, idroelettrico).	Accolta	sino all'approvazione del Ppr, la prescrizione in salvaguardia vige solo sulle vette e sui crinali che ricadono all'interno dei beni paesaggistici, fra cui le area di montagna, rappresentati nella Tavola P2. Per maggiore chiarezza si specifica meglio l'articolo. Il Ppr individua nella Tavola P2 e nel Catalogo seconda parte i laghi tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera b), sulla base di quanto contenuto nei "Criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.", condivisi con il MiBACT. Come definito dal comma 2 dell'art. 15, non sono da considerarsi tutelati gli invasi artificiali costruiti a scopo di irrigazione, anche se destinati ad altri ulteriori utilizzi.
		Boschi	VII Art. 16 NdA, c. 11: non è chiara la valenza del dato relativo ai boschi identificati come habitat di interesse comunitario, che è scaricabile dal geoportale ma non compreso fra gli elaborati del Piano. Inoltre, in merito al comma 12, la definizione di impianti "non localizzabile altrove" non chiarisce quali siano le condizioni per la loro realizzazione.	Accolta	La prescrizione dell'art. 16 vigono sui boschi identificati come habitat di interesse comunitario che ricadono all'interno dei siti della Rete Natura 2000. I boschi, come tutti gli altri ambiti tutelati per legge, sono rappresentati nella Tavola P2, mentre i Siti della Rete Natura 2000 sono rappresentati nella Tav. P5 relativa alle reti di connessione paesaggistica. Con lo scopo di agevolare l'identificazione delle aree in cui si applica la prescrizione, è stato effettuato l'incrocio fra i due dati e reso disponibile sul Geoportale della Regione sia in formato .pdf sia in formato .shp alla voce "Boschi costituenti habitat di interesse comunitario all'interno dei siti Rete Natura 2000". Si segnala inoltre che i contenuti dell'art. 16, incluso il comma 12, sono stati complessivamente rivisti per non dar luogo a possibili contrasti normativi con il piano forestale in corso di predisposizione e con le Misure di conservazione previste per i Siti Natura 2000, per i quali sono in fase di redazione misure sito specifiche e relativi piani di gestione.
		Aree di elevato interesse agronomico	VIII Art. 20 NdA: si segnala che secondo la dicitura del Geoportale le m.i. 6 e 7 sono state incluse nella delimitazione delle aree di interesse agronomico, mentre in alcuni casi le m.i. 7 sono aree consolidate. E' necessario inoltre chiarire cosa si intenda con la dizione "nuovi impegni di suolo" e se la norma riguardi anche le previsioni vigenti dei Prg e le aree intercluse.	Accolta	Si provvede a precisare meglio la rappresentazione cartografica delle aree di cui all'art. 20, eliminando gli ambiti identificati come "aree di dispersione insediativa"; la ricognizione alla scala di dettaglio delle aree di interesse agronomico, con la specificazione delle indicazioni cartografiche del Ppr, sarà effettuata dallo strumento urbanistico in sede di adeguamento, nonché in occasione della prima variante limitatamente alle aree da essa interessate. Si precisa inoltre che la direttiva di cui al c. 6 viene meglio specificata ed entrerà in vigore solo dopo essere stata recepita negli strumenti urbanistici e riguarderà le nuove previsioni di piano, che dovranno essere finalizzate a non impegnare tali aree a fini edificatori diversi da quelli agricoli.
		Zone di interesse archeologico	IX Art. 23 NdA: il comma 3 pare intendere che tutte le zone di interesse archeologico siano di importanza regionale, mentre lo sono solo quelle indicate nella Tavola P5.	Accolta	Ai fini di una maggiore chiarezza, si provvede a riformulare il comma 3.
		Errori materiali	X Si segnalano alcuni errori materiali negli artt. 33 e 34 delle NdA.	Accolta	Si correggono gli errori materiali segnalati.
		Aree caratterizzati da elementi critici	XI Art. 41 NdA: si segnala che dalla cartografia non è chiaro quale sia l'oggetto della norma di cui al comma 1.	Accolta	Le aree di cui all'art. 41, rappresentate nella Tav. P4 costituiscono elementi di particolari criticità sotto l'aspetto paesaggistico, che necessitano di interventi di riqualificazione; sono dettagliati all'interno degli Elenchi delle componenti e delle unità del paesaggio e potranno essere precisati e approfonditi dai piani provinciali e dai piani locali.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
4	Provincia di Cuneo	Ruolo delle Province e della Città metropolitana	<p>I Si evidenzia che il ruolo attribuito dal Ppr alle Province e alla Città Metropolitana è da considerarsi un positivo riconoscimento della rilevanza del livello sovracomunale nei processi di governo del territorio, dell'ambiente e del paesaggio. Tuttavia tale ruolo dovrebbe essere meglio esplicitato in relazione alle funzioni fondamentali previste della L. 56/2014 (Legge Delrio) e a quelle contenute nel DDL regionale di attuazione della medesima legge. L'attribuzione e l'assunzione dei compiti definiti da Ppr e Ptr dovrebbe trovare riscontro nella disposizione legislativa regionale sopra richiamata, accompagnata dalle misure e dalle dotazioni indispensabili per un'effettiva gestione delle stesse.</p> <p>Si sottolinea che la complessità dell'adeguamento richiesto ai piani provinciali rappresenta un grave onere; tenuto conto della situazione di incertezza relativa alle funzioni ed alle risorse umane ed economiche che riguarda la Provincia, si ritiene necessario che la Regione fornisca idonei supporti sia di ordine tecnico, sia economico. Si sottolinea infine la necessità di un confronto della Regione con gli enti locali e di azioni di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati.</p>	-	<p>Il tema dei rapporti tra i vari livelli amministrativi costituisce un tema di riflessione all'interno della predisposizione del Ppr che è stato affrontato fino dalla sua adozione del 2009. La nuova versione del Piano adottata nel 2015 è significativamente più specifica rispetto alla precedente versione, in termini di approfondimenti di studi e di dettaglio delle cartografie. Per tali motivi, già nella versione adottata nel 2015, sono stati ridotti i compiti degli enti di livello intermedio, concentrando l'attenzione verso il livello locale, preferibilmente da configurarsi come livello intercomunale o di unione di comuni. Ciò premesso, per determinate politiche di governo del territorio, in particolare quelle sistemiche e che coinvolgono approcci relativi a reti di territori o comunque ad ambiti complessi a rilevanza sovralocale, l'attuazione delle politiche del Ppr deve riferirsi ai livelli intermedi di programmazione e gestione del territorio, ora rappresentati dalle Province e dalla Città metropolitana. Se, rispetto a quest'ultima, appaiono certe conferme del ruolo di raccordo a livello sovralocale, il ruolo delle Province assume caratteri di incertezza in relazione anche alle previsioni della riforma costituzionale approvata ma soggetta a referendum popolare nel prossimo autunno. In questa fase transitoria il Ppr, in relazione all'attuale configurazione normativa vigente disciplinata in particolare dalla legge Delrio, conferma determinate attribuzioni alle province. Tuttavia, in relazione alla dinamicità delle condizioni normative, si provvede a inserire una norma specifica all'art. 5 che, confermando il ruolo della Città metropolitana, demanda a successivi atti della Giunta regionale il riparto della competenze relative agli enti di livello sovralocale, ora rappresentati dalle Province, per quegli approfondimenti di area vasta previsti dal Ppr. In questa logica l'apparato normativo conferma il ruolo del livello intermedio di pianificazione; resta comunque centrale e prioritario, anche in relazione al livello di dettaglio conseguito dalla nuova versione del Ppr, il ruolo del livello locale (comunale o intercomunale) che rappresenta il principale riferimento per l'attuazione delle previsioni del Ppr.</p>
		Adeguamento	<p>II In alcuni casi (artt. 16, 20, 23, 29, 30, 37 NdA), le norme prevedono una contemporanea attribuzione di approfondimenti a comuni e a enti diversi, che configura il rischio di sovrapposizioni ed incoerenze nell'adeguamento dei singoli piani, non essendo sempre facilmente riconoscibile la parte di competenza di ciascun ente. Anche in presenza di un sistema condiviso, senza una chiara distinzione dei compiti degli enti, gli adeguamenti del Ptp e dei piani locali possono essere difficilmente coordinabili;</p>	-	<p>Si provvede a una riverifica complessiva delle norme per chiarire il più possibile le competenze, le quali in taluni casi sono comunque necessariamente condivise da più Enti; si chiarisce comunque che le indicazioni relative al livello provinciale sono tendenzialmente connesse al ruolo di coordinamento della pianificazione locale per tematiche che hanno ripercussioni di livello sovracomunale. Si precisa inoltre che sarebbe naturalmente auspicabile l'adeguamento al Ppr del piano provinciale preliminarmente a quello del piano locale, ovvero uno stretto rapporto fra gli enti in vista di adeguamenti coordinati e condivisi. In assenza di ciò, i piani provinciali riconoscono comunque al loro interno i contenuti dei piani locali che si saranno già adeguati al Ppr mediante procedure che vedono comunque coinvolti la Provincia, la Regione e il Ministero.</p>
		Cartografia	<p>III Si segnala che permane difficoltosa l'analisi di dettaglio dei contenuti del Ppr, sulla base della sola documentazione cartografica delle tavole di piano redatte in formato pdf.</p>	-	<p>Si evidenzia che i tematismi del Piano sono stati rappresentati ad una scala di maggior dettaglio rispetto al Piano adottato nel 2009. La Tavola P4, riportante le componenti paesaggistiche, è stata predisposta alla scala 1: 50.000 mentre le aree tutelate, sono state riportate sulla Tav. P2 alla scala 1:100.000. Si segnala inoltre che per consentire un'agevole e precisa consultazione del Piano, i nuovi elaborati sono consultabili anche attraverso un servizio</p>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Montagna	IV Aree di montagna: si segnala che sono stati riscontrati diversi errori relativi all'individuazione delle vette e che la Provincia sta ultimando il sistema informativo relativo alle cime e vette sul proprio territorio che sarà disponibile per eventuali verifiche ed aggiornamenti.	Non accolta	<i>webgis</i> ed è disponibile anche il servizio <i>wms</i> che consente il caricamento dei progetti già allestiti delle tavole di piano su software <i>gis open source</i> . Si sottolinea inoltre che, nonostante il Ppr sia rappresentato su più tavole cartacee restituite in formato pdf, i suoi contenuti sono costituiti da una serie di dati geografici informatizzati, leggibili attraverso programmi <i>gis</i> ; quindi mentre la rappresentazione cartografica di tipo cartaceo è legata a una particolare scala di rappresentazione, il dato informatizzato non si rifà al concetto di scala ma può essere visualizzato e ingrandito fino ad arrivare a un alto livello di dettaglio. Tutti i dati sono inoltre liberamente scaricabili in formato <i>shapefile</i> dal Geoportale Piemonte . Considerando che gli errori riscontrati non sono stati precisamente segnalati nell'osservazione, per la correzione degli stessi si rimanda alla fase di adeguamento al Ppr, quando l'ultimazione del sistema informativo provinciale sarà completata.
		Fiumi	V Sistema idrografico: si evidenziano difformità nell'indicazione dei corsi d'acqua emerse dal confronto dei tematismi del Ppr con le informazioni contenute nella banca dati provinciale relativa ai tratti fluviali indicati nel R.D. Si segnalano in particolare differenze per i seguenti tratti, di cui si riporta il relativo numero di codifica: n. 42 – (Fiume Tanaro) mancano alcuni tratti/ nn. 394, 397, 384, 369, 360, 327, 334, 342, 99, 102, 48, 1127, 230, 245, 345, differiscono per alcuni tratti di percorso/ nn. 85, 82, 59, 202, 397, 379, 346, 325, 302 59, alcuni tratti sono più brevi rispetto a quanto indicato nel decreto/ nn. 286, 280, 277, 68, 273, 275, 68, 81, 86, 94, 396, risultano mancanti. L'Ufficio Pianificazione dispone di un sistema informativo relativo a tutti i percorsi d'acqua della Provincia.	Parzialmente accolta	A seguito di verifiche e approfondimenti, anche con i Comuni interessati, si provvede a modificare un tratto del Rio Freddo, in Comune di Casalgrasso e un tratto del Rio Valle Aiello e di Montaldo presente nei Comuni di Monteu Roero e Montaldo Roero, sulla base del grafo dell'idrografia della provincia di Cuneo. Le modifiche sono apportate con DGR n. 50-3450 del 6 Giugno 2016 e saranno riportate negli elaborati definitivi del Ppr.
		Laghi	VI Laghi e territori contermini: si segnala un errore di individuazione del lago di Combamala nel comune di San Damiano Macra, codice identificativo L051. Il bacino artificiale non è più esistente, attualmente lo sbarramento è in parte demolito per consentire il deflusso delle acque.	Accolta	A seguito delle opportune verifiche si provvede ad eliminare il Lago di Combamala dai laghi tutelati individuati dal Ppr.
		Centri e nuclei storici	VII Centri e nuclei storici: si riscontrano incongruenze tra i centri di rango A, B e C del Ppr e del Ptp, art. 2.13: · il Ppr non classifica i centri storici di Bra e Savigliano come Centri di rango A; · il Ppr inserisce, come Centri di rango B, i centri storici di Dogliani, Savigliano, Bra, Bra-Pollenzo, Barge ed esclude quelli di Borgo S. Dalmazzo, Canale, Caraglio, Carrù, Grinzane Cavour, Serralunga d'Alba; · il Ppr inserisce, come Centri di rango C, i centri storici di Vernante, Bagnasco, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Beinette, Caraglio, Montemале, Roccacigliè, Carrù, Prunetto, Gorzegno, Stroppio, Rossana, Perletto, Serralunga, Borgomale, Castiglione Falletto, Cervere, Grinzane Cavour, S. Vittoria d'Alba, Ruffia, Pocapaglia, Monticello d'Alba, Barbaresco, Bagnolo, Monteu Roero, Canale, Polonghera ed esclude i comuni di Bra-Pollenzo, Casteldelfino, Castellinaldo, Chianale, Crissolo-Villa, Diano d'Alba, Farigliano, Frabosa Soprana – Bossea, Genola, Govone, Margarita, Narzole, Piasco, Piozzo, Roccavione, S.Michele Mondovì, Valdieri, Vicoforte, Vicoforte-Santuario.	-	Si precisa il significato dell'attribuzione del rango da parte del Ppr per motivare eventuali incongruenze riscontrate. Vengono intesi come centri di I rango le città capitali e dominanti, sedi diocesane, centri amministrativi (capoluoghi di provincia di antico regime); come centri di II rango centri amministrativi e di mercato di rilievo subregionale, centri riconosciuti quali città in antico regime e sino al postunitario, centri a specializzazione funzionale di rilevanza regionale. Centri con forte identità morfologica (ad es. insediamenti di nuova fondazione, ricetti); come centri di III rango centri di riconoscibile complessità funzionale e centri specializzati di rilevanza subregionale, insediamenti abbandonati noti attraverso indagini archeologiche. Ai sensi del comma 4 la ripartizione dei centri potrà comunque essere riverificata in sede di adeguamento del piano provinciale al Ppr.
		Viabilità	VIII Viabilità – Tav. P4: si rimarca che le indicazioni cartografiche sono carenti; come già evidenziato con nota prot. n. 70539 in data 16.07.2015, non sono riportati i seguenti tratti di viabilità esistenti e di rilevanza provinciale, regionale e nazionale: Autostrada Asti/Cuneo, tratto Sant' Albano Stura – Cuneo SS231; SP661 - Variante all'abitato di Sommariva del Bosco; SP564 – Variante agli abitati di Beinette e Pianfei; SP23 – Rotatoria SS20 – Via Tetto Mantello.	Parzialmente accolta	Si provvede ad inserire l'Autostrada Asti-Cuneo - tratto S. Albano Stura anche in base all'Osservazione del Comune di Cuneo e la variante di Beinette anche in base all'Osservazione del Comune di Beinette; per le altre eventuali integrazioni si rimanda alla fase di adeguamento al Ppr.
		Rete di connessione paesaggistica	IX Rete di connessione paesaggistica – tavola P5: si segnala che il Ppr non individua nella rete storico-culturale dei poli della religiosità, i seguenti santuari riconosciuti come basiliche dal censimento beni culturali del prof. Vigliano: Santuario Beata Vergine Assunta, Corneliano d'Alba, Basilica - Santuario Madonna di Valsorda, Garessio - Santuario Beata Vergine delle Grazie, Mombarcaro - Santuario Madonna delle Grazie del Todocco, Pezzolo Valle Uzzone - Santuario Santa Lucia, Villanova M.vì - Santuario Nostra Signora della Moretta, Alba - Santuario Madonna dei Fiori, Bra -Santuario Mombirone, Canale -Santuario Nostra Signora del Buon Consiglio, Castiglione Tinella - Santuario Beata Vergine degli Orti, Murello, Chiesa - Santuario Madonna dell'Assunta, Pamparato, Santuario Madonna dell'Assunta, Caprauna - Santuario Beata Vergine della Sanità, Savigliano - Santuario Madonna del lago, Alto - Santuario, Santuario Nostra Signora di Ripoli, Dronero.	Non accolta	Si precisa che i dati del censimento effettuato del prof. Vigliano sono stati utilizzati nelle prime fasi di analisi del Ppr; a partire da tali dati sono state successivamente effettuate ulteriori elaborazioni e non sono stati necessariamente inseriti nella rete di connessione paesaggistica tutti i santuari riconosciuti come basiliche nello studio del prof. Vigliano, alcuni dei quali sono comunque considerati quali elementi di valore scenico ed estetico di cui all'art. 30 delle Nda e rappresentati nella tav. P4. In sede di adeguamento al Ppr gli elementi della rete potranno comunque essere integrati .

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Rete di connessione paesaggistica	X Rete di connessione paesaggistica – tavola P5: si segnala come errata la descrizione contenuta nei dati associati del relativo <i>shapefile</i> riguardo a: Loc. Roncaia e Fontanelle: Santuari di Madonna dei Monti e Regina Pacis. Le descrizioni esatte sono: Loc. Roncaia, Santuario Madonna dei Boschi - Boves, e Loc. Fontanelle, Santuario Regina Pacis - Boves.	Accolta	Si precisa che, a seguito dell'Osservazione formulata dalla Provincia dopo la prima adozione del Ppr nel 2009, i dati relativi al sistema dei sacri monti e dei santuari sono già stati rinominati come Santuario della Madonna dei Boschi - Boves e Santuario Regina Pacis a Fontanelle - Boves.
		Macroambiti di paesaggio	XI Macroambiti di paesaggio – Tav. P6: si evidenzia che per la Provincia di Cuneo non è stata individuata la fascia pedemontana.	Non accolta	Considerato che i Macroambiti derivano dall'aggregazione degli Ambiti di paesaggio, non è stato possibile, sulla base degli Ambiti presenti, distinguere per la Provincia di Cuneo una fascia pedemontana, in quanto il carattere della pianura era prevalente negli Ambiti presenti.
5	Provincia di Novara	Ruolo delle Province e della Città metropolitana	I Si evidenzia che il ruolo attribuito dal Ppr alle Province e alla Città Metropolitana è da considerarsi un positivo riconoscimento della rilevanza del livello sovracomunale nei processi di governo del territorio, dell'ambiente e del paesaggio. Tuttavia tale ruolo dovrebbe essere meglio esplicitato in relazione alle funzioni fondamentali previste della L. 56/2014 (Legge Delrio) e a quelle contenute nel DDL regionale di attuazione della medesima legge. L'attribuzione e l'assunzione dei compiti definiti da Ppr e Ptr dovrebbe trovare riscontro nella disposizione legislativa regionale sopra richiamata, accompagnata dalle misure e dalle dotazioni indispensabili per un'effettiva gestione delle stesse. Si sottolinea che la complessità dell'adeguamento richiesto ai piani provinciali rappresenta un grave onere; tenuto conto della situazione di incertezza relativa alle funzioni ed alle risorse umane ed economiche che riguarda la Provincia, si ritiene necessario che la Regione fornisca idonei supporti sia di ordine tecnico, sia economico. Si sottolinea infine la necessità di un confronto della Regione con gli enti locali e di azioni di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati.	-	Il tema dei rapporti tra i vari livelli amministrativi costituisce un tema di riflessione all'interno della predisposizione del Ppr che è stato affrontato fino dalla sua adozione del 2009. La nuova versione del Piano adottata nel 2015 è significativamente più specifica rispetto alla precedente versione, in termini di approfondimenti di studi e di dettaglio delle cartografie. Per tali motivi, già nella versione adottata nel 2015, sono stati ridotti i compiti degli enti di livello intermedio, concentrando l'attenzione verso il livello locale, preferibilmente da configurarsi come livello intercomunale o di unione di comuni. Ciò premesso, per determinate politiche di governo del territorio, in particolare quelle sistemiche e che coinvolgono approcci relativi a reti di territori o comunque ad ambiti complessi a rilevanza sovracomunale, l'attuazione delle politiche del Ppr deve riferirsi ai livelli intermedi di programmazione e gestione del territorio, ora rappresentati dalle Province e dalla Città metropolitana. Se, rispetto a quest'ultima, appaiono certe conferme del ruolo di raccordo a livello sovracomunale, il ruolo delle Province assume caratteri di incertezza in relazione anche alle previsioni della riforma costituzionale approvata ma soggetta a referendum popolare nel prossimo autunno. In questa fase transitoria il Ppr, in relazione all'attuale configurazione normativa vigente disciplinata in particolare dalla legge Delrio, conferma determinate attribuzioni alle province. Tuttavia, in relazione alla dinamicità delle condizioni normative, si provvede a inserire una norma specifica all'art. 5 che, confermando il ruolo della Città metropolitana, demanda a successivi atti della Giunta regionale il riparto della competenze relative agli enti di livello sovracomunale, ora rappresentati dalle Province, per quegli approfondimenti di area vasta previsti dal Ppr. In questa logica l'apparato normativo conferma il ruolo del livello intermedio di pianificazione; resta comunque centrale e prioritario, anche in relazione al livello di dettaglio conseguito dalla nuova versione del Ppr, il ruolo del livello locale (comunale o intercomunale) che rappresenta il principale riferimento per l'attuazione delle previsioni del Ppr.
		Adeguamento	II Si prende atto della differenziazione operata tra i ruoli attribuiti agli Enti che concorrono al governo del territorio nel testo normativo, tuttavia permangono criticità legate a sovrapposizioni nelle funzioni esercitate dagli stessi nel processo di adeguamento. In alcuni casi (artt. 16, 20, 23, 29, 30, 37 NdA), le norme prevedendo una generica e contemporanea attribuzione di approfondimenti e precisazioni a vari enti, generano il rischio di sovrapposizioni nell'adeguamento dei singoli piani, non essendo sempre di facile individuazione la parte di competenza di ciascun ente. In questo quadro risulta anche di difficile applicazione il principio della co-pianificazione previsto dal Ppr.	-	Si provvede a una riverifica complessiva delle norme per chiarire il più possibile le competenze, le quali in taluni casi sono comunque necessariamente condivise da più Enti; si chiarisce comunque che le indicazioni relative al livello provinciale sono tendenzialmente connesse al ruolo di coordinamento della pianificazione locale per tematiche che hanno ripercussioni di livello sovracomunale. Si precisa inoltre che ogni strumento di pianificazione deve adeguarsi al Piano paesaggistico entro 24 mesi dall'approvazione, indipendentemente dalla successione temporale di adeguamento dei diversi livelli della pianificazione; si auspica

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Cartografia	Dal confronto con la versione di Piano precedentemente adottata si prende atto che molti dei rilievi già presentati, sono stati superati. Sono stati corretti gli errori cartografici e superati in parte i problemi di lettura dovuti alla scala grafica. Si prende atto dell'istituzione del sistema <i>webgis</i> che permette una rapida individuazione dei dati, anche se è opportuno chiarire quale dato prevalga in caso di incoerenza tra cartografia e <i>webgis</i> ; permangono inoltre delle criticità legate alla mancanza contorni precisi delle aree oggetto di tutela.	Parzialmente accolta	uno stretto rapporto fra gli enti in vista di adeguamenti coordinati e condivisi, in ogni caso i piani provinciali riconosceranno al loro interno i contenuti dei piani locali che si saranno eventualmente già adeguati al Ppr, mediante procedure che vedono sempre coinvolti la Provincia, la Regione e il Ministero. Si ricorda che, oltre il servizio <i>WebGis</i> per la visualizzazione della tavole, è consultabile anche il servizio <i>wms</i> che consente il caricamento dei progetti già allestiti delle tavole di piano su software <i>gis open source</i> . Si precisa inoltre che i dati presenti in cartografia e sul <i>webgis</i> sono i medesimi, così come quelli scaricabili dal Geoportale Piemonte. Il Ppr ha inoltre effettuato la ricognizione delle aree tutelate per legge individuate secondo quanto definito dal D.lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, e specificate sulla base di determinati criteri, tratti dalla Circolare ministeriale 23 giugno 2011, n. 12 della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, condivisi con il MiBACT e riportati nel Catalogo dei beni paesaggistici Seconda parte. Ai fini della delimitazione di dettaglio si applicano le specificazioni contenute nei relativi articoli delle NdA del Ppr.
		Piani paesistici	IV Art. 3 NdA, c. 6: si chiede di inserire nell'elenco il Ptp di Novara, approvato dalla Regione Piemonte che, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 56/1977, è stato approvato come Piano territoriale con valenza paesaggistica a tutti gli effetti. Consapevoli che il D.lgs. 42/2004 dispone che i Piani paesistici vengano redatti a livello regionale, si ritiene che queste disposizioni non siano retroattive, e che il Ptp, approvato nel 2004, sia da trattare alla stregua del Piano paesistico del Terrazzo Novara – Vespolate approvato nel 2009.	Non accolta	Nell'art. 3, c. 6, sono stati inseriti solo i piani che più direttamente hanno affrontato le problematiche legate al paesaggio, per i quali può essere necessaria unicamente una verifica di conformità al Ppr. Per i Ptp, che coinvolgono tutti gli aspetti del territorio, è richiesto l'adeguamento al Ppr, come previsto dall'art. 46 delle NdA, ai sensi dell'art. 145, c. 4 del D.lgs. 42/2004.
		Fiumi	V Art. 14 NdA: si chiede di chiarire il dubbio interpretativo relativo a quanto contenuto nel comma 5. Parrebbe che, mentre i corsi d'acqua elencati nel Regio Decreto sono assoggettati alla tutela dell'articolo 142 del D.lgs. 42/2004 per il tratto indicato nel RD, venga estesa tale tutela a tutti gli altri fiumi e torrenti (non elencati nel RD) per tutto il loro corso. Interpretando in maniera meno letterale sembrerebbe invece che l'art. 14 estenda la tutela dell'articolo 142 a tutti i fiumi e torrenti (compresi quelli da RD) su tutto il corso, e per i restanti corsi d'acqua (che non siano fiumi o torrenti) inclusi nel RD, solo per il tratto indicato nel RD stesso. Si chiede inoltre di chiarire, al fine della corretta applicazione di tale disposto normativo, e dal momento che alcuni corsi d'acqua hanno classificazioni diverse ("Torrente" piuttosto che "Roggia" ecc.) a seconda che siano elencati nel RD, CTR, IGM o PRG, quali di queste fonti prevalga sull'altra.	Accolta	Si chiarisce che per corpi idrici tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c., del D.lgs. 42/2004 si intendono tutti i corpi idrici denominati "fiumi" o "torrenti" per il loro intero percorso, nonché gli altri corsi d'acqua solo se iscritti negli elenchi di cui al Regio Decreto n. 1775/1933 relativamente ai tratti in esso indicati; per la corretta classificazione dei corpi idrici ci si riferisce alla denominazione riportata nel RD. Si provvede a modificare la norma ai fini di una maggiore comprensione.
		Laghi	VI Art. 15 NdA: con riferimento al comma 2, si chiede di precisare se l'esclusione della tutela riferita ai territori contermini agli invasi artificiali costruiti a scopo d'irrigazione riguarda gli invasi a uso esclusivo d'irrigazione o anche gli invasi di utilizzo misto (irriguo, potabile, idroelettrico).	Accolta	Il Ppr individua nella Tavola P2 e nel Catalogo seconda parte i laghi tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera b), sulla base di quanto contenuto nei "Criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.", condivisi con il MiBACT. Come definito dal comma 2 dell'art. 15, non sono da considerarsi tutelati gli invasi artificiali costruiti a scopo di irrigazione, anche se destinati ad altri ulteriori utilizzi.
		Boschi	VII Art. 16 NdA: le prescrizioni dei commi 11 e 12 fanno riferimento alla tutela dei boschi identificati come habitat d'interesse comunitario, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000. Si chiede a quale dato fare riferimento, dal momento che il tematismo di tali aree boscate non è presente nella cartografia di Piano. In merito al comma 12, si chiede di specificare che cosa si intenda con la locuzione "non localizzabili altrove" riferita a opere e infrastrutture di interesse regionale e sovregionale, a impianti idroelettrici nonché a infrastrutture per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica, in quanto, soprattutto per quanto riguarda gli impianti idroelettrici, vi è sempre la possibilità di posizionarli in altri punti della rete idrografica.	Accolta	La prescrizioni dell'art. 16 vigono sui boschi identificati come habitat di interesse comunitario che ricadono all'interno dei siti della Rete Natura 2000. I boschi, come tutti gli altri ambiti tutelati per legge, sono rappresentati nella Tavola P2, mentre i Siti della Rete Natura 2000 sono rappresentati nella Tav. P5 relativa alle reti di connessione paesaggistica. Con lo scopo di agevolare l'identificazione delle aree in cui si applica la prescrizione, è stato effettuato l'incrocio fra i due dati e reso disponibile sul Geoportale della Regione sia in formato .pdf sia in formato .shp alla voce "Boschi costituenti habitat di interesse comunitario all'interno dei siti Rete Natura 2000. Si segnala inoltre che i contenuti dell'art. 16, incluso il comma 12, sono stati complessivamente modificati per non dar luogo a possibili

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE		RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Aree di elevato interesse agronomico	VIII	Art. 20 NdA, c. 6: si chiede di chiarire se l'espressione gli "...eventuali nuovi impegni di suolo..." si riferisca a qualunque tipo di occupazione del suolo, comprendendo tutti i tipi di edificazione e tutti i tipi di occupazione, anche temporanea, reversibili e non reversibili, del suolo. Si chiede inoltre di chiarire l'espressione "...dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti...", in quanto si ritiene che così formulata dia adito a molteplici interpretazioni. Si chiede infine se tali limitazioni valgano anche per le aree già assentite nei Prg vigenti e a quali parametri fare riferimento in attesa dell'adeguamento dei relativi piani di settore.	Parzialmente accolta	<p>contrasti normativi con il piano forestale in corso di predisposizione e con le Misure di conservazione previste per i Siti Natura 2000, per i quali sono in fase di redazione misure sito specifiche e relativi piani di gestione.</p> <p>Si chiarisce che la norma intende riferirsi in particolare alle nuove edificazioni; trattandosi di una norma che va a incidere su situazioni comunali molto diverse fra loro, come estensione, come tipologia e dimensioni insediative, non si ritiene opportuno definire a priori le modalità operative da seguire per la dimostrazione dell'assenza di alternative, quali ad esempio la stima del patrimonio inutilizzato, le aree previste e non ancora attuate, le aree compromesse da riqualificare presenti nei territori interessati, ecc. La direttiva viene comunque meglio specificata. Si precisa che i piani locali dovranno conformare le proprie previsioni a quanto contenuto nel Ppr, chiarendo comunque che le direttive non costituiscono prescrizioni immediatamente cogenti e pertanto non prevalgono sulle previsioni già assentite negli strumenti urbanistici vigenti. In attesa dell'adeguamento dei piani di settore vige comunque quanto previsto dai piani di settore attualmente vigenti, se non in contrasto con le prescrizioni del Ppr.</p>
		Errori materiali	IX	Si segnalano alcuni materiali negli artt. 33 e 34 delle NdA.	Accolta	Si correggono gli errori materiali riscontrati.
		Elementi critici e di detrazione visiva	X	Art. 41 NdA: in merito al comma 3, si chiede se si intende che specifici indirizzi e criteri verranno definiti in futuro o se ci sono già degli strumenti a cui fare riferimento e quali.	Accolta	La Giunta provvederà a predisporre atti contenenti specifici indirizzi o criteri in tal senso; nel frattempo possono essere utili anche linee guida già redatte dalla Regione, quali gli Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti approvati nel 2010.
		Adeguamento	XI	Art. 46 NdA, c. 2: consapevoli di quanto disposto dall'art. 145, c.4 del D.lgs. 42/2004, si chiede alla Regione di coordinare i processi di adeguamento di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle varie scale al fine di evitare processi scoordinati e dispendiosi. In merito al comma 4, si chiede di chiarire quale sia il soggetto che deve fare l'accertamento della conformità degli interventi al Ppr.	Parzialmente accolta	Si sottolinea che le varianti di adeguamento al Ppr degli strumenti di pianificazione si attueranno mediante la partecipazione e la condivisione di Regione, Provincia, Comune e Ministero, come disciplinato dalla l.r. 56/1977. Si provvede comunque ad integrare il tal senso il comma 2. In merito al comma 4, si precisa che la verifica della conformità dell'intervento ai contenuti dello strumento urbanistico, adeguato al Ppr dovrà essere dimostrata in sede locale nella procedura di rilascio di autorizzazione paesaggistica o di permesso di costruire.
		Cartografia	XI	Si evidenzia che la mancanza di un perimetro preciso sui temi di "Relazioni visive tra insediamento e contesto" o "Aree rurali di specifico interesse paesaggistico" potrebbero portare a difficoltà interpretative.	-	Precisando che anche se nella rappresentazione cartografica i tematismi possono sembrare privi di contorno, in realtà gli <i>shape file</i> hanno un contorno preciso, si sottolinea che tali ambiti o relazioni visive, per le loro peculiari caratteristiche dovranno necessariamente essere specificati nel dettaglio dai comuni a seguito di analisi di tipo scenico percettivo in sede di adeguamento del piano locale al Ppr.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XII	Si chiede di chiarire se il divieto in merito ai cartelli stradali, presente in diverse schede del Catalogo dei beni paesaggistici, si applica a tutti i mezzi pubblicitari o se è possibile escludere le insegne e le preinsegne e se il divieto comporta l'avvio delle procedure di rimozione o si può attendere la scadenza delle singole concessioni.	Accolta	In merito alla richiesta di chiarire la prescrizione inerente divieto di installazione di pubblicità stradale, si precisa che essa è riferita alla pubblicità di tipo promozionale effettuata mediante cartellonistica o altri mezzi e non alle insegne di esercizio che hanno la finalità di individuare il punto di accesso delle attività economiche presenti nell'area circostante. Si precisa altresì che le eventuali installazioni non conformi con la prescrizione in oggetto dovranno essere rimosse alla prima scadenza delle concessioni in atto a far data dall'entrata in vigore delle prescrizioni specifiche e quindi dalla pubblicazione sul BUR n. 20 del 21 maggio 2015 della deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-1442 di adozione del Ppr.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XIV In diverse schede del Catalogo vengono poste prescrizioni specifiche che non incidono solo sulla pianificazione ma direttamente sui permessi di costruire; ad es. la scheda B054 vieta la realizzazione di nuove aree produttive/artigianali/commerciali, il che pare una limitazione eccessiva. Sempre nella stessa scheda è prescritto che "Gli eventuali nuovi edifici devono essere localizzati nei lotti interclusi e in continuità con le aree edificate esistenti...". La prescrizione così formulata, sembra non ammettere nuovi edifici, se non inseriti in lotti interclusi e in continuità con le aree edificate esistenti, neanche nelle aree già assentite dai Prg vigenti. Si chiede di chiarire quanto sopra e di dare una maggiore definizione alle espressioni "lotti interclusi" e "in continuità con le aree edificate esistenti" al fine di incorrere il meno possibile in varie interpretazioni e quindi applicazioni diverse dei divieti sul territorio regionale.	Accolta	In merito al rilievo si precisa che sono fatte salve le previsioni già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti in ampliamento/completamento di aree esistenti; non è tuttavia ammessa l'attuazione delle previsioni che vadano a compromettere aree integre, totalmente separate dal contesto edificato. In relazione all'osservazione, si modifica la prescrizione e si precisa che, al fine di consentire una chiara leggibilità e di fornire specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici, viene inserito nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte un paragrafo di indicazioni applicative. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442". Infine, a supporto della definizione di lotto intercluso si rinvia al Comunicato "Chiarimenti in merito alla perimetrazione del centro o nucleo abitato...(omissis): definizioni di criteri e indicazioni procedurali," pubblicato sul BUR n. 44 del 31 ottobre 2013.
		Cartografia	XV Si sottolinea che i tempi per le osservazioni in rapporto alla mole di informazioni e alle verifiche necessarie non consentono di precisare e/o di confermare molte indicazioni a larga scala del Ppr; tali verifiche potranno essere effettuate solo nella fase di adeguamento del Ptp. Nelle verifiche a campione che si è avuto modo di fare sulla cartografia è emerso ad esempio che non sono rilevati due grandi areali di insule specializzate (cave attive) sul territorio del Comune di Romentino.	Accolta	Si precisa che attualmente sul territorio di Romentino sono già presenti due grandi areali di insule specializzate individuate come cave.
		Adeguamento	XVI Si sottolinea come preoccupi in modo particolare la fase transitoria tra l'approvazione del Ppr e l'adeguamento di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle varie scale. Infatti, mentre per quanto riguarda i beni tutelati e le relative prescrizioni in salvaguardia, la fase transitoria prevede la possibilità di correzione al comma 5 dell'art. 45 delle NdA, la stessa modalità non è prevista negli altri casi di errori materiali o precisazioni. Si chiede come si debba operare in regime transitorio in caso di disposizioni vincolanti su aree che contengano errori materiali di classificazione, soprattutto in caso di varianti parziali non soggette alla procedura di copianificazione e valutazione. Per la delimitazione delle morfologie insediative, dai disposti dell'Art. 34 NdA non è chiaro se le disposizioni di cui alle direttive del comma 5 trovino applicazione solo al loro recepimento nella strumentazione urbanistica e pianificatoria locale, oppure dalla data di approvazione del Ppr stesso; il che creerebbe problemi applicativi soprattutto nell'ambito delle varianti parziali.	Parzialmente accolta	Si provvede a verificare l'individuazione delle componenti paesaggistiche principalmente all'interno delle aree soggette a tutela, e negli ambiti in cui operano comunque le prescrizioni del Piano, in modo tale da limitare al massimo la possibilità di errori o imprecisioni. Le direttive, che incidono sulle componenti paesaggistiche incluse le morfologie, si applicano unicamente dal momento del loro recepimento nei piani locali a seguito dell'adeguamento al Ppr e della contestuale precisazione delle componenti stesse a una scala di dettaglio.
6	Provincia del Verbano Cusio Ossola	Ruolo delle Province e della Città metropolitana	I Si evidenzia che il ruolo attribuito dal Ppr alle Province e alla Città Metropolitana è da considerarsi un positivo riconoscimento della rilevanza del livello sovracomunale nei processi di governo del territorio, dell'ambiente e del paesaggio. Tuttavia tale ruolo dovrebbe essere meglio esplicitato in relazione alle funzioni fondamentali previste della L. 56/2014 (Legge Delrio) e a quelle contenute nel DDL regionale di attuazione della medesima legge. L'attribuzione e l'assunzione dei compiti definiti da Ppr e Ppr dovrebbe trovare riscontro nella disposizione legislativa regionale sopra richiamata, accompagnata dalle misure e dalle dotazioni indispensabili per un'effettiva gestione delle stesse. Si sottolinea che la complessità dell'adeguamento richiesto ai piani provinciali rappresenta un grave onere; tenuto conto della situazione di incertezza relativa alle funzioni ed alle risorse umane ed economiche che riguarda la Provincia, si ritiene necessario che la Regione fornisca idonei supporti sia di ordine tecnico, sia economico. Si sottolinea infine la necessità di un confronto della Regione con gli enti locali e di azioni di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati.	-	Il tema dei rapporti tra i vari livelli amministrativi costituisce un tema di riflessione all'interno della predisposizione del Ppr che è stato affrontato fino dalla sua adozione del 2009. La nuova versione del Piano adottata nel 2015 è significativamente più specifica rispetto alla precedente versione, in termini di approfondimenti di studi e di dettaglio delle cartografie. Per tali motivi, già nella versione adottata nel 2015, sono stati ridotti i compiti degli enti di livello intermedio, concentrando l'attenzione verso il livello locale, preferibilmente da configurarsi come livello intercomunale o di unione di comuni. Ciò premesso, per determinate politiche di governo del territorio, in particolare quelle sistemiche e che coinvolgono approcci relativi a reti di territori o comunque ad ambiti complessi a rilevanza sovralocale, l'attuazione delle politiche del Ppr deve riferirsi ai livelli intermedi di programmazione e gestione del territorio, ora rappresentati dalle Province e dalla Città metropolitana. Se, rispetto a quest'ultima, appaiono certe conferme del ruolo di raccordo a livello sovralocale, il ruolo delle Province assume caratteri di incertezza in relazione anche alle previsioni della riforma costituzionale approvata ma soggetta a referendum popolare nel prossimo autunno. In questa fase transitoria il Ppr, in relazione all'attuale configurazione normativa vigente disciplinata in particolare dalla legge Delrio, conferma determinate attribuzioni alle

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Adeguamento	<p>II Rispetto alla precedente formulazione del Ppr si prende atto della maggior differenziazione operata tra i ruoli attribuiti agli Enti che concorrono al governo del territorio, ma permangono criticità legate a sovrapposizioni nelle funzioni esercitate dagli stessi nel processo di adeguamento. (es. art. 10, c. 3). Ci si basa sul presupposto che gli interventi di adeguamento operati dalla Provincia e dal Comune non siano temporalmente successivi ma possano anche essere contestuali, o addirittura vedere il Comune operare prima della Provincia di riferimento. Si ritiene indispensabile la definizione di criteri e modalità per la gestione condivisa delle scelte, che non può riferirsi solo a quanto contenuto nel comma 2 dell'art. 46 NdA.</p>	Parzialmente accolta	<p>province. Tuttavia, in relazione alla dinamicità delle condizioni normative, si provvede a inserire una norma specifica all'art. 5 che, confermando il ruolo della Città metropolitana, demanda a successivi atti della Giunta regionale il riparto della competenze relative agli enti di livello sovralocale, ora rappresentati dalle Province, per quegli approfondimenti di area vasta previsti dal Ppr. In questa logica l'apparato normativo conferma il ruolo del livello intermedio di pianificazione; resta comunque centrale e prioritario, anche in relazione al livello di dettaglio conseguito dalla nuova versione del Ppr, il ruolo del livello locale (comunale o intercomunale) che rappresenta il principale riferimento per l'attuazione delle previsioni del Ppr.</p> <p>Si provvede a una riverifica complessiva delle norme per chiarire il più possibile le competenze, le quali in taluni casi sono comunque necessariamente condivise da più Enti; si chiarisce comunque che le indicazioni relative al livello provinciale sono tendenzialmente connesse al ruolo di coordinamento della pianificazione locale per tematiche che hanno ripercussioni di livello sovracomunale. In merito all'art. 46, comma 2, sarebbe naturalmente auspicabile l'adeguamento del piano provinciale preliminarmente a quello del piano locale, ovvero uno stretto rapporto fra gli enti in vista di adeguamenti coordinati e condivisi; in assenza di ciò, i piani provinciali dovranno riconoscere al loro interno i contenuti dei piani locali che si saranno già adeguati al Ppr mediante procedure che vedono comunque sempre coinvolti sia la Provincia sia la Regione.</p>
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	<p>III Si prende positivamente atto dell'individuazione ad una scala grafica idonea dei beni paesaggistici oggetto di provvedimento e dell'attribuzione di previsioni cogenti, tuttavia si sottolinea che il linguaggio utilizzato nelle "specifiche prescrizioni d'uso" risulta in molti casi eccessivamente discorsivo con l'utilizzo di terminologie lasciate alla libera interpretazione. Tale questione potrebbe determinare difficoltà interpretative sia nella fase di adeguamento, sia nell'attuale fase gestionale. Sarebbe utile predisporre formulazioni inequivocabili.</p> <p>Inoltre, con specifico riferimento alle disposizioni contenute nelle schede dei beni ex artt. 136 e 157 del D.lgs 42/2004, si osserva che la salvaguardia viene estesa anche a talune componenti, non dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della normativa vigente, mettendo pertanto in atto su tali beni vincoli di natura paesaggistica.</p>	Accolta	<p>La terminologia utilizzata nelle prescrizioni, in considerazione della riconosciuta diversa natura e funzione delle materie paesaggio e urbanistica/edilizia, non si riferisce agli interventi edilizi di cui al d.P.R. 380/2001 e smi ma è riconducibile ai contenuti degli articoli 6, 29 e 131 del D.lgs 42/2004 e smi. Si ricorda che la Giunta regionale ha provveduto a precisare il campo di applicazione delle prescrizioni con la D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442". Inoltre le stesse prescrizioni sono state oggetto di una sistematica rilettura e sono state inserite e raggruppate secondo le diverse componenti paesaggistiche del Ppr in uno specifico capitolo contenuto nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, con puntuali indicazioni per la loro applicazione. Si chiarisce inoltre che la salvaguardia è riferita esclusivamente ai beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 42/2004 e alle componenti in essi contenute. Le componenti paesaggistiche presenti all'interno delle aree di pubblico interesse non comportano l'obbligo di emanazione di ulteriori dichiarazioni di interesse pubblico ma concorrono a definire le specifiche prescrizioni d'uso richieste per tali aree dal Codice.</p>
		Cartografia	<p>IV Si rileva che permangono criticità legate alla sovrapposizione degli strati informativi che in alcuni casi rende i dati non leggibili, all'assenza di una base di riferimento e alla mancanza di contorni precisi delle aree di tutela. Sarebbe importante fornire alle Province e alla Città Metropolitana non solo gli <i>shape file</i>, ma anche i progetti in <i>ArcGis</i>. Sarebbe inoltre auspicabile che la Regione, nel processo di aggiornamento continuo della banca dati informatizzata del Ppr, tenesse costantemente aggiornata la Provincia, anche al fine dell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla Legge Delrio, relativamente alla raccolta e all'elaborazione di dati e all'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.</p>	Parzialmente accolta	<p>Si sottolinea che i tematismi del Piano sono stati rappresentati ad una scala di maggior dettaglio rispetto al Piano adottato nel 2009; i beni paesaggistici sono riportati nella Tavola P2 a scala 1:100.000 e in particolare i beni oggetto di specifico decreto sono rappresentati nel Catalogo ad una scala in grado di consentire la loro precisa identificazione; la Tavola P4, relativa alle componenti paesaggistiche, è stata invece predisposta alla scala 1: 50.000. Si ricorda comunque che, nonostante il Ppr sia</p>



NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		<p>Cartografia</p> <p>Ambiti di paesaggio</p> <p>Istituzione di nuovi beni paesaggistici (Comune di Craveggia)</p>	<p>V Si segnala che la Tav. P5 non riporta l'esatto perimetro del SIC IT 1140001 e della ZPS 1140017 presenti sul fiume Toce. L'individuazione cartografica riporta per tale area la dicitura "area tampone" mentre non mette in evidenza la presenza del nodo ossia l'individuazione di un area già istituita appartenente a Rete Natura 2000.</p> <p>VI Si segnalano alcuni errori materiali nelle Schede d'Ambito n. 9, 10, 12, 14.</p> <p>VII Si allega la richiesta inviata alla Provincia dal Comune di Craveggia di introdurre un vincolo di tutela ambientale della località "Motto della Torre" posta nelle aree limitrofe all'abitato, che l'amministrazione comunale intende salvaguardare e valorizzare per le sue caratteristiche di pregio nell'ambito della Valle Vigizzo. Si allega motivazione della richiesta, stralcio del Prg con la perimetrazione dell'area e documentazione fotografica.</p>	<p>Non accolta</p> <p>Accolta</p> <p>Non accolta</p>	<p>rappresentato su più tavole cartacee restituite in formato pdf, i suoi contenuti sono costituiti da una serie di dati geografici informatizzati, leggibili attraverso programmi <i>gis</i>; quindi mentre la rappresentazione cartografica di tipo cartaceo è legata a una particolare scala di rappresentazione, il dato informatizzato non si rifà al concetto di scala ma può essere visualizzato e ingrandito fino ad arrivare a un alto livello di dettaglio. Si segnala inoltre che, in aggiunta al servizio <i>webgis</i> per la visualizzazione delle tavole e agli <i>shapefile</i> scaricabili dal Geoportale Piemonte, è consultabile anche il servizio <i>wms</i> che consente il caricamento dei progetti già allestiti delle tavole di piano su software <i>gis open source</i>. Si sottolinea infine che, successivamente all'approvazione del Ppr, si provvederà a definire, d'intesa anche con le Province, le procedure e le metodologie necessarie a garantire l'aggiornamento e la condivisione della banca dati relativa agli elementi contenuti del Piano.</p> <p>Si evidenzia che a seguito della riverifica delle delimitazioni di SIC e ZPS, rappresentate sulla base della banca dati regionale, i perimetri appaiono corretti e che l'area tampone è presente al di fuori del contorno del nodo.</p> <p>Si prende atto dei rilievi relativi alle schede degli ambiti di paesaggio e si provvede a correggere gli elaborati.</p> <p>Si segnala che le istanze di istituzione di nuovi beni paesaggistici devono essere presentate alla commissione regionale di cui all'art. 137 del D.Lgs. 42/2004, cui compete la formulazione di proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004. Le richieste devono contenere una dettagliata descrizione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari dei luoghi, secondo lo schema indicativo predisposto dalla Commissione e scaricabile dal sito web della Regione Piemonte.</p>
7	Provincia di Vercelli	Ruolo delle Province e della Città metropolitana	<p>I Si evidenzia che il ruolo attribuito dal Ppr alle Province e alla Città Metropolitana è da considerarsi un positivo riconoscimento della rilevanza del livello sovracomunale nei processi di governo del territorio, dell'ambiente e del paesaggio. Tuttavia tale ruolo dovrebbe essere meglio esplicitato in relazione alle funzioni fondamentali previste della L. 56/2014 (Legge Delrio) e a quelle contenute nel DDL regionale di attuazione della medesima legge. L'attribuzione e l'assunzione dei compiti definiti da Ppr e Ptr dovrebbe trovare riscontro nella disposizione legislativa regionale sopra richiamata, accompagnata dalle misure e dalle dotazioni indispensabili per un'effettiva gestione delle stesse.</p> <p>Si sottolinea che la complessità dell'adeguamento richiesto ai piani provinciali rappresenta un grave onere; tenuto conto della situazione di incertezza relativa alle funzioni ed alle risorse umane ed economiche che riguarda la Provincia, si ritiene necessario che la Regione fornisca idonei supporti sia di ordine tecnico, sia economico. Si sottolinea infine la necessità di un confronto della Regione con gli enti locali e di azioni di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati.</p>	-	<p>Il tema dei rapporti tra i vari livelli amministrativi costituisce un tema di riflessione all'interno della predisposizione del Ppr che è stato affrontato fino dalla sua adozione del 2009. La nuova versione del Piano adottata nel 2015 è significativamente più specifica rispetto alla precedente versione, in termini di approfondimenti di studi e di dettaglio delle cartografie. Per tali motivi, già nella versione adottata nel 2015, sono stati ridotti i compiti degli enti di livello intermedio, concentrando l'attenzione verso il livello locale, preferibilmente da configurarsi come livello intercomunale o di unione di comuni.</p> <p>Ciò premesso, per determinate politiche di governo del territorio, in particolare quelle sistemiche e che coinvolgono approcci relativi a reti di territori o comunque ad ambiti complessi a rilevanza sovralocale, l'attuazione delle politiche del Ppr deve riferirsi ai livelli intermedi di programmazione e gestione del territorio, ora rappresentati dalle Province e dalla Città metropolitana. Se, rispetto a quest'ultima, appaiono certe conferme del ruolo di raccordo a livello sovralocale, il ruolo delle Province assume caratteri di incertezza in relazione anche alle previsioni della riforma costituzionale approvata ma soggetta a referendum popolare nel prossimo autunno. In questa fase transitoria il Ppr, in relazione all'attuale configurazione normativa vigente disciplinata in particolare dalla legge Delrio, conferma determinate attribuzioni alle</p>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Adeguamento	II Rispetto alla precedente formulazione del Ppr si prende atto della maggior differenziazione operata tra i ruoli attribuiti agli Enti che concorrono al governo del territorio, ma permangono criticità legate a sovrapposizioni nelle funzioni esercitate dagli stessi nel processo di adeguamento.	-	province. Tuttavia, in relazione alla dinamicità delle condizioni normative, si provvede a inserire una norma specifica all'art. 5 che, confermando il ruolo della Città metropolitana, demanda a successivi atti della Giunta regionale il riparto della competenze relative agli enti di livello sovralocale, ora rappresentati dalle Province, per quegli approfondimenti di area vasta previsti dal Ppr. In questa logica l'apparato normativo conferma il ruolo del livello intermedio di pianificazione; resta comunque centrale e prioritario, anche in relazione al livello di dettaglio conseguito dalla nuova versione del Ppr, il ruolo del livello locale (comunale o intercomunale) che rappresenta il principale riferimento per l'attuazione delle previsioni del Ppr.  Si provvede a una riverifica complessiva delle norme per chiarire il più possibile le competenze, le quali in taluni casi sono comunque necessariamente condivise da più Enti; si chiarisce comunque che le indicazioni relative al livello provinciale sono tendenzialmente connesse al ruolo di coordinamento della pianificazione locale per tematiche che hanno ripercussioni di livello sovracomunale. .
		Cartografia	III Si rileva che, relativamente alla rappresentazione delle "componenti" permangono delle criticità legate alla sovrapposizione degli strati informativi, all'assenza di una base di riferimento, alla mancanza di contorni precisi delle aree oggetto di tutela. Per un'attuazione e gestione efficace del Ppr sarebbe importante mettere a disposizione di Province e Città metropolitana non solo gli <i>shape file</i> , ma anche un allestimento realizzato con un software <i>Gis open source</i> , anche al fine dell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla Legge Delrio.	Accolta	Si sottolinea che i tematismi del Piano sono stati rappresentati ad una scala di maggior dettaglio rispetto al Piano adottato nel 2009. La Tavola P4, riportante le componenti paesaggistiche, è stata predisposta alla scala 1: 50.000 mentre le aree tutelate, sono state riportate sulla Tav. P2 alla scala 1:100.000. In particolare i beni oggetto di specifico decreto sono stati riportati anche nel Catalogo dei beni ad una scala idonea alla loro identificazione. In merito alle aree tutelate per legge, ai fini della delimitazione di dettaglio si applicano le specificazioni contenute nei relativi articoli delle NdA del Ppr. Si segnala infine che tutti i dati sono scaricabili in formato <i>shapefile</i> dal Geoportale Piemonte e che, per consentire una agevole e precisa consultazione del Piano, oltre il servizio <i>WebGis</i> per la visualizzazione della tavole, è consultabile anche il servizio <i>wms</i> che consente il caricamento dei progetti già allestiti delle tavole di piano su software <i>gis open source</i> .
		Regime di salvaguardia	IV Considerato che il regime di salvaguardia parrebbe applicarsi esclusivamente agli immobili e alle aree tutelate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, si suggerisce di fornire una tavola di sintesi che illustri la normativa riferita alle varie fasi di elaborazione e vigenza del Ppr, correlata ai singoli immobili, aree e componenti presenti nelle tavole.	Non accolta	Si chiarisce che le prescrizioni in salvaguardia si applicano sui territori ricadenti all'interno degli ambiti tutelati ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004, i cui perimetri sono rappresentati nella Tavola P2 e nelle Schede del Catalogo dei beni paesaggistici. che ne dettano anche la specifica disciplina d'uso sui beni oggetto di specifico decreto. Dal momento dell'approvazione del Ppr le prescrizioni contenute nelle NdA operano sull'intera componente paesaggistica e non solo sulla porzione tutelata ai sensi del D.lgs. 42/2004. Si segnala che tale successione temporale di fatto interessa unicamente le prescrizioni contenute negli artt. 13, 14 e 33 delle NdA.
		Montagne	V Art. 13, c. 12: non è chiaro se la prescrizione si applichi solo alle vette e sistemi di crinali che risultano inseriti nelle aree di montagna così come individuate nella Tav. P4 (retino a barre verdi). Si chiede inoltre di rivedere la formulazione della lettera c, consentendo la riqualificazione e il potenziamento del sistema degli impianti sciistici.	Parzialmente accolta	Si precisa che i crinali e le vette sui quali si applica la prescrizione sono unicamente quelli individuati nella Tav. P4 come "vette" e come "sistema di crinali montani principali e secondari" e ricadenti all'interno delle aree di montagna indicate con il retino a tratteggio verde. Esclusivamente sino all'approvazione del Ppr la prescrizione in salvaguardia vige solo sulle vette e sui crinali che ricadono all'interno dei beni paesaggistici, fra cui le montagne, rappresentati nella Tavola P2. Per maggiore chiarezza si specifica meglio l'articolo. In merito agli impianti sciistici, ribadendo il fatto che la prescrizione dell'art. 12 vige unicamente per i crinali

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Laghi	V Art. 15, c. 2: si ritiene indispensabile procedere alla puntuale rappresentazione cartografica delle cave rientranti nella definizione di "laghi", oppure specificare che l'efficacia della norma decorre a partire dalla loro puntuale individuazione. Non è chiara inoltre la motivazione che porta a escludere gli invasi artificiali a scopo irriguo e non le altre tipologie di invasi artificiali; non è chiaro inoltre se la norma riguardi gli invasi ad esclusivo utilizzo d'irrigazione, quelli il cui utilizzo prevalente sia quello irriguo, o ancora quelli utilizzati anche ai fini irrigui. Si ritiene inoltre opportuna una loro puntuale individuazione cartografica ed una verifica dell'effettiva sussistenza dei valori paesaggistici da tutelare.	Parzialmente accolta	rappresentati nella Tav. P4, si rimarca che è già stata ampiamente modificata rispetto al testo adottato nel 2009, proprio per la considerazione rivolta ad attività di grande interesse per l'economia regionale; lo spirito del Ppr resta comunque quello di contemperare tali esigenze con la salvaguardia dei territori maggiormente sensibili sotto l'aspetto paesaggistico. Il Ppr individua tutti i laghi tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera b), nella Tavola P2 e nel Catalogo seconda parte, sulla base dei "Criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.", condivisi con il MiBACT e approvati in data 9 maggio 2013, a loro volta tratti dalla Circolare ministeriale 23 giugno 2011, n. 12 "La Pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale", della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio. Come previsto dal comma 8 i comuni in sede di adeguamento al Ppr dovranno rappresentare anche i laghi di cava con le relative fasce di tutela, ancorché non riportati nella cartografia del Ppr. Si evidenzia che sulla base dei Criteri citati non sono da considerarsi tutelati gli invasi artificiali costruiti a scopo di irrigazione, anche se destinati ad altri ulteriori utilizzi.
		Boschi	VII Art. 16: si evidenzia che il compito di individuare le zone in cui realizzare le compensazioni forestali viene attribuita dal comma 8 dell'art. 16 in via esclusiva agli strumenti di pianificazione forestale; tale individuazione, nello specifico riferita alle aree di pianura a minore indice di boscosità, si ritiene debba essere attribuita ai Piani territoriali di coordinamento o ad entrambi gli strumenti. In merito al comma 12, si chiede inoltre di rivedere la formulazione della lettera e., consentendo anche il potenziamento del sistema degli impianti sciistici. Inoltre, in merito alla lettera f., che prevede che all'interno delle superfici forestali, siano consentiti interventi "non localizzabili altrove", non risultano esplicitati i criteri per compiere tale valutazione. Si evidenzia infine che sarebbe stato utile operare una distinzione grafica volta ad individuare il campo di applicazione delle prescrizioni; ciò anche in considerazione del fatto, che la tavola P2 non riporta il perimetro dei Sic.	Parzialmente accolta	Si segnala che i contenuti dell'art. 16, inclusi i commi 8 e 12, sono stati complessivamente rivisti in accordo con i settori regionali competenti, per non dar luogo a possibili contrasti normativi con il piano forestale in corso di predisposizione e con le Misure di conservazione previste per i Siti Natura 2000, per i quali sono in fase di redazione misure sito specifiche e relativi piani di gestione. Si specifica inoltre che i boschi, come tutti gli altri ambiti tutelati per legge, sono rappresentati nella Tavola P2, mentre i Siti della Rete Natura 2000 sono rappresentati nella Tav. P5 relativa alle reti di connessione paesaggistica. Con lo scopo di agevolare l'identificazione delle aree in cui si applica la prescrizione, è stato effettuato l'incrocio fra i due dati e reso disponibile sul Geoportale della Regione sia in formato .pdf sia in formato .shp alla voce "Boschi costituenti habitat di interesse comunitario all'interno dei siti Rete Natura 2000".
		Morfologie insediative	VIII Art. 34: si rimarca che le morfologie insediative proposte non tengono in considerazione il lavoro effettuato dalla Provincia nell'ambito del Protocollo del 2007. Considerato che per le varie morfologie sono definite previsioni che devono essere obbligatoriamente osservate nell'elaborazione dei piani settoriali, territoriali e urbanistici sarebbe stato opportuno effettuare un'analisi più aggiornata dello stato dei luoghi, almeno per ciò che attiene i centri di maggior dimensioni. Si segnalano alcuni esempi nell'osservazione. In merito al comma 5, relativo alla precisazione della delimitazione delle componenti morfologiche in sede di adeguamento dei piani locali al Ppr,; non è chiaro se le direttive trovino applicazione solo a seguito del loro recepimento, oppure dalla data di approvazione del Ppr stesso; il che creerebbe problemi applicativi soprattutto nell'ambito delle varianti parziali.	Parzialmente accolta	Si sottolinea che le morfologie costituiscono una lettura dei caratteri strutturali che hanno differenziato gli usi del territorio; la loro definizione si basa sull'interpretazione dello stato dei luoghi rilevato da foto aeree e cartografie aggiornate al 2005-2009 e pertanto non tiene conto delle successive trasformazioni dell'edificato e delle previsioni non ancora attuate; nella definizione delle morfologie è stato comunque tenuto ampiamente conto del lavoro effettuato dalle Province anche se la rappresentazione finale può non risultare pienamente corrispondente a quanto proposto. Si sottolinea inoltre che la redazione del Piano è avvenuta nel corso di diversi anni, ed è stato necessario porre un punto fermo nella lettura dello stato di fatto, in continua evoluzione. Si evidenzia tuttavia che dove segnalato dalle diverse osservazioni si è provveduto ad aggiornare la base cartografica e le componenti paesaggistiche. In particolare si è inserita l'area dello stabilimento Lavazza a Gattinara e l'area dell'aeroporto a Vercelli, poiché già in parte rintracciabili sulle foto aeree utilizzate, ma non le restanti aree citate che invece non sono ancora presenti sulle stesse. Si ricorda comunque che la

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Elementi critici e con detrazioni visive	IX Art. 41: si evidenzia la necessità di differenziare maggiormente i livelli di criticità individuati; per le criticità puntuali è opportuno operare una distinzione tra quelle di rilevante impatto ambientale, quali i tre siti nucleari presenti sul territorio provinciale, e le altre.	Non accolta	delimitazione delle componenti morfologiche potranno essere precisate e aggiornate nella fase di adeguamento del Ptp e dei Prg al Ppr. Si chiarisce inoltre che gli indirizzi e le direttive, come specificato all'art. 2 delle NdA, sono previsioni che troveranno attuazione solo a seguito del loro recepimento negli strumenti urbanistici, previa puntuale verifica, in sede di adeguamento al Ppr approvato.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	X Con riferimento alla scheda contenuta nel Catalogo, I parte, relativa al bene A187 e a quella relativa al bene B011, si sottolinea che il Ptp si pone tra gli obiettivi di sviluppo dell'Alta Valsesia, la promozione di interventi di valorizzazione e potenziamento dell'offerta turistica integrata; pur condividendo la necessità di tutelare i valori paesaggistici riconosciuti alle aree sopra citate, si evidenzia la necessità di integrare tali valori con uno sviluppo sostenibile dell'area. Si chiede pertanto che dal divieto di realizzare nuove edificazioni siano esclusi quegli interventi funzionali alla qualificazione e al potenziamento dell'offerta sciistica, non altrimenti localizzabili o ritenuti di interesse regionale e si chiede di modificare la formulazione delle prescrizioni.	Accolta	Si evidenzia che tali distinzioni potranno essere meglio effettuate alla scala di dettaglio dei piani locali in fase di adeguamento al Ppr.  In riferimento alla richiesta di integrare la tutela paesaggistica con lo sviluppo sostenibile dell'area si specifica che la prescrizione non contiene divieti generalizzati ma criteri localizzativi e dimensionali al fine di conservare l'attrattiva turistica determinata dai valori specifici del paesaggio. Ciò premesso, relativamente alla richiesta di permettere la realizzazione di nuove edificazioni funzionali alla qualificazione e al completamento dell'offerta sciistica e turistica del comprensorio in questione, non localizzabili altrove, si precisa che le stesse possono essere realizzate se a servizio degli impianti di risalita nel rispetto delle norme degli articoli 13 e 16 delle NdA; gli altri interventi sono subordinati al prioritario recupero degli edifici e degli insediamenti esistenti posti all'interno del comprensorio sciistico.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XI Con riferimento alle prescrizioni specifiche per il bene B013, si evidenzia che il Ptp pur nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del contesto, non esclude funzioni legate alla presenza di infrastrutture stradali e ferroviari di rilievo esistenti e in progetto che possono costituire elemento di rilancio dell'area.	Parzialmente accolta	La prescrizione relativa all'eventuale riutilizzo delle aree appartenenti al demanio militare ora inutilizzate non preclude altri utilizzi che devono però essere compatibili con i valori naturalistici ed ambientali del contesto in cui esse sono collocate. Si confronti anche osservazione Cia NO-VC-VCO,Coldiretti VC-BI,Confagricoltura VC-BI.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XII In merito alla prescrizione relativa ai nuovi fabbricati a uso agricolo per i quali "non è consentito l'impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista", si ritiene che tali misure debbano essere riferite a beni puntualmente individuati e accompagnate da opportune forme di finanziamento. Tale osservazione si estende a tutte le aree interessate dalle stesse misure cautelative.	Non accolta	Non si ritiene accoglibile l'osservazione in quanto essa è riferita a specifiche misure di contenimento dell'impatto paesaggistico degli edifici rurali di nuova realizzazione e non può essere limitata a singoli beni da individuare puntualmente. In merito alla richiesta di affiancare tale prescrizione a misure di incentivo finanziario si precisa che il Ppr non contiene strumenti diretti al finanziamento delle opere.
		Ambiti di paesaggio	XIII Con riferimento alla Scheda d'Ambito n. 24, si ritiene indispensabile porre in evidenza, tra le "dinamiche in atto", la presenza dei tre siti nucleari presenti sul territorio e che la trattazione delle problematiche afferenti tali aree debba essere sviluppata in apposita scheda tematica. Si chiede, inoltre, di evidenziare, in analogia a quanto esplicitato per l'Ambito 22 il "Progetto del raccordo Autostradale Interregionale Mortara – Stroppiana A26".	Parzialmente accolta	Si prende atto dei rilievi e si provvede ad integrare gli elaborati come indicato nell'osservazione; non si ritiene tuttavia opportuno dedicare un'apposita scheda tematica per le problematiche afferenti agli impianti nucleari, in quanto non di specifica pertinenza del Ppr.
		Siti di interesse naturalistico	XIV Rispetto alla TAV. P5– Altri Siti di interesse naturalistico, non pare chiaro come sono rappresentati gli areali corrispondenti ai SIR (Siti di Importanza Regionale):- Stagno di Cascina Guidia - cod. IT1120020, Comune di Caresana (VC)- Lago di Casal Rosso cod IT1120019 Comune di Lignana (VC).	Accolta	Si conferma che lo stagno e il lago sono presenti nel tematismo della tavola P5 relativo agli altri siti di interesse naturalistico. A causa della scala di rappresentazione 1:250.000 il SIR di Caresana è occultato dal simbolo dei Punti d'appoggio, mentre il perimetro blu del SIR di Lignana è percepibile. All'atto dell'approvazione del Ppr verranno forniti gli <i>shape file</i> della tavola P5, che permetteranno di verificare l'effettiva presenza di entrambi i siti.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XVII Con riferimento alla pag. 523 del "Catalogo" si segnala che quando si parla di bonifica agraria è molto riduttivo limitare ai soli +/- 50cm, le opere di movimentazione terra, in quanto nella maggior parte dei casi per bonifica si intende uno lavoro che comporta notevoli sbancamenti con dislivelli anche di 1 o 2 metri di quota da quella iniziale. Il vincolo perciò dei +/-50 cm. può inficiare l'attività agricola nelle aree interessate, perché la rimozione terra può comportare livellamenti diversi da quelli previsti dalla succitata norma.	Accolta	Si prende atto che nell'area tutelata le sistemazioni agrarie sono tradizionalmente collegate all'attività di estrazione dell'argilla per l'approvvigionamento delle locali industrie di laterizio. Si provvede pertanto ad una diversa formulazione della norma inserendo la possibilità di estrazione del materiale esclusivamente se finalizzato alle sistemazioni agrarie e al

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Allargamento zone naturalistiche	XVIII Si allegano i contributi alla formulazione delle osservazioni al Ppr trasmessi da Confagricoltura Vc e Bi, Associazioni di categoria agricole CIA, Coldiretti e Confagricoltura, Comuni di Varallo, Sabbia, Scopa, Gattinara, Roasio, Buronzo, Campertogno, Serravalle Sesia, nonché un documento pervenuto da parte di Confagricoltura VC e Bi e Confederazione italiana agricoltori VC NO e VCO, predisposto dai loro associati della zona del Parco del Po in merito alle problematiche inerenti al settore agricolo e derivanti dalle norme di conservazione previste per le zone Zps e Sic e dal Parco del Po; le aziende agricole di Crescentino, Fontaneto Po, Palazzolo, Trino e Tricerro richiedono che siano coinvolte le aziende locali nelle concertazioni per l'allargamento delle zone naturalistiche, che vengano ridotte le attuali zone e tolti i vincoli alle pratiche colturali al momento esistenti, per non generare discriminazioni fra aziende.	-	miglioramento fondiario. Nel contempo, viste le caratteristiche morfologiche del terrazzo argilloso e l'andamento altimetrico del piano di campagna, si provvede a correggere la soglia di riferimento.  Si provvede a rispondere nello specifico alle osservazioni presentate dai diversi soggetti direttamente alla Regione. In merito alle aziende presenti nella zona del Parco del Po, si prende atto di quanto esposto, precisando che i riscontri alle richieste presentate non rientrano fra le competenze del Ppr.
8	Città metropolitana di Torino	Ruolo delle Province e della Città metropolitana	I Si evidenzia come il ruolo attribuito alle Province e alla Città Metropolitana dal Ppr sia da considerarsi un positivo riconoscimento della rilevanza del livello sovracomunale nei processi di governo del territorio, dell'ambiente e del paesaggio. Tuttavia tale ruolo dovrebbe essere meglio esplicitato in relazione alle funzioni fondamentali previste dalla legge n. 56/2014 (Legge Delrio) e a quelle contenute nel DDL regionale di attuazione della medesima legge. In particolare, l'assunzione dei compiti definiti da Ppr e Ppr dovrebbe trovare riscontro nella disposizione legislativa regionale sopra richiamata, accompagnata dalle misure e dalle dotazioni indispensabili per un'effettiva gestione delle stesse. Inoltre, nel periodo intercorso tra la prima adozione del Ppr (2009) e la nuova adozione (maggio 2015), si è concretizzata la riforma per la quale, a partire dal 1 gennaio 2015, la Provincia di Torino è stata sostituita dalla omonima Città Metropolitana. Alla Provincia è stata assegnata la "pianificazione territoriale di coordinamento provinciale", alla Città metropolitana, la "pianificazione territoriale generale", unitamente alla "pianificazione territoriale di coordinamento provinciale". Tale innovazione rende urgente la riforma legislativa regionale di governo del territorio. La l.r. 56/1977 definisce infatti quale strumento di pianificazione di "area metropolitana" il "Piano territoriale di coordinamento della città metropolitana", risultando dunque inadeguata a guidare il governo del territorio nel nuovo assetto disegnato dalla legge Delrio. Il Ppr prevede che la Città metropolitana conformi o adegui i propri strumenti di pianificazione territoriale entro 24 mesi dall'approvazione. La legge 56/14, nell'assegnare alla Città metropolitana anche le funzioni definite per le province, ne ha di fatto moltiplicato le attribuzioni definendo un livello di pianificazione territoriale generale metropolitana e un livello di pianificazione territoriale di coordinamento "provinciale". Lo Statuto della Città metropolitana, approvato il 1° aprile 2015 prevede che l'ente si doti di un unico nuovo strumento: il Piano territoriale generale metropolitano, che assumerà l'efficacia di Piano territoriale di coordinamento.	-	Il tema dei rapporti tra i vari livelli amministrativi costituisce un tema di riflessione all'interno della predisposizione del Ppr che è stato affrontato fino dalla sua adozione del 2009. La nuova versione del Piano adottata nel 2015 è significativamente più specifica rispetto alla precedente versione, in termini di approfondimenti di studi e di dettaglio delle cartografie. Per tali motivi, già nella versione adottata nel 2015, sono stati ridotti i compiti degli enti di livello intermedio, concentrando l'attenzione verso il livello locale, preferibilmente da configurarsi come livello intercomunale o di unione di comuni. Ciò premesso, per determinate politiche di governo del territorio, in particolare quelle sistemiche e che coinvolgono approcci relativi a reti di territori o comunque ad ambiti complessi a rilevanza sovracomunale, l'attuazione delle politiche del Ppr deve riferirsi ai livelli intermedi di programmazione e gestione del territorio, ora rappresentati dalle Province e dalla Città metropolitana. Se, rispetto a quest'ultima, appaiono certe conferme del ruolo di raccordo a livello sovracomunale, il ruolo delle Province assume caratteri di incertezza in relazione anche alle previsioni della riforma costituzionale approvata ma soggetta a referendum popolare nel prossimo autunno. In questa fase transitoria il Ppr, in relazione all'attuale configurazione normativa vigente disciplinata in particolare dalla legge Delrio, conferma determinate attribuzioni alle province. Tuttavia, in relazione alla dinamicità delle condizioni normative, si provvede a inserire una norma specifica all'art. 5 che, confermando il ruolo della Città metropolitana, demanda a successivi atti della Giunta regionale il riparto delle competenze relative agli enti di livello sovracomunale, ora rappresentati dalle Province, per quegli approfondimenti di area vasta previsti dal Ppr. In questa logica l'apparato normativo conferma il ruolo del livello intermedio di pianificazione; resta comunque centrale e prioritario, anche in relazione al livello di dettaglio conseguito dalla nuova versione del Ppr, il ruolo del livello locale (comunale o intercomunale) che rappresenta il principale riferimento per l'attuazione delle previsioni del Ppr.
		Ruolo delle Province e della Città metropolitana	II Art. 5, c. 6: la riforma Delrio assegna a province e città metropolitane ruoli e funzioni differenti. Si ritiene che l'intero corpo normativo delle NdA debba essere rivisto e adeguato al nuovo quadro normativo nazionale, in tutte le parti laddove si fa riferimento in modo diretto o indiretto alla Città metropolitana e al Piano territoriale di sua competenza.	Parzialmente accolta	Si provvede a una verifica complessiva dei contenuti del Ppr, riferendosi ove necessario alla Città metropolitana. In alcuni casi, come in diversi articoli delle norme di attuazione è rimasto per semplicità il riferimento ai soli piani provinciali, sulla base di quanto contenuto nell'art. 5 delle norme stesse.
		Rete ecologica	II In merito in particolare alla Rete Ecologica Provinciale (REP) si evidenzia che molte disposizioni del Ppr (fra cui anche prescrizioni) consentono la realizzazione di attività estrattive (rinnovi, ampliamenti ma anche nuovi interventi) ed impianti di produzione energia da fonti rinnovabili in aree interessate da componenti o beni paesaggistici che si reputa, debbano essere preservati. In particolare, per quanto riguarda le derivazioni idroelettriche, più impattanti sotto il profilo ecologico ed ecosistemico che non paesaggistico, si	-	Il Ppr prevede specifiche norme di tutela su tutto il territorio regionale, con particolare attenzione per i beni tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004, non intendendo tuttavia inibire a priori attività economiche, ritenute strategiche per la regione.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
			<p>fa presente che i tratti di corsi d'acqua non sottesi da impianti idroelettrici e ancora relativamente integri sono ormai molto ridotti ed in genere si trovano all'interno di Aree Protette, SIC e ZPS o nella parte "alta" dei bacini montani e rappresentano i tratti più fragili sia per il loro pregio ambientale-naturalistico che per la loro vulnerabilità ecologico funzionale.</p>		<p>Si segnala comunque che per le attività estrattive presenti nei beni paesaggistici ex artt. 136 e 157 del D.lgs. 42/2004 è consentita la sola attività di ampliamento dell'esistente, senza l'apertura di nuovi siti di cava, purché tali ampliamenti prevedano opere di integrazione e compensazione paesaggistica. Si segnala inoltre che è stato inserito il riferimento agli ecosistemi acquatici e naturalistici di pregio sia nell'art. 18 delle NdA sia nella Tavola P5. Sono inoltre in corso di definizione specifiche linee guida regionali relative agli impianti idroelettrici, che forniranno indicazioni puntuali riguardo ai corpi idrici non idonei alla localizzazione degli impianti stessi. Si ricorda infine che nei Sic e Zps sono comunque operanti le misure di conservazione approvate con DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014.</p>
		Caratteri delle disposizioni normative	<p>III Art. 2, c. 4: si ritiene opportuno specificare se la disposizione consente l'esecuzione di interventi vietati dai Prg e consentiti dal Ppr. Al c. 5: occorre specificare se le norme immediatamente vincolanti e cogenti delle NdA del Ptc2, in quanto più restrittive, prevalgono sulle disposizioni del Ppr.</p>	Accolta	<p>Si chiarisce che il comma 5 si riferisce unicamente alla relazione fra le norme del Ppr stesso. Al comma 8 del comma 3 viene invece specificato che le norme più restrittive contenute negli strumenti di pianificazione territoriale prevalgono sulle disposizioni del Ppr.</p>
		Rapporti fra strumenti di pianificazione	<p>IV Art. 3, c. 6 si ritiene auspicabile che il piano paesaggistico della Collina di Pinerolo, divenga approfondimento e/o parte integrante del Ppr stesso. Diversamente non è escluso che detto Piano paesaggistico possa non trovare adeguata collocazione nel quadro della futura definizione delle competenze della Città metropolitana e del relativo strumento di pianificazione. Dovrebbe essere il Ppr a recepire il Piano paesaggistico, in quanto la Città Metropolitana non ha le competenze per operare in materia.</p>	Non accolta	<p>Si sottolinea che il piano paesaggistico di Pinerolo, quantunque non rientrante nelle generali finalità del Ptgm, costituisce approfondimento del Ppr. In sede attuativa, si potranno valutare eventuali soluzioni alternative all'inserimento nel Ptgm stesso.</p>
		Montagne	<p>VI Art. 13, c. 11, lett. b.: in relazione alle richieste opere di mitigazione e compensazione paesaggistica, le opere richieste appaiono contraddittorie e tali da incidere in modo irreversibile sui beni paesaggistici oggetto di tutela.  c. 12: lett. b.: occorre specificare meglio cosa si intenda per completamento dell'abitato (ad es. se si consente l'intervento solo ove vi siano previsioni urbanistiche già approvate, anche in relazione alle disposizioni contenute nel PTC2, in riferimento alla definizione delle aree dense, di transizione e libere. In relazione al possibile completamento dell'abitato, ove l'attuazione ammessa sia realizzabile su aree libere, ai sensi dell'art. 16 delle NdA del PTC2, tale norma costituisce disposizione complementare e più restrittiva della prescrizione in oggetto.  lett. c.: in analogia alla lett. d, si propone di prevedere che "gli elaborati progettuali debbano contenere gli elementi necessari a dimostrare tali condizioni"  lett. d.: si suggerisce di aggiungere, oltre a tecnico, economico e paesaggistico, anche il termine "ambientale". Sarebbe inoltre opportuno indicare in modo più chiaro cosa si intenda per attività estrattive di rilevanza regionale; si propone che vengano consentiti soltanto gli interventi relativi a progetti di cave ricadenti all'interno di poli o bacini estrattivi riconosciuti nel DPAE o nei Piani di Settore Provinciali e che presentino, inoltre, le ulteriori caratteristiche elencate nella norma.  lett. e.: dovrebbe essere meglio definita l'espressione "rilevante interesse pubblico"; poiché tutti gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono di interesse pubblico sarebbe opportuno individuare soglie o criteri.  lett. f.: sarebbe preferibile aggiungere una disposizione che preveda l'interramento degli elettrodotti, qualora la soluzione sia percorribile sotto il profilo tecnico ed economico.  Inoltre, alle lettere d., e., f. il ricorso alla clausola del mancato reperimento di localizzazioni alternative appare poco motivato in rapporto alle esigenze di tutela stabilite dal Codice; tali prescrizioni possono costituire elementi di difficile soluzione nella fase autorizzativa e gestionale da parte degli Enti competenti.</p>	Parzialmente accolta	<p>Non si ravvisa contraddizione fra le disposizioni citate, in quanto lo spirito della norma è appunto quella di salvaguardare la componente montagna, in tutti i suoi aspetti, inclusi quelli scenico percettivi. Si specifica che la lettera b. del comma 12, relativa unicamente all'intorno dei 50 metri dei crinali rappresentati nella Tav. P4, che interessano i centri abitati in modo estremamente limitato, consente il solo completamento dell'edificio già esistente, non necessariamente in relazione a previsioni urbanistiche già approvate, salvo eventuali norme più restrittive contenute negli strumenti di pianificazione territoriale, quali il Ptc2 (articolo 3, c. 8 delle NdA). Il riferimento alla dimostrazione del rispetto delle condizioni richieste è inserito alla fine del comma, rendendolo operante per tutte le lettere del comma 12. Nella lettera d. si provvede ad aggiungere anche il termine "ambientale"; si precisa inoltre che per cave a rilevanza regionale si intendono le cave il cui materiale di estrazione riveste un interesse di tipo strategico per la Regione, indipendentemente dal fatto che siano inserite o meno nei bacini individuati dal DPAE. In merito alla lettera e), con "rilevante interesse pubblico" non si intende riferirsi a qualsiasi impianto per la produzione di energia rinnovabile, ma ai casi in cui la realizzazione dell'impianto risponde a un innegabile interesse collettivo, da valutare caso per caso in sede di autorizzazione. Per quanto riguarda la lett. f), la norma si riferisce prioritariamente a strutture o impianti che possono determinare impatti visivi; non è naturalmente vietato l'interramento degli elettrodotti, compatibilmente con la morfologia dei luoghi, in considerazione del fatto che ci si riferisce ad aree montane di crinale. Si sottolinea infine che gli interventi consentiti sono stati dettagliati in maniera il più possibile esauriente, non essendo tuttavia possibile elencare tutte le variabili che si possono presentare; è proprio con un'ulteriore valutazione in fase progettuale, che sarà possibile approfondire tutte le eventuali criticità di tipo paesaggistico.</p>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Fiumi	<p>VII Art. 14, c. 2: non è chiaro come si individuino le "zone fluviali interne", qualora siano presenti sia le fasce PAI che la fascia di tutela paesaggistica di 150 metri; si segnala inoltre la scala di rappresentazione di tali fasce non consente una lettura precisa.</p> <p>c.7, lett. b.:si propone di integrare il disposto normativo nel modo seguente :• lett. b: dopo "nelle zone fluviali interne prevedono" aggiungere "negli strumenti settoriali, nei Piani territoriali provinciali, nei Piani locali o nell'ambito di strumenti di programmazione negoziata quali ad esempio i Contratti di Fiume". Si ritiene infatti importante citare tutti i vari strumenti pianificatori/programmatori, anche di tipo negoziale.</p> <p>Si richiede inoltre di aggiungere una disposizione relativa alle compensazioni ecologiche conseguenti a interventi impattanti sull'ecosistema acquatico. I corsi d'acqua presenti sul territorio provinciale, oltre a presentare considerevoli alterazioni dovute ai numerosi prelievi e scarichi, sono anche pesantemente artificializzati e alterati morfologicamente; si ritiene pertanto di notevole importanza perseguirne il recupero e la riqualificazione ecologica e paesaggistica, che può avvenire anche attraverso lo strumento delle misure compensative.</p> <p>c.10, lett. b: si propone di integrare l'articolo aggiungendo che tali fattori vengano rispettati anche da una serie di altri interventi quali acquedotti, depuratori, argini, scogliere ed altre opere che interessano l'alveo e le sponde dei corsi d'acqua.</p> <p>Art. 14, c. 10: si evidenzia che le prescrizioni si limitano alle zone fluviali "interne"; inoltre alla lettera b), le limitazioni sono ricondotte solo alla presenza di cascate e ai salti di valore scenico; tali elementi possono apparire riduttivi qualora il corso d'acqua in esame sia caratterizzato da altri fattori quale il suo inserimento nelle aree oggetto di particolare tutela (es. i siti della Rete Natura 2000). Si rileva che per i corsi d'acqua principali non sono dettate prescrizioni.</p>	Non accolta	<p>Come specificato al comma 3 dell'art. 14, le zone fluviali interne comprendono la fascia di tutela paesaggistica dei 150 metri più le fasce A e B del PAI ove presenti. La precisa delimitazione dovrà essere effettuata dai piani locali in sede di adeguamento al Ppr sulla base dei Criteri contenuti nell'allegato C alle NdA; si provvede a integrare il comma 3 dell'articolo specificando che sino ad allora per quanto riguarda la fascia dei 150 metri risultano operanti le attuali delimitazioni. In merito alla direttiva del comma 7, i compiti sono stati attribuiti prioritariamente ai Comuni, sono comunque fatti salvi le indicazioni della pianificazione e della programmazione di bacino. Il riferimento alle indicazioni contenute nei Contratti di fiume viene inserito fra gli indirizzi di cui al comma 7. Con riferimento alla salvaguardia degli ecosistemi acquatici, si sottolinea che sono stati inseriti all'art. 18 fra le aree di conservazione della biodiversità di cui all'art. 18 e nella tav. P5, quali nodi secondari della rete ecologica. In merito al comma 10, si evidenzia che le prescrizioni sono finalizzate a salvaguardare gli elementi naturalistici che caratterizzano le sponde e l'alveo di tutti i corsi d'acqua individuati nel Piano, principali e non principali, in particolare la lettera b) del c. 10 è finalizzate a tutelare le principali cascate che potrebbero essere precluse dai prelievi ad uso idroelettrico; le attenzioni per le altre tipologie d'intervento segnalate nell'osservazione sono ricomprese nella lettera a) del comma 10. Si ricorda inoltre che per i siti Natura 2000 sono comunque operanti anche le misure di conservazione approvate nel 2014.</p>
		Laghi	<p>VIII Art. 15, c. 6: si propone di inserire, dopo gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica citati, anche lo strumento di programmazione negoziata del Contratto di Lago</p> <p>c. 4 si propone di inserire tra gli invasi di particolare pregio non solo il lago Sirio, ma tutto il sistema dei 5 laghi di Ivrea.</p> <p>c. 9: si propone di estendere i contenuti della norma o a tutti i laghi, o a tutti quelli di particolare pregio paesaggistico e ambientale, individuati con ulteriori criteri rispetto a quelli contenuti nella DGR citata, che sono sostanzialmente ambientali.</p> <p>c. 7, lett. c.: si ritiene che permettere in tali aree la previsione di nuovi impianti per il trattamento rifiuti, nuove attività estrattive o di lavorazione di inerti contrasti di fatto con gli stessi principi di tutela del paesaggio. Si propone pertanto o di stralciare tale disposizione, o di integrarla con la seguente frase " Sono fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa vigente e gli esiti delle relative procedure di autorizzazione alla realizzazione degli interventi in progetto e di valutazione ambientale degli stessi".</p>	Parzialmente accolta	<p>Si inserisce nel comma 6 il riferimento ai Contratti di lago. Si evidenzia che il comma 4 si riferisce a quei laghi che, oltre a rivestire un particolare interesse per la loro rilevanza sotto il profilo paesaggistico e ambientale e per le loro caratteristiche dimensionali, presentano particolari elementi di criticità e di rischio legati allo sviluppo degli insediamenti lungo la costa. Per maggiore chiarezza si provvede a specificare il comma. Si evidenzia che la prescrizione del comma 9 è relativa alla realizzazione di nuovi porti, pontili, ecc., che di fatto interessano esclusivamente interessanti i laghi principali del Piemonte, che sono quelli individuati al comma 4. In merito al comma 7, si sottolinea che gli impianti citati sono consentiti unicamente qualora inseriti all'interno di un progetto integrato finalizzato alla riqualificazione complessiva del sito. In questo come in tutti gli altri casi di realizzazione di interventi citati nel Ppr è naturalmente sempre fatta salva la normativa vigente, così come le necessarie procedure autorizzative, a prescindere dal loro espresso richiamo all'interno delle NdA .</p>
		Boschi	<p>IX Art. 16 c. 2: il Ppr riconosce nella tavola P4 i territori a prevalente copertura boscata che includono anche le aree di transizione con gli insediamenti. Non si comprende se, in sede di adeguamento i Comuni debbano recepire o meno tali aree ai fini della loro tutela. Si propone, ai fini di una maggiore chiarezza interpretativa, di indicare nei commi 5, 6 e 8 i Piani di Area, i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, i Piani Naturalistici e di Assestamento Forestale.</p> <p>c. 8, lett. c: si propone di aggiungere, vista l'esistenza nel PTC2 di una prescrizione immediatamente vincolante e cogente relativa alle compensazioni forestali, la seguente frase "in collaborazione, secondo i principi costituzionali di sussidiarietà, concertazione e leale collaborazione tra Enti, con le strutture provinciali o della città metropolitana competenti, secondo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale vigenti".</p> <p>c. 10: poiché il Ptc2 prevede la tutela anche delle formazioni arboree ed arbustive non costituenti bosco in contesti a basso indice di boscosità si propone di integrare il comma richiedendo che i Comuni, in sede di adeguamento, individuino anche tali formazioni, se di particolare pregio.</p>	Parzialmente accolta	<p>Si precisa che le aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 sono i boschi individuati nella Tav. P2, che in sede di adeguamento dovranno essere precisati nel Prg; in tale sede è anche possibile precisare i territori a prevalente copertura boscata, così come le altre componenti paesaggistiche, verificandoli in relazione alle morfologie adiacenti. Si evidenzia inoltre che alla fine di garantire la coerenza con il piano forestale territoriale in corso di predisposizione e con quanto previsto dalle misure di conservazione approvate nel 2014 per i siti Natura 2000, per i quali sono in fase di redazione misure sito specifiche e relativi piani di gestione, si provvede, in</p>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
			c. 12: si richiede di stralciare le lettere d, e ed f del comma in oggetto. Alla lett. g: si ritiene opportuno indicare quali tipologie di intervento sul patrimonio edilizio esistente siano consentiti, limitandosi a quelli che non comportino ampliamenti, ristrutturazioni urbanistiche o nuove costruzioni. Il comma consente una serie di interventi all'interno dei boschi identificati come habitat di interesse comunitario e compresi in aree della Rete natura 2000. Si propone lo stralcio del comma 12.		accordo con i settori regionali competenti a una complessiva riformulazione dell'articolo.
		Parchi	X Art. 18 c. 7: Si fa presente che tutte le leggi istitutive delle aree protette regionali e provinciali sono state abrogate dalla lr 19/2009, quindi occorre fare riferimento all'art. 8 della stessa legge per quanto riguarda gli interventi vietati.	Parzialmente accolta	Si provvede a modificare parzialmente il comma 7.
		Zone di interesse archeologico	XI Art. 23 c. 7: si richiama quanto scritto per altri beni paesaggistici in merito alle attività estrattive e agli impianti di produzione energia da fonti rinnovabili, che sono ritenuti ammissibili in tali aree.	Parzialmente accolta	Si provvede a modificare parzialmente il comma 7, inserendo il riferimento alla conservazione della stratificazione archeologica presente.
		Ville e giardini	XII Art. 26, c.5, lett. a: pare opportuno specificare che una diversa destinazione d'uso degli immobili o del complesso nel quale questi sono inseriti, possa essere ammessa solamente nel caso in cui non impedisca una diversa fruizione dei beni tutelati; non possono essere ammesse destinazioni tali da incidere sui caratteri identitari, come si sono consolidati nel tempo.	Non accolta	Si evidenzia che la norma già limita fortemente gli interventi ammessi ammettendo solo quelli coerenti con i valori tutelati in tutte le sue componenti.
		Siti Unesco	XIII Art. 33. In riferimento ai Siti Unesco, le prescrizioni di cui al comma 3, lettera d), potrebbero essere integrate con gli elementi percettivi connessi ai "coni visuali", fruibili anche da zone esterne alle "buffer zone" verso le "core zone". Di conseguenza si propone di integrare le corrispondenti prescrizioni del comma 5. Si propone di integrare il Catalogo dei beni paesaggistici (parte prima) inserendo le schede di dettaglio relative ai Siti Unesco.	Parzialmente accolta	Si integra il comma 5 con un riferimento alla tutela delle visuali dalle buffer zone alle core zone e viceversa. Si chiarisce che il Catalogo dei beni paesaggistici prima parte è relativo solo ai beni tutelati ai sensi degli articoli 136 e 157 del D.lgs. 42/2004.
		Rete di connessione paesaggistica	XIV Art. 42 c. 3, lett. c.: si suggerisce di sostituire la dicitura di "varchi ambientali" con quella di "varchi ecologici" al fine di evitare fraintendimenti e confusione sulla terminologia, nonché si evidenzia che è improprio parlare di "passaggio della biodiversità". Il punto IV potrebbe essere così riformulato: "I varchi ecologici sono pause del tessuto antropico funzionali al mantenimento della connettività ecologica." lett. d: si propone di stralciare le parole "aree urbanizzate" in quanto non possono, per la loro stessa natura, essere componenti della rete ecologica. Si evidenzia che il confine del contesto periurbano di rilevanza regionale, relativo all'ambito torinese, è differente dal limite dell'area periurbana torinese cartografato nel PTC2. Visto che gli obiettivi di cui all'art.34 delle norme del PTC2 sono coerenti con quelli contenuti nell'art. 44 delle NdA del PPR, si chiede di esplicitare i criteri che hanno portato alla proposta di una perimetrazione diversa.	Parzialmente accolta	In accoglimento dell'osservazione, si modifica la lettera c) del comma 3. In merito alla lettera d), si provvede a modificare parzialmente la norma in quanto le aree urbanizzate costituiscono principalmente un tema di base della tavola P5. Con riferimento ai contesti periurbani, la perimetrazione di dette aree, per le quali si evidenzia che il Ppr agisce solo in termini di obiettivi e indirizzi, non è stata modificata dalla prima redazione del piano paesaggistico cui hanno partecipato anche le province Piemontesi. Ciò premesso in sede attuativa sarà possibile garantire il coordinamento tra le azioni di valorizzazione della rete di iniziativa della Regione o della Città metropolitana.
		Progetti e programmi strategici	XV Art. 44 Si propone di individuare tra i Progetti e programmi strategici le Intese di interesse sovralocale a cui la Regione partecipa, (ad esempio Corona Verde e Quadrante Nord-Est QNE dell'area metropolitana torinese) e di riconoscerne i risultati come approfondimenti/attuazione degli obiettivi di valorizzazione del Ppr.	Parzialmente accolta	Si segnala che l'articolo 44 viene complessivamente aggiornato e riformulato, unitamente all'articolo 5.4 della Relazione, inserendo i progetti ritenuti di interesse strategico, attualmente in corso di attuazione, fra cui anche Corona verde.
		Adeguamento	XVI Art. 45, c.1: si sollecita un maggior coinvolgimento dei Comuni, considerato che le perimetrazioni e le individuazioni si cristallizzeranno con l'approvazione del Ppr.	Accolta	L'eventuale processo di ridefinizione dei beni paesaggistici è determinato da specifica richiesta del comune interessato che, in sede di adeguamento del piano locale o nelle more dell'adeguamento stesso, d'intesa con il Ministero e la Regione, possono precisare, con le limitazioni previste dallo stesso art. 45, la delimitazione e rappresentazione dei beni di cui agli articoli 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004.
		Adeguamento	XVII Art. 46: al c. 4, non è chiaro se a seguito dell'adeguamento dei piani locali al Ppr e del successivo monitoraggio, occorrerà o meno il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi in aree non interessate da specifici provvedimenti ministeriali, ma vincolate ai sensi dell'ex Galasso. c. 7: si chiede di chiarire se, in caso di varianti divenute efficaci prima dell'approvazione definitiva del Ppr, le stesse si dovranno comunque adeguare alle norme in salvaguardia introdotte dal Ppr approvato. c. 8: si propone di integrare la norma specificando che fino all'approvazione del Ppr, le revisioni o i nuovi piani, le varianti o gli adeguamenti agli strumenti urbanistici a scala locale non possono introdurre disposizioni normative o previsioni cartografiche in contrasto con le norme in salvaguardia previste dal Ppr adottato.	-	Si chiarisce che il comma 4 prevede che, a seguito dell'esito positivo del periodo di monitoraggio, durante il quale Regione e Ministero verificheranno la corretta attuazione, nelle trasformazioni del territorio, delle previsioni contenute nel Ppr, nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004, il rilascio del titolo edilizio non dovrà più essere subordinato all'autorizzazione paesaggistica. Sarà comunque l'ente locale, in base ai contenuti del proprio piano, adeguati al Ppr che garantirà che gli eventuali interventi siano coerenti con lo strumento stesso e quindi con il Ppr. In merito ai commi 7 e 8, si precisa che le norme del Ppr sono in salvaguardia sino



NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE		RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Cartografia	XVIII	In merito alla cartografia, si ritiene che i metadati e le tabelle associate ai dati debbano essere verificati, andando a sostituire, ove necessario, il riferimento alla Provincia di Torino, con quello alla Città metropolitana di Torino.	Accolta	<p>all'approvazione, a seguito della quale diventano operanti a tutti gli effetti. In ogni caso ci si riferisce a "prescrizioni", le quali costituiscono, sin dal momento dell'adozione del Ppr, previsioni cogenti e immediatamente prevalenti sugli strumenti urbanistici, indipendentemente dal processo di adeguamento al Ppr stesso. Si sottolinea inoltre che le norme modificate, fra cui lo stesso comma 8, diventeranno operative solo dopo l'approvazione del Ppr.</p> <p>Nei metadati e nelle tabelle <i>dbf</i> associate agli <i>shape</i> si provvede a sostituire, ove presente, il riferimento alla Provincia di Torino.</p>

**OSSERVAZIONI PERVENUTE DA PARTE DI COMUNI E UNIONI DI COMUNI**



Osservazioni pervenute da Comuni e Unioni di Comuni

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
1	Comune di Aisone	Beni paesaggistici (prescrizioni)	I Art. 12, c. 5: si chiede di contemplare la possibilità di modifica delle prescrizioni specifiche per i beni di cui agli artt. 136 e 157 del D.lgs. 42/2004, che non configura variante al Ppr, anche su proposta di Provincia e Comuni, al fine di correggere in tempi ragionevoli eventuali disposizioni inopportune.	Parzialmente accolta	Si provvede a modificare la norma, specificando che le precisazioni delle prescrizioni d'uso potranno essere effettuate, in sede di adeguamento al Ppr, su proposta del Comune previa intesa tra Regione e Ministero, senza che ciò costituisca variante al Ppr stesso. Si introduce anche la possibilità, per gli enti locali, di proporre modifiche alle prescrizioni specifiche, che potranno comunque essere effettuate solo attraverso specifica variante al Ppr ai sensi dell'art. 10 della l.r. 56/1977.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	II Art. 12, c. 6: si chiede di prevedere la facoltà di proporre modifiche alle prescrizioni specifiche per i beni di cui agli artt. 136 e 157 in sede di adeguamento dei piani locali al Ppr, anche come incentivo all'adeguamento stesso.	Non accolta	Si evidenzia che il comma 6 è relativo esclusivamente ai beni di cui all'art. 142 del D.lgs. 42/2004; le modifiche alle prescrizioni per i beni ex artt. 136 e 157 sono disciplinate dal comma 5, che è stato comunque modificato.
		Montagne	III Art. 13, c. 12, lett. b) e c): si suggeriscono integrazioni rispetto agli interventi consentiti ai sensi della lett. b), che nella sua formulazione attuale impedirebbe di soddisfare le esigenze insediative dei poli residenziali montani, con il rischio di conseguente abbandono del territorio. Con riferimento alla lett. c) si propone di prevedere anche l'ammodernamento e il potenziamento degli impianti sciistici.	Parzialmente accolta	Si evidenzia che gli interventi consentiti alla lett. b), sono stati introdotti nel testo attuale della norma, in aggiunta a quanto previsto sia nel Ppr adottato nel 2009, sia nella modifica apportata nel 2013, proprio per venire incontro alle esigenze abitative dei poli residenziali montani. Si provvede comunque a eliminare il riferimento ai nuclei edificati. Con riferimento alla lett. c) si sottolinea la necessità che l'art. 13, già modificato con DGR n. 6-5430 del 28 febbraio 2013 proprio per porre attenzione all'attività sciistica, di estrema importanza per il turismo e l'economia piemontese, mantenga comunque lo spirito della norma, che è quello di salvaguardare la naturalità ed il valore paesaggistico dei crinali ritenuti dal Ppr di maggiore rilevanza.
		Fiumi	IV Art. 14, c. 10, lett. a): vista l'ampiezza delle aree interessate si suggeriscono integrazioni volte a garantire la conservazione dei complessi vegetazionali se esistenti e a prevedere la ricostruzione della continuità ambientale del fiume solo qualora se ne valuti la necessità, al fine di salvaguardare eventuali realtà abitative o produttive presenti.	Non accolta	Il comma 10 già nella sua formulazione attuale prevede che debba essere garantita la conservazione dei complessi vegetazionali ove esistenti, e la ricostituzione della continuità ambientale del fiume dove questo risulti necessario, anche al fine di migliorare le caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche del contesto in cui si opera, senza che ciò comprometta le realtà abitative o produttive. Si introduce comunque un riferimento alle misure mitigative e compensative.
		Boschi	V Art. 16, c. 12, lett. e) e g): si suggeriscono integrazioni agli interventi consentiti nelle aree boscate, necessarie sia per il mantenimento in efficienza degli impianti sportivi invernali sia per garantire il consolidamento della presenza abitativa nelle zone montane.	Parzialmente accolta	Al fine di garantire la coerenza con il piano forestale territoriale in corso di predisposizione e con quanto previsto dalle misure di conservazione approvate nel 2014 per i siti Natura 2000, per i quali sono in fase di redazione misure sito specifiche e relativi piani di gestione, si provvede a una complessiva riformulazione dell'articolo, incluso il comma 12.
		Parchi	VI Art. 18: si propone di prevedere una distinzione normativa tra parchi e aree contigue in quanto, pur essendo queste ultime funzionali alla protezione dell'area vincolata, si ritiene non possano essere assimilate ad essa prevedendo per le due tipologie di area la medesima disciplina gestionale.	Parzialmente accolta	La normativa del Ppr già attualmente assoggetta a differente disciplina i due ambiti. Le prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 infatti vigono solo per i parchi, e le direttive di cui al comma 4 vigono solo per le aree protette riconosciute dall'art. 4 della l.r. 19/2009. Sono comunque da perseguire gli obiettivi definiti al comma 3 e per esse potranno essere predisposti specifici piani, ai sensi della l.r. 19/2009. Le aree contigue fanno parte inoltre del sistema dei nodi che concorre a formare la rete di connessione paesaggistica, per la quale vigono le previsioni dell'art. 42 delle NdA. Viene comunque inserito nell'art. 18 un nuovo comma per specificare che le modalità per perseguire gli obiettivi previsti per le aree contigue saranno disciplinate direttamente dagli strumenti urbanistici, ovvero dai piani o programmi previsti dalla l.r. 19/2009. Per quanto riguarda il regime di autorizzazione paesaggistica, è stato formulato apposito quesito al MiBACT che ha confermato

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Parchi	vii Art. 18, c. 7: si chiede di chiarire quali siano le norme del Ppr cogenti in caso di assenza del Piano d'Area.	Accolta	l'assimilazione delle aree contigue ai territori di protezione esterna dei parchi, tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f. Ove non esista il Piano d'Area, per i territori ricompresi nel Parco vigono tutte le norme prescrittive del Ppr unitamente alle norme dei Prg vigenti alla data di approvazione del Ppr, che non contrastino con eventuali prescrizioni più restrittive del Ppr stesso. Ai fini di una maggiore chiarezza si provvede a modificare il comma 7
		Aree di elevato interesse agronomico	viii Art. 20, si chiede di introdurre un nuovo comma che preveda, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Ppr, la perimetrazione da parte della Regione delle aree di interesse agronomico, a una scala non inferiore a 1:25.000, definendo altresì le norme con cui i Comuni possono presentare documentata istanza di variazione; in considerazione della normativa di tutela prevista, si ritiene infatti che la ricognizione sia necessaria, dal momento che le cartografie esistenti spesso non corrispondono all'effettiva condizione in essere sotto il profilo agronomico.	Parzialmente accolta	Le aree di interesse agronomico rappresentate nella Tav. P4 sono costituite dai territori ricadenti nella I e nella II classe sulla base di quanto contenuto nella Carta di capacità d'uso dei suoli della Regione Piemonte realizzate da Ipla, da cui sono state sottratte le aree edificate già compromesse. L'indicazione delle aree di interesse agronomico è pertinente alla scala di rappresentazione del Ppr; la ricognizione alla scala di dettaglio di tali aree, con la specificazione delle indicazioni cartografiche del Ppr, sarà effettuata dallo strumento urbanistico in sede di adeguamento al Ppr, nonché in occasione della prima variante limitatamente alle aree da essa interessate. Le previsioni dell'art. 20 entreranno in vigore solo a seguito dell'adeguamento al Prg e della precisa perimetrazione degli ambiti interessati. Per maggiore chiarezza, si provvede a integrare l'articolo 20, specificando che i Comuni possono modificare le aree di interesse agronomico rappresentate nella Tavola P4. La rappresentazione cartografica delle aree viene comunque meglio precisata, eliminando le aree a dispersione insediativa.
		Siti UNESCO	ix Art. 33, c. 5. lett. a): si chiede di chiarire se fra gli interventi finalizzati alla conservazione, valorizzazione e fruizione del sito siano comprese anche le nuove costruzioni, che sembrerebbero ammesse nel precedente comma 4.	Accolta	Si sottolinea che il comma 4 è relativo a tutti i siti Unesco, comprese le buffer zone, mentre il comma 5 attiene solo alle core zone dei Sacri Monti e delle Residenze Sabaude, dove gli interventi eccedenti il restauro e il risanamento conservativo, (inclusi gli eventuali interventi di nuova costruzione) consentiti sono quelli finalizzati alla conservazione, valorizzazione e fruizione del sito stesso.
		Adeguamento	x Si esprime preoccupazione per l'onerosità, anche economica, delle procedure di adeguamento e si sottolinea la necessità di prevedere adeguate risorse, anzitutto, ma non solo, per i comuni con meno di 5.000 abitanti (contribuzioni previste dalla l.r. 24/1996). Si chiede inoltre che si chiarisca che le varianti relative al solo adeguamento al Ppr rientrano nella previsione di cui all'art. 17, c. 9 della l.r. 56/1977, la quale esclude espressamente dall'obbligo di VAS le varianti di adeguamento a piani sovraordinati già sottoposti a VAS. In via subordinata, ove non fosse possibile, si chiede di formalizzare la possibilità di utilizzo dei materiali già prodotti dalla Regione in sede di VAS del Ppr. Vista la complessità della documentazione per la VAS, si auspica altrimenti che sia introdotto in normativa l'obbligo per la Giunta regionale di fornire indicazioni operative circa modelli semplificati di analisi e di elaborazione della documentazione necessaria e di introdurre termini più brevi per le valutazioni istruttorie, rispetto a quelli previsti dal D.lgs. 152/2006.	Parzialmente accolta	Nelle prossime programmazioni del Bilancio regionale, tra le priorità per i contributi previsti dalla l.r. 24/1996 saranno inseriti tra i criteri anche quelli relativi all'adeguamento degli strumenti urbanistici al Ppr. Nella consapevolezza della limitatezza delle risorse si auspica che tale adeguamento avvenga comunque in maniera coordinata fra diversi enti, mediante una pianificazione a scala intercomunale, anche al fine di ridurre gli oneri a carico delle singole amministrazioni. Nel merito della questione Vas si stanno approfondendo ragionamenti e valutazioni per giungere a soluzioni condivise e rispettose della normativa vigente; restando nei limiti previsti dalla legislazione nazionale e regionale si cercherà comunque di semplificare il più possibile le procedure e in alcuni casi, ove possibile, di escludere, come richiesto, l'adeguamento al Ppr dalla procedura di Vas, proprio per evitare la duplicazione delle procedure qualora la variante dello strumento urbanistico costituisca mero adeguamento alle norme di tutela del Ppr. In ogni caso saranno messi a disposizione dei Comuni tutte le analisi, gli studi conoscitivi, i dati utili ai fini dell'effettuazione della procedura di VAS, prevedendo anche una modellistica comune per tali adempimenti.
2	Comune di Alagna Valsesia	Montagne	i Art. 13: in merito alle prescrizioni di cui al c. 12, si chiede di inserire tra le modifiche consentite in deroga anche gli interventi legati alla razionalizzazione, ammodernamento e potenziamento del sistema degli impianti sciistici e delle opere accessorie già previsti o da prevedere in atti di programmazione negoziata; si suggerisce inoltre di operare una distinzione grafica tra i crinali cui si applica la prescrizione definita dall'articolo e gli altri crinali, al fine di agevolare la corretta applicazione della norma.	Parzialmente accolta	Si ritiene che l'articolo 13, già modificato con DGR n. 6-5430 del 28 febbraio 2013 proprio per porre attenzione all'attività sciistica, di estrema importanza per il turismo e l'economia piemontese, debba comunque mantenere lo spirito della norma, che è quello di salvaguardare la naturalità e il valore paesaggistico dei crinali ritenuti dal Ppr di maggiore rilevanza, e che già nella formulazione attuale consenta gli interventi necessari per la razionalizzazione e

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Boschi	<p>II Art. 16, c. 12: sarebbe utile operare sulla Tav. P2 una distinzione grafica che individui il campo di applicazione della prescrizione (la Tav. P2 non riporta il perimetro dei Sic); si chiede inoltre di ammettere, nella formulazione della lettera e) del comma 12, la possibilità di interventi legati alla razionalizzazione, ammodernamento e potenziamento del sistema degli impianti sciistici già previsti o da prevedere in atti di programmazione negoziata.</p>	Parzialmente accolta	<p>L'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici. Si evidenzia inoltre che i crinali sui quali si applica la prescrizione sono rappresentati nella Tav. P4 e sono quelli individuati come "sistema di crinali montani principali e secondari", ricadenti nella aree di montagna, indicate con un retino verde a tratteggio. Esclusivamente sino all'approvazione del Ppr, la prescrizione in salvaguardia vige solo sui crinali che ricadono nei beni paesaggistici, fra cui le montagne, rappresentati nella Tavola P2.</p>
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	<p>III Beni A184 e B011: con riferimento alle schede del Catalogo, si chiede di integrare la tutela dei valori paesaggistici con uno sviluppo sostenibile delle aree in oggetto, anche in considerazione degli investimenti pubblici che hanno riguardato tali ambiti negli ultimi anni. Si chiede che dal divieto di realizzare nuove edificazioni siano esclusi gli interventi funzionali alla qualificazione e al potenziamento dell'offerta sciistica e turistica del comprensorio di Alagna Valsesia, non altrimenti localizzabili. Si chiede inoltre che venga riformulata la prescrizione specifica relativa a eventuali nuove costruzioni, prevedendo maggiore flessibilità rispetto al divieto di apertura di nuovi fronti edilizi e alle volumetrie contenute.</p>	Parzialmente accolta	<p>La Tav. P2 individua esclusivamente i beni paesaggistici, mentre i Sic e le Zps sono rappresentati nella Tavola P5. Al fine di chiarire meglio l'ambito di applicazione della prescrizione, tale delimitazione è ora disponibile sul Geoportale della Regione sia in formato .pdf sia in formato .shp alla voce "Boschi costituenti habitat di interesse comunitario all'interno dei siti Rete Natura 2000". Si provvede comunque a una complessiva riformulazione dell'articolo, incluso il comma 12.</p> <p>In riferimento alla richiesta di integrare la tutela paesaggistica con lo sviluppo sostenibile dell'area si specifica che la prescrizione non contiene divieti generalizzati ma criteri localizzativi e dimensionali al fine di conservare l'attrattiva turistica determinata dai valori specifici del paesaggio. Ciò premesso, relativamente alla richiesta di consentire la realizzazione di nuove edificazioni funzionali alla qualificazione e al completamento dell'offerta sciistica e turistica del comprensorio in questione, si precisa che le stesse possono essere realizzate se a servizio degli impianti di risalita nel rispetto delle norme degli articoli 13 e 16 delle NdA; gli altri interventi sono subordinati al prioritario recupero degli edifici e degli insediamenti esistenti posti all'interno del comprensorio sciistico.</p>
3	Comune di Alba	Biotopi	<p>I Cartografia (in particolare Tavole P4 e P5): si segnala che non è stata rilevata l'area degli "Stagni di Mogliasso", riconosciuta come Biotopo di importanza regionale e ricompresa nella ZPS "Fiume Tanaro e Stagni di Neive".</p>	Accolta	<p>Si precisa che, nella tavola P5, è già presente l'area degli "Stagni di Mogliasso" come altro sito di interesse naturalistico e come nodo principale.</p>
		Fiumi	<p>II Art. 14: si segnala che tra le aree tutelate ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. c) del D.lgs. 42/2004 è compreso anche il Rio di Valle Magliano, non cartografato in Tav. P2. Si chiede di chiarire se il Rio è soggetto o meno alla richiesta di autorizzazione paesaggistica e alle prescrizioni di cui al comma 10.</p>	Accolta	<p>A motivo della non sicura individuazione sul territorio del corpo idrico denominato "Rivo di Valle Magliano", non è stato cartografato nella Tavola P2, che riporta unicamente i corpi idrici dei quali è stato possibile individuare con sicurezza l'esatta denominazione e localizzazione, sulla base dei Criteri per la ricognizione dei beni, condivisi col MiBACT e pubblicati nel Catalogo II parte; il rio che attraversa il comune non è soggetto alla richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/2004.</p>
		Belvedere e bellezze panoramiche	<p>III Art. 30, c. 3, lett. e): con riferimento allo studio di inserimento paesaggistico cui sono soggetti gli interventi ricadenti nei bacini visivi di cui al c. 3, lett. a), si chiede di specificarne nel dettaglio la struttura, i contenuti minimi ed eventuali differenze in relazione al tipo di intervento. Si evidenzia inoltre che nell'ambito del progetto definitivo del Prg adottato nel 2013 il Comune ha individuato le strade panoramiche più significative, fornendo indicazioni per gli interventi edilizi nelle NTA.</p>	Accolta	<p>Lo studio di inserimento paesaggistico si svilupperà sulla base di quanto già previsto per la Relazione paesaggistica relativa ai beni tutelati; i contenuti e le modalità valutative dello studio saranno comunque definiti con precisione, in relazione alle specificità dei territori interessati, in sede di adeguamento dei piani locali al Ppr; si provvede a specificare la norma in tal senso. Si segnala inoltre che costituiscono supporto per l'analisi degli aspetti paesaggistici le specifiche linee guida per la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio, predisposte nel 2014 dal Politecnico, d'intesa con il MiBACT e la Regione.</p> <p>Si prende atto delle analisi effettuate dal Comune, che andranno a integrare le indicazioni del Ppr.</p>
		Morfologie insediative	<p>IV Art. 37, c. 4, lett. a): si ritiene non comprensibile la limitazione del 20% imposta per gli ampliamenti nelle zone produttive attualmente previste dal Prg, si chiede pertanto che tale limitazione venga stralciata.</p>	Non accolta	<p>La finalità del comma è quella di contenere il consumo di suolo, nonché di favorire la riqualificazione del territorio; si evidenzia infatti che interventi eccedenti il limite del 20% (già raddoppiato rispetto quanto previsto nelle NdA adottate nel 2009) possono essere ammessi, qualora ricompresi in progetti estesi alla preesistenza e rientranti in un disegno complessivo dell'insediamento.</p>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
4	Comune di Albaretto della Torre	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
5	Comune di Albiano d'Ivrea	-	I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11	-	-
6	Comune di Almese	Centri e nuclei storici Patrimonio rurale storico Belvedere e bellezze panoramiche	I Centri e nuclei storici (art. 24, Tav. P4): si chiede di candidare il Centro storico di Almese a Centro di Rango III. II Patrimonio rurale storico (art. 25, Tav. P4): si propone di inserire la "Cascina Pansone" fra le Permanenze di colonizzazione rurale medievale religiosa o di insediamenti rurali dispersi con presenza di castelli agricoli - SS32. III Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico (art. 30, Tav. P4): si chiede di correggere la localizzazione di alcuni elementi individuati in modo errato, in particolare: Castelletto a Milanere (si segnala che il simbolo puntuale è nella posizione sbagliata); Chiesa S. Maria (si segnala che il bene storico è la "chiesa vecchia" sul promontorio di Via San Sebastiano, e non la chiesa "Natività di Maria Vergine" in Via Avigliana); Villa Romana (si segnala che il simbolo puntuale è nella posizione sbagliata).	Accolta Accolta Accolta	Si provvede ad aggiungere Almese ai centri di III rango. Si provvede ad aggiungere Cascina Pansone ai sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale. Si provvede a riposizionare correttamente gli elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica.
7	Comune di Andezeno	Fiumi	I Si segnala che gli elaborati del Ppr non individuano correttamente il tracciato del Rio Canarone (Rio di Aneravagne e di Baldissero), cartografando di fatto il vecchio tracciato del Rio Canarone. Si chiede di provvedere alla rettifica delle suddette fasce di rispetto che costeggiano il vecchio tracciato della Gora del Tario ormai inesistente il cui percorso si sovrappone all'incirca con quello del canale scolmatore e all'apposizione delle medesime con il reale corso del Rio Canarone.	Accolta	La rappresentazione del tracciato del Rio di Aneravagne e di Baldissero è già stata corretta con DGR n. 50-3450 del 6 Giugno 2016 e sarà riportata negli elaborati definitivi del Ppr.
8	Comune di Aramengo	Fiumi	I Si segnala che il Rio Freddo non è indicato correttamente, in quanto detto rio è acqua pubblica, con relativa fascia di rispetto di 150 m. dalla S.P. ex S.S. 458, come indicato dal R.D. 1775/1933 che cita "dallo sbocco alla ruotabile che lo traversa sotto Gonengo" e come indicato nel vigente Prg.	Accolta	Come precisato all'art. 14 delle NdA, nella Tav.P2 sono individuati a scala 1:100.000 i fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. c) del D.lgs. 42/2004, rappresentandone l'intero percorso indipendentemente dal tratto oggetto di tutela. Per quanto riguarda i corpi idrici denominati "rii", si chiarisce che ai fini dell'autorizzazione paesaggistica il tratto tutelato è comunque quello indicato nel R.D. 1775/1933. Ai fini di una maggiore chiarezza si modificano il comma 5 e il comma 8.
9	Comune di Argentera	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
10	Comune di Arona	Fiumi	I Si segnala che nell'ambito urbano del comune di Arona le zone territoriali omogenee A e B non sono state escluse dalla tutela dell'art. 142, c. 1, lett. b) e c), come da D.lgs. 42/2004. Si segnala altresì che tali aree omogenee sono cartografate sugli elaborati della Variante Generale al Prg approvata.	-	Si precisa che il Ppr ha rappresentato i corpi idrici tutelati con le relative fasce riferendosi all'intero percorso e non individuando i tratti esclusi di cui all'art. 142, comma 2 del D.lgs. 42/2004, che potranno essere individuati in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr. Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica vige comunque quanto esplicitato nell'art. 14, comma 5 delle NdA.
11	Comune di Avigliana	Beni paesaggistici (perimetro)  Beni paesaggistici (perimetro)	I Bene B078: si rileva un'incongruenza (risalente al momento dell'apposizione del vincolo) tra la planimetria del bene inviata dalla Soprintendenza e la descrizione contenuta nel D.M.).  II Beni B078 e A090: si rileva che, dall'unione dei due perimetri, risulta esclusa dalla tutela una piccola zona, posta nel centro storico. Si chiede pertanto di valutare la possibilità di provvedere agli atti necessari ai fini dell'estensione del vincolo B078.	-  Non accolta	Si chiarisce che la ragione degli scostamenti esistenti tra la perimetrazione dei beni paesaggistici riportata sugli elaborati di Piano e le planimetrie allegare ai decreti è dovuta all'esito dell'attività di ricognizione condotta, ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 42/2004, dalla Regione Piemonte e dal MiBACT, sulla base di specifici criteri condivisi e approvati in data 4 febbraio 2010 e pubblicati nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte", pag. 3. In occasione dell'incontro, svoltosi in data 22.5.2014, con i rappresentanti del Comune sono state illustrate le scelte operate nella ricognizione. Gli atti delle relative istruttorie sono disponibili presso gli uffici regionali e ministeriali.  In riferimento alla richiesta di ampliamento del perimetro, si precisa che questa non può essere operata dal Ppr e dovrà essere promossa, laddove sussistano motivazioni di natura paesaggistica di rilevanza tale da giustificare la revisione dell'area tutelata, secondo le procedure di cui agli artt. da 138 a 141 del D.lgs. 42/2004.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Beni paesaggistici (perimetro)	III Bene A089: si rileva una discrepanza tra la planimetria del bene (ai tempi pubblicato all'albo pretorio del Comune) e la perimetrazione del Ppr.	-	Si chiarisce che la ragione degli scostamenti esistenti tra la perimetrazione dei beni paesaggistici riportata sugli elaborati di Piano e le planimetrie allegate ai decreti è dovuta all'esito dell'attività di ricognizione condotta, ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 42/2004, dalla Regione Piemonte e dal MiBACT, sulla base di specifici criteri condivisi e approvati in data 4 febbraio 2010 e pubblicati nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte", pag. 3. In occasione dell'incontro, svoltosi in data 22.5.2014, con i rappresentanti del Comune sono state illustrate le scelte operate nella ricognizione. Gli atti delle relative istruttorie sono disponibili presso gli uffici regionali e ministeriali.
12	Comune di Azeglio	-  Morfologie insediative  Morfologie insediative  Aree di elevato interesse agronomico  Patrimonio rurale storico	I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11  II Si segnala che l'abitato posto a ridosso della S.P. 56 Strambino-Piverone, a sud del concentrico in direzione Settimo Rottaro, individuato come "Aree a dispersione insediativa prevalentemente specialistica", andrebbe più correttamente individuata come "Tessuti discontinui suburbani" o, al più, come "Aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale, con l'unica eccezione del Molino, per il quale sarebbe opportuna una collocazione tra gli "Insediamenti specialistici organizzati".  III Con riferimento ai due Insediamenti specialistici organizzati presenti sul territorio, si chiede di non limitare la loro possibilità di espansione in caso di ampliamento delle attività produttive, pur essendo inseriti in Aree di elevato interesse agronomico.  IV Si ritengono di difficile interpretazione o individuazione alcuni dei "Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale", si chiede che vengano specificate in un preciso elenco.	-  Accolta  Parzialmente accolta  Accolta	-  Si provvede a riclassificare l'area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica come tessuto discontinuo suburbano, tranne la zona del Molino che, come richiesto, viene individuata come m.i. 5.  Precisando che il Ppr ha rappresentato nella Tav. P4, quali aree di elevato interesse agronomico, le aree a I e II classe di capacità d'uso del suolo da cui sono state sottratte le aree edificate già compromesse, si sottolinea che i due insediamenti specialistici organizzati citati sono quindi esclusi da tale perimetrazione. Si ricorda inoltre che il Ppr, basandosi sull'interpretazione dello stato dei luoghi rilevato da foto aeree e cartografie aggiornate al 2005-2009, non tiene conto delle successive trasformazioni dell'edificato né delle previsioni di Prg non ancora attuate; la definizione alla scala di dettaglio delle aree di interesse agronomico potrà essere effettuata dallo strumento urbanistico in sede di adeguamento al Ppr.  Si provvede a specificare quali siano i sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale, le cui denominazioni sono contenute nell'Elenco dei beni e delle componenti n. 7.
13	Comune di Bagnolo Piemonte	Fiumi	I Si rileva che, rispetto al territorio di Bagnolo P.Te, il R.D. 1775/1933 non indica il tratto del Rio Secco, del Torrente Grana e del Rio Infernotto. Sulle tavole del Prg il Rio Secco è vincolato solo da Via Marghera in giù, mentre il Rio Infernotto non risulta fasciato.	Parzialmente accolta	Si chiarisce che sono tutelati ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. c) del D.lgs. 42/2004, come riportato dall'art. 14 delle Nda, tutti i corpi idrici denominati "fiumi" o "torrenti" per il loro intero percorso, e gli altri corpi idrici se iscritti negli elenchi di cui al R.D. 1775/1933 per il tratto indicato nel decreto stesso. Si evidenzia che il R.D. riporta tutti i corpi idrici citati nell'osservazione, denominandoli Torrente Riosecco, Torrente Grana, Torrente Giandone e Rio Infernotto, che sono pertanto tutti tutelati per l'intero percorso, indipendentemente dal tratto indicato nel decreto stesso, e rappresentati nella Tav. P2.
14	Comune di Balangero	Morfologie insediative  Aree di elevato interesse agronomico	I Si segnala che il varco tra aree edificate della Tav. P4 è da girare in direzione nord-sud (come gli elementi della rete ecologica locale della Tav. B del Prg, a tutela della zona Ev1). Si rileva che nella stessa zona è previsto un ampliamento dell'area artigianale, che, comunque, lascia libero un varco.  II Art. 20: si chiede di specificare che i limiti alle edificazioni non interessano le aree classificate come edificabili dai Prg.	Accolta  Parzialmente accolta	Il varco tra aree edificate è stato riposizionato in maniera più precisa come richiesto.  Si chiarisce che gli indirizzi e le direttive dell'art. 20, come specificato all'art. 2 delle Nda, sono previsioni che troveranno attuazione a seguito del loro recepimento negli strumenti urbanistici, previa puntuale verifica. Per maggiore chiarezza si provvede a modificare i commi 3 e 6 dell'art. 20.
15	Comune di Bardonecchia	Adeguamento	I Si trasmette stralcio degli elaborati della Proposta Tecnica di Progetto Preliminare redatto sulla base della previgente versione del Ppr, contenente gli elementi paesaggistici individuati su scala locale, dando atto che in ogni caso, ai fini della redazione del progetto preliminare, sarà effettuato opportuno confronto con gli elementi del nuovo Ppr al fine di procedere con le necessarie integrazioni. Si richiamano le osservazioni precedentemente trasmesse con nota del 28 ottobre 2009.	Parzialmente accolta	Si apprezza che si sia già tenuto conto dei contenuti del Ppr adottato nel 2009 nella proposta tecnica del progetto preliminare del Prg, che una volta concluso verrà esaminato nelle apposite sedi, con riferimento ai nuovi contenuti del Ppr adottato nel 2015. Comunque, sulla base degli shape file inviati dal Comune, in particolare vengono



NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
					resi coerenti i dati relativi ai nuclei alpini, alle vette e ai sistemi di fortificazioni, anche se non vengono integrati tutti gli elementi proposti dal Comune, che potranno essere aggiunti in fase di adeguamento. In merito alle osservazioni presentate nel 2009, si è già controdedotto con la DGR n. n. 6-5430 del 26 febbraio 2013.
16	Comune di Barone Canavese	-  Morfologie insediative	I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11  II Si segnala che, nell'ottica di avviare il processo di revisione generale del Prgi vigente, il Comune ha condiviso con la Regione Piemonte e con la Provincia di Torino, la definizione delle aree dense e di transizione, ai sensi dell'art. 16 del Ptc2. Si chiede che le previsioni del Ppr siano aggiornate sulla base degli elementi già noti alla Regione Piemonte e pertanto di: - adeguare la perimetrazione dell'Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (prevista dal Ppr lungo la SP 53 diramazione per Barone) alla perimetrazione dell'Area di transizione condivisa (posta all'angolo tra la SP 53 e la SP 53 diramazione per Barone); - adeguare la perimetrazione dell'Area urbana consolidata dei centri minori individuata dal Ppr alla perimetrazione dell'Area densa condivisa; - modificare la perimetrazione dei Tessuti discontinui suburbani prevista dal Ppr sulla base della perimetrazione delle Aree di transizione del centro abitato condivise, inglobando all'interno della stessa anche l'Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale individuata dal Ppr.	-  Accolta	-  Con riferimento ai rapporti in merito al consumo di suolo fra Ptp e Ppr, si evidenzia che seppur le finalità dei due piani siano analoghe, la suddivisioni in aree dense, di transizione e libere, è qualitativamente diversa rispetto al concetto di morfologia insediativa. Sarà utile in sede di adeguamento del Prg al Ppr utilizzare tale suddivisione come supporto per la corretta delimitazione alla scala di dettaglio locale delle morfologie insediative. Rispetto alle singole richieste, si provvede comunque a modificare l'area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica, ad adeguare l'area urbana consolidata dei centri minori alla perimetrazione dell'Area densa condivisa, a riclassificare l'area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale come Tessuti discontinui suburbani.
17	Comune di Battifollo	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
18	Comune di Baveno	Beni paesaggistici (prescrizioni)  Laghi	I Bene A149: come già riportato nella precedente informativa in merito alla ricognizione dei beni paesaggistici e illustrato in apposito tavolo tecnico regionale, si chiede che nella scheda del bene A149 venga eliminato l'improprio riferimento alla lettera c), che comporta differenti modalità applicative del D.P.R. 139/2010.  II Si segnala che nell'elenco dei Comuni del Lago Maggiore nel Catalogo Parte Seconda è stato omissso il Comune di Baveno.	Non accolta  Accolta	Nell'attribuzione della classificazione ai sensi dell'art. 136 del Codice si sono seguiti i criteri condivisi e approvati da Regione e MiBACT nel corso della seduta del Comitato tecnico in data 20 luglio 2011. Nel caso in esame la classificazione è stata desunta dalla lettura del provvedimento tenendo in considerazione anche il criterio della continuità con l'altro D.M. (A150) che riguarda la frazione di Feriolo. Gli atti relativi a tale istruttoria sono disponibili presso gli uffici regionali e ministeriali.  Si provvede a correggere l'errore nella relativa scheda del Catalogo.
19	Comune di Beinette	-  Usi civici  Boschi  Poli della religiosità	I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 4, 8, 10, 11  II Tav. P2: si segnala che la zona indicata con apposito triangolo viola non risulta più gravata da usi civici, peraltro non presenti in tutto il territorio comunale.  III Tav. P2: nella medesima zona di cui al punto 2, sono individuati i territori coperti da foreste e da boschi, si segnala che tale area è riferita al Canale Collatone.  IV Tav. P4: si segnala che la chiesa "Madonna delle Pieve" è indicata con due simboli diversi in altrettanti punti (Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica e Poli della religiosità), si chiede di individuarne l'esatta posizione e simbologia.	-  Non accolta  -  Non accolta	-  Si chiarisce che il simbolo rappresentato nella Tavola P2 indica la generica presenza all'interno del Comune di zone gravate da uso civico, senza specificarne l'esatta localizzazione. Si segnala altresì che l'eventuale cessata vigenza di diritti di uso civico nell'intero territorio comunale deve essere provata da apposita documentazione.  Si sottolinea che gli ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. g) sono stati rappresentati in scala 1:100.000 dal Ppr sulla base della Carta forestale e saranno precisati dai Comuni alla scala di dettaglio dello strumento urbanistico in sede di adeguamento al Ppr. Sino ad allora ai fini dell'autorizzazione paesaggistica si farà riferimento all'effettiva consistenza del bene e ai parametri indicati dalla l.r. 4/2009.  Si precisa che i due simboli sono stati accostati e non sovrapposti soltanto per evitare che nella rappresentazione, a livello grafico, uno prevalesse sull'altro oscurandolo.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Centri e nuclei storici	V Tav. P4: con riferimento alla Struttura insediativa storica dei centri con forte identità morfologica, si segnala che S. Maria Rocca (SS25) è indicata erroneamente nel Comune di Beinette mentre ricade nel territorio di Chiusa Pesio.	Accolta	Si provvede a spostare S. Maria Rocca sul territorio di Chiusa di Pesio.
		Patrimonio rurale storico	VI Tav. P4: si evidenzia che il simbolo relativo ai Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale è stato posizionato in zona agricola priva di fabbricati, vicino alla Cascina Marsiglia; poiché si presume che l'indicazione sia da riferirsi a fabbricati, se ne chiede il posizionamento esatto o la cancellazione.	Accolta	Si provvede a eliminare il simbolo in questione.
		Elementi di interesse geomorfologico e naturalistico	VII Tav. P4: si segnala che il "Lago di Beinette" è indicata con due simboli diversi in due punti errati (Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica e Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico), si chiede di individuarne l'esatta posizione e simbologia.	Accolta	Si provvede a ricollocare correttamente i due simboli che identificano il Lago di Beinette.
		Relazioni visive	VIII Tav. P4: si segnala che l'area SC1- Relazioni visive tra insediamento e contesto si riferisce all'area produttiva individuata dal Prg con la sigla P1.7; si chiede di verificarne il perimetro in quanto non corrispondenti.	Non accolta	Non si comprende il significato dell'osservazione, in quanto l'area indicata riguarda "Insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi" e in particolare individua una situazione di conca, con bordi poco alterati e percezione complessiva del sistema insediativo tradizionale, che non ha a che fare con le aree produttive individuate dal Prg.
		Morfologie insediative	IX Tav. P4: si segnala che le campiture del contesto fabbricato nel concentrico di Beinette non corrispondono a quanto previsto dal Prg, in particolare si rileva che il centro abitato viene quasi interamente compreso nella m.i.2; si suggerisce l'opportunità di differenziare la zona del centro storico dal resto dell'abitato. Si chiede inoltre di riportare i simboli relativi alle definizioni SS23 e SS03 (art. 24) in corrispondenza delle rispettive aree.	Parzialmente accolta	Si provvede a differenziare in m.i. 2 e m.i. 3 l'area inizialmente interamente inclusa nella m.i. 2. Si precisa che il simbolo SS03 individua in generale il comune di Beinette come centro di III rango e che il simbolo SS23 lo rappresenta come insediamento di età medievale.
		Centri e nuclei storici			
		Base cartografica	X Con riferimento al principale asse viario S.P. 564 (provinciale Cuneo-Mondovì), si chiede di riportare il tracciato della nuova circonvallazione provinciale e non il tratto nel concentrico del paese.	Parzialmente accolta	Si provvede ad inserire la circonvallazione, rappresentando comunque nel grafo stradale anche la viabilità nel concentrico del paese.
20	Comune di Bellinzago Novarese	Viabilità	I Si informa che il tracciato della S.S.32 è stato modificato a seguito dei lavori di ampliamento e della costruzione di variante nei pressi dell'abitato di Cavagliano. Il tracciato definitivo e corretto può essere reperito presso l'ANAS compartimento di Torino.	Accolta	Si provvede ad aggiungere il tratto stradale segnalato.
		Morfologie insediative	II Si rilevano inesattezze nella rilevazione dell'impianto di depurazione e della pista di motocross.	Non accolta	Si precisa che l'impianto di depurazione e la pista di motocross, a seguito di osservazione formulata dal Comune nel 2009 dopo la prima adozione del Ppr, erano stati inseriti nel Ppr con la classificazione di insule specializzate; l'ulteriore precisazione della perimetrazione di tali aree potrà avvenire in sede di adeguamento dei piani locali al Ppr.
		Morfologie insediative	III Si segnala l'area del centro sportivo - ricreativo "Al Bule", che rappresenta una importante realtà economica e sociale, di storica presenza, per il territorio comunale e provinciale. Si chiede quindi che venga rappresentata tra gli elementi del Ppr.	Accolta	L'area del centro "Al Bule", in quanto impianto sportivo, è inserita come "insula specializzata (m.i. 8)" nelle morfologie insediative.
		Morfologie insediative	IV Si chiede di rappresentare, tra gli elementi del Ppr, l'area a sud della zona artigianale industriale, ritenuta di interesse paesaggistico rilevante in quanto area di interconnessione tra la fascia boscata pre parco (Parco del Ticino) e la fascia boscata collinare del terrazzo di Cavagliano; inoltre tale area costituisce un importante area cuscinetto tra le aree produttive e le aree agricole, salvaguardando nel contempo l'aspetto visivo.	Accolta	L'area indicata è inserita nelle "Aree rurali di specifico interesse paesaggistico".
		Aree di elevato interesse agronomico	V Si chiede che l'area a sud est dell'abitato venga stralciata dalle "Aree di elevato interesse agronomico", dal momento che risulta già compromessa dal punto di vista agricolo, per la presenza di costruzioni artigianali-industriali, di una linea di alta tensione, di un pozzo idrico, di antenne per telefonia mobile, e per la presenza di costruzioni residenziali sparse.	Accolta	Si precisa che, nella cartografia del Ppr adottato, l'area in questione risponde già a quanto richiesto dall'osservazione, in quanto non appartenente alle "Aree di elevato interesse agronomico".
21	Comune di Belvedere Langhe	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
22	Comune di Benevello	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
23	Comune di Benna	Beni paesaggistici (perimetro)	I Bene B012: Si richiede una conferma della delimitazione del Bene B012, effettuata dal Ppr nell'ambito del territorio comunale di Benna, che evidenzia un'estensione del perimetro verso il Rio Ottina su aree attualmente non considerate baragge.	Accolta	Si conferma la perimetrazione contenuta negli elaborati di Piano e si evidenzia che gli scostamenti esistenti rispetto alla planimetria allegata al decreto sono riconducibili all'attività di ricognizione dei beni paesaggistici condotta dalla Regione Piemonte e dal MiBACT sulla base di specifici criteri, condivisi e approvati in data 4 febbraio 2010 e pubblicati nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte,

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Aree di elevato interesse agronomico	<p>II Art. 20: il dato si sovrappone ad aree urbanizzate, motivo per cui si segnala la difficoltà di interpretazione della frase "eventuali nuovi impegni di suolo a fini diversi da quelli agricoli", in relazione ad aree libere totalmente o parzialmente intercluse in insediamenti edificati o edificabili di cui al Prg vigente, nonché incluse nella perimetrazione del centro abitato redatto ai sensi della l.r. 56/1977.</p>	Parzialmente accolta	<p>prima parte", pag. 3. Conformemente a tali criteri si è proceduto a perimetrare le aree tutelate secondo la descrizione contenuta nel provvedimento, da ritenersi prevalente sia sulla rubrica del decreto sia alla cartografia allegata allo stesso. Gli atti delle relative istruttorie sono disponibili presso gli uffici regionali e ministeriali.</p> <p>Si chiarisce che la direttiva di cui al c. 6, entrerà in vigore dopo essere stata recepita negli strumenti urbanistici, previa puntuale verifica. La ricognizione alla scala di dettaglio delle aree di interesse agronomico, con la specificazione delle indicazioni cartografiche del Ppr, sarà effettuata dallo strumento urbanistico in sede di adeguamento al Ppr, nonché in occasione della prima variante limitatamente alle aree da essa interessate.</p> <p>Si provvede comunque a precisare meglio la rappresentazione cartografica delle aree, sottraendo dalle aree di I e II classe anche le aree di dispersione insediativa.</p> <p>Ai fini di una maggiore chiarezza si provvede inoltre a modificare il comma 6.</p>
24	Comune di Biella	<p>Aree di elevato interesse agronomico</p> <p>Patrimonio rurale storico</p> <p>Ville e impianti per il loisir</p> <p>Impianti produttivi di interesse storico</p> <p>Belvedere e bellezze panoramiche</p>	<p>I Si rileva scarsa coerenza tra la definizione dell'art. 20 NdA delle aree di elevato interesse agronomico e la rappresentazione cartografica, dal momento che la maggior parte di esse sono aree edificate con attività industriali e terziarie.</p> <p>II Elenco 7: si segnala che i Sistemi di testimonianze storiche SS33 e SS34 sono individuati con un punto e non con un'area, quindi non è possibile capire se l'estensione è corretta.</p> <p>III Elenco 8: si segnala che nei sistemi di ville, giardini e parchi alcuni elementi sono posizionati in modo errato (Villa La Vialarda, Giardino di Palazzo Lamarmora e Giardino di Villa La Magliola).</p> <p>IV Elenco 9: si rilevano diverse imprecisioni e si chiede di specificare quali siano i singoli edifici oggetto del tematismo.</p> <p>V Elenco 12: con riferimento al Belvedere in zona Galleria Rosazza, denominato "Colma", si chiede di chiarire se è errata la denominazione o la posizione del sito. Rispetto agli Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica, si rilevano diverse incongruenze, se ne segnala l'esatta nomenclatura e se ne chiede il riposizionamento. Si segnala inoltre che non esiste un edificio preposto alla funzione di Battistero a Biella Piazza.</p>	<p>Parzialmente accolta</p> <p>Non accolta</p> <p>Accolta</p> <p>Accolta</p> <p>Accolta</p>	<p>Le aree di interesse agronomico rappresentate nella Tav. P4 sono costituite dai territori ricadenti nella I e nella II classe sulla base di quanto contenuto nella Carta di capacità d'uso dei suoli del Piemonte. La ricognizione alla scala di dettaglio delle aree di interesse agronomico, con la specificazione delle indicazioni cartografiche del Ppr, sarà effettuata dallo strumento urbanistico in sede di adeguamento al Ppr.</p> <p>Si provvede comunque a precisare meglio la rappresentazione cartografica delle aree, sottraendo dalle aree di I e II classe anche le aree di dispersione insediativa.</p> <p>Si sottolinea che la precisa peimtrazione potrà avvenire in sede di adeguamento al Ppr dello strumento urbanistico.</p> <p>Si provvede a ricollocare in maniera più precisa i tre elementi appartenenti ai "Sistemi di ville, giardini e parchi" citati.</p> <p>Si provvede a spostare e rinominare le "Aree e gli impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico".</p> <p>Si provvede a spostare il belvedere della "Colma" e a ricollocare dieci elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (di cui due sono anche rinominati).</p>
25	Comune di Bollengo	Fiumi	<p>I Si rileva un'incongruenza fra l'individuazione della confluenza del Rio Riale e del Rio Vignarossa sulle Tav. P2 e P4 del Ppr e quella riportata su Prg (intersezione molto più a sud). Si segnala che il tracciato riportato sul Ppr sembra coincidere con un semplice fosso irriguo, non con l'alveo del rio, che invece è riportato sul Prg. Si chiede quindi, a fronte della conferma di quanto segnalato, di uniformare la cartografia del Ppr a quella del Prg vigente.</p>	Accolta	<p>La rappresentazione dei tracciati dei rii Riale e Vignarossa è già stata corretta con DGR n. 30-2950 del 22 Febbraio 2016 e sarà riportata negli elaborati definitivi del Ppr.</p>
26	Comune di Borgaro Torinese	<p>Viabilità</p> <p>Fiumi</p> <p>Morfologie insediative</p>	<p>I Si richiede che venga riconosciuto il nuovo asse stradale della circonvallazione Venaria Reale-Borgaro Torinese (che rappresenta l'elemento di demarcazione con l'area tutelata per legge dall'art. 142, comma 1, lettera f) del D.lgs. 42/2004) come elemento che segna significativamente il territorio comunale.</p> <p>II Si richiede di rivedere la delimitazione delle Zone fluviali allargate (Art. 14) presenti sul territorio comunale, in coerenza con l'effettivo andamento dei corsi d'acqua.</p> <p>III Si richiede di estendere all'intero perimetro della Tangenziale Verde il carattere di salvaguardia previsto dal Ppr per l'area Borsetto in esso compresa.</p>	<p>Accolta</p> <p>Parzialmente accolta</p> <p>Non accolta</p>	<p>Il nuovo asse stradale è stato aggiunto al grafo della viabilità e pertanto è stata eliminata la porta di ingresso critica a sud alla città.</p> <p>La delimitazione delle zone fluviali allargate potrà essere precisata in sede di adeguamento al Ppr dello strumento urbanistico. Si provvede a modificare la normativa per specificare meglio gli interventi consentiti all'interno di tali zone.</p> <p>Premesso che l'area della Tangenziale verde ricade in gran parte negli "Insediamenti rurali", per i quali l'articolo 40 delle NdA prevede specifiche direttive finalizzate alla salvaguardia del territorio, il Ppr come richiesto dall'Ordine del giorno n. 443, approvato dal Consiglio</p>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Patrimonio rurale storico Morfologie insediative Ambiti di paesaggio Usi civici	IV Si richiede di chiarire a quali manufatti si riferiscano due "Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale". V Si segnalano alcune incongruenze relative agli aspetti morfologico-insediativi: l'estensione delle aree residenziali e industriali non è coerente né con lo stato di fatto, né con le previsioni del Prg; i "prati stabili" della Tav. P1 hanno le stesse caratteristiche delle limitrofe "aree agricole coltivate"; le "aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari" non sono un elemento che caratterizza il territorio comunale di Borgaro; si richiede la revisione delle aree individuate come "insule"; si segnala che parte di individuazione di "insediamenti specialistici organizzati" comprende porzioni di aree edificate per uso residenziale; un punto inserito tra gli "elementi di criticità lineari" non trova specifica definizione. VI Si chiede di comprendere nell'Ambito 36 tutti i Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni Nord Est Torino. VII Si chiede di avviare una fase di confronto tra Regione e Comuni in merito all'individuazione e alla disciplina degli Usi civici.	Accolta Parzialmente accolta Non accolta -	regionale nella seduta del 28 luglio 2015, ha individuato in particolare l'area ex Borsetto fra le aree rurali di specifico interesse paesaggistico sottoposte alla relativa disciplina dell'art. 32, caratterizzando con maggiore incisività un'area di particolare valenza strategica sottoposta a forte carico antropico. E' stata specificata la denominazione dei "Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale". Si segnala che l'insula specializzata presente a est è stata riclassificata come "insediamento specialistico organizzato (m.i. 5)" in quanto occupata da impianti industriali, che sono state ridotte le "Aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari" e che è stato eliminato l'elemento di criticità puntuale. Per quanto riguarda i prati stabili contenuti nella Tav. P1, si precisa che tale elaborato è una carta di inquadramento strutturale del territorio regionale, redatta a seguito di analisi e studi propedeutici alla predisposizione del Piano, alla quale non è attribuito valore normativo. Si prende atto della proposta di diversa perimetrazione dell'ambito di paesaggio 36, evidenziando tuttavia che la delimitazione degli ambiti di paesaggio, essendo stata effettuata in relazione alle peculiarità paesaggistiche del territorio, non sempre è riconducibile ai confini amministrativi. Pur comprendendo la necessità di uniformare gli ambiti paesaggistici con quelli territoriali istituzionali, non si accoglie la proposta di modifica del perimetro dell'ambito 36; si potrà provvedere ad apportare eventuali modifiche agli ambiti, così come per le altre specificazioni del Ppr, all'interno della fase di adeguamento dei Prg, che avverrà d'intesa fra Ministero, Regione, Città Metropolitana e Comune. In sede di adeguamento dei Piani locali al Ppr, i Comuni, di intesa con il Ministero e la Regione, provvederanno a precisare la delimitazione delle aree gravate da uso civico ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. h) del D.lgs. 42/2004. Anche precedentemente a tale fase, si dà comunque la disponibilità da parte degli uffici regionali ad aprire una fase di confronto con i Comuni sul tema in oggetto.
27	Comune di Borgofranco d'Ivrea	Belvedere e bellezze panoramiche Componenti percettivo-identitarie Beni paesaggistici	I Si fa presente che il territorio comunale, vincolato per diverse caratteristiche geomorfologiche dai vari strumenti urbanistici e geologici, rileva anche valori storico paesaggistici, per la zona denominata "Balmetti"; il Ppr individua "Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica" (Art. 30) in tale zona, ma si rileva che i Balmetti (strutture delle civiltà contadina locale) sono presenti in più parti del territorio. II Si prende atto che, pur essendo parzialmente indicati in cartografia, i Balmetti di Borgofranco d'Ivrea non risultano riportati nell'elencazione dei beni relativi all'Ambito 28. III Si richiede di valutare l'inserimento dei Balmetti tra i beni vincolati.	Accolta Accolta Non accolta	Si provvede a aggiungere tre simboli inerenti "Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica" in corrispondenza dei Balmetti delle località di S. Germano, Ivozio e Baio Dora. Si prende atto dell'osservazione e si provvede a correggere la scheda d'ambito 28. La richiesta d'istituzione di un nuovo bene paesaggistico è una specifica procedura prevista ai sensi degli artt. 138 e 140 del Codice e non di competenza del Ppr. Qualora il Comune ritenesse di proporre l'istituzione di un nuovo bene dovrà attivare le procedure sopra indicate inviando la documentazione relativa alla Commissione di cui all'art. 137 del Codice.
28	Comune di Borgomale	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
29	Comune di Bosia	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
30	Comune di Bossolasco	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
31	Comune di Briaglia	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
32	Comune di Bricherasio	Ambiti di paesaggio	I Si richiede l'inserimento corretto del territorio di Bricherasio nella Scheda d'Ambito 49 "Valpellice" con creazione di Unità di paesaggio 490 e denominazione "Colline di Bricherasio e asta del torrente Pellice" e con tipologia normativa (art. 11 NdA) propria di tale zona	Non accolta	Si prende atto della proposta di inserimento del comune di Bricherasio nell'ambito di paesaggio 49 e non nell'ambito 48 come da elaborati adottati. Tuttavia non si ritiene accoglibile la proposta di inserimento nell'ambito di paesaggio 49 evidenziando che la delimitazione degli ambiti è stata effettuata in relazione alle peculiarità paesaggistiche prevalenti del territorio. Si potrà eventualmente provvedere ad apportare modifiche agli ambiti, così come per le altre specificazioni al Ppr, all'interno della fase di adeguamento dei Prg, che avverrà mediante procedure che riuniranno allo stesso tavolo Ministero, Regione, Città Metropolitana e Comune.
33	Comune di Burolo	-	I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11	-	-
34	Comune di Buronzo	Cartografia	I Tav. P1: si segnala che la vecchia SP per Castelletto cervo passava per Buronzo e che la tangenziale è stata realizzata negli anni Ottanta; non si ravvisano inoltre elementi di particolare interesse storico per le cascate presenti sul territorio e in particolare per quelle contrassegnate, delle quali una è inesistente.	-	Si precisa che la Tav. P1 è una carta di inquadramento strutturale del territorio regionale, redatta a seguito di analisi e studi propedeutici alla predisposizione del Piano, alla quale non è attribuito valore normativo. e che la tavola di riferimento per l'applicazione della normativa sulle componenti è la Tav. P4.
		Usi civici	II Tav. P2: si rileva che l'ubicazione del triangolo relativo alle aree gravate da usi civici è posizionato erroneamente a nord dell'abitato di Buronzo anziché sui terreni di proprietà comunale delle cascate Buronzina e Malvirà.	Non accolta	Si chiarisce che la simbologia citata indica esclusivamente la presenza di un uso civico all'interno del territorio comunale e non la sua esatta localizzazione.
		Ambiti di paesaggio	III Tav. P3: si ritiene che il territorio comunale debba essere interamente ricompreso, per omogeneità di paesaggio, nell'Ambito n. 23 e che non vi sia alcuna attinenza con l'Ambito 25; si segnala peraltro che nella descrizione all'interno della relativa Scheda il territorio di Buronzo non è trattato.	Non accolta	Si prende atto della proposta di inserimento del comune di Buronzo nell'ambito di paesaggio 23 e non nell'ambito 25 come da elaborati adottati. Tuttavia non si ritiene accoglibile la proposta di inserimento nell'ambito di paesaggio 23 evidenziando che la delimitazione degli ambiti, è stata effettuata in relazione alle peculiarità paesaggistiche prevalenti del territorio. Si potrà eventualmente provvedere ad apportare modifiche agli ambiti, così come per le altre specificazioni, all'interno della fase di adeguamento dei Prg, che avverrà mediante procedure che riuniranno allo stesso tavolo Ministero, Regione, Provincia e Comune.
		Aree di elevato interesse agronomico	IV Tav. P4: si ritiene non condivisibile la perimetrazione dell'Area di elevato interesse agronomico in quanto non dotata di caratteristiche superiori rispetto al resto del territorio. Si richiede pertanto la rimozione di tale individuazione.	Non accolta	Il Ppr ha rappresentato nella Tav. P4, quali aree di elevato interesse agronomico, le aree di I e II classe di capacità d'uso del suolo, da cui sono state sottratte le aree edificate già compromesse. La definizione alla scala di dettaglio delle aree di interesse agronomico sarà effettuata dallo strumento urbanistico in sede di adeguamento al Ppr; la rappresentazione cartografica delle aree di interesse agronomico è stata comunque meglio precisata eliminando le aree a dispersione insediativa.
		Morfologie insediative	V Tav. P4: vista l'omogeneità del territorio fra le aree agricole denominate Aree rurali di pianura e collina e quelle denominate Aree rurali di pianura, si suggerisce di uniformare la tipologia.	Accolta	Le aree agricole sono uniformate riconducendole interamente alla tipologia 14.
		Morfologie insediative	VI Si segnala che non sono indicati alcuni insediamenti specialistici organizzati individuati dal Prg come aree per usi produttivi e terziari e aree per usi pubblici (si allega estratto cartografico del Prg – Tav. P2 e P3).	Accolta	L'area indicata è inserita tra gli insediamenti specialistici organizzati.
		Morfologie insediative	VII Si segnala una lieve difformità, probabilmente attribuibile alla scala di rappresentazione, circa l'ubicazione dell'Insula specializzata relativa alla pista prove Fiat (si allega estratto cartografico del Prg – Tav. P2).	Accolta	Si provvede a ridisegnare il perimetro della pista prove.
		Componenti storico-culturali	VIII Non si ravvisa particolare interesse storico per le cascate contrassegnate, come già segnalato per la Tav. P1.	Accolta	Si è provveduto ad eliminare dai sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale le cascate in questione.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
35	Comune di Busca	-  Centri e nuclei storici  Belvedere e bellezze panoramiche	I Cfr. Comune di Aisone II Tav. P4: si segnala che i simboli SS22 (art. 24) ed EP (art. 30) relativi al castello del Roccolo sono stati individuati in posizione errata, si chiede di correggerli come da allegato.	-  Accolta	-  Si provvede a spostare il simbolo SS22 e il simbolo EP nella posizione corretta
36	Comune di Buttigliera Alta	Fiumi  Aree di elevato interesse agronomico  Impianti produttivi di interesse storico  Belvedere e bellezze panoramiche  Componenti percettivo-identitarie  Elementi critici e detrazioni visive	I Art.14: si chiede che la zona fluviale allargata sia spostata sul limite della fascia fluviale C (tenendo conto dell'impianto industriale esistente ex Teksid). II Art. 20: si chiede di mantenere all'interno dell'art. 20 solo i terreni ricadenti nel Tenimento dell'Ordine Mauriziano, dal momento che i restanti terreni non rivestono caratteristiche di interesse agronomico rilevante. III Art. 27: si chiede che venga eliminato l'impianto industriale esistente ex Teksid dalle previsioni dell'art. 27 in quanto non riveste interesse storico culturale. IV Art. 30: si chiede di eliminare il centro abitato dalla fascia comprendente i fulcri naturali dal momento che si tratta di un tessuto urbano di tipo residenziale. V Art. 33: si chiede che vengano individuati strumenti pubblici-privati rivolti al recupero del complesso di Sant'Antonio di Ranverso, che prevedano il recupero del nucleo attraverso previsione di destinazioni d'uso residenziale, commerciale, ricettivo, etc. VI Art. 41: si chiede di eliminare gli elementi puntuali individuati dal Ppr, in quanto non rivestono caratteristiche di criticità paesaggistica.	Non accolta  Non accolta  Accolta  Accolta  Non accolta  Accolta	La delimitazione della zona allargata potrà essere meglio precisata in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr.  Si specifica che le aree di elevato interesse agronomico rappresentate nella Tav. P4 sono costituite dalle aree di I e II classe di capacità d'uso del suolo, da cui sono state sottratte le aree edificate già compromesse. La definizione alla scala di dettaglio delle aree di interesse agronomico potrà essere effettuata, sulla base di quanto previsto all'art. 20, dallo strumento urbanistico in sede di adeguamento al Ppr.  Si provvede a eliminare l'elemento appartenente alle "Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico".  Si provvede a ridurre il perimetro del fulcro naturale.  Relativamente al complesso citato e alla richiesta di individuare strumenti finalizzati al suo recupero si ritiene che il Ppr, pur riconoscendo l'importanza del bene in questione sia come fattore strutturante lo specifico ambito che riconoscendolo tra i beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, non possa definire nel dettaglio strumenti pubblici-privati di valorizzazione. Si precisa infine che le prescrizioni d'uso, emanate con la dichiarazione di notevole interesse pubblico, possono essere eventualmente modificate mediante le procedure previste dagli artt. 138 – 140 del D.lgs 42/2004 attraverso specifica richiesta presentata alla Commissione ex art. 137 del D.lgs 42/2004.  Si provvede a eliminare tutte le criticità puntuali presenti nel territorio comunale.
37	Comune di Buttigliera d'Asti	Componenti percettivo-identitarie  Patrimonio rurale storico  Viabilità	I Si evidenzia l'errato posizionamento del simbolo "Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (art. 24)", poiché identificando la Chiesa Romanica di S. Martino deve essere associato al simbolo "Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (art. 30)". II Si evidenzia l'errato posizionamento del simbolo "Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (art. 25), nella zona di confine con il Comune di Riva Presso Chieri, in quanto la zona è agricola. III Si evidenzia la mancata rappresentazione della circonvallazione di Buttigliera d'Asti, opera infrastrutturale realizzata nel 2006 dalla Provincia di Asti con fondi "Olimpiadi 2006".	Accolta  Accolta  Accolta	Si provvede a ricollocare il simbolo "struttura insediativa storica dei centri con forte identità morfologica" nei pressi di S. Martino.  Si provvede a eliminare il simbolo "sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale".  Si provvede ad aggiungere la circonvallazione.
38	Comune di Caluso	-  Aree rurali di interesse paesaggistico	I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 II Tav. P4: si segnala che un'area indicata come "Area rurale di specifico interesse paesaggistico" e interessata da un "Varco tra aree edificate" risulta attualmente in fase di completamento edilizio, con piano esecutivo approvato e permessi di costruire in itinere, ed è interessata da un asse viario di congiunzione con la SS26.	-  Non accolta	-  Si provvede a spostare il varco ruotandolo di novanta gradi, ma non a eliminare i tematismi: si chiarisce che il Ppr, basandosi sull'interpretazione dello stato di fatto dei luoghi rilevato da foto aeree e cartografie aggiornate al 2005-2009, non tiene conto delle successive trasformazioni dell'edificato e non riporta le previsioni di Prg non ancora attuate.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		<p>Aree di elevato interesse agronomico</p> <p>Morfologie insediative</p> <p>Belvedere e bellezze panoramiche</p> <p>Elementi critici e detrazioni visive</p> <p>Morfologie insediative</p>	<p>III Tav. P4: si segnala che alcune aree definite come "Aree di elevato interesse agronomico" e "Aree rurali di pianura", interessate da un "Fulcro del costruito" e da "Elementi di Criticità puntuali", risultano attualmente edificate, con permesso di costruire in itinere, piano esecutivo approvato e comunque definite edificabili dal vigente Prg. Per quanto riguarda il "fulcro del costruito" e la "criticità puntuale", entrambi sembrano errati e privi di contestualizzazione in un'area urbanizzata. Si segnalano inoltre ulteriori aree definite come "Aree di elevato interesse agronomico" e "Aree rurali di pianura" risultano attualmente edificate, con permesso di costruire in itinere e/o con piano esecutivo industriale e artigianale indicati dal vigente Prg.</p> <p>IV Tav. P4: si segnala che in alcune aree definite come "Insediamenti rurali" e "Aree rurali di elevata biopermeabilità", il vigente Prg prevede una espansione residenziale, anche a carattere sociale PEEP, oltre che viabilità e aree verdi per la collettività. Si segnala inoltre che in alcune aree definite come "Insediamenti rurali" e "Aree rurali di elevata biopermeabilità", il vigente Prg indica una espansione residenziale, oltre che l'importante presenza della MARGARITELLI Spa, con ampliamento verso Sud in atto. Si segnala infine che in alcune aree definite come "Insediamenti rurali", "Aree di elevato interesse agronomico" e "Aree rurali di pianura" il vigente Prg indica un'area industriale artigianale di futura espansione con permesso di costruire in itinere e che in un'area definita come "Insediamenti rurali" e "Aree rurali di elevata biopermeabilità", al confine con il Comune di Mazzè, il vigente Prg individua un sito industriale dismesso, attualmente oggetto di uno studio di riqualificazione.</p>	<p>Parzialmente accolta</p> <p>Parzialmente accolta</p>	<p>Si chiarisce inoltre che le direttive e gli indirizzi del Ppr non costituiscono previsioni immediatamente prevalenti sulle disposizioni dei piani regolatori, ma dovranno essere recepite dai piani stessi in sede di variante di adeguamento al Ppr, nel corso della quale saranno effettuate anche le opportune verifiche sulle delimitazioni alla scala di dettaglio delle aree interessate.</p> <p>Si provvede a spostare il fulcro del costruito, che si riferisce al castello, nella posizione esatta e a eliminare il simbolo relativo alla criticità puntuale.</p> <p>Si precisa inoltre che il Ppr ha rappresentato nella Tav. P4, quali aree di elevato interesse agronomico, le aree a I e II classe di capacità d'uso del suolo da cui sono state sottratte le aree edificate già compromesse, e che il Ppr, basandosi sull'interpretazione dello stato di fatto dei luoghi rilevato da foto aeree e cartografie aggiornate al 2005-2009, non tiene conto delle successive trasformazioni dell'edificato né delle previsioni di Prg non ancora attuate; si provvede comunque a precisare meglio la rappresentazione cartografica delle aree di interesse agronomico sottraendo dalle aree di I e II classe anche le aree di dispersione insediativa. Si ricorda comunque che la definizione alla scala di dettaglio delle aree di interesse agronomico e delle morfologie potrà essere effettuata dallo strumento urbanistico in sede di adeguamento al Ppr.</p> <p>Ribadendo quanto già specificato ai punti precedenti, si provvede a ridefinire le aree di elevata biopermeabilità in corrispondenza dell'edificato.</p>
39	Comune di Camerana	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
40	Comune di Cameri	<p>Aree di elevato interesse agronomico</p> <p>Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale</p> <p>Elementi di criticità puntuali</p> <p>Morfologie insediative</p> <p>Fiumi</p>	<p>I Si ritiene troppo restrittiva la norma dell'art. 20 sulle aree di elevato interesse agronomico.</p> <p>II Si ritiene che i simboli "Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale" e "Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica", a est del centro, siano invertiti tra loro.</p> <p>III Si chiede di eliminare il simbolo di criticità puntuale a nord-ovest del centro.</p> <p>IV Si chiede di stralciare dalla morfologia m.i. 9 dell'area aeroportuale una parte industriale da inserire nella m.i. 5, di ridurre l'area m.i. 7 ad est del centro e di trasformare da m.i. 7 a m.i. 5 l'area lungo la SS32.</p> <p>V Si trasmette planimetria rappresentante il tratto sud del corso d'acqua denominato Roggia Comunale con relativa documentazione fotografica, al fine di verificare il mantenimento o meno del vincolo paesaggistico, dal momento che il tratto in esame è stato quasi interamente cementificato. Si precisa che fino alla ripresa fotografica n. 3 (presente nell'osservazione) il corso avviene in sede naturale in terra, oltre tale ripresa il corso d'acqua è stato convogliato in canaline in calcestruzzo, con andamento tipico dei canali di irrigazione dei campi.</p>	<p>Non accolta</p> <p>Accolta</p> <p>Accolta</p> <p>Accolta</p> <p>Non accolta</p>	<p>I contenuti dell'articolo sono volti a salvaguardare i suoli integri di maggior pregio agronomico, in coerenza con l'obiettivo, condiviso dalle diverse politiche regionali, del contenimento del consumo di suolo.</p> <p>L'elemento di caratterizzante di rilevanza paesaggistica viene spostato come richiesto; a tutti i sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale sono stati associati i nomi delle cascine che individuano.</p> <p>Il simbolo "criticità puntuale" posto a nord-ovest del centro è eliminato.</p> <p>L'area industriale è stralciata dalla morfologia di tipo 9. L'area m.i. 7 ad est del centro viene ridotta. La morfologia di tipo 7 è riclassificata come 5 lungo la SS32.</p> <p>Il corpo idrico denominato "Roggia Comunale" risulta iscritto negli elenchi del Regio Decreto 1775/1933 e tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) del D.lgs. 42/2004 per tutto il suo corso; risulta altresì individuato sulle cartografie di riferimento (IGM e catastali di impianto); è stata effettuata una ricognizione dello stato di fatto e si specifica che le modificazioni dell'alveo, dovute a cause naturali o artificiali, comportano comunque la permanenza del vincolo paesaggistico sul corpo idrico.</p>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
41	Comune di Camino	Cartografia e applicazione della salvaguardia	I Si rilevano difficoltà di lettura e corretta localizzazione di alcuni temi in cartografia, che comportano impraticabilità di applicazione di alcune prescrizioni. Si rileva che la valenza immediatamente prescrittiva del Ppr non è applicabile per le prescrizioni relative alle componenti individuate dal Piano, la cui scala di rappresentazione è inadeguata. Si ritiene indispensabile specificare che le prescrizioni sono da intendersi come obbligo alla verifica, valutazione e successiva definizione dei dati da parte degli Enti subordinati. Si propone di attribuire alla cartografia del Ppr solo una valenza conoscitiva, demandando a Province e Comuni la rappresentazione cartografica delle "componenti" in scala idonea a conferirne carattere prescrittivo.	Non accolta	La cartografia del Ppr costituisce riferimento per l'applicazione delle prescrizioni, previste prioritariamente per i beni paesaggistici individuati nelle Schede del Catalogo dei beni paesaggistici e nella Tav. P2 con le specificazioni contenute nei relativi articoli delle NdA del Ppr per la loro corretta delimitazione. In limitati casi le prescrizioni afferiscono alle componenti della Tav. P4; rispetto a questi casi, fino all'adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr le delimitazioni contenute nel Ppr costituiscono la rappresentazione dell'ambito nel quale applicare le prescrizioni. Si evidenzia altresì che il regime di salvaguardia vige solo in presenza di beni paesaggistici
		Sistema Informativo	II Si richiede che la Regione renda disponibile in versione informatizzata i contenuti del Ppr, attribuendo ad ogni shape il riferimento alla tavola e alla voce di legenda alla quale fa riferimento, strutturando contemporaneamente una adeguata scheda di metadato.	Accolta	Si precisa che sul geoportale del Piemonte sono già disponibili e scaricabili gli shape della cartografia del Ppr, corredati di riferimento alla tavola e alla voce di legenda e di una scheda metadato. Inoltre si ricorda che è consultabile anche il servizio WebGis per la visualizzazione della tavole.
		Rapporti con altri strumenti di pianificazione	III Art. 2: In assenza della verifica prevista sul contenuto dei piani paesaggistici o territoriali a valenza paesaggistica regionali e provinciali elencati, è necessario chiarirne la coerenza; nel caso in cui le norme siano coerenti con il Ppr non si rileva incertezza sull'applicazione delle norme; in caso contrario si rileva che non viene specificato il regime normativo, né chi debba effettuare la verifica.	-	Ipotizzando che ci si riferisca alla numerazione degli articoli delle norme adottate nel 2009 e quindi all'attuale art. 3, si specifica che in attesa della verifica della conformità, vigono le norme contenute nei piani elencati all'articolo salvo che non siano in esplicito contrasto con i contenuti del Ppr. La verifica di conformità dei piani sarà effettuata da Ministero e Regione, congiuntamente alla Città Metropolitana e alle Province in caso di piani provinciali; in attesa di tale verifica, la conformità al Ppr dovrà essere dimostrata in sede locale nella procedura di autorizzazione paesaggistica o di permesso di costruire.
		Ambiti e Unità di paesaggio	IV Art. 9: Si rileva che la Tav. P3 non permette il raffronto tra i confini delle unità di paesaggio ed i confini amministrativi degli Enti	Non accolta	Si sottolinea che i perimetri delle unità di paesaggio, così come degli ambiti, sono derivati da un'analisi dei fattori paesaggistico-ambientali del territorio non riconducibili ai confini amministrativi.
		Montagne	V Art. 13: Si chiede di chiarire se la modalità di misurazione dell'"intorno di 50 m." dai crinali è da intendersi in proiezione	Accolta	Si chiarisce che l'intorno di cui al comma 9 viene misurato come proiezione della distanza di 50 m dalla vetta o dal crinale sul versante.
		Fiumi	VI Art. 14: Si rileva che l'articolato normativo ed il campo di applicazione sono incoerenti con le indicazioni cartografiche. Pare inoltre difficilmente interpretabile il regime normativo di corsi d'acqua classificati come "acqua pubblica" evidenziati in cartografia ma privi di fasce fluviali interne. Si chiede di chiarire che cosa si intende per "limitare gli interventi di trasformazione del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile" (c. 7) e se il Prg debba stabilire tali limiti, in percentuale rispetto all'esistente. Si chiede di approfondire il campo di applicazione della prescrizione in salvaguardia, dal momento che sembra precludere ogni tipo di trasformazione del suolo nella porzione di territorio tra i 100 e i 150 metri.	Parzialmente accolta	Si evidenzia che la zona fluviale interna è presente in tutti i corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 142/2004 e rappresentati in cartografia. Si chiarisce inoltre che la direttiva del comma 7 persegue l'obiettivo di contenere negli ambiti individuati il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo, con le modalità che i Comuni riterranno più opportune; viene comunque parzialmente modificata. L'osservazione relativa alla prescrizione pare riferirsi al testo delle NdA adottate nel 2009 e già parzialmente modificato.
		Boschi	VII Art. 16: Si segnala che occorre evidenziare in cartografia l'ambito dei boschi costituenti habitat di interesse comunitario soggetti a prescrizione. Si ritiene eccessivamente vincolante la prescrizione relativa alla impossibilità di consentire interventi sul patrimonio edilizio esistente e comportanti riduzione di soggetti arborei. (es. ampliamento o ristrutturazione di edifici abbandonati con vegetazione infestante o legate a esigenze di cantiere)	Accolta	Con lo scopo di chiarire meglio l'ambito di applicazione della prescrizione, tale delimitazione è stata resa disponibile sul Geoportale della Regione sia in formato .pdf sia in formato .shp alla voce "Boschi costituenti habitat di interesse comunitario all'interno dei siti Rete Natura 2000". Si provvede comunque a modificare complessivamente il comma 12.
		Parchi	VIII Art. 18: Si chiede di chiarire quali siano le direttive e le prescrizioni per le aree contigue.	Accolta	L'articolo non detta specifiche prescrizioni o direttive per le aree contigue, per le quali, in quanto ambiti finalizzati a garantire un'adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette, sono comunque da perseguire gli obiettivi definiti al comma 3 e per esse potranno essere predisposti specifici piani, ai sensi della l.r. 19/2009. Le aree contigue fanno parte inoltre del sistema dei nodi che concorre a formare la rete di connessione paesaggistica, per la quale vigono le previsioni dell'art. 42 delle NdA. Si provvede inoltre ad aggiungere all'art. 18 un nuovo comma per specificare che le modalità per perseguire gli obiettivi previsti per le



NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Aree rurali	ix Art. 19: Si richiede di specificare il risvolto urbanistico di cosa si intende per "incentivazione al mantenimento per colture prative"; si richiede inoltre di specificare come i Comuni possano ottemperare alla direttiva del comma 10, vista la natura privata delle via di accesso ai sistemi zootecnici locali.	Parzialmente accolta	aree contigue saranno specificate dagli strumenti urbanistici, ovvero dai piani o programmi previsti dalla l.r. 19/2009. Si chiarisce che i piani locali dovranno individuare le formazioni lineari aventi rilevanza paesaggistica, per le quali, qualora si intervenga su tali terreni, dovrà essere garantita la manutenzione e il ripristino da parte dei proprietari dei terreni stessi. Il comma viene. Il comma 10 viene parzialmente modificato.
		Aree di elevato interesse agronomico	x Art. 20: Si fa presente che l'individuazione di vigneti DOC sarebbe soggetta a continue variazioni, e conseguenti continue modifiche al Prg .	-	Le perimetrazioni delle coltivazioni a denominazione di origine saranno riportate nella variante generale di adeguamento dello strumento urbanistico e successivamente periodicamente aggiornate, qualora ritenuto necessario.
		Viabilità storica e patrimonio ferroviario	xi Art. 22: Si ritiene che la direttiva del c. 3 possa essere difficilmente messa in pratica nel momento in cui l'adeguamento del piano locale avviene prima del piano territoriale provinciale	Accolta	Come specificato all'art. 46 delle NdA, qualora non sia possibile che l'adeguamento al Ppr avvenga in modo coordinato fra i diversi enti, ciascun ente adeguerà i propri strumenti alle disposizioni del Ppr autonomamente, mettendo a disposizione dell'ente sott'ordinato o in questi caso sovraordinato, le informazioni di cui dispone. I piani provinciali riconosceranno al loro interno i contenuti dei Prg eventualmente già adeguati al Ppr. Si provvede a integrare la direttiva in tal senso.
		Patrimonio rurale storico	xii Art. 25, c. 5: Si rileva che occorre precisare il rapporto tra prescrizioni e Codice delle Strada; si chiede di chiarire che cosa significa "l'uso corretto e compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie"; si chiede di specificare se la norma è da applicare sia a nuovi edifici sia ad attività estrattive e infrastrutture.	Accolta	Si segnala che l'osservazione fa riferimento al testo dell'articolo come riportato nel piano adottato nel 2009, che è già stato modificato.
		Relazioni visive tra insediamento e contesto	xiii Art. 31: Non si comprende la consistenza normativa, soprattutto laddove si propongono elementi di ripristino non affrontabili se non con specifici piani di riqualificazione e apposite risorse.	-	La norma prevede che i piani definiscano la disciplina per promuovere le azioni di cui al comma 2.
		Aree rurali di interesse paesaggistico	xiv Art. 32: Si chiede di chiarire cosa significa "interdigitazione"; si rileva che mancano alcune colture legnose specializzate quali pioppeti e frutteti; si ritiene che la definizione di "specifiche normative" dovrebbe valere anche per il recupero del patrimonio edilizio esistente.	Accolta	Si chiarisce che per "interdigitazione" si intende una compenetrazione articolata tra aree coltivate e bordi boscati, dove i margini dei due elementi risultano non perfettamente delimitati; si evidenzia che i frutteti sono inseriti nella lettera c) del comma 1. Si segnala inoltre che parte dell'osservazione fa riferimento al testo dell'articolo come riportato nel piano adottato nel 2009, che è già stato modificato.
		Morfologie insediative	xv Art. 36: Si ritiene che al comma 3 occorra sostituire la parola "garantiscono" con "ricercano".	Non accolta	Art. 36. In relazione al significato del comma, si ritiene corretto mantenere il termine esistente.
		Morfologie insediative	xvi Art. 40: Si rileva che le morfologie descritte nell'articolo non trovano corrispondenza con la realtà dei luoghi così come riportata in cartografia. Si ritiene non proponibile l'accommunare ad un identico disposto normativo 6 morfologie insediative così differenti che vanno dalla pianura alla montagna. Occorre stabilire obiettivi e direttive specifiche per ogni tipologia di area. Si ritiene inoltre che sarebbe opportuno, già all'atto di approvazione del Ppr, poter disporre delle linee guida; al comma 5 occorre infine chiarire se si tratti solo di interventi di tipo pubblico o, in caso contrario, eliminare il termine per estendere la norma a tutti gli interventi.	Parzialmente accolta	Si precisa che la definizione delle morfologie si basa sull'interpretazione dello stato dei luoghi rilevato da foto aeree e cartografie aggiornate al 2005-2009, si provvede comunque a modificare alcune morfologie per renderle maggiormente compatibili con lo stato attuale dei luoghi; potranno essere ulteriormente precisate nella fase di adeguamento dei piani locali al Ppr. Il Piano, attribuisce obiettivi differenti alle diverse morfologie descritte all'art. 40; le direttive sono invece comuni, potendosi applicare a tutte e sei le morfologie, che si ritiene presentino comunque caratteristiche simili, con modalità specifiche da perseguire nelle diverse realtà locali, in funzione degli obiettivi stessi. La previsione di cui alla lettera h) del comma 5 si riferisce a interventi che rivestano un importante interesse pubblico, anche se di iniziativa privata. Si evidenzia che la Regione, con DGR n. 30-13616 del 22 Marzo 2010, ha approvato gli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti".
		Elementi critici e detrazioni visive	xvii Art. 41: Si rileva che dagli elaborati di piano non sono desumibili le motivazioni per cui sono state individuate alcune aree critiche: si rileva la necessità di disporre di un elenco delle aree critiche che definisca il fattore di criticità rilevato e lo descriva. Si comunica inoltre che negli elenchi dei beni e componenti permangono alcune criticità areali non più presenti in cartografia.	Accolta	Si segnala che l'osservazione pare riferirsi al testo contenuto nel Ppr adottato nel 2009, che è già stato modificato; nel territorio comunale peraltro non sono presenti elementi critici.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Progetti e programmi strategici Adeguamento	xviii Art. 44: Si ritiene che sarebbe opportuno sostituire al comma 3 la locuzione "costituiscono la base" con "danno attuazione ai progetti".  xix Art. 46: Si rileva che occorre specificare l'esatta accezione di "conformano" e "adeguano" alla luce di quanto prescritto al comma 5 dell'articolo 145 del D.lgs. 42/2004; occorre chiarire il significato del comma 4 e provvedere alla sua riscrittura conformemente al D.lgs. 42/2004, soprattutto nella parte relativa al periodo di monitoraggio che pare precludere ogni possibilità edificatoria mentre nel dectero pare riferirsi solamente alla modalità di rilascio di autorizzazione attraverso le commissioni paesaggistiche.	Parzialmente accolta  -	L'articolo 44 viene complessivamente rivisto, inclusa la dizione del comma .  L'art. 145, comma 5, del D.lgs. 42/2004 richiede alla Regione di disciplinare il procedimento di conformazione e adeguamento al Ppr. Tale disciplina è stata dettata dalla Regione con la l.r. 3/2013 di modifica alla l.r. 56/1977, in cui si prevede la procedura per l'introduzione del Ppr negli strumenti di pianificazione. Riguardo al comma 4, si chiarisce che, coerentemente con quanto riportato nell'art. 143, c. 6, del D. lgs. 42/2004, sino all'esito positivo del periodo di monitoraggio, la realizzazione degli interventi sarà subordinata, così come accade attualmente, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
42	Comune di Campertogno	Elementi di criticità lineari	i Si rileva che il territorio comunale è soggetto a troppi vincoli che ne impediscono lo sviluppo e la valorizzazione e che portano a un progressivo abbandono del territorio (vincolo idrogeologico, ZPS, beni ex artt. 136 e 142, c.1, lett. c), d), g) del D.lgs. 42/2004). Si sottolinea che il Comune è dotato di un efficace strumento urbanistico che ben interpreta le esigenze del territorio e si auspica che le linee programmatiche di sviluppo ivi individuate non vengano penalizzate dalle disposizioni del Ppr. Nello specifico si evidenziano alcune attività/interventi di sviluppo la cui realizzazione non pare in linea con le NdA del Ppr; in particolare non si comprende l'individuazione degli Elementi di criticità lineari di cui all'art. 41.	-	Nel sottolineare che il Ppr non inserisce alcun nuovo vincolo rispetto a quelli già presenti sul territorio comunale, non si rileva un contrasto a priori delle attività segnalate con i contenuti del Ppr. Si evidenzia che per la realizzazione dei singoli interventi, nella fase precedente all'approvazione del Ppr dovrà essere verificato che non esista contrasto con le prescrizioni in salvaguardia. Le direttive e gli indirizzi entreranno in vigore dopo l'approvazione del Ppr a seguito del loro recepimento nel Prg, previa puntuale verifica. In merito agli elementi di criticità lineari, si precisa che sono stati inseriti sulla base dei dati (riguardanti gli elettrodotti aerei) forniti dalla Provincia di Vercelli nella prima fase di osservazioni al Ppr avvenuta nel 2009.
43	Comune di Canale	Beni paesaggistici (prescrizioni)	i Bene B039: con riferimento alle prescrizioni per il bene in oggetto, si richiede di ammettere l'installazione di impianti tecnologici e di produzione energetica da fonti rinnovabili, collocati in posizione idonea nel rispetto delle caratteristiche tecniche privilegiando, dove è possibile, posizioni che non interferiscano con le visuali panoramiche, purché installati su edifici o manufatti di pertinenza degli stessi e non posati direttamente sul terreno.	Parzialmente accolta	Le prescrizioni in oggetto sono finalizzate a salvaguardare le interrelazioni visive esistenti tra le componenti percettivo-identitarie individuate dal Ppr. Esse trovano applicazione in sede di autorizzazione paesaggistica, attraverso le valutazioni e gli approfondimenti previsti dalla Relazione paesaggistica di cui al d.P.C.M. 12 dicembre 2005. In tale sede deve essere valutato il grado di compatibilità e l'incidenza degli interventi in termini di assenza o minima interferenza con le visuali da e verso gli elementi di pregio individuati dal Ppr. In relazione all'osservazione, al fine di consentire una chiara leggibilità e di fornire specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici è stato inserito nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte un paragrafo di indicazioni applicative. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	ii Si richiede di consentire interventi di modificazione del suolo, finalizzati a coltivazioni agrarie (in particolare a vigneto), fino ai limiti indicati dalla l.r. 09/08/1989 n. 45.	Non accolta	Non si accoglie la richiesta in quanto la disciplina degli interventi nelle zone a vincolo idrogeologico è contenuta nelle specifiche leggi di settore e non pare opportuno che uno strumento finalizzato alla tutela paesaggistica possa introdurre ulteriori discipline afferenti a tale materia.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	iii Si richiede di permettere la realizzazione di interventi di opere di riassetto idrogeologico, di sicurezza dei versanti e regimazione delle acque anche con interventi di ingegneria tradizionale.	Accolta	Si accoglie l'osservazione specificando nelle indicazioni applicative contenute nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, che è ammesso l'impiego di altre soluzioni costruttive qualora le tecniche di ingegneria naturalistica non siano sufficienti a garantire l'equilibrio idrogeologico del terreno.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	iv Si chiede di dare la possibilità di modificare la viabilità secondaria anche con sistemi di pavimentazione idonei e tali da permettere la normale funzionalità, la salvaguardia del piano viabile ed un solito sistema di regimazione e smaltimento delle acque meteoriche.	Accolta	Si accoglie la richiesta integrando le prescrizioni specifiche e il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte ammettendo l'impiego di altre tecniche costruttive, oltre alle terre stabilizzate, nei casi di strade ad elevata pendenza.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Adeguamento	v Si propone di prevedere contributi economici per l'adeguamento al Ppr anche per comuni che superano di poco i 5000 abitanti, e di chiarire se gli adeguamenti pianificatori siano esclusi dalle procedure di VAS.	Parzialmente accolta	Si segnala che nelle prossime programmazioni del Bilancio regionale, tra le priorità per i contributi previsti dalla l.r. 24/1996 saranno inseriti tra i criteri di priorità anche quelli relativi all'adeguamento degli strumenti urbanistici al Ppr. Si auspica che l'adeguamento al Ppr avvenga in maniera coordinata fra diversi enti, mediante una pianificazione a scala intercomunale, anche al fine di ridurre gli oneri di vario genere a carico delle singole amministrazioni. In merito alla Vas, restando nei limiti previsti dalla legislazione nazionale e regionale si cercherà di semplificare il più possibile le procedure e in alcuni casi, ove possibile, di escludere, l'adeguamento al Ppr dalla procedura di Vas, proprio per evitare la duplicazione delle procedure qualora la variante dello strumento urbanistico costituisca mero adeguamento alle norme di tutela del Ppr.
44	Comune di Candelo	Aree di elevato interesse agronomico	i P4.7: si segnala la sovrapposizione delle Aree di elevato interesse agronomico (art. 20) con ambiti individuati quali Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (m.i. 6, art. 38) e Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (m.i. 7, art. 38). Si rimarca il contrasto della normativa prevista per le diverse tipologie di ambito e si rileva che le aree in oggetto, interessate da insediamenti residenziali e produttivi/commerciali, non risultano significative dal punto di vista agronomico. Si chiede pertanto di escludere dalle Aree di elevato interesse agronomico gli ambiti riconosciuti quali Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale e Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica.	Accolta	Si provvede a delimitare con maggiore precisione le aree di interesse agronomico, eliminando dalla perimetrazione le aree di dispersione insediativa. Si evidenzia comunque che la ricognizione alla scala di dettaglio sarà effettuata dallo strumento urbanistico in sede di adeguamento al Ppr.
		Morfologie insediative	ii Si rileva che parte delle aree poste a margine della Strada provinciale che dall'abitato di Candelo si dirige in direzione sud-est verso l'area Baraggia viene classificata dal Ppr come Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica. Si segnala che tale ambito è da sempre agricolo, come indicato nel Prg vigente. Si chiede pertanto di rivedere tale perimetrazione.	Accolta	Si è provveduto a trasformare l'area in questione da Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica a area rurale.
		Morfologie insediative	iii Si segnala la presenza di minime diffuse differenze di perimetrazione degli ambiti a vario titolo riconosciuti dal Ppr quali ambiti edificati urbanizzati rispetto all'effettivo stato dei luoghi. Si propone pertanto di riformulare tali perimetrazioni, in coerenza con quanto contenuto negli elaborati del Prg vigente, attualmente in esame da parte del competente Settore regionale.	Non accolta	Si precisa che le morfologie non sono una lettura delle destinazioni d'uso dei Prg, ma una descrizione dei caratteri strutturali e dei fattori che hanno differenziato gli usi del territorio; l'attuale rappresentazione si basa sull'interpretazione dello stato dei luoghi rilevato da foto aeree e cartografie aggiornate al 2005-2009 e pertanto non tiene conto delle successive trasformazioni dell'edificato. Si provvede comunque a modificare alcune morfologie per renderle maggiormente compatibili con lo stato dei luoghi, non adeguandole comunque alle previsioni di Prg non ancora attuate. Le morfologie potranno essere precisate e aggiornate nella fase di adeguamento dei piani locali al Ppr.
45	Comune di Candia Canavese	-	i Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11	-	-
46	Comune di Canosio	Zone di protezione speciale	i Il territorio comunale è per gran parte inserito nella ZPS alta Valle Maira e Stura e ciò rappresenta un forte vincolo per potenziali attività agricole che volessero intraprendere un diverso utilizzo del suolo; si richiede se è pertinente all'interno dell'approvazione del Ppr valutare delle deroghe per permettere coltivazioni dove questo è oggi vietato.	Non accolta	Il Ppr riporta nella Tav. P5, quali aree che concorrono alla definizione della rete ecologica regionale, unicamente le Zps già esistenti, individuate ai sensi della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nelle quali si applicano le Misure di conservazione approvate con DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014.
47	Comune di Caraglio	-	i Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11	-	-
		Centri e nuclei storici	ii Tav. P4: si chiedono chiarimenti in merito alla Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica individuata nella porzione ovest del Capoluogo. Poiché tale ambito risulta agricolo, si chiede l'eliminazione del relativo simbolo.	Accolta	Si provvede a eliminare il simbolo citato.
48	Comune di Carignano	Tipologie normative	i Tav. P3: si segnala una contraddizione tra quanto individuato graficamente (da cui si desumono "Tipologie normative" 3 e 7) e quanto riportato nella tabella contenuta nella tavola stessa (in cui si leggono "Tipologie normative" 7 e 8).	-	A seguito delle opportune verifiche non si riscontra una contraddizione: le tipologie normative relative al comune di Carignano sono la 7 e la 8, come specificato nella tabella della tavola P3.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
49	Comune di Carrù	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
50	Comune di Casale Monferrato	Fiumi	I Si richiede di aggiornare i tracciati dei fiumi, in quanto le indicazioni contenute nella Tav. P2.5 relativamente al tracciato dei Rii Gattolero e Vallare non rispecchiano il reale stato dei luoghi.	Accolta	La rappresentazione dei tracciati dei Rii Gattolero e Vallare è già stata modificata con DGR n. 47-2748 del 29 dicembre 2015 e sarà riportata negli elaborati definitivi del Ppr.
51	Comune di Casalgrasso	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
52	Comune di Casalino	Cartografia	I Si rileva che non appaiono risolti i rilievi di carattere generale posti in sede di prima adozione, fatta salva la maggiore definizione degli elaborati, che comunque non considerando le trasformazioni in atto dettate dalla pianificazione locale, continuano ad essere di difficile sovrapposizione.	-	Si sottolinea che la Tav. P4, rappresentata ad una scala 1: 50.000, quindi molto più di dettaglio rispetto alla versione del Piano adottato nel 2009, rappresenta una lettura complessa dei caratteri strutturali e dei fattori che hanno differenziato gli usi del territorio e non considera le previsioni del Prg non ancora attuate. Precisazioni e aggiornamenti potranno essere effettuati in sede di adeguamento al Ppr dello strumento urbanistico.
		Fiumi	II Si rileva, per quanto riguarda la Roggia Osia, che il Ppr inserisce un vincolo paesaggistico in un'area che, nell'ambito della recentissima approvazione del Prg, risulta di trasformazione/nuova edificazione in ambito di accordo di pianificazione/territoriale.	-	Si precisa che il Ppr non ha inserito alcun nuovo vincolo sul territorio regionale. Sono stati riportati in cartografia i beni paesaggistici già esistenti, fra cui la roggia Osia, con la relativa fascia di 150 metri dalla sponda, in quanto corso d'acqua iscritto negli elenchi approvati con R.D. 1775/1933, e pertanto tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, del D.lgs 42/2004.
		Boschi	III Per quanto riguarda le aree boscate, si segnala che la verifica effettuata sulla base della Carta Forestale, ha posto in evidenza la non congruità rispetto all'esistente ovvero al censimento effettuato in occasione della stesura del nuovo Prg.	-	Si sottolinea che le aree tutelate ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. g) sono state rappresentate in scala 1:100.000 nella Tavola P2 del Ppr sulla base della Cartografia forestale; saranno precisate a una scala di dettaglio in sede di adeguamento al Ppr dello strumento urbanistico. Come specificato all'art. 16 c. 4 delle NdA, sino all'adeguamento al Ppr dello strumento urbanistico, per l'indicazione delle aree boscate ai fini dell'autorizzazione paesaggistica si farà riferimento all'effettiva presenza del bene e ai parametri indicati dalla l.r. 4/2009. Gli approfondimenti già effettuati costituiscono utile analisi conoscitiva ai fini dell'individuazione effettiva del bene, in caso di rappresentazione diversa rispetto a quanto delimitato nella Tavola P2 del Ppr.
		Adeguamento	IV Si ritiene che il Ppr non possa permettersi di attendere l'adeguamento frammentato da parte dei singoli Comuni, che difficilmente attueranno in tempi brevi un'azione di revisione dei propri strumenti, ma deve poter contare su azioni coordinate eventualmente sorrette da risorse finanziarie. Si ribadisce infine la necessità di coinvolgere le realtà locali nella fase di esame delle osservazioni.	-	Si specifica che il termine per l'adeguamento dei Prg al Ppr previsto dal Codice non è perentorio ed è di 24 mesi dalla data di approvazione del Ppr. Tale adeguamento avverrà mediante una variante generale; tuttavia anche in assenza di tale adeguamento ogni variante, anche parziale, apportata agli strumenti di pianificazione dovrà comunque rispettare i contenuti del Ppr, limitatamente alle aree da essa interessate. Data la natura degli aspetti paesaggistici che superano i confini amministrativi, si auspica che tale adeguamento avvenga comunque in maniera coordinata fra diversi enti, mediante una pianificazione a scala intercomunale, anche al fine di ridurre gli oneri a carico delle singole amministrazioni. In ogni caso, nelle prossime programmazioni del Bilancio regionale, tra le priorità per i contributi previsti dalla l.r. 24/1996 saranno inseriti tra i criteri di priorità anche quelli relativi all'adeguamento degli strumenti urbanistici al Ppr.
53	Comune di Cassine	Ambiti di paesaggio	I Schede degli Ambiti 70, 71, 72: - si ritiene opportuno uniformare l'indicazione del biotipo "Bosco di Cassine" (Ambito 72, Emergenze fisico-naturalistiche e tutele in atto - pag. 463) con quella di "Bosco delle Sorti La Communa" (Ambito 71, Emergenze fisico-naturalistiche e tutele in atto - pag. 455), di fatto coincidenti (vedi legge regionale di istituzione della Zona di Salvaguardia); - si ritiene opportuno uniformare l'indicazione relativa alla "Chiesa di San Francesco e centro storico di Cassine" (Fattori Qualificanti, Ambiti 71 - pag. 456 - e 72 - pag. 465); - si suggerisce di introdurre il complesso infrastrutturale del Canale Carlo Alberto fra i Fattori caratterizzanti dell'Ambito 70.	Accolta	Si prende atto dell'osservazione e si provvede a correggere le schede d'ambito 70, 71 e 72.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Zone di interesse archeologico	II art. 142, c. 1, lett. m): si ritiene opportuno valutare l'estensione della zona di interesse archeologico individuata nella periferia a nord del concentrico, coerentemente con la necessità di tutela e comunque nei limiti di quanto riportato sulle tavole del Prg approvato (si trasmette stralcio Prg relativo all'area).	Accolta	Si è provveduto a modificare il perimetro della zona di interesse archeologico sulla base della planimetria allegata al Decreto Ministeriale di riferimento, che ne costituisce parte integrante e, di norma, riferimento primario per la delimitazione del bene.
54	Comune di Castellar	-  Ambiti di paesaggio	I Cfr. Comune di Aisone  II Ambito 47 – Saluzzese: si segnala che nel Comune di Castellar non si verifica la diffusione di pale eoliche per l'allontanamento dei volatili, risulta presente solo un ventolone per il sistema antibrina, che non comporta impatti negativi sull'ambiente circostante.	-  Accolta	-  Si prende atto dell'osservazione e si provvede a correggere la scheda d'ambito 47.
55	Comune di Castelletto Sopra Ticino	Beni paesaggistici (prescrizioni)          Fiumi	I Bene B059: si chiede di modificare le prescrizioni contenute nel Catalogo relative al bene paesaggistico B059, in modo da consentire le attività previste dal Prg vigente.          II Si evidenzia il diverso tracciato del torrente Norè rispetto a quanto contenuto nel Prg vigente.	Parzialmente accolta          Accolta	In merito alla richiesta si precisa che sono fatte salve le previsioni già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti in ampliamento/completamento di aree esistenti; non è tuttavia ammessa l'attuazione delle previsioni che vadano a compromettere aree integre, totalmente separate dal contesto edificato. Si accoglie comunque l'osservazione provvedendo a modificare la prescrizione e si precisa che, al fine di consentire una chiara leggibilità e di fornire specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici, si è predisposto uno specifico paragrafo nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con DGR n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442". Infine, a supporto della definizione di lotto intercluso si rinvia al Comunicato "Chiarimenti in merito alla perimetrazione del centro o nucleo abitato ...(omissis): definizioni di criteri e indicazioni procedurali," pubblicato sul BUR n. 44 del 31 ottobre 2013.  La rappresentazione del tracciato del torrente è già stata modificata con DGR n. 47-2748 del 29 dicembre 2015 e sarà riportata negli elaborati definitivi del Ppr.
56	Comune di Castelletto Stura	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
57	Comune di Castelletto Uzzone	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
58	Comune di Castelnuovo di Ceva	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
59	Comune di Cavaglià	Morfologie insediative  Beni paesaggistici (perimetro)	I Si richiede di ampliare la morfologia di tipo 7 attorno al fabbricato sito in via Villetta Strà 12.  II Bene B001: si propone una modifica del perimetro del bene B001, poiché una parte dell'edificato non viene considerata di importanza paesaggistica, avendo caratteri architettonici simili all'edificato adiacente non compreso nel bene stesso.	Accolta  Non accolta	Si provvede a modificare la delimitazione della morfologia .  La delimitazione comprende una zona che all'epoca dell'emanazione del decreto era già parzialmente edificata, e che è stata interessata da successivi interventi edificatori. Nella ricognizione effettuata sui beni paesaggistici non si sono fatte valutazioni sullo stato attuale dei luoghi né modifiche alle perimetrazioni ma si è provveduto a precisare i limiti delle aree tutelate alla scala di maggior dettaglio.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
					Non si ritiene pertanto accoglibile la proposta di modifica in riduzione avanzata dal comune in quanto non è una operazione prevista ai sensi dell'art. 143 del D. lgs. 42/2004.
60	Comune di Ceresole d'Alba	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
61	Comune di Cervere	-	I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 5, 8, 9, 11	-	-
		Cartografia	II Tav. P1, P2, P3: tra le "aree urbanizzate" non risultano essere stati individuati l'abitato della Frazione di Tetti Paglieri e l'attigua area produttiva, posti a ovest del concentrico lungo la SP 165 detta "Strada Reale", nei pressi del confine con il Comune di Marene.	-	Si precisa che l'edificato riportato nelle Tavv. P1, P2 e P3 non rappresenta tutte le aree urbanizzate ma solo quelle principali; proprio per tale ragione è stato utilizzato nelle Tavole in scala 1:250.000 o 1:100.000 con lo scopo di fornire una rappresentazione di massima della localizzazione delle zone edificate. Per una rappresentazione più precisa dell'edificato il riferimento è costituito dalla Tav. P4, che riporta la perimetrazione più aggiornata dei singoli edifici, suddivisi in residenziali e produttivo-commerciali.
		Cartografia	III Si segnala che nella Tav. P1, nell'abitato del concentrico viene riportata la presenza di un "Ricetto" del quale non si conosce l'esistenza.	-	Si precisa che la Tav. P1 è una carta di inquadramento strutturale del territorio regionale, redatta a seguito di analisi e studi propedeutici alla predisposizione del Piano, alla quale non è attribuito valore normativo.
		Cartografia	IV Tav. P6: si considera eccessiva l'inclusione di tutto il territorio comunale nella Classe di alta capacità d'uso del suolo, si ritiene la perimetrazione delle Aree di elevato interesse agronomico della Tav. P4 più rispondente alla reale capacità d'uso dei suoli.	-	Si precisa che la Tav. P6 è una tavola di sintesi del Ppr, che riporta alcuni dei principali tematismi in modo schematico fornendo indicazioni di massima e non precise perimetrazioni come invece riportano le altre tavole; il corretto riferimento per le aree di elevato interesse agronomico è appunto la Tav. P4.
		Cartografia	V Si segnala che la retinatura che identifica la perimetrazione del centro abitato di Cervere non rispecchia l'effettiva realtà dei luoghi; in particolare la porzione N/E individua una parte di territorio totalmente ineditata.	-	Si ribadisce che quanto osservato riguarda l'edificato riportato nelle Tavv P1, P2 e P3, che fornisce un'indicazione di massima in merito alle zone edificate. Per una rappresentazione più precisa dell'edificato il riferimento è costituito dalla Tav. P4, che riporta la definizione più aggiornata dei singoli edifici, suddivisi in residenziali e produttivo-commerciali.
		Boschi	VI Si segnala che nella porzione N/E del centro abitato di Cervere, la perimetrazione delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. g) del D.lgs. 42/2004 include anche l'area interessata dal cimitero e l'attiguo sito della torre medievale, che, di fatto, costituiscono il piano sommitale non boscato di un colle.	Non accolta	Nel prendere atto di quanto segnalato, si sottolinea che le aree tutelate ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. g) sono state rappresentate in scala 1:100.000 dal Ppr sulla base della Carta forestale; potranno essere precisate a una scala di dettaglio in sede di adeguamento al Ppr dello strumento urbanistico; fino ad allora ai fini dell'autorizzazione paesaggistica e dell'applicazione delle prescrizioni si farà comunque riferimento all'effettiva consistenza del bene e ai parametri indicati dalla l.r. 4/2009.
62	Comune di Cesana	Beni paesaggistici (prescrizioni)	I Si richiedono chiarimenti in merito ai contenuti delle Prescrizioni specifiche relative alla Scheda "DM 24 gennaio 1953 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del Comune di Cesana torinese (num. rif. regionale A101, in particolare riguardo alla possibilità di trasformare l'area dell'impianto di bob con nuova edificazione a differente destinazione d'uso.	Accolta	Si accoglie l'osservazione inerente la riqualificazione dell'impianto del bob esistente e si provvede a modificare in tal senso la prescrizione specifica.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	II Si richiede di chiarire se la prescrizione specifica:"Eventuali nuovi edifici devono essere localizzati in continuità con le aree edificate esistenti al fine di contenere lo sviluppo urbanistico a carattere dispersivo ricercando un'ideale integrazione con i caratteri distintivi del contesto paesaggistico"può considerarsi, in linea generale, coerente con la trasformazione dell'impianto da bob, slittino e skeleton a struttura turistico-ricettivo.	Accolta	Si precisa che gli interventi in essa ammessi inerenti il riutilizzo dell'area sono compatibili con la prescrizione.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	III Si segnala che l'impianto di bob, slittino e skeleton non è stato individuato né all'interno della tavola P4.13 Componenti paesaggistiche quale "Insula specializzata" di cui all'art. 39, comma 1, lett. a) p.ti I, II, III, IV e V (m.i. 8).	Accolta	Si provvede a riconoscere l'impianto del bob come insula specializzata erroneamente prima non indicata tra le componenti, riconoscendo in tal modo l'avvenuta trasformazione dell'area in questione.
63	Comune di Ceva	Componenti percettivo-identitarie	I Si rileva che sulla Tav. P4.22 è riportato un cerchio rosso, posizionato nella Fraz. Poggi San Siro, che non risulta negli Elenchi (pag. 207) - cfr n. 1 nell'immagine allegata. Si rileva inoltre che negli Elenchi (pag. 207) è riportata la Cappella di San Rocco in Località Malpotremo, non individuata	Accolta	Si provvede a riposizionare correttamente il simbolo in questione, che riguarda la Cappella di S. Rocco in località Malpotremo. Si precisa inoltre che il simbolo relativo a "elemento caratterizzante

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		-	<p>sulla P4.22 (che invece individua la Fraz. Malpotremo). Si precisa inoltre che la Cappella di San Rocco non è ubicata nei pressi dei ruderi del vecchio Castello, ma è sita in Borgata Penne - cfr n. 2 nell'immagine allegata.</p> <p>Si osserva infine che sulla tav. P4.22 è individuato un "elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica" cui non corrisponde alcun riferimento a pag. 207 degli Elenchi - cfr n. 3 nell'immagine allegata.</p> <p>II Cfr. Comune di Aisone</p>	-	di rilevanza paesaggistica" riguarda i resti di fortificazioni e il forte scavato nel tufo e che è stato spostato nella posizione corretta.
64	Comune di Cherasco	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
65	Comune di Chiaverano	Fiumi	I Si segnala che nel Ppr manca il vincolo dei 300 metri dalla sponda della torbiera e dal Rio Molinet. Inoltre, nel Ppr il Rio della Serra genera vincolo a partire da valle del concentrico, mentre sul Prg il vincolo è generato sin da dove nasce, dalle pendici della Serra.	Non accolta	Con riferimento alla torbiera, si evidenzia che ai sensi dell'art. 142, comma 1, del D.lgs. 42/2004 sono tutelati per una fascia di 300 metri solo i territori contermini ai laghi come definiti dall'art. 15, comma 2, delle NdA del Ppr, sulla base di Criteri condivisi con il MiBACT e pubblicati nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Seconda parte Il Rio della Serra e il Rio Molinet non sono iscritti nel Regio Decreto n. 1775/1933 e pertanto non sono tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004.
66	Comune di Chieri	Boschi	I Si segnala che alcune perimetrazioni inerenti gli ambiti tutelati ai sensi della lett. g) dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 non paiono coerenti con le reali utilizzazioni del suolo in atto. Si trasmette, a titolo esemplificativo, un estratto cartografico relativo all'area lungo strada Turriglie, oggetto di un PEC completamente attuato. Si rilevano inoltre delle incongruenze rispetto alle definizioni fornite dall'art. 3 della l.r. 4/2009, si trasmettono a tal proposito alcuni esempi di perimetrazioni che non soddisfanno i requisiti di legge. Si richiede pertanto la verifica e conseguente modifica di tutti gli ambiti boscati.	Non accolta	Si sottolinea che gli ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. g) sono stati rappresentati in scala 1:100.000 dal Ppr sulla base del Piano forestale e degli altri strumenti di pianificazione forestale e potranno essere specificati a scala di dettaglio dello strumento urbanistico nell'adeguamento al Ppr. Si precisa che ai fini dell'autorizzazione paesaggistica e dell'applicazione delle prescrizioni, il riferimento è costituito dai parametri indicati dalla l.r. 4/2009 e dall'effettiva consistenza del bene.
		Morfologie insediative	II Si rilevano alcune incoerenze circa l'individuazione delle morfologie insediative rispetto allo stato di fatto del territorio. Si trasmette al riguardo descrizione e individuazione cartografica delle modifiche suggerite. Si segnala inoltre che l'insula specializzata comprendente l'"Istituto Bonafous" (zona ovest del territorio comunale) andrebbe identificata come "struttura didattica-professionale - istituto agrario" e non come "impianto sportivo".	Parzialmente accolta	Si provvede a eseguire tutte le modifiche proposte, tranne nei due casi in cui è stato richiesto di trasformare le morfologie nei tipi 5, 7 e 4, in quanto le morfologie, definite a partire dallo stato dei luoghi rilevato da foto aeree e cartografie aggiornate al 2005-2009, non tengono conto delle successive trasformazioni dell'edificio; ulteriori precisazioni e aggiornamenti potranno comunque essere effettuate nella fase di adeguamento del Prg al Ppr. Inoltre, visto che è stato segnalato che l'Istituto Bonafous non è un impianto sportivo ma una scuola, la morfologia di riferimento non è più l'insula specializzata bensì la m.i. 4.
		Belvedere e bellezze panoramiche	III Si segnala che gli Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (art. 30) "S.Giorgio" e "Cotonificio Vergnano" sono localizzati in maniera errata. Si trasmette individuazione cartografica corretta delle rispettive localizzazioni.	Accolta	Si provvede a rilocalizzare correttamente i due elementi.
		Fiumi	IV Si rileva che le zone fluviali interne (Tav. P2), che nel caso chierese sembrano coincidere con le aree tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c., del D.lgs. 42/2004, non risultano, in alcuni casi, coerenti con i criteri dettati per tale tipologia di beni dallo stesso decreto, che, all'art 142, c. 2, esclude da tale vincolo le zone omogenee A e B individuate dai vigenti strumenti urbanistici, nonché le altre aree ricomprese in piani pluriennali di attuazione. Si richiede pertanto la ripermutazione delle fasce fluviali alla luce delle considerazioni sopra esposte.	Non accolta	Si chiarisce che il Ppr ha rappresentato i corpi idrici tutelati e le relative fasce riferendosi all'intero percorso e non individuando i tratti esclusi dalla tutela ai sensi dell'art. 142, comma 2 del D.lgs. 42/2004, i quali potranno essere individuati in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr. Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica è comunque fatto salvo quanto esplicitato nell'art. 14, comma 5 delle NdA.
67	Comune di Chieri e Riva Presso Chieri; Cellarengo; Isolabella; Pralormo; Valfenera	Ambiti di paesaggio	I Ambito 66: "Chierese e Altopiano di Poirino" (condivise dai Comuni di Cellarengo, Chieri, Isolabella, Pralormo, Riva Presso Chieri, Valfenera) Si ritiene che le Unità di paesaggio n. 6605 (Terrazza di Dusino e Valfenera) e n. 6606 (Terrazza di S. Paolo S. e Buttigliera) possano essere considerate come un unico elemento paesaggistico, delimitante la pianura verso Torino dalle colline verso Asti. Si richiede di inserire, quale specifico punto inerente la geomorfologia dell'ambito, l'altopiano di Poirino, connesso alle recenti forme quaternarie modellate dall'evoluzione dei corsi d'acqua e dagli affluenti del Paleo Po e caratterizzato inoltre dalle cosiddette "terre rosse", formazione geologica che ha consentito lo sviluppo produttivo delle fornaci per la	Parzialmente accolta	Riguardo alle modifiche delle unità di paesaggio si evidenzia che le unità n. 6605 e 6606 ricadono comunque nella stessa tipologia normativa (VII, naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità), si potrà provvedere ad apportare eventuali modifiche alle unità di paesaggio, così come per le altre specificazioni, all'interno della fase di adeguamento dei Prg, che avverrà mediante procedure che riuniranno allo stesso tavolo tutti gli enti coinvolti. Si prende atto degli ulteriori rilievi e si provvede a integrare i

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
			produzione di laterizio e la realizzazione di peschiere per l'allevamento della tinca. Si suggeriscono inoltre alcune modifiche e/o integrazioni relative alle sezioni "Emergenze fisico-naturalistiche" e "Caratteristiche storico-culturali" (fattori strutturanti, caratterizzanti e qualificanti) della Scheda (vedi osservazione).		contenuti dell'ambito per gli aspetti paesaggistici rilevanti.
68	Comune di Chiusa di Pesio	-  Ambiti di paesaggio	<p>I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11</p> <p>II Ambiti 57, 58, 61: con riferimento all'obiettivo 1.3.3, si ritiene opportuno precisare che l'applicazione delle disposizioni vale per le frazioni e i nuclei minori con esclusione del concentrico e che in ogni caso sono sempre ammessi gli interventi di recupero e ristrutturazione previsti dalla normativa, compresa la ristrutturazione edilizia e l'ampliamento per gli adeguamenti igienico sanitari. Con riferimento all'obiettivo 1.5.2. si chiede che venga precisato che l'espansione è ammessa per saturare lotti interclusi e/o per ridefinire in modo coerente i perimetri degli abitati.</p>	-  Non accolta	-  Riguardo agli obiettivi e alle linee d'azione comuni ai 3 ambiti si ritiene al momento non accoglibile l'osservazione in quanto le linee d'azione non precludono l'attuazione degli interventi previsti dal Prgc vigente. Si rimanda comunque alla DGR n. 31 -2530 del 30/11/2015 inerente le "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442". Riguardo alle integrazioni proposte, si potrà provvedere ad apportare eventuali modifiche agli ambiti, così come per le altre specificazioni, all'interno della fase di adeguamento dei Prg, che avverrà mediante procedure che riuniranno allo stesso tavolo Ministero, Regione, Provincia e Comune.
69	Comune di Chivasso	Fiumi  Fiumi	<p>I In merito alla fascia di rispetto dell'acqua pubblica Bealera di Chivasso e di Montanaro e Gora di Campagna, si precisa che la stessa risulta acqua pubblica fino alla prima ripartizione in Comune di Chivasso, dopo l'attraversamento della provinciale di Montanaro in località "ponte rotto" e cascina Crova. Ciò a seguito di 2 sentenze del TAR Piemonte che si allega con tutta la documentazione già trasmessa, a seguito di interventi presso discarica di Chivasso. Si chiede la riduzione del tratto interessato dal vincolo.</p> <p>II In merito al Rio Orchetto, si segnala che si tratta di derivazione della Roggia San Marco, che non risulta inclusa tra le acque pubbliche del Regio Decreto e quindi non si comprende come lo possa essere il Rio Orchetto che non è altro che una sua derivazione. Si chiede pertanto di verificare la legittimità della sussistenza del vincolo sul Rio Orchetto.</p>	Non accolta  Non accolta	<p>Il corpo idrico denominato "Bealera di Chivasso e di Montanaro" iscritto negli elenchi approvati con Regio Decreto 1775/1933, sulla base dei "Criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni" condivisi con il MiBACT e pubblicati nel Catalogo dei beni, seconda parte, risulta tutelato per tutto il suo corso.</p> <p>E' stato verificato che il Rio Orchetto è iscritto negli elenchi approvati con R.D. 1775/1933 e pertanto è tutelato ai sensi dell'art. 142 , comma 1 del D.lgs. 42/2004.</p>
70	Comune di Ciriè	Aree di elevato interesse agronomico  Aree di elevato interesse agronomico	<p>I Si contestano le aree di elevato interesse agronomico nei settori nord-ovest e a sud della SP2. Tale attribuzione pare inappropriata alla luce della frammentazione culturale del territorio, che limita la riconoscibilità delle aree di elevato interesse agronomico, e in ragione della definizione delle limitazioni culturali generali della classe III che interessa le aree in argomento. Pertanto si richiede che vengano dedotte le linee frammentarie del retino in questione.</p> <p>II Si chiede che all'art. 20, nella voce Indirizzi al c. 3, sia aggiunta alla classe I anche la classe II.</p>	Parzialmente accolta  Non accolta	<p>Il Ppr ha rappresentato nella Tav. P4, quali aree di elevato interesse agronomico, le aree a I e II classe di capacità d'uso del suolo, da cui sono state sottratte le aree edificate già compromesse. La perimetrazione alla scala di dettaglio delle aree di interesse agronomico sarà effettuata dallo strumento urbanistico in sede di adeguamento al Ppr.</p> <p>Si provvede comunque a delimitare con maggiore precisione le aree di interesse agronomico, eliminando dalla perimetrazione le aree di dispersione insediativa.</p> <p>Si evidenzia che la norma è stata predisposta in coerenza con quanto già previsto dal Ptr (art. 26 delle NdA), per i territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura, in considerazione delle particolari caratteristiche di pregio dei territori di I classe.</p>
71	Comune di Clavesana	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
72	Comune di Coazze	Beni paesaggistici (perimetro)	I Bene B078: si chiede la ridefinizione del perimetro della zona sottoposta a vincolo, così come rappresentato nelle tavole del Prg e nella precedente perimetrazione.	Non accolta	Si conferma la perimetrazione contenuta negli elaborati di Piano e si evidenzia che gli scostamenti esistenti rispetto alla planimetria allegata al decreto sono riconducibili all'attività di ricognizione dei beni paesaggistici condotta dalla Regione Piemonte e dal MiBACT sulla base di specifici criteri, condivisi e approvati in data 4 febbraio 2010 e pubblicati nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, pag. 3. Conformemente a tali criteri si è proceduto a perimetrare le aree tutelate secondo la descrizione contenuta nel provvedimento, da ritenersi prevalente sia sulla rubrica del decreto sia sulla cartografia allegata allo stesso. Sulla base di tale interpretazione il perimetro è stato delineato, come da descrizione contenuta nel decreto, sul confine del parco naturale vigente all'epoca dell'emanazione del D.M., che è stato reperito presso gli uffici regionali competenti.



NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
73	Comune di Collegno	Aree rurali di interesse paesaggistico  Morfologie insediative  Morfologie insediative	<p>I Tavola P4: si chiede di correggere l'individuazione dei "Sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali" della zona compresa tra la SSP n. 24 e la Tangenziale Nord, poiché risulta individuato interamente come "Sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali", senza distinzione tra l'area ancora propriamente rurale, posta immediatamente a nord della SSP n. 24, e l'ambito lungo la Tangenziale, ormai occupato dalla nuova area industriale di Collegno.</p> <p>II Tavola P4: si chiede di correggere alcune morfologie insediative (nell'area a nord della SSP n. 24 va considerata la presenza dell'area produttiva destinata alla localizzazione dello stabilimento "Prima Industrie", attualmente in costruzione; solo le aree del complesso aeroportuale (proprietà TNE) e le aree occupate dal deposito GTT della metropolitana appaiono coerenti con la morfologia insediativa "Complessi infrastrutturali" di cui all'art. 39; la massima parte dell'area del Piano Insediamenti Produttivi (ad est delle strutture commerciali "Carrefour - La Certosa" e "Leroy Merlin") presenta una destinazione produttiva, che appare più coerente con la tipologia insediativa "Insediamenti specialistici organizzati" di cui all'art. 37</p> <p>III Con riferimento all'art. 37 delle NdA, si chiede di rivedere la limitazione del margine di ampliamento del 20% degli edifici produttivi esistenti, considerata troppo restrittiva</p>	Accolta  Parzialmente accolta  Non accolta	<p>E' stato ridotto il tematismo "Sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali" al di sopra della SSP n. 24 in corrispondenza delle aree già edificate.</p> <p>Si provvede a modificare le morfologie insediative come richiesto, tranne nel caso dell'area dello stabilimento Prima Industrie poiché non ancora ultimato, evidenziando che precisazioni e aggiornamenti delle morfologie potranno essere effettuate nella fase di adeguamento del Prg al Ppr.</p> <p>Si ritiene che il limite del 20% (già raddoppiato rispetto quanto previsto nelle NdA adottate nel 2009) risponda alla finalità del comma che è quella di contenere il consumo di suolo, nonché di favorire la riqualificazione del territorio; si evidenzia infatti che interventi eccedenti tale limite possono essere ammessi, qualora ricompresi in progetti estesi alla preesistenza e rientranti in un disegno di riordino complessivo dell'insediamento.</p>
74	Comune di Conzano	-	I Cfr. Comune di Camino	-	-
75	Comune di Cortemilia	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
76	Comune di Costigliole Saluzzo	-	I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 4, 8, 9, 11	-	-
77	Comune di Cravagliana	Beni paesaggistici (perimetro)	I Si evidenzia e si contesta l'allargamento dell'area vincolata presente nel Comune.	Non accolta	Si conferma la perimetrazione e si evidenzia che gli scostamenti esistenti rispetto alla perimetrazione contenuta negli elaborati adottati del 2009 sono riconducibili all'attività di ricognizione dei beni paesaggistici condotta dalla Regione Piemonte e dal MiBACT, ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 42/2004. Tale ricognizione è avvenuta sulla base degli specifici criteri, condivisi e approvati in data 4 febbraio 2010, pubblicati nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte", pag. 3. Nel caso specifico, la perimetrazione corretta corrisponde alla planimetria originaria allegata al decreto.
78	Comune di Crescentino	-  Patrimonio rurale storico	<p>I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11</p> <p>II Tav. P4: si chiede di rivalutare gli immobili riconosciuti quali Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (art. 25) o di posizionare correttamente il simbolo grafico attribuito, con particolare riferimento all'immobile individuato nell'estratto che si allega.</p>	-  Accolta	-  Si provvede a eliminare il simbolo relativo ai Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale.
79	Comune di Crevoladossola	Fiumi  Fiumi	<p>I A seguito dello studio geologico condotto dal Comune nel 2015 per l'individuazione dei corpi idrici segnalati nel R.D. 1775/1933, si ritiene di apportare agli elenchi del Catalogo, II Parte le seguenti integrazioni: n. 537 Rivo Cannei (si deve intendere il corpo idrico denominato Rio della Fontana), n. 562 Rivo Oira (si deve intendere il corpo idrico denominato Rio della Tapin), n. 618 Rivo Possola (si deve intendere il corpo idrico denominato Rio di Ginestro), n. 541 Rio di Albione o del Buso (si deve intendere il corpo idrico denominato Rio Burra).</p> <p>II Si evidenzia una situazione configurabile quale errore materiale relativamente al Torrente Diveria, che non risulta individuato cartograficamente nella Tav. P2. ove è individuato invece il percorso del canale scolmatore di proprietà</p>	Non accolta  Accolta	<p>Sulla base dei Criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici, condivisi con il MiBACT e pubblicati nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Seconda parte, non essendoci certezza a riguardo dell'identificazione dei corpi idrici segnalati, non si ritiene corretto effettuare le integrazioni proposte.</p> <p>La rappresentazione del tracciato del torrente Diveria è già stata modificata con DGR n. 47-2748 del 29 dicembre 2015 e sarà riportata</p>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Boschi	Enel. III Si richiede che, in merito ai territori coperti da boschi e foreste, siano recepiti i contenuti dello studio agronomico unito al Prg, che individua i territori presenti nell'ambito comunale, valutato che la Tavola P2 ne riporta un'errata individuazione.	Non accolta	negli elaborati definitivi del Ppr. Si sottolinea che le aree tutelate ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. g) sono state rappresentate in scala 1:100.000 dal Ppr sulla base della Carta forestale. Per la delimitazione di dettaglio tuttavia, sino all'adeguamento al Ppr dello strumento urbanistico, si farà riferimento all'effettiva consistenza del bene e ai parametri indicati dalla l.r. 4/2009. Nel caso specifico, gli approfondimenti effettuati in sede di Prg, non potendosi configurare come adeguamento al Ppr, costituiscono tuttavia utile analisi conoscitiva ai fini dell'individuazione effettiva del bene, in caso di rappresentazione diversa rispetto a quanto delimitato nella Tavola P2 del Ppr.
80	Comune di Crissolo	-	I Cfr. Comune di Aisone, punti 2, 3, 4, 5, 6, 11	-	-
81	Comune di Cuneo	Viabilità Componenti storico-culturali Beni paesaggistici (perimetro)  Progetti e programmi strategici	I Si segnala che la base cartografica del Ppr non riporta il tracciato autostradale Cuneo-Asti nel tratto da Sant'Albano a Cuneo. II Con riferimento all'art. 24 delle NdA e agli Elenchi delle componenti e unità di paesaggio, si propone di inserire come SS25 la Parrocchia di San Sebastiano e la Sinagoga situate in contrada Mondovì e come SS23 l'intera via Roma. III Bene B040: relativamente al bene Parco fluviale di Cuneo si propone di estendere il vincolo per l'intero tratto del viale Angeli comprendendo anche l'alberatura storica situata al limite del percorso pedonale e ciclabile (anche lato ovest), al fine di tutelare lo storico impianto del verde. IV Con riferimento ai Progetti e programmi strategici riconosciuti e sostenuti dal Ppr (v. Relazione, capitolo 5.4, e Tav. P6), si propone di includere fra questi la candidatura UNESCO in atto "Alpi del Mediterraneo".	Accolta Accolta Non accolta Accolta	Si precisa che è stato aggiunto il tratto autostradale in questione. Si è provveduto ad aggiungere i tre elementi richiesti. Si chiarisce che l'attività di ricognizione dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143, c. 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004 è unicamente finalizzata alla corretta delimitazione e rappresentazione del perimetro descritto nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, nonché alla determinazione delle relative prescrizioni d'uso. Tale attività è stata condotta dalla Regione Piemonte e dal MiBACT sulla base di specifici criteri condivisi e approvati in data 4 febbraio 2010; gli atti delle relative istruttorie sono disponibili presso gli uffici regionali e ministeriali. L'eventuale modifica del perimetro originario non può essere operata dal Ppr e dovrà essere promossa, laddove sussistano motivazioni di natura paesaggistica di rilevanza tale da giustificare la revisione dell'area tutelata, secondo le procedure di cui agli artt. da 138 a 141 del D.lgs. 42/2004. Si provvede a inserire il riferimento alla candidatura nella Relazione, nella Tavola P6 e nelle dinamiche in atto della Scheda d'ambito n. 58.
82	Comune di Demonte	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
83	Comune di Diano d'Alba	-	I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11	-	-
84	Comune di Dogliani	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
85	Comune di Domodossola	Ville e impianti per il loisir Belvedere e bellezze panoramiche Beni paesaggistici (prescrizioni)	I Elenco 8: si segnala che la collocazione puntuale degli elementi relativi ai Sistemi di ville, parchi e giardini risulta errata e si trasmette lo shape aggiornato e corretto. II Elenco 12: si segnala che a seguito di un controllo sugli elementi di rilevanza paesistica si sono rilevate delle imprecisioni. Si trasmette lo shape aggiornato e corretto. III Bene B057: si osserva che il riferimento alle "borgate" non è accompagnato da un elenco con il relativo toponimo. Si rileva che, negli Elenchi, le "borgate" sono in genere indicate con il cod. SS35 (es. Chiomonte, Fenestrelle); nel caso di Domodossola, la tipologia SS35 corrisponde al "Versante in diritto della Valle Torrenti Rasiga e Acquamorta", pertanto non è descritta alcuna "borgata" ma un ambito piuttosto ampio. Si chiede di chiarire se con il termine "borgate" siano da intendersi i "sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale" (art. 25), ovvero, per Domodossola, quelle classificate come SS34. In tale caso si chiede di introdurre negli Elenchi, a pagina 152, i toponimi di tali nuclei. Nello specifico, con riferimento alla tavola P4, tali sistemi sono riconducibili ai nuclei di antica formazione ex art. 24 della l.r. 56/77, denominati nella Carta BDTRE2015: Anzuno, Quartero, Trontana, Vallesone, Andosso, Prata, Maggianigo, Mocogna, Cisore, Barro (non presente sulla carta BDTRE, toponimo reperito dalla planimetria di Prg vigente), Monteossolano, Piccioni, Monsignore. Si osserva che l'art. 40 delle NdA individua anche i Villaggi di montagna, con una	Accolta Accolta Accolta	Si provvede a modificare il dato con lo shape file fornito dal Comune. Si provvede a modificare il dato con lo shape file fornito dal Comune. Il Ppr ha operato la scelta di includere le borgate all'interno delle componenti di valore storico-culturale di cui all'art. 25 delle NdA "Patrimonio rurale storico", riconoscendole come appartenenti ai "Sistemi di testimonianza storica del territorio rurale" (SS) e ai "Nuclei e borghi alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali". L'elaborato "Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio" riconosce il particolare valore del sistema SS 35 con apposito simbolo grafico ("X") che coincide con il versante in dritto della Valle Bognanco, esterna all'ambito tutelato dal D.M., mentre include le borgate di Prata, Andosso, Vallesone, Trontana, Quana, Quartero,

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
			definizione areale. Si rileva che gli stessi non risultano coincidere, nel caso di MOGOGNA, con i i "sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale" ex art. 25 delle NdA. A tale riguardo risulta necessario specificare se anche i "Villaggi di montagna" siano da intendersi "borgate, come citate nelle prescrizioni specifiche.		Anzino tra i "Sistemi di testimonianza storica del territorio rurale". Si accoglie comunque l'osservazione e si provvede a inserire negli Elenchi i nuclei rurali di Andosso, Anzuno, Asparedo, Cruppi, Prata, Quartero, Trontana, Vallesone tra i sistemi rurali SS34 riconosciuti di particolare valore con apposito simbolo grafico ("X"). Si precisa che il termine "borgate" è anche riportato in alcune dichiarazioni di notevole interesse pubblico contenute nel Catalogo dei beni paesaggistici, prima parte. Le stesse borgate sono comprese nelle componenti morfologico-insediative in quanto incluse tra gli "Insediamenti rurali" di cui all'art. 40 delle NdA e distinte nelle specifiche categorie m.i. 12 "villaggi di montagna" o m.i. 13 "aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa". Si evidenzia infine che le citate frazioni di Mocogna, Maggianigo, Cisore, Barro, Monteossolano, Piccioni, Monsignore non rientrano nella perimetrazione del D.M. 1 agosto 1985.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	IV Bene B057: si osserva che occorre specificare quali siano i "margini delle borgate" e chiarire come determinarli in modo oggettivo. Lo stesso si rileva per il "contorno coltivato" delle borgate, ove la norma non ammette "nuove edificazioni". Al riguardo si segnala che talvolta, tra un nucleo rurale e un altro, può non esserci una soluzione di continuità delle "aree libere coltivate a prato, orto e vigneto", oppure tali aree possono risultare in stato di abbandono (ormai prive di prato, orto, o vigneto). Si rileva che la prescrizione, così come formulata, potrebbe far intendere che, nel caso in cui tali aree di contorno non siano più coltivate, è ammessa la nuova edificazione. Si ritiene che il Ppr fornisca i chiarimenti necessari onde applicare in modo chiaro e oggettivo la norma in salvaguardia e limitare al massimo il margine discrezionale o interpretativo fonte di incertezze e contenziosi. A chiarimento di quanto segnalato, si trasmette un esempio relativo al nucleo frazionale di Quartero.	Accolta	Si accoglie l'osservazione e si provvede a modificare la prescrizione precisando inoltre che sino all'adeguamento dei piani locali al Ppr per margini delle borgate si intendono le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad esse pertinenti, normate dalla pianificazione locale ai sensi dell'art. 24 della l.r 56/1977 e smi. Esse comprendono le parti libere poste in continuità con i nuclei di antica formazione o di antico impianto, tradizionalmente non edificate ma destinate a coltivi (vigneti, orti) o prati, di pertinenza dei nuclei stessi. Inoltre, riguardo alle nuove edificazioni si precisa che le stesse debbano essere poste al di fuori delle aree suddette, in lotti interclusi o in contiguità con il tessuto edificato esistente e rispettare le regole distributive e strutturali caratterizzanti il costruito. Al fine di consentire una chiara leggibilità e di fornire specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici si è inserito nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte uno specifico paragrafo contenente le indicazioni applicative. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con DGR n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	V Bene B057: Catalogo pag. 611 (prescrizioni specifiche, 5° riga): si chiede di chiarire cosa si intenda per "interventi di recupero e riqualificazione", con particolare riferimento alle definizioni di intervento di cui all'art. 3 del DPR 380/2001, al quale, per legge, devono riferirsi le definizioni di intervento dei Prc, ovvero i Regolamenti Edilizi e quindi i titoli edilizi abilitativi.	Accolta	La terminologia utilizzata nelle prescrizioni, in considerazione della riconosciuta diversa natura e funzione delle materie paesaggio e urbanistica/edilizia, non si riferisce agli interventi edilizi di cui al d.P.R. 380/2001 ma è riconducibile ai contenuti degli articoli 6, 29 e 131 del D.lgs. 42/2004 e smi.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	VI Bene B057: (prescrizioni specifiche, 14° riga): si chiede di chiarire se per "nuove edificazioni" sia da intendersi "nuova costruzione" come definita dall'art. 3 c. 1 lett. e) del DPR 380/2001 e smi. Tale chiarimento risulta indispensabile, in quanto nella definizione di "nuova costruzione" sono compresi anche gli ampliamenti di edifici esistenti all'esterno della sagoma esistente. Si rileva al riguardo che sul "patrimonio edilizio rurale esistente" la norma ammette interventi con ampliamento del volume esistente (ovvero "nuova costruzione"), lasciando intenderne l'ammissibilità - a condizione che forma, posizione e tonalità non interferiscano con gli elementi identitari del paesaggio rurale - anche al margine delle c.d. "borgate".	Parzialmente accolta	La terminologia utilizzata nelle prescrizioni, in considerazione della riconosciuta diversa natura e funzione delle materie paesaggio e urbanistica/edilizia, non si riferisce agli interventi edilizi di cui al d.P.R. 380/2001 ma è riconducibile ai contenuti degli articoli 6, 29 e 131 del D.lgs. 42/2004 e smi. In relazione alla seconda parte dell'osservazione, si provvede a modificare la prescrizione e a inserire nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte uno specifico paragrafo di indicazioni applicative. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con DGR n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	VII Bene B057: (prescrizioni specifiche, 15° riga): si chiede di chiarire se i "nuclei storici" cui ci si riferisce siano quelli definiti dall'art. 24 delle NdA (in tale caso gli stessi non risultano nell'ambito del perimetro del B057). Si chiede pertanto, di chiarire se con tale accezione siano da intendersi anche i "piccoli nuclei rurali", ovvero le "borgate", ovvero i "villaggi di montagna", ovvero i nuclei di antica formazione delimitati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e smi. Si osserva inoltre che se per "nuclei storici" non si intendono i "piccoli nuclei rurali", occorre necessariamente chiarire se	Accolta	In merito ai nuclei storici si precisa che essi coincidono con i nuclei di antica formazione riconosciuti dal Prg vigente ed includono, nel caso in esame, le borgate e i villaggi di montagna individuati dal Ppr. Per gli edifici di interesse storico gli interventi ammessi sono quelli individuati dall'art. 24 della l.r. 56/1977 e s.m.i., comma 4, lett. a),

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
			siano ammessi interventi di demolizione e, come per i "nuclei storici", definire i criteri applicativi di tale categoria di intervento.		numeri 1) e 2), nel rispetto delle indicazioni contenute nella prescrizione. Per gli altri edifici gli interventi devono garantire il rispetto delle indicazioni contenute nella seconda parte della prescrizione ("...tali interventi devono essere coerenti..."). Si accoglie comunque l'osservazione e si provvede a integrare le prescrizioni specifiche e il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	viii Bene B057: (prescrizioni specifiche, 24° riga): rispetto agli interventi ammessi sull'insieme delle ville, giardini e parchi, si chiede di fare riferimento alle definizioni degli interventi dell'art. 3 del DPR 380/2001, con le eventuali integrazioni, precisazioni, eccezioni qualora necessarie. Si segnala inoltre che l'Elenco 8 non rende esplicito se la rilevante valenza storico-culturale e paesaggistica includa anche i giardini o parchi; si ritiene necessario un chiarimento e una descrizione dei limiti territoriali dei giardini o parchi, onde limitare il margine dell'interpretazione", possibile fonte di contenziosi.	Parzialmente accolta	In merito alla prima parte dell'osservazione si precisa che la terminologia utilizzata nelle prescrizioni, in considerazione della riconosciuta diversa natura e funzione delle materie paesaggio e urbanistica/edilizia, non si riferisce agli interventi edilizi di cui al d.P.R. 380/2001 ma è riconducibile ai contenuti degli articoli 6, 29 e 131 del D.Lgs 42/2004 e smi. In relazione alla seconda parte dell'osservazione si precisa che l'elenco di cui all'art. 26 delle NdA è da ritenersi comprensivo delle pertinenze e delle aree a giardino o parco annesse agli immobili elencati.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	ix Bene B057: (prescrizioni specifiche): si chiede di specificare cosa si intenda con l'accezione di "strada secondaria". Si segnala che, se il riferimento è alla categoria C) "strade extraurbane secondarie" di cui all'art. 2 del D.L. 285/1992 (Codice della strada), non vi rientrerebbero le c.d. "strade bianche". In merito a queste ultime, si chiede di specificare se siano da intendersi esclusivamente le strade sterrate pubbliche e private o anche le strade vicinali anche pavimentate (asfalto o altro), le piste agro silvo pastorali (l.r. 45/89), le mulattiere, e in generale tutta la viabilità formatasi per effetto del passaggio dei pedoni (es. i c.d. "sentieri", anche escursionistici).	Accolta	Si provvede a integrare le prescrizioni specifiche e il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442". In riferimento alla viabilità secondaria si precisa che non si è fatto riferimento al D.L. 285/1992 ma si è inteso indicare l'insieme delle strade campestri assimilabili alle strade bianche che attraversano l'area tutelata e che ne permettono la fruizione. Esse comprendono le strade interpoderali, rurali, forestali, le mulattiere e i percorsi pedonali, caratterizzate dall'assenza di pavimentazione bituminosa.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	x Bene B057: (prescrizioni specifiche): si osserva che il tratto di viabilità di collegamento con il Comune di Bognanico, individuato dal Ppr come Percorso panoramico, essendo a bassa quota non sembra possedere requisiti di panoramicità. Si invita pertanto a un riesame dello stesso.	Non accolta	Si ritiene che il tratto di viabilità pur essendo posto lungo l'asta fluviale possieda comunque elementi di panoramicità insiti nella morfologia valliva e nelle visuali verso il torrente e i manufatti di pregio esistenti (ponte ad arco in pietra) e i crinali montani soprastanti.
		Fiumi	xi Catalogo II Parte, Elenco dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua (pagg. 102-103): assunto che per "Mappe Originali di Impianto" si intende l'impianto catastale, si segnalano alcune incongruenze e/o omissioni nella toponomastica, in particolare: - Rio Andosso (517) - sulla Mappa catastale è indicato, a monte, come "rio di Campaccia" ed a valle come "rio del Ri". Il Rio scorre tra i nuclei abitati di Prata ed Asparedo e non ha nessuna contiguità con il nucleo abitato di Andosso; - Rivo Rimezzo (519) - in cartografia CTR denominato "rio Rimozzo". Sulla Mappa catastale denominato "Rio di Bognanico"; - Rivo Baulina (520) - sulla mappa catastale denominato "Rio di Val Bettoli"; - Rivo Piccioni (533) - sulla Mappa catastale denominato "Rio Pidò" e poi "Rio Monticchio"; - Rivo di Monteossolano (534) - Sulla mappa catastale è denominato come "Rio della Valle"; - Rivo Pregliasca (535) - sulla mappa catastale è denominato "rio Pregliasca" a monte del nucleo abitato di Pregliasca e "Rio Crosetta" a valle dello stesso; - Torrente Melezzo (625) - si immette nel Fiume Toce nel territorio di Masera e non interessa l'ambito territoriale del Comune di Domodossola.	Parzialmente accolta	Rio Andosso - Il percorso del corpo idrico non è stato modificato dal momento che sulla CTR si legge chiaramente il toponimo e se ne individua il tratto. Rivo Rimezzo e Rivo Baulina - Sono stati modificati i toponimi da catastale (originale di impianto) a seguito di approfondimenti. Rivo Piccioni - E' stato modificato il toponimo da catastale (originale di impianto) a seguito di approfondimenti (sulla Mappa catastale denominato "Rio Pidò" e poi "Rio Monticchio"). Rivo di Monteossolano - E' stato modificato il toponimo da catastale (originale di impianto) a seguito di approfondimenti (sulla mappa catastale è denominato come "Rio della Valle"). Rivo Pregliasca - E' stato modificato il toponimo da catastale (originale di impianto) a seguito di approfondimenti (sulla mappa catastale è denominato "rio Pregliasca" e "Rio Crosetta"). Torrente Melezzo - Il percorso del corpo idrico non è stato modificato dal momento che sulla CTR si legge chiaramente il toponimo e se ne individua il tratto.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Boschi	xii Tav. P2.1: si osserva che nella tavola P2 vengono individuate come aree boscate anche aree edificate e urbanizzate, con la presenza diffusa di attività commerciali o produttive, rispetto alle quali la classificazione quale bosco risulta impropria. Si segnala in particolare un ambito, rispetto al quale si trasmette estratto esemplificativo della Tav. P2 e foto aerea.	Non accolta	Si prende atto di quanto segnalato; si sottolinea tuttavia che gli ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. g) sono stati rappresentati in scala 1:100.000 dal Ppr sulla base della Carta forestale. Si provvederà alla definizione di dettaglio nella fase di adeguamento al Ppr dello strumento urbanistico. Sino ad allora comunque, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica e per l'applicazione delle prescrizioni per la delimitazione precisa del territorio coperto da bosco si farà riferimento all'effettiva consistenza del bene e ai parametri indicati dalla l.r. 4/2009.
		Morfologie insediative	xiii Tav. P4.1: si segnala l'errata classificazione delle aree che il Ppr individua come "insule specializzate"(m.i.8). Si trasmette individuazione cartografica con relativa specificazione del tipo di impianti esistenti (non aree estrattive o minerarie, bensì aree o insediamenti commerciali, deposito inerti, discarica dismessa).	Accolta	Si provvede a modificare le morfologie inerenti le "insule specializzate" come richiesto.
86	Comune di Dronero	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
87	Comune di Farigliano	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
88	Comune di Feisoglio	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
89	Comune di Foglizzo	-	I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11	-	-
90	Comune di Fossano	Beni paesaggistici (prescrizioni)	I Art. 12, c. 6: si chiede di prevedere la facoltà di proporre modifiche alle prescrizioni specifiche per i beni di cui agli artt. 136 e 157 in sede di adeguamento dei piani locali al Ppr, anche come incentivo all'adeguamento stesso.	Parzialmente accolta	Si evidenzia che il comma 6 è relativo esclusivamente ai beni di cui all'art. 142 del D lgs. 42/2004. E' comunque modificato il comma 5; si introduce la possibilità, per gli enti locali, di proporre precisazioni alle prescrizioni specifiche in sede di adeguamento.
		Boschi	II Art. 16, c. 12, lett. g): si propongono integrazioni agli interventi consentiti nelle aree boscate, necessarie per garantire il consolidamento della presenza abitativa nelle zone montane.	Parzialmente accolta	Si provvede a una complessiva riformulazione dell'articolo 16, in cluso il comma 12.
		Aree protette	III Art. 18: si segnala la presenza di n. 3 Zone di protezione speciale ricadenti nel territorio comunale, che si ritiene opportuno inserire nel Ppr per garantirne un'adeguata protezione.	Accolta	Si precisa che le 3 ZPS citate sono già presenti nel Ppr, rappresentate nella tavola P5.
		Aree rurali	IV Art. 19: si segnala che l'individuazione sul territorio fossanese di "Aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari" interessa in parte nuclei frazionali edificati consolidati, per i quali l'impegno di suolo rientra nel naturale sviluppo di aree interstiziali interne o contigue all'esistente. Si ritengono pertanto inopportuni i limiti normativi indicati al comma 11, per il quale si suggeriscono alcune modifiche.	Accolta	Si provvede a modificare parzialmente il comma 11. Si provvede inoltre a ridurre le aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari, soprattutto in corrispondenza delle principali aree già edificate.
		Aree di elevato interesse agronomico	V Art. 20, c. 6: nelle aree agricole di I e II classe, si chiede di privilegiare il riuso delle attività esistenti solo quando ciò sia effettivamente praticabile (indisponibilità della proprietà, presenza di inquinanti, ecc.) e, in ogni caso, di consentire gli interventi di ampliamento del patrimonio edilizio esistente e di completamento dell'abitato in aree già edificate.	Parzialmente accolta	La previsione di cui al c. 6, comunque volta a salvaguardare i suoli integri di maggior pregio agronomico, è una direttiva che, come specificato all'art. 2, c. 3, entrerà in vigore dopo essere stata recepita negli strumenti urbanistici previa puntuale verifica. Ai fini di una maggiore chiarezza si provvede a modificare il c. 6.
		Aree di elevato interesse agronomico	VI Art. 20, si chiede di introdurre un nuovo comma che preveda, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Ppr, la perimetrazione da parte della Regione delle aree di interesse agronomico, a una scala non inferiore a 1:25.000, definendo altresì le norme con cui i Comuni possono presentare documentata istanza di variazione; in considerazione della normativa di tutela prevista, si ritiene infatti che la ricognizione sia necessaria, dal momento che le cartografie esistenti spesso non corrispondono all'effettiva condizione in essere sotto il profilo agronomico.	Parzialmente accolta	Le aree di interesse agronomico rappresentate nella Tav. P4 sono costituite dai territori ricadenti nella I e nella II classe sulla base di quanto contenuto nella Carta di capacità d'uso dei suoli della Regione Piemonte realizzate da Ipla, da cui sono state sottratte le aree edificate già compromesse. L'indicazione delle aree di interesse agronomico è pertinente alla scala di rappresentazione del Ppr; la ricognizione alla scala di dettaglio di tali aree, con la specificazione delle indicazioni cartografiche del Ppr, sarà effettuata dallo strumento urbanistico in sede di adeguamento al Ppr, nonché in occasione della prima variante limitatamente alle aree da essa interessate. Per maggiore chiarezza, si provvede a integrare l'articolo 20, specificando che i Comuni possono precisare le aree di interesse agronomico rappresentate nella Tavola P4. La rappresentazione cartografica delle aree viene meglio precisata, sottraendo dalle aree di I e II classe anche le aree di dispersione insediativa.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Ville e impianti per il loisir	VII Art. 26: si ritiene opportuno introdurre forme tutelative dell'area di contesto del bene individuato, spesso più soggetta del bene stesso a interventi non idonei; si suggerisce pertanto un'integrazione dell'articolo.	Non accolta	La tutela delle aree limitrofe al bene, ai fini della conservazione dei suoi valori paesaggistici, è già prevista dalle direttive dell'articolo, che dovranno essere osservate nell'elaborazione dei piani urbanistici e precisate in funzione degli specifici beni presenti sul territorio. Per le ville tutelate da apposito decreto, già oggetto delle prescrizioni di cui al comma 5, il Ppr prevede inoltre specifiche prescrizioni d'uso contenute nelle Schede del Catalogo dei beni, prima parte, relative anche alla tutela del contesto.
		Belvedere e bellezze panoramiche	VIII Art. 30: nonostante si condividano gli obiettivi e i contenuti dell'articolo, si rileva una difficile applicazione delle Direttive che demandano ai piani locali la creazione di bacini visivi atti alla tutela e salvaguardia delle bellezze panoramiche individuate; si ritiene infatti che la notevole quantità di beni da tutelare comporterebbe regimi vincolistici eccessivi sulla quasi totalità del territorio.	Parzialmente accolta	La norma è parzialmente modificata, indicando che i piani locali possono individuare bacini visivi per le bellezze panoramiche più significative indicate dal Ppr.
		Adeguamento	IX Con riferimento alle modalità di adeguamento al Ppr, si chiede di chiarire che queste rientrano nella previsione di cui all'art. 17, c. 9 della l.r. 56/1977, la quale esclude espressamente dall'obbligo di VAS le varianti di adeguamento a piani sovraordinati già sottoposti a VAS. In via subordinata, ove non fosse possibile, si chiede di formalizzare la possibilità di utilizzo dei materiali già prodotti dalla Regione in sede di VAS del Ppr. Vista la complessità della documentazione per la VAS, si auspica altrimenti che sia introdotto in normativa l'obbligo per la Giunta regionale di fornire indicazioni operative circa modelli semplificati di analisi e di elaborazione della documentazione necessaria e di introdurre termini più brevi per le valutazioni istruttorie, rispetto a quelli previsti dal D.lgs. 152/2006.	Parzialmente accolta	In merito alla Vas si stanno approfondendo ragionamenti e valutazioni per giungere a soluzioni condivise e rispettose dalla normativa vigente; restando nei limiti previsti dalla legislazione nazionale e regionale si cercherà comunque di semplificare il più possibile le procedure e in alcuni casi, ove possibile, di escludere, come richiesto, l'adeguamento al Ppr dalla procedura di Vas, proprio per evitare la duplicazione delle procedure qualora la variante dello strumento urbanistico costituisca mero adeguamento alle norme di tutela del Ppr. In ogni caso saranno messi a disposizione dei Comuni tutte le analisi, gli studi conoscitivi, i dati utili ai fini dell'effettuazione della procedura di VAS, prevedendo anche una modellistica comune per tali adempimenti.
		Fiumi	X Tav. P2: con riferimento all'individuazione cartografica del Rio Chiaretto o Neirano (art. 14), si segnala che, in base alla documentazione proveniente dal "Consorzio Irriguo Rivo Meirano" e sulla scorta di sopralluogo effettuato dall'Ufficio, il tratto finale dello stesso, indicato nei pressi dello stabilimento Veronesi, risulta essere un fosso irriguo e/o di scolo non catalogato negli elenchi delle acque pubbliche, pertanto da eliminare. Il percorso del rivo si snoda invece un po' più a sud, fino ad incontrare la strada vicinale di Viastrella o di Pontetto.	Accolta	A seguito degli opportuni approfondimenti il percorso del Rio Chiaretto o Neirano è già stato modificato con DGR n. 20-3113 del 4 aprile 2016 e sarà riportato negli elaborati del Ppr approvato.
		Zone di interesse archeologico	XI Tav. P2: si rileva una sostanziale differenza tra la zona di interesse archeologico (art. 23) individuata dalla Scheda ARCHEO 038 rispetto a quella, vincolata ai sensi del D.lgs. 42/2004, parte I, che risulta perimetrata nel Prg vigente, la quale è limitata a salvaguardare gli eventuali ritrovamenti nel sottosuolo e non pone vincoli prescrittivi su edifici esistenti.	Non accolta	Il Ppr riconosce, fra i beni di interesse archeologico individuati da specifici Provvedimenti Ministeriali ai sensi della parte II del Codice, solo quelli meritevoli anche di tutela e valorizzazione paesaggistica e pertanto sottoposti a doppia autorizzazione (archeologica e paesaggistica). Per quei beni che non presentano valenza paesaggistica, in quanto non caratterizzanti il paesaggio percepito, resta comunque in vigore la tutela archeologica ai sensi della parte seconda del Codice. Si chiarisce che le aree a potenziale rischio archeologico individuate dagli strumenti urbanistici locali, su indicazione della Soprintendenza Archeologia del Piemonte a seguito di studi specifici, ancorché assoggettate a norme di tutela preventiva definite dai Prg stessi, non sono da considerarsi sottoposte a vincolo paesaggistico.
		Centri e nuclei storici	XII Tav. P4: con riferimento alla voce "Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica" (art. 24) si rilevano le seguenti incongruenze o errori: - si chiede di eliminare il punto localizzato sull'ospedale, che non trova riscontro nella descrizione riportata negli "Elenchi delle Componenti e delle unità di paesaggio"; - si chiede di correggere, come da estratto allegato, l'individuazione della Chiesa di S. Filippo Neri, localizzata nel punto sbagliato; - si chiede di correggere, come da estratto allegato, l'individuazione del Castello dei Principi d'Acaja, localizzato nel punto sbagliato. Si chiede inoltre di correggere la dizione "Acia" così come indicata negli elenchi; - si chiede di verificare l'individuazione di Palazzo Tesauro quale "Insediamenti di nuova fondazione di età medioevale" (SS23) che, sebbene abbia simile denominazione, non risulta individuato correttamente.	Parzialmente accolta	Si precisa che sono state inserite le seguenti "strutture insediative storiche di centri con forte identità morfologica", collocate nella posizione esatta: - San Filippo Neri; - Chiesa della Trinità; - Duomo di S. Maria e Giovenale; - Castello degli Acaja e bastioni della città; - Fossano (la struttura denominata Fossano, tipologia SS23, individua in generale il centro come insediamento di nuova fondazione di età medievale, quindi la sua collocazione è indicativa e non rappresenta un edificio in particolare).
		Patrimonio rurale storico	XIII Tav. P4: con riferimento al "Patrimonio rurale storico" (art. 25), si richiede di individuare nello specifico i fabbricati riconosciuti come tali, facendo eventualmente riferimento al censimento di cui alla l.r. 35/1995 ovvero al Catalogo dei beni culturali architettonici, al fine di specificare univocamente i manufatti segnalati (vedasi le individuazioni SS31 -	Accolta	Si provvede a rinominare le testimonianze storiche del territorio rurale e, in particolare, a spostare la Cascina Castello in località San Lorenzo.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Impianti produttivi di interesse storico	xiv permanenze di centuriazione e organizzazione produttiva di età romana, SS33 - Fossano e SS34 - Fossano, che risultano riportati ripetutamente nella cartografia). Rispetto all'individuazione SS32 - San Lorenzo: castello agricolo, si segnala un errore di localizzazione in quanto, ove indicato, non risulta esserci alcun bene da tutelare. Dal catalogo di cui alla L.R. 35/95 risulta in Loc. San Lorenzo la presenza di una "Cascina Castello" individuata al foglio 132 mappale 84. Tav. P4: Con riferimento alle "Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico" (art. 27) non risulta indicato cartograficamente il complesso di edifici relativi alla Cartiera di Fossano, riportato invece negli elenchi. Si esprimono inoltre perplessità sull'individuazione cartografica dei "setifici" di cui si conosce, da testimonianze storiche agli atti, la presenza sul Canale Urbanetto, il cui tracciato si snoda in posizione limitrofa alla cartiera e comunque lontana dai due elementi puntuali segnalati ed in Via Salita Castello.	Accolta	Si provvede a collocare un unico simbolo in corrispondenza della Cartiera di Fossano.
		Morfologie insediative	xv Tav. P4: con riferimento alle "Insule specializzate" e ai "Complessi infrastrutturali" (art. 39) si rilevano le seguenti incongruenze/errori: - si segnala che parte dell'Insula specializzata di tipo II (principali aree estrattive e minerarie) in Località Loreto risulta essere la sede del C.R.A.F. (ovvero sede di attività terziaria), mentre la restante parte risulta area agricola; - si segnala che non risultano indicate le attività estrattive presenti sul territorio, localizzate per lo più tra il Fiume Stura e la S.S. 231, sia a nord che a sud del concentrico; - si segnala che non sono stati individuati i complessi ospedalieri (attuale ospedale e area individuata per la localizzazione del nuovo polo ospedaliero); l'area destinata al villaggio sportivo esistente e l'area destinata ad un nuovo polo sportivo; il cimitero comunale, che risulta di estesa dimensione.	Parzialmente accolta	Si provvede a eliminare l'insula come richiesto e a inserire ogni cava cartografata come insula specializzata. Si provvede a individuare il cimitero, l'attuale ospedale e l'attuale centro sportivo come insule specializzate, ma si precisa che non sono state inserite le aree destinate ai nuovi ospedale e impianto sportivo, dato che le morfologie, basate sulla lettura dello stato attuale dei luoghi non tengono conto delle previsioni di Prg non ancora attuate. Si ricorda comunque che le morfologie potranno essere precisate e aggiornate nella fase di adeguamento dei piani locali al Ppr.
		Beni paesaggistici (perimetro)	xvi A051: si rammenta quanto già segnalato nei precedenti contributi al Ppr in merito alle modeste differenze di perimetrazione dell'area sottoposta a vincolo, rispetto sia ai contenuti del Prgc vigente sia al perimetro riportato sul sito del competente ministero.	Non accolta	A051: si conferma la perimetrazione contenuta negli elaborati di Piano e si evidenzia che gli scostamenti esistenti rispetto alla perimetrazione riportata sul Sitap sono riconducibili all'attività di ricognizione dei beni paesaggistici condotta dalla Regione Piemonte e dal MiBACT, ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 42/2004. Tale ricognizione è avvenuta sulla base degli specifici criteri, condivisi e approvati in data 4 febbraio 2010, pubblicati nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, pag. 3. Nel caso specifico, la perimetrazione corrisponde alla planimetria originaria allegata al decreto.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xvii A051: per quanto concerne le prescrizioni specifiche relative all'area, si richiede un chiarimento in merito alla norma relativa all'installazione di impianti tecnologici e di produzione energetica da fonti rinnovabili, con particolare riferimento all'interpretazione corretta del significato del termine "interferire".	Accolta	A051: in merito alla interpretazione sul significato di "interferenza" si precisa che esso deve essere verificato in sede di autorizzazione paesaggistica, attraverso le valutazioni e gli approfondimenti previsti dalla Relazione paesaggistica di cui al d.P.C.M. 12 dicembre 2005. In tale sede deve essere valutato il grado di compatibilità e l'incidenza degli interventi in termini di assenza o minima interferenza con le visuali da e verso gli elementi di pregio individuati dal Ppr. In relazione all'osservazione si provvede comunque a modificare la prescrizione e a integrare il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con DGR n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442"
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xviii Si suggerisce inoltre di integrare la norma relativa alle eventuali nuove costruzioni al di fuori del centro storico, al fine di contenere lo sviluppo urbanistico di carattere dispersivo (vedi osservazione).	Non accolta	A051: non si accoglie la richiesta di inserire la prescrizione riferita a eventuali nuove costruzioni da effettuarsi sul versante in quanto lo stesso, oltre che per le intrinseche caratteristiche paesaggistiche, panoramiche e morfologiche da tutelare, è caratterizzato dalla presenza di un tessuto rado e a bassa densità edilizia di origine rurale, così come già individuato dal Prg vigente.
91	Comune di Frabosa Soprana	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
92	Comune di Frabosa Sottana	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
93	Comune di Frassinio	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
94	Comune di Garbagna Novarese	Usi civici  Morfologie insediative Patrimonio rurale storico Morfologie insediative Fiumi  Aree rurali	I Si evidenzia la cessata esistenza degli usi civici segnalati.  II Si segnala che dove la Tav. P4 individua un "varco tra aree edificate" una variante di prossima adozione individua piccole aree di completamento, essenziali per l'economia del paese.  III Si segnala che due cascine, individuate quali "sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale" sono prive di valore testimoniale.  IV Si segnala un'errata individuazione delle insule specializzate.  V Si evidenzia che quanto riportato nella Tav. P5 come "corridoio su rete idrografica" è in realtà una strada comunale.  VI Con riferimento all'inserimento negli Elenchi di aree rurali di elevata biopermeabilità si ritiene che non esistano nel territorio siepi o filari alberati di particolare rilevanza.	Non accolta  Accolta  Accolta  Accolta  Non accolta  Accolta	Si chiarisce che il simbolo rappresentato nella Tavola P2 indica la generica presenza all'interno del Comune di zone gravate da uso civico, senza specificarne l'esatta localizzazione. Si segnala altresì che l'eventuale cessata vigenza di diritti di uso civico nell'intero territorio comunale deve essere dimostrata da apposita documentazione.  Si provvede a correggere la collocazione del varco, situato in posizione errata.  Si provvede a eliminare le due cascine citate.  Si provvede a riclassificare l'insula specializzata come richiesto.  Si precisa che su Garbagna non è presente alcun corridoio su rete idrografica, bensì soltanto un corso d'acqua appartenente al sistema idrografico, che comunque si provvede ad aggiornare.  Si provvede a eliminare il tema in questione.
95	Comune di Garesio	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
96	Comune di Gattinara	Beni paesaggistici  Cartografia  Boschi  Morfologie insediative	I Si prende positivamente atto dell'individuazione a una scala idonea dei beni paesaggistici; tuttavia alcuni beni individuati sono probabilmente frutto di errori in quanto non rintracciabili nel territorio comunale.  II Si rileva che permangono alcune criticità legate alla sovrapposizione degli strati informativi che in alcuni casi rende i dati di difficile lettura, all'assenza di una base di riferimento e alla mancanza di contorni precisi delle aree di tutela.  III Art. 16: sarebbe utile rappresentare nella Tav. P2 la perimetrazione dei boschi sulla quale vigono le prescrizioni; inoltre, poiché le aree di salvaguardia delle aree protette sono individuate dal Ptp come parte della rete ecologica di primo livello, sarebbe opportuno che la prescrizione di tutela di cui al comma 11 fosse estesa anche ai boschi inseriti all'interno di tali aree, come eventualmente definite dai Piani di gestione.  IV In merito alle morfologie insediative, sarebbe stata utile un'analisi più aggiornata dello stato dei luoghi, almeno per i centri maggiormente soggetti a dinamiche trasformative. Si segnala che non è stata inserita fra le m. i. 5 l'area produttiva posta a sud dell'abitato prevista dal Ptp e dal Prg e già parzialmente edificata e l'area dello stabilimento Lavazza. Preoccupa soprattutto la fase transitoria, in quanto non è chiaro se le direttive trovino applicazione solo a seguito del recepimento nella strumentazione urbanistica, o già dal momento dell'approvazione.	Non accolta  -  Parzialmente accolta  Parzialmente accolta	Si è proceduto alla verifica dei beni e alla correzione delle eventuali discrepanze presenti nelle tavole su tutto il territorio regionale tuttavia, non avendo precisato nel caso in esame le anomalie, non è possibile provvedere in questa fase ad una verifica puntuale che potrà essere effettuata nella fase di adeguamento del Prgc al Ppr.  Si sottolinea che i tematismi del Piano sono stati rappresentati ad una scala di maggior dettaglio rispetto al Piano adottato nel 2009. La Tavola P4, riportante le componenti paesaggistiche, è stata predisposta alla scala 1: 50.000 mentre le aree tutelate, sono state riportate sulla Tav. P2 alla scala 1:100.000. Si segnala inoltre che per consentire un'agevole e precisa consultazione del Piano, i nuovi elaborati sono consultabili anche attraverso un servizio webgis e che i dati sono scaricabili in formato shapefile dal Geoportale Piemonte.  Al fine di chiarire meglio l'ambito di applicazione della prescrizione, la sua delimitazione è ora disponibile sul Geoportale della Regione sia in formato .pdf sia in formato .shp alla voce "Boschi costituenti habitat di interesse comunitario all'interno dei siti Rete Natura 2000".  Si segnala inoltre che, al fine di garantire la coerenza con il piano forestale territoriale in corso di predisposizione e con quanto previsto dalle misure di conservazione approvate nel 2014 per i siti Natura 2000, per i quali sono in fase di redazione misure sito specifiche e relativi piani di gestione, si provvede a una complessiva riformulazione dell'articolo.  Si precisa che le morfologie non rappresentano le destinazioni d'uso dei Prg, bensì costituiscono la lettura dei caratteri strutturali e dei fattori che hanno differenziato gli usi del territorio; la loro definizione si basa sull'interpretazione dello stato reale dei luoghi rilevato da foto aeree e cartografie aggiornate al 2005-2009 e non tiene conto delle successive trasformazioni dell'edificato. Si provvede a inserire l'area dello stabilimento Lavazza, poiché già rintracciabile sulle foto aeree utilizzate, ma non l'area a sud dell'abitato, che invece non è ancora presente. Si ricorda comunque che le morfologie potranno essere



NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Previsioni urbanistiche	V Si chiede di verificare la conformità delle infrastrutture in progetto a Gattinara con quanto contenuto all'art. 41.	-	precisate e aggiornate nella fase di adeguamento dei piani locali al Ppr. Si chiarisce inoltre che gli indirizzi e le direttive, come specificato all'art. 2 delle NdA, sono previsioni che troveranno attuazione solo a seguito del loro recepimento negli strumenti urbanistici, previa puntuale verifica, in sede di adeguamento al Ppr approvato
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	VI Nel Catalogo, si richiede una verifica puntuale delle prescrizioni per il bene B013, eliminando le parti prescrittive e tramutandole in indirizzi operativi per le commissioni locali del paesaggio, con particolare riferimento ai fabbricati rurali e alle pratiche agricole.	Non accolta	Non si comprende quanto richiesto dall'osservazione, ma si precisa che le criticità lineari evidenziate a Gattinara non riguardano infrastrutture in progetto bensì i sistemi arteriali sviluppatasi lungo la SP 142 e gli elettrodotti aerei segnalati dalla Provincia di Vercelli nell'osservazione formulata nel 2009 dopo la prima adozione del Ppr. Le prescrizioni specifiche per i beni paesaggistici sono state elaborate in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 143 comma 1 del D.lgs. 42/200. La prescrizione relativa ai nuovi fabbricati ad uso agricolo non preclude l'utilizzo di strutture prefabbricate metalliche o in cemento armato ma impedisce che le stesse siano lasciate a vista, al fine di garantirne un migliore inserimento paesaggistico nel contesto rurale circostante. Inoltre, per conservare la naturale morfologia dei luoghi tutelati, la norma non vieta la normale pratica agricola e gli interventi ordinari di preparazione del terreno. In relazione all'osservazione si provvede a integrare il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con DGR n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	VII Si rimarca inoltre che per le bonifiche agrarie il limite dei 50 cm è molto riduttivo.	Accolta	Si prende atto che nell'area tutelata le sistemazioni agrarie sono tradizionalmente collegate all'attività di estrazione dell'argilla per l'approvvigionamento delle locali industrie di laterizio. Si provvede pertanto ad una diversa formulazione della norma inserendo la possibilità di estrazione del materiale esclusivamente se finalizzato alle sistemazioni agrarie e al miglioramento fondiario. Nel contempo, viste le caratteristiche morfologiche del terrazzo argilloso e dell'andamento altimetrico del piano di campagna, si provvede a correggere la soglia di riferimento.
97	Comune di Gottasecca	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
98	Comune di Graglia	Morfologie insediative	I Si segnalano all'interno della Tavola P4, incongruenze fra la rappresentazione del Ppr e l'effettivo stato dei luoghi, in particolare in località Santuario di Graglia, in località Crampa, in località Case Rei, e nelle frazioni Merletto, Casale Vigna e Casale Tonin.	Parzialmente accolta	Si provvede a inserire la località Rei nella m.i. 4 e la zona del campo da calcio nella m.i. 8 come impianto sportivo; per il resto si ricorda che le morfologie potranno essere precisate e aggiornate nella fase di adeguamento dei piani locali dato che sono basate sull'interpretazione dello stato dei luoghi rilevato da foto aeree e cartografie aggiornate al 2005-2009.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	II Con riferimento alle prescrizioni per la zona circostante il Santuario di Graglia (Bene B006), in particolare per il comparto produttivo delle Acque minerali Lauretana, si chiede di esplicitare che con "possibilità di ampliamento delle aree esistenti" è da intendersi anche l'incremento delle superfici territoriali dei comparti produttivi esistenti, purché in contiguità con l'esistente.	Accolta	Relativamente agli interventi ammessi sul comparto produttivo in questione si conferma che è ammesso l'ampliamento dello stabilimento esistente, purché se compatibile con il contesto paesaggistico circostante. In relazione all'osservazione si provvede comunque a modificare la prescrizione e a integrare il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici. Si ricorda infine che la Giunta Regionale ha già provveduto con DGR n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".
99	Comune di Igliano	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
100	Comune di Isasca	-	I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11	-	-
101	Comune di Ivrea	Adeguamento	I Art. 2: si chiede di chiarire se sia previsto un tempo massimo entro il quale recepire/ratificare nel Prg le direttive dell'art. 2 delle NdA.	Accolta	Come specificato all'art. 46, c. 2, delle NdA, i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione entro 24 mesi dall'approvazione del Ppr. L'articolo precisa inoltre che dall'entrata in vigore del Ppr, anche in assenza di tale adeguamento, ogni variante dovrà comunque rispettare tutte le norme del Piano, limitatamente alle aree interessate dalla variante stessa.
		Boschi	II Art. 16: si chiede di chiarire se in un'area ricompresa nella perimetrazione che non è di fatto un'area boscata, gli interventi devono essere assoggettati al procedimento di autorizzazione paesaggistica.	Accolta	Come specificato al c. 4 dell'art. 16, sino all'adeguamento dei piani locali al Ppr, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'individuazione del bosco avviene sulla base della definizione contenuta nella l.r. 4/2009, quindi con riferimento all'effettiva presenza del bene.
		Componenti percettivo identitarie	III Artt. 30 e 31: si chiede di chiarire come debba essere applicato nell'immediato l'articolo in merito agli aspetti di tutela e valorizzazione e quali siano i tempi e le modalità con i quali i piani locali debbano provvedere.	Accolta	Le previsioni contenute negli articoli 30 e 31 non hanno immediata applicazione; dovrà essere lo strumento urbanistico a dare attuazione a quanto contenuto nelle direttive degli articoli citati mediante la variante di adeguamento al Ppr definita dall'art. 46 delle NdA, da predisporre entro 24 mesi dall'approvazione del Ppr. L'articolo precisa inoltre che dall'entrata in vigore del Ppr ogni variante dovrà comunque rispettare le norme del Piano, inclusi i contenuti degli artt. 30 e 31, limitatamente alle aree interessate dalla variante stessa.
		Aree di elevato interesse agronomico	IV Art. 20, c. 4: si chiede di chiarire se, qualora i Prg vigenti prevedano in tali aree terreni edificabili con destinazione diversa dalle attività agricole, tale previsione di Prg risulti comunque applicabile.	Accolta	Si evidenzia che l'indirizzo di cui al comma 4, non immediatamente prevalente sulle previsioni del Prg vigente, entrerà in vigore a seguito del recepimento, successivamente all'approvazione del Ppr, delle disposizioni del Ppr stesso all'interno del Prg.
102	Comune di Lagnasco	-	I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 8, 9, 10, 11	-	-
103	Comune di Leini	Fiumi	I Si segnala che il tratto breve di corpo idrico che pare essere un affluente del Rio della Vauda è in realtà un impluvio che raccoglie le acque meteoriche. Si precisa inoltre che il Rio della Vanda si chiama Rio della Vauda e che il Rio S. Giovanni e Torrente Malonett non esistono nel comune.	Accolta	Si chiarisce che il toponimo indicato dal Ppr è quello citato dal R.D. 1775/1933, il cui numero d'ordine è 300 e si chiama "Rio della Vanda, Rio di San Giovanni e Torrente Malonett". Il percorso del corpo idrico è stato comunque modificato con DGR n. 30-2950 del 22 febbraio 2016 e sarà riportato negli elaborati definitivi del Ppr.
		Elementi di criticità	II Si contesta la corrispondenza tra gli elementi di criticità lineari presenti in tav. P4 e le denominazioni riportate negli elenchi.	Accolta	Si è provveduto a rinominare correttamente le criticità lineari presenti.
		Usi civici	III Si chiede di avviare una fase di confronto tra Regione e Comuni in merito all'individuazione e alla disciplina degli Usi civici.	Parzialmente accolta	In sede di adeguamento dei Piani locali al Ppr, i Comuni, di intesa con il Ministero e la Regione, provvederanno a precisare la delimitazione delle aree gravate da uso civico ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. h) del D.lgs. 42/2004. Anche precedentemente a tale fase, si dà comunque la disponibilità da parte degli uffici regionali ad aprire una fase di confronto con i Comuni sul tema in oggetto.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	IV Si chiede di normare in modo più puntuale l'aspetto paesaggistico della parte del vincolo dell'autostrada Torino-Ivrea che interessa il comune non ci sono insediamenti, vista la compromissione storica parziale.	Non accolta	La salvaguardia del paesaggio limitrofo alla fascia autostradale è garantita dalla presenza di ampie superfici ad uso agricolo, caratterizzate dalla diffusa presenza di siepi e filari di cui all'art. 19 delle NdA e soggette alle direttive che già contengono misure atte alla tutela del paesaggio agrario. Inoltre le medesime zone sono riconosciute come "Insediamenti rurali" di cui all'art. 40 delle stesse NdA, articolo che nelle direttive contiene misure volte alla tutela e alla limitazione del consumo di suolo. Il comune può introdurre, in fase di adeguamento al Ppr, una normativa di dettaglio per disciplinare gli interventi sugli ulteriori elementi paesaggistici meritevoli di tutela.
104	Comune di Lequio Berria	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
105	Comune di Lequio Tanaro	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
106	Comune di Lesa	Beni paesaggistici (prescrizioni)	I In merito al bene A072, riguardante Villa Cavallini e relativo parco, si richiede di rivedere i paragrafi delle Schede del Catalogo "Identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza/trasformazione" e "prescrizioni specifiche", alla luce della particolare situazione in cui versa l'area oggetto di vincolo e delle problematiche relative al recupero del complesso.	Parzialmente accolta	Si prende atto delle considerazioni fornite in merito alla situazione in cui versa il bene tutelato e l'annesso parco e si provvede a integrare la sezione "Identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza/trasformazione". In merito alla prescrizione relativa all'area di pertinenza dell'istituto scolastico, compresa nel D.M. 10 agosto 1950 (A073), si rimanda alle controdeduzioni successive.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	II Nelle prescrizioni specifiche, all'interno dei nuclei storici vengono limitati gli interventi sugli edifici esistenti volti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione degli edifici storici. Il Prg vigente nei nuclei antichi individua puntualmente gli edifici dove è possibile eseguire la ristrutturazione edilizia. Si chiede quindi di fare salvi gli interventi previsti dal Prg.	Accolta	In merito agli interventi nei nuclei e centri storici si provvede a modificare la prescrizione e a integrare il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con DGR n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	III Le aree adiacenti a Villa Florio sono oggetto di apposita variante al Prg vigente per la realizzazione di un percorso pubblico di collegamento tra i nuclei edificati.	Accolta	Per quanto concerne la prescrizione relativa al mantenimento dell'integrità dell'area libera posta in adiacenza alla Villa Florio, si ritiene che la stessa non impedisca la realizzazione del collegamento ciclabile previsto dal Prg vigente. Si provvede tuttavia a precisarne il perimetro riportando a fondo Catalogo dei beni paesaggistici la perimetrazione dell'area.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	IV Le aree al confine con villa Cavallini, di proprietà comunale e date in utilizzo temporaneo all'istituto scolastico dal 1984, sono state inserite nel "Piano di valorizzazione o di alienazione degli immobili" approvato con D.C.C. n. 23/2015 e sono state assoggettate a strumento urbanistico esecutivo con variante n. 7 del 10 aprile 2014, riservandosi di modificare la destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 16 bis della l.r. 56/77 e smi. Si richiede pertanto di rivedere le specifiche voci "Identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza/trasformazione" e "Prescrizioni specifiche".	Accolta	La prescrizione relativa al mantenimento dell'integrità delle aree coltivate e/o prative incluse nel D.M. inerente il comune di Lesa e limitrofe alla Villa Cavallini interessa una porzione di terreno posto tra la linea ferroviaria e la strada litoranea caratterizzato dalla presenza di terrazzamenti e muri a secco tradizionalmente coltivati e non interessati dal fenomeno della massiccia edificazione che ha interessato altre zone del comune. La posizione particolarmente panoramica dell'area, a ridosso della Cascina Inghè e della Villa Cavallini, e il suo utilizzo a fini agricoli continuato sino ad oggi sono fattori che ne determinano la necessità di una sua puntuale tutela. Si ritiene, tuttavia, che rientrando le aree in questione nello specifico "Piano di valorizzazione o di alienazione degli immobili" di iniziativa comunale, le scelte sulla loro eventuale modifica di destinazione d'uso attualmente agricola debbano essere sottoposte alle procedure previste dall'art. 16 bis della l.r. 56/77 e smi e, in particolare, alla verifica di assoggettabilità alla VAS. Si provvede pertanto a eliminare la specifica prescrizione inerente l'area in oggetto.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	V Per le aree interposte tra la via ai Prati e l'Erno si richiede che vengano fatti salvi gli interventi previsti dal Prg vigente per attuare le previsioni urbanistiche comunali che prevedono l'edificazione di tali aree per evitare l'insorgenza di contenziosi con l'amministrazione comunale relativi al versamento delle imposte già versate dai proprietari negli anni passati.	Non accolta	In coerenza con il principio di gerarchia degli interessi pubblici, il piano paesaggistico è sempre stato considerato, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sovraordinato alla pianificazione urbanistica in virtù della primarietà dell'interesse alla tutela dei valori paesaggistico-ambientali del territorio che esso è chiamato a salvaguardare. Il principio della sovraordinazione del piano paesaggistico e il suo riconoscimento di piano generale e non solo settoriale è stato espressamente confermato dal D.lgs. 42/2004 (articoli 143, comma 9 e 145, comma 3), che ha ribadito la superiorità e la preminenza dello stesso rispetto a qualsivoglia altro strumento pianificatorio, in quanto rientra nelle finalità del piano paesaggistico l'adozione di misure volte a conservare i valori paesaggistici presenti, anche attraverso il divieto a un uso non rispettoso del territorio e la valorizzazione degli interventi volti al recupero dei valori paesaggistici compromessi. La prevalenza dei piani paesaggistici sulla pianificazione urbanistica comunale comporta - unitamente alla necessità di adeguamento di

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	VI In merito al divieto di realizzare nuove aree produttive/artigianali/commerciali si chiede di chiarire se per "realizzazione di nuove aree" si intende di nuova previsione rispetto agli strumenti di pianificazione vigenti e adottati. Nel caso fosse riferita anche alle previsioni si chiede di consentire l'attuazione delle previsioni urbanistiche facendo osservare le stesse prescrizioni previste per gli interventi di riutilizzo e riqualificazione delle aree esistenti.	Parzialmente accolta	quest'ultima - che le prescrizioni del piano paesaggistico siano immediatamente conformative della proprietà, costituendo limitazioni legali alle facoltà inerenti alla posizione proprietaria, come tali non indennizzabili (articolo 145, comma 4, del D.lgs. 42/2004). In merito alla richiesta si precisa che sono fatte salve le previsioni già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti in ampliamento/completamento di aree esistenti; non è tuttavia ammessa l'attuazione delle previsioni che vadano a compromettere aree integre, totalmente separate dal contesto edificato. Si accoglie comunque l'osservazione provvedendo a modificare la prescrizione e si precisa che, al fine di consentire una chiara leggibilità e di fornire specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici, si aggiunge un paragrafo di indicazioni applicative nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con DGR n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	VIII Dato che nelle prescrizioni specifiche viene previsto che le barriere di protezione stradali, per forma, materiali e dimensioni, garantiscano un corretto inserimento paesaggistico nel contesto, si ritiene utile chiarire con ANAS quali barriere possano essere impiegate in questi casi, visto che questo ente, per le strade statali, fa riferimento al D.M. 5/11/2001.	Parzialmente accolta	La scelta della tipologia di barriere da impiegare nei tratti ad elevata panoramicità deve essere coerente con la prescrizione specifica finalizzata al mantenimento delle visuali. Sarà onere del soggetto interessato alla manutenzione della strada litoranea dimostrare la compatibilità delle opere con la prescrizione specifica in sede di Relazione paesaggistica di cui al d.P.C.M. 12 dicembre 2005. In relazione all'osservazione si provvede a integrare il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con DGR n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".
107	Comune di Lesegno	Componenti naturalistico-ambientali	I Tavola P4.19: Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (Geosito - Ponte naturale di roccia in Lesegno); si segnala che il sito non esiste nel comune di Lesegno ma fa riferimento probabilmente al comune di Mombasiglio. Si chiede di correggere l'individuazione cartografica e si allega planimetria in cui è ricollocato correttamente.	Accolta	E' stato ricollocato su Mombasiglio l'elemento delle "Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico" che era su Lesegno.
		Componenti storico-culturali	II Tavola P4.22: si segnala che la Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica ("Reperti e complessi edilizi isolati medievali" SS22 - Torre e mura già del castello, castello detto "Castellazzo" in località san Gervasio) è posizionata in modo errato, e se ne indica la corretta posizione.	Accolta	E' stato posizionato correttamente il "Castellazzo" nella "Struttura insediativa storica".
108	Comune di Levice	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
109	Comune di Limone Piemonte	Fiumi	I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 3, 5, 11 II Si rileva che nella Tav. P2.6 il Vallone della Sella inferiore è individuato in coincidenza con il Vallone del Gherra, che però non risulta inserito negli elenchi del R.D. 1775/1933. Si segnala, peraltro, che lo stesso Comune riscontra problemi di individuazione del Vallone della Sella, anche in riferimento alla descrizione del tratto contenuta nel R.D. 1775/1933. Sulla base della documentazione più aggiornata in possesso del Comune, si ritiene dubbia la coincidenza tra il Vallone della Sella inferiore e il Vallone del Gherra in quanto: 1. il Vallone del Gherra ha una precisa individuazione a livello cartografico e una sua connotazione storica riconosciuta; 2. dall'apposito sopralluogo condotto dall'Ufficio di Polizia Municipale nel 2006 è emerso che il Vallone della Sella inferiore non coincide con il Vallone del Gherra, ma è posizionato più a sud. Si segnala tuttavia che non esistono dati cartografici o toponomastici chiarificatori per l'individuazione dello stesso. Si chiede pertanto di rivedere l'area oggetto di vincolo paesaggistico.	Accolta	In considerazione dell'impossibilità di individuare con certezza il corpo idrico denominato "Vallone della Sella", in accordo con i Criteri per la ricognizione dei beni idrici pubblicati nel Catalogo, parte seconda, il tracciato non viene più riportato nella Tavola P2.6, come già evidenziato nella DGR n. 50-3450 del 6 giugno 2016.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	III A055 e A056: si segnala che l'art. 14 del Prg vigente prevede, per il nucleo storico, obiettivi di conservazione, risanamento e migliore utilizzazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, in coerenza con le prescrizioni previste per i suddetti beni. Si informa inoltre che, per gli edifici privi di particolare pregio, per quelli in gravi condizioni di degrado e per quelli oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale, la norma di Prg ammette la sopraelevazione in misura non superiore a 60 cm, per le sole esigenze di adeguamento delle altezze interne ai fini abitativi. Si propone pertanto un'integrazione in tal senso delle sopraccitate prescrizioni (vedi osservazione). Con riferimento al Bene A055 si rileva, infine, la necessità di prevedere una norma di accordo rispetto a quanto proposto nei precedenti punti 3) e 4).	Accolta	In merito agli interventi nei nuclei e centri storici si provvede a modificare la prescrizione e a integrare il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con DGR n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".
110	Comune di Lisio		I Cfr. Comune di Aisone	-	-
111	Comune di Lombriasco		I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11		-
112	Comune di Marene	Fiumi  Fiumi	I Si segnala che il rio tutelato prende il solo nome di Rio Grione, e non Rio Chiaretto o Neirano, denominazioni utilizzate a monte in altri Comuni.  II Si segnala che un breve tratto del Rio Grione ha subito una variazione del percorso rispetto alla sede indicata sulle mappe catastali. A seguito dell'informativa trasmessa dalla Regione sulla ricognizione dei beni, è stato effettuato un sopralluogo lungo tale tratto, constatando quanto indicato nella planimetria e documentazione fotografica allegata. Sulla base del rilievo effettuato si è provveduto (con variante parziale approvata con D.C.C 19 del 13/7/2015), all'aggiornamento cartografico del corso d'acqua, mantenendo comunque anche l'indicazione cartografica della fascia di tutela paesaggistica preesistente, coincidente con quella del Ppr. Stante le esigue dimensioni del rio e lo stato di fatto dell'ambiente naturale lungo tutto il suo percorso, si invita a considerare, nell'ambito dell'iter di predisposizione del Ppr, la possibilità di un'eliminazione del vincolo paesaggistico.	Accolta  Non accolta	Rio Chiaretto o Neirano: a seguito di approfondimenti è stato modificato il tratto indicato dal Comune, denominato ora correttamente; la modifica è stata effettuata sulle attribuzioni del toponimo.  Si prende atto della richiesta precisando che, ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 42/2004, il Ppr ha effettuato la ricognizione dei beni attualmente tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1, finalizzata alla loro corretta individuazione. Come specificato dall'art. 14, c. 9, delle NdA, nell'ambito dell'adeguamento al Ppr dello strumento urbanistico, il Comune potrà proporre l'esclusione dei corpi idrici ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici.
113	Comune di Marentino	Usi civici  Laghi	I Si chiede di verificare l'effettiva presenza di usi civici sul territorio comunale, dal momento che non risultano particelle catastali soggette al vincolo.  II Lago di Arignano: In riferimento alle sue dimensioni, (il perimetro supera i 500 metri), il Lago di Arignano risulterebbe interessato dal vincolo paesaggistico, ma l'Amministrazione Comunale di Marentino ritiene plausibile la sua esclusione in riferimento alla specifica natura dell'invaso. Vista la localizzazione del bacino nei pressi di aree abitate, le quali sarebbero direttamente interessate dall'eventuale fascia di rispetto dei 150 metri, risulta indispensabile per l'Amministrazione comunale avere una conferma in merito, onde evitare in futuro situazioni di incerta gestione degli interventi edilizi.	Non accolta  Parzialmente accolta	Il Ppr ha individuato i Comuni sui quali ricadono territori gravati da usi civici sulla base della banca dati regionale. In sede di adeguamento del Prg al Ppr, i Comuni, in collaborazione con Regione e Ministero potranno localizzare con esattezza nel territorio comunale l'ambito in questione.  Il lago di Arignano è stato inserito tra i beni tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. b) in quanto rispondente ai criteri per la ricognizione dei beni inseriti nel Catalogo dei beni paesaggistici II parte.
114	Comune di Martiniana Po	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
115	Comune di Masera	Boschi  Morfologie insediative  Morfologie insediative	I Si richiede la rettifica della delimitazione delle aree boscate individuate dal Ppr adeguandole alla delimitazione contenuta nel Prg: i limiti indicati sul Ppr in molti casi comprendono zone che non hanno le caratteristiche definite dalla normativa statale e regionale vigente; in particolare è stata erroneamente indicata come area boscata una superficie occupata da insediamenti produttivi e aree artigianali.  II Si rileva che le due aree individuate come m.i. 7 sono aziende produttive insediate dagli anni '70; si chiede l'individuazione dell'intero comparto produttivo comunale esistente così come indicato nel Prg e la riclassificazione dell'area quale "Insediamenti specialistici organizzati - m.i.5".  III Per quanto riguarda l'individuazione dei "Complessi Infrastrutturali - m.i.9" si chiede la ridelimitazione del limite sud dell'area.	Non accolta  Parzialmente accolta  Accolta	Si sottolinea che gli ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. g) sono stati rappresentati in scala 1:100.000 nella tav. P2 del Ppr sulla base della Carta forestale e che saranno specificati alla scala di dettaglio in fase di adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr. Sino ad allora si farà riferimento all'effettiva consistenza del bene e ai parametri indicati dalla l.r. 4/2009.  Nel ricordare che le morfologie si basano sull'interpretazione dello stato dei luoghi rilevato da foto aeree e cartografie aggiornate al 2005-2009 e pertanto non si tiene conto delle successive trasformazioni dell'edificio, si provvede comunque a modificare alcune morfologie per renderle maggiormente compatibili con lo stato attuale dei luoghi. In questo caso, come richiesto, le aree in questione vengono inserite nella morfologia di tipo 5.  Il complesso infrastrutturale viene ripermetrato.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Aree rurali di interesse paesaggistico	IV In merito alla rappresentazione dell' "Area rurale di specifico interesse paesaggistico – SV4" i chiede la riduzione dell'area con l'esclusione delle aree di pertinenza dell'Aviosuperficie e dell'Eliporto e la riclassificazione di questi quali m.i.9.	Accolta	Si provvede a ridurre il tematismo SV4 in corrispondenza dell'Aviosuperficie e dell'Eliporto, che sono inoltre stati riclassificati come m.i. 9.
		Morfologie insediative	V Per quanto riguarda la rappresentazione dell'area m.i.5, corrispondente alla Centrale Snam, si chiede di farla coincidere con il perimetro della stessa, escludendo le zone agricole esterne.	Accolta	L'area della centrale Snam è ripermetrata e riclassificata come complesso infrastrutturali, anziché morfologia di tipo 5, in quanto impianto per la produzione di energia.
		Morfologie insediative	VI Si chiede la riclassificazione delle tre zone attualmente definite "villaggi di montagna" m.i. 12, da uniformare alle zone adiacenti, con medesime caratteristiche, classificate come m.i. 6.	Accolta	I tre villaggi di montagna sono riclassificati come aree a dispersione insediativa come richiesto.
		Componenti paesaggistiche e elementi critici	VII Si chiede la rettifica dei seguenti errori o imprecisioni: georeferenziazione errata del tematismo SS34;	Accolta	Si provvede a rimuovere il tematismo SS34;
		Componenti paesaggistiche	VIII georeferenziazione errata del tematismo SS37;	Non accolta	In assenza un'indicazione cartografica della collocazione delle ville non è possibile alla scala regionale posizionarle in maniera più precisa;
		Componenti paesaggistiche	IX inesistenza del tematismo SS44;	Accolta	Si provvede a eliminare il tematismo SS44;
		Componenti paesaggistiche	X georeferenziazione errata del tematismo "elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica";	Accolta	Si provvede a spostare due degli elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica;
		Componenti paesaggistiche	XI ridenominazione del tematismo SS31 e del tematismo delle criticità lineari con la dicitura Ferrovia Domodossola/Locarno ("Vigezzina");	Accolta	Si provvede a ridenominare la ferrovia in questione;
		Componenti paesaggistiche	XII esclusione della SP 337 dai percorsi panoramici;	Non accolta	Si precisa che la strada 337 è stata inserita nei percorsi panoramici in ragione dell'Osservazione formulata dalla Provincia di Verbania avvenuta a seguito della prima adozione del Ppr;
		Componenti paesaggistiche	XIII esclusione della salita di Creola e della Strada tra Pontetto e Roldo dai percorsi panoramici del territorio di Masera;	Accolta	Si segnala che la strada in questione è stata eliminata;
		Elementi di criticità	XIV esclusione della Nuova galleria in costruzione dalle criticità lineari dato che ormai è completata da tempo.	Accolta	Si precisa che la nuova galleria è stata rimossa dalle criticità lineari.
		Elementi di criticità	XV In merito alle "Porte urbane" si chiede di eliminare l'individuazione della criticità, dato il progetto di recente realizzazione, approvato dalla Regione, che ha comportato la totale riqualificazione della zona.	Accolta	Si provvede a eliminare la porta critica.
		Fiumi	XVI Art.14: si chiede che le direttive e le prescrizioni relative alle "zone fluviali allargate" e alle "zone fluviali interne" siano limitate ai soli territori compresi nelle fasce A e B del PAI con esclusione dei territori in fascia C.	Parzialmente accolta	Si precisa che la prescrizione è già relativa alle sole "zone fluviali interne" che sono individuate appunto sulla base delle fasce A e B del Pai, oltre che delle fasce tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004. Le direttive che riguardano anche le "zone fluviali allargate" e pertanto anche la fascia C del PAI vengono comunque modificate.
		Usi civici	XVII Art. 33: si osserva che la direttiva del c. 18, relativa agli usi civici oltre ad essere in contrasto con i disposti stabiliti dalla stessa Regione risulta anche di difficile attuazione: i Comuni non dispongono di tutti i provvedimenti di sdemanializzazione effettuati successivamente alla pubblicazione del vincolo. Inoltre non si condivide la prescrizione del c. 19, secondo la quale deve essere verificata la sussistenza dell'interesse paesaggistico, senza precisarne modi e tempi; si chiede quantomeno di stralciare tale comma dalle prescrizioni in salvaguardia e di posticiparne l'applicazione alla conclusione dei lavori di ricognizione degli usi civici da parte della Regione.	Non accolta	Considerato che la sdemanializzazione comporta "la cessazione della destinazione perpetua a favore della collettività" e "incide sulla permanenza della tutela paesaggistica facendo venir meno un presupposto essenziale per il loro inserimento nella categoria di cui all'art. 142 comma 1 lett. h. del Codice", la norma del Ppr è finalizzata proprio a consentire la permanenza della tutela paesaggistica sull'area d'uso civico attraverso una apposita procedura da attivare parallelamente alle procedure di sdemanializzazione finalizzata alla verifica dell'interesse paesaggistico e all'eventuale dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 137 e seguenti del D.lgs. 42/2004.
		Adeguamento	XVIII Art. 46: in merito al c. 4, si chiede di anticipare il termine all'entrata in vigore dell'adeguamento dei piani locali, facendo coincidere con questa fase l'esito del monitoraggio; in merito al c. 7, si chiede di specificare che nel termine generico di revisioni non rientrano le varianti parziali adottate ai sensi dell'art.17 c. 5 della l.r. 56/1977.	Non accolta	Sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 143 del D.lgs 42/2004, il Ppr ha deciso di attendere l'esito positivo del periodo di monitoraggio, in modo da potere verificare effettivamente la conformità delle trasformazioni del territorio alle previsioni del Ppr.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Considerazioni generali	xix Si esprimono considerazioni generali con le quali si invita il Ppr a non diventare solo strumento di contrasto con lo stato antropizzato dei luoghi, anche in considerazione del fatto che il consumo del suolo nella Provincia del VCO, tra gli anni 1991 e 2005 ammonta a circa la metà della media regionale; si chiede di far salve le previsioni dei Prg vigenti, evitando di far trasparire la volontà di porre una campana di vetro sul territorio che limiti ogni possibilità di sviluppo. Inoltre, dato che il Ppr mira al recupero del patrimonio edilizio storico, si invita la Regione ad attuare uno sforzo, concertato con tutti i Settori regionali aventi competenza in materia urbanistica ed edilizia, in modo da non limitare gli interventi di recupero di detti fabbricati; sarebbe auspicabile prevedere dei contributi economici finalizzati ad incentivare il recupero e la conservazione delle tipologie architettoniche tradizionali.	Parzialmente accolta	Si specifica che la variante di adeguamento al Ppr dovrà essere effettuata mediante la predisposizione di una variante generale allo strumento urbanistico; tuttavia a seguito dell'approvazione del Ppr tutte le varianti allo strumento urbanistico, incluse le varianti parziali, dovranno essere coerenti con i contenuti del Ppr, ovviamente con riferimento alle sole parti di territorio interessate dalla variante stessa.  In merito ai rapporti con la strumentazione urbanistica vigente, si precisa che il Ppr è prevalente su di essa solo in termini di prescrizioni, mentre le direttive si applicano alle nuove previsioni, ovvero in caso di adeguamento dei Prg al Ppr. Rispetto alla versione adottata del piano si provvede, in alcuni casi oggetto di osservazioni, a riformulare le prescrizioni in modo da consentire l'attuazione di alcune previsioni precedentemente precluse.  Inoltre si segnala che con riferimento agli interventi sul patrimonio edilizio esistente si è provveduto nella gran parte delle schede del Catalogo sui beni paesaggistici ad ampliare le modalità di intervento dal "restauro e conservazione" alla "riqualificazione e valorizzazione", intendendo quindi ampliare la gamma della tipologia di interventi consentiti.
116	Comune di Masserano	Fiumi	i Si rileva un errore nell'individuazione della fascia di rispetto fluviale del Rio Osterla. Si segnala che lo stesso corre lungo il confine con Lessona per tutto il territorio di Masserano, senza deviare a nord ovest verso le frazioni Costa Perini e Forzani, come indicato dal Ppr.	Accolta	Il tracciato del Rio Osterla è già stato modificato con DGR n. 30-2950 del 22 febbraio 2016 e sarà riportato negli elaborati definitivi del Ppr.
		Beni paesaggistici (perimetro e prescrizioni)	ii B013: si rilevano alcuni scostamenti del perimetro del bene rispetto a quello riportata nel Prg, si chiede pertanto conferma della nuova perimetrazione inserita nel Ppr.	Accolta	Con riferimento alle divergenze di perimetro riscontrate, si evidenzia che, in considerazione delle segnalazioni effettuate dal Comune e a seguito di ulteriori approfondimenti condotti, si è provveduto a modificare un breve tratto di perimetro ricadente nel territorio comunale, attestandosi, come da descrizione contenuta nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, sulla strada che dalla "località Cascina Perini" prosegue "in direzione Lo Chalet".
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	iii Con un'osservazione successiva si rileva che l'oggetto della tutela è costituito dalle aree boscate di pregio della "Baraggia", con relativa fauna, come ribadito dallo stesso Ppr. Si segnala che tale superficie boscata ricopre 255 ha, rispetto a una superficie complessiva di 537 ha, pari quindi al 47% di quella totale. Le parti restanti, e prevalenti (50% del totale), sono costituite da piane di risaia equiparabili ad altre presenti nella prevalenza della pianura piemontese e lombarda. Si ritiene quindi che l'area tutelata debba riferirsi alle superfici realmente di pregio e non estendersi a normali aree risicole di produzione intensiva, soprattutto in considerazione delle analisi approfondite condotte nell'ambito di uno strumento specifico quale il Ppr.	Non accolta	In merito all'osservazione sulla natura del bene tutelato e sulla supposta incongruenza del perimetro rispetto all'effettiva estensione delle aree boscate, si evidenzia che tra le motivazioni del decreto vi è la salvaguardia di un ambiente unico di particolare rilevanza paesaggistica e botanica caratterizzato da zone boscate e residue aree a risaia, da tutelare nella sua interezza al fine di evitare una non corretta utilizzazione e gestione del suolo. Riguardo alla richiesta di stralciare dal perimetro dell'area tutelata le zone a risaia interposte tra zone boscate, si precisa che l'attività di ricognizione dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143, c. 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004 è unicamente finalizzata alla corretta delimitazione e rappresentazione del perimetro descritto nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, nonché alla determinazione delle relative prescrizioni d'uso. L'eventuale modifica del perimetro originario non può essere operata dal Ppr e potrà essere promossa, eccezionalmente, laddove sussistano motivazioni di natura paesaggistica di rilevanza tale da giustificare la revisione dell'area tutelata, secondo le procedure di cui agli artt. da 138 a 141 del D.lgs. 42/2004.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	iv Si rileva inoltre che la normativa specifica e immediatamente cogente prevista per il bene impedisce gli interventi agronomici e agricoli da sempre realizzati su tali zone, ponendosi inoltre in contrasto con la reale morfologia della zona, laddove consente interventi di miglioramento fondiario con un limite di 50 cm in aree che presentano differenze di quote di diversi metri. Si evidenzia altresì che gli interventi di miglioramento fondiario necessitano spesso di essere associati a un'attività di cava che prelevi e asporti parte del materiale (argilloso) in esubero, compensando costi altrimenti non sostenibili dalle sole proprietà agricole. Tale meccanismo sinergico, che genera benefici per tutte le parti coinvolte (proprietà agricole, fornaci e consorzi irrigui) con impatti nulli sul paesaggio (la superficie boschiva non è mai	Accolta	Si prende atto che nell'area tutelata le sistemazioni agrarie sono tradizionalmente collegate all'attività di estrazione dell'argilla per l'approvvigionamento delle locali industrie di laterizio. Si provvede pertanto ad una diversa formulazione della norma inserendo la possibilità di estrazione del materiale esclusivamente se finalizzato alle sistemazioni agrarie e al miglioramento fondiario. Nel contempo, viste le caratteristiche morfologiche del terrazzo argilloso e dell'andamento

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Adeguamento	<p>stata intaccata negli ultimi trent'anni), è reso inapplicabile dalla nuova prescrizione specifica, con conseguenti gravi danni economici per il territorio, perdita di una parte di storia dell'industria manifatturiera del Biellese e mancata razionalizzazione del sistema irriguo. Si richiede pertanto di stralciare dalla perimetrazione del vincolo paesaggistico le aree improprie, quali le aree risicole e in particolare quelle non interposte tra aree boscate. In subordine, si chiede di modificare la prescrizione specifica, consentendo di realizzare coltivazioni di cava, purché finalizzate al miglioramento fondiario, e rimuovendo il limite di 50 cm nel differenziale di quota.</p> <p>v Si chiede se è possibile procedere alla eventuale correzione degli elaborati del Prg senza intraprendere un percorso di variante strutturale di adeguamento al Ppr.</p>	Accolta	<p>altimetrico del piano di campagna, si provvede a correggere la soglia di riferimento.</p> <p>Si chiarisce che la definizione dei beni paesaggistici riportata nella Tav. P2 e nel Catalogo del Ppr è operante indipendentemente dal loro inserimento nei Prg. Per quanto riguarda gli altri contenuti del Ppr, i Comuni dovranno adeguare il proprio strumento urbanistico entro 24 mesi dall'approvazione del Ppr.</p>
117	Comune di Mazzè	- Beni paesaggistici (perimetro)	<p>I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11</p> <p>II Si rileva che i beni individuati ai sensi dell'art. 157 del D.lgs. 42/2004 non sono stati modificati.</p>	-	- Si prende atto della avvenuta presa visione da parte dell'amministrazione comunale dei beni individuati dal Ppr.
118	Comune di Melle	-	I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11	-	-
119	Comune di Miasino	Fiumi	I Considerato che il Prg riporta in cartografia una perimetrazione del vincolo paesaggistico lungo il Torrente Agogna con l'esclusione dei centri abitati, si chiede di individuare in maniera univoca la perimetrazione del vincolo paesaggistico coordinando le previsioni del Ppr con quello del Prg; oppure di chiarire quale sia la perimetrazione da considerare al fine del corretto assoggettamento alla normativa in materia paesaggistica.	Accolta	Si chiarisce che il Ppr ha rappresentato i corpi idrici tutelati con le relative fasce riferendosi all'intero percorso e non individuando i tratti esclusi dalla tutela di cui all'art. 142, comma 2 del D.lgs. 42/2004, che potranno essere specificati in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr. Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica vige comunque quanto esplicitato nell'art. 14, comma 5 delle NdA.
120	Comune di Moiola	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
121	Comune di Mombarcaro	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
122	Comune di Mombasiglio	Componenti naturalistico-ambientali Zone di interesse archeologico	<p>I Tavola P4.19: Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (Geosito - Ponte naturale di roccia in Lesegno); il sito non esiste nel comune di Lesegno ma fa riferimento probabilmente al comune di Mombasiglio. (Vedi Osservazione 14 di Lesegno);</p> <p>II Tavola P4.22 non risulta individuato il sito archeologico "S.Andrea", presente in Località S.Andrea, della quale si evidenzia la corretta collocazione nell'allegato cartografico.</p>	Accolta Non accolta	<p>E' stato ricollocato l'elemento delle "Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico" che era su Lesegno.</p> <p>Il Ppr riconosce, fra i beni di interesse archeologico individuati da specifici Provvedimenti Ministeriali ai sensi della parte II del D.lgs. 42/2004, quelli meritevoli anche di tutela e valorizzazione paesaggistica e pertanto sottoposti a doppia autorizzazione (archeologica e paesaggistica). Per quei beni che non presentano valenza paesaggistica, in quanto non caratterizzanti il paesaggio percepito, resta comunque in vigore la tutela archeologica ai sensi della parte seconda del Codice.</p> <p>Le aree a potenziale rischio archeologico individuate dagli strumenti urbanistici locali, su indicazione della Soprintendenza Archeologia del Piemonte a seguito di studi specifici, ancorché assoggettate a norme di tutela preventiva definite dai Prg stessi, non sono da considerarsi sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004.</p> <p>Nel caso specifico l'area segnalata non è individuata come zona di interesse archeologico ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004.</p>
123	Comune di Moncalieri	Adeguamento	I Si chiede di esplicitare, nell'art. 2 delle NdA, che "indirizzi" e "direttive" hanno efficacia vincolante solo dopo l'approvazione del Ppr, anche all'interno delle aree di cui all'art. 134 del D.lgs. 42/2004; nel caso invece in cui il Ppr sia cogente per gli indirizzi e direttive sin dall'adozione, si chiede di comunicare tale aspetto alle Amministrazioni e di esplicitarlo nelle norme del Ppr. Si chiede inoltre di esplicitare, in riferimento alle parole "... dei piani urbanistici alle diverse scale," che sono esclusi gli strumenti urbanistici attuativi conformi al Prg, e sono altresì escluse le varianti urbanistiche di cui all'art. 17 c. 12 della l.r 56/1977 "varianti non varianti".	Parzialmente accolta	Si chiarisce, come già indicato nelle norme del Piano (articoli 2 e 46) che gli indirizzi e le direttive sono previsioni che trovano attuazione solo a seguito del loro recepimento negli strumenti urbanistici e che i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri piani al Ppr successivamente alla sua approvazione. Sono in salvaguardia, ai sensi dell'art. 143 del D.lgs 42/2004 e dell'art.8 della l.r. 56/1977, esclusivamente le prescrizioni individuate nella deliberazione di adozione del Ppr. Si evidenzia inoltre che dalla data di approvazione del Ppr ogni variante al Prg dovrà rispettare le previsioni in esso contenute.



NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Adeguamento	II Si evidenzia che i Comuni, relativamente a indirizzi e direttive, fino all'approvazione del Ppr non hanno potere di impedire interventi conformi al Prg ma in contrasto con le norme del Ppr. Inoltre dopo l'approvazione dovranno gestire un regime transitorio degli interventi in cui le previsioni non saranno ancora recepite nella strumentazione urbanistica; tale situazione comporterà necessariamente delle criticità interpretative e applicative. Si chiede di dettagliare in modo più approfondito le disposizioni di cui agli artt. 45 e 46 del Ppr, prevedendo modalità procedurali idonee a uniformare l'attività delle Amministrazioni comunali nel gestire le criticità insorgenti dall'attività di adeguamento del Prg e gli interventi sia nel periodo antecedente l'approvazione del Ppr sia nel successivo periodo transitorio.	-	Si ribadisce che le previsioni costituite dagli indirizzi e dalle direttive entreranno in vigore solo successivamente al loro recepimento all'interno degli strumenti urbanistici. Con riferimento ai procedimenti edilizi, per quanto riguarda le competenze comunali l'unico caso in cui ci si potrebbe confrontare con le direttive del Ppr potrebbe esplicitarsi in sede di autorizzazione paesaggistica delegata all'ente locale. Anche in tale caso, tuttavia, fino all'adeguamento del Prg al Ppr la direttiva (o l'indirizzo) costituisce termine di confronto e non norma precettiva. Per gli altri interventi edilizi non interessanti beni paesaggistici, fino all'adeguamento del Prg al Ppr, la verifica di fattibilità si sostanzia unicamente nell'accertamento di conformità al Prg vigente.
		Aree di elevato interesse agronomico	III Si evidenzia che la borgata Badalucchi ricade in area di elevato interesse agronomico, come molte altre nel territorio comunale, mentre il Prg approvato classifica tali aree come di completamente residenziale.	-	Si evidenzia che gli indirizzi e le direttive dell'art. 20 entreranno in vigore a seguito del loro recepimento nel Prg, previa puntuale verifica e che in tale sede sarà effettuata la ricognizione alla scala di dettaglio delle aree di interesse agronomico. Ai fini di una maggiore chiarezza si provvede a modificare il comma 6.
		Aree di elevato interesse agronomico	IV Art. 20: Si chiede di ampliare le disposizioni, ammettendo in tali aree la possibilità di fruizione turistico ricreativa a basso impatto ambientale a condizione che sia salvaguardata la risorsa suolo per contemporanei o futuri usi agronomici; si chiede inoltre di prevedere l'applicazione della direttiva dell'art. 40 comma 5 lettera h) del Ppr anche a tali aree.	Non accolta	Si evidenzia che le aree di elevato interesse agronomico sono costituite appunto dai territori ricadenti nella I e II classe di capacità d'uso dei suoli, che rappresentano una risorsa importante per lo sviluppo sostenibile della regione. La norma è quindi volta a salvaguardare i suoli integri di maggior pregio, garantendo a essi una destinazione d'uso agricola. Nuovi impegni di suolo per fini diversi potranno prevedersi qualora siano dimostrati i presupposti di cui al comma 6 (ora comma 8)
		Morfologie insediative	V In relazione alle incoerenze tra le componenti individuate dal Ppr e le previsioni del vigente Prg, lo stato dei luoghi e dei progetti approvati, si chiede di modificare gli elaborati del Ppr: - modificare le norme del Ppr o classificare le aree destinate dal vigente Prg alla formazione di parco pubblico urbano interurbano, in modo tale che non ne sia preclusa la realizzazione; - cartografare l'insula specializzata (art. 39 del Ppr) corrispondente alla possibile sede alternativa del complesso ospedaliero, localizzata a sud della ferrovia TO-GE in prossimità del confine con Trofarello; - individuare il Castello di Moncalieri fattore strutturante includendolo nell'elenco delle residenze sabaude, adeguando di conseguenza la restante documentazione; - individuare il Castello di Revigliasco, posto nel centro storico della frazione, come elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica locale; - cartografare con maggior dettaglio la porzione di territorio collinare, individuando le porzioni di territorio aventi le caratteristiche per essere definite aree rurali di collina; - cartografare con maggior dettaglio la porzione di territorio in località Sanda/Borgata Rossi, attualmente occupate dal Centro contabile Intesa San Paolo, dai Centri Commerciali esistenti/approvati ed in parte da aree agricole, individuandole in coerenza con le componenti del paesaggio che le costituiscono: aree rurali di pianura e insule specializzate, invece di aree individuate complessi infrastrutturali e insediamenti specialistici organizzati; - cartografare con maggior dettaglio le borgate ricadenti nelle aree agricole, ormai prevalentemente convertite con destinazioni di carattere residenziale, riclassificandole per le parti non costituenti il nucleo originario, tessuti discontinui suburbani e/o aree di dispersione insediativa.	Parzialmente accolta	Si precisa che le morfologie rappresentano una lettura complessa dei caratteri strutturali e dei fattori che hanno differenziato gli usi del territorio; la loro definizione si basa sull'interpretazione dello stato dei luoghi rilevato da foto aeree e cartografie aggiornate al 2005-2009 e pertanto non tiene conto delle successive trasformazioni dell'edificato, né delle previsioni dei Prg non ancora attuate. Si provvede comunque a modificare alcune morfologie per renderle maggiormente compatibili con lo stato attuale dei luoghi, evidenziando che tutte le componenti paesaggistiche del Ppr potranno essere ulteriormente precisate e aggiornate nella fase di adeguamento dei piani locali. Nello specifico: - le aree lungo il Po destinate a parco pubblico urbano sono state trasformate in morfologia di tipo rurale; - la sede dell'ospedale non è stata inserita nelle insule specializzate in quanto "possibile e alternativa"; - il Castello di Moncalieri è già attualmente citato in tav. P4 negli elementi di specifico interesse paesaggistico e nella struttura insediativa storica dei centri con forte identità morfologica in quanto residenza sabauda; inoltre è presente in tav. P5 come Sito Unesco tra le residenze sabaude; - il Castello di Revigliasco e il relativo centro storico sono stati aggiunti tra gli elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica della tav. P4; - le morfologie insediative nei pressi della località Sanda sono state modificate come richiesto.
124	Comune di Monesiglio	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
125	Comune di Mongrando	Beni paesaggistici (prescrizioni)	I Bene B002; si richiedono chiarimenti in merito alla possibilità di realizzare aree per nuovi insediamenti produttivi/artigianali/commerciali previsti dal Prg vigente e sull'applicabilità della stessa prescrizione agli insediamenti terziari non commerciali.	Accolta	In merito alla richiesta si precisa che sono fatte salve le previsioni già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti in ampliamento/completamento di aree esistenti; non è tuttavia ammessa

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Aree di elevato interesse agronomico	II Art. 20: si segnala la difficoltà di interpretazione del comma 6 in relazione ad aree libere incluse in insediamenti edificati o edificabili di cui al Prg vigente o incluse nella perimetrazione del centro abitato.	Parzialmente accolta	<p>l'attuazione delle previsioni che vadano a compromettere aree integre, totalmente separate dal contesto edificato. Si accoglie comunque l'osservazione provvedendo a modificare la prescrizione e si precisa che, al fine di consentire una chiara leggibilità e di fornire specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici, si inserisce un paragrafo di indicazioni applicative nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".</p> <p>In merito alla seconda richiesta si conferma che la prescrizione si applica anche agli insediamenti terziari non commerciali.</p> <p>La previsione di cui al c. 6, volta a salvaguardare i suoli integri di maggior pregio agronomico, è una direttiva che, come specificato all'art. 2, c. 3, delle NdA entrerà in vigore dopo essere stata recepita negli strumenti urbanistici, previa puntuale verifica, nella fase di adeguamento al Ppr. La ricognizione alla scala di dettaglio delle aree di interesse agronomico, con la specificazione delle indicazioni cartografiche del Ppr, sarà effettuata dallo strumento urbanistico in sede di adeguamento, nonché in occasione della prima variante limitatamente alle aree da essa interessate. Si provvede comunque a precisare meglio la rappresentazione cartografica delle Aree di elevato interesse agronomico, sottraendo dalle aree di I e II classe di capacità d'uso del suolo anche le aree di dispersione insediativa. Ai fini di una maggiore chiarezza si provvede inoltre a specificare meglio i contenuti dell'articolo.</p>
126	Comune di Montà	Beni paesaggistici (prescrizioni)	I Si richiede l'ammissione incondizionata dell'installazione di impianti tecnologici e di produzione energetica se collocati in posizione idonea.	Parzialmente accolta	Per quanto riguarda la possibilità incondizionata di installazione di impianti tecnologici e di produzione energetica si ritiene che non sia pertinente con la normativa vigente che, per i beni paesaggistici, richiede di effettuare specifiche analisi e simulazioni atte a valutare l'incidenza di ogni intervento di modifica dello stato dei luoghi in sede di Relazione paesaggistica di cui al dPCM 12/12/2005. Al fine di chiarire la prescrizione si provvede comunque a modificarla e a integrare il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	II Ammettere gli interventi di riassetto idrogeologico anche con tecniche di ingegneria tradizionale.	Accolta	Si accoglie l'osservazione specificando nelle indicazioni applicative contenute nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, che è ammesso l'impiego di altre soluzioni costruttive qualora le tecniche di ingegneria naturalistica non siano sufficienti a garantire l'equilibrio idrogeologico del terreno.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	III Possibilità di modificare la viabilità secondaria anche con altri sistemi di pavimentazione variando la pavimentazione delle strade bianche.	Accolta	Si accoglie la richiesta integrando le prescrizioni specifiche e il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte ammettendo l'impiego di altre tecniche costruttive, oltre alle terre stabilizzate, nei casi di strade ad elevata pendenza.
127	Comune di Montaldo di Mondovì	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
128	Comune di Montecrestese	Beni paesaggistici (perimetro)	I Si segnala che la perimetrazione del bene B052 riportata sul Ppr risulta errata e non corrispondente alla descrizione contenuta nel D.M. Si trasmette la perimetrazione corretta (in formato shapefile) riportata sul Prg.	Accolta	In considerazione delle segnalazioni effettuate dal Comune e a seguito di ulteriori approfondimenti condotti, il perimetro del bene è stato corretto sul limite sud-ovest, attestandosi, come da descrizione

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Fiumi e Laghi	II Si segnala che l'individuazione dei corsi d'acqua e dei laghi tutelati presenta errori di perimetrazione e non comprende il Rio Panasa o Rio Val di Nava nel tratto dalla frazione Altoggio alla frazione Roledo, nonché le dighe di Merlata e Larecchio, il Lago di Mattogno e il Lago Gelato.	Parzialmente accolta	contenuta nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, sulla mulattiera, individuabile su catasto storico. Si segnala che il lago di Mattogno è correttamente cartografato nella Tav. P2; gli altri specchi d'acqua citati non sono da considerarsi laghi tutelati sulla base dei Criteri per la ricognizione dei beni, riportati all'art. 15 delle NdA, condivisi con il Mibact e pubblicati nel Catalogo dei beni, seconda parte. La rappresentazione del Rio Val di Nava è già stata corretta con con DGR n. 20-3113 del 4 aprile 2016 e sarà riportato nella cartografia definitiva del Ppr.
		Boschi	III Si segnala che le cartografie riportanti le aree boscate, forestali e montane risultano in gran parte errate e non corrispondenti allo stato dei luoghi. Si trasmettono i file contenenti le perimetrazioni riportate nel Prg.	Non accolta	Si sottolinea che gli ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. g) sono stati rappresentati in scala 1:100.000 nella Tav. P2 del Ppr sulla base della Carta forestale; potranno essere precisati alla scala di dettaglio nella fase di adeguamento al Ppr dello strumento urbanistico. Sino ad allora si farà riferimento all'effettiva consistenza del bene e ai parametri indicati dalla l.r. 4/2009. Gli approfondimenti già effettuati costituiscono utile analisi conoscitiva ai fini dell'individuazione effettiva del bene, in caso di rappresentazione diversa rispetto a quanto delimitato nella Tavola P2 del Ppr.
		Pai	IV Si riscontrano numerose discordanze tra le tavole del dissesto del Ppr e quelle del Prg, già adeguate al Pai e condivise con la Regione. Si chiede pertanto di riprendere integralmente tali elaborati e inserirli nel Ppr.	Non accolta	Si precisa che il Ppr si è riferito alle fasce Pai aggiornate al 2014. Le specificazioni alla scala di dettaglio e ulteriori aggiornamenti potranno valutarsi in sede di adeguamento del Prg al Ppr, che comunque non entra nel merito degli aspetti relativi alla disciplina del Pai stesso. Si integra comunque l'articolo 14 delle NdA, specificando che per i Comuni già adeguati al Pai la delimitazione delle fasce corrisponde con quella stabilita in sede di adeguamento del Prg al Pai stesso.
129	Comune di Montemale	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
130	Comune di Monticello d'Alba	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
		Cartografia	II Si ritiene che la cartografia utilizzata per rappresentare i vincoli e le componenti sia in scala non idonea all'individuazione degli stessi.	Parzialmente accolta	Si sottolinea che i tematismi del Piano sono stati rappresentati ad una scala di maggior dettaglio rispetto al Piano adottato nel 2009. La Tavola P4, riportante le componenti paesaggistiche, è stata predisposta alla scala 1: 50.000 mentre i beni paesaggistici sono stati riportati sulla Tav. P2 alla scala 1:100.000. In particolare i beni ex artt. 136 e 157 del D. lgs. 42/2004, nonché le zone di interesse archeologico di cui all'art. 142, sono stati rappresentati nel Catalogo dei beni a una scala di dettaglio, idonea alla loro identificazione. Si segnala inoltre che per consentire un'agevole e precisa consultazione del Piano, i nuovi elaborati sono consultabili anche attraverso un servizio di visualizzazione webgis disponibile sul sito della Regione e che i dati sono scaricabili in formato shapefile dal Geoportale Piemonte.
		Componenti naturalistico-ambientali	III Si segnala che le Aree rurali di specifico interesse paesaggistico, le Aree di elevato interesse agronomico e i Territori a prevalente copertura boscata ricadono in zone edificate o di espansione edificatoria come previsto dal Prg.	Non accolta	Si chiarisce che le componenti paesaggistiche rappresentate nella Tav. P4 non tengono conto delle previsioni del Prg non ancora attuate. Per quanto riguarda la corrispondenza con l'effettivo stato dei luoghi, si evidenzia che le indicazioni in esso contenute potranno essere aggiornate e precisate a una scala di dettaglio dai Prg nella fase di adeguamento al Ppr.
		Componenti storico-culturali	IV Si segnala l'errata localizzazione della Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica -SS22 - "San Ponzio".	Accolta	Si è provveduto a riposizionare correttamente il simbolo relativo a San Ponzio.
		Centri e nuclei storici	V Si ritiene inadeguata la simbologia con cui sono individuati i nuclei e centri storici, in quanto non idonea a verificare quali edifici rientrino in tale ambito. Si richiede pertanto che gli stessi siano delimitati con una perimetrazione.	Non accolta	Data la rilevante quantità di informazioni contenute nella cartografia, alcuni temi areali sono stati rappresentati con simboli puntuali o

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Viabilità storica  Fiumi	VI Si chiedono chiarimenti circa la Viabilità storica e patrimonio ferroviario - SS12 indicati in cartografia.  VII Si segnala che la fascia fluviale allargata è stata posizionata lungo la SS231, dove sono presenti edifici produttivi/commerciali ed è prevista l'espansione edificatoria nel Prg vigente. Si chiede pertanto di spostarla in coincidenza con la fascia C del Fiume Tanaro.	Accolta  Non accolta	lineari; ai sensi del comma 5, in sede di adeguamento al Ppr i piani locali verificano le perimetrazioni dei centri storici individuate nei Prg vigenti, sui quali si applicheranno le direttive e gli indirizzi dell'articolo 24. Sino all'adeguamento dei Prg al Ppr, i centri e nuclei storici oggetto delle prescrizioni del Catalogo sono quelli riconosciuti e perimetrati dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 24 della l.r. 56/1977. Si precisa che il tematismo SS12 indica come rete viaria di età moderna e contemporanea l'"Altra viabilità primaria: Saluzzo-Alba". Si chiarisce che la delimitazione delle "zone allargate" tiene conto, oltre che delle fasce PAI, delle aree a valenza paesaggistica di cui al c. 2, lett. b dell'art. 14; tale delimitazione potrà comunque essere verificata e precisata in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr. Si segnala comunque che l'art. 14 con riferimento alle zone allargate è stato parzialmente modificato.
131	Comune di Moretta	Componenti naturalistico-ambientali	I Si richiede di inserire nel Ppr l'area di rinaturalizzazione ambientale Oasi "Dario e Laura Morelli", anche individuata nella cartografia del vigente Prg.	Accolta	L'Oasi è stata aggiunta come area umida nelle "Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico".
132	Comune di Murazzano	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
133	Comune di Niella Belbo	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
134	Comune di Niella Tanaro	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
135	Comune di Novara	Cartografia  Adeguamento	I Art. 4: si rileva l'inadeguatezza delle scale di rappresentazione delle tavole 1:250.000 - 1:100.000; sebbene la P4.8 sia in scala di maggior dettaglio risulta comunque difficile l'individuazione degli ambiti di applicazione della normativa - Si chiede di normare esplicitamente che in fase di adeguamento del Ptr Ovest Ticino, del Pp Terrazzo Novara - Vespolate e del Prg sia prevista una più puntuale localizzazione degli ambiti, su proposta dei Comuni e di concerto con gli enti territoriali e ministeriali preposti.  II Art. 5: si ritiene che debba essere avviata una fase di effettiva concertazione con gli Enti nell'ambito della disamina delle osservazioni, anche al fine di non prevedere l'apposizione di vincoli errati o poco rispondenti alla realtà del territorio - Si chiede di attivare dei tavoli tecnici per la disamina delle osservazioni, almeno a livello di Ambito o, in subordine, coinvolgendo le Province.	Parzialmente accolta  Parzialmente accolta	Si sottolinea che i tematismi del Piano sono già stati rappresentati ad una scala di maggior dettaglio rispetto al Piano adottato nel 2009 e che è stato predisposto un nuovo elaborato, il Catalogo dei beni paesaggistici, che rappresenta i beni ex art. 136 del D. lgs 42/2004 ad una scala idonea alla loro identificazione. Si sottolinea inoltre che, nonostante il Ppr sia rappresentato su più tavole cartacee restituite in formato pdf, i suoi contenuti sono costituiti da una serie di dati geografici informatizzati, leggibili attraverso programmi gis. Quindi mentre la rappresentazione cartografica di tipo cartaceo è legata a una particolare scala di rappresentazione, il dato informatizzato non si rifà al concetto di scala ma può essere visualizzato e ingrandito fino ad arrivare a un alto livello di dettaglio. Per consentire un'agevole e precisa consultazione del Piano, i nuovi elaborati sono comunque consultabili anche attraverso un servizio di visualizzazione webgis disponibile sul sito della Regione e che i dati sono scaricabili in formato shapefile dal Geoportale Piemonte. Si evidenzia infine che l'art. 5 delle NdA prevede che in fase di adeguamento, d'intesa con tutti gli enti coinvolti, i piani locali potranno meglio specificare e precisare le indicazioni cartografiche del Ppr. L'art. 7 della l.r. 56/1977, che norma la procedura di formazione del piano paesaggistico, prevede che le osservazioni degli enti, i quali hanno presentato le proprie osservazioni anche a seguito di più incontri di presentazione del Piano nei diversi territori, siano esaminate dalla Giunta regionale. Ove necessario, si è comunque provveduto a coinvolgere nella disamina delle osservazioni il soggetto proponente. Inoltre, in relazione ai vincoli, nel corso della formazione del Piano è stato effettuato un percorso di condivisione con i Comuni, ai quali si è inviata un'informativa relativa ai beni tutelati presenti sul

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Adeguamento	III Art. 5 e art. 46: si richiama la necessità di definire con certezza, oltre ai tempi di adeguamento della Regione (1 anno) e dei Comuni (2 anni), le tempistiche di concertazione con il MiBACT relativamente alla fase di adeguamento del Ppr una volta approvato. Il comma 3 dell'art. 46 non dispone tempi per il Ministero; in considerazione delle tempistiche previste per Regione e Comuni, è indispensabile che le Soprintendenze esprimano il loro parere in CdS entro la data di pubblicazione del PP.	-	proprio territorio, chiedendo un riscontro e una collaborazione, proprio al fini di evitare eventuali errori di localizzazione, che comunque qualora segnalati di Comuni anche successivamente, saranno verificati in collaborazione con i Comuni stessi. Si chiarisce che il termine, non perentorio, per l'adeguamento dei Prg è di 24 mesi dalla data di approvazione del Ppr. Tale adeguamento, disciplinato dalla l.r. 56/1977 avverrà assicurando la partecipazione di tutti gli enti coinvolti, compresi gli organi ministeriali, in modo da poter giungere in tempi certi all'approvazione definitiva.
		Adeguamento	IV Art. 46 c. 2: in virtù della scelta del Ppr di delegare molte determinazioni ai Piani territoriali provinciali, si auspica un adeguamento coordinato tra gli Enti ai diversi livelli; qualora ciò implicasse l'adeguamento dei Ptp al Ppr, è necessario stabilire la tempistica per le Province e solo in una fase successiva l'adeguamento per i Comuni. Nel caso in cui le Province non riescano ad adeguare il proprio Ptp nel primo semestre del secondo anno, si chiede di dilazionare i tempi di adeguamento dei Prg oltre i 24 mesi previsti dalla norma.	Non accolta	Si segnala che le tempistiche e le modalità dell'adeguamento al Ppr sono stabilite dal D.lgs. 42/2004, che prevede all'art. 145, comma 4, che ogni strumento di pianificazione si adegui al Piano paesaggistico entro 24 mesi dall'approvazione del Piano stesso, indipendentemente dalla successione temporale di adeguamento dei diversi livelli della pianificazione. L'adeguamento avverrà preferibilmente in modo coordinato tra gli enti locali ai diversi livelli, qualora ciò non sia possibile ciascun ente adegua i propri strumenti autonomamente. Sarebbe naturalmente auspicabile l'adeguamento preliminare del Piano provinciale, tuttavia in caso contrario i piani provinciali dovranno riconoscere al loro interno i contenuti dei Prg eventualmente già adeguati al Ppr mediante procedure che vedranno coinvolti tutti gli enti interessati.
		Fiumi	V Art. 14: preso atto dei dispositivi dal c. 1 al c. 5 e acclarato che in sede di adeguamento del Prg, i Comuni precisano alla scala di dettaglio la rappresentazione dei beni di cui al 142 c. 1 lett. "c" previa definizione dei criteri predisposti dalla Regione e dal Ministero, si propone che costruito, in sede di variante al Prg, e in accordo con Regione e Ministero, l'elenco delle acque pubbliche ricadenti in territori urbani antropizzati, non rilevanti ai fini paesaggistici, su detti ambiti sia possibile un regime concessorio più snello per gli interventi minori, con esclusione dell'autorizzazione paesaggistica. Si rileva inoltre che la roggia Mora è altresì classificata quale acqua pubblica e pertanto soggetta ai disposti dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004, si richiede di procedere alla correzione della definizione della roggia Mora quale acqua pubblica in quanto essa non è ricompresa negli elenchi di cui al TU del 1933 e lo stesso Ptr Ovest Ticino a suo tempo la definì acqua privata.	Non accolta.	Si evidenzia che, come disciplinato dal comma 9 dell'art. 14, nell'ambito dell'adeguamento al Ppr il Comune potrà proporre l'esclusione dei corpi idrici ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici, ai sensi dell'art. 142, c. 3 del D.lgs. 42/2004. Si conferma che la Roggia Mora, presente in tutte le cartografie esaminate, è un corpo idrico tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c. del D.lgs. 42/2004; coincide con un tratto del Torrente Strona, iscritto negli elenchi del R.D. 1775/1933, che come specificato nel decreto stesso è tutelato per "tutto il suo corso compreso il tratto percorso dalla roggia Mora".
		Laghi	VI Art. 15: si rileva che ai fini dell'autorizzazione paesaggistica sono da considerarsi laghi, ancorché non cartografati le cave allagate completamente esaurite o dismesse con perimetro superiore a 500 m (c. 2). Il c. 8 precisa poi che i Comuni dovranno altresì rappresentare i laghi di cava con le relative fasce di tutela. Si richiede di poter costruire in sede di adeguamento del Prg, ed in accordo con Regione e Ministero, l'elenco dei laghi di cava non rilevanti ai fini paesaggistici sia per connotazione propria che per contesto, per i quali non applicare le fasce di rispetto.	Non Accolta	Il Ppr individua i laghi tutelati sulla base di Criteri condivisi con il MiBACT e approvati in data 9 maggio 2013, a loro volta tratti dalla Circolare ministeriale 23 giugno 2011, n. 12 "La Pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale", della Direzione Generale. Si evidenzia che la formulazione della norma definita in base ai Criteri del MiBACT non consente discrezionalità rispetto a tali individuazione.
		Boschi	VII Art. 16: si rileva che i commi 8 e 9 prevedono per i Comuni, di concerto con la Regione e il Ministero di procedere all'individuazione dei boschi e alla loro rappresentazione. Tale indicazione (c. 10) prevede l'effettiva individuazione anche per i boschi che dovessero risultare ricompresi nel perimetro del centro abitato e delle aree di trasformazione urbanistica. Per le eventuali aree boscate che dovessero essere ricomprese all'interno dei perimetri del centro abitato e oggetto di previsione di trasformazione urbanistica si richiede la possibilità di procedere con interventi di espanto e compensazione, così come previsto dalla vigente normativa, previa autorizzazione ambientale e regionale, senza che ciò debba costituire variante al Prg per la preventiva soppressione del vincolo.	Parzialmente accolta	Si chiarisce che l'art 16 non fa riferimento alle previsioni urbanistiche vigenti; in ogni caso qualsiasi autorizzazione che preveda il taglio boschivo per la trasformazione di aree non richiede varianti al Prg se questo già prevede tale nuovo utilizzo del suolo. Si segnala inoltre che l'art. 16 viene complessivamente rivisto.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	VIII Dichiarazione d'interesse pubblico della zona comprendente il Baluardo Quintino Sella e terreni sottostanti. Il decreto di vincolo è espressamente volto alla tutela della visuale delle Alpi così come meglio specificato nella scheda n. A079 del Ppr; al fine di tale tutela la norma tecnica di Prg già prevede limitazioni in altezza degli edifici. Si propone di escludere, precisandolo nella scheda citata, dalla necessità di acquisire la relativa autorizzazione paesaggistica tutti gli interventi di minore entità e comunque tutti quelli che non implicano la modifica di volume, altezze, sagoma. Si ritiene che debbano essere invece assoggettati alla preventiva autorizzazione paesaggistica gli interventi di demolizione e ricostruzione.	Non accolta	Si prende atto delle precisazioni fornite in merito alla normativa di tutela delle visuali contenuta nel Prg vigente, ma non si accoglie la proposta di escludere dalla procedura autorizzativa gli interventi di lieve entità o che non modifichino altezze, volumi e sagome degli edifici in quanto interventi normati dalle leggi di settore specifiche che il Ppr non può derogare.
		Morfologie insediative	IX Art. 37, m.i. 5: si fa notare che l'area di Sant'Agabio Nord, ricompresa tra la ferrovia e il torrente Terdoppio, è tutta definita insula specialistica organizzata. Se ciò è vero per la parte terminale dell'area, quella verso il torrente	Parzialmente accolta	Si provvede a modificare l'area indicata riclassificandola in parte come Tessuti discontinui suburbani nonché ad inserire un nuovo

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Morfologie insediative	<p>Terdoppio, la prima parte è un'area da riqualificare, riorganizzare e valorizzare urbanisticamente. Si propone per la prima parte del tessuto urbano di Sant'Agabio di riclassificare l'area ricomprendendo la medesima nei tessuti discontinui urbani, così da consentirne la riqualificazione e la valorizzazione con usi diversi anche residenziali, cosa che sembra essere preclusa dal c. 1 dell'art. 37.</p> <p>x Art. 38, m.i. 7: si rileva che l'area terminale di corso Vercelli oltre il Torrente Agogna è stata campita quale area a dispersione insediativa. Il c. 4 prevede che eventuali nuovi interventi insediativi non interessino le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico, come quelle poste a nord nei pressi del rilevato ferroviario della linea Novara Torino. Si fa presente che dette aree sono dal Prg già campite quali aree produttive e commerciali sulle quali è stato individuato un Addensamento commerciale A5 riconosciuta ai sensi della disciplina regionale commerciale. Si rileva la non rispondenza dell'area alle definizioni di cui ai c. 1 lett. b alla luce del nuovo disegno dell'area previsto dal PUC. È necessaria per un corretto sviluppo e completamento dell'area e per una corretta conservazione di altri ambiti, la diversa classificazione dell'area.</p>	Accolta	<p>comma all'art. 37, volto alla possibilità di riconversione degli insediamenti specialistici.</p> <p>Si provvede a trasformare le aree a dispersione insediativa prevalentemente specialistica in insediamenti specialistici organizzati. Si precisa inoltre che le direttive, come specificato all'art. 2 delle NdA, entreranno in vigore a seguito del loro recepimento in sede di adeguamento dei piani locali al Ppr, previa puntuale verifica.</p>
		Morfologie insediative	<p>xii Art. 39, m.i. 9: si rileva che non sono rappresentati fra i complessi infrastrutturali CIM est e CIM nord (vedi elaborati di Prg vigente) già oggetto di specifica normativa d'Ambito tematico (art. 18 delle NA di Prg) e già oggetto del piano industriale di sviluppo di CIM per gli anni 2013 – 2019 .Si propone la corretta localizzazione delle aree di espansione di CIM Est e Nord.</p>	Non accolta	<p>Si precisa che le morfologie rappresentano una lettura dei caratteri strutturali e dei fattori che hanno differenziato gli usi del territorio; la loro definizione si basa sull'interpretazione dello stato attuale dei luoghi rilevato da foto aeree e cartografie aggiornate al 2005-2009 e pertanto non tiene conto delle successive trasformazioni dell'edificato, né delle previsioni dei Prg non ancora attuate. Si ricorda comunque che le morfologie potranno essere ulteriormente precisate e aggiornate nella fase di adeguamento dei piani locali.</p>
136	Comune di Nucetto	-	<p>i Cfr. Comune di Aisone</p>	-	-
137	Comune di Occhieppo Inferiore	Belvedere e bellezze panoramiche	<p>i Si chiede di inserire la Chiesa di San Clemente negli elenchi delle componenti paesaggistiche definite dall'art. 30 delle NdA.</p>	Accolta	<p>Si provvede ad aggiungere San Clemente agli elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica.</p>
		Morfologie insediative	<p>ii Si segnala l'opportunità di rimuovere la "porta urbana" individuata in quanto non costituisce più un ambito di ingresso al tessuto urbano.</p>	Accolta	<p>Si provvede a rimuovere la porta urbana.</p>
		Adeguamento	<p>iii Si richiedono chiarimenti in merito alle modalità con cui i Prg potranno modificare i confini riportati nella cartografia del Ppr, principalmente con riferimento a errori presenti nelle aree ad elevato interesse agronomico e nelle fasce fluviali allargate.</p>	Accolta	<p>Il Ppr ha rappresentato le componenti paesaggistiche a livello regionale, alla scala 1:50.000; i Comuni potranno verificare e specificare le relative perimetrazioni alla propria scala di rappresentazione durante la fase di adeguamento del Prg al Piano paesaggistico, come previsto dall'art. 5, comma 2, delle NdA.</p>
138	Comune di Oggebbio	Ville e impianti per il loisir	<p>i Tav. P4.3: si segnala che la perimetrazione dell'area per "infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna" (art. 26) in località Piancavallo sembra sovrapporsi in parte all'area occupata dall'Istituto Centro Auxologico San Giuseppe di Piancavallo (si allegano stralci di Prg e Ppr inerenti alle aree in oggetto).</p>	Accolta	<p>Nel precisare che il tematismo in questione riguarda i "nuclei alpini" e non le "infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna", si segnala che comunque il retino è stato rimosso dall'area in cui sorge il Centro Auxologico.</p>
		Morfologie insediative	<p>ii Tav. P4.3: si chiedono chiarimenti circa la campitura rosa attribuita a parte del territorio montano, in particolare si chiede di specificare la normativa di riferimento e si segnala che tale porzione di territorio non differisce dall'area circostante inclusa nella componente naturalistico-ambientale.</p>	Non accolta	<p>Si precisa che la campitura si riferisce ai "Villaggi di montagna" (morfologia di tipo 12), normati dall'art. 40 "Insediamenti rurali".</p>
		Cartografia	<p>iii Tav. P4 -Elenco 8-: rispetto ai nominativi indicati in elenco, si segnala che non si riconoscono le ville "Casa Morisetti"; "Villa Buenos Aires con giardino"; "Villa Canfora con giardino" e "Villa Crippa", che un segno identificativo risulta fuori dal Comune di Oggebbio e non identifica alcun edificio e che quello relativo alla "Villa Dhranet con parco" indica un edificio all'interno del parco e non la villa storica.</p>	Accolta	<p>In merito all'osservazione si conferma l'esatta individuazione delle ville riportate in elenco e nelle tav. P4 che interessano il comune di Oggebbio, ad eccezione della Villa Dhranet che si provvede a correggere. Si precisa inoltre che l'amministrazione comunale potrà correggere in fase di adeguamento al Ppr la relativa toponomastica.</p>
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	<p>iv A066: si rileva che le prescrizioni specifiche risultano troppo restrittive laddove non consentono la sostituzione dei materiali tipici e originari della copertura degli edifici; si segnala infatti che il centro storico presenta ormai una uniformità materica di copertura laterizia, mentre permangono sporadici edifici con tetti originari in piode. Si chiede pertanto di valutare l'opportunità del materiale laterizio per la nuova copertura, in sostituzione delle originarie piode – beole.</p>	Parzialmente accolta	<p>In merito alla richiesta di ammettere le coperture in laterizio in sostituzione di quelle tradizionali esistenti in pietra si precisa che la prescrizione relativa ai centri e nuclei storici non impedisce tali interventi. Si procede tuttavia a modificare la prescrizione e il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".</p>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Fiumi	V La fascia di vincolo di 150 metri dal Rio Scarnasco (per la parte interessante il Comune di Oggebbio in corrispondenza dell'Alpe Colle) non è corretta: negli elaborati del Ppr il Rio piega verso destra (verso l'Alpe Colle) mentre in realtà il Rio Scarnasco vincolato prosegue dritto.	Accolta	A seguito alle opportune verifiche, il percorso è stato modificato con DGR n. 31-4076 del 17 ottobre 2016 e sarà riportato nella nuova cartografia del Ppr.
139	Comune di Oleggio	Impianti produttivi di interesse storico	I Si segnala che, se nella tav. P4 il simbolo delle Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico è riferito ai mulini nella vallata del Parco del Ticino, questi sono indicati in modo errato in planimetria. L'elenco dei Mulini, da nord, comprende: Mulino di Marano, Mulino della Resiga, Mulino Nuovo, Mulino vecchio. Fra le suddette aree si segnala inoltre che la Cantina sociale e la Fornace Beldi non sono più esistenti. Si propone infine di valutare se inserire il Filatoio Milius, la Centrale idrovora (Bronzini), il gazometro in via Don Tubi e l'MGO in via Giaggiolo.	Parzialmente accolta	Si provvede a inserire i quattro mulini citati, ad eliminare la fornace Beldi e la cantina sociale e a ricollocare la centrale idrovora.
		Patrimonio rurale storico	II Si segnala che tra i Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale sono indicati "Oleggio" e il "Canale Elena", tali elementi sono rappresentati sulla tavola ma non trovano corrispondenza con le testimonianze storiche.	Accolta	Si provvede a rinominare in maniera precisa ogni sistema di testimonianze storiche del territorio rurale.
		Patrimonio rurale storico	III Si segnala che tra i "Sistemi irrigui" (art. 25) è segnato solo il Canale Regina Elena e non la Roggia Molinara.	Accolta	Si provvede ad aggiungere la Roggia Molinara nei sistemi irrigui.
		Poli della religiosità	IV Si suggerisce di valutare l'inclusione dell'Oratorio di S. Eusebio e di S. Donato e la Basilica di San Michele fra i Poli della religiosità.	Accolta	Si provvede a inserire l'oratorio di San Donato e San Michele e a rinominare e ricollocare il Santuario di Loreto con il relativo oratorio di Sant'Eusebio.
		Belvedere e bellezze panoramiche	V Si segnala che gli Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica "chiesa dei SS. Pietro e Paolo", "chiesa di S. Maria" e centro storico andrebbero meglio individuati sulla Tav. P4 e che occorrerebbe aggiungere il ponte di ferro sul Ticino.	Parzialmente accolta	Si provvede a spostare la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo e il ponte di ferro (che in realtà era già presente) nelle rispettive posizioni corrette.
		Belvedere e bellezze panoramiche	VI Si propone di aggiungere il fulcro del costruito "San Michele".	Accolta	Si precisa che San Michele era già presente nei fulcri del costruito, ma che si provvede a ricollocarlo nella posizione esatta.
		Belvedere e bellezze panoramiche	VII Si segnala che il Profilo paesaggistico "Orlo di terrazzo fluviale di Pombia" è erroneamente segnato all'altezza della rotatoria SS32 - via S. Giovanni, dove il dislivello del terrazzo non è più percepibile.	Parzialmente accolta	Si provvede a ridurre leggermente l'orlo di terrazzo, che quindi ricade esclusivamente nel territorio di Marano.
		Aree rurali di interesse paesaggistico	VIII Si segnala che i SV6 (vigneti) non sono rappresentati sulla Tavola, la mancata individuazione è corretta perché tali elementi non sono più presenti sul territorio comunale da anni, si chiede di correggere di conseguenza anche la legenda della tavola e gli Elenchi.	Accolta	Si provvede a eliminare la minima porzione di SV6 che era ancora presente su Oleggio, in quanto trattasi di errore materiale.
		Elementi critici e detrazioni visive	IX Rispetto alle aree di cui all'art. 41, si segnala che non è indicata la barriera lineare, struttura a terra, della strada tra Bellinzago e Oleggio (è segnata solo a nord verso Marano). Si chiede inoltre di rivedere la posizione della discarica Pramplina e l'ubicazione di tutti gli altri Elementi di criticità puntuali.	Accolta	Si provvede a ampliare la barriera lineare data dalla SS32. Nel precisare che nessuna criticità puntuale indica la discarica, ma che tutte evidenziano la perdita di fattori caratterizzanti dovuta alla crescita urbanizzativa, si segnala che comunque si procede con la loro ridenominazione, per una individuazione più precisa delle stesse.
140	Comune di Olivola	-	I Cfr. Comune di Camino	-	-
141	Comune di Orbassano	Tenimenti Mauriziani	I D002: si ribadiscono le osservazioni formulate nell'ambito del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico: - richiesta di ricondurre il perimetro dell'ambito tutelato a quanto già osservato nell'ottobre 2012 in forza delle previsioni urbanistiche e di quelle derivanti da progetti sovracomunali e dall'applicazione dei criteri dettati dal PTC2; - manifestazione dell'esigenza di riorganizzare la viabilità di accesso sia alla Cascina Gonzole sia all'abitato di Beinasco, a seguito della prevista sostituzione dell'attuale tratto della S.P.174 con una nuova viabilità in galleria, procedendo alla determinazione di una nuova intersezione viaria e un nuovo percorso stradale da qualificare come nuovo bordo urbano e identitario dell'ambito a tutela della Cascina. Si chiede pertanto la rideterminazione del perimetro dell'area D002 al fine di perseguire l'obiettivo dell'Amministrazione comunale di riqualificare l'abito di Cascina Gonzole, mettendo al contempo in sicurezza la viabilità di zona.	Non accolta	Si segnala che, ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 42/2004, il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, emanato secondo le procedure di cui agli artt. da 138 a 141, non è suscettibile di rimosioni o modifiche in sede di redazione o revisione del Piano paesaggistico regionale. Si ricorda inoltre che il suddetto provvedimento è emanato, su proposta della competente Commissione regionale, con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici, nonché alla valenza identitaria degli immobili o delle aree considerati, indipendentemente dalle previsioni urbanistiche che ricadono sugli stessi, e che la relativa disciplina d'uso prevale sugli altri piani o progetti, anche di natura sovracomunale. Si richiamano pertanto le considerazioni già espresse dalla Regione in risposta alle osservazioni formulate nell'ambito del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico.
		Parchi	II Con riferimento alle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. f) del D.lgs. 42/2004, si segnala che l'amministrazione propone una modifica del perimetro dell'area contigua del Parco del Po Torinese, al fine di individuare confini facilmente riconoscibili, coincidenti con elementi definiti del territorio, ed eliminare le sovrapposizioni tra la perimetrazione definita con l.r. 65/1995 e s.m.i. e alcune zone industriali.	Non accolta	Si specifica che il Ppr rappresenta in cartografia le aree contigue esistenti; le proposte di modifica al perimetro, come previsto dalla l.r. 19/2009, sono approvate dalla Giunta regionale d'intesa con i soggetti gestori delle aree protette e con gli enti locali interessati."
		Cartografia	III Con riferimento alla base cartografica della Tav. P4, si segnalano carenze nell'individuazione di insediamenti e infrastrutture esistenti, in particolare: l'indicazione della zona fluviale interna del rio Garosso di Rivoli è sovrapposta	Parzialmente accolta	Sulla base delle verifiche e dei confronti effettuate con le cartografie di riferimento si ritiene corretto il tracciato del Rio Garosso indicato

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Morfologie insediative	<p>alla bealera di Orbassano e non riporta il tratto che sfocia nel Torrente Sangone; l'indicazione della rete viaria non contempla strade provinciali esistenti e di nuova realizzazione (segue elenco).</p> <p>IV Con riferimento alle componenti paesaggistiche rappresentate sulla Tav. P4, si rileva il mancato riconoscimento delle previsioni strategiche del PTC2 (con particolare riferimento alle nuove infrastrutture per la mobilità e ai poli logistici), approvato dalla Regione e fatto proprio dalla Città Metropolitana di Torino, e le previsioni vigenti del Prgc, con particolare riferimento ai seguenti tematismi: Tessuti urbani esterni ai centri (segue dettaglio aree); Insediamenti specialistici organizzati (segue dettaglio aree). Si chiede pertanto di adeguare all'effettivo stato di fatto e di diritto i Tessuti urbani esterni ai centri (di cui all'art. 35 – m.i. 3 delle NdA) e gli Insediamenti specialistici organizzati esistenti (di cui all'art. 37 – m.i. 5 delle NdA). Rispetto a questi si ritiene inoltre che il settore SITO posto a nord della tangenziale debba essere riclassificato come la restante parte di SITO (a sud), ovvero come "Complessi infrastrutturali". Insule specializzate: si ritiene debbano essere inserite nel Ppr la pista di motocross e il nuovo insediamento della Società Ippica Torinese. Zona fluviale allargata: si segnala un'incongruenza nella perimetrazione di tale area rispetto alle fasce PAI, in corrispondenza delle aree industriali comprese tra il Sangone e Strada Torino;</p>	Parzialmente accolta	<p>dal Ppr. Nel precisare che il grafo stradale del Ppr non tiene conto della viabilità in progetto, si provvede a inserire la variante e circonvallazione di Borgaretto di Beinasco e Tetti Valfré, già esistente.</p> <p>Si precisa che le morfologie non costituiscono la rappresentazione delle destinazioni d'uso dei Prg, bensì una lettura dei caratteri strutturali e dei fattori che hanno differenziato gli usi del territorio; la loro definizione si basa sull'interpretazione dello stato di fatto dei luoghi rilevato da foto aeree e cartografie aggiornate al 2005-2009 e pertanto non tiene conto delle successive trasformazioni dell'edificato, né delle previsioni di Prg non ancora attuate. Si provvede comunque ad inserire la restante parte di SITO nei complessi infrastrutturali come richiesto, nonché la pista di motocross nelle insule specializzate. Si chiarisce inoltre che la "zona allargata" tiene conto, oltre che delle fasce PAI, anche delle aree a valenza paesaggistica di cui al c. 2, lett. b dell'art. 15 delle NdA. Si ricorda comunque che tutte le componenti paesaggistiche potranno essere precisate e aggiornate nella fase di adeguamento dei piani locali.</p>
		Aree di elevato interesse agronomico  Aree rurali di interesse paesaggistico	<p>V Si chiede il riconoscimento delle Aree di elevato interesse agronomico (di cui all'art. 20 delle NdA) e dei Sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità (di cui all'art. 32 ) da attestarsi sulla circonvallazione di Orbassano, ovvero lungo la S.P.6 e la S.P.143 di Stupinigi a fianco alle nuove aree industriali.</p>	Parzialmente accolta	<p>Per quanto riguarda le aree di elevato interesse agronomico, si precisa che il Ppr ha rappresentato le stesse nella Tav. P4 sottraendo dalle aree di I e II classe di capacità d'uso del suolo le aree edificate già compromesse. Si ricorda che la definizione alla scala di dettaglio delle aree di elevato interesse agronomico sarà effettuata dallo strumento urbanistico in sede di adeguamento al Ppr e che comunque si provvede a precisare meglio la rappresentazione cartografica delle stesse. Per quanto riguarda invece i sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, si provvede a modificarli attestandoli lungo la viabilità segnalata.</p>
142	Comune di Orio Canavese	-  Morfologie insediative	<p>I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11</p> <p>II Si segnala che, nell'ottica di avviare il processo di revisione generale del Prg vigente, il Comune ha condiviso con la Regione e con la Provincia di Torino, la definizione delle aree dense libere e di transizione, ai sensi dell'art. 16 del Ptc2. Si chiede che le previsioni del Ppr siano aggiornate sulla base degli elementi già noti alla Regione. Si trasmettono in allegato le planimetrie condivise e l'estratto del Ppr con evidenziate le seguenti specificazioni: Area 1 - si rileva che il Ppr individua l'area come zona in parte boscata e in parte agricola; si segnala che nello stato di fatto l'area è in parte occupata da impianti fotovoltaici a terra e in parte destinata a servizi. Una residua parte di terreno attualmente libera è già stata ceduta dal Comune a soggetto privato per la realizzazione di impianto fotovoltaico a terra. Area 2 - si rileva che il Ppr individua un'area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica, che non corrisponde alle previsioni del Prg. Si segnala che sull'area è inoltre in vigore un PEC per l'insediamento di attività industriali/artigianali parzialmente attuato. Area 3 - si rileva che il Ppr individua aree urbane consolidate dei centri minori, tessuti urbani esterni ai centri e tessuti discontinui suburbani. Si richiede che la perimetrazione dell'area urbana consolidata del centro minore rispecchi la perimetrazione dell'area densa condivisa con Regione e Provincia e che la perimetrazione dei tessuti discontinui suburbani rispecchi la perimetrazione dell'area di transizione.</p>	-  Parzialmente accolta	-  Con riferimento alla relazione, in merito al consumo di suolo, fra Ptp e Ppr, si evidenzia che seppure le finalità dei due piani siano analoghe, la suddivisioni in aree dense, di transizione e libere, è qualitativamente diversa rispetto al concetto di morfologia insediativa. Sarà utile in sede di adeguamento del Prg al Ppr utilizzare tale suddivisione come supporto per la corretta delimitazione alla scala di dettaglio locale delle morfologie insediative. Si precisa inoltre che le morfologie si basano sull'interpretazione del reale stato dei luoghi rilevato da foto aeree e cartografie aggiornate al 2005-2009; pertanto non tiene conto delle successive trasformazioni dell'edificato, né delle previsioni di Prg non ancora attuate. Le morfologie potranno appunto essere precisate e aggiornate nella fase di adeguamento dei piani locali al Ppr; si è comunque provveduto, nel caso dell'Area 3, ad uniformare le m.i. 2 e 4 del Ppr con le aree dense e di transizione condivise.
143	Comune di Orta San Giulio	Beni paesaggistici	<p>I Si richiede che il testo normativo sia migliorato, adottando formulazioni inequivocabili ed evitando espressioni interpretabili, soprattutto per le prescrizioni, comprese quelle specifiche.</p>	Accolta	<p>Al fine di una corretta applicazione delle prescrizioni d'uso sui beni paesaggistici e delle norme relative alle componenti si rivedono e, ove necessario, si modificano le prescrizioni d'uso; si provvede inoltre a integrare il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici. Per quanto riguarda le indicazioni generali contenute nelle direttive e negli indirizzi si precisa che le stesse saranno ulteriormente precisate all'interno degli strumenti di pianificazione locale, nella fase di adeguamento al Ppr.</p>



NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Adeguamento	II Si richiede di definire modalità e tempistiche per la concertazione con la Soprintendenza relativamente alla fase di adeguamento della pianificazione locale al Ppr. Visto che lo strumento urbanistico locale di Orta è già in fase di avanzata definizione, si pone il problema dell'adeguamento e delle modalità per attuarlo, in vista della futura approvazione del Ppr.	Parzialmente accolta	Si evidenzia che, come previsto dal D.lgs. 42/2004, gli strumenti urbanistici dovranno essere adeguati al Ppr entro 24 mesi dalla sua approvazione, compatibilmente con le fasi procedurali delle varianti o dei piani in itinere e che tale adeguamento avverrà assicurando la partecipazione di tutti gli enti coinvolti, compresi gli organi ministeriali, in modo da poter giungere in tempi certi all'approvazione definitiva. Inoltre, con atto successivo all'approvazione del Ppr verrà normato il regime transitorio per l'approvazione degli strumenti di pianificazione in itinere alla data di entrata in vigore del Ppr stesso.
		Adeguamento	III Si rileva che, nelle NdA del Ppr, spesso si attribuisce a Provincia e Comune, indifferentemente, il compito di verificare e precisare gli elementi del Ppr, ma che ciò può comportare problemi in ordine di sequenza temporale degli adeguamenti, in quanto un Comune potrebbe adeguare il proprio Prg al Ppr prima del Ptcp, a cui poi si dovrebbe riadeguare. In merito all'art. 10, c. 3, delle NdA del Ppr, si ribadisce quanto affermato.	Accolta	Il D.lgs. 42/2004 prevede, all'art. 145, comma 4, che ogni strumento di pianificazione si adegui al Piano paesaggistico entro 24 mesi dall'approvazione, indipendentemente dalla successione temporale di adeguamento dei diversi livelli della pianificazione. L'adeguamento da parte della pianificazione provinciale e locale avverrà con un processo, nel quale i piani provinciali riconosceranno al loro interno i contenuti dei piani locali eventualmente già adeguati al Ppr, mediante procedure che vedranno l'intesa di Comuni, Provincia, Regione e Ministero. Il comma 3 dell'art. 10 viene modificato.
		Laghi	IV Si chiede di specificare i contenuti del comma 9 dell'art. 15, poiché il Comune di Orta verifica già la coerenza paesaggistica degli interventi in sede di autorizzazione paesaggistica. Si suppone quindi che l'unica differenza rispetto allo stato precedente all'adozione del Ppr sia riferito alla verifica di coerenza paesaggistica dell'intervento complessivo, anche in caso di ampliamenti superiori al 20%. Si chiede inoltre di precisare se per approdi il Ppr consideri il solo pontile o anche le spiagge di attracco e/o gli scivoli a lago.	-	La norma intende garantire che gli eventuali interventi da effettuarsi sulle rive del lago (quindi anche con riferimento alle spiagge e agli scivoli), così come quelli relativi ai moli o pontili già esistenti vengano valutati nel loro complesso, tenendo conto dell'impatto sull'intero contesto del lago e prevedendo eventuali opere di mitigazione e di integrazione con il paesaggio circostante. Il comma 9 viene parzialmente modificato.
		Parchi	V In merito all'art. 18, c. 2, si chiede di precisare quali siano gli "ulteriori altri siti di interesse naturalistico" oltre a quelli individuati e codificati per legge (l.r. 19/2009), ciò soprattutto in considerazione del fatto che ai successivi commi vengono definiti gli obiettivi perseguiti dal Ppr ed attuati dal medesimo per mezzo degli indirizzi, direttive e prescrizioni.	Accolta	Si precisa che negli altri siti di interesse naturalistico sono compresi i siti di importanza regionale (SIR).
		Morfologie insediative	VI In merito all'art. 36, si ritiene opportuno riclassificare la morfologia insediativa 4 come di tipo 3 e/o 6.	Accolta	Si provvede a modificare le morfologie per renderle maggiormente compatibili con lo stato attuale dei luoghi.
		Morfologie insediative	VII In merito all'art. 40, si ritiene non congruente la definizione della morfologia insediativa 10.	Accolta	Si provvede a modificare le morfologie per renderle maggiormente compatibili con lo stato attuale dei luoghi.
		Elementi critici e detrazioni visive	VIII In merito all'art. 41, si chiede di chiarire quali siano gli specifici indirizzi e criteri per la riqualificazione delle aree critiche stabiliti a livello regionale, citati al comma 3 dell'articolo in oggetto.	-	La Giunta provvederà a predisporre atti contenenti specifici indirizzi o criteri in tal senso; nel frattempo possono essere utili anche linee guida già redatte dalla Regione, quali gli Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti approvati nel 2010.
		Ville e impianti per il loisir	IX In merito all'art. 26, c. 1, si segnala che non sono chiari i criteri con cui sono state individuate le ville, dato che il relativo elenco non ripropone l'insieme degli immobili vincolati ai sensi degli artt. 10 e 13 e di quelli per cui è stata avviata la procedura di cui all'art. 14 del D.lgs. 42/2004. L'elenco contenuto nel Ppr contiene solo parzialmente le due categorie alle quali sono aggiunte ulteriori ville per le quali si applicano prescrizioni (Schede A070, A081 e A083) particolarmente stringenti ed identiche a quelle relative agli immobili individuati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera b del D.lgs. 42/2004.	Accolta	Si chiarisce che l'elenco delle ville, giardini e parchi di cui all'art. 26 delle NdA comprende sia gli immobili di cui all'art. 136, comma 1, lett. b) del D. lgs. 42/2004 e smi che quelli caratterizzati da giardini o parchi di elevato interesse botanico censiti ai sensi della l.r. 20/1983. Le schede A070, A081, A083 contengono una prescrizione riferita al sistema di ville, parchi e giardini che non rientrano tra i beni di cui all'art. 136, comma 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004, ma che necessitano comunque di specifica normativa di tutela. Tale normativa è differente da quella più stringente relativa ai beni individuati con apposito decreto per i quali si applica la prescrizione contenuta al comma 5 dell'art. 26 stesso. Infine si precisa che i beni culturali aventi rilevanza paesaggistica individuati ai sensi della parte II del D.lgs. 42/2004 sono riportati nella sezione "Altri strumenti di tutela" delle schede del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte.
		Belvedere e bellezze panoramiche	X In merito all'art. 30, c. 1, si ritiene che i beni delle tavole P2 e P4, specificati meglio negli elenchi, pur non essendo tutelati ai sensi dell'art. 136, c. 1, lettera c) e d), vengano equiparati agli stessi avendo il Ppr attribuito ai medesimi	Accolta	Si precisa che l'art. 30, comma 1, delle NdA comprende sia i beni tutelati dall'art. 136 e individuati nella tav. P2, per i quali valgono le

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Belvedere e bellezze panoramiche	indirizzi e direttive e si chiede se questa interpretazione sia corretta.  xi In merito all'art. 30, c. 3, si ritiene che sarebbe auspicabile che il Ppr indicasse gli elementi e/o i criteri da tenere in considerazione per "individuare e dimensionare adeguati bacini visivi", per evitare ampi margini di discrezionalità nel valutare se l'intervento debba o meno essere subordinato alla redazione di uno studio di inserimento paesaggistico.	Accolta	prescrizioni contenute nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, sia altre componenti paesaggistiche di valore scenico-percettivo, individuate nella tav. P4 per le quali valgono gli indirizzi e le direttive contenute nell'art. 30 stesso.  In merito all'osservazione e alla direttiva contenuta nell'art. 30 delle NdA si precisa che le componenti da tenere in considerazione per la valutazione degli aspetti scenico-percettivi sono quelle individuate nella tav. P4 e nei relativi elenchi. Per le valutazioni inerenti tali aspetti costituisce riferimento il documento di approfondimento "Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio", aprile 2014, redatto da MiBACT e Regione Piemonte e pubblicato all'indirizzo della pagina web regionale relativa: <a href="http://www.regione.piemonte.it/territorio/paesaggio/index.htm">http://www.regione.piemonte.it/territorio/paesaggio/index.htm</a> . Si evidenzia inoltre che i contenuti e le modalità valutative dello studio saranno comunque definiti con precisione, in relazione alle specificità dei territori interessati, in sede di adeguamento dei piani locali al Ppr. L'art. 30 viene integrato in tale senso e si integra il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con DGR n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xii Per il bene A070, si chiede che le prescrizioni specifiche adottino formulazioni inequivocabili e che: per "l'insieme di ville e parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica" si adottino le terminologie del D.P.R. 380/2000 o della l.r. 56/77 quando si afferma che su suddetti ben "sono ammessi gli interventi di conservazione, tutela e valorizzazione";	Non accolta	La terminologia utilizzata nelle prescrizioni, in considerazione della riconosciuta diversa natura e funzione delle materie paesaggio e urbanistica/edilizia, non si riferisce agli interventi edilizi di cui al d.P.R. 380/2001 ma è riconducibile ai contenuti degli articoli 6, 29 e 131 del D.lgs 42/2004.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xiii sia specificato cosa si intenda per "eventuali interventi sugli altri edifici devono (...) risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali". In particolare si chiede se la compatibilità debba essere valutata con la morfologia insediativa assegnata dal piano e su quali elementi debba essere valutata la compatibilità della salvaguardia delle visuali;	Accolta	Al fine di rendere più chiara l'applicazione della prescrizione si accoglie l'osservazione e si provvede a modificare la norma; si precisa che essa riguarda gli interventi esterni ai centri e nuclei storici che devono risultare compatibili con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell'edificato consolidato e con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella tav. P4 e/o elencati nella scheda. Inoltre le valutazioni afferenti la compatibilità degli interventi in relazione alla salvaguardia delle visuali e delle altre componenti scenico-percettive di cui all'art. 30 delle NdA devono essere effettuate in sede di Relazione paesaggistica di cui al di cui al d.P.C.M. 12 dicembre 2005.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xiv con riferimento al quarto periodo, si chiede se le valutazioni che occorre operare debbano far riferimento alle componenti individuate dal Ppr all'art. 30 o si debba operare secondo criteri più restrittivi	Accolta	Si conferma che le componenti a cui fare riferimento sono quelle dell'art. 30 delle NdA.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xv se la valutazione non "interferire con le visuali percepibili" possa essere circoscritta all'ambito comunale;	Parzialmente accolta	In merito alla richiesta specifica si precisa che la scelta dell'ambito entro il quale verificare gli aspetti scenico-percettivi non segue i confini amministrativi ma deve essere valutato di volta in volta in relazione all'entità dell'intervento, alla sua collocazione e alla conseguente presenza o meno di componenti scenico-percettive di cui all'art. 30 delle ndA.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xvi sia precisato cosa il piano intenda per altezze contenute e di forma semplice quando si riferisce alla realizzazione di nuove recinzioni.	Accolta	In merito al rilievo si precisa che la scelta delle tipologie costruttive delle recinzioni è un'operazione che appartiene alla progettazione di dettaglio degli interventi che devono garantire comunque il criterio dell'assenza o minima interferenza con le visuali panoramiche da dimostrare in sede di predisposizione della Relazione paesaggistica di cui al d.P.C.M. 12 dicembre 2005.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XVII Per il bene A081 e B054, si chiede che le prescrizioni specifiche adottino formulazioni inequivocabili e che: sia precisato cosa il piano intenda per "nelle adiacenze dei fulcri visivi";	Accolta	Sul significato di "adiacenza" si precisa che si tratta di una "misura" variabile in funzione della morfologia dei luoghi e della dimensione del bene che deve essere specificatamente approfondita ed individuata in sede di Relazione paesaggistica di cui al d.P.C.M. 12 dicembre 2005.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XVIII sia specificato se per fulcri visivi la scheda intenda quelli individuati dal Ppr all'art. 30;	Accolta	I fulcri visivi sono quelli riconosciuti dal Ppr ai sensi dell' art. 30 delle NdA, cartografati nelle tavole P4 e riportati nelle schede relative a ciascun bene; si provvede inoltre a integrare il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con DGR n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XIX per "l'insieme di ville e parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica" si adottino le terminologie del D.P.R. 380/2000 o della l.r. 56/77 quando si afferma che su suddetti ben "sono ammessi gli interventi di conservazione, tutela e valorizzazione";	Non accolta	La terminologia utilizzata nelle prescrizioni riferite all'insieme delle ville, parchi e giardini di rilevante valenza storico-culturale e paesaggistica, in considerazione della riconosciuta diversa natura e funzione delle materie paesaggio e urbanistica/edilizia, non si riferisce agli interventi edilizi di cui al d.P.R. 380/2001 ma è riconducibile ai contenuti degli articoli 6, 29 e 131 del D.lgs 42/2004.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XX sia precisato cosa il piano intenda per altezze contenute e di forma semplice quando si riferisce alla realizzazione di nuove recinzioni;	Accolta	In merito al rilievo si precisa che la scelta delle tipologie costruttive delle recinzioni è un'operazione che appartiene alla progettazione di dettaglio degli interventi che devono garantire comunque il criterio dell'assenza o minima interferenza visuale e che sono da dimostrare in sede di predisposizione della Relazione Paesaggistica di cui al d.P.C.M. 12 dicembre 2005.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XXI il divieto alla "realizzazione di nuove aree produttive/artigianali/commerciali" è eccessivo quando queste sono state assentite dai Prg vigenti (la prescrizione sarebbe condivisibile se riguardasse la previsione di nuove aree ad opera di varianti ai Piani e/o nuovi Prg).	Accolta	In merito al rilievo si precisa che sono fatte salve le previsioni già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti in ampliamento/completamento di aree esistenti; non è tuttavia ammessa l'attuazione delle previsioni che vadano a compromettere aree integre, totalmente separate dal contesto edificato. In relazione all'osservazione, si modifica la prescrizione e si precisa che, al fine di consentire una chiara leggibilità e di fornire specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici, si è inserito uno specifico paragrafo nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con DGR n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XXII Per il bene A082, si chiede che le prescrizioni specifiche adottino formulazioni inequivocabili e che: si precisi cosa il piano intenda per "gli interventi modificativi dello stato dei luoghi posti nelle adiacenze...";	Accolta	Sul significato di "adiacenza" si precisa che si tratta di una "misura" variabile in funzione della morfologia dei luoghi e della dimensione del bene che deve essere specificatamente approfondita ed individuata in sede di Relazione paesaggistica di cui al d.P.C.M. 12 dicembre 2005.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XXIII non assentire "interventi che comportino la modificazione della morfologia dei luoghi, se non per..." sia eccessivamente restrittivo (un'interpretazione rigorosa della norma consentirebbe unicamente di mantenere l'esistente, senza nessun ulteriore modifica di quanto già presente);	Non accolta	La prescrizione relativa al mantenimento della morfologia dei luoghi è determinata dalla spiccata acclività dei versanti del Colle del Buccione e dalle peculiarità ambientali riconosciute anche dall'omonima riserva naturale esistente sull'intera area tutelata. Sono ammessi gli eventuali interventi necessari al mantenimento dell'equilibrio idrogeologico dell'area e quelli inerenti alla valorizzazione e fruizione dell'area.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XXIV per "l'insieme di ville e parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica" si adottino le terminologie del D.P.R. 380/2000 o della l.r. 56/77 quando si afferma che su suddetti ben "sono ammessi gli interventi di conservazione, tutela e valorizzazione";	Non accolta	La terminologia utilizzata nelle prescrizioni riferite all'insieme delle ville, parchi e giardini di rilevante valenza storico-culturale e paesaggistica, in considerazione della riconosciuta diversa natura e funzione delle materie paesaggio e urbanistica/edilizia, non si

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xxv sia specificato cosa si intenda per "eventuali interventi sugli altri edifici devono (...) risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali". In particolare si chiede se la compatibilità debba essere valutata con la morfologia insediativa assegnata al piano e su quali elementi debba essere valutata la compatibilità della salvaguarda delle visuali.	Accolta	riferisce agli interventi edilizi di cui al d.P.R. 380/2001 ma è riconducibile ai contenuti degli articoli 6, 29 e 131 del D.lgs 42/2004.. In merito alla richiesta di specificare la prescrizione, al fine di rendere più chiara la sua applicazione, si accoglie l'osservazione e si provvede a modificare la prescrizione precisando che essa riguarda gli interventi esterni ai centri e nuclei storici che devono risultare compatibili con la specifica morfologia insediativa assegnata dal Ppr. Le valutazioni in merito alla fattibilità degli interventi devono essere effettuate rispetto alle componenti scenico-percettive di cui all'art. 30 delle NdA.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xxvi Per il bene A083 valgono le osservazioni formulate per il bene A081, con l'aggiunta delle seguenti:  data l'estensione dell'area oggetto di tutela, si chiede di specificare quali possano essere le aree coltivate e/o prative di elevato valore paesaggistico e panoramico;	-  Accolta	Per le osservazioni formulate in comune con il bene A081 si rimanda alle specifiche considerazioni sopra riportate.  Le aree libere, coltivate e/o prative, di elevato valore paesaggistico e panoramico da conservare nella loro integrità sono quelle poste tra la strada denominata via Panoramica e la sponda del lago e tra la linea ferroviaria e la strada costiera a confine con il campo sportivo, riconosciute anche nelle morfologie insediative di cui all'art. 40 delle NdA quali aree rurali di tipo m.i. 10 e cartografate nella Tav. P4. Al fine di una migliore individuazione di quanto già contenuto nelle prescrizioni in salvaguardia si provvede a precisare la delimitazione delle aree sudette e a inserire a fondo del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, la loro trasposizione cartografica.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xxvii si chiede di stralciare la frase "non sono ammesse nuove edificazioni nell'area tutelata che possano compromettere le visuali panoramiche percepibili dalla strada costiera verso il lago, l'opposta sponda..." , in quanto l'applicazione della norma significherebbe il divieto di nuove edificazioni all'interno dell'area tutelata;	Parzialmente accolta	Lo stralcio della norma relativa al divieto di realizzare nuove edificazioni che possano compromettere le visuali panoramiche percepibili dalla strada costiera verso il lago, e i fulcri visivi della Madonna del Sasso, dell'Isola di San Giulio e del Sacro Monte di Orta non è accoglibile in quanto la stessa è determinata dall'assoluto rilievo panoramico delle visuali godibili lungo la strada costiera. La sua applicazione non preclude tuttavia la realizzazione di nuove edificazioni purché le stesse non incidano negativamente sulle visuali percepibili dalla strada panoramica verso il lago. Si provvede comunque a integrare il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xxviii si ritiene che il divieto alla "realizzazione di nuove aree produttive/artigianali/commerciali" sia eccessivo quando queste sono state assentite dai Prg vigenti (la prescrizione sarebbe condivisibile se riguardasse la previsione di nuove aree ad opera di varianti ai Piani e/o nuovi Prg).	Accolta	In merito al rilievo si precisa che sono fatte salve le previsioni già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti in ampliamento/completamento di aree esistenti; non è tuttavia ammessa l'attuazione delle previsioni che vadano a compromettere aree integre, totalmente separate dal contesto edificato In relazione all'osservazione, si modifica la prescrizione e si precisa che, al fine di consentire una chiara leggibilità e di fornire specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici, viene inserito un nuovo paragrafo di indicazioni applicative nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".
144	Comune di Osasio	-	Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11	-	-

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
145	Comune di Ostanta	- Adeguamento	I Cfr. Comune di Aisone II Si denuncia l'assoluta impossibilità per il Comune di far fronte a qualsiasi onere relativo all'adeguamento al Ppr dei propri strumenti urbanistici. Si chiede pertanto di prevedere che, per i piccoli Comuni, le relative spese di adeguamento siano a carico di altro Ente che disponga di adeguate risorse finanziarie.	- -	- Si segnala che nelle prossime programmazioni del Bilancio regionale, tra le priorità per i contributi previsti dalla l.r. 24/1996 saranno inseriti tra i criteri anche quelli relativi all'adeguamento degli strumenti urbanistici al Ppr. Nella consapevolezza della limitatezza delle risorse si auspica che tale adeguamento avvenga comunque in maniera coordinata fra diversi enti, mediante una pianificazione a scala intercomunale, anche al fine di ridurre gli oneri a carico delle singole amministrazioni.
146	Comune di Ozzano Monferrato	- Fiumi	I Cfr. Comune di Camino II Il tracciato del Rio Ozzano (denominato Rio Rivara nella cartografia catastale) non coincide nel suo tratto iniziale con quanto riportato nella descrizione inserita nell'elenco delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/1933. Nasce in corrispondenza "del ponte sulla ferrovia presso la stazione ferroviaria" ora individuato presso l'inizio della galleria ferroviaria seguito di trasformazioni urbanistiche a far tempo dal 1933.  Il tracciato del Torrente Gattola non coincide nel suo tratto iniziale con quanto riportato nella descrizione inserita nell'elenco delle acque pubbliche di cui al R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. Nasce in "prossimità della galleria della linea ferroviaria Asti-Casale posta a lato della SP 457 di Moncalvo" e non a monte come erroneamente indicato in Tavola P2.	- Non accolta	- I tracciati del Rio Ozzano e del Torrente Gattola sono stati riverificati e risulta corretta l'individuazione rappresentata nella Tav. P2: le cartografie storiche ne riportano toponimi e tratti. Si ricorda inoltre che per aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c. del D.lgs. 42/2004 si intendono tutti i corpi idrici denominati "fiumi" e "torrenti" per l'intero tratto, e i corsi d'acqua che risultano iscritti nel R.D. 1775/1933 per il tratto indicato nel R.D. stesso. Il Rio Ozzano è pertanto tutelato per il tratto indicato dal Regio Decreto, quindi "dallo sbocco fino al ponte della strada per Ozzano presso la stazione ferroviaria", mentre il Torrente Gattola risulta tutelato per tutto il suo percorso, essendo denominato "Torrente". Come precisato dai commi 3 e 9 dell'art. 14 delle Nda, il Ppr ha individuato i corsi d'acqua oggetto di tutela, rappresentandone l'intero percorso, indipendentemente dal tratto effettivamente tutelato. In sede di adeguamento, i Comuni preciseranno alla scala di dettaglio dello strumento urbanistico la rappresentazione dei beni, anche individuando i singoli tratti tutelati.
147	Comune di Palazzo Canavese	-	I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11	-	-
148	Comune di Pamparato	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
149	Comune di Parella	Boschi	I Si segnala che in alcune aree indicate come boscate, il bosco non è più presente da anni. Si allegano estratti cartografici in cui è indicata la vista aerea del territorio con delle specifiche zone contornate di rosso. Alcune di queste aree, segnalate dal Ppr come boscate ma non più tali, sono state oggetto di specifica variante parziale al Prg (anno 2013). La variante prevedeva nello specifico l'eliminazione dell'area boscata su dette porzioni di territorio.	-	Si sottolinea che le aree boscate sono state rappresentate dal Ppr sulla base della Carta forestale. Per l'indicazione di dettaglio tuttavia, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica e dell'applicazione delle prescrizioni, sino all'adeguamento al Ppr dello strumento urbanistico, si farà riferimento all'effettiva consistenza del bene e ai parametri indicati dalla l.r. 4/2009.
150	Comune di Paroldo	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
151	Comune di Pecetto di Valenza	- Fiumi	I Cfr. Comune di Camino II Si rileva che non risulta elencato il Vallone Corbetta, che risulta iscritto nell'elenco delle acque pubbliche ed è riportato negli elaborati del Prg vigente; risulta invece elencato il Vallone della Riera ma si segnala che tale corpo idrico non risulta iscritto nell'elenco delle acque pubbliche (corso d'acqua compreso nel Regio Decreto 29 settembre 1919 che approva l'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Alessandria), e conseguentemente non è indicato come tale negli elaborati del Prg vigente.	- Parzialmente accolta	- Si provvede a localizzare correttamente il Vallone Corbetta nel territorio comunale. Il Vallone della Riera è iscritto negli elenchi del R.D. 1775/1933 ed è pertanto tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, del D. lgs 42/2004. Il percorso è stato modificato in accordo col limitrofo comune di Valenza con DGR 20-3113 del 4 aprile 2016.
152	Comune di Perletto	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
153	Comune di Perlo	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
154	Comune di Pettinengo	Boschi  Componenti paesaggistiche	I Si chiede che siano ridefinite le zone boscate in quanto in alcune vi è la presenza di aree edificate esistenti e consolidate e di aree destinate a pascolo e prato esistenti e consolidate.  II Si chiede che sia chiarito come i tematismi siano da applicare e correlare alle aree esistenti in quanto non sempre coincidono con lo stato di fatto.	Non accolta  -	Le aree boscate tutelate sono state rappresentate alla scala regionale a scala 1:100.000 sulla base della Carta forestale. La precisa perimetrazione alla scala di dettaglio sarà effettuata dai Comuni, d'intesa con Regione e Ministero, in sede di adeguamento al Ppr dello strumento urbanistico.  La cartografia del Ppr costituisce riferimento per l'applicazione delle previsioni in esso contenute; le direttive e gli indirizzi entreranno in vigore dal momento del loro recepimento nello strumento urbanistico nella fase di adeguamento al Ppr, durante la quale le indicazioni cartografiche del Piano saranno precisate in relazione alle analisi di dettaglio e alla scala di rappresentazione del piano locale.
155	Comune di Peveragno	-  Centri e nuclei storici  Poli della religiosità  Patrimonio rurale storico  Impianti produttivi di interesse storico  Belvedere e bellezze panoramiche  Morfologie insediative	I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11  II Tav. P4: con riferimento alle Strutture insediative storiche di centri con forte identità morfologica, si segnala che: - il simbolo della SS22 relativo al "Castello di Forfice in località Madonna dei boschi" è individuato in posizione errata. I ruderi del Castello si trovano a circa 600 metri più a sud, in posizione che potrà essere definita più precisamente dall'Ufficio tecnico comunale urbanistica edilizia privata; - si chiede di chiarire se il simbolo descritto semplicemente come "Peveragno" sia da intendersi riferito all'intero centro storico del Comune di Peveragno, perché nel punto specifico non esiste alcun fabbricato storico particolare.  III Tav. P4: con riferimento al Polo della religiosità "Loc. S. Pietro: Santuario Madonna dei Boschi", si segnala che la corretta denominazione è "Cappella di San Pietro" e la posizione corretta è 200 metri più a nord, sul lato destro della strada.  IV Tav. P4: con riferimento ai Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale, si segnala che: - in località Tetto Borello, il simbolo relativo al SS33 deve essere spostato sul vicino fabbricato denominato "Cascina Bernardina"; - in Frazione San Lorenzo, tra la località Tetti Rassano e Tetti Dialet, non si comprende a cosa si riferisca il simbolo relativo al SS31, dato che nella zona non sono presenti luoghi o edifici rilevanti quali testimonianza storica del territorio rurale. -  V Tav. P4: con riferimento alle Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico, si segnala che: - il simbolo del SS41 descritto come "Mulino Bioera" e posto su Via Don Giacomo Peirone è localizzato in posizione errata in quanto il fabbricato è sito realmente in Via Molino Bioera a circa 2000 metri a nord-est del concentrico di Peveragno, indicato sulla mappa come "M.o Bioera"; - non è stato inserito il simbolo relativo alla struttura definita come "Fornace Capello" presente su Via Pione Rosso, nel tratto prospiciente alla Frazione Rivoira del Comune di Boves.  VI Tav. P4: con riferimento agli Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica si segnala che: - la denominazione corretta del Santuario denominato "Madonna dei Monti" è "Madonna dei boschi" e la corretta posizione è di circa 100 metri a est, sull'angolo del grande fabbricato visibile in mappa; - la chiesa denominata "Ruderi Chiesa di S. Andrea (Colle Mombrisone)" ricade nel territorio del limitrofo Comune di Chiusa di Pesio; - la "Chiesa di San Giorgio", erroneamente individuata sopra la Frazione Montefallonio, sulla strada comunale denominata Via Ciarma, deve essere localizzata sulla collina omonima appena a nord del concentrico; - la posizione del "Ricetto" è errata in quanto il manufatto storico si trova cento metri a ovest rispetto al punto indicato, e ricade su Via Giordana di Clans.  VII Tav. P4: con riferimento alla m.i.5 in località Tetto Borello, si segnala che si tratta di un'area produttiva individuata dal Prg vigente, che però è in realtà molto più estesa; si chiede pertanto di confrontarla e correggerne il perimetro in base alle tavole del Prg.	-  Accolta  Accolta  Accolta  Accolta  Accolta  Non accolta	-  Si provvede a spostare il castello nella posizione corretta. Si conferma che il simbolo SS22 descritto come Peveragno individua in generale il centro come insediamento di nuova fondazione di età medievale e quindi non si riferisce ad alcun edificio in particolare.  Si provvede a spostare e rinominare il polo della religiosità in questione.  Si provvede a spostare in simbolo SS33 su Cascina Bernardina. Si precisa che il simbolo SS31 individua permanenze di centuriazione e organizzazione produttiva di età romana e che quindi non si riferisce ad alcun edificio in particolare.  Si provvede a spostare il mulino nella posizione corretta e ad aggiungere la Fornace Capello.  Si provvede a spostare e rinominare il Santuario della Madonna dei Boschi, a riposizionare nel territorio di Chiusa di Pesio i ruderi della chiesa di S. Andrea e a collocare nel punto esatto la chiesa di S. Giorgio e il ricetto.  Si precisa che le morfologie non sono una lettura delle destinazioni d'uso dei Prg, bensì una descrizione dei caratteri strutturali e dei fattori che hanno differenziato gli usi del territorio; la loro definizione si basa sull'interpretazione dello stato dei luoghi rilevato da foto aeree e cartografie aggiornate al 2005-2009 e pertanto non tiene conto delle successive trasformazioni dell'edificato e delle previsioni di Prg non ancora attuate. Le morfologie potranno comunque essere precisate e aggiornate nella fase di adeguamento dei piani locali.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Morfologie insediative WebGis	VIII Tav. P4: con riferimento alla m.i.5 in Frazione San Lorenzo, si segnala che questa dovrebbe essere spostata sulla sponda opposta del Torrente Colla, sul capannone industriale visibile in mappa. IX WebGis: si segnala che i link attivati non rimandano agli articoli o agli elenchi relativi, ma all'intero testo normativo o all'intero elenco; si consiglia di modificare e semplificare i collegamenti con i corretti e puntuali riferimenti normativi delle varie zone e simbologie del piano.	Accolta Accolta	Si provvede a effettuare la modifica richiesta. Si precisa che i link in realtà rimandano ai singoli articoli o elenchi; se ciò non avviene il problema è da imputare al browser (si consiglia di usare Google Chrome) o comunque alla lentezza della connessione e/o alla eccessiva dimensione dei dati.
156	Comune di Pietraporzio	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
157	Comune di Pinerolo	Piani paesistici	I Si ritiene che le disposizioni del comma 6 dell'art. 3 delle NdA del Ppr, che prevedono che il Ppr debba riconoscere i contenuti dei piani paesistici, siano molto generali e creino delle problematiche di applicazione. Si ricorda inoltre che il Piano paesaggistico della Collina di Pinerolo ha già ottenuto il parere di conformità con il Ptr. Nelle NTA del Piano Paesaggistico della Provincia di Torino è specificato che: "Anche successivamente all'approvazione del Piano paesaggistico nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i, nonché ricadenti nel galassino di cui al D.M. 1/08/85, gli interventi dovranno essere assoggettati al regime autorizzativo previsto dal D.lgs. 42/2004 e s.m.i e dalla l.r. 32/2008". Si ritiene che non sia è chiaro a quale titolo operi il PPP al di fuori delle aree perimetrale dal cosiddetto "galassino" e si domanda se, al di fuori di queste, le aree soggette a PPP siano da considerarsi vincolate, ovvero se le aree perimetrale dal PPP siano da considerarsi beni tutelati ai sensi dell'art. 134, comma c), del D.lgs. 42/04. Si domanda, infine, se è giusto interpretare che alle autorizzazioni paesaggistiche debbano essere applicati i disposti dell'art. 146 per tutta l'area del PPP, dato che nella scheda B069 si individua come altri strumenti di tutela il Piano paesaggistico della Collina di Pinerolo.	Accolta	In merito alle richieste di chiarimento circa gli effetti del Piano paesaggistico della collina di Pinerolo sul regime di tutela inerente i beni paesaggistici, alla luce del fatto che esso rientra tra gli "Altri strumenti di tutela" di cui alla specifica scheda del Catalogo, si precisa che restano in vigore le disposizioni del D.lgs. 42/2004; pertanto i beni sui quali applicare il regime autorizzativo sono quelli di cui all'art. 134 dello stesso Codice. Le aree non incluse nel perimetro del D.M. 1 agosto 1985 ma ricomprese nel Piano paesaggistico della collina di Pinerolo non sono da considerarsi beni paesaggistici di cui all'art. 136 fatta salva l'eventuale presenza di aree di cui all'art. 142 del D.lgs. 42/2004 stesso.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	II Si ricorda che la scheda B069 individua quale vincolo principale per l'area, l'art. 136 comma I lettere c) e d) del D.lgs. 42/2004. Tale area è sempre stata considerata vincolata ai sensi dell'art. 157 punto e) del medesimo decreto legislativo e l'individuazione, in tali termini, è stata ribadita anche in sede di confronto con gli uffici regionali nell'ambito dell'applicazione del "Piano Casa"; si richiede pertanto di chiarire il regime vincolistico ai sensi del D.lgs. 42/2004, precisando che la diversa individuazione ha implicazioni anche sull'applicazione della legge regionale. Considerato che ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 alcuni interventi non si possono autorizzare paesaggisticamente secondo il procedimento di lieve entità, laddove gli immobili siano soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, si richiede se tali interventi non siano, dunque, autorizzabili in tutta l'area individuata dalla scheda.	Parzialmente accolta	Relativamente alla richiesta di chiarimenti circa l'applicabilità delle procedure autorizzative di cui al DPR 9 luglio 2010 nell'area di cui alla scheda B069 si conferma che essa è stata classificata ai sensi delle lettere c) e d) dell'art. 136 come già contenuto nel testo del dispositivo del D.M. 1 agosto 1985 che allora si riferiva alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1, numeri 3 e 4. Di conseguenza sull'intera area non è applicabile la procedura cd semplificata.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	III In merito alle prescrizioni specifiche del bene B069: - si richiede di definire meglio il termine "adiacenze" che viene usato nella frase "gli interventi modificativi dello stato dei luoghi nelle adiacenze ecc.";	Accolta	In merito al significato di "adiacenza" si precisa che si tratta di una "misura" variabile in funzione della morfologia dei luoghi e della dimensione del bene che deve essere specificatamente approfondita ed individuata in sede di Relazione paesaggistica di cui al d.P.C.M. 12 dicembre 2005.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	IV - visto che il Ppr, con i dovuti accorgimenti, permette la collocazione di ripetitori e visto che invece il PPP non la consente in alcun caso, si chiede quale norma prevalga, se il Ppr o la norma più restrittiva, anche in altri casi come questi in cui le norme sono in contrasto;	Accolta	In merito al divieto di collocare impianti inserito nel Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo vigente si ritiene che lo stesso prevalga ai sensi dell'art. 2,, commi 5 e 6, delle NdA.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	V - si propone di eliminare la prescrizione "deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale ecc." visto che il PPP ha condotto un'analisi puntuale del sistema agricolo;	Non accolta	Le specifiche prescrizioni d'uso sui beni paesaggistici sono richieste dagli articoli 140, 141, 141 bis e 143 del D Lgs 42/2004 e smi ed in quanto obbligatorie non possono essere sostituite da quelle contenute nel piano paesistico della Collina di Pinerolo, fermo restando il principio della prevalenza delle norme più restrittive di cui all'art. 2 delle NdA del Ppr.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	VI - si chiede se è giusto interpretare la seguente norma in modo più vincolante per gli edifici esistenti che per quelli nuovi "eventuali interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario collinare attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modificano la percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l'impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista"; - in relazione alla frase "Al fine della salvaguardia del bene tutelato devono essere tutelate ai fini della loro integrità le aree agricole prative poste ai piedi del Monte Oliveto e della Villa Frisetti e contornate dalle strade al Colletto, via Martiri, via Galileo Galilei" si osserva:	Accolta	Si accoglie l'osservazione e si provvede a integrare la prescrizione per renderla più chiara. Nel contempo si è introdotto nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, uno specifico paragrafo riportante le precisazioni e le modalità da seguire per l'applicazione corretta delle prescrizioni.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	VII - il riferimento alle vie Strada al Colletto, Martiri, e Galileo Galilei appare impreciso in quanto non definisce una zona chiusa	Accolta	Si accoglie l'osservazione e si provvede a inserire a fondo Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, uno specifico paragrafo che riporta in cartografia il perimetro seguito nella individuazione delle aree libere di pregio paesaggistico e si precisano nella scheda i riferimenti seguiti dal perimetro stesso (cfr. anche punto XIV).
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	VIII - la Villa Frisetti è in posizione esterna rispetto all'area indicata	Non accolta	Il Ppr ha riconosciuto la villa Frisetti quale componente percettivo-identitaria (fulcro del costruito) di assoluto rilievo e come tale ne prescrive la tutela dell'area prativa antistante compresa nel parco di pertinenza.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	IX - alcune delle aree ricadenti nella prescrizione rientrano nel Piano Paesistico della Collina di Pinerolo e altre invece fanno parte di un ambito cittadino e densamente edificate	-	Si prende atto delle considerazioni espresse nell'osservazione. Si precisa comunque che dall'area libera di elevato pregio paesaggistico sottostante il M. Oliveto sono escluse le aree densamente edificate appartenenti al margine più settentrionale del tessuto cittadino (cfr. anche punto XIV).
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	X - fra le aree poste verso la Via Martiri del XXI è situata l'area CP7 per la quale è prevista l'attuazione degli interventi	-	cfr. punto XIV
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XI - nell'area CP8, sempre posta verso Via Martiri del XXI, esistono lotti liberi per i quali il Prgc vigente prevede interventi di completamento	Accolta	In merito alla richiesta inerente la realizzazione del PEC si precisa che le prescrizioni specifiche in quest'area non precludono l'attuazione dell'intervento proposto, in quanto lo stesso è inserito in un contesto già edificato, in un lotto intercluso e al di fuori dell'area di protezione del Monte Oliveto. Si è provveduto, nel frattempo, a fornire l'opportuna precisazione rispetto alla portata delle prescrizioni oggetto di osservazione con la D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XII - le aree poste nella zona esterna al Piano particolareggiato della Collina di Pinerolo e verso via Martiri del XXI concorrono all'attuazione di interventi di regimazione delle acque e di altri interventi di tipo viabilistico	-	Si precisa che gli interventi di sistemazione della viabilità e di regimazione idraulica possono essere assentiti se compatibili con i valori presenti nell'area da dimostrarsi mediante gli studi della Relazione paesaggistica di cui al d.P.C.M. 12 dicembre 2005.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XIII - il blocco dei diritti edificatori e delle convenzioni in atto può determinare la richiesta di risarcimento danni da parte degli aventi diritto	-	Si prende atto del rilievo e si chiarisce che, in coerenza con il principio di gerarchia degli interessi pubblici, il piano paesaggistico è sempre stato considerato, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sovraordinato alla pianificazione urbanistica in virtù della primarietà dell'interesse alla tutela dei valori paesaggistico-ambientali del territorio che esso è chiamato a salvaguardare. Il principio della sovraordinazione del piano paesaggistico e il suo riconoscimento di piano generale e non solo settoriale è stato espressamente confermato dal D.lgs. 42/2004 (articoli 143, comma 9 e 145, comma 3), che ha ribadito la superiorità e la preminenza dello stesso rispetto a qualsivoglia altro strumento pianificatorio, in quanto rientra nelle finalità del piano paesaggistico l'adozione di misure volte a conservare i valori paesaggistici presenti, anche attraverso il divieto a un uso non rispettoso del territorio e la valorizzazione degli interventi volti al recupero dei valori paesaggistici compromessi. La prevalenza dei piani paesaggistici sulla pianificazione urbanistica comunale comporta - unitamente alla necessità di adeguamento di quest'ultima - che le prescrizioni del piano paesaggistico siano immediatamente conformative della proprietà, costituendo limitazioni legali alle facoltà inerenti alla posizione proprietaria, come tali non indennizzabili (articolo 145, comma 4, del D.lgs. 42/2004).
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XIV - si richiede che il vincolo di salvaguardia di cui sopra sia applicato esclusivamente alle aree agricole e prative poste ai piedi di monte Oliveto ed inserite all'interno del PPP e del Piano della collina di Pinerolo, e che vengano, quindi, escluse le aree comprese fra il Piano Particolareggiato della Collina e via Martiri del XXI. Si suggerisce di perimetrare	Parzialmente accolta	Verificato che la descrizione della delimitazione dell'area agricola e prativa posta ai piedi di M. Oliveto riporta erroneamente il riferimento a via Martiri del XXI, si provvede a correggere la scheda



NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
			l'area come compresa tra la strada al Colletto, via G. Galilei, viale della Porporata ed il bordo sud del Piano Particolareggiato della Collina;		B069 nella sezione "Identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza/trasformazione" con i limiti corretti. Inoltre, al fine di precisare i confini delle aree libere di elevato valore paesaggistico e panoramico si provvede a inserire uno specifico paragrafo nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, contenente la trasposizione cartografica delle delimitazioni già descritte nella prescrizione in salvaguardia. Si ritiene comunque che, per il suo valore intrinseco e per le relazioni visuali con i fulcri del M. Oliveto e della Villa Frisetti, debba essere mantenuta libera l'area posta tra la strada di accesso alla Cascina Canova, il viale della Porporata e la bealera omonima che delimita il margine dell'edificato lungo Via Penarol di Montevideo, anche per un suo eventuale utilizzo quale parco pubblico urbano.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xv - si propone lo stralcio della prescrizione relativa all'interno del centro storico, in quanto l'area perimetrata come centro storico dal Prg è interessata dalla tipologia di cui al D.M. oggetto della scheda solo in termini residuali;	Non accolta	Non si ritiene accoglibile lo stralcio relativo alla prescrizione riferita al tessuto edilizio del centro storico in quanto, seppure ridotto in estensione, possiede tutte le caratteristiche distintive dell'insediamento storico ed è dominato dal fulcro della Chiesa di S. Maurizio e da altre importanti vestigia storiche di rilevanza paesaggistica.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xvi - si propone di ridefinire la norma "non è consentita la realizzazione di nuove aree produttive/artigianali/commerciali", inibendo la realizzazione delle sole aree produttive e consentendo entro certi limiti dimensionali le altre;	Non accolta	In merito alla richiesta di modifica della prescrizione relativa al divieto di realizzare aree produttive/artigianali/commerciali di nuovo impianto ritiene non accoglibile in quanto l'area tutelata, essendo caratterizzata in maniera preponderante da una morfologia collinare e da una residua area sub pianeggiante posta al piede del versante collinare, in ambito caratterizzato dalla presenza del fulcro visivo del M. Oliveto, non si ritiene possa essere destinata a tali insediamenti. Si rimanda comunque ai contenuti della D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xvii - in relazione alla frase sul viale alberato, si suppone che il riferimento sia a quello lungo viale della Porporata e non lungo via Martiri e si chiede di ammettere lo spostamento di alberature per la sistemazione della viabilità, realizzazione di piste ciclabili, canali, ecc.	Parzialmente accolta	La prescrizione relativa al filare alberato è da intendersi vigente su tutta la sua estensione, quindi anche su viale della Porporata. Inoltre non si ritiene ammissibile lo spostamento di alberature per la realizzazione di piste ciclabili o di altra viabilità in quanto la distanza esistente tra gli esemplari arborei non preclude la realizzazione degli interventi citati.
		Componenti paesaggistiche	xviii Si rileva che è assente in cartografia il Santuario della Beata Vergine del Colletto e che il Santuario della Madonna della Divina Grazia risulta collocato in corrispondenza di un fabbricato di civile abitazione.	Parzialmente accolta	Si provvede a aggiungere il Santuario della Beata Vergine del Colletto ai poli della religiosità, ma si ritiene che il Santuario della Madonna della Divina Grazia sia collocato in maniera esatta, in corrispondenza di un edificio religioso accanto alla chiesa di San Maurizio.
		Fiumi	xix Visto che la fascia dei 150 m del Torrente Lemina, che attraversa l'abitato principale, è stata rappresentata in forma continua, si domanda se ciò significa che non si applica il principio di cui al comma 2 dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004. Considerata la precisazione "fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 ", inserita quale risposta ai quesiti ricorrenti, si richiede che la stessa sia inclusa nell'apparato normativo a chiarimento di ogni dubbio.	Accolta	Si segnala che la precisazione è già inserita nel comma 5 dell'art. 15 contenuto nelle Nda adottate nel 2015.
		Zona archeologica	xx Si rileva che in cartografia non è stato riportato il vincolo archeologico interessante l'area della Cittadella e si chiede se tale mancata individuazione sia puro errore materiale oppure se è inteso che la stessa non sia individuabile ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera m) del Codice, ovvero quale area di interesse archeologico oggetto di specifico provvedimento ai sensi dell'articolo 10 del Codice stesso, nonché area soggetta a prescrizione di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45 del Codice, alle quale è stata riconosciuta, in sede di ricognizione, una rilevanza paesaggistica.	Non accolta	Il Ppr riconosce, fra i beni di interesse archeologico individuati da specifici Provvedimenti Ministeriali ai sensi della parte II del D.lgs. 42/2004, quelli meritevoli anche di tutela e valorizzazione paesaggistica e pertanto sottoposti a doppia autorizzazione (archeologica e paesaggistica). Per quei beni che non presentano valenza paesaggistica, in quanto non caratterizzanti il paesaggio percepito, resta comunque in vigore la tutela archeologica ai sensi della parte seconda del D.lgs. 42/2004. Le aree a potenziale rischio archeologico individuate dagli strumenti urbanistici locali, su indicazione della Soprintendenza Archeologia del Piemonte a seguito di studi specifici, ancorché assoggettate a norme di tutela preventiva definite dai Prg stessi, non sono da considerarsi

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Boschi  Adeguamento	<p>xxi In merito ai boschi, si richiede che la frase, contenuta nelle risposte ai quesiti, "Indipendentemente dalla rappresentazione schematica contenuta nella Tavola P2, per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, l'individuazione del bosco tutelato ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lett. g) del Codice deve avvenire applicando la definizione contenuta nella normativa statale e regionale vigente" sia inserita nel corpo normativo.</p> <p>xxii Visto che talvolta le perimetrazioni delle aree a vincolo, laddove il confine delle stesse sia una strada, interessano graficamente anche piccole porzioni di fabbricati, si domanda se sia possibile, nelle more dell'adeguamento del Prg al Ppr, e quindi in attesa di una loro puntuale definizione, richiedere le necessarie rettifiche.</p>	Accolta  Parzialmente accolta	<p>sottoposte a vincolo paesaggistico. Nel caso specifico l'area segnalata non è individuata come zona di interesse archeologico ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004.</p> <p>Si segnala che la precisazione è già inserita nel comma 4 dell'art. 16 contenuto nelle NdA adottate nel 2015.</p> <p>Si precisa che, qualora un edificio o un manufatto sia ricompreso solo parzialmente all'interno della perimetrazione di un bene paesaggistico di cui all'articolo 134 del Codice, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice stesso deve essere riferita all'intero edificio o manufatto. Le eventuali rettifiche ai perimetri devono seguire le procedure previste dall'art. 45 del Ppr che prevedono differenti modalità derivanti dalla diversa natura dei beni (opes legis o decretati).</p>
158	Comune di Piovà Massaia	Confini comunali	I Si segnala, come già osservato in data 29/11/2013, l'errato confine comunale tra il Comune di Piovà Massaia ed il Comune di Cerreto d'Asti (il confine corretto è quello riportato sulla carta d'Italia I.G.M. alla scala 1 :25.000.000 foglio 57 III SO Castelnuovo d'Asti, ed. 1923).	Accolta	Si precisa che il confine comunale è stato aggiornato come richiesto.
159	Comune di Piozzo	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
160	Comune di Piverone	-  Beni paesaggistici (prescrizioni)	<p>I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11</p> <p>II Con riferimento ad alcune aree inserite in zona sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica, si chiede che siano rispettate e confermate le attuali capacità edificatorie, in particolare: - nell'area destinata a "Servizi di interesse generale" posta lungo la viabilità comunale "Strada per Palazzo", a ovest del Nucleo di Antica Formazione del Capoluogo, per l'adeguamento della struttura sanitaria assistenziale "Ospizio Furno" agli attuali standard prestazionali, con trasferimento della sede presso nuova sede, contigua al nucleo antico; - nell'area destinata ad "Attività commerciali" posta lungo la viabilità provinciale "Strada Statale 228 del Lago di Viverone", unica ad uso terziario-commerciale presente nell'intero territorio comunale, inserita in un contesto completamente urbanizzato, posto a monte della viabilità e quindi tale da non interferire con la visuale panoramica del Lago di Viverone; - nell'area destinata a "Nuovi Impianti produttivi" posta a ovest del capoluogo, lungo la viabilità comunale "Via Solà", in corrispondenza del Nucleo Minore di Antica formazione esistente, unica a uso artigianale-produttivo presente nel territorio comunale e inserita in un contesto completamente urbanizzato ove sono già presenti alcune realtà artigianali, spesso di carattere prettamente locale.</p>	-  Non accolta	-  In merito alla richiesta di confermare e rispettare le capacità edificatorie presenti nel Prg vigente si precisa che il Ppr è uno strumento finalizzato alla tutela del paesaggio e non contiene previsioni urbanistiche ma specifiche prescrizioni d'uso dei beni tutelati atte alla riduzione del consumo di suolo e della dispersione insediativa e alla conservazione delle specifiche componenti paesaggistiche caratterizzanti l'ambito tutelato. In attesa dell'approvazione del Ppr e del conseguente adeguamento obbligatorio degli strumenti di pianificazione si evidenzia che si è provveduto, nel frattempo, a fornire l'opportuna precisazione rispetto alla portata delle prescrizioni oggetto di osservazione con la DGR n. 31-2530 del 30/11/2015 "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442". Si sottolinea altresì che deve essere garantita la congruenza di tali previsioni con le prescrizioni d'uso specifiche dell'ambito tutelato.
161	Comune di Pocapaglia	-  Beni paesaggistici (prescrizioni)  Beni paesaggistici (prescrizioni)	<p>I Cfr. Comune di Aisone</p> <p>II B039: si richiede la revisione delle prescrizioni della scheda; si contesta la formulazione di disposizioni di difficile applicazione come l'espressione "nelle adiacenze" che non permette di definire l'ambito di applicazione della norma e che appare addirittura in contrasto con il c. 3 dell'art. 30.</p> <p>III Si afferma che il Comune non può garantire l'applicazione di prescrizioni quali "salvaguardia delle trame agricole, del sistema delle coltivazioni, delle alberature diffuse...", poiché le attività inerenti queste tematiche non sono soggette ad autorizzazione;</p>	-  Non accolta  Parzialmente accolta	-  Sul significato di "adiacenza" si precisa che si tratta di una "misura" variabile in funzione della morfologia dei luoghi e della dimensione del bene che deve essere specificatamente approfondita ed individuata in sede di Relazione paesaggistica di cui al d.P.C.M. 12 dicembre 2005.  Si prende atto delle osservazioni formulate in merito all'applicazione delle norme di tutela afferenti al paesaggio rurale, ma si ritiene che esse siano comunque necessarie a garantire la permanenza dei caratteri costitutivi di ampie parti del territorio agricolo. Il comune potrà farsi promotore della tutela del paesaggio rurale mediante la predisposizione di un apposito Regolamento di polizia rurale o analogo strumento.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	IV Si considera inaccettabile la prescrizione che non consente la realizzazione di nuove aree produttivo/artigianali/commerciali, in quanto non solo vieta di programmare nuove aree, ma anche di attuare quelle già previste da Prg.	Parzialmente accolta	In merito al rilievo si evidenzia che sono fatte salve le previsioni già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti in ampliamento/completamento di aree esistenti; non è tuttavia ammessa l'attuazione delle previsioni che vadano a compromettere aree integre, totalmente separate dal contesto edificato. In relazione all'osservazione, si modifica la prescrizione e si precisa che, al fine di consentire una chiara leggibilità e di fornire specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici, si è inserito un paragrafo di indicazioni applicative nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".
162	Comune di Pombia	Beni paesaggistici (prescrizioni)	I B059: si richiede di modificare la prescrizione relativa alla realizzazione di nuove aree produttive, artigianali e commerciali, che si ritiene troppo restrittiva in quanto, di fatto, azzerare la capacità edificatoria programmata dagli strumenti urbanistici. Si chiede pertanto che sia consentita la realizzazione di nuovi edifici, nel rispetto dei valori e caratteri paesaggistici tutelati dal Ppr.	Accolta	In merito al rilievo si precisa che sono fatte salve le previsioni già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti in ampliamento/completamento di aree esistenti; non è tuttavia ammessa l'attuazione delle previsioni che vadano a compromettere aree integre, totalmente separate dal contesto edificato. In relazione all'osservazione, si modifica la prescrizione e si precisa che, al fine di consentire una chiara leggibilità e di fornire specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici, si è inserito un paragrafo di indicazioni applicative nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con DGR n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".
		Beni paesaggistici	II B059: si richiede la decadenza del vincolo dal momento dell'approvazione del Ppr, in quanto si ritiene che il Piano, esprimendo una definitiva disciplina d'uso, di fatto superi il momento vincolistico operato dal D.M.	Non accolta	Rispetto alla richiesta di abrogazione del DM 1 agosto 1985 si evidenzia che non è prevista dal D. lgs. 42/2004 la possibilità di apportare modifiche o abrogazioni di provvedimenti di tutela nell'ambito della predisposizione del Ppr. L'eventuale richiesta di modifica del perimetro originario potrà essere promossa, laddove sussistano motivazioni di natura paesaggistica di rilevanza tale da giustificare la revisione dell'area tutelata, secondo le procedure di cui agli artt. da 138 a 141 del D.lgs. 42/2004.
163	Comune di Pogno	Attuazione	I Si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di portare a compimento il PIP in scadenza ad Aprile 2016, seguendo il progetto a suo tempo approvato. Si chiede inoltre che il Ppr chiarisca che le operazioni urbanistico-edilizie in corso, possono essere concluse così come approvate dalla CdS, sino all'esaurimento delle aree progettate.	Parzialmente accolta	Per quanto concerne la richiesta relativa alla possibilità di completare il PIP in oggetto oltre la data di prossima scadenza si precisa che: - il comparto produttivo non ricade all'interno del perimetro di beni paesaggistici di cui all' art. 134 del D.lgs. 42/2004; - il completamento delle previsioni contenute nel PIP devono comunque essere conformi alle Nda del Ppr e compatibili con la presenza nell'intorno di significativi elementi di valenza scenico-percettiva di cui all'art. 30 delle Nda stesse. A riguardo si ricordano i contenuti della D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
					20-12442"; - si evidenzia infine che, qualora l'area sia sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 142 del D Lgs 42/2004 e smi, risulterà necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica relativa alle opere di compensazione non ancora realizzate.
164	Comune di Pontechianale	-  Beni paesaggistici (prescrizioni)  Beni paesaggistici (prescrizioni)  Beni paesaggistici (prescrizioni)	I Cfr. Comune di Aisone  II Si esprime grande perplessità sulla prescrizione relativa alla conservazione delle "coperture in lose esistenti", sia per i costi che per la difficile reperibilità del materiale.  III . Si richiede di capire meglio la portata della norma relativa all'attività di cava, in quanto non è chiaro se sia possibile ampliare le cave esistenti e aprirne di nuove.  IV Si ritiene immotivata la prescrizione generalizzata sul mantenimento delle strade bianche.	-  Non accolta  Accolta  Accolta	-  L'obbligo alla conservazione del manto in lose (lastre di ardesia) quale elemento tipologico e costruttivo tra i più diffusi dello specifico ambito della Val Varaita, è una delle misure che il Ppr ha riconosciuto per l'attuazione degli indirizzi e degli orientamenti strategici e degli obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio. La conservazione integrata del patrimonio edilizio storico, delle borgate, dei nuclei isolati e dei relativi contesti paesaggistici è da considerare anche quale azione per rafforzare l'identità culturale locale. L'applicazione della norma potrà stimolare il recupero delle maestrie artigianali locali nella lavorazione della pietra, attività storicamente presenti nelle vallate piemontesi.  La prescrizione relativa alle attività di cava oggetto di osservazione non è riportata nella scheda inerente il comune di Pontechianale (B041).  In merito alla prescrizione riguardante il mantenimento delle strade bianche esistenti si precisa che la norma intende impedire la bitumatura dei percorsi ancora caratterizzati dal piano viabile in terra battuta o di pavimentazioni tradizionali in lastre di pietra o in acciottolato, posti lungo tratti di viabilità secondaria ad uso pubblico, che comprende le strade interpoderali, rurali, forestali, le mulattiere e i percorsi pedonali. Si provvede comunque a modificare la prescrizione ammettendo il ricorso ad altre soluzioni costruttive nel caso di strade ad elevata pendenza che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico. Si provvede nel contempo a integrare il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici.
165	Comune di Pradleves	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
166	Comune di Prazzo	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
167	Comune di Premosello-Chiovenda	Fiumi          Alberi monumentali	I Si rileva che il Rio Val di Nass (che compare nell'elenco del R.D. 1775/1933 ed è individuato in Tav. P2) è affluente in sx orografica del Rio del Ponte (indicato come Rio Grande su mappa Rabbini e con toponimo Rio del Ponte su mappa catastale, IGM e CTR), individuato anch'esso sulla Tav. P2. Si segnala che, rispetto a tale rio, l'amministrazione comunale, in data 17/05/1995, aveva richiesto chiarimenti alla Regione Piemonte circa la sua inclusione fra i corpi idrici vincolati, ricevendo risposta negativa. Si chiede pertanto di mantenere il vincolo sul Rio Val di Nass e di togliere il vincolo imposto sul Rio del Ponte, anche in considerazione della perdita delle sue caratteristiche ambientali (il rio scorre nell'abitato in tratto canalizzato da argini e letto pavimentato, mentre a valle delle linee ferroviarie è arginato con muri in calcestruzzo, con un tratto tombinato in corrispondenza degli impianti sportivi).  II Si ribadisce la richiesta, già inoltrata nel luglio 2014, di inserire, nel censimento degli alberi monumentali di cui all'art. 7 della l. 10/2013, gli esemplari di taxus baccata, in fraz. Cuzzago, loc. Scopello e di rovere in località Alpe la Piana.	Accolta          Parzialmente accolta	In considerazione dell'impossibilità di individuare con certezza il corpo idrico tutelato, si elimina il Rio del Ponte dalla cartografia del Ppr, come già evidenziato nella DGR n. 50-3450 del 6 giugno 2016.  Si provvede ad aggiungere i due alberi nel tematismo "Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica" della tavola P4, ma non tra gli alberi monumentali della tavola P2. Si ricorda che, ai sensi del decreto MiPAAF del 23 ottobre 2014 spetta ai comuni eseguire l'operazione di censimento mentre alla Regione il coordinamento delle attività. Allo scopo è già stata effettuata una prima fase del censimento (termine luglio 2015).
168	Comune di Priero	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
169	Comune di Priola	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
170	Comune di Prunetto	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
171	Comune di Quassolo	Beni paesaggistici (perimetro)  Componenti storico-culturali	I Bene A094-Tavv. P2.3 e P4.7: si richiede di correggere, come da planimetria allegata, il perimetro del vincolo individuato ai sensi dell' l.r. 1497/1939, che non corrisponde alla descrizione contenuta nel DM 4 febbraio 1966.  II Si segnala la presenza di una Casa forte del XII secolo, già individuata con atti di notifica ex L. 1089/1939 in data 25/05/1910. Si richiede l'inserimento del bene fra gli elementi del Ppr in funzione delle sue caratteristiche ed eventualmente annoverabile tra i beni di cui all'art. 136, comma 1, lett. c) del D.lgs. 42/2004.	Accolta  Accolta	Con riferimento alle divergenze di perimetro riscontrate, si evidenzia che, in considerazione delle segnalazioni effettuate dal Comune e a seguito di ulteriori approfondimenti condotti, si è provveduto a modificare due brevi tratti di perimetro ricadente nel territorio comunale.  Si provvede ad aggiungere la Casa Forte al tematismo "Struttura insediativa storica dei centri con forte identità morfologica". Si precisa inoltre che il bene già ricade nella fascia del fiume Dora, art. 142, comma 1, lett. b) del D. Lgs 42/2004. La richiesta di inserimento quale specifico bene paesaggistico può essere promossa dal comune e inoltrata alla Commissione regionale ex art. 137 del DLgs 42/2004 per il suo esame e istituzione.
172	Comune di Quincinetto	-  Morfologie insediative  Fiumi	I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11  II Si segnala che un'area rappresentata come Praterie, prato-pascoli, cespuglieti (art. 19) e interessata da un Elemento di criticità puntuale (art. 41) ospita in realtà diverse abitazioni e un'impresa edile ed è rappresentata, sul Prg in itinere, come Zona residenziale di completamento. Si suggerisce di classificare l'area in oggetto fra i Tessuti discontinui suburbani (art. 36). Si segnala inoltre che alcune aree definite ai sensi dell'art. 33 vedono in realtà la presenza di più immobili e sono identificate, nel Prg, come Aree di artigianato, servizi e commercio. Si suggerisce di classificare le aree in oggetto fra i Tessuti discontinui suburbani (art. 36).  III Si segnala un errore materiale nell'individuazione delle fasce del PAI. La zona fluviale allargata (art. 14) include tutto l'abitato in fascia C, classificazione che risulta essere non conforme al PAI.	-  Non accolta  -	-  Si precisa che le morfologie non sono una omogeneizzazione delle destinazioni d'uso dei Prg, bensì una lettura complessa dei caratteri strutturali e dei fattori che hanno differenziato gli usi del territorio; la loro definizione si basa sull'interpretazione dello stato di fatto dei luoghi rilevato da foto aeree e cartografie aggiornate al 2005-2009 e pertanto non tiene conto delle successive trasformazioni dell'edificato. Si provvede comunque a modificare alcune morfologie per renderle maggiormente compatibili con lo stato attuali dei luoghi. I tessuti discontinui suburbani sono stati leggermente ampliati come richiesto. Le morfologie potranno comunque essere precisate e aggiornate nella fase di adeguamento dei piani locali al Ppr.  Si chiarisce che la "zona fluviale allargata" tiene conto, oltre che delle fasce PAI, anche delle aree a valenza paesaggistica di cui al c. 2, lett. b dell'art. 15. Si segnala inoltre che la delimitazione della fascia allargata potrà essere precisate nella fase di adeguamento dei piani locali al Ppr .
173	Comune di Racconigi	Fiumi  Aree di elevato interesse agronomico	I Art. 14: al c. 3, al fine di superare difficoltà interpretative della norma, si chiede di sottolineare che per fasce PAI si intendono quelle precisate e approvate in sede di adeguamento obbligatorio degli strumenti urbanistici generali. Al c. 5, nelle more dell'adeguamento, in caso di scostamento o deviazione degli alvei fluviali rispetto a quanto rappresentato in cartografia, sarebbe utile individuare i criteri per la ridefinizione delle aree soggette a tutela: chiarire se il criterio rimane quello geometrico (150 m. ) o si possa più correttamente adottare criteri che tengano conto della morfologia e delle caratteristiche dei luoghi. L'esplicitazione del principio costituirebbe anche un utile indirizzo per gli adeguamenti dei Prg.  II Art. 20: al c. 5, lett. b., si ritiene opportuno modulare meglio la frase "... individuano gli specifici ambiti in cui è vietata ogni trasformazione...", limitando tale estrema previsione solo a casi circostanziati e necessari di specifica tutela. Al comma 6: la disposizione "eventuali nuovi impegni di suolo a fini diversi da quelli agricoli possono prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e riorganizzazione delle attività esistenti" è ritenuta generalista e di difficile applicazione. Si chiede di chiarire quali possano essere i metodi che nell'ambito della formazione di strumenti di pianificazione territoriale possano dimostrare le alternative e le possibilità di riorganizzazione delle attività esistenti, in particolare senza conoscere gli assetti proprietari e le modalità di gestione imprenditoriale proprie della libera iniziativa privata.	Parzialmente accolta  Non accolta	Si chiarisce che le fasce PAI sono quelle precisate dagli strumenti urbanistici, evidenziando altresì che, data la scala di rappresentazione della Tav. P4, le specificazioni di dettaglio effettuate dagli strumenti urbanistici di fatto coincidono con la delimitazione definita dal Pai stesso; si provvede comunque a specificare meglio il comma 3. In merito al comma 5, si chiarisce inoltre che l'area tutelata ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, così come disciplinato dall'art. 142, c.1, lett. c) del D.lgs. 42/2004 è comunque costituita dal corpo idrico e dalla relativa fascia di 150 metri dallo sponda, definita in base a quanto contenuto nell'Allegato C alle Nda del Ppr. Per maggior chiarezza si provvede comunque a specificare la norma.  Si evidenzia che la previsione di cui alla lettera b del comma 5 è già da applicarsi su ambiti molto specifici, che saranno individuati puntualmente dai piani locali, in quanto meritevoli di particolari attenzioni. In merito al comma 6, trattandosi di una norma che va a incidere su situazioni comunali molto diverse fra loro, come estensione, come tipologia e dimensioni insediative, non si ritiene opportuno definire a priori le modalità operative da seguire per la dimostrazione dell'assenza di alternative, quali ad esempio la stima del patrimonio

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Centri e nuclei storici	III Art. 24: al c. 5 lett. d., punto II, si chiede di stralciare il riferimento alle modalità di intervento in quanto già regolamentato dalla l.r. 56/1977 e già prevista per la formazione dei Prg. Si ritiene invece utile estendere i criteri di coerenza a tutti gli interventi ammissibili in centro storico.	Accolta	inutilizzato, le aree previste e non ancora attuate, le aree compromesse da riqualificare presenti nei territori interessati, ecc. In merito agli aspetti operativi il ricorso a modalità perequative può superare in molti casi l'ostacolo della frammentazione delle proprietà interessate. Si provvede a modificare l'articolo.
		Luoghi identitari	IV Art. 33: si propone di estendere la direttiva del comma 4 non solo all'ambito delle "nuove costruzioni ed infrastrutture" ma anche a tutti gli interventi di recupero o ristrutturazione. In merito al comma 5, lett. b) si chiede se la disposizione faccia salve anche le insegne dei distributori di carburanti	Parzialmente accolta	Si precisa che la norma, già nella formulazione attuale, è comunque rivolta a tutti gli interventi e non solo alle nuove costruzioni, a cui si fa particolare riferimento viste le probabili maggiori criticità; si provvede comunque a modificare il comma 4 ai fini di una maggiore chiarezza. In merito al comma 5, gli eventuali impianti di distribuzione carburanti, qualora autorizzati all'interno della core zone, che ricade totalmente in ambito tutelato ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. 42/2004, rispetteranno le disposizioni in materia paesaggistica già previste dalla normativa vigente.
		Beni paesaggistici (perimetro)	V Art. 45: al c. 1, si chiede di chiarire se la delimitazione e la rappresentazione dei beni paesaggistici sostituisca definitivamente le delimitazioni allegata ai provvedimenti di vincolo, oppure se sia in ogni caso richiesto il confronto di entrambi i dispositivi; nel secondo caso si chiede di precisare la prevalenza tra le diverse indicazioni o rappresentazioni.	Accolta	Si chiarisce che dalla data di adozione del Ppr, la delimitazione dei beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 157 del D. lgs.42/2004 è quella riportata nella Tavola P2 e nel Catalogo del Ppr, che peraltro si è limitato ad effettuare la ricognizione dei beni, finalizzata unicamente alla corretta delimitazione e rappresentazione del perimetro descritto nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, sulla base di specifici Criteri condivisi con il Mibact e riportati nel Catalogo dei beni, parte prima. Si precisa inoltre che il comma 5 dell'art. 2 si riferisce alle sole norme contenute nel Ppr.
		Beni paesaggistici (perimetro)	VI A061- Viale all'ingresso sud dell'abitato comunale di Racconigi: L'area oggetto di vincolo non corrisponde con l'interpretazione approvata con il Prg vigente che ne propone l'estensione fino allo spigolo sul fronte nord del palazzo comunale. Si ritiene necessaria una verifica.	Non accolta	Si prende atto della richiesta di ampliamento precisando che l'attività di ricognizione dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143, c. 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004 è unicamente finalizzata alla corretta delimitazione e rappresentazione del perimetro descritto nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico. L'eventuale richiesta di modifica del perimetro originario, anche in considerazione delle valutazioni effettuate dalla Commissione provinciale all'epoca competente, non può essere operata dal Ppr e potrà essere promossa, laddove sussistano motivazioni di natura paesaggistica di rilevanza tale da giustificare la revisione dell'area tutelata, secondo le procedure di cui agli artt. da 138 a 141 del D.lgs. 42/2004. In tale circostanza potranno essere integrate le specifiche prescrizioni d'uso.
		Beni paesaggistici (prescrizioni e perimetro)	VII B043- Zona delle Cascine ex-Savoia del parco del castello di Racconigi nei comuni di Racconigi e Casalgrasso: la delimitazione dell'area riportata dal Ppr ha un perimetro più esteso rispetto a quello riportato dal DM 1 agosto 1985. Si propone una rettifica delle delimitazioni, individuando come nuovo limite il viale alberato della strada provinciale SP 20, per l'intero tratto corrispondente al polo industriale di Racconigi (come da allegato cartografico).	Non accolta	Si prende atto della richiesta di modifica del perimetro del bene in questione precisando che l'attività di ricognizione dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143, c. 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004 è unicamente finalizzata alla corretta delimitazione e rappresentazione del perimetro descritto nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico. L'eventuale richiesta di modifica del perimetro originario, anche in considerazione delle valutazioni effettuate dalla Commissione provinciale all'epoca competente, non può essere operata dal Ppr e potrà essere promossa, laddove sussistano motivazioni di natura paesaggistica di rilevanza tale da giustificare la revisione dell'area tutelata, secondo le procedure di cui agli artt. da 138 a 141 del D.lgs. 42/2004.
		Beni paesaggistici (prescrizioni e perimetro)	VIII Si propone inoltre la modifica dell' identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza/trasformazione e di alcune prescrizioni specifiche inserite nella scheda del Catalogo, quali:	Accolta	Si accoglie la richiesta di rettifica del testo descrittivo inerente il complesso industriale Ilva e si provvede a correggere la relativa voce alla scheda in oggetto.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Beni paesaggistici (prescrizioni e perimetro)	ix - sistema delle cascine, si richiede una rimodulazione della prescrizione per ammettere gli interventi di adeguamento e razionalizzazione delle aziende agricole esistenti;	Accolta	In merito al rilievo riguardante il sistema delle cascine si precisa che gli eventuali interventi di adeguamento e razionalizzazione delle aziende agricole esistenti sono ammessi se coerenti con le altre misure di tutela contenute nella scheda, da dimostrare in sede di autorizzazione paesaggistica. Si accoglie comunque l'osservazione per la parte relativa alle nuove attrezzature per la conduzione agricola che vengono ammesse mediante il prioritario anziché esclusivo riutilizzo dei fienili e delle tettoie esistenti. Si provvede pertanto a modificare le prescrizioni specifiche.
		Beni paesaggistici (prescrizioni e perimetro)	x - insediamenti produttivi/artigianali/commerciali, si richiede di modificare la prescrizione per evitare gravi ripercussioni delle prescrizioni sulle attività produttive esistenti.	Accolta	In merito al rilievo si precisa che sono fatte salve le previsioni già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti in ampliamento/completamento di aree esistenti; non è tuttavia ammessa l'attuazione delle previsioni che vadano a compromettere aree integre, totalmente separate dal contesto edificato. In relazione all'osservazione, si modifica la prescrizione e si precisa che, al fine di consentire una chiara leggibilità e di fornire specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici, si è inserito un paragrafo di indicazioni applicative nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".
		Ambiti di paesaggio	xi Schede d'ambito: si propone la modifica di parti di testo inserite tra i fattori qualificanti e gli indirizzi e orientamenti strategici per l'Ambito 46.	Parzialmente accolta	Fattori qualificanti: si prende atto del rilievo che è parzialmente accolto in quanto si ritiene che le cascine costituiscano una pertinenza storica della residenza sabauda e quindi connesse alla stessa, sebbene in effetti non integrate ma confinanti. Si provvede quindi a modificare la scheda d'ambito. Riguardo al sistema delle cascine, incluse nella buffer-zone Unesco, si prende atto del rilievo riguardo al mantenimento delle attività in essere e si provvede a modificare la prescrizione specifica contenuta nella scheda B043 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte. Indirizzi e orientamenti strategici: si prende atto dei rilievi e si accolgono le proposte di revisione delle indicazioni contenute nella scheda d'ambito.
		Patrimonio rurale storico	xii Sistemi paesaggistici rurali: si propone di rettificare in cartografia la campitura corrispondente al sistema paesaggistico rurale escludendo la porzione compresa nella delimitazione del parco del Castello di Racconigi, già oggetto di specifica tutela e non coerente con la definizione; si chiedono inoltre chiarimenti circa l'individuazione dei beni relativi ai sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale.	Accolta	E' stato ridotto come richiesto il perimetro del tematismo SV3. E' stata assegnata una denominazione a ogni punto del tematismo "sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale"; in particolare si precisa che il simbolo su cui sono stati richiesti chiarimenti riguarda tracce di centuriazione romana.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xiii Si auspica una rapida soluzione soprattutto dei temi più preoccupanti, rappresentati dalle norme in salvaguardia che si ripercuotono sul polo industriale, nella certezza che la Regione possa attivare rapidamente tutti gli strumenti disponibili per la soluzione delle criticità rilevate.	Accolta	Al fine di chiarire l'effettiva applicazione delle prescrizioni è stata predisposta la DGR n. 31-2530 del 30/11/2015 "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".
		Attuazione	xiv Il comune di Racconigi si rende disponibile per una sperimentazione dell'attuazione del Ppr nelle fasi di predisposizione del Prg.	-	Si prende atto della disponibilità offerta dal Comune di Racconigi e si conferma la collaborazione da parte degli uffici regionali.
174	Comune di Revello	-	i Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11	-	-
		Adeguamento	ii Si chiede di rivedere il testo normativo al fine di assicurare che vengano adottate formulazioni inequivocabili, chiaramente e direttamente riconducibili ai contenuti del TU 380/2001 e alle normative regionali.	Parzialmente accolta	Al fine di una corretta applicazione della normativa, si provvede alla verifica del testo normativo, con specifica attenzione alle prescrizioni, in particolare si rivedono e, ove necessario, si modificano le prescrizioni d'uso contenute nelle Schede del Catalogo dei beni paesaggistici, per non ingenerare confusioni ed equivoci per

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Cartografia	III Si ritiene che la scala 1:50.000 comporti ancora evidenti difficoltà di lettura (tenuto conto che manca buona parte dei "graficismi" della CTR) e risulti inadeguata a individuare con esattezza gli ambiti di applicazione delle specifiche discipline contenute nelle NdA.	Parzialmente accolta	l'immediata attuazione del Ppr. Non si è di norma utilizzato il rinvio alla definizione degli interventi edilizi di cui al DPR 380/2001 in considerazione della diversa natura e funzione delle materie paesaggio e urbanistica/edilizia. Per quanto riguarda direttive ed indirizzi, nella fase di adeguamento al Piano da parte della strumentazione locale potranno essere precisati gli interventi specifici con riferimento alla normativa nazionale e regionale.
		Fiumi	IV Tav. P4: si evidenzia un'errata individuazione, nella zona sud/ovest del territorio comunale, delle zone fluviali interna ed allargata (art. 14). La zona fluviale interna è stata infatti estesa per tutto il tratto del Torrente Poetto, mentre sia il R.D. che il Piano Stralcio Fasce Fluviali individuano il Poetto dal Ponte verso Martiniana Po fino alla foce e non il tratto a monte. Di conseguenza è stata estesa in misura anomala anche la zona fluviale allargata, che arriva addirittura a metà collina nella parte a nord.	-	Si segnala che per consentire un'agevole e precisa lettura del Piano, i nuovi elaborati sono consultabili anche attraverso il servizio di visualizzazione webgis sul sito della Regione e che tutti i dati sono scaricabili in formato shapefile dal Geoportale Piemonte. Si ricorda inoltre che è disponibile anche il servizio wms che consente il caricamento dei progetti già allestiti delle tavole di piano su software gis open source.  Si chiarisce che per aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c. del D.lgs. 42/2004 si intendono tutti corpi idrici denominati "fiumi" e "torrenti" per l'intero percorso, indipendentemente dal tratto che è indicato all'interno del R.D. 1775/1933, mentre i restanti corsi d'acqua solo se risultano iscritti nel R.D. e unicamente per il tratto indicato nel R.D. stesso. La rappresentazione delle zone fluviali relativa ai percorsi così delimitati tiene conto di quanto definito dall'art. 14, c. 2, delle NdA, quindi le zone interne includono le fasce A e B del Pai e la fascia dei 150 metri di cui all'art. 142 del D.lgs. 42/2004; le zone allargate tengono conto anche della fascia B del Pai, nonché delle aree di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 14, e potranno essere precisate alla scala di dettaglio in sede di adeguamento al Ppr dello strumento urbanistico.
175	Comune di Ricaldone	Fiumi	I Tavola P2: si rilevano imprecisioni nel tracciamento dei corsi d'acqua Rio Buonvicino (che segna il confine comunale tra Ricaldone e Cassine) e Rio di Caranzano. Si segnalano le perimetrazioni corrette.	Parzialmente accolta	In accoglimento dell'osservazione, il tracciato del rio Buonvicino è già stato modificato con DGR n. 30-2950 del 22 Febbraio 2016 e sarà riportato negli elaborati definitivi del Ppr. In merito al Rio di Caranzano, si specifica inoltre che, come riportato all'art. 14 delle NdA, il Ppr ha individuato i corpi idrici tutelati rappresentandone l'intero percorso, indipendentemente dal tratto effettivamente tutelato segnalato nel R.D. 1775/1933. In sede di adeguamento al Ppr potrà essere precisata alla scala di dettaglio dello strumento urbanistico, la delimitazione dei corsi d'acqua anche per singoli tratti.
176	Comune di Rifreddo	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	II Si esprime grande perplessità sulla prescrizione relativa alla conservazione delle "coperture in lose esistenti", sia per i costi che per la difficile reperibilità del materiale.	Non accolta	L'obbligo alla conservazione del manto in lose (lastre di ardesia) quale elemento tipologico e costruttivo tra i più diffusi dello specifico ambito della Valle Po, è una delle misure che il Ppr ha riconosciuto per l'attuazione degli indirizzi e degli orientamenti strategici e degli obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio. La conservazione integrata del patrimonio edilizio storico, delle borgate, dei nuclei isolati e dei relativi contesti paesaggistici è da considerare anche quale azione per rafforzare l'identità culturale locale. L'applicazione della norma potrà stimolare il recupero delle maestrie artigianali locali nella lavorazione della pietra, attività storicamente presenti nelle vallate piemontesi.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	III Si richiede di capire meglio la portata della norma relativa all'attività di cava, in quanto non è chiaro se sia possibile ampliare le cave esistenti e aprirne di nuove.	Accolta	In merito alla prescrizione relativa alle attività estrattive si precisa che la norma intende impedire l'apertura di nuove aree di coltivazione consentendo comunque il proseguimento delle attività di coltivazione esistenti, anche in ampliamento. In relazione all'osservazione, al fine di consentire una chiara leggibilità e di fornire specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni



NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	IV Si ritiene immotivata la prescrizione generalizzata sul mantenimento delle strade bianche.	Accolta	paesaggistici, si è inserito un paragrafo di indicazioni applicative nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con DGR n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442". In merito alla prescrizione riguardante il mantenimento delle strade bianche esistenti si precisa che la norma intende impedire la bitumatura dei percorsi ancora caratterizzati dal piano viabile in terra battuta o di pavimentazioni tradizionali in lastre di pietra o in acciottolato, posti lungo tratti di viabilità secondaria ad uso pubblico, che comprende le strade interpoderali, rurali, forestali, le mulattiere e i percorsi pedonali. Si provvede comunque a modificare la prescrizione ammettendo il ricorso ad altre soluzioni costruttive nel caso di strade ad elevata pendenza che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico. Si provvede nel contempo a integrare il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici.
177	Comune di Rittana	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
178	Comune di Riva presso Chieri	Componenti storico-culturali	I Si richiede di aggiungere agli "insediamenti con strutture signorili" Palazzo Grosso, tra le "chiese isolate" il Santuario di Madonna della Fontana, tra le "grange e i castelli rurali" Cascina Oviglia e Tetti Bay.	Accolta	Si provvede ad aggiungere Palazzo Grosso nella struttura insediativa storica dei centri con forte identità morfologica, il Santuario della Madonna della Fontana tra i santuari dei poli della religiosità e Tetti Bay nei sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (cascina Oviglia era già presente, è stata rinominata in quanto non era esplicitamente citata).
		Componenti storico-culturali	II Si segnala che meritano di essere considerati alcuni terreni al confine con Poirino, nei pressi di Cascina Banna, che costituiscono terreni agricoli di pregio, e la casa natia di San Domenico Savio, che sorge in frazione San Giovanni.	Accolta	Si provvede ad aggiungere i terreni al tematismo SV3 e la casa natia di San Domenico Savio agli elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica.
179	Comune di Rivalta	Fiumi	I Si rileva che contrariamente a quanto riportato nella Tav. P2, il territorio del Comune è attraversato, oltre che dal Torrente Sangone, da due rii soggetti alle fasce di rispetto di 150 m. (Rio Garosso di Rivoli e Rio Garosso di Rivalta)	Non accolta	Si segnala che, a seguito degli approfondimenti e delle verifiche effettuate, il corpo idrico tutelato ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. c) del D.lgs. 42/2004, indicato come Rio Garosso nel R.D. 1775/1933 risulta essere unicamente il rio Garosso di Rivoli e non il rio Garosso di Rivalta.
		Patrimonio rurale storico	II Rispetto alle Componenti storico-culturali, individuate nella Tav. P4, si segnala che il Prg riconosce sul territorio comunale una rete di cascate connotate da un valore storico, culturale ed ambientale, che si ritiene debbano essere individuate dal Ppr fra i "Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale" - cfr allegati 2 e 3.	Accolta	Si provvede a inserire tutte le cascate segnalate.
		Componenti percettivo-identitarie	III Relativamente alle Componenti percettivo-identitarie, si suggerisce l'opportunità di includere fra le "aree rurali di specifico interesse paesaggistico" (SV3) anche la parte di territorio comunale ricadente a Sud del Torrente Sangone, nell'intorno della Cascina Prabernasca, caratterizzata da una forte valenza ambientale e percettivo-identitaria, anche in relazione alle visuali verso l'arco alpino - cfr allegato 4.	Accolta	Si provvede a aggiungere i terreni al tematismo SV3.
		Componenti percettivo-identitarie	IV Rispetto alle Componenti percettivo-identitarie, "Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica", si evidenzia la presenza di due beni che contribuiscono alla riconoscibilità e all'identità a scala locale del territorio, posti a nord del territorio comunale, intorno ai quali il Prg già individua aree di salvaguardia: la Chiesa Santa Croce (con le sue viste verso l'Anfiteatro morenico) e la Chiesa di Santi Vittore e Corona (con le visuali sul patrimonio collinare) - cfr allegato 5.	Accolta	Si provvede ad inserire le due chiese citate fra gli elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica.
180	Comune di Roascio	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
181	Comune di Roasio	Beni paesaggistici (perimetro)	I Si ritiene che il vincolo apposto nel 1985 tramite Decreto Ministeriale (B013) non sia più fondato in considerazione delle caratteristiche attuali dell'area; si propone di dare avvio all'iter di modifica del perimetro del bene, presso la opportuna sede, finalizzato allo svincolo di una fascia di 300 metri dalla Strada Regionale. L'operazione proposta andrebbe estesa, per le stesse motivazioni, anche ai Comuni confinanti.	Non accolta	Premesso che non rientra fra le competenze del Ppr la modifica dei perimetri dei beni decretati, si evidenzia che l'area tutelata comprende il nucleo baraggivo già compreso nella Riserva Naturale e la zona circostante, caratterizzata dalla presenza di ampie superfici coltivate inframmezzate a boschi, come tali riconosciute nelle componenti quali

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	II Si chiede di chiarire le prescrizioni specifiche relative al bene B013 riguardanti le nuove costruzioni: da un lato la normativa pare ammettere nuove edificazioni, seppure con cautele e prescrizioni nell'individuazione dell'area, dall'altro non si ammettono nuove costruzioni di carattere produttivo commerciale..	Accolta	aree rurali di specifico interesse paesaggistico di cui all'art. 32 delle NdA. La riduzione dell'area in corrispondenza di una fascia di 300 metri lungo la strada regionale indebolirebbe la tutela del nucleo baraggivo e non sarebbe compatibile con la conservazione dei varchi liberi tra le aree edificate che la prescrizione richiede.  In merito al rilievo si precisa che sono fatte salve le previsioni già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti in ampliamento/completamento di aree esistenti; non è tuttavia ammessa l'attuazione delle previsioni che vadano a compromettere aree integre, totalmente separate dal contesto edificato. In relazione all'osservazione, si modifica la prescrizione e si precisa che, al fine di consentire una chiara leggibilità e di fornire specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici, viene inserito un nuovo paragrafo di indicazioni applicative nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	III Si chiede di rivedere le prescrizioni specifiche relative al bene B013 riguardanti eventuali dismissioni di aree di pertinenza del demanio militare, in cui si rileva la presenza di sei capannoni in stato di abbandono, che potrebbero essere recuperati ed utilizzati per diverse attività.	Non accolta	La prescrizione intende garantire che il recupero delle aree appartenenti al demanio militare possa avvenire coniugando la loro eventuale rifunzionalizzazione con l'esigenza di tutela del paesaggio circostante senza precludere alcuna possibilità ma orientandole, ad esempio, alle attività della Riserva Naturale nella quale esse ricadono.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	IV Si chiede di rivedere le prescrizioni specifiche relative al bene B013 riguardanti le bonifiche agrarie, ritenendo tale prescrizione eccessivamente limitativa.	Accolta	Si prende atto che nell'area tutelata le sistemazioni agrarie sono tradizionalmente collegate all'attività di estrazione dell'argilla per l'approvvigionamento delle locali industrie di laterizio. Si provvede pertanto a una diversa formulazione della norma inserendo la possibilità di estrazione del materiale esclusivamente se finalizzato alle sistemazioni agrarie e al miglioramento fondiario. Nel contempo, viste le caratteristiche morfologiche del terrazzo argilloso e dell'andamento altimetrico del piano di campagna, si corregge la soglia di riferimento.
		Belvedere e bellezze panoramiche	V Si segnala che alcuni elementi rappresentati in Tavola P4 (Parrocchiale di San Lorenzo e tratto tra Curino e Pray) sono riferiti ad altri Comuni.	Accolta	Si è provveduto a ricollocare la Chiesa di San Lorenzo nel comune di Villa del Bosco e a rinominare il tratto di strada panoramica.
		Autorizzazione paesaggistica	VI Si ritiene che sarebbe opportuno, al fine della semplificazione delle procedure e della riduzione delle tempistiche, eliminare il ricorso obbligatorio alla commissione locale per il paesaggio, in caso di interventi soggetti ad autorizzazione semplificata relativa ad interventi minimi.	Non accolta	Si precisa che non rientra nelle competenze del Piano paesaggistico la modifica delle procedure di autorizzazione degli interventi in ambiti soggetti a tutela, che sono espressamente normate dalla legislazione nazionale e regionale.
		Fiumi	VII Si ritiene opportuno modificare la tutela della fascia vincolata dei corsi d'acqua, escludendone le aree compromesse, così come previsto dall'art. 142, c.3 del D.lgs. 42/2004.	Non accolta	L'attuazione dell'art. 142, comma 3, del D.lgs. 42/2004 non rientra espressamente nelle competenze e nelle finalità del Ppr. Successivamente all'approvazione del Ppr, come previsto dall'art. 14, c. 9, potranno comunque essere effettuati studi e approfondimenti, d'intesa fra tutti gli enti interessati, finalizzati all'eventuale esclusione dalla tutela ai sensi dell'art. 142 di interi corpi idrici o di parte di essi, ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici.
		Viabilità	VIII Si rileva che nelle cartografie del Ppr non è in alcun modo indicata la viabilità in progetto (ad esempio in riferimento alla Pedemontana tra biellese e novarese) che potrebbe creare sviluppi urbanistici.	Non accolta	Si precisa che il Ppr si basa sull'interpretazione dello stato dei luoghi rilevato da foto aeree e cartografie aggiornate al 2005-2009 e pertanto non tiene conto delle trasformazioni successive o di previsioni non ancora attuate. La viabilità potrà essere precisata e aggiornata nella fase di adeguamento dei piani locali al Ppr.
182	Comune di Robilante	-	I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 3, 4, 5, 11	-	-
183	Comune di Roccasparvera	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
184	Comune di Roccavione	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
185	Comune di Romagnano Sesia	Aree ad elevato interesse agronomico  Fiumi	I Si chiede se sussistano i presupposti perché le aree indicate siano effettivamente "Aree di elevato interesse agronomico" di cui all'art. 20 e superfici boscate; nel caso si tratti di boschi di invasione, si chiede quali indicazioni si dovranno seguire per eventuali interventi su tali aree.  II Si chiede di verificare se il Torrente Camanella, indicato nel Catalogo, seconda parte, a pag. 137, sia effettivamente sul territorio comunale di Romagnano Sesia.	-  -	Si sottolinea che l'indicazione delle aree di interesse agronomico rappresentate a partire dalla classificazione effettuata da Ipla delle aree di I e II classe di capacità d'uso del suolo, è pertinente alla scala di rappresentazione del Ppr. La ricognizione alla scala di dettaglio di tali aree, così come delle aree boscate, sarà effettuata dallo strumento urbanistico in sede di adeguamento al Ppr. Nelle more dell'adeguamento, per l'esatta delimitazione delle aree tutelate ai sensi dell'articolo 142, c. 1, lett- g) del D.lgs. 42/2004 nelle quali è necessario richiedere l'autorizzazione paesaggistica, si farà riferimento all'effettiva presenza del bosco e ai parametri indicati dalla l.r. 4/2009.  Si è comunque provveduto a specificare meglio la rappresentazione cartografica delle aree di interesse agronomico sottraendo dalle aree di I e II classe anche le aree di dispersione insediativa.  Il corpo idrico è presente sulla cartografia di riferimento (CTR, IGM, grafo regionale), ancorchè con un toponimo diverso e risulta comunque interamente compreso all'interno del bene paesaggistico Riserva Naturale delle Baragge.
186	Comune di Romano Canavese	-  Beni paesaggistici (perimetro)	I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11  II A094: si segnala che la perimetrazione riportata dal Ppr non corrisponde alla descrizione di cui al D.M. 4 febbraio 1966, il quale definisce esattamente il percorso tramite denominazioni topografiche della viabilità.	-  Non accolta	-  Si conferma la perimetrazione contenuta nella tav. P2 e si evidenzia che nella ricognizione effettuata sui beni paesaggistici si è stabilito di dare preminenza alla descrizione contenuta nel testo del decreto. Nel caso in esame la descrizione fa esplicito riferimento al confine tra i fogli 33 e 36 del comune di Romano, dato confermato dalla cartografia allegata al decreto originario. Si precisa che i criteri condivisi e approvati da Regione e MiBACT nel corso della seduta del Comitato tecnico in data 20 luglio 2011 sono pubblicati nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, pag. 3.
187	Comune di Ronco Biellese	Boschi	I Tav. P4.7: si segnala che sono rappresentate impropriamente come aree a prevalentemente copertura boscata tre comparti edificati.	Non accolta	Si sottolinea che le aree boscate sono state rappresentate alla scala 1:100.000 sulla base della Carta forestale. La precisa perimetrazione alla scala di dettaglio sarà effettuata dai Comuni, d'intesa con Regione e Ministero, in sede di adeguamento al Ppr dello strumento urbanistico. Si evidenzia inoltre che sino all'adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica e dell'applicazione delle prescrizioni si farà riferimento all'effettiva consistenza del bene e ai parametri indicati dalla l.r. 4/2009.
188	Comune di Roppolo	Beni paesaggistici (prescrizioni)	I Si richiedono chiarimenti in merito alle "Prescrizioni specifiche" per il Bene B001 che non consentono la realizzazione di nuove aree produttive/artigianali/ commerciali: si chiede se la norma sia ostativa di qualunque ulteriore rilascio di permessi di costruire per il completamento dei PEC oppure se sia possibile autorizzare il completamento degli interventi previsti;	Accolta	In merito al rilievo si precisa che sono fatte salve le previsioni già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti in ampliamento/completamento di aree esistenti; non è tuttavia ammessa l'attuazione delle previsioni che vadano a compromettere aree integre, totalmente separate dal contesto edificato. In relazione all'osservazione, si modifica la prescrizione e si precisa che, al fine di consentire una chiara leggibilità e di fornire specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici, si è inserito un paragrafo di indicazioni applicative nel Catalogo dei beni paesaggistici

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Procedure	<p>II Si chiede se, alla scadenza di validità dei PEC, sia possibile approvare proroghe degli stessi, ovvero se potranno essere stipulate nuove convenzioni. E' evidente che l'immediata perdita dei diritti edificatori comporterebbe per l'Ente un danno erariale.</p>	Non accolta	<p>del Piemonte, prima parte. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".</p> <p>In relazione alla richiesta di prorogare i PEC vigenti o di stipulare nuove convenzioni alla scadenza degli stessi si precisa che le relative procedure sono regolate dalle leggi urbanistiche vigenti. Si precisa altresì che la prevalenza dei piani paesaggistici sulla pianificazione urbanistica comunale comporta - unitamente alla necessità di adeguamento di quest'ultima - che le prescrizioni del Ppr siano immediatamente conformative della proprietà, costituendo limitazioni legali alle facoltà inerenti alla posizione proprietaria, come tali non indennizzabili.</p>
189	Comune di Rossana	-	I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11	-	-
190	Comune di Ruffia	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
191	Comune di Sabbia	Fiumi	I Si chiede di specificare che i tratti vincolati dall'art. 142, comma 1, lettera c) del D.lgs. 42/2004 sono unicamente quelli già segnalati dal R.D. 1775/1933 e non l'intero tratto del corpo idrico.	Parzialmente accolta	Come già riportato nell'art. 14, c. 5, delle NdA, nonché nei Criteri per la ricognizione dei beni, condivisi con il MiBACT e riportati nel Catalogo dei beni Seconda parte, si rimarca che sono tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. c) tutti i corpi idrici denominati "fiumi" e "torrenti", per il loro intero percorso, e gli altri corsi d'acqua unicamente se iscritti negli elenchi del R.D. e limitatamente ai tratti in esso definiti. Al fine di chiarire meglio tali indicazioni, si integrano i contenuti dell'art. 14.
		Beni paesaggistici (perimetro)	II Si evidenzia un allargamento dell'area vincolata.	Non accolta	Si confermano le perimetrazioni contenute negli elaborati di piano e si evidenzia che nella ricognizione effettuata sui beni paesaggistici si è stabilito di dare preminenza alla descrizione contenuta nel testo del decreto. I criteri condivisi e approvati da Regione e MiBACT nel corso della seduta del Comitato tecnico in data 20 luglio 2011 sono pubblicati nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, pag. 3.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	III Si chiede inoltre di inserire all'interno del Regolamento edilizio o delle schede una serie di tipologie attuabili nelle aree sottoposte a vincolo, per consentirne tutela e al contempo evitare il disagio di lunghe attese per effettuare interventi.	Non accolta	In merito alla proposta di inserire nei regolamenti edilizi comunali o nelle schede d'ambito una diversa procedura inerente alcuni tipi di intervento di lieve entità, al fine di velocizzarne l'iter istruttorio, si fa presente che il Ppr non può derogare dalle normative nazionali vigenti in materia.
192	Comune di Sala Monferrato	Fiumi	I Cfr. Comune di Camino	Non accolta	Come specificato nel comma 5 dell'art. 14 delle NdA, nonché nei Criteri per la ricognizione dei beni, condivisi con il MiBACT e riportati nel Catalogo Seconda parte, sono sottoposti a tutela paesaggistica tutti i fiumi e torrenti ancorché non iscritti negli elenchi del R.D. n. 1775/1933. Il Longoria nella base cartografica regionale (CTR e BD3), assunta come riferimento per l'individuazione del grafo dei corpi idrici, è denominato fiume ed è pertanto tutelato ai sensi dell'art. 142, c.1, del D.lgs. 42/2004
193	Comune di Salmour	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
194	Comune di Saluzzo	Beni paesaggistici (prescrizioni)	I A062: Si propone di integrare parte delle prescrizioni specifiche ammettendo la riqualificazione ambientale oltre che degli immobili anche delle aree, nella consapevolezza che anche nel centro storico sono presenti casi di tessuto costruito in epoca recente in sostituzione di precedenti preesistenze, necessitanti di operazioni di demolizione con ricostruzione o sostituzione, finalizzate al recupero delle caratteristiche dell'ambito di riferimento. Tale possibilità deve	Accolta	In merito agli interventi nei nuclei e centri storici si provvede a modificare la prescrizione e a integrare il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici. Si ricorda altresì

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	<p>essere controllata attraverso sviluppi di dettaglio del Prg.</p> <p>II Si rileva che la prescrizione che "non ammette l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici... che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento delle linee architettoniche degli edifici o che risultino visibili da spazi pubblici e dai punti di belvedere accessibili al pubblico", risulta troppo vincolante: si propone di limitare la prescrizione al solo tessuto edilizio esistente ricadente all'interno del centro storico.</p>	Parzialmente accolta	<p>che la Giunta Regionale ha già provveduto con D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".</p> <p>In merito alla richiesta di limitare l'applicazione della prescrizione al solo centro storico non si accoglie in quanto l'area comprende ampie parti esterne comunque caratterizzate dalla presenza di edifici. Si provvede comunque a modificare la prescrizione e a integrare il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".</p>
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	<p>III B032: La prescrizione per il tessuto edilizio esistente ricadente all'interno del centro storico sembra non consentire la sostituzione di intere consistenze estranee all'intorno ambientale, compromesse o degradate, con nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. Si propone di integrare la normativa ammettendo la riqualificazione ambientale oltre che degli immobili anche delle aree, nella consapevolezza che anche nel Centro Storico sono presenti casi di tessuto costruito in epoca recente in sostituzione di preesistenze che necessitano demolizione con ricostruzione o con sostituzione. Tale possibilità deve essere controllata attraverso sviluppi di dettaglio del Prg.</p>	Accolta	<p>In merito agli interventi nei nuclei e centri storici si provvede a modificare la prescrizione e a integrare il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".</p>
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	<p>IV La prescrizione per gli interventi esterni al centro storico finalizzata a contenere la dispersione insediativa sembra non consentire sempre gli ampliamenti funzionali ai casolari agricoli esistenti e gli ampliamenti delle residenze civili: si propone di stralciare la prima limitazione ammettendo nelle aree agricole nuovi edifici senza riferimento ai lotti interclusi. Parimenti si chiede di sostituire il divieto di apertura di nuovi fronti edilizi con il divieto di creare nuovi fronti edilizi con corpi di altezza superiore all'edificato limitrofo.</p>	Parzialmente accolta	<p>In merito al rilievo si accoglie l'osservazione e si provvede a integrare la prescrizione ammettendo, oltre ai nuovi edifici rurali, anche gli ampliamenti dei fabbricati agricoli esistenti e si stralcia il riferimento ai nuovi fronti edilizi. Non si accoglie invece la richiesta di eliminare il riferimento ai lotti interclusi in quanto la norma è finalizzata alla riduzione del consumo di suolo e del fenomeno della dispersione insediativa.</p>
		Impianti produttivi di interesse storico	<p>V Art. 27: Si rileva che il riferimento al "Mulino di Via Bodoni" non è corretto; i mulini storici esistenti sono: Il Mulino "Fejles" di Via del Follone, il Mulino di Via monte di Pietà, il Mulino di Via Vacca, ed il Mulino S. Martino (risalente alla metà del 1500).</p>	Accolta	<p>Si è provvede a correggere i dati riguardanti i mulini.</p>
		Belvedere e bellezze panoramiche	<p>VI Art. 29: si osserva come il termine "aree contigue" sia troppo generico, pertanto necessitante di ulteriore dettaglio (eventualmente specificante una fascia di inedificabilità da rapportarsi anche ai fulcri visivi ed ai punti di percezione individuabili nell'intorno dei singoli beni). L'osservazione è supportata dall'individuazione da parte del Prg vigente di una zona di espansione residenziale su un mappale di grande superficie, contiguo all'area di pertinenza del Santuario della Consolata. Tale previsione è però rispettosa del bene tutelato, destina a verde pubblico un'ampia zona contigua all'edificio ammettendo l'edificazione solo su una porzione della predetta area defilata rispetto all'emergenza storica.</p>	Non accolta	<p>Si chiarisce che, trattandosi di direttive che entrano in vigore solo a seguito dell'adeguamento del Prg al Ppr, l'eplicitazione della dimensione delle aree contigue avverrà in sede di definizione della variante di adeguamento; allo stato attuale tale norma non esplica alcun effetto prescrittivo sulle previsioni urbanistiche vigenti.</p>
195	Comune di Sampeyre	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
196	Comune di San Benedetto Belbo	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
197	Comune di San Damiano Macra	-	I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 5, 8, 9	-	-
198	Comune di San Gillio	Fiumi	<p>I Art. 14: si segnala che sulla tav. P2 è indicato il Rio Secco come corso d'acqua vincolato, mentre il corso d'acqua vincolato come da R.D. 11/12/1933 n. 1775 ed iscritto nell'elenco delle acque pubbliche è la Gora Comunale; inoltre sulla parte II del Catalogo del beni paesistici della Regione Piemonte la Bealera di San Gillio è identificata nel Rio Secco, mentre dalla carta regionale la stessa è identificata nella Gora Comunale. Il Rio Crosa ed il Torrente Delle Vacche (Rio Vaccaro) insistono sul Comune di Givoletto.</p>	Parzialmente accolta	<p>La rappresentazione del tracciato della Bealera di San Gillio è già stata corretta con DGR n. 26-3942 del 19 Settembre 2016 e sarà riportata negli elaborati definitivi del Ppr.</p> <p>Il Rio Crosa insiste sul territorio comunale di Val della Torre, ma è stato inserito anche negli elenchi relativi al comune di San Gillio poiché in minima parte ne tocca il confine comunale (con la relativa</p>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Fiumi	II Si chiede di stralciare il tratto della Gora Comunale (acqua pubblica) che risulta interrato.	Non accolta	fascia di 150 metri); il Torrente Delle Vacche (Rio Vaccaro) insiste sul Comune di Givoletto ma è stato inserito anche negli elenchi relativi al comune di San Gillio poiché in minima parte ne tocca il confine comunale (con la relativa fascia di 150 metri). Si specifica che gli interventi di intubamento del corpo idrico non inficiano la tutela ai sensi dell'articolo 142 del D. lgs. 42/2004.
		Fiumi	III Si osserva che la fascia fluviale allargata del Torrente Casternone è superiore ai 150 metri di legge e include al suo interno diversi fabbricati. Inoltre si precisa che la fascia B del Pai e pertanto la fascia fluviale allargata del Torrente Casternone presso l'area industriale tra San Gillio e Givoletto è stata rettificata in fase di approvazione del Prg nell'anno 2010, nell'attuale Ppr la stessa è spostata verso la strada provinciale.	Accolta	Si chiarisce che le zone fluviali "allargate" comprendono interamente le fasce A, B e C del Pai nonché le aree individuate ai sensi del c. 2. lett.b., dell'art. 14 e saranno specificate a scala di dettaglio in fase di adeguamento al Ppr del piano locale. Si provvede inoltre a integrare il comma 3 specificando che per i Comuni già adeguati al Pai la delimitazione delle fasce di cui al comma 2, lett. a. corrisponde a quella stabilita in sede di adeguamento al PAI stesso.
		Laghi	IV Art. 15: non è stata indicata la fascia di rispetto dei Laghi Borgarino e Bonino e delle zone umide, ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett. d. l.r. 56/1977 e art. 142 comma 1 lett. b del D.lgs. 42/2004 e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, non sono inseriti i laghi di San Gillio.	Accolta	Si provvede a rappresentare i Laghi Borgarino e Bonino e relative fasce di rispetto nella Tavola P2 e nel Catalogo in quanto beni tutelati ai sensi dell'art.142 comma 1 lett. b. del D. lgs. 42/2004.
		Parchi	V Art. 18: la fascia dell'ex Pre Parco "La Mandria", ora Parco non è indicata correttamente in conformità al Piano D'Area II Variante.	Accolta	Si provvede ad aggiornare correttamente il perimetro del Parco "La Mandria".
		Morfologie insediative	VI Si segnala che tutte le aree industriali presenti nel Prg lungo la Via Bonino e la Strada Antica Pianezza Val Della Torre non sono state indicate, che il tessuto discontinuo suburbano di Via Pacinotti esclude un fabbricato contiguo all'area prato-pascolo e che la Borgata Novaretta, ove è presente un PEC in itinere, non è stata riportata.	Non accolta	Si precisa che le morfologie non sono una omogeneizzazione delle destinazioni d'uso dei Prg, ma si basano sull'interpretazione del reale stato dei luoghi rilevato da foto aeree e cartografie aggiornate al 2005-2009; pertanto non tiene conto delle successive trasformazioni dell'edificato, né delle previsioni di Prg non ancora attuate. Le morfologie potranno essere precisate e aggiornate nella fase di adeguamento dei piani locali al Ppr.
		Aree di elevato interesse agronomico	VII Si evidenzia che sono inserite quali aree di elevato interesse agronomico molte aree edificabili approvate nell'attuale Prg e molte aree già edificate o con strumenti urbanistici approvati, di seguito elencate: Complesso scolastico e di servizi Via San Pancrazio, (nella stessa area è in fase di studio la realizzazione di una R.S.A), lungo la Via Alpignano esistono aree industriali, terziarie e residenziali non indicate nel Ppr, in Via Cesare Battisti non è indicato il campo fotovoltaico di circa 5 MW, non sono indicate le aree industriali e terziarie in Via Val Della Torre angolo Via Cesare Battisti, non è indicata la Cascina Tetti Negri (aggregato urbano), non è stata indicata la Cascina Boggialla con le sue aree industriali e residenziali.	Non accolta	Per quanto riguarda le aree di elevato interesse agronomico, si precisa che il Ppr ha rappresentato le stesse nella Tav. P4 sottraendo dalle aree di I e II classe di capacità d'uso del suolo le aree edificate già compromesse. Si ribadisce che comunque si provvede a precisare meglio la rappresentazione cartografica delle aree di elevato interesse agronomico, escludendo da quest'ultime le aree di dispersione insediativa. Si ricorda infine che la definizione alla scala di dettaglio delle aree di elevato interesse agronomico sarà effettuata dallo strumento urbanistico in sede di adeguamento al Ppr .
199	Comune di San Giorgio Canavese	-	I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11	-	-
		Morfologie insediative	II Si segnala che l'area localizzata al confine con i Comuni di San Giusto e Montalenghe, indicata sulla Tav. P4 come Insula specializzata tipo IV, coincide con quella occupata dagli stabilimenti della Pininfarina, attualmente in disuso ma riconducibile, per caratteristiche e destinazione d'uso effettiva, a un'area produttiva, e non alle insule di cui all'art. 39. Si richiede pertanto di correggere la cartografia del Ppr classificando l'area come Insediamenti specialistici organizzati (art. 37), in continuità con l'ambito perimetrato lungo il tracciato della SP53, nel tratto che corre lungo il confine tra i Comuni di San Giorgio e San Giusto.	Accolta	Si è provveduto a modificare l'attribuzione della morfologia insediativa da m.i. 8 a m.i. 5.
		Laghi	III Si segnala che nella parte meridionale del territorio comunale, nei pressi di Cortereggio, è presente uno specchio d'acqua, originatosi da una cava dismessa, che non risulta riportato sulla cartografia del Ppr. Vista la dimensione di poco inferiore ai 500 m. di perimetro, si ritiene indispensabile avere una conferma circa l'eventuale assoggettamento a vincolo paesaggistico. Si suggerisce inoltre di rivedere la formulazione dell'art. 15, con particolare riferimento agli aspetti dimensionali degli specchi d'acqua tutelati, che, con la formulazione attuale, determinano vincoli molto estesi e non sempre commisurati al reale valore paesaggistico e ambientale degli ambiti lacustri (spesso artificiali).	Non accolta	Si evidenzia che il Ppr ha individuato i laghi tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera b), nella Tavola P2 e nel Catalogo seconda parte, sulla base dei "Criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.", condivisi con il MiBACT e approvati in data 9 maggio 2013, a loro volta tratti dalla Circolare ministeriale 23 giugno 2011, n. 12 "La Pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale", della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio. Si sottolinea che i Criteri citati prevedono che siano considerati laghi unicamente i corpi idrici con perimetro superiore ai 500 metri. Come previsto dal comma 8 in sede di adeguamento al Ppr i Prg

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Elementi di interesse geomorfologico e naturalistico	IV Si segnala che l'area umida - San Giorgio Canavese - 3016", riportata sugli Elenchi a pag. 53, non è rappresentata sulla Tav. P4 (benché l'area del territorio comunale in cui scorre il torrente Orco - di cui si riporta lo stralcio - sia in effetti ricadente nell'UP 3016). Si chiede pertanto di confermare l'eventuale effettiva presenza dell'area.	Accolta	rappresenteranno anche i laghi di cava tutelati con le relative fasce, d'intesa con la Regione e il Ministero. Si precisa che l'area umida era stata individuata più a est, al confine con Foglizzo; si provvede a spostarla, secondo le indicazioni del Comune, a sud della frazione Cortereggio dove scorre il Torrente Orco.
200	Comune di San Maurizio d'Opaglio	Belvedere e bellezze panoramiche	I Elenco 12: si rileva che il Fulcro del costruito "Santa Maria in fraz. Luzzara" si trova sul territorio del Comune di Gozzano	Accolta	Si provvede a spostare il fulcro sul territorio di Gozzano.
201	Comune di San Sebastiano da Po	-	I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11	-	-
202	Comune di Sanfront	-  Beni paesaggistici (prescrizioni)  Beni paesaggistici (prescrizioni)  Fiumi	I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11  II B031: si chiede di rivedere la prescrizione che prevede la conservazione delle coperture in lose esistenti, che si ritiene di difficile applicazione in vista dei futuri rifacimenti dei tetti tradizionali, sia per i costi che questa comporterebbe sia per problemi legati alla reperibilità del materiale (la pietra non può essere reperita a livello locale e si ritiene discutibile la scelta di ricorrere a materiale proveniente da altri territori).  III Si richiede di capire meglio la portata della norma relativa all'attività di cava, in quanto non è chiaro se sia possibile ampliare le cave esistenti e aprirne di nuove.  IV Si chiede di rivedere la delimitazione della fascia fluviale allargata (art. 14), in particolare nel tratto del Rio Albetta tra il suo innesco nel fiume Po e il centro del paese e nel primo tratto del Rio Croesio in corrispondenza del suo innesto nel Po, riportando tale fascia in corrispondenza dei limiti della "esondazione a pericolosità molto elevata Ee" identificati nelle carte del sistema informativo on-line della Difesa del suolo.	-  Non accolta  Accolta  Non accolta	-  L'obbligo alla conservazione del manto in lose quale elemento tipologico e costruttivo diffuso nello specifico ambito, è una delle misure che il Ppr ha riconosciuto per l'attuazione degli indirizzi e degli orientamenti strategici e degli obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio. La conservazione integrata del patrimonio edilizio storico, delle borgate, dei nuclei isolati e dei relativi contesti paesaggistici è da considerare anche quale azione per rafforzare l'identità culturale locale. L'applicazione della norma potrà stimolare il recupero delle maestrie artigianali locali nella lavorazione della pietra o di altri materiali tradizionali, storicamente utilizzati nelle vallate piemontesi.  In merito chiarimento richiesto sulle attività estrattive si precisa che nell'area tutelata non è consentita nuove aree di coltivazione mentre è consentito il proseguimento delle attività di coltivazione esistenti, anche in ampliamento. Si accoglie comunque l'osservazione e si provvede ad integrare la prescrizione.  Nel sottolineare che le zone fluviali di cui al comma 2 dell'art. 14 rispondono a obiettivi differenti rispetto alle fasce individuate dal Pai, essendo principalmente legate ad aspetti ambientali e paesaggistici, si specifica che la delimitazione delle zone fluviali allargate potrà essere precisata a una scala di dettaglio in sede di adeguamento al Ppr dello strumento urbanistico.
203	Comune di Santa Vittoria d'Alba	-  Componenti storico-culturali	I Cfr. Comune di Aisone  II Si ritiene inadeguata la scala di rappresentazione dei beni e delle componenti paesaggistiche, si segnala in particolare: - il "Campanile isolato" (Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica) è stato rappresentato in posizione errata; - l'area individuata come Tessuti urbani esterni ai centri (m.i.3) è individuata nella cartografia di Prg come area di centro storico Villa; - non si comprende a cosa si riferiscano le tipologie indicate in cartografia come Insediamenti con strutture signorili militari, Elementi di criticità puntuali TIPO CP2, Viabilità storica e patrimonio ferroviario TIPO SS12; - non si condivide la simbologia adottata per identificare i nuclei e i centri storici, in quanto non consente di individuare quali edifici rientrino in tale ambito, si richiede pertanto che gli stessi vengano delimitati con una perimetrazione.	-  Parzialmente accolta	-  Nel sottolineare che le indicazioni cartografiche del Ppr potranno essere meglio specificate in relazione alla scala di rappresentazione del Prg in sede di adeguamento al Ppr, si evidenzia che: si provvede a riposizionare il simbolo relativo al campanile isolato; si provvede a riclassificare l'area individuata come m.i. 2 (morfologia urbana consolidata dei centri minori); il simbolo relativo agli insediamenti con strutture signorili-militari si riferisce al castello e alla torre e che si provvede a ricollocarlo in posizione corretta, che la criticità di tipo puntuale individuata si riferisce alla perdita di fattori caratterizzanti dovuta alla crescita urbanizzativa avvenuta lungo la strada n. 231, che la strada in questione si riferisce alla rete viaria di età moderna e contemporanea e in particolare ad "Altra viabilità primaria: Saluzzo-Alba".

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Componenti naturalistico-ambientali  Fiumi	<p>III Si segnala che gli ambiti individuati come aree rurali di specifico interesse paesaggistico, le aree di elevato interesse agronomico e i territori a prevalente copertura boscata ricadono in zone edificate o di espansione edificatoria come previste dal Prgc.</p> <p>IV Si segnala che la fascia fluviale allargata è stata posizionata lungo la SS231, dove sono presenti edifici produttivi/commerciali ed è prevista l'espansione edificatoria nel Prgc vigente; date le direttive che la caratterizzano si chiede di spostarla in coincidenza con la fascia C del Fiume Tanaro.</p>	-  Non accolta	<p>In merito ai centri storici, data la rilevante quantità di informazioni contenute nella cartografia, alcuni temi areali sono stati rappresentati con simboli puntuali o lineari; ai sensi del comma 5, in sede di adeguamento al Ppr i piani locali verificano le perimetrazioni dei centri storici individuate nei Prg vigenti, sui quali si applicheranno le direttive e gli indirizzi dell'articolo 24.</p> <p>Sino all'adeguamento dei Prg al Ppr, i centri e nuclei storici oggetto delle prescrizioni del Catalogo sono quelli riconosciuti e perimetrati dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 24 della l.r. 56/1977.</p> <p>Si precisa che il Piano non riporta le destinazioni d'uso dei Prg, ma si basa sulla lettura dell'attuale stato dei luoghi rilevato da foto aeree e cartografie aggiornate al 2005-2009; pertanto non tiene conto delle successive trasformazioni dell'edificato, né delle previsioni di Prg non ancora attuate. Si provvede a definire meglio le delimitazioni di alcune aree in aderenza al reale stato dei luoghi; le indicazioni cartografiche potranno comunque essere precisate e aggiornate nella fase di adeguamento dei piani locali al Ppr.</p> <p>Nel sottolineare che le zone fluviali di cui al comma 2 dell'art. 14 rispondono a obiettivi differenti rispetto alle fasce individuate dal Pai, essendo principalmente legate ad aspetti ambientali e paesaggistici, si specifica che la delimitazione delle zone fluviali allargate potrà essere precisata in sede di adeguamento al Ppr dello strumento urbanistico. Si provvede altresì a modificare la normativa per specificare meglio gli interventi consentiti all'interno di tali zone.</p>
204	Comune di Santo Stefano Belbo	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
205	Comune di Scagnello	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
206	Comune di Scopa	Fiumi	I Vista la difficoltà di rappresentazione in scala 1:100.000 dei tratti di fiumi, rii e torrenti indicati in Regio Decreto n. 1775/1933 si richiede di inserire quale indicazione che i tratti vincolati dall'art.142 comma 1 lettera c) del D. lgs 42/2004 sono unicamente quelli già segnalati da Regio Decreto n. 1775/1933.	Parzialmente accolta	Come già riportato nell'art. 14, c. 5, delle NdA, nonché nei Criteri per la ricognizione dei beni, condivisi con il MiBACT e riportati nel Catalogo dei beni Seconda parte, si precisa che sono tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. c) tutti i corpi idrici denominati "fiumi" e "torrenti", per il loro intero percorso, e gli altri corsi d'acqua unicamente se iscritti negli elenchi del R.D. e limitatamente ai tratti in esso definiti. Al fine di chiarire meglio tali indicazioni, si integrano i contenuti del l'art. 14.
		Beni paesaggistici (perimetro)	II Vista la rappresentazione dei beni individuati ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21/9/1984 e del D.L. 312/1985 con DD.MM. 1/8/1985 quali aree tutelate a prescindere dalla loro ubicazione sul territorio e da precedenti valutazioni di interesse paesaggistico, si evidenzia un allargamento della suddetta area vincolata e non si ritiene sia corretto attribuire indistintamente a tutto il territorio un vincolo paesaggistico.	Non accolta	Si confermano le perimetrazioni contenute negli elaborati di piano e si evidenzia che nella ricognizione effettuata sui beni paesaggistici si è stabilito di dare preminenza alla descrizione contenuta nel testo del decreto. I criteri condivisi e approvati da Regione e MiBACT nel corso della seduta del Comitato tecnico in data 4 febbraio 2010 sono pubblicati nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, pag. 3.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	III Si richiede inoltre una semplificazione, lasciando ai Comuni un'analisi delle varie possibilità traducibili in varianti normative al Prg, che comunque vengono sottoposte agli Enti preposti per essere materia di condivisione, che eviterebbe l'apposizione di un vincolo indistinto su tutta l'area.	Non accolta	In merito alla proposta di inserire nei regolamenti edilizi comunali o nelle schede d'ambito una diversa procedura inerente alcuni tipi di intervento di lieve entità, al fine di velocizzarne l'iter istruttorio, si fa



NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
					presente che il Ppr non può derogare dalle normative nazionali vigenti in materia.
207	Comune di Serravalle Langhe	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
208	Comune di Serravalle Sesia	Adeguamento	I Si esprime perplessità sul fatto che valori non limitati da confini amministrativi possano essere oggetto di una politica di tutela e valorizzazione attuata attraverso strumenti di pianificazione locale, che addirittura possono riguardare singole porzioni di territorio. Sarebbe opportuno considerare in occasione della prima variante al Prg l'obbligo di adeguamento esteso all'intero territorio comunale. Una politica basata sulla dinamicità delle diverse azioni non si può permettere di attendere l'adeguamento frammentato da parte dei Comuni, che difficilmente avverrà in tempi brevi, dilazionando l'attuazione del piano in tempi indefiniti.	-	Il termine, non perentorio, previsto dal D.lgs. 42/2004 e richiamato all'articolo 46 per l'adeguamento dei Prg è di 24 mesi dalla data di approvazione del Ppr. Tale adeguamento avverrà mediante una variante generale; tuttavia anche in assenza di tale adeguamento ogni variante, anche parziale, apportata agli strumenti di pianificazione dovrà comunque rispettare i contenuti del Ppr, limitatamente alle aree da essa interessate. Data la natura degli aspetti paesaggistici che superano i confini amministrativi, è comunque opportuno che l'adeguamento avvenga in maniera coordinata fra diversi enti, mediante una pianificazione a scala intercomunale.
		Adeguamento	II Si ritiene necessario per la fase di adeguamento definire nuove e specifiche norme comportanti iter semplificati e valutando il ricorso a processi valutativi ambientali semplificati.	-	Con riferimento alla valutazione ambientale strategica, restando nei limiti previsti dalla legislazione nazionale e regionale si cercherà comunque di semplificare il più possibile le procedure e in alcuni casi, ove possibile, di escludere, come richiesto, l'adeguamento al Ppr dalla procedura di Vas, proprio per evitare la duplicazione delle procedure qualora la variante dello strumento urbanistico costituisca mero adeguamento alle norme di tutela del Ppr.
		Considerazioni generali	III Si ritiene che il Ppr non consideri sufficientemente la parte di paesaggio non tutelata dal Codice, disattendendo le indicazioni della Convenzione Europea e generando una sorta di "non paesaggio", rappresentato soprattutto dalle aree fortemente urbanizzate. Il Ppr dovrebbe contenere obiettivi, indirizzi e norme che portino a una reale riqualificazione urbanistica e ambientale al "non paesaggio".	-	Si evidenzia che il Ppr ha analizzato e disciplinato l'intero territorio del Piemonte, caratterizzandolo attraverso quattro tipologie di componenti paesaggistiche, per ciascuna delle quali ha definito specifiche previsioni, costituite da prescrizioni immediatamente cogenti principalmente ma non solo per i beni paesaggistici, ovvero da indirizzi e direttive volte alla valorizzazione di tutte le componenti paesaggistiche, che dovranno essere obbligatoriamente recepite ed attuate dalla strumentazione urbanistica in sede di adeguamento al Ppr.
209	Comune di Settimo Torinese	Morfologie insediative	I Si chiede di estendere all'intero perimetro della Tangenziale Verde il carattere di salvaguardia previsto dal Ppr per l'area Borsetto in esso compresa.	Non accolta	Premesso che l'area della Tangenziale verde ricade in gran parte negli "Insediamenti rurali", per i quali l'articolo 40 delle NdA prevede specifiche direttive finalizzate alla salvaguardia del territorio, il Ppr come richiesto dall'Ordine del giorno n. 443, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 2015, ha individuato in particolare l'area ex Borsetto fra le aree rurali di specifico interesse paesaggistico sottoposte alla relativa disciplina dell'art. 32, caratterizzando con maggiore incisività un'area di particolare valenza strategica sottoposta a forte carico antropico.
		Boschi	II Si propone di estendere la retinatura di "Terreno a Prevalente copertura Boscata" alle aree limitrofe alla Bealera Nuova definite dal Prg di Settimo Torinese come corridoio ecologico della Bealera Nuova, così come indicato nell'estratto cartografico dell'Osservazione.	Non accolta	Si evidenzia che la perimetrazione alla scala di dettaglio delle componenti paesaggistiche, incusi i territori a prevalente copertura boscata, potrà essere effettuata dai Comuni, d'intesa con Regione e Ministero, in sede di adeguamento al Ppr dello strumento urbanistico.
		Morfologie insediative	III Si chiede di verificare lo sviluppo del territorio comunale in coerenza con quanto già realizzato e con quanto previsto dal Prg vigente del Comune di Settimo Torinese, recentemente approvato (non c'è coerenza con lo sviluppo urbano dell'edificato, che appare di più ampie dimensioni rispetto a quanto rappresentato sia nella cartografia regionale, sia con le previsioni di Prg vigente).	Non accolta	Per quanto riguarda le morfologie, si precisa che le morfologie non costituiscono una rappresentazione delle destinazioni d'uso dei Prg, ma si basano sull'interpretazione del reale stato dei luoghi rilevato da foto aeree e cartografie aggiornate al 2005-2009; pertanto non tiene conto delle successive trasformazioni dell'edificato, né delle previsioni di Prg non ancora attuate. Per quanto concerne i dati relativi all'edificato, si precisa che nelle tavole P1, P2, P3 e P6 è stato utilizzato un dato che fornisce un'indicazione di massima in merito alle zone edificate; per una rappresentazione più precisa dell'edificato il riferimento è costituito

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Patrimonio rurale storico	IV Si chiede di aggiornare la cartografia del Ppr, eliminando l'individuazione delle cascine non più esistenti e al contempo specificando, quali testimonianze storiche del territorio rurale, quelle da tutelare, in coerenza con quanto individuato dal Prg e con il Censimento dei beni culturali e architettonici, ai sensi della l.r. 35/1995 (si allega elenco).	Parzialmente accolta	dalla Tav. P4, che riporta la definizione più aggiornata dei singoli edifici, suddivisi in residenziali e produttivo-commerciali. Questo dato contiene l'aggiornamento degli edifici e altri manufatti derivati dalle diverse edizioni della CTRN. I dati sono stati prodotti a partire da una selezione di elementi derivati dalla CTRN e successivamente aggiornati attraverso fotointerpretazione di ortofoto.
		Morfologie insediative	V Si segnala che l'estensione delle aree residenziali e di quelle industriali non è coerente né con l'esistente né con le previsioni di Piano regolatore.	Non accolta	Si provvede a inserire nei "sistemi delle testimonianze storiche del territorio rurale" le dodici cascine proposte che risultano individuabili mediante denominazione sulla Ctr.
		Morfologie insediative	VI Si segnala che la porzione di territorio compresa tra C.so Piemonte e la Ferrovia ad Alta Velocità è individuata come "area insediamento specializzato organizzato" mentre lo stato dei luoghi conferma il suo carattere di insediamento residenziale consolidato.	Accolta	Si precisa che le morfologie non costituiscono una rappresentazione delle destinazioni d'uso dei Prg, ma si basano sull'interpretazione del reale stato dei luoghi rilevato da foto aeree e cartografie aggiornate al 2005-2009; pertanto non tiene conto delle successive trasformazioni dell'edificato, né delle previsioni di Prg non ancora attuate. Le morfologie potranno comunque essere precisate e aggiornate nella fase di adeguamento dei piani locali al Ppr.
		Morfologie insediative	VII Dovrebbe essere riconosciuto agli insediamenti residenziali delle borgate lo stesso trattamento morfologico-insediativo, appartenendo alla medesima origine insediativa del paesaggio agrario.	Accolta	Si provvede a modificare la morfologia nella porzione di territorio compresa tra corso Piemonte e la Ferrovia da morfologia di tipo 5 a morfologia di tipo 3.
		Ambiti di paesaggio	VIII Ambito 36: si richiede di ricomprendere nell'ambito n. 36 tutti i comuni appartenenti all'Unione dei Comuni Nord Est Torino, al fine di rendere uniformi gli ambiti paesaggistici con quelli territoriali-istituzionali, anche in coerenza con quanto contenuto nei provvedimenti della Città Metropolitana.	Non accolta	Le borgate di Gerbido, Mezzi Po e Perodi vengono tutte classificate come morfologie di tipo 11.
		Usi civici	IX Si richiede un confronto con la Regione per individuare correttamente gli usi civici.	Parzialmente accolta	Si prende atto della proposta di diversa perimetrazione dell'ambito di paesaggio 36, evidenziando tuttavia che la delimitazione degli ambiti di paesaggio, essendo stata effettuata in relazione alle peculiarità paesaggistiche del territorio, non sempre è riconducibile ai confini amministrativi. Pur comprendendo la necessità di uniformare gli ambiti paesaggistici con quelli territoriali istituzionali, non si accoglie la proposta di modifica del perimetro dell'ambito 36. Si potrà provvedere ad apportare eventuali modifiche agli ambiti, così come per le altre specificazioni, all'interno della fase di adeguamento dei Prg, che avverrà mediante procedure che riuniranno allo stesso tavolo Ministero, Regione, Città Metropolitana e Comune.
		Beni paesaggistici (perimetro)	X Autostrada Torino Aosta: si propone di valutare la revisione della fascia di rispetto di tutela paesaggistica e, in particolare, di abrogare il tratto urbano, come illustrato nell'Osservazione.	Non accolta	In sede di adeguamento dei Piani locali al Ppr, i Comuni, di intesa con il Ministero e la Regione, provvederanno a precisare la delimitazione delle aree gravate da uso civico ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. h) del D.lgs. 42/2004. Anche precedentemente a tale fase, si dà comunque la disponibilità da parte degli uffici regionali ad aprire una fase di confronto con i Comuni sul tema in oggetto.
210	Comune di Sezzadio	Morfologie insediative	I Art. 39: non si condividono, per le principali aree estrattive e minerarie (art. 39, m.i.8. tipo II), gli obiettivi di cui al punto 2 comma a) dell'art. 39, in particolare nel caso di localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti perché nel caso questi dovessero essere localizzati sul territorio ciò andrebbe in contrasto con la delicata conformazione ambientale e territoriale e la ricchezza storica e culturale dell'area in oggetto; si chiede pertanto, relativamente a	Non accolta	Si prende atto della richiesta di abrogazione del tratto iniziale del perimetro del bene in questione precisando che l'attività di ricognizione dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143, c. 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004 è unicamente finalizzata alla corretta delimitazione e rappresentazione del perimetro descritto nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico. L'eventuale richiesta di modifica del perimetro originario, anche in considerazione delle valutazioni effettuate dalla Commissione provinciale all'epoca competente, non può essere operata dal Ppr e potrà essere promossa laddove sussistano motivazioni di natura paesaggistica di rilevanza tale da giustificare la revisione dell'area tutelata, secondo le procedure di cui agli artt. da 138 a 141 del D.lgs. 42/2004.
					Si evidenzia che gli obiettivi sono rivolti in maniera generale a tutte le aree identificate quali insule specializzate, e dovranno poi essere perseguiti attraverso l'attuazione delle direttive negli specifici contesti territoriali. con le modalità che il Comune riterrà più

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
			quest'area, una destinazione esclusiva così come individuata nelle direttive dell'art. 39 al punto 7. Si chiede di modificare quindi la norma generica, limitando a quest'area (mi.i 8) solo la possibilità di rinaturalizzare le cave esistenti, applicando a questa tipologia di morfologia unicamente le direttive dell'art. 39, punto 7.		opportuno.
211	Comune di Somano	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
212	Comune di Sordevolo	Morfologie insediative Morfologie insediative Morfologie insediative	I Si richiede che il comparto Santa Marta, nella tavola P4, sia classificato come morfologia m.i. 2 anziché come "prateria, prato-pascolo e cespuglieto". II Si richiede che gli ambiti compresi tra il nucleo antico del capoluogo e la via de Valle Bona e da quest'ultima via fino al lanificio di Sordevolo siano classificati come morfologie di tipo urbano anziché come "prateria, prato-pascolo e cespuglieto". III Si richiede che parte del complesso Don Orione, compreso tra via Germano e il Teatro della Passione, sia classificato come morfologia m.i. 2 anziché come morfologia di tipo 13.	Accolta Accolta Accolta	Si provvede a inserire il comparto Santa Marta nella m.i. 2. Si provvede a inserire l'area in oggetto nella m.i. 2. Si provvede a inserire l'area in oggetto nella morfologia insediativa di tipo 2.
213	Comune di Stresa	Beni paesaggistici (prescrizioni) Beni paesaggistici (prescrizioni) Beni paesaggistici (prescrizioni) Beni paesaggistici (prescrizioni)	I Per il bene A171, nelle prescrizioni specifiche, si chiede di chiarire se con la definizione di "interventi di rigenerazione e ridisegno" sia consentita la demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti non sottoposti a vincolo diretto, e l'ampliamento nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche comunali integrando l'articolato con le definizioni del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., visto che nell'area citata la variante parziale del Prg di Stresa consente la realizzazione di una nuova struttura alberghiera. II Per il bene A173, nelle prescrizioni specifiche, all'interno dei nuclei storici vengono limitati gli interventi sugli edifici esistenti volti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione degli edifici storici. Il Prg vigente nei nuclei antichi individua puntualmente gli edifici dove è possibile eseguire la ristrutturazione edilizia. Si chiede quindi di fare salvi gli interventi previsti e ammessi dal Prg. III Nelle prescrizioni specifiche, non viene consentita la realizzazione di nuove aree produttive/artigianali/commerciali, si chiede di chiarire se per "realizzazione di nuove aree" si intende di nuova previsione rispetto agli strumenti di pianificazione vigenti e adottati. Nel caso fosse riferita anche alle previsioni si chiede di consentire l'attuazione delle previsioni urbanistiche facendo osservare le stesse prescrizioni previste per gli interventi di riutilizzo e riqualificazione delle aree esistenti. IV Dato che nelle prescrizioni specifiche viene previsto che le barriere di protezione stradali, per forma, materiali e dimensioni, garantiscano un corretto inserimento paesaggistico nel contesto, si ritiene utile chiarire con ANAS quali	Non accolta Accolta Accolta Parzialmente accolta	La terminologia utilizzata nelle prescrizioni, in considerazione della riconosciuta diversa natura e funzione delle materie paesaggio e urbanistica/edilizia, non si riferisce agli interventi edilizi di cui al d.P.R. 380/2001 ma è riconducibile ai contenuti degli articoli 6, 29 e 131 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. Di conseguenza la norma non preclude l'attuazione di interventi edilizi di qualsiasi natura se coerenti con le altre misure di tutela contenute nella scheda, da dimostrare in sede di autorizzazione paesaggistica, fatte salve le altre determinazioni assunte in relazione alla presenza sull'area contigua di beni culturali tutelati dalla parte seconda del D.lgs. 42/2004. In merito agli interventi nei nuclei e centri storici si provvede a modificare la prescrizione e a integrare il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con DGR n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442". In merito al rilievo si precisa che sono fatte salve le previsioni già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti in ampliamento/completamento di aree esistenti; non è tuttavia ammessa l'attuazione delle previsioni che vadano a compromettere aree integre, totalmente separate dal contesto edificato. In relazione all'osservazione, si modifica la prescrizione e si precisa che, al fine di consentire una chiara leggibilità e di fornire specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici, si è inserito un paragrafo di indicazioni applicative nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con DGR n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442". In merito al rilievo si precisa che la scelta delle tipologie costruttive delle barriere stradali è un'operazione che appartiene alla

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	v barriere possano essere impiegate in questi casi, visto che questo ente, per le strade statali, fa riferimento al D.M. 5/11/2001 Per il bene A174, visto che il Comune di Stresa ha partecipato al bando della CARIPLA per un progetto di riordino e valorizzazione del Mottarone, che prevede sistemazione e ampliamento di un parcheggio, sistemazione e messa in sicurezza di un sentiero e costruzione di un ponte pedonale, si chiede che, trattandosi di un nuovo elemento, venga inserita la possibilità di integrare la rete sentieristica esistente anche con infrastrutture di nuova realizzazione.	Accolta	progettazione di dettaglio degli interventi che devono garantire comunque il criterio dell'assenza o minima interferenza visuale e che sono da dimostrare in sede di predisposizione della Relazione Paesaggistica di cui al d.P.C.M. 12 dicembre 2005. La previsione di nuove opere infrastrutturali connesse alla rete sentieristica può avvenire nel rispetto della conformità alle prescrizioni del Ppr che prevedono specifiche attenzioni nella progettazione degli interventi di adeguamento della rete viaria e di realizzazione di nuove aree di sosta.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	vi Per il bene A175, dato che nelle prescrizioni specifiche si prevede che la sostituzione degli esemplari compromessi del viale alberato possa essere compiuta solo con le specie arboree originarie, si chiede di poter utilizzare anche piante locali, considerando che il viale è costituito da cedri originari dell'Himalaya.	Non accolta	Si ritiene che la richiesta formulata, sia basata su una errata interpretazione del tratto di strada in questione in quanto esso è caratterizzato dalla presenza di notevoli esemplari arborei autoctoni (faggi e olmi) e non da cedri come evidenziato. Si suggerisce di confrontare anche la relativa scheda d'ambito di paesaggio che include tra i fattori qualificanti il medesimo tratto di strada.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	vii Per il bene B056, si richiede che la prescrizione specifica che prevede la ricollocazione e il riordino delle antenne e dei ripetitori in luoghi meno visibili, sia più precisa in modo da supportare adeguatamente il Comune nell'attuazione di queste operazioni, poiché attualmente, nel censire l'esistente, l'amministrazione ha trovato difficoltà nel reperire i titoli autorizzativi più antichi.	Parzialmente accolta	Le prescrizioni della scheda in questione non possono contenere norme più specifiche sulle azioni da intraprendere in merito alla ricollocazione degli impianti di telecomunicazione. Il Comune può proporre uno specifico studio che sarà oggetto di valutazione nelle sedi preposte.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	viii Una prescrizione specifica non consente l'apertura di nuove cave, ma la Regione ha rilasciato il permesso di ricerca ad una società, quindi si richiede di mantenere tale sito attivo.	Parzialmente accolta	In merito al permesso di ricerca autorizzato denominato "Monte Zuccherò", propedeutico alla fase di ricerca di eventuali giacimenti minerali di feldspato ed associati, si precisa che tale attività non è in contrasto con la prescrizione specifica. Verificata comunque l'elevata panoramicità del sito si ritiene di confermare il divieto di apertura di nuove attività estrattive.
214	Comune di Tavagnasco	-	i Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11	-	-
215	Comune di Tavigliano	Nuclei alpini storici	i Si richiede di stralciare la località Pratetto di Tavigliano dai nuclei alpini storici, poiché le testimonianze storiche sono pressoché scomparse.	Accolta	Si provvede a stralciare la località Pratetto.
216	Comune di Torino	Beni paesaggistici (perimetro e prescrizioni)	i A135 - si segnala che la prescrizione che vieta interventi sugli edifici che alterino l'aspetto visibile dei luoghi non consente la riqualificazione dei fabbricati incongrui esistenti. Si chiede di inserire una prescrizione finalizzata al miglioramento qualitativo e alla riduzione dell'impatto visivo degli stessi;	Accolta	Si accoglie l'osservazione e si provvede a modificare la prescrizione.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	ii A135 - si chiede di valutare l'opportunità di consentire sopraelevazioni volte a rendere più omogenea la cortina lungo c.so Moncalieri; si chiede di consentire/prevedere la realizzazione di abbaini (in luogo di lucernari) per il recupero a fini residenziali dei sottotetti esistenti;	Parzialmente accolta	In merito agli interventi di sopraelevazione della cortina edilizia su corso Moncalieri o di realizzazione di abbaini in luogo dei lucernari si ritiene che gli stessi possano essere realizzati se conformi con la specifica soglia di riferimento indicata nel decreto e finalizzata alla tutela della visuale percepibile da corso Moncalieri verso il Monte dei Cappuccini da verificare in sede di Relazione paesaggistica di cui al d.P.C.M. 12 dicembre 2005.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	iii A135 - si chiede di consentire la realizzazione di impianti tecnologici destinati all'utilizzo a fini residenziali degli edifici, pur mantenendo il divieto di impianti per la produzione di energia posti sulle coperture. A140 - con riferimento alle specifiche prescrizioni d'uso riportate nel Catalogo si formulano le seguenti osservazioni:	Accolta	Si accoglie l'osservazione e si provvede a modificare la norma in tal senso.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	iv - si chiede di precisare il concetto di "adiacenze", con riferimento alla prossimità di beni culturali, elementi a rilevanza paesaggistica e fulcri visivi;- in ragione dell'ampiezza dell'area, si chiede di specificare quali siano le "vedute dall'area tutelata" da preservare;	Accolta	Sul significato di "adiacenza" si precisa che si tratta di una "misura" variabile in funzione della morfologia dei luoghi e della dimensione del bene che deve essere specificatamente approfondita ed individuata in sede di Relazione paesaggistica di cui al d.P.C.M. 12 dicembre 2005.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	v - in ragione dell'ampiezza dell'area, si chiede di specificare quali siano le "visuali percepibili da percorsi pubblici e belvedere" esterni al bene, in interferenza con le quali non è ammessa l'installazione di impianti tecnologici e di	Accolta	In merito all'osservazione si precisa che le componenti da tenere in considerazione per la valutazione degli aspetti scenico-percettivi

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
			produzione energetica;		sono quelle individuate nella tav. P4 e nei relativi elenchi. Per le valutazioni inerenti tali aspetti costituisce riferimento il documento di approfondimento "Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio", aprile 2014, redatto da MiBACT e Regione Piemonte e pubblicato sul sito: <a href="http://www.regione.piemonte.it/territorio/paesaggio/index.htm">http://www.regione.piemonte.it/territorio/paesaggio/index.htm</a> . Si provvede comunque a integrare il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	VI - si segnala che la prescrizione volta al mantenimento dello skyline esistente, nel tratto di lungofiume tra il ponte di Sassi e il ponte Isabella, non consente eventuali interventi di armonizzazione delle cortine continue. Si chiede inoltre di precisare il concetto di "affaccio sul fiume";	Accolta	Si accoglie l'osservazione e si provvede a modificare la prescrizione per evitare impedimenti a eventuali interventi di riallineamento delle cortine edilizie in affaccio sul fiume.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	VII - si chiede di precisare la perimetrazione dell'"ambito rurale posto a nord in sponda destra verso il comune di San Mauro Torinese" e cosa si intenda per "salvaguardata l'integrità";	Accolta	Si accoglie l'osservazione e si provvede comunque a correggere la tav. P4 con la specifica morfologia insediativa m.i. 10 di cui all'art. 40 delle NdA e a modificare la prescrizione integrando la descrizione del perimetro dell'area. Si accoglie comunque l'osservazione inserendo a fondo Catalogo la trasposizione cartografica delle aree libere già individuate nella prescrizione in salvaguardia. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	VIII - si chiede di precisare cosa si intenda per "non è altresì consentita la realizzazione di nuove attività commerciali/produttive/artigianali/stoccaggio materiali". Si ritengono in ogni caso indispensabili approfondimenti sulle ricadute di tale prescrizione su una porzione così ampia di territorio cittadino;	Accolta	In merito al rilievo si precisa che sono fatte salve le previsioni già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti in ampliamento/completamento di aree esistenti; non è tuttavia ammessa l'attuazione delle previsioni che vadano a compromettere aree integre, totalmente separate dal contesto edificato. In relazione all'osservazione, si modifica la prescrizione e si precisa che, al fine di consentire una chiara leggibilità e di fornire specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici, si è inserito un paragrafo di indicazioni applicative nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	IX - si chiede di precisare che i "percorsi panoramici" su cui si applica la prescrizione relativa alla cartellonistica sono esclusivamente quelli individuati nella Tav. P4, nonché di puntualizzare che sono escluse dal divieto le insegne degli eventuali esercizi commerciali presenti lungo tale percorso.	Accolta	In merito alla richiesta di precisare l'applicabilità della norma relativa al divieto di installazione di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari si conferma che essa è applicabile ai soli percorsi panoramici riportati nella tavole P4. Sono fatte salve le eventuali insegne pubblicitarie previa verifica di compatibilità di cui all'art. 146 del D. lgs. 42/2004. In relazione all'osservazione, si modifica la prescrizione e si precisa che, al fine di consentire una chiara leggibilità e di fornire specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici, si è inserito un paragrafo di indicazioni applicative nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	A141 - con riferimento alle prescrizioni specifiche riportate nel Catalogo si formulano le seguenti osservazioni: X - si chiede di precisare il concetto di "adiacenze", con riferimento alla prossimità di beni culturali, elementi a rilevanza paesaggistica e fulcri visivi;	Accolta	Sul significato di "adiacenza" si precisa che si tratta di una "misura" variabile in funzione della morfologia dei luoghi e della dimensione del bene che deve essere specificatamente approfondita ed individuata in sede di Relazione paesaggistica di cui al d.P.C.M. 12 dicembre 2005.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XI - in ragione dell'ampiezza dell'area, si chiede di specificare quali siano le "visuali percepibili da percorsi pubblici e belvedere" esterni al bene, in interferenza con le quali non è ammessa l'installazione di impianti tecnologici e di produzione energetica;	Accolta	In merito all'osservazione si precisa che le componenti da tenere in considerazione per la valutazione degli aspetti scenico-percettivi sono quelli individuate nella tav. P4 e nei relativi elenchi. Per le valutazioni inerenti tali aspetti costituisce riferimento il documento di approfondimento "Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio", aprile 2014, redatto da MiBACT e Regione Piemonte e pubblicato sul sito: <a href="http://www.regione.piemonte.it/territorio/paesaggio/index.htm">http://www.regione.piemonte.it/territorio/paesaggio/index.htm</a> . Si provvede comunque a integrare il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con DGR n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XII - si chiede di precisare e perimetrare il "tessuto edilizio storico", al fine di valutare le ricadute delle relative prescrizioni e formulare precise osservazioni al riguardo;	Accolta	La parte di tessuto edilizio storico compresa nel bene in questione è riconosciuta nelle componenti morfologico-insediative art. 35 comma 1, lett. a. "Urbane consolidate dei centri maggiori" m. i. 1, e rappresentata nella tav. P4.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XIII - si chiede di prevedere la possibilità di insediamento di nuovi impianti e strutture pubbliche o di uso pubblico nell'area posta tra la sponda del fiume Po e il corso Don Luigi Sturzo. Si chiede inoltre di specificare se la prescrizione valga anche per la porzione di territorio posta a nord-est del corso Sturzo, fino al confine con il comune di S. Mauro, e, nel caso, di definire il limite dell'area verso il corso Casale;	Parzialmente accolta	La norma relativa al mantenimento dell'integrità delle residue aree coltivate e prative poste tra la sponda del Po e corso Don Luigi Sturzo è determinata dalla necessità di garantire la permanenza di un'ampia parte libera ubicata in ambito di pregio paesaggistico, in parte ricadente nella fascia B del Pai. vigente. In merito a eventuali strutture pubbliche o di uso pubblico si ritiene che le stesse possano essere ricavate previo riutilizzo degli edifici esistenti senza interessare le aree libere esterne. Sono tuttavia consentite le strutture funzionali alle attività agricole esistenti. Inoltre si specifica che è esclusa la porzione di territorio posta a nord est del Corso Don Luigi Sturzo. Si accoglie comunque l'osservazione inserendo a fondo Catalogo la trasposizione cartografica delle aree libere già individuate nella prescrizione in salvaguardia.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XIV - con riferimento alla prescrizione che prevede la nuova edificazione nei soli lotti interclusi e in continuità con le aree edificate esistenti, salvaguardando le residue aree verdi, si chiede di prevedere il minimo grado di flessibilità necessario a consentire la realizzazione delle pur limitatissima capacità edificatorie derivanti dall'applicazione del Prg;	Accolta	Si precisa che sono consentite le previsioni già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti nei lotti interclusi e in contiguità con le aree edificate esistenti. In relazione all'osservazione, si provvede tuttavia a modificare la prescrizione e si precisa che, al fine di consentire una chiara leggibilità e di fornire specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici, si è inserito un paragrafo di indicazioni applicative nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con DGR n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XV - si chiede di precisare cosa si intenda per "non è altresì consentita la realizzazione di nuove attività commerciali/produttive/artigianali/stoccaggio materiali". Si ritengono in ogni caso indispensabili approfondimenti sulle ricadute di tale prescrizione su una porzione così ampia di territorio cittadino;- si chiede di precisare che i "percorsi panoramici" su cui si applica la prescrizione relativa alla cartellonistica sono esclusivamente quelli individuati nella Tav. P4, nonché di puntualizzare che sono escluse dal divieto le insegne degli eventuali esercizi commerciali presenti lungo tale percorso.	Accolta	In merito al rilievo si precisa che sono fatte salve le previsioni già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti in ampliamento/completamento di aree esistenti; non è tuttavia ammessa l'attuazione delle previsioni che vadano a compromettere aree integre, totalmente separate dal contesto edificato. In relazione all'osservazione, si modifica la prescrizione e si precisa che, al fine di consentire una chiara leggibilità e di fornire specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici, si è inserito un paragrafo di indicazioni applicative nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con DGR n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xvi A142 - con riferimento alle prescrizioni specifiche riportate nel Catalogo si formulano le seguenti osservazioni: - si ritiene opportuna una riconsiderazione della congruenza del vincolo sul corso Vittorio Emanuele rispetto al tessuto edilizio esistente, valutando il corretto bilanciamento tra le implicazioni procedurali conseguenti e la reale utilità ai fini della tutela del viale. Si chiede pertanto la disponibilità a esaminare una parziale riconsiderazione del perimetro;	Non accolta	Si prende atto della richiesta di riconsiderazione del bene in questione sul tratto di Corso Vittorio Emanuele, precisando che l'attività di ricognizione dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143, c. 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004 è unicamente finalizzata alla corretta delimitazione e rappresentazione del perimetro descritto nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico. L'eventuale richiesta di modifica del perimetro originario, anche in considerazione delle valutazioni effettuate dalla Commissione provinciale all'epoca competente, non può essere operata dal Ppr e potrà essere promossa, eccezionalmente, laddove sussistano motivazioni di natura paesaggistica di rilevanza tale da giustificare la revisione dell'area tutelata, secondo le procedure di cui agli artt. da 138 a 141 del D.lgs. 42/2004.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xvii - in considerazione dell'estensione e dell'articolazione architettonica del corso Vittorio Emanuele, si ritiene non assolvibile il vincolo di inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici a condizione che "non risultino visibili da strade e spazi pubblici". Si chiede pertanto di introdurre adeguate precisazioni;	Accolta	Si precisa che in merito alla ammissibilità o meno di impianti tecnologici prevale il requisito del minimo impatto visivo che deve essere verificato mediante gli studi previsti per la redazione della Relazione paesaggistica di cui al d.P.C.M. 12 dicembre 2005 prendendo quale riferimento prioritario il Viale Vittorio Emanuele.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xviii - con riferimento al tessuto edilizio all'interno del nucleo storico, si chiede di consentire la possibilità di riplasmare i volumi conseguenti alla "demolizione di parti estranee alle caratteristiche storico-tipologiche del complesso".	Accolta	La prescrizione sugli interventi inseriti il tessuto edilizio esistente all'interno del nucleo storico non vieta la demolizione delle parti incongrue né la loro eventuale riqualificazione se in coerenza con quanto riportato nella prescrizione specifica. In relazione all'osservazione, si modifica tuttavia la prescrizione e si precisa che, al fine di consentire una chiara leggibilità e di fornire specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici, si è inserito un paragrafo di indicazioni applicative nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con DGR n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".
217	Comune di Torre Bormida	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
218	Comune di Torresina	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
219	Comune di Tortona	Adeguamento	I Si chiede di rivedere il testo normativo al fine di assicurare che vengano adottate formulazioni inequivocabili, chiaramente e direttamente riconducibili ai contenuti del TU 380/2001 e alle normative regionali.	Parzialmente accolta	Al fine di una corretta applicazione della normativa, si provvede alla verifica del testo normativo, con specifica attenzione alle prescrizioni, per non ingenerare confusioni ed equivoci per l'immediata attuazione del Ppr. Non si è di norma utilizzato il rinvio alla definizione degli interventi edilizi di cui al DPR 380/2001 in considerazione della diversa natura e funzione delle materie paesaggio e urbanistica/edilizia. Per quanto riguarda direttive ed indirizzi, nella fase di adeguamento al Piano da parte della strumentazione locale potranno essere precisati gli interventi specifici con riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente.
		Cartografia	II Si evidenziano difficoltà nella consultazione dei dati della tavola P4.	Parzialmente accolta	Si segnala che sul geoportale del Piemonte sono disponibili e scaricabili gli shape della cartografia del Ppr, corredati di riferimento alla tavola e alla voce di legenda. Inoltre per consentire un'agevole e precisa consultazione del Piano, la Tavola P4 è visualizzabile anche attraverso un servizio webgis sul sito della Regione

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Adeguamento	III Si ritiene opportuno specificare i margini operativi della fase di adeguamento, con particolare riferimento ai commi 2 e 3 dell'art. 5 delle NdA. In merito al c. 7 dell'art. 46, si chiede inoltre di individuare un margine temporale transitorio che permetta di predisporre varianti ai Prg adeguate al Ppr.	Parzialmente accolta	Si precisa che i piani locali possono specificare in relazione alla propria scala di rappresentazione, ovviamente di maggior dettaglio rispetto al Ppr, le indicazioni cartografiche del Ppr stesso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 45 delle NdA per quanto riguarda i beni tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004. Ciò avverrà nella fase di adeguamento della pianificazione locale al piano paesaggistico, mediante la partecipazione alla conferenza di copianificazione e valutazione, come disciplinata dalla l.r. 56/1977, che vede presenti Comuni, Provincia, Regione e Ministero. Con riferimento all'art. 46, c. 7, si chiarisce che il D.lgs. 42/2004 prevede che ogni strumento di pianificazione si adegui al Ppr entro 24 mesi dall'approvazione del Piano stesso. Nelle more dell'adeguamento complessivo, il Comune potrà comunque predisporre specifiche varianti strutturali o parziali che dovranno rispettare le previsioni del Ppr, limitatamente alla porzione di territorio interessata dalla variante stessa.
		Morfologie insediative	IV Art. 38: fermo restando il consumo di suolo zero, si dovrebbe prevedere la possibilità di nuovi insediamenti in aree di frangia nell'ottica di completare l'urbanizzazione di parti di territorio caratterizzate dalla presenza di edificazione sparsa.	Parzialmente accolta	Precisato che tutte le direttive, quindi anche quelle dell'art. 38 entreranno in vigore a seguito del loro recepimento nei piani locali in sede di adeguamento al Ppr, previa puntuale verifica, si specifica che la norma prevede già la possibilità di realizzare completamenti nelle aree interstiziali all'interno di contesti già edificati, che non interessino comunque le aree di maggior pregio agronomico o le aree volte alla realizzazione della rete ecologica. Si provvede comunque a modificare la lettera b del comma 4, in con riferimento al completamento a margine dei tessuti edificati.
		Rete di connessione paesaggistica	V Art. 42, si rileva che a livello provinciale è assegnata la disciplina operativa mentre, ai sensi della legge sul governo del territorio, dovrebbe essere di competenza comunale.	-	Si specifica che la disciplina operativa citata è riferita alle reti di natura sovralocale e che, in assenza di Ptp, i piani locali individueranno gli elementi della rete di propria competenza, i quali verranno assunti dai piani provinciali all'interno del proprio processo di adeguamento al Ppr.
		Morfologie insediative	VI Si ritiene che le morfologie insediative rappresentate nella Tav. P4 e le conseguenti valutazioni del Ppr dovrebbero essere aggiornate in base all'attuale zonizzazione del Prg.	Non accolta	Si precisa che le morfologie non costituiscono una lettura delle destinazioni d'uso dei Piani regolatori, ma si basano sull'interpretazione dello stato di fatto dei luoghi rilevato da foto aeree e cartografie aggiornate al 2005-2009; pertanto non tengono conto delle successive trasformazioni dell'edificato, né tantomeno delle previsioni di Prg non ancora attuate. Potranno essere precisate e aggiornate nella fase di adeguamento dei piani locali al Ppr.
		Alberi monumentali	VII Art. 17: in tavola P4 è individuato un albero monumentale denominato "Platano" in Up 7013 che non si ritrova in tavola P2.	Accolta	Verificati gli elaborati si rileva che l'albero monumentale in oggetto è presente sia sulla Tav. P2 che sulla Tav. P4.
		Aree di elevata biopermeabilità	VIII Art. 19: nella tav. P4 sono indicate "Aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari anche in zone consolidate da decenni a destinazione residenziale e industriale; si richiede lo stralcio di alcune specifiche aree.	Parzialmente accolta	Si provvede a ridefinire le aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari in corrispondenza delle maggiori aree edificate.
		Aree di elevato interesse agronomico	IX Art. 20: nella tav. P4 sono indicate aree di elevato interesse agronomico in zone consolidate a destinazione industriale; si richiede lo stralcio di alcune specifiche aree.	Accolta	Si provvede a precisare le aree di elevato interesse agronomico.
		Patrimonio ferroviario	X Art. 22: nella tav. P4 si rileva una interruzione del tracciato ferroviario all'altezza Località Capitanaia a nord dell'abitato.	Accolta	Si provvede a inserire il tratto di rete ferroviaria storica richiesto.
		Zone di interesse archeologico	XI Art. 23: si rileva un problema di delimitazione nella Tav. P2 di una zona di interesse archeologico, nel tratto finale di Via Emilia, che non collima con il perimetro fornito dalla Soprintendenza.	Accolta	Si provvede a modificare il perimetro della zona di interesse archeologico che è reso coerente con la perimetrazione allegata al decreto più recente (DDR 541 del 6 novembre 2014).
		Centri e nuclei storici	XII Tavola P4, Art. 24: si rileva che gli elementi individuati appaiono posizionati in modo poco leggibile.	Accolta	Si provvede a riposizionare e precisare una struttura insediativa storica.
		Patrimonio rurale storico	XIII Tavola P4, Art. 25: si rileva che gli elementi individuati appaiono posizionati in modo poco leggibile, soprattutto quando sembrano riferiti a terreni adiacenti a zone industriali e se ne richiede lo stralcio.	Accolta	Si precisano le testimonianze storiche del territorio rurale.



NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Ville e impianti per i loisir Belvedere e bellezze panoramiche Aree rurali di interesse paesaggistico Morfologie insediative Morfologie insediative Morfologie insediative Morfologie insediative	XIV Tavola P4, Art. 26: si rilevano elementi puntuali posizionati in modo errato; si richiedono i riferimenti catastali. XV Tavola P4, Art. 30: si rilevano elementi puntuali posizionati in modo errato. XVI Tavola P4, Art. 32: si rileva che i vigneti nelle zone indicate si presentano non omogenee, bensì come residuali e a macchia. XVII Tavola P4, Art. 34: si rileva che le porte urbane sono individuate in parte in modo non corretto. XVIII Tavola P4, Art. 36: si rileva la delimitazione non corretta delle m.i.4 non a sud del centro storico, che è una zona a media densità e a destinazione d'uso residenziale. XIX Tavola P4, Art. 37: si rileva che alcune zone industriali non sono individuate, altre lo sono in modo poco corretto. XX Tavola P4, Artt. 39 e 41: si rilevano alcuni errori di individuazione e si rileva che le aree estrattive e minerarie non appaiono chiaramente indicate sul territorio; si allega la tavola esplicativa..	Accolta Accolta Accolta Accolta Accolta Parzialmente accolta Accolta	Si provvede a ricollocare in modo preciso i sistemi di ville, giardini e parchi. Si aggiungono i due belvedere richiesti e si stralcia il tratto di percorso panoramico segnalato. Si elimina il retino di tipo SV6 presente tra la SS per Voghera e la SP per Viguzzolo. Si eliminano le due porte urbane segnalate. Si provvede a modificare la morfologia insediativa, passando da quella di tipo 4 a quella di tipo 3. Le due aree industriali in questione sono inserite nella morfologia di tipo 7. Le aree residenziali sono stralciate dalla morfologia di tipo 5 e l'area in cui sorge la Ditta Nobel Sport Martignoni è trasformata da m.i. 7 a insula specializzata di categoria V. L'insula specializzata su cui sorge la discarica è classificata come di categoria V anziché di categoria II. Sono inoltre inserite nelle criticità puntuali le cave attive come da allegato cartografico e, nel contempo, sono state rinominate le altre criticità puntuali presenti.
220	Comune di Trisobbio	Fiumi  Centri storici	I Si segnala che la fascia di tutela paesaggistica sia per il rio Budello che per lo Stanavasso risulta a partire dall'intersezione dei rispettivi Rii con la Sp. 200, come indicato dall'elenco delle Acque Pubbliche. Si richiede pertanto di correggere le Tavole P2 e P4.20, allineando l'individuazione della fascia di tutela paesaggistica del Rio Budello e del Rio Stanavasso alle indicazioni del Prg vigente (a partire quindi dall'intersezione dei rispettivi Rii con la SP 200). II Si ribadisce la richiesta, già formulata in passato, di inserire fra le norme del Ppr il divieto di alterazione degli elementi identitari dei luoghi nei centri storici, con specifico riferimento al divieto di inserire impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici, che ne sostituiscono le coperture originarie. Si segnala che nel caso del Comune di Trisobbio, la caratteristica tessitura dei tetti in coppi dei fabbricati costituenti la struttura ad anelli concentrici del centro storico concorre a determinare il panorama godibile dal belvedere del Castello. Si chiede pertanto di inserire un apposito simbolo identitario nella Tav. P4, cui far corrispondere una specifica norma, oppure di inserire una prescrizione nell'art. 24, che fortifichi il concetto espresso dalla l.r. 56/1977 di divieto di modificare lo stato dei luoghi dei centri storici per gli elementi di particolare pregio architettonico.	Parzialmente accolta  Parzialmente accolta	Si chiarisce che per aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c. del D.lgs. 42/2004 si intendono tutti corpi idrici denominati "fiumi" e "torrenti" per l'intero tratto, e i restanti corsi d'acqua, quali i "rii", se risultano iscritti nel R.D. 1775/1933 unicamente per il tratto indicato nel R.D. stesso. Come precisato dall'art. 14 delle NdA, il Ppr ha individuato i corsi d'acqua oggetto di tutela, rappresentandone l'intero percorso, indipendentemente dal tratto effettivamente tutelato ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, per cui vige comunque quanto già esplicitato nell'art. 14, comma 5. In sede di adeguamento al Ppr, i Comuni preciseranno alla scala di dettaglio dello strumento urbanistico, la rappresentazione dei beni, anche individuando cartograficamente i singoli tratti tutelati. Per maggiore chiarezza si provvede a modificare i commi 5 e 8 dell'articolo 14. Si evidenzia che tutti i contenuti dell'art. 24 sono volti proprio a mantenere e valorizzare i valori identitari dei centri storici. Le direttive prevedono espressamente che non siano installati impianti di produzione energetica all'interno dei centri storici, se collocati su coperture visibili da punti di particolare rilevanza paesaggistica, fra i quali rientra anche il citato Castello di Trisobbio, segnalato oltre che come elemento di rilevanza paesaggistica, anche come belvedere. Si ricorda che le direttive sono operanti dal momento del loro recepimento nella strumentazione urbanistica.
221	Comune di Val della Torre	-	I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11	-	-
222	Comune di Valdieri	Beni paesaggistici  Beni paesaggistici	I Si propone di inserire tutti gli elenchi dei beni in un unico quadro sinottico ordinato per Comune, da proporsi come allegato integrativo di facile ed immediata consultazione.  In merito alle prescrizioni per il bene A064 si propone, pur condividendo il principio di tutela del bene, una diversa e più flessibile articolazione della norma: II - rendere possibili interventi di riqualificazione dell'intero ambito tenendo presente che nell'ambito esistono edifici	Parzialmente accolta  - Accolta	Si prende atto della proposta e si valuterà la possibilità di predisporre l'elenco richiesto in un fase successiva all'approvazione del Piano; si evidenzia comunque che sin d'ora, tramite il servizio Webgis, di visualizzazione della Tavola P2, è possibile interrogare i diversi temi presenti sul territorio comunale e disporre di un quadro preciso di quanti e quali siano i beni in esso ricadenti.  - Si accoglie l'osservazione e si provvede a modificare la prescrizione

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		(prescrizioni)	privi di valore architettonico-documentario; si richiede una riformulazione della prescrizione rimandando alla progettazione di dettaglio l'individuazione di adeguati interventi di recupero;		precisando che gli eventuali interventi di riqualificazione dovranno essere inseriti in un progetto unitario di valorizzazione e supportati da adeguati studi di approfondimento degli aspetti inerenti la storia e l'evoluzione del complesso.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	III - si ritiene troppo drastica la norma riferita al mantenimento delle ringhiere in ferro esistenti sul ponte attiguo al villino Giovanna, tenendo presente le norme vigenti in materia di sicurezza e di circolazione stradale	Non accolta	Si prende atto dell'osservazione ma si ritiene di confermare l'obbligo alla conservazione del manufatto in quanto facente parte dell'immagine consolidata del luogo.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	IV In merito alle prescrizioni per i beni A064, e B042, si chiede lo stralcio o l'integrale rimodulazione della norma che non consente la realizzazione di nuove aree produttive/artigianali/ commerciali (per la realtà di Valdieri si ricordano le aree artigianali ancora vigenti sul Prg, oltre allo sviluppo dell'area Turistico Termale (PIP NI-1TTT) già oggetto dell'Accordo di Programma per lo sviluppo turistico e termale approvato con nel 2009 e modificato con DPRg nel 2013).	Accolta	Si prende atto delle osservazioni e si specifica che la prescrizione relativa alla realizzazione di nuove aree produttive/artigianali/commerciali è finalizzata a preservare e tutelare le aree libere ricomprese negli ambiti di pregio paesaggistico consentendo il completamento, la riqualificazione e il riutilizzo delle aree esistenti. Sono fatte salve le previsioni già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti in ampliamento/completamento di aree esistenti; non è tuttavia ammessa l'attuazione delle previsioni che vadano a compromettere aree integre, totalmente separate dal contesto edificato. Si ricorda che la Giunta regionale ha già provveduto a fornire con la DGR n. 31-2530 del 30/11/2015 "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442". Si accoglie comunque l'osservazione provvedendo a integrare il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte e le relative prescrizioni specifiche unitamente alla predisposizione di puntuali note applicative anche per eventuali interventi di valorizzazione del turismo termale purché compatibili con i valori riconosciuti dal provvedimento di tutela.
223	Comune di Valenza	Limiti amministrativi	I Si segnala che il confine tra i Comuni di Valenza e Pecetto di Valenza è errato; la Direzione Regionale Affari Istituzionali e Processo di Delega aveva già preso atto del confine corretto secondo la cartografia inviata.	Accolta	Si precisa che, tra la prima adozione del Ppr del 2009 e la nuova riadozione avvenuta nel 2015, il confine comunale presente nella cartografia del piano era già stato modificato e che quindi attualmente corrisponde a quanto inviato dal Comune con l'osservazione.
		Fiumi	II Si rilevano inesattezze nella rappresentazione dei corsi d'acqua pubblica; in particolare in merito al Rio Fogliabella e al Rio Coda del Lupo non appare correttamente individuato il punto da cui gli stessi devono essere considerati pubblici; mentre il Rio Vallone Riera è stato erroneamente identificato con il Rio della Righetta che scorre lungo il confine con il comune di Pecetto di Valenza.	Parzialmente accolta	Come precisato all'art. 14 delle NdA, nella Tav.P2 sono individuati a scala 1:100.000 i corpi idrici tutelati, rappresentandone l'intero percorso indipendentemente dal tratto oggetto di effettiva tutela. Con riferimento ai rii citati, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica il tratto tutelato è comunque quello indicato nel R.D. 1775/1933. La rappresentazione del Vallone Riera è già stata corretta con DGR n. 20-3113 del 4 aprile 2016 e sarà riportata negli elaborati definitivi del Ppr.
224	Comune di Valgrana	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
225	Comune di Vallo Torinese	-	I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 5, 8, 9	-	-
		Adeguamento	II Si richiede se è previsto un tempo massimo per ratificare nel Prg le disposizioni del Ppr.	-	Come specificato all'art. 46, c. 2, delle NdA, i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione entro 24 mesi dall'approvazione del Ppr. Anche in assenza di tale adeguamento, ogni variante dovrà comunque rispettare tutte le norme del Piano, limitatamente alle aree interessate dalla variante stessa.
		Boschi	III Si chiede se, qualora si verifici che un'area indicata come boscata in realtà non lo sia, bisogna comunque assoggettare l'intervento ad autorizzazione paesaggistica.	-	Si evidenzia che sino all'adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr, con cui si provvederà a rappresentare le aree boscate a una scala di dettaglio, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica si farà riferimento all'effettiva consistenza del bene e ai parametri indicati dalla l.r. 4/2009.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Aree di elevato interesse agronomico	IV Art. 20: nelle Aree di elevato interesse agronomico si limita l'edificazione alla promozione delle attività agricole e alle funzioni connesse (cfr. comma 4); è necessario precisare che i limiti alle edificazioni non interessano le aree già classificate edificabili nei vigenti Prg.	Parzialmente accolta	Si chiarisce che le direttive e gli indirizzi dell'articolo, volti a salvaguardare i suoli integri di maggior pregio agronomico, come specificato all'art. 2 entreranno in vigore solo dopo essere stati recepiti negli strumenti urbanistici in sede di adeguamento al Ppr, dove potranno essere anche precisate le indicazioni cartografiche a una scala di dettaglio . Ai fini di una maggiore chiarezza si provvede a modificare l'articolo.
226	Comune di Valloriate	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
227	Comune di Valmala	-	I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11	-	-
228	Comune di Varallo	Boschi e morfologie insediative  Impianti produttivi di interesse storico	I Si evidenzia l'errata indicazione di una specifica area boscata. Inoltre nell'area industriale di Roccapietra sono stati individuati 3 Elementi di criticità puntuali, tale indicazione è errata in quanto insistenti su attività produttive. Si segnala infine che nella stessa area, all'interno dei Territori a prevalente copertura boscata (art. 16) insistono dei fabbricati produttivi, si propone pertanto di allargare l'area Insediamenti specialistici organizzati (art. 37), in modo tale che ricomprenda tutti i fabbricati produttivi presenti.  II Si segnala che non si è tenuto conto del frantoio esistente identificato al foglio 156 mappale n. 5 del NCT nè degli edifici limitrofi.	Non accolta  Accolta	Si prende atto di quanto segnalato, precisando tuttavia che le componenti paesaggistiche del piano saranno specificate a una scala di dettaglio in sede di adeguamento al Ppr dello strumento urbanistico; si chiarisce che sino a tale adeguamento, per l'individuazione dei boschi tutelati per legge ai fini dell'autorizzazione paesaggistica si farà riferimento all'effettiva consistenza del bene e ai parametri indicati dalla l.r. 4/2009. Si precisa inoltre che i tre elementi di criticità puntuale indicano proprio la detrazione visiva causata dalla presenza delle aree industriali.  Si provvede ad inserire il frantoio tra le aree e gli impianti della produzione industriale storica.
229	Comune di Varallo Pombia	Beni paesaggistici (prescrizioni)  Beni paesaggistici	I Con riferimento alla scheda del Catalogo B059, si richiede di modificare la prescrizione relativa alla realizzazione di nuove aree produttive, artigianali e commerciali, che si ritiene troppo restrittiva in quanto, di fatto, azzerare la capacità edificatoria programmata dagli strumenti urbanistici.  II Si richiede la decadenza del vincolo dal momento dell'approvazione del Ppr, in quanto il Piano, esprimendo una definitiva disciplina d'uso, di fatto supera il momento vincolistico operato dal Decreto Ministeriale.	Accolta  Non accolta	In merito al rilievo si precisa che sono fatte salve le previsioni già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti in ampliamento/completamento di aree esistenti; non è tuttavia ammessa l'attuazione delle previsioni che vadano a compromettere aree integre, totalmente separate dal contesto edificato. In relazione all'osservazione, si modifica la prescrizione e si precisa che, al fine di consentire una chiara leggibilità e di fornire specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici, si è inserito un paragrafo di indicazioni applicative nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con DGR n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".  Rispetto alla richiesta di abrogazione del DM 1 agosto 1985 si evidenzia che è una procedura in contrasto con le norme relative alla disciplina dei beni paesaggistici contenuta nel D. lgs. 42/2004 che richiede la specifica "vestizione" delle aree di interesse pubblico.
230	Comune di Varisella	Aree di elevato interesse agronomico	I Si precisa che le aree ricadenti nella II classe di capacità d'uso dei suoli, al di fuori dell'abitato, sono prati per produzione di fieno e non sono coltivate, a causa dell'acclività e della difficoltà di approvvigionamento irriguo; per questo motivo, si chiede di riconsiderare la classificazione delle aree.	Non accolta	Si sottolinea che le aree di interesse agronomico comprendono le aree in I e II classe di capacità d'uso dei suoli e si basano sulla Carta della capacità d'uso dei suoli ufficialmente riconosciuta dalla Regione Piemonte quale strumento di classificazione che consente di differenziare le terre a seconda delle potenzialità produttive. La perimetrazione delle aree di interesse agronomico potrà comunque essere meglio precisata a una scala di dettaglio in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr. Si provvede a specificare in tal senso l'art. 20.
231	Comune di Venaria Reale	Parchi	I Si chiede l'esclusione di un'area dalla zona contigua in quanto l'area è antropizzata e urbanizzata e inclusa nel perimetro del centro abitato di Venaria Reale.	Non accolta	Si precisa che non rientra nelle competenze del Ppr modificare la perimetrazione delle aree contigue stabilite dalla l.r. 19/2009.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Belvedere e bellezze panoramiche  Morfologie insediative	<p>ii Si segnala che due simboli di "elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica" sono in posizione errata.</p> <p>iii Si evidenzia che la destinazione d'uso corretta per l'area indicata nell'allegato all'osservazione è zona residenziale; si chiede inoltre di rivedere la perimetrazione del tessuto urbano immediatamente adiacente la tangenziale secondo le previsioni del Prg.</p>	<p>Accolta</p> <p>Non accolta</p>	<p>Si è provveduto a riposizionare correttamente i due simboli di "elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica" che risultavano essere in posizione errata.</p> <p>Si precisa che le morfologie non costituiscono una lettura delle destinazioni d'uso dei Prg, ma si basano sull'interpretazione dell'attuale stato dei luoghi rilevato da foto aeree e cartografie aggiornate al 2005-2009; pertanto non tiene conto delle successive trasformazioni dell'edificato, né delle previsioni di Prg non ancora attuate. Le morfologie potranno comunque essere precisate e aggiornate nella fase di adeguamento dei piani locali al Ppr.</p>
232	Comune di Verbania	Beni paesaggistici (perimetro)  Beni paesaggistici (prescrizioni)  Beni paesaggistici (prescrizioni)  Beni paesaggistici (cartografia)  Beni paesaggistici (prescrizioni)	<p>i Si richiede la presa d'atto della documentazione inviata nella fase di ricognizione dei beni paesaggistici, nel 2013.</p> <p>ii Si ritiene che il Ppr debba analizzare nel dettaglio le singole aree e unità di paesaggio entro le quali individuare gli elementi strutturali per consentire una evoluzione controllata delle dinamiche di sviluppo e limitare alla conservazione assoluta solo determinati e particolari contesti. Pertanto si chiede che il Ppr inserisca nella stesura definitiva delle regole che consentano la dinamicità degli interventi anche con nuove costruzioni negli ambiti già destinati ad attività turistico-ricettive dal Prgc vigente.</p> <p>iii Relativamente alle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. b) e c) del D.lgs. 42/2004, considerata la finalità per cui sono state tutelate, si ritiene che il Ppr debba procedere ad un'analisi di dettaglio dei singoli contesti tutelati anziché ad una mera trasposizione geometrica sulle tavole del Ppr affinché l'apposizione definitiva del vincolo corrisponda a un effettivo contesto di tutela.</p> <p>iv Si rileva che per quanto attiene l'abitato di Verbania, la cartografia con cod. id. regionale L. 168 dovrà essere adeguata in applicazione dell'art. 142, c. 2, lett. a) in quanto alla data in vigore della L. 431/1985 il comune di Verbania era dotato di Prg redatto ai sensi del D.M. 1444/68 che individuava puntualmente le zone di tipo A e tipo B.</p> <p>v Si richiede di precisare nelle norme il concetto di nuova costruzione, evitando di confonderlo con interventi di ampliamento e sopraelevazione.</p>	<p>Parzialmente accolta</p> <p>Non accolta</p> <p>-</p> <p>Parzialmente accolta</p> <p>Non accolta</p>	<p>I contributi trasmessi dal Comune a seguito dell'informativa sulla ricognizione dei beni paesaggistici dell'ottobre 2013 sono già stati presi in considerazione e, anche a seguito dell'incontro svoltosi con il Comune in data 7 maggio 2014, alcune richieste sono state accolte in vista della nuova adozione del Ppr (correzione del perimetro relativo ai beni A179 e A183). Con riferimento ai beni segnalati con asterisco nella tabella riepilogativa a pag. 8 del Catalogo dei beni paesaggistici, prima parte, si ribadisce che questi saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione regionale di cui all'art. 137 del D. lgs. 42/2004.</p> <p>In merito alla richiesta di confermare gli interventi di trasformazione e di nuova costruzione negli ambiti destinati ad attività turistico-ricettiva dal Prgc vigente si evidenzia che il Ppr è uno strumento finalizzato alla valorizzazione e alla tutela del paesaggio, indipendentemente dalle previsioni dei piani regolatori vigenti. Per perseguire tale obiettivo il territorio regionale è stato suddiviso in ambiti di paesaggio per ciascuno dei quali sono stati individuati i fattori strutturanti, qualificanti e caratterizzanti e le principali dinamiche di trasformazione. Sulla base di queste indicazioni sono stati formulati specifici obiettivi di qualità paesaggistica a corollario delle norme di attuazione che, per il contesto in questione, partendo dalle peculiarità della fascia lacuale e dalla assoluta importanza dei valori panoramici e scenografici, stabiliscono le principali linee di azione che devono essere seguite nelle politiche di sviluppo a tutti i livelli e, conseguentemente, i limiti da rispettare per evitare una trasformazione irreversibile dei valori citati.</p> <p>Il Ppr, come previsto dall'art. 143 del D.lgs. 42/2004 ha effettuato la ricognizione di tutti i beni paesaggistici esistenti sul territorio, incluse le aree tutelate per legge, individuate secondo quanto definito dal D.lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, e specificate sulla base di determinati criteri, tratti dalla Circolare ministeriale 23 giugno 2011, n. 12 della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, condivisi con il MiBACT e riportati nel Catalogo dei beni paesaggistici Seconda parte. Con riferimento alle aree di cui al comma 1, lett. c), successivamente all'approvazione del Ppr, potranno essere effettuati studi e approfondimenti, d'intesa fra tutti gli enti interessati, finalizzati all'eventuale esclusione dalla tutela di interi corpi idrici o di parte di essi, ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici.</p> <p>Si chiarisce che il Ppr ha individuato i corpi idrici tutelati rappresentandone l'intero percorso, non rappresentando in cartografia le aree di cui all'art. 142, comma 2 del D.lgs. 42/2004; con riferimento alle delimitazioni formulate dai Prg esse continuano ad operare, se definite sulla base di quanto richiesto dalla normativa vigente.</p> <p>La terminologia utilizzata nelle prescrizioni, in considerazione della riconosciuta diversa natura e funzione delle materie paesaggio e</p>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Fiumi	VI Si precisa che il Rivo le Piane, pur essendo incluso nel R.D., è stato profondamente trasformato ed è oggi un canale artificiale. Non si ritiene debba ricadere nei disposti della L.431/85.	Non accolta	urbanistica/edilizia, non si riferisce agli interventi edilizi di cui al d.P.R. 380/2001 ma è riconducibile ai contenuti degli articoli 6, 29 e 131 del D.lgs. 42/2004 e smi. Il Ppr, ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 42/2004 ha effettuato la ricognizione di tutti i beni paesaggistici esistenti sul territorio, incluse le aree tutelate per legge, individuate secondo quanto definito dal D.lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, sulla base di specifici Criteri condivisi con il MiBACT e riportati nel Catalogo parte II. Successivamente all'approvazione del Ppr, potranno essere effettuati studi e approfondimenti, d'intesa fra tutti gli enti interessati, finalizzati all'eventuale esclusione dalla tutela di interi corpi idrici o di parte di essi, ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici.
		Beni paesaggistici (perimetro)	VII Si segnala che la rappresentazione dei vincoli individuati a ridosso dei confini comunali risulta a volte incongruente con il confine comunale riferito alla mappa catastale. Si attendono indicazioni in merito.	Accolta	I limiti amministrativi utilizzati per la perimetrazione dei beni paesaggistici sono quelli ufficiali forniti dall'ISTAT, i quali possono parzialmente differire dai confini catastali. Si ricorda che gli eventuali minimi scostamenti dovuti alla diversa georeferenziazione delle basi catastali, al maggior dettaglio della base cartografica di riferimento, agli adeguamenti catastali o a inesattezze nell'individuazione del riferimento cartografico utilizzato per la perimetrazione dei beni potranno essere sistemati in sede di adeguamento degli strumenti di pianificazione locale al Piano paesaggistico regionale (cfr. art. 45 Nda Ppr).
233	Comune di Vernante	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	II B042: si segnala che la prescrizione che prevede la conservazione delle coperture in lose esistenti risulta di difficile applicazione in vista dei futuri rifacimenti dei tetti tradizionali, sia per i costi che questa comporterebbe sia per problemi legati alla reperibilità del materiale (la pietra non può essere reperita a livello locale e si ritiene discutibile la scelta di ricorrere a materiale proveniente da altri territori).	Non accolta	L'obbligo alla conservazione del manto in lose quale elemento tipologico e costruttivo diffuso nello specifico ambito della Valle Gesso, è una delle misure che il Ppr ha riconosciuto per l'attuazione degli indirizzi e degli orientamenti strategici e degli obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio. La conservazione integrata del patrimonio edilizio storico, delle borgate, dei nuclei isolati e dei relativi contesti paesaggistici è da considerare anche quale azione per rafforzare l'identità culturale locale. L'applicazione della norma potrà stimolare il recupero delle maestrie artigianali locali nella lavorazione della pietra o di altri materiali tradizionali, storicamente utilizzati nelle vallate piemontesi. Si integra comunque la prescrizione con il richiamo alla conservazione dei tetti realizzati con altri materiali tradizionali caratterizzanti l'ambito n. 55 Valle Gesso.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	III Con riferimento alla norma relativa alle attività di cava, si chiede di chiarire se è possibile l'apertura di nuove aree di coltivazione o solo l'ampliamento di quelle esistenti, in considerazione del fatto che sui territori interessati esistono siti estrattivi di rilievo regionale storicamente consolidati.	Accolta	In merito al rilievo inerente le attività estrattive si precisa che nell'area tutelata non sono consentite nuove aree di coltivazione mentre è consentito il proseguimento delle attività di coltivazione esistenti, anche in ampliamento. Si accoglie pertanto l'osservazione e si provvede ad integrare la prescrizione in tal senso.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	IV Si contesta infine la prescrizione relativa al mantenimento delle strade bianche, che comporterebbe, in alcuni casi, negative ricadute economiche e ambientali.	Accolta	In merito alla prescrizione riguardante il mantenimento delle strade bianche esistenti si precisa che la norma intende impedire la bitumatura dei percorsi ancora caratterizzati dal piano viabile in terra battuta o di pavimentazioni tradizionali in lastre di pietra o in acciottolato, posti lungo tratti di viabilità secondaria ad uso pubblico, che comprende le strade interpoderali, rurali, forestali, le mulattiere e i percorsi pedonali. Si provvede comunque a modificare la prescrizione ammettendo il ricorso ad altre soluzioni costruttive nel caso di strade ad elevata pendenza che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico. Si provvede nel contempo a integrare il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
234	Comune di Verrone	Aree ad elevato interesse agronomico	I Si ritiene che gli indirizzi e le direttive dell'art. 20 contrastino sia con quanto indicato all'art. 38, sia con l'effettivo stato dei luoghi; si chiede di escludere dalle aree ad elevato interesse agronomico le aree riconosciute quale aree a prevalentemente dispersione insediativa, prevalentemente residenziale o specialistica.	Accolta	Come specificato all'art. 2 delle NdA, le norme del Ppr hanno carattere complementare e in caso di più condizioni normative prevale la più restrittiva; si sottolinea comunque che indirizzi e direttive del piano entreranno in vigore solo dopo essere stati recepiti negli strumenti urbanistici in sede di adeguamento al Ppr, previa puntuale verifica; nella stessa sede sarà effettuata anche la precisazione delle aree di interesse agronomico a una scala di dettaglio. La rappresentazione cartografica delle aree è stata comunque meglio precisata, eliminando dalle aree di I e II classe anche le aree di dispersione insediativa.
		Aree ad elevato interesse agronomico	II Si richiede che dalle "Aree di elevato interesse agronomico" siano escluse, oltre alle aree urbanizzate a vocazione residenziale, come quelle produttive e terziarie, anche parti attualmente agricole, che si elencano, che rivestono aspetti di interconnessione con le parti urbane.	Non accolta	Il Ppr ha rappresentato nella Tav. P4, quali aree di elevato interesse agronomico, le aree a I e II classe di capacità d'uso del suolo, sottratte le aree edificate già compromesse. Si è provveduto a precisare meglio la loro delimitazione eliminando dalle aree di I e II classe anche le aree di dispersione insediativa. Ulteriori precisazioni potranno essere effettuate, d'intesa con Regione e Ministero, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr.
		Usi civici	III Si chiede di stralciare l'indicazione dell'uso civico dagli elaborati del Ppr, in quanto in data 20.10.2014 la Regione ha accertato che i beni di uso civico sono stati alienati correttamente e di conseguenza non sono più gravati da tale vincolo.	Accolta	Si prende atto della segnalazione e si provvede a correggere la Tavola P2 eliminando il simbolo indicante la presenza di usi civici.
235	Comune di Verzuolo	Ambiti di paesaggio	I Si segnala che, nelle schede d'ambito, a pag. 295 è erroneamente riportato il nome della ditta Kimberly-Clark, anziché Burgo Group spa e che a pag 297 è riportato Terzuolo e non Verzuolo.	Accolta	Si prende atto dell'osservazione e si provvede a correggere la scheda d'ambito 47.
		Fiumi	II Si chiede di verificare l'individuazione cartografica del Rio Talù, ai confini con il Comune di Villafalletto, e del Rio Torto, al confine con il Comune di Piasco, che risultano perimetrati in modo errato rispetto al Prgc vigente.	Parzialmente accolta	Il tracciato del Rio Talù (o Rio di Belmonte) è già stato modificato con DGR n. 20-3113 del 4 aprile 2016 sulla base della BDTR (Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti) e delle mappe catastali originali di impianto e sarà riportato negli elaborati definitivi del Ppr. Il tracciato del Rio Torto risulta corretto e coerente con le basi cartografiche utilizzate per la ricognizione di corpi idrici tutelati per legge.
236	Comune di Vicoforte	Fiumi	I Si rileva che l'individuazione dei corpi idrici tutelati di cui alla Tav. P2.6 (beni ex art. 142, c. 1, lett. c del D.lgs. 42/2004) non coincide né con le descrizioni contenute negli elenchi di cui ai R.D. del 1900 e del 1941, né con il Prg, in particolare: - Rio Ermena: si segnala che il R.D. 24/6/1900 considerava il corso d'acqua come pubblico "dallo sbocco fino al Santuario di Vico", si allega relativa delimitazione su Prg. Si evidenzia pertanto che il tratto di rio che scorre sotto l'area storica del Santuario fino alla sorgente di un piccolo corso d'acqua denominato "Fossato Gargana" non è mai stata ritenuta sottoposta a vincolo e che tale tratto viene indicato catastalmente con sede non demaniale. Si chiede pertanto di eliminare tali tratti (indicati su estratto Tav. P2) dai corsi d'acqua tutelati. - Corso d'acqua affluente destro del Rio Ermena: si segnala che il rio non è compreso negli elenchi delle acque pubbliche, non risulta segnalato dal Prg e viene indicato catastalmente con sede non demaniale. Si chiede pertanto di eliminare tale rio (indicato su estratto Tav. P2, in località Caramello) dai corsi d'acqua tutelati. - Rio Groglio: si segnala che il R.D. 24/6/1900 considerava il corso d'acqua come pubblico "dallo sbocco per km 2,000 verso monte", poiché dallo sbocco nel Torrente Corsaglia, in Comune di San Michele M.vì, il rio si estende per 1,2 km, il tratto vincolato, per conseguenza, prosegue nel Comune di Vicoforte per 0,8 km (fino all'immissione del Rio Lovera). Si rileva inoltre che il R.D. del 24/3/1941 considerava come pubblico il corso d'acqua "dallo sbocco alle origini. Tratto già inserito per km 2 verso monte". Considerato che il Prg non prevede l'estensione del vincolo fino alla sorgente e che a catasto l'indicazione grafica del rio con sede demaniale è limitata alla zona in cui confluiscono più corsi d'acqua, si ritiene che il termine "origini" del R.D. debba essere fatto coincidere con il punto indicato su estratto catastale riportato (vedi osservazione). Si chiede pertanto di eliminare il tratto dall'"origine" alla "sorgente" (indicato su estratto Tav. P2) dai corsi d'acqua tutelati. - Rio Osteria: si segnala che il R.D. 24/6/1900 considerava il corso d'acqua come pubblico "dallo sbocco a km 1,000 a monte della confluenza in ciascuno dei due rami in cui si divide", delimitazione che è stata riportata sul Prg, con i due tratti a confine con i Comuni di Briaglia (non riportato sul Ppr) e Mondovì. Si chiede pertanto di eliminare dai corsi d'acqua tutelati il tronco del Rio Osteria confinante con Mondovì nel tratto dal km 1 dopo la confluenza fino alla sorgente e di inserire, per contro, il tronco del Rio Osteria confinante con Briaglia nel tratto dal km 1 dopo la confluenza fino alla sorgente (vedi estratto Tav. P2).	Accolta	Le rappresentazioni dei corpi idrici indicati (Torrente Ermena, Rio Caudano, Rio Osteria e Rio Morei) sono già stati modificati con DGR n. 20-3113 del 4 aprile 2016 e saranno riportati negli elaborati definitivi del Ppr.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
			- Rio Morei: si segnala che il R.D. 24/6/1900 considerava il corso d'acqua come pubblico "dallo sbocco a m 500 a monte della strada Maia - S.Lucia", si segnala inoltre che il Prg non individua tale vincolo e si trasmette individuazione cartografica dell'ipotetico tratto tutelato, come da descrizione. Si chiede pertanto di inserire fra i corsi d'acqua tutelati il tronco del Rio Morei che corre sul confine con il Comune di Niella Tanaro per circa 500 metri dalla strada Maia - S.Lucia (vedi estratto Tav. P2).		
237	Comune di Vidracco	Usi civici  Boschi  Componenti paesaggistiche  Laghi	<p>I Si segnalano, con i riferimenti catastali, i terreni che sono soggetti ad uso civico e quelli per cui si è ottenuta l'autorizzazione al mutamento della destinazione d'uso.</p> <p>II Si rilevano alcune sovrapposizioni tra i boschi della tavola P2 e le previsioni di Prg o edifici esistenti (in allegato gli shape file che le evidenziano).</p> <p>III Si precisa che, nella tavola P4, la Riserva Naturale dei Monti Pelati è l'unico elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica e che quindi il centro storico di Vidracco non è soggetto a tutela. Inoltre si segnala che l'area del lago Gurzia non è fra le aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico con rilevanza visiva.</p> <p>IV Si segnala che per il Lago artificiale Gurzia il Prgi applica l'eccezione prevista dall'art. 29 c.2 della l.r. 56/1977, che riduce la fascia a 100 m, considerando la particolare orografia delle sponde e il terreno notevolmente più elevato rispetto alla quota sul livello dell'acqua. Si ritiene che la fascia di 300 m servirebbe soltanto a disincentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente storico e a ritardare le modeste e residue previsioni del Prgi.</p>	-  -  Accolta  Non accolta	<p>Si chiarisce che il simbolo rappresentato nella Tavola P2 indica la generica presenza all'interno del Comune di zone gravate da uso civico, senza specificarne l'esatta localizzazione. Si segnala altresì che, in sede di adeguamento dei Piani locali al Ppr, i Comuni, di intesa con il Ministero e la Regione, provvederanno a precisare la delimitazione delle aree gravate da uso civico ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. h) del D.lgs. 42/2004.</p> <p>Si sottolinea che gli ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. g) sono stati rappresentati in scala 1:100.000 dal Ppr sulla base della Cartografia forestale. Si provvederà alla definizione di dettaglio nella fase di adeguamento al Ppr dello strumento urbanistico. Sino ad allora comunque, come specificato all'art. 16 delle Nda, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica per la delimitazione precisa del territorio coperto da bosco si farà riferimento all'effettiva consistenza del bene e ai parametri indicati dalla l.r. 4/2009.</p> <p>Nel precisare che l'elemento di rilevanza paesaggistica presente è la Torre di San Silvestro al Monte Cives e non la Riserva, si provvede comunque ad aggiungere a tali elementi il centro storico di Vidracco. Si segnala che il Lago Gurzia è stato inserito nelle aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico con rilevanza visiva e che l'elemento presente fra le aree senza rilevanza visiva è il masso erratico e non il lago.</p> <p>Si evidenzia che il Lago Gurzia rientra tra i beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. b, del D. lgs. 42/2004 sulla base dei criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni condivisi con il MiBACT e pubblicati sul Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte Parte seconda e pertanto, come previsto dallo stesso art. 142, sono tutelati i territori contermini ad esso per una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia. Su tale fascia comunque, che non coincide con quella individuata ai sensi dell'art. 29 della l.r. 56/1977, salvo norme più restrittive definite dal Prg non è prevista l'inibizione degli interventi, per i quali è invece richiesta la coerenza con il contesto circostante al fine di salvaguardarne il valore paesaggistico.</p>
238	Comune di Villanova Canavese	Aree di elevato interesse agronomico	I In merito ai contenuti dell'art. 20, si chiede che i limiti alle edificazioni non vengano applicati alle aree classificate edificabili dai Prg.	Parzialmente accolta	Si chiarisce che gli indirizzi e le direttive dell'art. 20 entreranno in vigore solo dopo essere stati recepiti negli strumenti urbanistici in sede di adeguamento al Ppr; nella stessa sede sarà effettuata anche la precisazione delle aree di interesse agronomico a una scala di dettaglio. Ai fini di una maggiore chiarezza, si provvede a modificare parzialmente l'articolo 20.
239	Comune di Villanova Mondovì	-	I Cfr. Comune di Aisone	-	-
240	Comune di Villareggia	-  Aree di elevato interesse agronomico	<p>I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11</p> <p>II Art. 20: si richiede di precisare che i limiti alle edificazioni nelle aree di elevato interesse agronomico non interessano le aree già classificate edificabili nei piani regolatori vigenti.</p>	-  Parzialmente accolta	<p>-</p> <p>Si chiarisce che, come previsto all'art. 2 delle Nda, gli indirizzi e le direttive dell'art. 20 entreranno in vigore solo dopo essere stati recepiti negli strumenti urbanistici in sede di adeguamento al Ppr; nella stessa sede sarà effettuata anche la precisazione delle aree di interesse agronomico a una scala di dettaglio. Ai fini di una maggiore chiarezza, si provvede comunque a modificare parzialmente l'articolo 20.</p>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
241	Comune di Vinadio	-  Fiumi   Morfologie insediative	I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 6  II Art. 14: con riferimento alle zone fluviali interne si chiede di prevedere espressamente la possibilità di eseguire interventi trasformativi di sistemazione idraulica, anche non di ingegneria naturalistica, qualora gli stessi si rendano necessari per garantire la difesa degli insediamenti esistenti. Si chiede inoltre di esplicitare che le disposizioni previste dall'art. 14 non si applicano nelle aree individuate ai sensi dell'art. 142, c. 2 del D.lgs. 42/2004.  III Art. 38: si ritiene opportuno integrare le Direttive di cui al c. 4, lett. b), prevedendo espressamente la possibilità di completamento e ampliamento anche per gli edifici produttivi, terziari, commerciali e le attrezzature tecnologiche, in quanto il comma, così come espresso, appare riferito esclusivamente ad agglomerati di tipo residenziale.	-  Parzialmente accolta   Non accolta	-  Il comma 7, alla lettera a) prevede che per la protezione delle sponde si ricorra prioritariamente (e non esclusivamente) a tecniche di ingegneria naturalistica, naturalmente ove queste rispondano ai requisiti della difesa idrogeologica degli insediamenti esistenti. Si precisa inoltre che il Ppr ha rappresentato i corpi idrici tutelati con le relative fasce riferendosi all'intero percorso e non rappresentando i tratti esclusi dalla tutela ai sensi dell'art. 142, comma 2 del D.lgs. 42/2004, che potranno essere individuati in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr. Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica vige comunque quanto già esplicitato nell'art. 14, comma 5 delle NdA.  Si sottolinea che le direttive del comma 4 non prevedono specifiche destinazioni d'uso per gli eventuali completamenti dell'edificato.
242	Comune di Vinzaglio	Ambiti di paesaggio  Aree di elevato interesse agronomico  Fiumi  Impianti produttivi di interesse storico  Patrimonio rurale storico  Viabilità storica  Morfologie insediative  Morfologie insediative	I In merito alla Scheda dell'Ambito 18 in cui è compreso Vinzaglio, si espongono delle considerazioni generali sul territorio. Si segnala che la zona è fortemente legata alla coltura agricolo-risicola e che è profondamente antropizzata e condizionata dall'attività agricolo-produttiva. Si afferma che Novara ha avuto un ruolo polarizzatore, limitando lo sviluppo degli altri centri, che sono tutti legati ad essa tranne che Vinzaglio. Si segnala la presenza di centri di origine medievale a impianto urbano regolare, anulare, lineare o semi-anulare, con frequente presenza di edifici di chiara impronta rurale (cascine, ecc.).  II Art. 20: le frazioni di Sempione, Scavarda, Vignetta e Pernasca sono coperte dalle aree di elevato interesse agronomico. Si richiede pertanto la modifica o in alternativa l'introduzione di alcune specifiche finalizzate alla salvaguardia anche di altre tipologie di sviluppo maggiormente connesse ad utilizzazioni di tipo urbano ed al contempo alla conformazione con le destinazioni impresse dal Prg vigente e quindi con i relativi diritti edificatori in capo alle diverse proprietà.  III Si ritiene che l'art. 14 sulle zone fluviali possa limitare in modo rilevante l'ordinaria attività delle aziende agricolo-produttive. Si fa riferimento in particolare alla dicitura che impone nelle fasce allargate la limitazione di "interventi di trasformazione del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile". Tale direttiva, oltre a rappresentare un potenziale ostacolo allo sviluppo rurale legato principalmente alla coltura risicola, pare porsi in parziale contrasto con l'art. 25 della l.r 56/1977 nonché con il vigente Prg dove al contrario vengono sostanzialmente ammessi tutti gli ampliamenti funzionali alle attività agricole insediate. In forza di quanto sopra si richiede una rivisitazione dell'articolo.  IV Si segnala che il Mulino vecchio nei pressi di Cascina Ernesta, incluso nelle "aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico, non è più esistente e si richiede di spostare la localizzazione di Castello Sella, inserito negli elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica.  V Si allega estratto della tav. 5 del Ptp di Novara, che riporta altre cascine ed edifici rurali di rilievo da inserire per Vinzaglio.  VI Si richiede di aggiungere alla viabilità storica anche la ex S.S. 596 "dei Cairoli".  VII Si segnalano incongruenze tra le morfologie insediative e le previsioni del Prg. Si contestano le aree a dispersione insediativa attribuite alla zona compresa tra la ferrovia e la S.S. 596, ad ovest della A26, che è un'area turistico-ricettiva.  VIII Si contesta l'attribuzione di Cascina Viscarda, che è un complesso di carattere esclusivamente agricolo.	Parzialmente accolta  Non accolta  Parzialmente accolta  Accolta  Accolta  Accolta  Non accolta  Accolta	Si prende atto delle integrazioni proposte e si accolgono quelle riguardanti il comune di Vinzaglio. Si potrà provvedere ad apportare eventuali modifiche agli ambiti, così come per le altre specificazioni, all'interno della fase di adeguamento dei Prg, che avverrà mediante procedure che riuniranno allo stesso tavolo Ministero, Regione, Provincia e Comune.  Il Ppr ha rappresentato nella Tav. P4, quali aree di elevato interesse agronomico, le aree di I e II classe di capacità d'uso del suolo, da cui sono state sottratte le aree edificate già compromesse. La definizione alla scala di dettaglio delle aree di interesse agronomico sarà effettuata dallo strumento urbanistico in sede di adeguamento al Ppr. Si ricorda inoltre che gli indirizzi e le direttive dell'art. 20 entreranno in vigore solo dopo essere stata recepita negli strumenti urbanistici in fase di adeguamento al Ppr, previa puntuale verifica.  Si provvede a modificare la normativa per specificare meglio gli interventi consentiti all'interno delle zone fluviali allargate.  Si provvede a eliminare il sistema dei mulini e a spostare il Castello Sella.  Si provvede ad aggiungere o a denominare (dato che molti erano già presenti in cartografia) le cascine e gli edifici rurali segnalati.  Si provvede ad aggiungere la strada in questione alla viabilità storica.  Si precisa che le morfologie non sono una omogeneizzazione delle destinazioni d'uso dei Prg, bensì una lettura complessa dei caratteri strutturali e dei fattori che hanno differenziato gli usi del territorio; la loro definizione si basa sull'interpretazione dello stato dei luoghi rilevato da foto aeree e cartografie aggiornate al 2005-2009 e pertanto non tiene conto delle successive trasformazioni dell'edificato, né delle previsioni di piano non ancora attuate. Le morfologie potranno essere precisate e aggiornate nella fase di adeguamento dei piani locali al Ppr.  Si provvede a modificare le aree in questione inserendole nella morfologia insediativa di tipo 11.



NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Boschi	ix Si segnala che una porzione di forma trapezoidale, individuata in tav. P2 come bosco, situata ad ovest della frazione Torrione, è in realtà in parte risaia e in parte a gerbido (rovi/sterpaglie). Agli atti del Comune infatti risultano documenti relativi ad autorizzazioni per la trasformazione delle zone boscate, che legittimano l'attuale stato dei luoghi e confermano le previsioni di Prg, che prevedono destinazioni produttivo-artigianali.	Non accolta	Si sottolinea che gli ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. g) sono stati rappresentati sulla base della Carta forestale. Nella fase di adeguamento al Ppr dello strumento urbanistico si potrà provvedere alla loro delimitazione ad una scala di dettaglio. Sino ad allora comunque, come specificato all'art. 16 delle NdA, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica per la delimitazione precisa del territorio coperto da bosco si farà riferimento all'effettiva consistenza del bene e ai parametri indicati dalla l.r. 4/2009.
		Fiumi	x Si richiedono gli estremi dei decreti di vincolo relativi i corsi d'acqua "Roggia Gamarra" e "Cavo del Lago o Cavo Gognola", sottolineando l'errata identificazione degli stessi in quanto non coerente con i criteri dettati per tale tipologia di beni dallo stesso D.lgs. 42/2004 con particolare riferimento all'art. 142 c. 2 il quale esclude dal vincolo le zone omogenee A e B individuate dai vigenti strumenti urbanistici, nonché le altre aree ricomprese in piani pluriennali di attuazione. Si richiede pertanto la ripermetrazione delle fasce fluviali alla luce delle considerazioni sopra esposte.	Parzialmente accolta	Si precisa che i corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1, del D. lgs. 42/2004 sono quelli iscritti negli elenchi di cui al R.D. 1775/1933. Si chiarisce inoltre che, come specificato all'art. 14 delle NdA, il Ppr ha rappresentato i corpi idrici tutelati, con le relative fasce, riferendosi all'intero percorso e non individuando i tratti esclusi di cui all'art. 142, comma 2 del D.lgs. 42/2004, che potranno essere specificati in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr. Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica vige comunque quanto esplicitato nell'art. 14, comma 5 delle NdA, che viene meglio chiarito.
243	Comune di Vische	-	i Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11	-	-
244	Comune di Volpiano	Boschi	i Per quanto riguarda le aree boscate soggette a vincolo individuate nella tav. P4.10 si rileva un'incongruenza del perimetro rispetto sia alla perimetrazione del Prg (v. allegato), sia allo stato di fatto (ortofoto anno 2000). Si propone di delineare pertanto una nuova perimetrazione come da situazione esistente.	Non accolta	Si sottolinea che gli ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. g) sono stati rappresentati nella Tav. P2 sulla base della Carta forestale. Nella fase di adeguamento al Ppr dello strumento urbanistico si potrà provvedere alla loro delimitazione ad una scala di dettaglio. Sino ad allora comunque, come specificato all'art. 16 delle NdA, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica per la delimitazione precisa del territorio coperto da bosco si farà riferimento all'effettiva consistenza del bene e ai parametri indicati dalla l.r. 4/2009.
		Morfologie insediative	ii Con riferimento alle componenti morfologico-insediative individuate nella tav. P4, si rileva che l'articolazione in m.i.1, m.i.3 e m.i.4 non risulta coerente con l'effettivo sviluppo urbano dell'edificato. Si chiede pertanto di verificare lo sviluppo del territorio in coerenza con quanto già realizzato e con quanto previsto dal Prg vigente.	Parzialmente accolta	Si precisa che le morfologie non rappresentano le destinazioni d'uso dei Prg, ma costituiscono una lettura dei caratteri strutturali e dei fattori che hanno differenziato gli usi del territorio; la loro definizione si basa sull'interpretazione dello stato dei luoghi rilevato da foto aeree e cartografie aggiornate al 2005-2009 e pertanto non tiene conto delle successive trasformazioni dell'edificato. Si provvede comunque a modificare alcune morfologie per renderle maggiormente compatibili con lo stato dei luoghi, non adeguandole comunque alle previsioni di Prg non ancora attuate. Le morfologie potranno essere precisate e aggiornate nella fase di adeguamento al Ppr dei piani locali.
		Ambiti di paesaggio	iii Si rileva che tutti i comuni appartenenti all'Unione NET ad eccezione di San Benigno Canavese rientrano nell'Ambito 36, ma che alcuni comuni posti sul confine vengono ricompresi solo parzialmente. Si propone di comprendere nell'Ambito 36 tutti i comuni appartenenti al NET, per l'intero territorio comunale, in modo da far corrispondere gli ambiti paesaggistici con quelli territoriali-istituzionali.	Non accolta	Si prende atto della proposta di diversa perimetrazione dell'ambito di paesaggio 36, evidenziando tuttavia che la delimitazione degli ambiti di paesaggio, essendo stata effettuata in relazione alle peculiarità paesaggistiche del territorio, non sempre è riconducibile ai confini amministrativi. Pur comprendendo la necessità di uniformare gli ambiti paesaggistici con quelli territoriali istituzionali, non si accoglie la proposta di modifica del perimetro dell'ambito 36. Si potrà provvedere ad apportare eventuali modifiche agli ambiti, così come per le altre specificazioni, all'interno della fase di adeguamento dei Prg, che avverrà mediante procedure che riuniranno allo stesso tavolo Ministero, Regione, Città Metropolitana e Comune.
		Usi civici	iv Con riferimento alle zone gravate da usi civici, preso atto che la Regione Piemonte ha avviato un'attività di ricognizione degli usi civici, si chiede di prevedere una fase di confronto tra la Regione i Comuni al fine di valutare lo stato attuale delle parti di territorio soggette alla disciplina degli usi civici specifici, al fine di tenere conto delle trasformazioni intervenute negli anni.	Parzialmente accolta	In sede di adeguamento dei Piani locali al Ppr, i Comuni, di intesa con il Ministero e la Regione, provvederanno a precisare la delimitazione delle aree gravate da uso civico ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. h) del D.lgs. 42/2004. Anche precedentemente a tale fase, si dà comunque la disponibilità da parte degli uffici regionali ad aprire una fase di confronto con i Comuni sul tema in oggetto.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Beni paesaggistici (perimetro)	v Con riferimento al bene A094 (Autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto), di cui si è confermato il notevole interesse pubblico, si segnala che l'espansione della conurbazione torinese, con poli produttivi, artigianali e terziari, ha ridotto notevolmente, soprattutto nei Comuni di Settimo T.se e Volpiano, il valore paesaggistico dell'area. Si propone pertanto di abrogare il tratto iniziale del territorio vincolato, dal casello posto nel territorio di Settimo fino alla via Molino nel Comune di Volpiano.	Non accolta	Si prende atto della richiesta di abrogazione del tratto iniziale del perimetro del bene in questione precisando che l'attività di ricognizione dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143, c. 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004 è unicamente finalizzata alla corretta delimitazione e rappresentazione del perimetro descritto nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico. L'eventuale richiesta di modifica del perimetro originario, anche in considerazione delle valutazioni effettuate dalla Commissione provinciale all'epoca competente, non può essere operata dal Ppr e potrà essere promossa, laddove sussistano motivazioni di natura paesaggistica di rilevanza tale da giustificare la revisione dell'area tutelata, secondo le procedure di cui agli artt. da 138 a 141 del D.lgs. 42/2004.
245	Comune di Vottignasco	-	I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11	-	-
246	Associazione Sindaci del Roero (sede Priocca)	Aree di elevato interesse agronomico	I art. 20, c. 8: si chiede di prevedere da parte della Regione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Ppr, la perimetrazione delle aree di interesse agronomico, relativa all'intero territorio regionale e ad una scala non inferiore a 1:25.000, definendo altresì le norme con cui i Comuni possono presentare documentata istanza di variazione: in considerazione della normativa di tutela prevista, si ritiene infatti che la ricognizione sia necessaria, dal momento che le cartografie esistenti spesso non corrispondono all'effettiva condizione in essere sotto il profilo agronomico.	Parzialmente accolta	La rappresentazione cartografica delle aree viene meglio precisata. L'indicazione delle aree di interesse agronomico è tuttavia pertinente alla scala di rappresentazione del Ppr; la ricognizione alla scala di dettaglio di tali aree, con la specificazione delle indicazioni cartografiche del Ppr, sarà effettuata dallo strumento urbanistico in sede di adeguamento al Ppr, nonché in occasione della prima variante limitatamente alle aree da essa interessate. Si chiarisce inoltre che le previsioni dell'art. 20 entreranno in vigore solo a seguito dell'adeguamento al Prg e della precisa perimetrazione degli ambiti interessati. Si provvede infine a integrare l'art. 20.
		Adeguamento	II Si esprime preoccupazione per l'onerosità delle obbligatorie procedure di adeguamento e si sottolinea la necessità di prevedere adeguate risorse al fine di coprire le relative spese. Si chiede inoltre che si chiarisca che le varianti relative al solo adeguamento al Ppr rientrano nella previsione di cui all'art. 17, c. 9 della l.r. 56/1977, la quale esclude espressamente dall'obbligo di VAS le varianti di adeguamento a piani sovraordinati già sottoposti a VAS. In via subordinata, si chiede di formalizzare la possibilità di utilizzo dei materiali già prodotti dalla Regione in sede di VAS del Ppr. Vista la complessità della documentazione per la VAS, si auspica altrimenti che sia introdotto in normativa l'obbligo per la Giunta regionale di fornire indicazioni operative circa modelli semplificati di analisi e di elaborazione della documentazione necessaria e di introdurre termini più brevi per le valutazioni istruttorie, rispetto a quelli previsti dal D.lgs. 152/2006.	Parzialmente accolta	Nelle prossime programmazioni del Bilancio regionale, tra le priorità per i contributi previsti dalla l.r. 24/1996 saranno inseriti tra i criteri anche quelli relativi all'adeguamento degli strumenti urbanistici al Ppr. Nella consapevolezza della limitatezza delle risorse si auspica che tale adeguamento avvenga comunque in maniera coordinata fra diversi enti, mediante una pianificazione a scala intercomunale, anche al fine di ridurre gli oneri a carico delle singole amministrazioni. In merito alla VAS, nei limiti previsti dalla legislazione nazionale e regionale si cercherà di semplificare il più possibile le procedure e in alcuni casi, ove possibile, di escludere, come richiesto, l'adeguamento al Ppr dalla procedura di Vas, proprio per evitare la duplicazione delle procedure qualora la variante dello strumento urbanistico costituisca mero adeguamento alle norme di tutela del Ppr. In ogni caso saranno messi a disposizione dei Comuni tutte le analisi, gli studi conoscitivi, i dati utili ai fini dell'effettuazione della procedura di VAS, prevedendo anche una modellistica comune per tali adempimenti.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	III Si richiede la revisione prescrizioni della scheda B039: si contesta la formulazione di disposizioni di difficile applicazione come l'espressione "nelle adiacenze" che non permette di definire l'ambito di applicazione della norma e che appare addirittura in contrasto con il c. 3 dell'art. 30;	Accolta	Sul significato di "adiacenza" si precisa che si tratta di una "misura" variabile in funzione della morfologia dei luoghi e della dimensione del bene che deve essere specificatamente approfondita ed individuata in sede di Relazione paesaggistica di cui al d.P.C.M. 12 dicembre 2005.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	IV si afferma che il Comune non può garantire l'applicazione di prescrizioni quali "salvaguardia delle trame agricole, del sistema delle coltivazioni, delle alberature diffuse...", poiché le attività inerenti queste tematiche non sono soggette ad autorizzazione;	Non accolta	Si prende atto delle osservazioni formulate in merito all'applicazione delle norme di tutela afferenti al paesaggio rurale, ma si ritiene che esse siano comunque necessarie a garantire la permanenza dei caratteri costitutivi di ampie parti del territorio agricolo. Il comune potrà farsi promotore della tutela del paesaggio rurale mediante la predisposizione di un apposito Regolamento di polizia rurale o analogo strumento. L'attività gestionale sulle superfici boscate rientra nelle attività consentite ai sensi dell'art. 149 del D.lgs 42/2004.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	v si considera inaccettabile la prescrizione che non consente la realizzazione di nuove aree produttivo/artigianali/commerciali, in quanto non solo vieta di programmare nuove aree, ma anche di attuare quelle già previste da Prg.	Accolta	In merito al rilievo si precisa che sono fatte salve le previsioni già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti in ampliamento/completamento di aree esistenti; non è tuttavia ammessa l'attuazione delle previsioni che vadano a compromettere aree integre, totalmente separate dal contesto edificato. In relazione all'osservazione, si modifica la prescrizione e si precisa che, al fine di consentire una chiara leggibilità e di fornire specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici, si è inserito nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte un paragrafo di indicazioni applicative. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	vi Si richiede l'ammissione incondizionata dell'installazione di impianti tecnologici e di produzione energetica da fonti rinnovabili collocati in posizione idonea nel rispetto delle caratteristiche tecniche di migliore funzionalità, privilegiando, dove è possibile, posizione tali da non interferire con le visuali panoramiche percepibili da strade e spazi pubblici e dai belvedere.	Parzialmente accolta	Per quanto riguarda la possibilità incondizionata di installazione di impianti tecnologici e di produzione energetica si ritiene che non sia pertinente con gli obiettivi di tutela previsti per l'area. Tali impianti, la cui realizzazione non è a priori vietata dalla specifica prescrizione, sono soggetti alla valutazione della compatibilità in sede di Relazione paesaggistica di cui al dPCM 12/12/2005. Si ricorda che la Giunta regionale ha già provveduto a fornire con la D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	vii Si richiede di permettere la realizzazione di interventi di ingegneria tradizionale per le opere di riassetto idrogeologico, di sicurezza dei versanti e regimazione delle acque, utilizzando, per le parti fuori terra o a vista, opere di ingegneria naturalistica.	Accolta	Si accoglie l'osservazione specificando nelle indicazioni applicative contenute nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, che è ammesso l'impiego di altre soluzioni costruttive qualora le tecniche di ingegneria naturalistica non siano sufficienti a garantire l'equilibrio idrogeologico del terreno.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	viii Si richiede la possibilità di modificare la viabilità secondaria anche con sistemi di pavimentazione tali da permettere la normale funzionalità e salvaguardia del piano viabile con la possibilità di variare la pavimentazione delle strade bianche esistenti.	Accolta	In merito alla prescrizione riguardante il mantenimento delle strade bianche esistenti si precisa che la norma intende impedire la bitumatura dei percorsi ancora caratterizzati dal piano viabile in terra battuta o di pavimentazioni tradizionali in lastre di pietra o in acciottolato, posti lungo tratti di viabilità secondaria ad uso pubblico, che comprende le strade interpoderali, rurali, forestali, le mulattiere e i percorsi pedonali. Si provvede comunque a modificare la prescrizione ammettendo il ricorso ad altre soluzioni costruttive nel caso di strade ad elevata pendenza che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico. Si provvede nel contempo a integrare il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	ix Si richiede di consentire interventi di modificazione del suolo se finalizzati alle coltivazioni agrarie sino ai limiti previsti dalla LR 45/1989.	Non accolta	Non si accoglie la richiesta in quanto la disciplina degli interventi nelle zone a vincolo idrogeologico è contenuta nelle specifiche leggi di settore e non pare opportuno che uno strumento finalizzato alla tutela paesaggistica possa introdurre ulteriori discipline afferenti a tale materia.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	x Si richiede l'esclusione dal regime di salvaguardia di quanto espresso nella scheda del Bene B039, sino alle modifiche definitive della stessa.	Non accolta	La salvaguardia sulle prescrizioni relative ai beni paesaggistici è richiesta espressamente dal D.lgs. 42/2004 all'art. 143, comma 9.
247	Unione Comuni Nord Est Torino	Tangenziale verde	i Si chiede di estendere all'intero perimetro della Tangenziale Verde (parco metropolitano che connette la Mandria al parco del Po) il carattere di salvaguardia previsto dal Ppr per l'area Borsetto in esso compreso.	Non accolta	Così come richiesto dall'Ordine del giorno n. 443, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 2015, solo l'area ex Borsetto è stata individuata fra le aree rurali di specifico interesse paesaggistico e sottoposta alla relativa disciplina dell'art. 32, caratterizzando con maggiore incisività un'area di particolare valenza strategica sottoposta ad un forte carico antropico.
		Ambiti di paesaggio	ii Si chiede di modificare il perimetro dell'ambito 36 per comprendere tutti i comuni dell'Unione di Comuni Nord Est	Non accolta	Si prende atto della proposta di diversa perimetrazione dell'ambito di

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Usi civici  Beni paesaggistici (perimetro)	Torino e Leinì.  III Si ritiene opportuno avviare una fase di confronto tra Regione e i Comuni utile a valutare l'attualità delle parti del territorio soggette alla disciplina degli usi civici specifici, al fine di superare le inevitabili difficoltà applicative di una disciplina che manifesta una oggettiva necessità di attualizzazione.  IV Si chiede di rivedere il perimetro del vincolo relativo all'autostrada Torino-Ivrea, poiché nell'area dei caselli di Settimo e Volpiano il valore paesaggistico è compromesso.	-  Non accolta	paesaggio 36, evidenziando tuttavia che la delimitazione degli ambiti di paesaggio, essendo stata effettuata in relazione alle peculiarità paesaggistiche del territorio, non sempre è riconducibile ai confini amministrativi. Pur comprendendo la necessità di uniformare gli ambiti paesaggistici con quelli territoriali istituzionali, non si accoglie la proposta di modifica del perimetro dell'ambito 36. Si potrà provvedere ad apportare eventuali modifiche agli ambiti, così come per le altre specificazioni, all'interno della fase di adeguamento dei Prg, che avverrà mediante procedure che riuniranno allo stesso tavolo Ministero, Regione, Città Metropolitana e Comune.  In sede di adeguamento dei Piani locali al Ppr, i Comuni, di intesa con il Ministero e la Regione, provvederanno a precisare la delimitazione delle aree gravate da uso civico ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. h) del D.lgs. 42/2004. Anche precedentemente a tale fase, si dà comunque la disponibilità da parte degli uffici regionali ad aprire una fase di confronto con i Comuni sul tema in oggetto.  Non si accoglie la richiesta di abrogare il tratto iniziale del perimetro del bene in questione precisando che l'attività di ricognizione dei beni paesaggistici, condotta ai sensi dell'art. 143, c. 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004, è unicamente finalizzata alla corretta delimitazione e rappresentazione del perimetro descritto nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico. L'eventuale richiesta di modifica del perimetro originario, anche in considerazione delle valutazioni effettuate dalla Commissione provinciale all'epoca competente, non può essere operata dal Ppr e potrà essere promossa, laddove sussistano motivazioni di natura paesaggistica di rilevanza tale da giustificare la revisione dell'area tutelata, secondo le procedure di cui agli artt. da 138 a 141 del D.lgs. 42/2004.
248	Unione Montana Alta Ossola Comuni di Baceno, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera e Varzo  <i>Si fanno proprie le osservazioni già contenute nelle note approvate con deliberazioni della Giunta dai Comuni di Baceno, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera e Varzo.</i>	Beni paesaggistici  Adeguamento	I Si osserva che il Ppr può essere una importante occasione per rimodulare i vincoli in modo tale da poter preservare efficacemente il territorio laddove ne sia meritevole e, contestualmente, escludere zone fortemente compromesse.  II Si evidenzia che l'approvazione del Ppr comporta l'adeguamento dei Prg al Ppr, con conseguenti aggravii in termini di costi di redazione e di tempistiche istruttorie per le varie amministrazioni comunali. E' necessario inoltre definire modalità e tempistiche per la concertazione con il Ministero.	Non accolta  Accolta	Si evidenzia che ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 42/2004 il Ppr effettua unicamente la ricognizione dei beni paesaggistici esistenti, sulla base di specifici criteri condivisi con il MiBACT e contenuti nel Catalogo dei beni paesaggistici. Nel caso di beni tutelati ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. 42/2004 l'eventuale modifica del perimetro originario non può essere operata dal Ppr e dovrà essere promossa, secondo le procedure di cui agli artt. da 138 a 141 del D.lgs. 42/2004. Per le aree tutelate ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett c), il Ppr prevede, all'art. 14, c. 9, delle NdA, che in sede di adeguamento il comune possa proporre l'esclusione di beni ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici.  Si riconosce la complessità dell'adeguamento ai contenuti del Ppr e si garantisce la disponibilità degli uffici a collaborare con gli enti locali, nonché l'inserimento, tra i criteri di priorità per i contributi previsti

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Considerazioni generali	III Si esprimono considerazioni generali con le quali si invita il Ppr a non diventare solo strumento di contrasto con lo stato antropizzato dei luoghi, anche in considerazione del fatto che il consumo del suolo nella Provincia del VCO, tra gli anni 1991 e 2005 ammonta a circa la metà della media regionale. Si evidenzia che buona parte del patrimonio edilizio è inserito in ambiti del territorio ascritti alla classe geologica III, pertanto risulta gravemente compromessa la possibilità di procedere con attività edilizie di recupero o con contestuale trasformazione d'uso; ne consegue la necessità di sviluppare aree di insediamento in classi geologiche più sicure che spesso sono insediate lungo le vie e le strade di collegamento delle valli. Si chiede quantomeno di far salve in via generale le previsioni dei Prg vigenti. Si invita inoltre la Regione ad attuare uno sforzo, concertato con tutti i Settori regionali aventi competenza in materia urbanistica ed edilizia, in modo da non limitare gli interventi di recupero dei fabbricati; sarebbe meglio piuttosto prevedere dei contributi economici finalizzati ad incentivare il recupero e la conservazione delle tipologie architettoniche tradizionali.	Parzialmente accolta	dalla l.r. 24/1996 anche quelli relativi all'adeguamento degli strumenti urbanistici al Ppr. Nella consapevolezza della limitatezza delle risorse, si auspica comunque che l'adeguamento al Ppr avvenga in maniera coordinata fra diversi enti, mediante una pianificazione a scala intercomunale, anche al fine di ridurre gli oneri di vario genere a carico delle singole amministrazioni. Si chiarisce inoltre che come disciplinato dalla l.r. 56/1977 e smi, l'adeguamento dei piani locali avverrà assicurando la partecipazione di tutti gli enti coinvolti, compresi gli organi ministeriali, in modo da poter giungere in tempi certi all'approvazione definitiva. Il Ppr è finalizzato anche alla tutela dei territori delicati come quello dell'Alta Ossola, all'interno dei quali spesso sono presenti territori in classi geologiche che richiedono approfondimenti puntuali finalizzati a consentire le possibilità di intervento, senza necessariamente precluderle a priori. In merito ai rapporti con la strumentazione urbanistica vigente, si precisa che il Ppr è immediatamente prevalente su di essa solo in termini di prescrizioni, mentre le direttive si applicano alle nuove previsioni, ovvero in caso di adeguamento dei Prg al Ppr. Rispetto alla versione adottata del piano si provvede, in alcuni casi oggetto di osservazioni, a riformulare le prescrizioni in modo da consentire l'attuazione di alcune previsioni precedentemente precluse. Inoltre si segnala che con riferimento agli interventi sul patrimonio edilizio esistente si è provveduto nella gran parte delle schede del Catalogo sui beni paesaggistici ad ampliare le modalità di intervento dal "restauro e conservazione" alla "riqualificazione e valorizzazione", intendendo quindi ampliare la gamma della tipologia di interventi consentiti.
		Fiumi	IV Sistema idrografico: in base all'Elenco contenuto nel Catalogo dei beni nel comune di Baceno sono indicati alcuni corsi d'acqua non presenti nell'elenco delle acque pubbliche, di cui al R.D. n.1775/1933; nel comune di Montecrestese non risultano presenti nell'elenco delle acque pubbliche il Rio Panasa o Rio Val di Nava, la Diga di Merlata e la Diga di Larecchio, i laghi di Mattogno e il Lago Gelato; i Rii Gilardino e Parì sono nel Comune di Varzo e non nel Comune di Trasquera; nel comune di Trasquera risultano non inseriti il Rio Gurva e Rio di Confine (o San Marco); nel comune di Varzo non ricade il Rio del Lido, che risulta nel comune di Crevoladossola.	Parzialmente accolta	Baceno: dalla ricognizione effettuata tutti i corpi idrici rappresentati nel Ppr all'interno del territorio comunale risultano iscritti negli elenchi del Regio Decreto n. 1775/1933. Montecrestese: a seguito di approfondimenti è stato inserito il tracciato del corpo idrico denominato "Rio Valle Nava", individuato su base catastale. Varzo-Trasquera: il Rio indicato si trova effettivamente nel comune di Varzo, su Trasquera ricade la fascia dei 150 metri. Trasquera: Il Rio Gilardino (denominato Parì negli originali di impianto) è stato cartografato nel comune di Varzo. Il Rivo San Marco (o del Confine) e il Rivo Seppiana (o della Gurva) fanno parte dei corpi idrici compresi nell'elenco delle acque pubbliche contenute nel R.D., sottoposti quindi a tutela paesaggistica, ma non sono rappresentati negli elaborati cartografici del Ppr, in quanto non è stato possibile individuare con certezza la loro localizzazione. Varzo-Crevoladossola: a seguito di approfondimenti è stato verificato che il Rio del Lido in parte corre lungo il confine tra Varzo e Crevoladossola, risulta quindi ricadere anche nel comune di Crevoladossola.
		Boschi	V Nel comune di Baceno si riscontrano campiture a bosco anche all'interno del perimetro abitato/edificato; nel comune di Montecrestese la perimetrazione delle aree boscate non è rispondente alla cartografia redatta in fase di stesura del Prg approvato.	Non accolta	Si sottolinea che gli ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. g) sono stati rappresentati sulla Tav. P2 in scala 1:100.000 sulla base della Carta forestale. Per l'indicazione di dettaglio tuttavia, sino all'adeguamento al Ppr dello strumento urbanistico, si farà riferimento all'effettiva consistenza del bene e ai parametri indicati dalla l.r. 4/2009.
		Viabilità storica	VI La viabilità storica di Baceno non pare interamente rappresentata.	Non accolta	Senza il supporto di indicazioni cartografiche più precise non è possibile modificare gli elementi citati; si ricorda comunque che in fase di adeguamento dei piani locali al Ppr le informazioni potranno essere integrate.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Centri e nuclei storici	VII Centri e nuclei storici: si rileva che il villaggio operaio di Balmalonesca a Trasquera non è più esistente.	Accolta	Si provvede a eliminare il villaggio operaio di Trasquera.
		Patrimonio rurale storico	VIII Con riferimento al Patrimonio rurale storico si rilevano alcune inesattezze nei comuni di Baceno, Crodo e Premia.	Parzialmente accolta	Si provvede a rinominare tutti i nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali con la collocazione esatta; per quanto riguarda eventuali integrazioni, si ricorda che potranno essere effettuate in fase di adeguamento dei piani locali al Ppr.
		Componenti naturalistico-ambientali	IX Nel comune di Baceno non risulta campita l'area sciabile compresa nelle "infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna"; si rileva inoltre che il Lago di Agaro è sul territorio di Premia.	Accolta	Si provvede ad ampliare l'area inerente le infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna. Si corregge inoltre il riferimento al Lago di Agaro all'interno degli Elenchi delle componenti.
		Impianti produttivi di interesse storico	X Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico: si rilevano alcune inesattezze nei comuni di Formazza, Trasquera, Varzo, Premia.	Accolta	Si provvede a modificare le inesattezze segnalate e a rinominare correttamente tutte le aree e gli impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico nei comuni citati.
		Sistemi di fortificazioni	XI Sistemi di fortificazione: si rilevano alcune inesattezze nei comuni di Trasquera, Varzo, Baceno.	Accolta	Si provvede a effettuare le integrazioni richieste.
		Belvedere bellezze panoramiche	XII Percorsi panoramici e elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica: si rilevano alcune inesattezze nei comuni di Crodo, Varzo, Trasquera, Montecrestese, Baceno.	Accolta	Si provvede a effettuare le correzioni richieste.
		Morfologie insediative	XIII Nel territorio di Baceno si propone di aggiungere alcuni nuclei ai villaggi di montagna (m.i. 12).	Non accolta	Si precisa che la definizione delle componenti morfologie potrà essere aggiornata e meglio precisata nella fase di adeguamento dei piani locali al Ppr.
		Montagne	XIV Art. 13: poiché l'identificazione delle aree di montagna si basa esclusivamente su quota altimetrica, si evidenzia la necessità di una migliore identificazione da demandare alle cartografie di dettaglio dei piani locali.	Accolta	La linea delle curve di livello rappresentante la quota altimetrica dovrebbe di per sé rappresentare un riferimento certo per la delimitazione della montagna tutelata ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/2004; si provvede comunque a modificare la norma dando ai Comuni la possibilità di specificare meglio l'indicazione cartografica del Ppr.
		Montagne	XV Art. 13: si rimarca che le prescrizioni di cui al comma 12 sono eccessivamente vincolanti. E' impedito ogni ulteriore sviluppo turistico/sportivo delle stazioni esistenti e il futuro ampliamento degli impianti di San Domenico nel Comune di Trasquera. Con l'attuale previsione sono definitivamente impediti gli eventuali collegamenti infravallivi tra comprensori limitrofi. Si rileva inoltre la necessità di derogare la possibilità di realizzare modeste strutture di ricettività temporanea che devono necessariamente essere individuate per visibilità e sicurezza in aree prossime ai sistemi di crinali e dorsali. Si rileva infine la necessità di poter realizzare eventuali nuove piste agrosilvopastorali, o impianti di trasporto collettivo finalizzati all'accessibilità delle aree di alta montagna che in taluni casi dovranno necessariamente interessare le dorsali e i crinali secondari.	Parzialmente accolta	Si sottolinea la necessità che la prescrizione di cui al comma 12, già ampiamente modificata con DGR n. 6-5430 del 28 febbraio 2013 anche per porre attenzione all'attività sciistica, di estrema importanza per il turismo e l'economia piemontese, mantenga comunque lo spirito della norma, che è quello di salvaguardare la naturalità ed il valore paesaggistico di quei crinali ritenuti dal Ppr di maggiore rilevanza e rappresentati nella tavola P4. Si evidenzia inoltre che il comma 12 alla lettera a) consente comunque la viabilità ad uso agricolo e forestale.
		Boschi	XVI Art. 16: si propone che per l'individuazione delle aree boscate non venga applicata in toto la Carta forestale, ma si demandi alla fase di adeguamento o revisione dei Prg la reale perimetrazione delle aree vincolate. Nelle more di adeguamento dei piani locali, si propone di rimandare a verifiche puntuali finalizzate alla dimostrazione della sussistenza o meno del vincolo paesaggistico.	Accolta	Come già specificato all'art. 16 delle NdA, gli ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. g) sono stati rappresentati sulla Tav. P2 in scala 1:100.000 sulla base della Carta forestale; tuttavia per l'indicazione di dettaglio sino all'adeguamento al Ppr dello strumento urbanistico, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica si farà riferimento all'effettiva consistenza del bene e ai parametri indicati dalla l.r. 4/2009.
		Boschi	XVII Art. 16, c. 12: si ritiene opportuno individuare la possibilità di realizzare le opere anche di interesse locale non localizzabili altrove; si ritiene inoltre necessario indicare la possibilità di realizzare nuovi impianti non solo in funzione della razionalizzazione dell'esistente; si ritiene infine opportuno indicare a livello di Ppr una fascia di rispetto minima tra l'area a bosco e abitazioni e nuclei abitati.	Non accolta	Al fine di garantire la coerenza con il piano forestale territoriale in corso di predisposizione e con quanto previsto dalle misure di conservazione approvate nel 2014 per i siti Natura 2000, per i quali sono in fase di redazione misure sito specifiche e relativi piani di gestione, si provvede a una complessiva riformulazione dell'articolo, incluso il comma 12.
		Aree rurali	XVIII Art. 19: si rileva che le aree individuate spesso sono sovrapposte ad altre implicazioni di articoli delle NdA. L'applicazione della direttiva del c. 10 risulta di impossibile applicazione qualora le aree rurali ricadano in aree di montagna. Si evidenzia quindi la necessità di rivedere l'applicazione delle singole norme, nei casi di sovrapposizione di più vincoli.	-	Si sottolinea che le norme del Piano sono da applicarsi in maniera complementare e che comunque direttive e indirizzi costituiscono previsioni che dovranno essere recepite dalla pianificazione locale, dove saranno adattate ai diversi contesti nei quali vanno a incidere.
		Ville, impianti per il loisir e il turismo	XIX Art. 26: si rileva che non è identificata l'area sciabile sita in località Valle di Bondolero, a Crodo, identificata nel vigente Prg con tale destinazione.	Accolta	Si provvede a aggiungere l'area alle infrastrutture turistiche per la montagna.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Usi civici	xx Art. 33: si rileva che il richiamo alla sola individuazione dei comuni all'interno dei quali sono presenti usi civici, pare di poco aiuto; non appare accettabile la direttiva del comma 18 secondo cui i Comuni, in sede di adeguamento, precisano la delimitazione delle aree gravate da uso civico. Si propone di stralciare l'art. 33 per quanto riguarda le norme per gli usi civici, dalle salvaguardie immediatamente vigenti e di posticiparne l'applicazione alla conclusione dei lavori di ricognizione da parte della Regione.	Non accolta	Si evidenzia che durante la formazione del Ppr non è stato possibile ricostruire una banca dati esaustiva e aggiornata che consenta la rappresentazione di tutte le aree gravate da usi civici. Pertanto allo stato attuale è possibile unicamente segnalare con una simbologia puntuale in quali comuni esistano tali aree, rinviando alla fase di adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr, effettuata d'intesa fra Comune, Regione e Ministero, la precisa delimitazione dei territori gravati da uso civico.
		Adeguamento	xxi Art. 46: in merito a quanto previsto al comma 4, si chiede di anticipare il termine all'entrata in vigore dell'adeguamento dei piani locali, in quanto l'esito del monitoraggio potrebbe comportare tempi ad oggi difficilmente ipotizzabili. Inoltre in merito al comma 7, si chiede di specificare che nel termine generico di revisioni non rientrano, quantomeno, le varianti parziali ex art. 17 c. 5 della l.r. 56/1977.	Non accolta	Sulla base di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 143 del D.lgs 42/2004, il Ppr ha deciso di attendere l'esito positivo del periodo di monitoraggio, in modo da potere verificare effettivamente la conformità delle trasformazioni del territorio alle previsioni vigenti. Si specifica inoltre che la variante di adeguamento al Ppr dovrà essere effettuata mediante la predisposizione di una variante generale allo strumento urbanistico; tuttavia a seguito dell'approvazione del Ppr tutte le varianti allo strumento urbanistico, incluse le varianti parziali, dovranno essere coerenti con i contenuti del Ppr, ovviamente con riferimento alle sole parti di territorio interessate dalla variante stessa.
		Ambiti di paesaggio	xxii Con riferimento all'Allegato B alle NdA, i comuni di Baceno, Crodo, Formazza, Premia, Trasquera, Varzo ricadono negli ambiti 1, 2 e 3. Ai punti 1.3.3 e 1.8.2. si rileva che il vincolo di restauro conservativo non risulta applicabile in quanto non compatibile con le altre norme in materia sanitaria, edilizia, geologica. Al punto 1.5.2 la possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente, spesso risulta incompatibile con le classificazioni geologiche dei Prg. Inoltre, a carattere generale si osserva che l'unica possibilità che ha effettivamente evitato l'abbandono della montagna è stata quella di una, seppur minima, dotazione di servizi (acquedotti rurali e viabilità agrosilvopastorale); si chiede di fare salve eventuali infrastrutture di servizio dell'agricoltura.	Parzialmente accolta	Si prende atto del rilievo e si evidenzia che gli obiettivi individuati per gli ambiti e le relative linee d'azione sono finalizzate alla conservazione della qualità paesaggistica dei luoghi, che non interferisce con il rispetto della normativa igienico-sanitaria e la tutela dell'assetto idrogeologico. Si potrà provvedere ad apportare eventuali modifiche agli ambiti, così come per le altre specificazioni, all'interno della fase di adeguamento dei Prg, che avverrà mediante procedure che riuniranno allo stesso tavolo Ministero, Regione, Provincia e Comune. Si prende atto inoltre del rilievo circa il potenziamento dell'accessibilità e si provvede a integrare gli elaborati per quanto riguarda la viabilità necessaria ai soli fini agrosilvopastorali.
249	Unione Montana delle Valli Monregalesi	Considerazioni generali	I Cfr. Comune di Aisone II Pur apprezzando lo sforzo di sintesi e di chiarificazione operato dal Ppr nel Catalogo dei beni, si rileva un'ambiguità relativa agli ambiti già oggetto di specifici provvedimenti da parte di Enti sovraordinati: è rimasta incerta la necessità di riferimento al dispositivo sovraordinato. In particolare nonostante l'intesa stipulata con il MIBACT per i beni soggetti a tutela, non sembrerebbe superata la necessità di una doppia lettura dei dispositivi del Codice, degli atti di vincolo in aggiunta a quelli derivanti dal Ppr.	Parzialmente accolta	Le prescrizioni d'uso sono state elaborate per tutti i beni paesaggistici, tenendo presente sia i contenuti dei dispositivi di tutela presenti nei provvedimenti ministeriali che le trasformazioni avvenute negli anni successivi all'emanazione dei decreti e, in particolare, l'identificazione dei valori e la valutazione della loro permanenza. La "vestizione" dei beni ha coinvolto tutte le componenti paesaggistiche presenti e riconosciute dal Ppr, che possono avere specifiche prescrizioni d'uso. Per l'applicazione corretta della disciplina d'uso è quindi necessario integrare le prescrizioni relative alle componenti paesaggistiche con le prescrizioni specifiche di ogni bene paesaggistico. Non si ravvisano pertanto particolari difficoltà o incertezze nell'applicazione della norma. Verificata comunque l'esigenza di una maggiore chiarezza si provvede a riformulare le prescrizioni specifiche e a integrare il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con le relative note applicative.
		Considerazioni generali	III Non sempre l'interpretazione delle norme è di facile comprensione, soprattutto quando le prescrizioni del Ppr, espresse in forma sintetica e non sempre coerente con le usuali definizioni di intervento, sembrerebbero negare anche gli interventi di riqualificazione sul patrimonio esistente. Si ritiene utile un chiarimento e una rilettura dei disposti normativi delle NdA e del Catalogo in modo da migliorare l'individuazione delle possibilità di intervento ammesse ed esplicitare gli indirizzi operativi proposti dal Piano.	Parzialmente accolta	In merito al rilievo si precisa che la terminologia utilizzata, in considerazione della riconosciuta diversa natura e funzione delle materie paesaggio e urbanistica/edilizia, non si riferisce agli interventi edilizi di cui al d.P.R. 380/2001 ma è riconducibile ai contenuti degli articoli 6, 29 e 131 del D.lgs. 42/2004 e smi. Verificata comunque l'esigenza di una maggiore chiarezza si provvede a

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Considerazioni generali	IV Art. 2: al c. 4 si ritiene che il riferimento all'art. 143, comma 9 del D.lgs. 42/2004 possa avere un principio più completo che non l'esclusiva interpretazione come possibilità di applicazione del regime di salvaguardia immediato. In particolare, vista l'approssimazione di alcune disposizioni, a volte in contrasto con i programmi di pianificazione locale, si ritiene che ulteriori limitazioni di intervento sul territorio e sul patrimonio edificato esistente sarebbero da rivedere ed approfondire. In particolare ci si riferisce alle preesistenze a tipologia tradizionale, la cui conservazione potrebbe essere minacciata proprio dall'impossibilità di eseguire interventi di riqualificazione o ripristino funzionale adeguati agli usi ed alle normative vigenti. Questa limitazione potrebbe tradursi nei casi più rigorosi ad una impossibilità di attuare anche semplici interventi di manutenzione.	Non accolta	riformulare le prescrizioni specifiche e a integrare il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con le relative note applicative. Le prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici sono state elaborate mediante la lettura del loro stato di conservazione e dei valori presenti, finalizzando le norme d'uso alla loro corretto utilizzo senza precludere gli eventuali interventi di riqualificazione o di ripristino degli edifici con tipologia tradizionale per adeguamenti alle normative vigenti purchè compatibili con le caratteristiche e le peculiarità costruttive degli stessi.
		Considerazioni generali	V Art. 2: al c. 7 la norma risulta di difficile e soggettiva applicazione. Tale enunciato potrebbe essere in contrasto rispetto a interventi già concertati con la Soprintendenza. Questa criticità è rafforzata dall'enunciato del c. 5, relativo alla prevalenza delle norme più restrittive. Si presume la necessità di una doppia lettura di più disposizioni concomitanti, generando l'usuale dibattito sull'individuazione interpretativa della condizione più restrittiva.	-	Si evidenzia che il comma 7 riporta quanto previsto dal D.lgs. 42/2004; si chiarisce inoltre che il comma 5 si riferisce unicamente alle norme del Ppr; sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi degli articoli 136 e 157 del D.lgs. 42/2004 si applicano sia le disposizioni contenute negli articoli delle norme di attuazione, sia le specifiche prescrizioni d'uso riportate nelle singole schede del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, di cui al successivo articolo 4.
		Fiumi	VI Art. 14: al c. 3, al fine di superare difficoltà interpretative della norma, si chiede di sottolineare che per fasce PAI si intendono quelle precisate e approvate in sede di adeguamento obbligatorio degli strumenti urbanistici generali; diversamente si dovrebbero riprendere le vecchie fasce PAI ormai superate dagli adeguamenti concertati nei tavoli interdisciplinari. Al c. 5, rispetto alla cartografia del Ppr è possibile riscontrare uno scostamento o deviazione degli alvei fluviali rispetto a quanto rappresentato. Nella norma non si cita più la distanza geometrica minima (150 m.) rispetto alla quale individuare i criteri per la ridefinizione delle aree soggette a tutela. In attesa che i Prg definiscano le nuove delimitazioni che tengano conto della morfologia e delle caratteristiche dei luoghi, non si specificano i limiti entro i quali è necessario l'ottenimento del parere.	Parzialmente accolta	Si chiarisce che le fasce PAI sono quelle precisate dagli strumenti urbanistici, evidenziando altresì che, data la scala di rappresentazione della Tav. P4, le specificazioni di dettaglio effettuate dagli strumenti urbanistici di fatto coincidono con la delimitazione definita dal Pai stesso si provvede comunque a specificare meglio il comma 3. In merito al comma 5, si chiarisce inoltre che l'area tutelata ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, così come disciplinata dall'art. 142, c.1, lett. c) del D.lgs. 42/2004 è comunque costituita dal corpo idrico e dalla relativa fascia di 150 metri dallo sponda, definita in base a quanto contenuto nell'Allegato C alle NdA del Ppr. Per maggior chiarezza si provvede comunque a specificare la norma.
		Aree di elevato interesse agronomico	VII Art. 20: al c. 5, lett. b., si ritiene opportuno modulare meglio la frase "... individuano gli specifici ambiti in cui è vietata ogni trasformazione...", limitando tale estrema previsione solo a casi circostanziati e necessari di specifica tutela. Al comma 6: la disposizione "eventuali nuovi impegni di suolo a fini diversi da quelli agricoli possono prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riutilizzo e riorganizzazione delle attività esistenti" è ritenuta generalista e di difficile applicazione. Si chiede di chiarire quali possano essere i metodi che nell'ambito della formazione di strumenti di pianificazione territoriale possano dimostrare le alternative e le possibilità di riorganizzazione delle attività esistenti, in particolare senza conoscere gli assetti proprietari e le modalità di gestione imprenditoriale proprie della libera iniziativa privata.	Parzialmente accolta	Si evidenzia che la previsione di cui alla lettera b del comma 5 è già da applicarsi su ambiti molto specifici, che saranno individuati puntualmente dai piani locali, in quanto meritevoli di particolari attenzioni. In merito al comma 6, trattandosi di una norma che va a incidere su situazioni comunali molto diverse fra loro, come estensione, come tipologia e dimensioni insediative, non si ritiene opportuno definire a priori le modalità operative da seguire per la dimostrazione dell'assenza di alternative, quali ad esempio la stima del patrimonio inutilizzato, le aree previste e non ancora attuate, le aree compromesse da riqualificare presenti nei territori interessati, ecc. In merito agli aspetti operativi il ricorso a modalità perequative può superare in molti casi l'ostacolo della frammentazione delle proprietà interessate.
		Centri e nuclei storici	VIII Art. 24: al c. 5 lett. d., punto II, il riferimento alle modalità di intervento parrebbe ridondante e inutile, in quanto già regolamentato dalla l.r. 56/77 e nella disciplina per la formazione dei Prg. Non si capisce inoltre come la necessità di definire i criteri di coerenza costruttiva, tipologica e sui materiali sia limitata solo agli interventi soggetti a SUE e non invece a tutti gli interventi in centro storico.	Accolta	Si provvede a modificare l'articolo.
		Siti Unesco	IX Art. 33: nel ritenere che in futuro i maggiori interventi di riqualificazione siano rappresentati soprattutto dai processi di rigenerazione dei fabbricati esistenti, si ritiene logico estendere l'indirizzo non solo in caso di "nuove costruzioni ed infrastrutture" ma anche a tutti gli interventi che possano incidere sugli elementi esterni dei fabbricati e dei manufatti.	Accolta	Presumendo che ci si riferisca al comma 4, Si precisa che la norma, già nella formulazione attuale, è comunque rivolta a tutti gli interventi e non solo alle nuove costruzioni, a cui si fa particolare riferimento viste le probabili maggiori criticità; si provvede comunque a modificare il comma 4 ai fini di una maggiore chiarezza.
		Beni paesaggistici (perimetro)	X Art. 45: al c. 1, si chiede di chiarire se la delimitazione e la rappresentazione dei beni paesaggistici sostituisca definitivamente le delimitazioni allegate ai provvedimenti di vincolo, non sempre coincidenti, oppure se sia in ogni caso richiesto il confronto di entrambi i dispositivi; nel secondo caso si chiede di precisare la prevalenza tra le diverse indicazioni o rappresentazioni, si ritiene infatti che possano sorgere equivoci interpretativi.	Accolta	Si chiarisce che dalla data di adozione del Ppr, la delimitazione dei beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 157 del D. lgs.42/2004 è quella riportata nella Tavola P2 e nel Catalogo del Ppr, che peraltro si è limitato ad effettuare la ricognizione dei beni, finalizzata



NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Considerazioni generali	XI Si ritiene utile la predisposizione di un quadro sinottico complessivo, ordinato per Comune contenente tutti i riferimenti ai vincoli, ambiti e categorie individuate dal Ppr.	Parzialmente accolta	unicamente alla corretta delimitazione e rappresentazione del perimetro descritto nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico. Si ribadisce inoltre che il comma 5 dell'art. 2 si riferisce alle sole norme contenute nel Ppr.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XII Con riferimento alle prescrizioni specifiche che prevedono, per i fabbricati e le attività esistenti, esclusivamente interventi di conservazione o assimilabili al restauro, si ritiene opportuna una articolazione più flessibile della norma al fine di consentire i necessari interventi di adeguamento e razionalizzazione delle realtà aziendali esistenti. In alcuni casi la norma limita anche gli interventi destinati alla conduzione agricola, vincolando l'installazione di eventuali nuove attrezzature alla condizione che esse "devono essere ricavate mediante il riuso dei fienili e delle tettoie esistenti". Si rileva che l'assunzione letterale della norma vieta di fatto ogni intervento che non sia già compreso all'interno di "fienili e tettoie" esistenti, precludendo qualsiasi attuazione di interventi più completi e coordinati, estesi anche ad altri fabbricati che non siano tettoie o fienili. Si richiede di valutare anche l'introduzione di possibili completamenti o sostituzioni. Si ritiene che una norma più flessibile, oltre a favorire la permanenza delle attività di presidio del territorio, potrebbe essere finalizzata alla riconduzione ai caratteri tradizionali dei fabbricati non idonei.	Accolta	Si valuterà la possibilità di predisporre l'elenco proposto in un fase successiva all'approvazione del Piano; si evidenzia comunque che sin d'ora, tramite il servizio Webgis, di visualizzazione delle Tavola P2 e P4, è possibile interrogare i diversi temi presenti sul territorio comunale e disporre di un quadro preciso di quanti e quali siano le componenti paesaggistiche e i vincoli ricadenti nel territorio stesso.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XIII Si riportano alcuni esempi di prescrizioni vincolanti (ad esempio "non è consentita la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, artigianali e commerciali") che, in assenza di flessibilità interpretativa, potrebbero inibire le attività produttive e condurre a un progressivo abbandono delle stesse (con conseguente incremento di siti degradati e dismessi) o escludere qualsiasi forma di intervento conservativo sugli edifici, impedendone il recupero e la riqualificazione (vedi osservazione).	Parzialmente accolta	Relativamente alla prescrizione relativa al divieto di realizzare nuovi impianti produttivi, artigianali, commerciali e l'ampliamento di quelli esistenti, che riguarda esclusivamente la scheda B043 (DM 1 agosto 1985 Racconigi), si accoglie l'osservazione e si provvede a correggere la prescrizione (si confronti anche osservazioni Ilva, Comune di Racconigi, Fiopa).
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XIV Il Ppr richiede la riqualificazione e rigenerazione di tutti gli insediamenti a carattere economico/produttivo esistenti nelle aree tutelate. Si richiede quali effetti potrebbe causare la norma sul piano economico e sociale.	Non accolta	In riferimento alla osservazione riguardante la riqualificazione e la rigenerazione si precisa che è una misura riguardante specifici casi inerenti aree dismesse e degradate trattati agli artt. 3 e 41 delle NdA e non è rivolto a tutti gli insediamenti a carattere economico/produttivo esistenti.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XV Si riportano alcune prescrizioni che limitano gli interventi edilizi e la cui applicazione potrebbe precludere anche i più rigorosi interventi conservativi limitando il rinnovo e la sostituzione ad esempio delle parti ammalorate degli edifici. Inoltre non trovano riscontro nei tipi di intervento edilizio contenuti nel DPR 380.	Parzialmente Accolta	La prescrizione oggetto di osservazione che recita "...non sono ammesse nuove edificazioni né modiche agli edifici della ex Palazzina Reale..." viene parzialmente modificata al fine di una sua migliore comprensione e per non precludere interventi rivolti al restauro e valorizzazione del complesso. Si confronti anche l'osservazione del comune di Valdieri. La terminologia utilizzata nelle prescrizioni, in considerazione della riconosciuta diversa natura e funzione delle materie paesaggio e urbanistica/edilizia, non si riferisce agli interventi edilizi di cui al d.P.R. 380/2001 ma è riconducibile ai contenuti degli articoli 6, 29 e 131 del D.lgs. 42/2004 e smi.
250	Unione Terre dai mille colori (Casalgrasso, Lombriasco, Osasio)	-	I Cfr. Comune di Aisone, punti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11	-	-

**OSSERVAZIONI PERVENUTE DA ASSOCIAZIONI, ORDINI PROFESSIONALI, ENTI VARI**



Osservazioni pervenute da Associazioni ambientaliste, Associazioni di categoria, Ordini professionali, Enti vari

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
1	ANCE Piemonte	Montagne	I Art. 13: anche al fine di tutelare la caratterizzazione paesaggistica dei nuclei residenziali e turistici, si rileva l'opportunità di non consentire gli interventi di installazione di impianti eolici nell'intorno di 50 m. per lato da vette e crinali. Si chiede pertanto la soppressione della lett. e) del c. 12 dell'art. 13.	Non accolta	Si evidenzia che, pur non potendo escludere la realizzazione degli impianti eolici nell'intorno di vette e crinali, in quanto unici siti in Piemonte caratterizzati da elevata ventosità, la norma tutela la componente montagna, oltre che attraverso le misure previste dal comma 11, consentendo la realizzazione dei soli impianti di cui sia dimostrato il rilevante interesse pubblico ed escludendone la localizzazione all'interno delle aree di elevato pregio paesaggistico, riconosciute mediante apposita dichiarazione di notevole interesse pubblico.
		Fiumi	II Art. 14, c. 10: si segnala la necessità di consentire interventi nelle fasce fluviali interne, che comportano necessariamente una riduzione dei complessi vegetazionali naturali. Si chiede pertanto di precisare che tale possibilità rimane comunque consentita, qualora accompagnata dai relativi interventi compensativi e di rimboschimento nelle fasce contigue a quelle oggetto di intervento. Si suggerisce quindi un'integrazione dell'art. 14, c. 10, lett. a) (vedi osservazione).	Parzialmente accolta	Si precisa che già il testo attuale della norma prevede il mantenimento delle caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche del corso d'acqua anche attraverso la ricostituzione della continuità ambientale, qualora interventi necessari dovessero comportare la riduzione dei complessi vegetazionali. Si modifica comunque il comma con il riferimento alle misure mitigative e compensative.
		Laghi	III Art. 15, c. 2 e c. 8: in considerazione del fatto che i siti in cui sono state autorizzate le cave non rappresentano, in genere, aree di particolare rilevanza paesaggistica, si ritiene eccessivo vincolarne la fascia perimetrale all'iter di autorizzazione paesaggistica. Si ritiene inoltre inadeguata la soglia dimensionale di 500 m. di perimetro rispetto alla dimensione della fascia soggetta ad autorizzazione (300 m.). Si chiede pertanto di eliminare il secondo periodo del c. 2 dell'art. 15 e di eliminare la previsione contenuta nel secondo periodo del c. 8.	Non accolta	Si evidenzia che l'individuazione dei corpi idrici tutelati è avvenuta sulla base dei "Criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.", condivisi con il MiBACT e approvati in data 9 maggio 2013, a loro volta tratti dalla Circolare ministeriale 23 giugno 2011, n. 12 "La Pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale", della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio.
		Laghi	IV Art. 15, c. 6, lett. c): si ritiene opportuna una formulazione più flessibile della norma, che preveda la possibilità di realizzare nuovi interventi sui laghi e sui territori contermini, commisurandoli in funzione del contesto e delle sue effettive valenze paesaggistiche. Si suggerisce pertanto una riformulazione dell'art. 15, c. 6, lett. c)	Non accolta	Si specifica che la previsione di cui al c. 6, in quanto indirizzo, entrerà in vigore solo dopo essere stata recepita negli strumenti urbanistici in fase di adeguamento al Ppr, come specificato all'art. 2, c. 2. Si evidenzia, inoltre, che la norma, già nella sua formulazione attuale, non esclude la realizzazione di nuovi interventi, ma ne prevede il contenimento e la mitigazione, delegando ai piani settoriali, territoriali provinciali e locali la definizione della specifica disciplina.
		Aree di elevato interesse agronomico	V Art. 20, c. 6: pur ritenendo prioritaria la salvaguardia dei suoli di I e II classe di capacità d'uso, si rileva che molti nuclei comunali in pianura sono circondati da terreni di tale tipologia, e che l'attuale disposizione impedirebbe del tutto l'espansione degli stessi. Si suggerisce pertanto una riformulazione dell'art. 20, c. 5, lett. b).	Parzialmente accolta	Premesso che la previsione di cui al c. 6 è volta appunto a salvaguardare i suoli integri di maggior pregio agronomico, si specifica che è una direttiva e pertanto, come specificato all'art. 2, c. 3, entrerà in vigore solo dopo essere stata recepita negli strumenti urbanistici in fase di adeguamento al Ppr e previa puntuale verifica anche della precisa delimitazione delle aree. Il medesimo art. 2 prevede che possano essere consentiti scostamenti dalla direttiva qualora argomentati e motivati tecnicamente. Si specifica comunque meglio la rappresentazione delle aree di interesse agronomico su tutto il territorio regionale eliminando dalla perimetrazione le aree di dispersione insediativa; si provvede inoltre, ai fini di una maggiore chiarezza, a modificare il comma 4 e ad aggiungere un nuovo comma 5.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Ville e impianti per il <i>loisir</i>	VI Art. 26, c. 5, lett. b): allo scopo di adeguare la necessità di recupero dei beni oggetto di tutela al continuo mutare delle esigenze funzionali e degli usi a cui sono destinati, si ritiene opportuno esplicitare la possibilità di ricorrere a interventi di ampliamento, purché coerenti con le tipologie storiche e paesaggistiche del bene. Si suggerisce pertanto una riformulazione dell'art. 26, c. 5, lett. b).	Parzialmente accolta	Il comma 5 dell'art. 26 delle NdA non esclude a priori gli interventi di ampliamento, per i quali deve essere tuttavia verificata la coerenza con il contesto architettonico e paesaggistico, il rispetto delle visuali e delle direttive di cui al comma 4 dello stesso art. 26.
		Morfologie insediative	VII Art. 37, c. 4: con riferimento ai requisiti previsti alla lett. a) per gli interventi di riuso, completamento e ampliamento superiori al 20%, si rileva che, in assenza di chiari riferimenti a procedure urbanistico-edilizie codificate e previste dalla vigente normativa, il testo sembra riferirsi alla necessità di prevedere l'assoggettamento a uno strumento urbanistico esecutivo. Poiché non è specificato rispetto a quale superficie utile lorda valutare la soglia del 20%, si segnala che tale eventuale assoggettamento potrebbe comportare procedure autorizzative complesse anche per superfici di intervento molto esigue. Si ritiene pertanto opportuno ridimensionare tale vincolo, demandando alla pianificazione urbanistica locale (o provinciale) la facoltà di prevedere o meno l'assoggettamento ai requisiti descritti nel dispositivo.	Non accolta	Evidenziando la finalità del comma, che è quella di contenere il consumo di suolo, nonché di favorire la riqualificazione del territorio, si precisa che si prevede il ricorso a un progetto esteso al contesto in cui si inserisce l'impianto, volto alla mitigazione degli impatti e al miglioramento delle connessioni con l'intorno; trattandosi di una norma che va a incidere su aree molto diverse fra loro, sia come estensione sia come tipologia, non si ritiene opportuno decidere a priori la modalità operativa da seguire, quale ad esempio, ma non necessariamente, il ricorso a procedure negoziate, strumenti esecutivi, programmi di riqualificazione urbana, ecc., scelta che resta più correttamente in capo alla pianificazione locale, che meglio conosce le problematiche delle singole aree interessate. Si specifica inoltre che il limite del 20% (già raddoppiato rispetto a quanto previsto nelle NdA adottate nel 2009) è riferito alla superficie utile lorda come definita nei regolamenti edilizi comunali.
		Cartografia	VIII Art. 45, c. 1: dal momento che la scala 1:100.000 degli inquadramenti della Tav. P2 non consente di valutare in modo inequivocabile la delimitazione dei suddetti beni, si suggerisce di richiamare a tal fine lo strumento cartografico digitale messo a disposizione sul portale <i>WebGis</i> .	Non accolta	Si segnala che i beni paesaggistici ex artt. 136 e 157 del D.lgs 42/2004, così come le zone di interesse archeologico di cui all'art. 142, sono rappresentate oltre che sulla Tav. P2 anche nel Catalogo dei beni a una scala di dettaglio tale da consentire una loro precisa identificazione e che tutti i dati sono scaricabili in formato <i>shapefile</i> dal Geoportale Piemonte. In aggiunta a ciò, il servizio <i>Webgis</i> è certamente uno strumento finalizzato a consentire una migliore consultazione dei tematismi presenti in cartografia; è segnalato nel sito ma non espressamente richiamato in norma in quanto strumento prettamente tecnico finalizzato alla sola visualizzazione delle Tavole. P2 e P4.
		Adeguamento	IX Art. 45, c. 7: si ritiene che l'assoggettamento ad autorizzazione paesaggistica di un intero edificio o manufatto, quando solo una porzione di esso risulta all'interno della perimetrazione, costituisca, in taluni casi, un'inutile aggravio in termini di procedure e tempistiche. Si suggerisce pertanto di demandare ai Comuni la possibilità di formulare una proposta (da sottoporre alla definitiva valutazione della Regione e del Ministero) circa la limitazione del vincolo alle sole porzioni di fabbricato che, oltre a essere interne al perimetro, sono dotate di effettiva rilevanza paesaggistica.	Non accolta	La norma richiama una modalità già normalmente applicata in sede di autorizzazioni paesaggistiche ed è finalizzata all'uniformità e all'omogeneità di trattamento dei fabbricati tutelati, che non possono essere considerati unicamente per singole porzioni, ma sono necessariamente da salvaguardare e valorizzare nel loro complesso.
		Adeguamento	X Art. 46, c. 4: si ritiene superflua la disposizione che prevede, nel caso di strumentazione urbanistica locale adeguata al Ppr, l'accertamento della conformità degli interventi alle previsioni del Ppr e dei piani urbanistici comunali o intercomunali; si rileva infatti che la normativa che disciplina il rilascio dei titoli edilizi (compresa eventualmente quella in deroga) risulta già ampiamente comprensiva delle tutele necessarie a salvaguardare anche i beni tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004.	-	Si chiarisce che il comma prevede che, qualora sia stato verificato l'esito positivo del periodo di monitoraggio, nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004, il rilascio del titolo edilizio non dovrebbe più essere subordinato all'autorizzazione paesaggistica; dovrà essere garantita la coerenza, anche nel caso degli interventi in deroga, con il Prg adeguato al Ppr.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XI Beni ex artt. 136 e 157 del D.lgs. 42/2004: si rileva che, in molti casi, le prescrizioni specifiche relative ai centri storici sembrano prevedere la demolizione senza ricostruzione degli edifici incongrui con i caratteri tipologici dell'insediamento. Si segnala che il tessuto dei centri storici Piemontesi vede spesso la presenza di edifici di recente realizzazione in contrasto con i caratteri storico-culturali del contesto, che la normativa nazionale e regionale già disciplina la pianificazione locale dei centri storici e che i Prg si sono dotati in genere di prescrizioni (condivise di norma con la Regione Piemonte, ai sensi della l.r. 56/1977) volte alla realizzazione di nuovi edifici coerenti con i valori storico-culturali propri del tessuto esistente. Si suggerisce pertanto di riformulare le suddette prescrizioni, al fine di consentire, in coerenza con l'art. 24 del Ppr, la tutela effettiva del centro storico attraverso la pianificazione locale.	Accolta	La prescrizione relativa agli interventi ammessi nei nuclei e centri storici non preclude l'attuazione degli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti: a riguardo si ricorda che la Giunta regionale ha già provveduto a fornire con la D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 " <i>Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442</i> ". Si accoglie comunque

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
					l'osservazione provvedendo a correggere le prescrizioni specifiche e a integrare il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con la formulazione delle relative note applicative.
2	ARCI Pesca, ENAL pesca	Laghi	I Riservandosi un ulteriore più approfondito esame del Ppr, gli scriventi contestano quanto previsto dall'art. 15, c. 2 delle Nda, dove l'autorizzazione paesaggistica è richiesta anche per i laghi di cava esauriti e dismessi con perimetro maggiore di 500 m., poiché non si comprende la necessità di tutelare tali bacini, che spesso, grazie all'intervento di gruppi di pescatori, sono stati trasformati da discariche abusive a luoghi di attività sociale. Si richiede pertanto di escludere dalla tutela le cave allagate o quantomeno quelle individuate dalle Province quali "acque pubbliche in disponibilità privata" o "impianti e bacini privati per la pesca a pagamento".	Non accolta	Si evidenzia che l'individuazione dei corpi idrici tutelati è avvenuta sulla base dei "Criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.", condivisi con il MiBACT e approvati in data 9 maggio 2013, a loro volta tratti dalla Circolare ministeriale 23 giugno 2011, n. 12 "La Pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale", della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio. Ciò premesso si evidenzia che la tutela paesaggistica non preclude la possibilità di espletare le attività richiamate nell'osservazione.
3	Arona Nostra	Adeguamento	I Si ritiene che la subordinazione dell'adeguamento al Ppr dei Prg alla fase di revisione e/o di redazione ex novo dei medesimi, diluisce eccessivamente nel tempo gli effetti positivi del Piano stesso, determinando una situazione frammentata e depotenziandone l'efficacia operativa; si suggerisce la fissazione di una scadenza ragionevole ma perentoria per l'adeguamento di tutti gli strumenti urbanistici in vigore nelle norme del Piano, con simultanea penalizzazione dei Comuni inadempienti.	Non accolta	Si precisa che il D.lgs. 42/2004 prevede che i comuni adeguino i propri strumenti di pianificazione urbanistica entro il termine non perentorio di 24 mesi dell'approvazione del Ppr e che comunque ogni variante apportata al Prg debba essere coerente alle norme del Ppr, seppur limitatamente alle aree interessate dalla variante stessa.
		Linee alta tensione	II Si segnala che è in corso una procedura statale di VIA richiesta da Terna Rete Italia SpA per le opere di razionalizzazione rete AT - Interconnector Svizzera - Italia. Nel caso in cui il progetto dovesse realizzarsi, sarebbe necessario eliminare i tralicci posti in comune di Arona sulle sommità del M. Mirabello (m. 517) e M. Grande (m. 429), visibili dal Lago Maggiore, nonché tutti i tralicci che attraversano in senso longitudinale il Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago, del tutto incompatibili con un'area SIC facente parte della rete dei luoghi riconosciuti dall'Unesco patrimonio dell'umanità.	Parzialmente accolta	Si prende atto dell'osservazione che verrà tenuta in considerazione nella fase di valutazione dell'opera da parte delle autorità preposte. Si evidenzia inoltre che gli interventi ricadenti in beni paesaggistici sono sottoposti comunque alle procedure autorizzative di cui all'art. 146 del D.lgs 42/2004.
		Campeggi	III Si segnala che l'area del Basso Verbano, nei comuni di Dormelletto e Castelletto Ticino, è caratterizzata dalla presenza di numerosi campeggi, che per definizione dovrebbero essere provvisori, ma che tendono a divenire semi-residenziali per via del ricorso ad accorgimenti tecnici, quali ancoraggi, barriere ecc. Visto il fallimento degli strumenti urbanistici locali nel disciplinare il fenomeno, si ritengono necessarie prescrizioni più efficaci per la salvaguardia del paesaggio.	Accolta	In merito all'osservazione riguardante la presenza di numerosi campeggi nella fascia lacuale tra Dormelletto e Castelletto Ticino, in parte ricadenti in area D.M. 1 agosto 1985, si provvede a correggere la tav. P4 modificando la morfologia insediativa specifica da m.i. 4 "Tessuti discontinui suburbani" di cui all'art. 36 delle Nda a m.i. 8 "Insule specializzate e complessi infrastrutturali" di cui all'art. 39 delle Nda. Inoltre, per garantire una corretta regolamentazione delle attività in oggetto, si provvede a integrare la normativa
		Nuovi beni paesaggistici	IV Si propone l'emanazione di un provvedimento di tutela per alcuni ambiti ritenuti di eccezionale importanza: 1) Cascina Muggiano, Mulino di Muggiano e Valle dei Molini, nei comuni di Gattico, Oleggio Castello e Comignago; 2) Complesso Rocca Borromea, Ex cave Fogliotti e Sacro Monte di San Carlo in Comune di Arona – area nella quale già insistono due Dichiarazioni di notevole interesse pubblico, ma che si ritiene debba essere oggetto di un provvedimento più ampio; 3) Antica fornace calce in Comune di Arona (S.S. del Sempione), legando il manufatto al complesso "I luoghi di San Carlo" sopra descritto.	-	Si segnala che le istanze di istituzione di nuovi beni paesaggistici devono essere presentate alla commissione regionale di cui all'art. 137 del D.lgs. 42/2004, cui compete la formulazione di proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati all'art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Le richieste devono contenere una dettagliata descrizione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari dei luoghi, secondo lo schema indicativo predisposto dalla commissione e scaricabile dal sito web della Regione Piemonte.
		Ambiti di paesaggio	V Con un'osservazione successiva alla prima, si integra la documentazione relativa all'area "Muggiano". Si ritiene che tutta l'area a ovest del Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago dovrebbe essere considerata come "unicum", mentre il Ppr la inserisce in due ambiti distinti: n. 15 e n. 16. Si ritiene che assoggettare tale area a un'unica normativa potrebbe contribuire a una miglior tutela dell'esistente.	Non accolta	Si prende atto del rilievo e si evidenzia che riguardo alle integrazioni proposte, si potrà provvedere ad apportare eventuali modifiche e integrazioni agli ambiti, così come per le altre specificazioni. all'interno della fase di

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
					adeguamento dei Prg, che avverrà d'intesa fra Ministero, Regione, Provincia e Comune.
4	Arpiet - Unione Industriale di Torino	Montagne	I Art. 13, c. 12: si chiede, nella formulazione della lettera c., di inserire anche gli interventi legati alla razionalizzazione, ammodernamento e potenziamento del sistema degli impianti sciistici e delle opere accessorie e complementari, già previsti o da prevedere in atti di programmazione negoziata. Considerato, inoltre, che il divieto di cui al comma 12 non si applica a tutte le vette e sistemi di crinali montani principali e secondari di cui alla Tav. P4, ma a quelli che risultano anche inseriti nelle aree di montagna, così come individuate nella Tav. P2, si suggerisce di operare una distinzione grafica, al fine di agevolare la corretta applicazione della norma.	Non accolta	Si sottolinea la necessità che l'articolo 13, già ampiamente modificato con DGR n. 6-5430 del 28 febbraio 2013 anche per favorire l'attività sciistica, di estrema importanza per il turismo e l'economia Piemontese, mantenga comunque lo spirito della norma, che è quello di salvaguardare la naturalità ed il valore paesaggistico dei crinali ritenuti dal Ppr di maggiore rilevanza. Si evidenzia inoltre che i crinali sui quali si applica la prescrizione sono rappresentati nella Tav. P4 e sono quelli individuati come "sistema di crinali montani principali e secondari", ricadenti all'interno delle aree di montagna indicate con un retino verde a tratteggio. Esclusivamente sino all'approvazione del Ppr, la prescrizione in salvaguardia vige solo sui crinali che ricadono nei beni paesaggistici, fra cui le montagne, rappresentati nella Tavola P2.
		Boschi	II Art. 16: si chiede di operare, nella Tav. P2, una distinzione volta ad individuare il campo di applicazione delle prescrizioni, anche in considerazione del fatto non la tavola non riporta il perimetro dei Sic. Nella formulazione della lettera e) del comma 12 si chiede inoltre di inserire anche gli interventi legati alla razionalizzazione, ammodernamento e potenziamento del sistema degli impianti sciistici e delle opere accessorie e complementari, già previsti o da prevedere in atti di programmazione negoziata.	Parzialmente accolta	La Tav. P2 individua esclusivamente i beni paesaggistici, mentre i Sic e le Zps sono rappresentati nella Tavola P5. Al fine di chiarire meglio l'ambito di applicazione della prescrizione, tale delimitazione è ora disponibile sul Geoportale della Regione sia in formato .pdf sia in formato .shp alla voce "Boschi costituenti habitat di interesse comunitario all'interno dei siti Rete Natura 2000". Si segnala inoltre che le prescrizioni dell'art. 16 sono state complessivamente riviste per garantire la coerenza con quanto previsto nelle Misure di conservazione per i Siti della Rete Natura 2000.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	III Con riferimento alle schede della Prima parte del Catalogo, si chiede che dal divieto di realizzare nuove edificazioni siano esclusi gli interventi funzionali alla qualificazione e al potenziamento dell'offerta sciistica e turistica e si suggerisce una riformulazione della prescrizione specifica per le eventuali nuove costruzioni (vedi osservazione).	Non accolta	In riferimento alla richiesta di integrare la tutela paesaggistica con lo sviluppo sostenibile dell'area si specifica che la prescrizione non contiene divieti generalizzati ma criteri localizzativi e dimensionali al fine di conservare l'attrattiva turistica determinata dai valori specifici del paesaggio. Ciò premesso, relativamente alla richiesta di permettere la realizzazione di nuove edificazioni funzionali alla qualificazione e al completamento dell'offerta sciistica e turistica del comprensorio in questione, non localizzabili altrove, si precisa che le stesse possono essere realizzate se a servizio degli impianti di risalita nel rispetto delle norme degli articoli 13 e 16 delle NdA; gli altri interventi sono subordinati al prioritario recupero degli edifici e degli insediamenti esistenti posti all'interno del comprensorio sciistico.
5	Cia NO-VC- VCO, Coldiretti VC-BI, Confagricolt ura VC-BI	Ambiti di paesaggio	I Con riferimento agli indirizzi e orientamenti strategici contenuti nelle Schede degli Ambiti di paesaggio e riferibili all'attività agricola, zootecnica e forestale, si rilevano scarsa conoscenza del settore, superficialità dell'analisi e conseguenti indirizzi poco pertinenti con la pianificazione paesaggistica (scelte culturali, tecniche di coltivazione, ecc.), non suffragati da dati tecnici/scientifici e potenzialmente dannosi o in contrasto/sovrapposizione con la normativa di settore.	Non accolta	Le schede degli ambiti di paesaggio contengono una lettura complessiva degli aspetti peculiari che connotano gli ambiti stessi e offrono un quadro di conoscenza generale attraverso l'individuazione delle caratteristiche principali e la definizione di indirizzi normativi e obiettivi di qualità paesaggistica da perseguire.
		Montagne	II Art. 13: si chiede di limitare gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni alle aree tutelate dall'art. 142, c. 1, lett. d) ed e) del D.lgs. 42/2004 senza estendere la tutela ad alpeggi e villaggi alpini.	Non accolta	Si ritiene che l'area di montagna, costituita da un insieme di elementi che vanno dalle vette principali ai borghi alpini, ai prato pascoli, ai boschi, costituisca un complesso da tutelare nella sua totalità, in quanto meritevole di attenzione e da salvaguardare in tutte le sue componenti paesaggistiche e naturalistiche, non potendosi pertanto

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Laghi	III Art. 15: si chiede di escludere dai laghi tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. b) i territori contermini agli invasi e sbarramenti artificiali; si ritiene peraltro tale limitazione contrastante con la successiva esclusione dalla tutela degli invasi artificiali costituiti a scopo d'irrigazione.	Non accolta	ridurla ai soli ambiti ricadenti al di sopra dei 1600 ( o 1200) metri di altezza, per i quali è prevista in particolare la tutela di cui all'art. 142 del D.lgs. 42/2004. Col chiarire che il comma specifica che fra gli invasi artificiali, non sono da considerarsi laghi quelli costituiti a scopo di irrigazione, si evidenzia che l'individuazione dei corpi idrici tutelati è avvenuta sulla base dei "Criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.", definiti in base alla Circolare ministeriale 23 giugno 2011, n. 12 "La Pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale", della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, condivisi con il MiBACT e approvati in data 9 maggio 2013.
		Laghi	IV Art. 15: si chiede di escludere dai laghi tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. b) gli specchi d'acqua derivanti da affioramenti della falda nei vuoti di coltivazione di cave esaurite, se non per accertati casi di particolare pregio paesaggistico e/o ambientale, in quanto le fasce di tutela di dette aree, che i Comuni dovranno rappresentare negli strumenti urbanistici, potrebbero generare contrasti e sperequazioni tra i proprietari delle aree interessate dalla cava e le proprietà confinanti, soggette a obblighi e restrizioni precedentemente non previsti o indennizzati. In particolare si ritengono penalizzanti le prescrizioni relative all'intorno del lago di Viverone inerenti le disposizioni sui nuovi fabbricati e sul mantenimento della viabilità secondaria.	Parzialmente accolta	Si ribadisce che l'individuazione dei corpi idrici tutelati è avvenuta sulla base dei "Criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.", condivisi con il MiBACT. Inoltre, in merito in particolare ai beni A039, B001, con riferimento all'osservazione riferita all'ambito 28 che comprende l'areale introno al lago di Viverne, si evidenzia che le specifiche prescrizioni d'uso sono riferite alle particolarità del paesaggio tutelato con specifico provvedimento e sono finalizzate alla salvaguardia di aree di particolare pregio senza alcuna penalizzazione del settore agricolo ma, favorendo il corretto inserimento dei nuovi fabbricati agricoli nel contesto. In merito alla prescrizione riguardante il mantenimento delle strade bianche esistenti si precisa che la norma intende impedire la bitumatura dei percorsi ancora caratterizzati dal piano viabile in terra battuta o di pavimentazioni tradizionali in lastre di pietra o in acciottolato, posti lungo tratti di viabilità secondaria a uso pubblico, che comprende le strade interpoderali, rurali, forestali, le mulattiere e i percorsi pedonali. In caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile in terra battuta per ragioni di elevata pendenza, è consentito l'utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico. Si provvede pertanto a integrare la prescrizione.
		Boschi	V Art. 16: si chiede di stralciare o rielaborare quanto contenuto al c. 6, lett. a), c), e), f), g) degli Indirizzi, nonché i c. 8, 9 e 12 delle Direttive, in quanto prevalentemente riferiti ad aspetti riguardanti la pianificazione forestale e la normativa regionale e statale in tema di sistemazioni idraulico-forestali. Si ritiene che tale stratificazione normativa, cui si aggiunge quella propria di rete Natura 2000 e quella derivante dai Piani di Gestione delle aree protette, vada nella direzione contraria rispetto all'auspicata semplificazione delle norme, e comunque prescinda da un'analisi del reale valore paesaggistico delle singole aree.	Accolta	I contenuti dell'art. 16 sono stati complessivamente rivisti appunto per non dar luogo a possibili contrasti normativi con il piano forestale in corso di predisposizione e con le Misure di conservazione previste per i Siti Natura 2000, per i quali sono in fase di redazione misure sito specifiche e relativi piani di gestione.
		Parchi	VI Art. 18, c. 5, lett. b): si chiede di stralciare le parole "includendo anche le aree agricole che li connettono" poiché si ritiene che includere le aree agricole tra le aree limitrofe a quelle tutelate estendendone vincoli e prescrizioni, fra i quali le limitazioni all'attività venatoria, possa influire negativamente sulle attività agricole, ad esempio per la proliferazione di animali selvatici. In particolare, per quanto concerne le aree vincolate di Biella e Vercelli, si chiede il mantenimento delle attuali dimensioni e delimitazioni. Si rileva inoltre necessario consentire, nelle aree di collegamento, la normale coltivazione agronomica delle colture senza vincoli derivanti dalle future misure agro-ambientali del PSR in corso di approvazione. Per quanto riguarda l'Ambito 24 - Vercellese, si ritiene necessario che siano ammesse le modifiche morfologiche, la pulizia dei	Parzialmente accolta	Col chiarire che il Ppr non modifica le delimitazioni delle aree tutelate, si segnala che la lettera b) del comma 5 è modificata. In accoglimento dell'osservazione si provvede inoltre a inserire nella scheda d'ambito 25 la possibilità di riutilizzo agricolo-pastorale in caso di dismissione delle aree militari esistenti.



NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Aree rurali	fontanili e dei fossi irrigui necessari al mantenimento dell'attività agricola, in particolare risicola. Per l'Ambito 25 - Baraggia tra Biella e Cossato, si richiede di inserire, in caso di dismissione delle aree militari esistenti, la possibilità prioritaria di utilizzo agricolo-pastorale, compatibile con le norme delle aree protette.	Non accolta	Si evidenzia che le semplificazioni normative non possono essere previste dagli strumenti di pianificazione, né dal piano paesaggistico né dai piani settoriali; potranno trovare la giusta collocazione all'interno delle legislazione regionale in materia.
		Aree di elevato interesse agronomico	VII Art. 19, c. 6: si chiede di inserire tra gli indirizzi la previsione di semplificazioni normative volte ad agevolare l'esecuzione di operazioni di recupero di aree a pascolo, abbandonate e invase dalla vegetazione arbustiva, la cui funzione si ritiene non essere solo produttiva ma anche di recupero di habitat in costante contrazione e di controllo della fauna selvatica.	Accolta	Si inserisce un nuovo comma fra le direttive che, richiamando i contenuti del comma 3, prevede che i piani locali provvedano a specificare le aree di interesse agronomico individuate dal Ppr. In merito alle sistemazioni agrarie, le prescrizioni relative ai limiti di 50 cm, inserite nelle Schede del Catalogo dei beni, sono state modificate.
		Patrimonio rurale storico	VIII Art. 20: si chiede che quanto previsto al c. 3) degli Indirizzi venga inserito tra le Direttive. Per i terreni agricoli compresi negli Ambiti 22 e 23, si ritengono restrittivi i limiti di 50 cm relativi alle possibili bonifiche agrarie ai fini del miglioramento fondiario.	Accolta	In accoglimento dell'osservazione si provvede a integrare il comma 4.
		Patrimonio rurale storico	IX Art. 25, c. 4: si chiede che il divieto di "alterare lo stato dei luoghi" sia sostituito dal divieto di "produrre significativi e duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle testimonianze del territorio agrario storico", al fine di connotare meglio l'accezione negativa delle trasformazioni che si vuole evitare.	Non accolta	I contenuti della norma mirano a salvaguardare le testimonianze del territorio agrario storico di maggior pregio, senza impedire a priori interventi di sistemazione agricola. Le direttive del Ppr saranno declinate nei singoli strumenti urbanistici con riferimento alle specificità del territorio comunale.
		Impianti produttivi di interesse storico	X Art. 25, c. 5: si chiede di affiancare gli obiettivi di conservazione e valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico a quelli di sviluppo del settore agricolo e di diffusione delle moderne tecniche produttive, anche nell'ottica di non compromettere l'efficienza delle imprese agricole ed evitare l'abbandono delle attività.	Accolta	In accoglimento dell'osservazione si provvede a integrare il comma 2.
		Aree rurali di interesse paesaggistico	XI Art. 27, c. 2: si chiede di prevedere che gli interventi di recupero di eventuali impianti idroelettrici storici presenti su canalizzazioni irrigue siano comunque subordinati al primario obiettivo di efficienza del sistema irriguo esistente.	Parzialmente accolta	Nella consapevolezza della rilevanza principalmente economica dei vigneti, si sottolinea anche l'importante valenza paesaggistica che rivestono le coltivazioni a vigneto all'interno del territorio Piemontese; si modifica comunque l'indirizzo assegnando ai piani settoriali, e a eventuali regolamenti ad essi collegati, la relativa disciplina.
		Siti Unesco	XII Art. 32: si chiede di stralciare l'Indirizzo di cui al c. 3, dal momento che non si ritiene esista un binomio tra zone di produzione a denominazione di origine dei vini e necessità di tutela paesaggistica. Si ritiene inoltre che i vigneti debbano rispondere a logiche di sostenibilità economica piuttosto che a vaghi e soggettivi concetti di compatibilità ambientale e paesaggistica.	Parzialmente accolta	Pur riconoscendo l'importanza anche produttiva degli ambiti in oggetto, si sottolinea che il comma 3 riguarda tutti i siti Unesco, caratterizzati prioritariamente da una valenza storico-culturale e non solo i Paesaggi vitivinicoli, per i quali sono state predisposte apposite linee guida approvate con DGR n. n. 36-2131 del 21 settembre 2015. Si provvede comunque a integrare la lettera e).
		Siti Unesco	XIII Art. 33, c. 3: alla lett. a) si chiede di associare alla salvaguardia dell'identità storica e culturale la salvaguardia dell'identità produttiva, responsabile della definizione e caratterizzazione dei paesaggi; alla lett. e) si chiede di annoverare fra le risorse da valorizzare anche e soprattutto quelle del patrimonio produttivo.	Parzialmente accolta	Sottolineando preliminarmente che il comma 5 riguarda solo le Residenze Sabaude e i Sacri Monti, si chiarisce che le modalità di approvazione dei progetti sono quelle disciplinate dalla normativa vigente in materia; la norma prevede unicamente che, vista la specificità del contesto in cui si opera, la presentazione del progetto sia accompagnata da approfondimenti legati al suo inserimento paesaggistico, in modo da agevolare la verifica della conformità al Ppr che dovrà essere valutata in sede locale nella procedura di rilascio del permesso di costruire, o dell'autorizzazione paesaggistica se si ricade all'interno di un bene paesaggistico. In merito alla lett. a) si ribadisce che il comma 5 non riguarda i paesaggi vitivinicoli ma le Residenze Sabaude e i
		Siti Unesco	XIV Art. 33, c. 5: si chiede di chiarire ruoli, modalità e tempi di valutazione dei progetti, individuando parallelamente semplificazioni per le opere minori, al fine di non generare confusione e ostacoli per le attività produttive; si ritiene infatti che ci sia il rischio di paralizzare ogni attività, non essendo inoltre chiaro chi debba effettuare le valutazioni; alla lett. a) si chiede di specificare che gli interventi cui ci si riferisce sono quelli edilizi e/o di realizzazione delle infrastrutture, e quindi non includono le operazioni di impianto dei vigneti.		

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Siti Unesco	xv Art. 33, c. 6: si chiede di contemperare l'obiettivo del mantenimento della tradizione storica culturale locale con l'adeguamento delle tecniche produttive.	Non accolta	Sacri Monti, per i quali gli interventi sono appunto principalmente di tipo edilizio; si provvede comunque ad integrare la norma. Si precisa che la norma riguarda il mantenimento della destinazione d'uso del suolo e della prosecuzione delle attività agricole e vitivinicole e non entra nel merito delle modalità di produzione.
		Tenimenti storici Ordine Mauriziano	xvi Art. 33, c. 10, lett. b): si chiede di specificare che le attività agricole, zootecniche e forestali cui si fa riferimento sono comprensive delle relative "attività connesse", come definite all'art. 2135 del C.C., che si ritengono particolarmente importanti nelle aree caratterizzate da un elevato valore paesaggistico.	Accolta	In accoglimento dell'osservazione, si provvede a integrare la norma.
		Tenimenti storici Ordine Mauriziano	xvii Art. 33, cm 11: si chiede di stralciare interamente la lett. b) per ridurre al minimo l'eventualità di ulteriori ostacoli allo sviluppo dell'attività agricola nei terreni ad alta fertilità adiacenti ai Tenimenti.	Non accolta	Si evidenzia che la direttiva prevede una possibilità che può essere approfondita, se ritenuto opportuno, in sede di adeguamento dei piani provinciali al Ppr e che comunque la norma non impedisce la prosecuzione della normale attività agricola.
		Tenimenti storici Ordine Mauriziano	xviii Art. 33, c. 12: si chiede di modificare la lett. b), esplicitando la possibilità di intervenire su rete irrigua, viabilità minore e formazioni lineari, per garantire gli ammodernamenti richiesti dall'attività agricola, forestale e zootecnica. Si chiede inoltre di prevedere che i piani sotto ordinati dettino disposizioni per regolare la gestione e la cura delle formazioni boscate. Al medesimo comma si chiede altresì di modificare la lett. c), eliminando lo specifico riferimento alle tipologie di elementi strutturanti il territorio da conservare (alberate, recinzioni, ecc.), prevedendo che siano i piani sotto ordinati a indicare, quando necessario, una valutazione da parte delle Commissioni locali per il paesaggio.	Parzialmente accolta	Ribadendo la volontà di conservare la trama insediativa storica dei territori agricoli, si modifica comunque parzialmente la lettera b); in merito alla lett c) i riferimenti ad alberature e recinzioni costituiscono semplicemente esempi di quali siano gli elementi strutturanti il territorio che si ritiene importante salvaguardare. Si chiarisce infine che le CLP si esprimono unicamente in presenza di beni sottoposti alla dichiarazione di notevole interesse pubblico.
		Tenimenti storici Ordine Mauriziano	xix Art. 33, c. 13: si chiede di inserire nelle prescrizioni che il divieto di asfaltatura delle pavimentazioni e delle strade interne ai Tenimenti sia valutato con riferimento ai casi specifici da parte delle Commissioni locali per il paesaggio. Si ritiene infatti che il divieto generalizzato sia in contrasto con le necessità imposte dall'evoluzione della tecnica e della meccanica agraria e comunque non sempre necessario per garantire criteri di qualità estetica. Si ritiene inoltre non condivisibile l'inserimento tra "i luoghi ed elementi identitari", nell'ambito dei Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano, del Podere di Montenero e del Podere Valle dell'Olmo (DGR n. 37227 del 4 agosto 2014), in quanto la trama agricola costituita dal sistema irriguo e dalla viabilità minore non è dissimile da quella presente in tutto il resto del sistema della risaia vercellese.	Non accolta	Si chiarisce che ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 42/2004 le prescrizioni contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico possono essere modificate solo attraverso l'attivazione della specifica procedura di cui agli artt. 138-140 del D. lgs 42/2004 e non nella redazione o revisione del Piano paesaggistico regionale.
		Morfologie insediative	xx Art. 34, c. 4: si chiede che quanto indicato alla lett. d) sia trasformato in Direttiva, affinché il contenimento dello <i>sprawl</i> urbano sia perseguito attraverso interventi di pianificazione in grado di evitare conflitti tra esigenze diverse (agricole-produttive/residenziali).	Non accolta	Gli indirizzi del comma 4 contengono criteri generali che la pianificazione locale e settoriale dovrà attuare definendo le modalità di recepimento più appropriate per il proprio territorio. L'articolo 34 introduce la disciplina generale su tutte le componenti morfologico-insediative, che viene specificata negli articoli successivi in relazione alle diverse componenti. In tali articoli sono presenti direttive puntuali che disciplinano appunto gli interventi all'interno delle singole morfologie.
		Morfologie insediative	xxi Art. 38: si chiede che quanto previsto al c. 4, lett. a) per i suoli ad elevata capacità d'uso sia esteso, sotto forma di Indirizzo, anche ai suoli appartenenti alle classi minori, dal momento che la classificazione attuale non tiene conto dell'effettiva fertilità potenziale dei terreni.	Parzialmente accolta	Si sottolinea che la direttiva del comma 3 è volta appunto a mantenere la finalità agricola su tutte le aree di dispersione insediativa ancora libere; prevede inoltre l'individuazione di specifiche aree già compromesse nelle quali, ai sensi del comma 4, dovranno localizzarsi gli eventuali interventi insediativi. Si sottolinea inoltre che in sede di adeguamento al Ppr i piani locali individueranno con precisione le aree di interesse agronomico anche nei territori non ricadenti nella I o II classe di capacità d'uso dei suoli.
		Morfologie insediative	xxii Art. 39, c. 3: si chiede che la limitazione dei nuovi insediamenti sui beni paesaggistici e sulle componenti di maggior pregio o sensibilità sia estesa anche alle attività agricole, spesso penalizzate dal sezionamento provocato dalle nuove infrastrutture.	Parzialmente accolta	Si provvede a integrare la lettera c. del comma 3, limitando il frazionamento dei contesti rurali e l'interferenza con le attività agricole.
		Morfologie insediative	xxiii Art. 40, c. 5, lett. e): si chiede di prevedere che la disciplina delle attività agrituristiche e delle altre attività a basso impatto ambientale sia rivolta a favorirne lo sviluppo.	Accolta	In accoglimento dell'osservazione si provvede a modificare il comma 5.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Parchi	xxiv Art. 42, c. 10, lett. a): si chiede di prevedere che l'eventuale istituzione di nuove aree protette o di aree di salvaguardia rispetto a quelle già istituite sia promossa, da parte della Regione, esclusivamente laddove necessario, in considerazione della già elevata estensione di aree soggette a vincolo di natura ambientale.	Parzialmente accolta	Sottolineando che non rientra fra le competenze del Ppr l'istituzione di nuove aree protette, si precisa che nella tavola P5, che rappresenta la rete di connessione paesaggistica regionale, fra gli elementi della rete ecologica sono stati individuati i nodi, quali ambiti di salvaguardia ecologica; pur senza modificare l'attuale formulazione, il comma 10 prevede che i nodi costituiscano gli ambiti preferenziali per la creazione di tali aree., ovviamente solo qualora ciò sia ritenuto necessario sulla base di valutazioni effettuate dai Settori competenti ai sensi della l.r. 19/2009.
6	Coldiretti CN	Ambiti di paesaggio	I Non si condivide parte dell'analisi delle condizioni riportate nella Scheda d'Ambito 46, relative alla parziale sostituzione del mais con il prato permanente, ai rischi di inquinamento delle acque con sostanze organiche di origine agricola, alla scomparsa dei filari di alberi dal paesaggio agrario e al disseccamento degli alvei fluviali in estate, dovuti ai prelievi eccessivi per usi irrigui: si rileva che tali aspetti risultino poco attinenti a un piano che ha come obiettivo la tutela paesaggistica, e in ogni caso l'analisi dovrebbe essere più orientata agli aspetti legislativi. Questo aspetto si riflette sugli indirizzi e orientamenti strategici, che appaiono in alcuni casi inadeguati, come nel caso della coltivazione del mais. Il Ppr sembra ignorare le strategie della politica agricola comunitaria. Si segnala che anche le problematiche sollevate in merito alla razionalizzazione nell'utilizzo dell'acqua a scopo irriguo risultano superficiali e non pertinenti. Con riferimento alla condivisa necessità di mantenere inalterata la naturale residua conformazione degli alvei, si ritiene che tale obiettivo debba essere subordinato alla pubblica incolumità, proponendo analisi del problema più specialistiche.	Non accolta	In merito all'analisi condotta negli ambiti di paesaggio, si evidenzia che le componenti naturalistico-ambientali costituiscono parte dell'analisi prevista sul territorio regionale ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 42/2004. L'analisi proposta si configura come lettura complessiva degli elementi agronomici di maggior rilievo. Gli indirizzi e orientamenti strategici forniscono pertanto spunti finalizzati a ridurre gli eventuali impatti determinati dalle attività agricole sulle diverse componenti paesaggistiche.
		Aree di elevato interesse agronomico	II Art. 20: si ritiene che il divieto di compiere qualsiasi trasformazione, riportato tra le Direttive, sia eccessivamente vincolante e che il termine "trasformazione" sia facilmente equivocabile. Si propone di consentire gli interventi conservativi e migliorativi, se realizzati in conformità con la tutela paesaggistica.	Non accolta	Con il termine trasformazione si intende il mutamento di destinazione d'uso e qualsiasi modifica che possa compromettere il suolo agricolo di pregio. Si ricorda che la previsione è rivolta agli specifici ambiti, che saranno puntualmente perimetrati dai piani locali in sede di adeguamento al Ppr, all'interno delle zone destinate a produzioni a denominazioni d'origine.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	III B043: si chiede di rivalutare le prescrizioni specifiche in merito al sistema delle cascine, che prevedono solo interventi di conservazione e restauro, ritenendo tale prescrizione troppo restrittiva. Si chiede inoltre di rivedere le prescrizioni specifiche in merito alla gestione delle Buffer zone Unesco, ammettendo in campo architettonico anche interventi di completamento o sostituzione, a seguito di studi di coerenza con il contesto circostante.	Accolta	B043: in merito al rilievo inerente il sistema delle cascine e la Buffer zone Unesco si precisa che la terminologia utilizzata nelle prescrizioni, in considerazione della riconosciuta diversa natura e funzione delle materie paesaggio e urbanistica/edilizia, non si riferisce agli interventi edilizi di cui al D.P.R. 380/2001 ma è riconducibile ai contenuti degli articoli 6, 29 e 131 del D.lgs. 42/2004 e smi. Di conseguenza la norma non preclude interventi di adeguamento e razionalizzazione delle aziende agricole esistenti se coerenti con le altre misure di tutela contenute nella scheda, da dimostrare in sede di autorizzazione paesaggistica. Si accoglie comunque l'osservazione per la parte relativa alle nuove attrezzature per la conduzione agricola e si provvede pertanto a modificare le prescrizioni specifiche.
7	Coldiretti Piemonte	Ambiti di paesaggio	I Con riferimento agli indirizzi e orientamenti strategici contenuti nella scheda d'ambito n. 69 si ritiene errata l'affermazione riferita all'eccessivo consumo di acqua per la coltivazione del riso.	Parzialmente accolta	Si prende atto del rilievo, si provvede a rivedere i contenuti dell'ambito riguardo al tema della risicoltura.
		Ambiti di paesaggio	II Con riferimento agli indirizzi e orientamenti strategici contenuti nella scheda d'ambito n. 70 si propongono integrazioni con riferimenti specifici alla tutela e promozione delle attività agricole presenti (1), alla riduzione della fascia di rispetto a protezione dei fossi (2), agli aspetti relativi alle tecniche di coltivazione (3).	Parzialmente accolta	Si prende atto del rilievo, si recepisce parzialmente l'osservazione inserendo negli aspetti naturalistici degli "indirizzi e orientamenti strategici" i suggerimenti proposti circa le attività agricole presenti in fascia fluviale; 2) si prende atto del rilievo, ma si precisa che i valori inseriti sono indirizzati a tutelare tutti gli elementi che connotano il paesaggio agrario; 3) si prende atto del rilievo e si provvede a eliminare la parte non strettamente connessa agli aspetti paesaggistici.
		Ambiti di paesaggio	III Con riferimento agli indirizzi e orientamenti strategici contenuti nella scheda d'ambito n. 70 si propone di eliminare le parti relative alla riduzione dei mezzi chimici da utilizzare nelle tecniche di coltivazione.	Parzialmente accolta	Si prende atto del rilievo e si provvede a eliminare la parte non strettamente connessa agli aspetti paesaggistici.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Montagne	IV Art. 13: si chiede di limitare gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni alle aree tutelate dall'art. 142, c. 1, lett. d) ed e) del D.lgs. 42/2004 senza estendere la tutela ad alpeggi e villaggi alpini.	Non accolta	Si ritiene che l'area di montagna, costituita da un insieme di elementi che vanno dalle vette principali ai borghi alpini, ai prato pascoli, ai boschi, costituisca un complesso da tutelare nella sua totalità, in quanto meritevole di attenzione e da salvaguardare in tutte le sue componenti paesaggistiche e naturalistiche, non potendosi pertanto ridurla ai soli ambiti ricadenti al di sopra dei 1600 ( o 1200) metri di altezza, per i quali è prevista in particolare la tutela di cui all'art. 142 del D.lgs. 42/2004.
		Laghi	V Art. 15: si chiede di escludere dai laghi tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. b) i territori contermini agli invasi e sbarramenti artificiali; si ritiene peraltro tale limitazione contrastante con la successiva esclusione dalla tutela degli invasi artificiali costituiti a scopo d'irrigazione.	Non accolta	Col chiarire che il comma specifica che fra gli invasi artificiali, non sono da considerarsi laghi quelli costituiti a scopo di irrigazione, si evidenzia che l'individuazione dei corpi idrici tutelati è avvenuta sulla base dei "Criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.", definiti in base alla Circolare ministeriale 23 giugno 2011, n. 12 "La Pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale", della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, condivisi con il MiBACT e approvati in data 9 maggio 2013.
		Laghi	VI Art. 15: si chiede di escludere dai laghi tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. b) gli specchi d'acqua derivanti da affioramenti della falda nei vuoti di coltivazione di cave esaurite, se non per accertati casi di particolare pregio paesaggistico e/o ambientale, in quanto le fasce di tutela di dette aree, che i Comuni dovranno rappresentare negli strumenti urbanistici, potrebbero generare contrasti e sperequazioni tra i proprietari delle aree interessate dalla cava e le proprietà confinanti, soggette a obblighi e restrizioni precedentemente non previsti o indennizzati.	Parzialmente accolta	Si ribadisce che l'individuazione dei corpi idrici tutelati è avvenuta sulla base dei "Criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.", condivisi con il MiBACT.
		Boschi	VII Art. 16: si chiede di stralciare o rielaborare quanto contenuto al c. 6, lett. a), c), e), f), g) degli Indirizzi, nonché i c. 8, 9 e 12 delle Direttive, in quanto prevalentemente riferiti ad aspetti riguardanti la pianificazione forestale e la normativa regionale e statale in tema di sistemazioni idraulico-forestali. Si ritiene che tale stratificazione normativa, cui si aggiunge quella propria di rete Natura 2000 e quella derivante dai Piani di Gestione delle aree protette, vada nella direzione contraria rispetto all'auspicata semplificazione delle norme, e comunque prescindere da un'analisi del reale valore paesaggistico delle singole aree.	Accolta	I contenuti dell'art. 16 sono stati complessivamente rivisti appunto per non dar luogo a possibili contrasti normativi con il piano forestale in corso di predisposizione e con le Misure di conservazione previste per i Siti Natura 2000, per i quali sono in fase di redazione misure sito specifiche e relativi piani di gestione.
		Parchi	VIII Art. 18, c. 5, lett. b): si chiede di stralciare le parole "includendo anche le aree agricole che li connettono" poiché si ritiene che includere le aree agricole tra le aree limitrofe a quelle tutelate estendendone vincoli e prescrizioni, fra i quali le limitazioni all'attività venatoria, possa influire negativamente sulle attività agricole, ad esempio per la proliferazione di animali selvatici.	Non accolta	Col chiarire che il Ppr non modifica le delimitazioni delle aree tutelate, si segnala che la lettera b) del comma 5 è modificata.
		Aree rurali	IX Art. 19, c. 6: si chiede di inserire tra gli indirizzi la previsione di semplificazioni normative volte ad agevolare l'esecuzione di operazioni di recupero di aree a pascolo, abbandonate e invase dalla vegetazione arbustiva, la cui funzione si ritiene non essere solo produttiva ma anche di recupero di habitat in costante contrazione e di controllo della fauna selvatica.	Non accolta	Si evidenzia che le semplificazioni normative non possono essere previste dagli strumenti di pianificazione, né dal piano paesaggistico né dai piani settoriali; potranno trovare la giusta collocazione all'interno delle legislazione regionale in materia.
		Aree di elevato interesse agronomico	X Art. 20: si chiede che quanto previsto al c. 3) degli Indirizzi venga inserito tra le Direttive.	Parzialmente accolta	Si inserisce un nuovo comma fra le direttive che, richiamando i contenuti del comma 3, prevede che i piani locali provvedano a specificare le aree di interesse agronomico individuate dal Ppr.
		Patrimonio rurale storico	XI Art. 25, c. 4: si chiede che il divieto di "alterare lo stato dei luoghi" sia sostituito dal divieto di "produrre significativi e duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle testimonianze del territorio agrario storico", al fine di connotare meglio l'accezione negativa delle trasformazioni che si vuole evitare.	Accolta	In accoglimento dell'osservazione si provvede a integrare il comma 4.
		Patrimonio rurale storico	XII Art. 25, c. 5: si chiede di affiancare gli obiettivi di conservazione e valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico a quelli di sviluppo del settore agricolo e di diffusione delle moderne tecniche produttive, anche nell'ottica di non compromettere l'efficienza delle imprese agricole ed evitare l'abbandono delle attività.	Non accolta	I contenuti della norma mirano a salvaguardare le testimonianze del territorio agrario storico di maggior pregio, senza impedire a priori interventi di sistemazione agricoli. Le direttive del Ppr saranno declinate nei singoli strumenti urbanistici con riferimento alle specificità del territorio comunale.
		Impianti produttivi di interesse storico	XIII Art. 27, c. 2: si chiede di prevedere che gli interventi di recupero di eventuali impianti idroelettrici storici presenti su canalizzazioni irrigue siano comunque subordinati al primario obiettivo di efficienza del sistema irriguo esistente.	Accolta	In accoglimento dell'osservazione si provvede a integrare il comma 2.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Aree rurali di interesse paesaggistico	XIV Art. 32: si chiede di stralciare l'Indirizzo di cui al c. 3, dal momento che non si ritiene esista un binomio tra zone di produzione a denominazione di origine dei vini e necessità di tutela paesaggistica. Si ritiene inoltre che i vigneti debbano rispondere a logiche di sostenibilità economica piuttosto che a vaghi e soggettivi concetti di compatibilità ambientale e paesaggistica.	Parzialmente accolta	Nella consapevolezza della rilevanza principalmente economica dei vigneti, si sottolinea anche l'importante valenza paesaggistica che rivestono le coltivazioni a vigneto all'interno del territorio Piemontese; si modifica comunque l'indirizzo assegnando ai piani settoriali, e a eventuali regolamenti ad essi collegati, la relativa disciplina.
		Siti Unesco	XV Art. 33, c. 3: alla lett. a) si chiede di associare alla salvaguardia dell'identità storica e culturale la salvaguardia dell'identità produttiva, responsabile della definizione e caratterizzazione dei paesaggi; alla lett. e) si chiede di annoverare fra le risorse da valorizzare anche e soprattutto quelle del patrimonio produttivo.	Parzialmente accolta	Pur riconoscendo l'importanza anche produttiva degli ambiti in oggetto, si sottolinea che il comma 3 riguarda tutti i siti Unesco, caratterizzati prioritariamente da una valenza storico-culturale e non solo i Paesaggi vitivinicoli, per i quali sono state predisposte apposite linee guida approvate con DGR n. n. 36-2131 del 21 settembre 2015. Si provvede comunque a integrare la lettera e).
		Siti Unesco	XVI Art. 33, c. 5: si chiede di chiarire ruoli, modalità e tempi di valutazione dei progetti, individuando parallelamente semplificazioni per le opere minori, al fine di non generare confusione e ostacoli per le attività produttive; si ritiene infatti che ci sia il rischio di paralizzare ogni attività, non essendo inoltre chiaro chi debba effettuare le valutazioni; alla lett. a) si chiede di specificare che gli interventi cui ci si riferisce sono quelli edilizi e/o di realizzazione delle infrastrutture, e quindi non includono le operazioni di impianto dei vigneti.	Parzialmente accolta	Sottolineando preliminarmente che il comma 5 riguarda solo le Residenze Sabaude e i Sacri Monti, si chiarisce che le modalità di approvazione dei progetti sono quelle disciplinate dalla normativa vigente in materia; la norma prevede unicamente che, vista la specificità del contesto in cui si opera, la presentazione del progetto sia accompagnata da approfondimenti legati al suo inserimento paesaggistico, in modo da agevolare la verifica della conformità al Ppr che dovrà essere valutata in sede locale nella procedura di rilascio del permesso di costruire, o dell'autorizzazione paesaggistica se si ricade all'interno di un bene paesaggistico. In merito alla lett. a) si ribadisce che il comma 5 non riguarda i paesaggi vitivinicoli ma le Residenze Sabaude e i Sacri Monti, per i quali gli interventi sono appunto principalmente di tipo edilizio; si provvede comunque ad integrare la norma.
		Siti Unesco	XVII Art. 33, c. 6: si chiede di contemperare l'obiettivo del mantenimento della tradizione storica culturale locale con l'adeguamento delle tecniche produttive.	Non accolta	Si precisa che la norma riguarda il mantenimento della destinazione d'uso del suolo e della prosecuzione delle attività agricole e vitivinicole e non entra nel merito delle modalità di produzione.
		Tenimenti storici Ordine Mauriziano	XVIII Art. 33, c. 10, lett. b): si chiede di specificare che le attività agricole, zootecniche e forestali cui si fa riferimento sono comprensive delle relative "attività connesse", come definite all'art. 2135 del C.C., che si ritengono particolarmente importanti nelle aree caratterizzate da un elevato valore paesaggistico.	Accolta	In accoglimento dell'osservazione, si provvede a integrare la norma.
		Tenimenti storici Ordine Mauriziano	XIX Art. 33, c. 11: si chiede di stralciare interamente la lett. b) per ridurre al minimo l'eventualità di ulteriori ostacoli allo sviluppo dell'attività agricola nei terreni ad alta fertilità adiacenti ai Tenimenti.	Non accolta	Si evidenzia che la direttiva prevede una possibilità che può essere approfondita, se ritenuto opportuno, in sede di adeguamento piani provinciali al Ppr e che comunque la norma non impedisce la prosecuzione della normale attività agricola.
		Tenimenti storici Ordine Mauriziano	XX Art. 33, c. 12: si chiede di modificare la lett. b), esplicitando la possibilità di intervenire su rete irrigua, viabilità minore e formazioni lineari, per garantire gli ammodernamenti richiesti dall'attività agricola, forestale e zootecnica. Si chiede inoltre di prevedere che i piani sotto ordinati dettino disposizioni per regolare la gestione e la cura delle formazioni boscate. Al medesimo comma, si chiede altresì di modificare la lett. c), eliminando lo specifico riferimento alle tipologie di elementi strutturanti il territorio da conservare (alberate, recinzioni, ecc.), prevedendo che siano i piani sotto ordinati a indicare, quando necessario, una valutazione da parte delle Commissioni locali per il paesaggio.	Parzialmente accolta	Ribadendo la volontà di conservare la trama insediativa storica dei territori agricoli, si modifica comunque parzialmente la lettera b); in merito alla lett. c) i riferimenti ad alberature e recinzioni costituiscono semplicemente esempi di quali siano gli elementi strutturanti il territorio che si ritiene importante salvaguardare. Si chiarisce infine che le CLP si esprimono unicamente in presenza di beni sottoposti alla dichiarazione di notevole interesse pubblico.
		Tenimenti storici Ordine Mauriziano	XXI Art. 33, c. 13: si chiede di inserire nelle prescrizioni che il divieto di asfaltatura delle pavimentazioni e delle strade interne ai Tenimenti sia valutato con riferimento ai casi specifici da parte delle Commissioni locali per il paesaggio. Si ritiene infatti che il divieto generalizzato sia in contrasto con le necessità imposte dall'evoluzione della tecnica e della meccanica agraria e comunque non sempre necessario per garantire criteri di qualità estetica.	Non accolta	Si chiarisce che ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 42/2004 le prescrizioni contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico possono essere modificate solo mediante attivazione della procedura prevista dagli artt.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Morfologie insediative	xxii Art. 34, c. 4: si chiede che quanto indicato alla lett. d) sia trasformato in Direttiva, affinché il contenimento dello <i>sprawl</i> urbano sia perseguito attraverso interventi di pianificazione in grado di evitare conflitti tra esigenze diverse (agricole-produttive/residenziali).	Non accolta	138 – 140 del D.lgs. 42/2004 e non nella redazione o revisione del Piano paesaggistico regionale. Gli indirizzi del comma 4 contengono criteri generali che la pianificazione locale e settoriale dovrà attuare definendo le modalità di recepimento più appropriate per il proprio territorio. L'articolo 34 introduce la disciplina generale su tutte le componenti morfologico-insediative, che viene specificata negli articoli successivi in relazione alle diverse componenti. In tali articoli sono presenti direttive puntuali che disciplinano appunto gli interventi all'interno delle singole morfologie.
		Morfologie insediative	xxiii Art. 38: si chiede che quanto previsto al c. 4, lett. a) per i suoli ad elevata capacità d'uso sia esteso, sotto forma di Indirizzo, anche ai suoli appartenenti alle classi minori, dal momento che la classificazione attuale non tiene conto dell'effettiva fertilità potenziale dei terreni.	Parzialmente accolta	Si sottolinea che la direttiva del comma 3 è volta appunto a mantenere la finalità agricola su tutte le aree di dispersione insediativa ancora libere; prevede inoltre l'individuazione di specifiche aree già compromesse nelle quali, ai sensi del comma 4, dovranno localizzarsi gli eventuali interventi insediativi. Si sottolinea inoltre che in sede di adeguamento al Ppr i piani locali individueranno con precisione le aree di interesse agronomico anche nei territori non ricadenti nella I o II classe di capacità d'uso dei suoli.
		Morfologie insediative	xxiv Art. 39, c. 3: si chiede che la limitazione dei nuovi insediamenti sui beni paesaggistici e sulle componenti di maggior pregio o sensibilità sia estesa anche alle attività agricole, spesso penalizzate dal sezionamento provocato dalle nuove infrastrutture.	Parzialmente accolta	Si provvede a integrare la lettera c. del comma 3, limitando il frazionamento dei contesti rurali e l'interferenza con le attività agricole.
		Morfologie insediative	xxv Art. 40, c. 5, lett. e): si chiede di prevedere che la disciplina delle attività agrituristiche e delle altre attività a basso impatto ambientale sia rivolta a favorirne lo sviluppo.	Accolta	In accoglimento dell'osservazione si provvede a modificare il comma 5.
		Parchi	xxvi Art. 42, c. 10, lett. a): si chiede di prevedere che l'eventuale istituzione di nuove aree protette o di aree di salvaguardia rispetto a quelle già istituite sia promossa, da parte della Regione, esclusivamente laddove necessario, in considerazione della già elevata estensione di aree soggette a vincolo di natura ambientale.	Parzialmente accolta	Sottolineando che non rientra fra le competenze del Ppr l'istituzione di nuove aree protette, si precisa che nella tavola P5, che rappresenta la rete di connessione paesaggistica regionale, fra gli elementi della rete ecologica sono stati individuati i nodi, quali ambiti di salvaguardia ecologica; pur senza modificare l'attuale formulazione, il comma 10 prevede che i nodi costituiscano gli ambiti preferenziali per la creazione di tali aree., ovviamente solo qualora ciò sia ritenuto necessario sulla base di valutazioni effettuate dai Settori competenti ai sensi della l.r 19/2009.
8	Comitato Coordinamento Confederazioni Artigiane Piemonte	Montagne	I Art. 13, c. 1: si auspica una maggior enfasi sulla componente strategica rappresentata dai "giacimenti naturali" (acqua, rocce, legname, pascoli, terreni, ecc.), risorse naturali che possono essere oggetto di sfruttamento da parte delle imprese, determinando lo sviluppo economico sostenibile dell'area. Si chiede pertanto una revisione dell'articolo in linea con gli obiettivi di valorizzazione e ripopolamento delle vallate.	Parzialmente accolta	Il comma 1 dell'articolo descrive il sistema montano sotto il profilo paesaggistico; nel complesso dell'articolo sono richiamate le attività che caratterizzano l'economia montana; in tal senso si ritiene che le finalità del Ppr e la necessità di preservare e sviluppare le attività economiche siano già presenti nel testo attuale.
		Boschi	II Art. 13, punto 12, lett. d): si ritiene fuorviante e soggettivo il disposto normativo che prevede la deroga del divieto per "attività estrattiva a rilevanza almeno regionale, per la ricerca e la coltivazione di pietre ornamentali aventi carattere storico, o di miniera industriali che non sia sostenibile dal punto di vista tecnico, economico, e paesaggistico, reperire altrove". Anche in considerazione dei recenti regolamenti e principi introdotti dalla Commissione Europea, si ritiene inoltre necessaria l'integrazione della norma con il concetto di "sostenibilità ambientale del prodotto", vista la presenza sul mercato di risorse minerarie o pietre naturali simili alle nostre, ma provenienti da paesi extra UE.	Parzialmente accolta	Si provvede a integrare la norma inserendo il termine ambientale.
		Fiumi	III Art. 14: si rileva che il Ppr avrebbe potuto rappresentare l'occasione per rivedere la perimetrazione delle aree soggette alla tutela di cui all'art 142, c. 1, lett. c) del D.lgs. 42/2004, escludendo dal vincolo le aree che, seppur ricomprese entro la fascia di 150 m. dai corsi d'acqua, risultino fortemente compromesse (es. aree industriali o contesti urbani edificati) e non presentino valenza paesaggistica. Inoltre, in merito alle distanze imposte da corsi d'acqua, crinali, ecc., si ritiene che le stesse non possano prescindere da un'analisi puntuale della morfologia del territorio, che tenga conto dell'eventuale presenza o possibilità di realizzare idonee opere di messa in sicurezza dell'area. adeguatamente mitigate dal punto di vista paesaggistico: si chiede	Parzialmente accolta	Si chiarisce che il Ppr così come previsto dall'art. 143, c. 1, lett. c) del D.lgs. 42/2004 ha effettuato la ricognizione delle aree tutelate esistenti. L'individuazione delle aree "ritenute in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici" come previsto all'art. 14, c. 9 delle NdA potrà essere effettuata mediante le procedure descritte all'articolo 142, comma 3,

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Fiumi	<p>pertanto di indicare esplicitamente, all'interno delle NdA, che, qualora studi di dettaglio locali ne evidenzino la fattibilità tecnica, sia possibile andare in deroga alle prescrizioni regionali.</p> <p>IV Si rileva che sia il PAI sia il Ppr non contemplano la possibilità di effettuare una pulizia programmata degli alvei dei corpi idrici superficiali, la cui carenza può determinare fenomeni di dissesto idrogeologico, con relativi danni all'ambiente e al paesaggio. Si ritiene indispensabile consentire agli enti locali una corretta gestione dei corsi d'acqua, anche attraverso accordi di programma che coinvolgano aziende private interessate all'utilizzo industriale delle risorse minerarie in essi presenti.</p>	-	<p>del D.lgs. 42/2004. La fascia dei 150 metri è stabilita per legge e dovrà essere individuata nei piani locali a una scala di dettaglio sulla base dei Criteri definiti nell'Allegato C alle NdA. Gli interventi all'interno di tale fascia non sono inibiti a priori ma dovranno essere sottoposti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 e non contrastare con le previsioni del Ppr, le quali fanno comunque salve le indicazioni normative in materia di sicurezza idrogeologica.</p> <p>Il Ppr non entra nel merito della gestione dei corsi d'acqua e dalla programmazione della pulizia al loro interno, che è oggetto degli specifici piani settoriali, alla luce di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza idrogeologica, alla quale il Ppr non può derogare.</p>
		Adeguamento	<p>V Si rileva che il necessario adeguamento dei Prg al Ppr, da attuare entro due anni dall'approvazione dello stesso, comporterà costi consistenti per gli enti coinvolti. Si propone di attingere a tutte le informazioni di dettaglio già contenute nei Piani Regolatori, che la maggioranza dei Comuni ha recentemente predisposto (adeguamenti al PAI), ed evitare, almeno a questi, di intraprendere un nuovo iter burocratico con tempi, costi ed esito incerti. Si ritiene inoltre indispensabile definire modalità e tempi di concertazione con tutti gli enti, in particolare con il Ministero, relativamente alla fase di adeguamento dei piani locali.</p>	Parzialmente accolta	<p>Si segnala che nelle prossime programmazioni del Bilancio regionale, tra le priorità per i contributi previsti dalla l.r. 24/1996 saranno inseriti tra i criteri anche quelli relativi all'adeguamento degli strumenti urbanistici al Ppr. Nella consapevolezza della limitatezza delle risorse si auspica che tale adeguamento avvenga comunque in maniera coordinata fra diversi enti, mediante una pianificazione a scala intercomunale, anche al fine di ridurre gli oneri a carico delle singole amministrazioni. Si sottolinea inoltre che l'adeguamento dei piani locali al Ppr è disciplinato dalla l.r. 56/1977, che assicura la partecipazione di tutti gli enti coinvolti, compresi gli organi ministeriali, in modo da poter giungere in tempi certi all'approvazione definitiva.</p>
		Recupero patrimonio edilizio	<p>VI Al fine di dare attuazione all'obiettivo di recupero del patrimonio edilizio storico, si ritiene importante prevedere una regolamentazione dell'attività edilizia che privilegi l'uso dei materiali tradizionali e delle lavorazioni artigianali, con norme specifiche nei piani regolatori o nei loro allegati tecnici, che vincolino l'utilizzo dei materiali autoctoni e prioritariamente l'affidamento di incarico a imprese o reti di imprese che abbiano il riconoscimento di eccellenza artigiana. Si ritiene inoltre indispensabile un'opera di divulgazione delle buone pratiche diffuse sul territorio (progetti, manuali, scuole per professionisti) e si contesta la mancanza di incentivi all'adozione dei piani del colore sia nei centri storici sia nelle aree periferiche. Si evidenzia lo specifico contributo apportato dal progetto <i>Interreg Alpstone</i> con il quale è stato realizzato un manuale sul recupero architettonico del costruito.</p>	Parzialmente accolta	<p>Si segnala che il Ppr richiama in più articoli l'importanza che le norme dei piani locali garantiscano una particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche costruttive, delle tipologie e dei materiali tradizionali, sia in relazione al recupero del patrimonio edilizio storico, sia nella realizzazione di nuovi edifici.</p> <p>Si prende atto della segnalazione relativa al manuale sul recupero architettonico e si segnala che con DGR n. 30-13616 del 22 Marzo 2010 la Regione ha predisposto specifiche linee guida contenenti indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti.</p>
		Rifiuti urbani	<p>VII Si evidenzia la necessità di prescrizioni che regolino la previsione, da parte dei piani locali, di apposite aree per lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani, divenute indispensabili anche in considerazione del diffondersi della raccolta differenziata.</p>	-	<p>Si precisa che la tematica in oggetto può trovare una più opportuna collocazione all'interno della pianificazione settoriale.</p>
		Ambiti di paesaggio Obiettivi e Linee di azione	<p>VIII Con riferimento alla Linea di azione che prevede "il potenziamento dell'accessibilità senza l'apertura di nuova viabilità veicolare e la valorizzazione dell'alpicoltura tradizionale... evitando l'apertura di viabilità veicolare e l'abbandono degli alpeggi", si invita a inserire l'inciso "fatte salve eventuali infrastrutture di servizio alle attività economiche di montagna", proprio in considerazione del ruolo che esse svolgono nel contrastare lo spopolamento della montagna.</p>	Parzialmente accolta	<p>Si prende atto del rilievo circa il potenziamento dell'accessibilità e si provvede a integrare gli elaborati per quanto riguarda la viabilità necessaria ai soli fini agrosilvopastorali.</p>
9	Comitato per il Territorio delle Quattro Province	Montagne	<p>I Con riferimento alle aree di montagna di cui all'art. 13, si rileva che le modifiche apportate alle prescrizioni, tali da consentire nell'intorno dei 50 m. dalle vette e dai crinali gli interventi necessari per la produzione di energia, qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto, derogano fortemente al regime di tutela previsto nella formulazione originaria. Si segnala che tale impostazione sovverte l'ordine di priorità tra le esigenze della pianificazione energetica e i valori paesaggistici, che, come specificato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2222/2014, dovrebbe vedere questi ultimi come prevalenti rispetto alle prime, essendo la tutela del paesaggio un principio fondamentale della Costituzione e un interesse prevalente rispetto a qualunque altro interesse, pubblico o privato. Si chiede pertanto di riformulare l'art. 13 nella parte in cui prevede di ridurre le tutele paesaggistiche per i crinali montani, ritornando alla formulazione originale del testo delle NdA.</p>	Non accolta	<p>Pur pienamente consapevoli della preminenza dell'interesse paesaggistico rispetto a qualsiasi altro interesse pubblico o privato, con la modifica del 2013 si è inteso comunque prendere atto delle molteplici esigenze del territorio, che si ritiene vadano comunque tenute in conto e temperate, al fine di pervenire a scelte il più possibile equilibrate. In merito agli impianti per la produzione di energia, non si è comunque consentita la realizzazione nell'intorno dei 50 m dai crinali qualora si ricada in aree ed immobili di cui all'art. 136 del D.lgs. 42/2004, che sono state assoggettate alla dichiarazione di notevole interesse pubblico mediante l'emanazione di uno</p>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
					specifico decreto che vincola un'area puntualmente individuata proprio a causa delle sue peculiari caratteristiche di unicità; si ribadisce altresì che in qualsiasi caso gli interventi possono essere consentiti unicamente qualora le valutazioni espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di carattere paesaggistico.
10	Comitato per l'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Andonno, frazione del Comune di Valdieri	Considerazioni generali	I Si suggerisce di inserire nel Catalogo dei beni paesaggistici un quadro sinottico complessivo ordinato per Comune, contenente tutti i riferimenti a vincoli, ambiti e categorie individuati dal Ppr, comprese le informazioni riportate negli elenchi.	Parzialmente accolta	Si valuterà la possibilità di predisporre l'elenco proposto in un fase successiva all'approvazione del Piano; si evidenzia comunque che sin d'ora, tramite il servizio <i>Webgis</i> , di visualizzazione delle Tavole P2 e P4, è possibile interrogare i diversi temi presenti sul territorio comunale e disporre di un quadro preciso di quanti e quali siano i beni e le componenti in esso ricadenti.
		Beni paesaggistici	II Art. 12, c. 5: si chiede di contemplare la possibilità di modifica delle prescrizioni specifiche per i beni di cui agli artt. 136 e 157 del D.lgs. 42/2004, che non configura variante al Ppr, anche su proposta di Provincia e Comuni, al fine di correggere in tempi ragionevoli eventuali disposizioni inopportune.	Parzialmente accolta	Si provvede a modificare il comma, introducendo la possibilità di proposta da parte degli enti locali, chiarendo tuttavia che la modifica delle prescrizioni specifiche costituisce comunque variante al Ppr ai sensi dell'art. 10 della l.r. 56/1977.
		Beni paesaggistici	III Art. 12, c. 6: si chiede di prevedere la facoltà di proporre modifiche alle prescrizioni specifiche per i beni di cui agli artt. 136 e 157 in sede di adeguamento dei piani locali al Ppr, anche come incentivo all'adeguamento stesso.	Non accolta	Si evidenzia che il comma 6 è relativo esclusivamente ai beni di cui all'art. 142 del D.lgs. 42/2004; le modifiche alle prescrizioni per i beni ex artt. 136 e 157 sono disciplinate dal comma 5, che è stato comunque modificato.
		Parchi	IV Si propone di prevedere una distinzione normativa tra parchi e aree contigue in quanto, pur essendo quest'ultime funzionali alla protezione dell'area vincolata, si ritiene non possano essere assimilate ad essa prevedendo per le due tipologie di area la medesima disciplina gestionale.	Parzialmente accolta	La normativa del Ppr già attualmente assoggetta a differente disciplina i due ambiti. Le prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 18 infatti vigono solo per i parchi, e le direttive di cui al comma 4 vigono solo per le aree protette riconosciute dall'art. 4 della l.r. 19/2009. Le aree contigue fanno parte inoltre del sistema dei nodi che concorre a formare la rete di connessione paesaggistica, per la quale vigono le previsioni dell'art. 42 delle Nda Viene comunque aggiunto all'art. 18 un nuovo comma 6 per specificare che le modalità per perseguire gli obiettivi previsti per le aree contigue saranno disciplinate direttamente dagli strumenti urbanistici, ovvero dai piani o programmi previsti dalla l.r. 19/2009. Per quanto riguarda il regime di autorizzazione paesaggistica, è stato formulato apposito quesito al MiBACT che ha confermato l'assimilazione delle aree contigue ai territori di protezione esterna dei parchi, tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f.
		Montagne	V Art. 13, c. 12, lett. b): si chiede di prevedere la possibilità di costruire, oltre che nelle aree di completamento, anche nelle aree contigue ai nuclei edificati.	Non accolta	Si evidenzia che gli interventi consentiti alla lett. b), sono stati introdotti nel testo attuale della norma, in aggiunta a quanto previsto sia nel Ppr adottato nel 2009, sia nella modifica apportata nel 2013, proprio per venire incontro alle esigenze abitative dei poli residenziali montani, intendendo però al contempo salvaguardare le aree particolarmente sensibili dal punto di vista paesaggistico.
		Boschi	VI Art. 16, c. 12, lett. g): all'interno delle superfici forestali, si chiede di prevedere la possibilità di interventi relativi al completamento dell'abitato all'interno dei nuclei già edificati o in aree contigue agli stessi, salvaguardando i soli soggetti arborei che presentino valore storico-identitario o che rivestano valenza paesaggistica.	Parzialmente accolta	Si segnala inoltre che le prescrizioni dell'art. 16 sono state complessivamente riviste per garantire la coerenza con quanto previsto nelle Misure di conservazione per i Siti della Rete Natura 2000.



NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	VII B042: rispetto alle prescrizioni specifiche previste per il bene, si ritiene che il divieto di realizzare nuove attività produttive, artigianali o commerciali sia eccessivamente restrittivo e tale da comprimere i principi di sovranità e autodeterminazione delle Amministrazioni comunali, con gravi ripercussioni sull'economia locale e sul regime patrimoniale e fiscale delle aree stesse. In particolare, nel caso di Valdieri e Andonno, si fanno presenti le aree artigianali previste da Prg e non ancora attuate e l'area turistico termale (PIP NI-1TTT), già oggetto di un Accordo di Programma per lo sviluppo turistico e termale, approvato nel 2009. Si chiede pertanto di stralciare o rimodulare integralmente la previsione.	Accolta	In merito ai rilievi formulati si specifica che la prescrizione relativa alla realizzazione di nuove aree produttive/artigianali/commerciali è finalizzata a preservare e tutelare le aree libere ricomprese negli ambiti di pregio paesaggistico consentendo tuttavia il completamento, la riqualificazione e il riutilizzo delle aree esistenti. Sono comunque fatte salve le previsioni già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti in ampliamento/completamento di aree esistenti; non è tuttavia ammessa l'attuazione delle previsioni che possano compromettere aree integre, totalmente separate dal contesto edificato. Si ricorda che la Giunta regionale ha già provveduto a fornire con la D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442". Si accoglie comunque l'osservazione provvedendo a modificare la prescrizione e a integrare il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte e le relative prescrizioni specifiche anche per eventuali interventi di valorizzazione del turismo termale purché compatibili con i valori riconosciuti dal provvedimento di tutela.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	VIII Con riferimento alla prescrizione che prevede la conservazione delle coperture in lose esistenti, si rileva che in valle Gesso non sono più attive cave di ardesia per materiali da costruzione ed è scomparsa la manovalanza specializzata dei posatori. Anche in considerazione degli elevati costi della fornitura di lose fuori zona e dell'adeguamento strutturale dell'orditura lignea alla normativa sismica, si chiede pertanto prevedere la conservazione della copertura in lose solo se necessaria per l'integrità della valenza storico-architettonica dell'edificio.	Non accolta	B042: l'obbligo alla conservazione del manto in lose quale elemento tipologico e costruttivo tra i più diffusi dello specifico ambito della Valle Gesso, è una delle misure che il Ppr ha riconosciuto per l'attuazione degli indirizzi e degli orientamenti strategici e degli obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio. La conservazione integrata del patrimonio edilizio storico, delle borgate, dei nuclei isolati e dei relativi contesti paesaggistici è da considerare anche quale azione per rafforzare l'identità culturale locale e per stimolare il recupero delle maestrie artigianali locali nella lavorazione della pietra, attività storicamente presenti nelle vallate Piemontesi. Si provvede comunque a integrare la prescrizione.
11	Comitato per la salvaguardia del Lago di Arignano	Laghi  Ambiti di paesaggio	I Si chiarisce l'evoluzione storica del Nuovo lago di Arignano e si sostiene che il Lago di Arignano rientri nei parametri individuati all'art. 15 delle Nda.  II Scheda d'Ambito 66 – Chierese e Altopiano di Poirino: pag. 416 - si rileva che il lago di Arignano è indicato, correttamente, come area di interesse naturalistico, si contesta invece che sia definita "in fase di recupero" perché stabilizzata da anni. Si segnalano interventi di riqualificazione delle sponde, finalizzati alla fruizione, annunciati dai Comuni di Marentino e Arignano e mai realizzati. pag. 418 - si segnala che tra i Fattori qualificanti sono indicati "invasi artificiali realizzati per scopi agricoli" anche "nei pressi di Arignano". Si specifica che, se il riferimento è al lago di Arignano, questo non si trova "nei pressi di Arignano" ma nei Comuni di Arignano e Marentino e che la sua realizzazione ha "finalità di laminazione delle piene". Si chiede di inserire, quali fattori qualificanti dell'Ambito, i valori naturalistici, paesaggistici e faunistici del lago, importante zona umida ricca di biodiversità.	Accolta  Accolta	Il lago di Arignano è inserito tra i beni tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. b) in quanto rispondente ai criteri per la ricognizione condivisi con il MiBACT e riportati nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte.  Si prende atto del rilievo e si provvede ad aggiornare l'ambito n. 66 come richiesto nell'osservazione, inserendo il lago di Arignano come zona umida ricca di biodiversità.
12	Comitato per la salvaguardia del territorio del Comune di Rassa	Ambiti di paesaggio	I Si segnala la presenza di un progetto di sfruttamento dell'energia idroelettrica nel Comune di Rassa, in contrasto con le linee di azione previste per gli obiettivi 2.1.2, 2.5.1, 2.6.1 e 3.1.1 dell'Ambito 20. Si evidenzia che il progetto, che verrebbe realizzato in un'area adiacente a zone di comprovata instabilità geologica, avrebbe gravi effetti sulla conservazione e valorizzazione delle risorse idriche, alterando l'integrità naturale della continuità fluviale, e lederebbe l'aspetto estetico di un'area ancora intatta a livello paesaggistico. Con riferimento alle prescrizioni specifiche del Ppr, si evidenzia che gli impianti idroelettrici non possono essere costruiti al di sopra o all'interno di centri abitati, in considerazione degli eventi climatici e delle piene in aree di comprovata instabilità idrogeologica. L'impatto di tali strutture sarebbe inoltre incompatibile con l'integrità architettonica della borgata, con effetti alteranti sullo stato dei luoghi nelle adiacenze dei fulcri visivi.	Non accolta	Si prende atto del rilievo evidenziando che nell'ambito della Conferenza dei servizi indetta ex art. 12 del D.lgs. 387/2003 dovrà essere verificata la coerenza dell'intervento rispetto ai contenuti del Ppr, tenuto conto che il territorio di Rassa è inserito in un'area di tutela paesaggistica individuata con specifico D.M. 1/8/1985 e che pertanto la realizzazione dell'impianto necessita di autorizzazione paesaggistica.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
13	Conf agricoltura CN	Beni paesaggistici (prescrizioni)	I B043: si richiede la modifica delle prescrizioni specifiche relative alla "Zona delle Cascine ex Savoia del Parco del Castello di Racconigi", in quanto precludono lo sviluppo delle aziende agricole presenti sul territorio. Si segnala che tali limitazioni potrebbero generare un progressivo abbandono delle cascine storiche. Si ritiene impossibile soddisfare le esigenze funzionali delle attività agricole con il solo riuso dei manufatti esistenti, si chiede di prevedere la possibilità di realizzare nuove costruzioni che impieghino forme e materiali propri del territorio.	Accolta	B043: si precisa che la norma non preclude interventi di adeguamento e razionalizzazione delle aziende agricole esistenti se coerenti con le misure di tutela contenute nella scheda, da dimostrare in sede di autorizzazione paesaggistica. Si accoglie l'osservazione per la parte relativa alle nuove attrezzature per la conduzione agricola e si provvede pertanto a modificare le prescrizioni specifiche.
14	Conf agricoltura VC e BI	Fiumi  Parchi  Aree di elevato interesse agronomico  Patrimonio rurale storico  Aree rurali di interesse paesaggistico  Tenimenti storici Ordine Mauriziano	I Art. 14: si ritiene non accettabile il divieto di sistemazioni agrarie che interessano i canali artificiali, ancorché storici e parte integrante del paesaggio, essenziali per il governo idrico e irriguo del territorio agricolo e che sono necessariamente oggetto di interventi di miglioramento e adeguamento, anche ai fini della sicurezza dei lavoratori.  II Art. 18: si segnala che nel territorio biellese e vercellese l'estensione delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 ha raggiunto limiti invalicabili, creando considerevoli danni alle aziende agricole per il proliferare in esse della fauna selvatica. Si ritiene pertanto che eventuali allargamenti di tali aree debbano essere condivisi e concertati con il mondo agricolo.  III Art. 20: si ritiene che le aree di elevato interesse agronomico, divenute componenti rilevanti del paesaggio (quale il sistema delle risaie), debbano essere adeguatamente tutelate e conservate, ma non soggette a misure troppo rigide che ne impediscano i miglioramenti e gli adeguamenti necessari al raggiungimento degli obiettivi di efficienza, sicurezza del lavoro e requisiti igienico-sanitari, o che limitino le scelte agronomiche e culturali dell'imprenditore agricolo.  IV Art. 25 e art. 32: si ritiene che la tutela e il mantenimento del patrimonio rurale storico non debba ostacolare le necessità di ammodernamento delle strutture relative e l'esigenza di introdurre in esse le innovazioni, anche tecnologiche, per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, sicurezza dei lavoratori, prevenzione degli incendi e requisiti igienico-sanitari dei prodotti agro-alimentari. Si ritiene inoltre che la realizzazione di tali opere, qualora eseguite nel rispetto di vincoli e prescrizioni paesaggistiche, debba costituire elemento di priorità per l'accesso agli interventi finanziari nell'ambito del PSR 2014-2020.  V Si ritiene non giustificato l'inserimento del Podere di Montonero e del Podere Valle dell'Olmo tra i "luoghi ed elementi identitari", nell'ambito dei Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano (DGR n. 37-227 del 4 agosto 2014), in quanto la trama agricola costituita dal sistema irriguo e dalla viabilità minore non risulta dissimile da quella presente in tutto il resto del sistema della risaia vercellese.	-  -  -  -  Non accolta	Non si comprende il contenuto dell'osservazione, in quanto i canali irrigui sono considerati all'interno del sistema idrografico, da tutelare nel suo complesso, ma per i quali l'articolo non prevede espressi divieti. Le direttive del Ppr saranno declinate nei singoli strumenti urbanistici con riferimento alle specificità del territorio comunale.  Si evidenzia che non sono state inserite nuove aree da tutelare, né ampliate quelle esistenti; ciò infatti non rientra fra le competenze del Ppr, che ha esclusivamente riportato le aree già individuate dalla Regione ai sensi della l.r. 19/2009.  Si riconosce l'importanza dell'agricoltura quale sistema economico fondamentale per lo sviluppo della regione e si ritiene che i contenuti dell'articolo, finalizzati a preservare le aree di particolare valore agronomico, non compromettano tale attività. Si ribadisce che le direttive del Ppr saranno declinate nei singoli strumenti urbanistici con riferimento alle specificità del territorio comunale.  I contenuti delle norme mirano a salvaguardare le testimonianze del territorio agrario storico, senza impedire a priori interventi di sistemazione, né ovviamente gli interventi di adeguamento alle normative igienico-sanitarie, sulla sicurezza, ecc. Le direttive del Ppr saranno declinate nei singoli strumenti urbanistici con riferimento alle specificità del territorio comunale e delle coltivazioni in esso presenti.  Si chiarisce che le dichiarazioni di notevole interesse pubblico riferite ai tenimenti storici sono state definite sulla base della valutazione operata in sede di Commissione art. 137 del D.lgs. 42/2004, con l'obiettivo di salvaguardare l'identità dei paesaggi in questione e la loro appartenenza al sistema stesso. L'omogeneità della trama agricola, del sistema irriguo e della viabilità minore poste a contorno del complesso tutelato evidenziano il ruolo di polo strutturante il paesaggio agrario del complesso stesso e ne rafforzano il valore.
15	Confindustri a Piemonte	Fiumi  Laghi	I Art. 14: si richiede che il comma 6, nello specificare le limitazioni dell'attività estrattiva, faccia riferimento al DPAE, che già prevede che tutte le cave comprese nelle fasce fluviali debbano essere sottoposte a V.I.A. e che le finalità siano quelle di rinaturalizzazione e di destinazione di tipo ecologico-naturalistico. Al comma 10 si chiede di fare espresso riferimento al DPAE, invece che genericamente ad "altri strumenti di pianificazione di bacino".  II Art. 15: si segnala che alcune tipologie di attività estrattive prevedono l'estrazione sottofalda con la creazione, a termine della coltivazione, di laghi artificiali a destinazione naturalistica. Nel caso la cava preveda l'evoluzione su più lotti, l'ultimazione del primo (con lo svincolo della fideiussione) farebbe sorgere un nuovo vincolo per i successivi e così via. Si richiede pertanto che vengano esclusi i laghi provenienti dall'attività estrattiva o, quanto meno, venga aumentato adeguatamente il limite del perimetro.	Parzialmente accolta.  Non accolta	Sia il comma 6 che il comma 10, nel richiamare gli strumenti di pianificazione di bacino includono anche il DPAE, così come gli altri strumenti non esplicitamente citati, quali il Pai o i Piani di gestione. Si provvede comunque a integrare il comma 10 specificando espressamente il riferimento agli strumenti di programmazione.  Si evidenzia che l'individuazione dei corpi idrici tutelati è avvenuta sulla base dei "Criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.", condivisi con il MiBACT e approvati in

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
					data 9 maggio 2013, a loro volta tratti dalla Circolare ministeriale 23 giugno 2011, n. 12 "La Pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale", della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio.
16	Confindustria CN - Sezione Turismo	-	I - Cfr. osservazione dell'Arpiet - Unione Industriale di Torino	-	-
17	Consiglieri della Città Metropolita na di Torino - De Vita e Marocco	Considerazioni generali	<p>I Rispetto alla versione 2009 del Ppr, si rileva un miglioramento degli aspetti conoscitivi, il permanere di alcune criticità sul piano cartografico e un peggioramento degli aspetti normativi nel senso di una riduzione della tutela. Fra gli elementi di criticità si segnalano: eccessiva delega/rimando attuativo ad altri piani (soprattutto provinciali e della città metropolitana); eccessiva articolazione delle norme di attuazione, con previsioni di interventi non coerenti con lo stato dei luoghi; redazione di cartografie in parte in scale non idonee per una comprensione; mancanza di strumenti operativi a supporto dell'attività dei Comuni (linee guida, manuali, ecc.); impossibilità materiale o non convenienza, all'adeguamento dei Prg, in assenza del preventivo adeguamento dei sovraordinati Piani provinciali/Piano città metropolitana al Ppr; impossibilità dell'auto-applicazione di molte previsioni, in sede degli specifici titoli abilitativi causa gli innumerevoli rimandi ad altri Piani, che difficilmente verranno realizzati; impossibilità materiale e non convenienza all'adeguamento dei Piani locali, anche dopo il decorso del termine dei 24 mesi dall'approvazione del Ppr, causa mancanza di termini perentori e la mancanza di disposizioni disincentivanti.</p>	Parzialmente accolta	<p>Segnalando che ad alcune osservazioni è stato risposto anche nei punti successivi, si evidenzia che con la riadozione del Piano si è già dato riscontro a gran parte dei contenuti dell'osservazione.</p> <p>Le tavole sono state rappresentate a scala di maggior dettaglio, è stato predisposto un nuovo elaborato (Catalogo) che rappresenta i beni paesaggistici ad una scala idonea all'identificazione, tutti i dati sono stati resi scaricabili dal Geoportale ed è stato predisposto un servizio <i>Webgis</i> per agevolare la consultazione delle tavole. In merito alle deleghe ad altri piani, richiamate in diversi punti dell'osservazione, si è inteso riconoscere l'importanza dell'ente più vicino al territorio nell'attuazione del Ppr; nella logica della pianificazione processuale, l'ente con conoscenze più specifiche sul proprio territorio, mediante il processo di adeguamento al Ppr, condiviso con la Regione e il Ministero, approfondisce le indicazioni del Ppr e precisa con normative riferite alla propria scala le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica previsti dal piano stesso. Come specificato all'art. 46 delle NdA, qualora non sia possibile che l'adeguamento al Ppr avvenga in modo coordinato fra i diversi enti, ciascun ente adeguerà i propri strumenti alle disposizioni del Ppr autonomamente, mettendo a disposizione dell'ente subordinato oppure sovraordinato, le informazioni di cui dispone; i piani provinciali riconosceranno al loro interno i contenuti dei Prg eventualmente già adeguati al Ppr.</p> <p>Si sottolinea infine che per oltre 350 beni, tutelati ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. 42/2004, sono state definite specifiche prescrizioni d'uso che entrano immediatamente in vigore e che vanno a rafforzare la rete di tutela del Ppr.</p>
		Considerazioni generali	<p>II Art. 1: Comma 5, rispetto alle finalità del Ppr si rileva che la quasi totalità delle problematiche operative viene delegata ad altri strumenti o piani, in contrasto con quanto invece previsto dagli artt. 135 e 143 del D.lgs. 42/2004. Si rileva inoltre che tra le finalità del Ppr non si sono indicate le specifiche prescrizioni atte al contenimento del consumo del suolo libero. Con riferimento al c. 5 punto c), si ritiene non idonea la scala di rappresentazione delle aree di cui all'art. 142 del D.lgs. 42/2004. Con riferimento al c. 5 punto h), si richiede che il Ppr individui, e non rimandi ad altri piani, le misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio, soprattutto per le zone agricole. Si ritiene inoltre eccessivo il numero delle Commissioni locali del paesaggio, con conseguenti metodi valutativi troppo eterogenei; si suggerisce di prevedere, attraverso specifiche disposizioni legislative, delle "Commissioni locali del paesaggio allargate" al territorio oggetto dello specifico ambito di paesaggio.</p>	Parzialmente accolta	<p>Il Ppr nella logica della pianificazione processuale, come attuazione del Ppr, riconosce il ruolo degli enti locali, che in ragione delle conoscenze più specifiche sul territorio, mediante il processo di adeguamento al Ppr, condiviso con la Regione e il Ministero, approfondiscono le indicazioni del Ppr e precisano con normative riferite alla propria scala le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica previsti dal Ppr stesso.</p> <p>L'art. 1 riporta i contenuti del Ppr previsti dall'art. 143, comma 1, del D.lgs. 42/2004; la finalità del contenimento del consumo di suolo permea l'intera normativa del Ppr e vi sono previsioni specifiche in gran parte degli articoli; inoltre il contenimento del consumo di suolo è espressamente richiamato all'art. 44, Programmi e progetti strategici.</p> <p>Le aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 sono tutte rappresentate alla scala 1:100.000 nella Tavola P2 e nelle norme di attuazione è previsto che la precisazione dei perimetri avvenga in maniera coordinata</p>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Altri strumenti di pianificazione	<p>III Si contesta che in molti casi vengano conferite notevoli, importanti e nuove competenze alle Province, che difficilmente potranno essere esercitate in sede di redazione/revisione dei Piani provinciali, se non con notevoli aggravii di spesa.</p> <p>Art. 3, c. 4: si chiede di inserire, fra gli obiettivi che devono essere perseguiti dagli strumenti di pianificazione ai diversi livelli, il "contenimento/blocco del consumo del suolo libero".</p>	Accolta	<p>con Regione e Ministero in sede di adeguamento al Ppr dei piani provinciali e locali, la cui scala consente di acquisire informazioni di maggior dettaglio. Ove possibile, come per le zone di interesse archeologico, è stata riportata l'esatta perimetrazione ad una scala di dettaglio all'interno del Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte.</p> <p>In merito alle CLP, come già evidenziato nell'osservazione, tali disposizioni esulano dalle competenze del Ppr; già attualmente comunque si privilegia il fatto che le commissioni operino al livello di Unione di comuni e non di singola amministrazione; prevederne l'accorpamento con riferimento agli ambiti di paesaggio potrebbe creare dei problemi in quanto i perimetri degli ambiti non coincidono con i confini amministrativi.</p> <p>Si evidenzia che già nella versione del Ppr adottata nel 2015 sono stati ridotti i compiti degli enti di livello intermedio, concentrando l'attenzione verso il livello locale, preferibilmente da configurarsi come livello intercomunale o di unione di comuni. Ciò premesso, per determinate politiche di governo del territorio a rilevanza sovracomunale, l'attuazione delle politiche del Ppr non può che riferirsi ai livelli intermedi di programmazione e gestione del territorio, al momento rappresentati dalle Province e dalla Città metropolitana.</p> <p>In merito all'art. 3, si provvede a integrare il comma 4.</p>
		Cartografia	<p>IV Art. 4: si segnalano difficoltà di lettura degli elaborati cartografici redatti nelle scale 1/250.000 e 1/100.000, nonché difficoltà nella corretta individuazione dei perimetri degli "ambiti ed unità di paesaggio", che non ricalcano i confini amministrativi comunali. Si richiede che venga utilizzata, almeno per le carte prescrittive, una cartografia su base CTR almeno in scala 1/25.000 (1/10.000 per l'individuazione dei beni paesaggistici).</p>	Parzialmente accolta	<p>Si evidenzia che i tematismi del Piano sono stati rappresentati ad una scala di maggior dettaglio rispetto al Piano adottato nel 2009. La Tavola P4, riportante le componenti paesaggistiche, è stata predisposta alla scala 1: 50.000; inoltre i beni paesaggistici rappresentati nella Tav. P2 in scala 1:100.000 e sui quali si applicano le prescrizioni in salvaguardia, sono stati dettagliati, in particolare i beni di cui agli art. 136 e 157 del D.lgs. 42/2004 sono stati rappresentati in apposito catalogo in scala adeguata alla identificazione degli stessi (1:25.000, 1:10.000 o inferiori).</p> <p>Si sottolinea inoltre che, nonostante il Ppr sia rappresentato su più tavole cartacee restituite in formato <i>pdf</i>, i suoi contenuti sono costituiti da una serie di dati geografici informatizzati, leggibili attraverso programmi <i>gis</i>. Quindi mentre la rappresentazione cartografica di tipo cartaceo è legata a una particolare scala di rappresentazione, il dato informatizzato non si rifà al concetto di scala ma può essere visualizzato e ingrandito fino ad arrivare a un alto livello di dettaglio. Si segnala infine che tutti i dati sono scaricabili in formato <i>shapefile</i> dal Geoportale Piemonte e che, per consentire un'agevole e precisa consultazione del Piano, oltre il servizio <i>WebGis</i> per la visualizzazione della tavole, è disponibile anche il servizio <i>wms</i> che consente il caricamento dei progetti già allestiti delle tavole di piano su software <i>gis open source</i>.</p>
		Attuazione e regime transitorio	<p>V Art. 5: si ritiene necessario che la Regione, congiuntamente al Piano, fornisca i necessari strumenti operativi-attuativi richiamati al c. 1 (linee guida, manuali e repertori di buone pratiche, ecc.) al fine di pervenire a una coordinata applicazione dello stesso. Al c. 3, si ritiene che i richiamati "commi 2 e 3", debbano essere "commi 1 e 2".</p>	Accolta	<p>È appunto intenzione della Regione fornire progressivamente gli strumenti ritenuti utili ad agevolare l'attuazione del Ppr; ad oggi sono già state predisposte alcune linee guida, quali gli "Indirizzi per la qualità</p>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Finalità, contenuti e obiettivi	VI Art. 8: al c. 1, si chiede di inserire tra gli obiettivi prioritari del Ppr il "contenimento (o meglio blocco) del consumo di nuovo suolo libero".	Parzialmente accolta	paesaggistica degli insediamenti "approvate con DGR n. 30-13616 del 22 Marzo 2010, le "Linee guida per l'analisi, la tutela la valorizzazione degli aspetti scenico percettivi del paesaggio", presentate nel 2014 e, in attuazione dell'art. 33 delle NdA, le "Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamento edilizi alle indicazioni di tutela del Sito Unesco" approvate con DGR n. 26-2131 del 21 settembre 2015. Si provvede a correggere l'errore materiale al comma 3. Il comma 1 riporta precisamente le cinque grandi strategie del Ppr, che derivano dai documenti di programmazione regionale, nazionale e comunitaria, e che sono condivise con il Piano territoriale regionale approvato nel 2011; tali strategie si declinano in obiettivi generali e obiettivi specifici, descritti nell'Allegato A alle NdA e che si riferiscono anche al contenimento del consumo di suolo.
		Ambiti di paesaggio	VII Art. 9: si rileva una eccessiva articolazione degli "ambiti di paesaggio", e delle "unità di paesaggio", che con differenziazioni minime suddividono eccessivamente il territorio dei vari Comuni, senza peraltro un coordinamento con gli "ambiti di integrazione territoriale" previsti dal Ptr.	-	Si precisa che i perimetri di Ambiti e Unità sono derivati da un'analisi dei fattori paesaggistico-ambientali che caratterizzano le diverse porzioni del territorio Piemontese; tali individuazioni essendo state appunto effettuata in relazione alle peculiarità paesaggistiche del territorio, non sono riconducibile ai confini amministrativi, né rispondono alle medesime finalità definite per gli Ait.
		Ambiti di paesaggio	VIII Art. 10: al c. 2, si chiede di inserire, tra le azioni individuate per ogni ambito, anche il blocco o contenimento del consumo di suolo libero, in particolare quello agricolo.	Accolta	Negli obiettivi di cui agli allegati A e B delle NdA, è già presente il contenimento del consumo di suolo, si provvede comunque a ad integrare l'articolo, esplicitando tale finalità all'interno del comma 2.
		Montagne	IX Art. 13: al c. 8, vengono conferite alla pianificazione provinciale importanti deleghe, che si ritiene dovrebbe esercitare lo stesso Ppr. Al c. 9, si ritiene che debba essere lo stesso Ppr, e non i Piani locali, a dover garantire la tutela delle vette e dei crinali. Al c. 12, si rileva che i crinali risultano in cartografia molto ridotti rispetto alla precedente versione del 2009.	Parzialmente accolta	Le Province, quali enti territoriali di area vasta, approfondiscono le indicazioni del Ppr nel proprio strumento di pianificazione, di maggior dettaglio rispetto a un piano di livello regionale e, così come i piani locali, precisano con normative mirate, riferite alla propria scala di rappresentazione le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica previsti dal Ppr stesso. Il Ppr inoltre tutela direttamente le aree di montagna attraverso le prescrizioni immediatamente vincolanti di cui ai commi 11 e 12. I crinali rappresentati nella Tavola P4 sono stati selezionati in base ad analisi sull'effettivo valore paesaggistico; possono comunque essere integrati nella fase di adeguamento al Ppr dei piani provinciali e dei piani locali. A seguito di approfondimenti, si provvede a individuare ulteriori crinali ritenuti di particolare valore paesaggistico.
		Fiumi	X Art. 14: al c. 2, si ritiene che le fasce fluviali "allargate" e "interne" debbano essere delimitate in modo inequivocabile in scala idonea. Al c. 5, non risulta chiaro quali siano le aree tutelate ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, che dovrebbero essere quelle definite come "acque pubbliche" iscritte negli specifici elenchi previsti dal citato R.D. 1775/1933 e non anche tutti i fiumi e torrenti. Al c. 6 punto a), si ritiene che gli indirizzi previsti risultino di difficile applicazione, comunque non verificabile se non ricadenti in aree o zone vincolate. Si ritiene inoltre che le generiche limitazioni alla realizzazione degli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, oltre a essere di difficile realizzazione in quanto "dichiarati di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti", dovrebbero essere meglio definite all'interno del Ppr e non rimandate a ulteriori disposizioni della Giunta regionale. Al c. 6 punto b), si chiede di chiarire che cosa si intenda per "mitigazione dei fattori di frammentazione", per le fasce "allargate". tenendo presente che le stesse per i maggiori corsi d'acqua, possono raggiungere anche 1,5 Km. di ampiezza. Al c. 7 punto c), si ritiene che nelle zone fluviali allargate gli interventi di trasformazione del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile debbano essere "vietati" e non solo "limitati". Al c. 8, si ritiene che le fasce relative alle acque "pubbliche" debbano essere delimitate in modo inequivocabile in scala idonea, senza delegarne l'individuazione ad altri Piani. Al c. 9, si ritiene che la valutazione delle eventuali aree ritenute irrilevanti ai fini paesaggistici avrebbe già dovuto essere effettuata, senza doverne	Parzialmente accolta	La rappresentazione delle zone fluviali interne e allargate sarà precisate dal piano locale; per quanto riguarda la fascia dei 150 metri ci si dovrà riferire ai criteri di cui all'allegato C alle NdA; sino ad allora la prescrizione si applica nelle zone interne delimitata nella Tavola P4 alla scala 1: 50.000. Si precisa inoltre che per aree tutelate ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. c) del D.lgs. 42/, si intendono tutti i corpi idrici denominati "fiumi" o "torrenti" per il loro intero percorso, nonché gli altri corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 limitatamente ai tratti in esso indicati. Ai fini di una maggiore chiarezza si modifica parzialmente l'articolo. Si evidenzia inoltre che le previsioni del comma 6

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
			richiedere la proposta ai Comuni. Al c. 10 punto b), si chiede di limitare la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica in caso di inclusione dei corpi idrici in aree tutelate da specifici decreti/provvedimenti (galassini, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, zone speciali di conservazione, aree a parco, ecc.).		per le zone fluviali interne, sulla base di quanto definito al comma 3 di fatto ricadono principalmente nella fascia dei 150 metri e quindi in aree vincolate. Il comma 6, lett. b) punto I, mira a limitare la progressiva suddivisione del territorio causata principalmente dai fenomeni di dispersione insediativa; al c. 7 punto c. si ritiene più opportuno il termine limitazione proprio per la notevole profondità delle fasce allargate. In merito al c. 8 si ritiene che la sede più idonea per individuare tali aree ad una scala di dettaglio sia proprio l'adeguamento al Ppr dello strumento urbanistico, che avviene comunque d'intesa fra il Comune, la Regione e il Ministero. L'attuazione dell'art. 142, comma 3, del D.lgs. 42/2004 non rientra espressamente nelle competenze e nelle finalità del Ppr; successivamente all'approvazione del Ppr, come previsto dal comma 9, l'eventuale esclusione dalla tutela di interi corpi idrici o di parte di essi, ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici, potrà essere effettuata in sede di adeguamento al Ppr, mediante studi e approfondimenti specifici, che richiedono una precisa conoscenza del territorio, d'intesa fra tutti gli enti interessati. Si segnala infine che sono in corso di definizione specifiche linee guida relative agli impianti idroelettrici, che forniranno indicazioni puntuali riguardo ai corpi idrici non idonei alla localizzazione degli impianti stessi.
		Laghi	XI Art. 15: al c. 1, si chiede di esplicitare che per "territori contermini" ai laghi si intende quanto previsto dalla lettera b) del c. 1 dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004, ovvero 300 m. dalla linea di battigia. Al c. 2, non si ritiene giustificata l'individuazione di un limite per i laghi (perimetro di 500 m.), al di sotto il quale non risulterebbe essere necessaria l'autorizzazione paesaggistica. Al c. 3, si ritiene debba essere precisato che anche gli specchi d'acqua naturali sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica.	Parzialmente accolta	Il comma 1 riferendosi esplicitamente all'art. 142, c. 1, lett. a. del D.lgs. 42/2004, che prevede una fascia di 300 metri, si riferisce a tale profondità, viene comunque inserito un espresso richiamo nel comma 8. Si chiarisce inoltre che la definizione dei laghi tutelati di cui al comma 2, che sono gli unici soggetti ad autorizzazione paesaggistica è avvenuta sulla base dei "Criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.", condivisi con il MiBACT.
		Elementi di interesse geomorfologico e naturalistico	XII Art. 17: al c. 1, si chiede di chiarire per quale motivo siano stati eliminati, rispetto alla precedente versione del Ppr del 2009, alcuni elementi di particolare interesse paesaggistico, quali le conoidi ancora leggibili agli sbocchi di valle formati a seguito di processi di deposizione fluviale, i terrazzi antichi residui di pianure alluvionali e gli orli di terrazzo con elevate pendenze boschive.	Parzialmente accolta	Si precisa che, rispetto alla versione del Ppr del 2009, le conoidi e gli orli di terrazzo sono ora presenti nella tavola P1, sono stati modificati e aggiornati e potranno essere precisati dal piano locale. I dati disponibili relativi ai terrazzi antichi invece, a seguito di approfondimenti e verifiche, non sono stati ritenuti sufficientemente omogenei e precisi per essere rappresentati nel piano.
		Parchi	XIII Art. 18: al c. 1, si ritiene che l'elenco dei "parchi", debba essere individuato in modo inequivocabile in scala idonea alla loro identificazione.	Accolta	Si precisa che l'elenco dei parchi è presente nel Catalogo dei beni paesaggistici (seconda parte) e che in ogni Scheda d'ambito di paesaggio sono elencati i parchi che interessano l'ambito in questione. Si sottolinea inoltre che, nel Geoportale Piemonte sono presenti e scaricabili i perimetri di tutti i parchi è che il relativo elenco è riportato nella tabella <i>dbf</i> associata agli <i>shape</i> .
		Aree rurali	XIV Art. 19: al c. 1, si ritiene che le varie "aree naturali protette", debbano essere individuate in una scala idonea, senza delegarne l'individuazione ad altri Piani.	-	Non si comprende a quali aree si riferisca l'osservazione, in quanto l'articolo 19 è relativo alle aree rurali di elevata biopermeabilità.
		Aree di elevato interesse agronomico	XV Art. 20: al c. 1, si ritiene che le "aree di interesse agronomico" debbano essere individuate in una scala idonea all'individuazione, senza delegarne l'individuazione ad altri Piani, ovvero fare riferimento a vigenti cartografie ufficiali da includersi nell'elenco degli elaborati del Ppr. Al c. 4, si ritiene che l'indicato divieto di edificazione se non finalizzata all'attività agricola debba essere inserito tra le prescrizioni e non tra gli indirizzi. Si ritiene altresì che tali aree avrebbero dovuto essere soggette alle misure di salvaguardia	Non accolta	Le aree di interesse agronomico rappresentate nella Tav. P4 sono le aree di I e II classe di capacità d'uso del suolo, come indicate dalla Regione nella Carta di capacità d'uso dei suoli, da cui sono state eliminate le aree già edificate; si

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
			previste dall'art. 143, c. 1, vietando al loro interno nuovi impegni di suolo per usi diversi da quelli agricoli, in linea con la finalità del contenimento del consumo di suolo.		provvede a specificare meglio i perimetri di tali aree, tuttavia la precisa delimitazione alla scala di dettaglio non potrà che essere effettuata dai piani locali in sede di adeguamento al Ppr, e solo a seguito di tale precisa individuazione degli ambiti in oggetto saranno operative al loro interno le previsioni del Ppr. Si sottolinea comunque che sia gli indirizzi del comma 4 sia le direttive dei commi 5 e 6 dovranno essere obbligatoriamente osservate nell'elaborazione dei piani locali o delle loro varianti.
		Componenti storico-culturali	xvi Art. 21: al c. 2 punto b), si ritiene che, oltre all'obiettivo di rafforzamento dei centri storici, il Ppr dovrebbe prevedere anche la tutela delle aree di antico impianto di "corona" degli stessi centri storici, che sono sempre più oggetto di interventi invasivi.	Parzialmente accolta	Si evidenzia che proprio con tali finalità, il Ppr prevede una specifica disciplina per le componenti morfologico-insediative, in particolare all'interno degli art. 35 e 36, relativi ai tessuti che si sono sviluppati attorno ai centri urbani consolidati, che si provvede comunque a integrare.
		Viabilità storica e patrimonio ferroviario	xvii Art. 22: al c. 4 punto a), si rileva che il mantenimento e il ripristino delle alberate stradali è in contrasto con quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento (obbligo di arretramento dei nuovi esemplari delle alberate dal confine stradale). Si ritiene che, per detta importante direttiva, la Regione e i Ministeri competenti debbano individuare degli specifici strumenti normativi/regolamentari al fine di permettere il ripristino delle alberate rientranti nella definizione di "viabilità storica".	-	Si precisa che il Codice della strada non impedisce la manutenzione delle alberate esistenti; con riferimento al ripristino, questo è limitato alle alberate in cui ciò sia possibile, nel rispetto del Codice della strada, del Codice civile nonché delle distanze stabilite dai regolamenti; le norme per la sicurezza non possono essere infatti modificate dal Piano paesaggistico. Si evidenzia che nelle schede dei beni paesaggistici sono inserite specifiche prescrizioni volte a consentire una maggiore tutela delle alberate e dei viali storici.
		Zone di interesse archeologico	xviii Art. 23: al c. 6, si ritiene debba anche essere previsto, per tutti i Piani locali, l'obbligo di individuazione cartografica degli "ambiti a rischio archeologico". Si ritiene che, per dette aree, sia i progetti preliminari delle opere pubbliche sia gli interventi privati debbano essere sottoposti al preventivo esame della Soprintendenza Archeologica del Piemonte. Al c. 7, si ritiene che la gran parte degli interventi ammessi nelle zone d'interesse archeologico non sia compatibile con le finalità di tutela.	Parzialmente accolta	Si provvede a modificare l'art. 23, prevedendo che i piani locali possano individuare le aree a rischio archeologico, ancorché non costituiscano zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m. del Codice, al fine di garantire la salvaguardia di potenziali ambiti da assoggettare a specifica tutela archeologica; il comma 7 viene specificato, chiarendo che sono consentiti unicamente gli interventi compatibili con la conservazione della stratificazione archeologica presente.
		Centri e nuclei storici	xix Art. 24: al c. 5, si ritiene che tutti i centri storici debbano essere individuati in base al punto 1) del c. 1 dell'art. 24 della l.r. 56/1977. Allo stesso c. 5, si ritiene debbano essere tutelate anche le aree di antico impianto di "corona" degli stessi centri storici.	Accolta	Si provvede a integrare l'articolo, riconoscendo la valenza culturale e documentaria di tutti i centri storici presenti nel territorio regionale. Si evidenzia il Ppr prevede una specifica disciplina per le componenti morfologico-insediative, in particolare all'interno degli art. 35 e 36, relativi ai tessuti che si sono sviluppati attorno ai centri urbani consolidati.
		Patrimonio rurale storico	xx Art. 25: si segnala che al c. 5, punto f), si fa riferimento alla ricostruzione degli spazi aperti attraverso generici "incentivi" per la sostituzione di strutture e corpi incongrui, ma non si chiarisce che tipo di incentivi.	Accolta	Con riferimento al significato del comma, si provvede a eliminare il termine "incentivo".
		Ville e impianti per il loisir	xxi Art. 26: al c. 1, si ritiene che la rappresentazione degli immobili di rilevante valenza storico-culturale e paesaggistica, nonché delle ville, dei giardini e dei parchi, debba essere effettuata in scala idonea alla loro identificazione sia nella Tav. P2 sia nella Tav. P4. Al c. 5, si contesta che le prescrizioni non siano estese a tutti i beni identificati al c. 1, bensì solo a quelli che godono già di una tutela, in quanto oggetto delle specifiche dichiarazioni di notevole interesse pubblico. Si ritiene altresì che le suddette prescrizioni, oltre a essere molto generiche, non aggiungano alcuna nuova tutela, essendo detti beni già sottoposti ai disposti della Parte terza del D.lgs. 42/2004.	Parzialmente accolta	Si evidenzia che tutti gli elementi descritti al comma 1 sono individuati nella Tavola P4 e puntualmente descritti negli Elenchi delle componenti; tutti i beni tutelati ai sensi dell'art. 136 sono inoltre rappresentati anche nella tavola P2 e nel Catalogo ad una scala idonea alla loro precisa identificazione. Si è scelto di prevedere prescrizioni immediatamente prevalenti solo per i beni che rivestono quel particolare rilievo paesaggistico che ha motivato la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del D.lgs. 42/2004 e per la gran parte dei quali non esisteva comunque alcuna

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI	
		Belvedere e bellezze panoramiche	xxii Art. 30: al c. 1, non è chiaro se nell'elenco dei beni richiamati siano ricomprese anche le aree di notevole interesse pubblico di cui ai DD. MM. 1/8/1985, cd "galassini"; in caso contrario si chiede di chiarire a che articolo delle norme di attuazione facciano riferimento le citate aree. Al c. 2 punto c), si chiede di chiarire cosa si intenda per "contrastare i fenomeni di frammentazione del territorio", nel contesto di detto articolo.	Accolta	specifica disciplina. Per gli altri immobili sono comunque previste specifiche direttive, che dovranno essere recepite dalla pianificazione locale. Le aree di cui all'art. 30 si riferiscono in particolare ai luoghi che costituiscono punti privilegiati di osservazione del paesaggio e bellezze panoramiche, fra cui sono compresi anche alcuni "beni paesaggistici" che rientrano in tale definizione; tutti i beni tutelati ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. 42/2004 sono in ogni caso disciplinati dalle specifiche prescrizioni d'uso definite nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici. Il riferimento alla frammentazione presente alla lett. c. è eliminato, in quanto non significativo nel contesto della specifica norma.	
		Aree rurali di interesse paesaggistico	xxiii Art. 32: al c. 4 punto a), si rileva che vengono delegate ai Comuni importanti competenze inerenti alle aree rurali di specifico interesse paesaggistico, nelle quali non si ritiene opportuno consentire nuove trasformazioni/edificazioni.	-	Si evidenzia che, nella logica della pianificazione processuale, il Comune approfondisce le previsioni del Ppr sulla base delle conoscenze degli elementi presenti sul proprio territorio, e detta una specifica disciplina alla scala di dettaglio dello strumento urbanistico mediante il processo di adeguamento al Ppr, in condivisione con la Regione e il Ministero, disciplinando le trasformazioni nelle aree proprio al fine di conservare i segni del paesaggio agrario.	
		Usi civici	xxiv Art. 33: al c. 2 punto c) vengono richiamate le zone gravate da usi civici (Tavola P2), in realtà si evidenzia che le stesse non sono state individuate dal Ppr, contrariamente a quanto previsto dal D.lgs. 42/2004, se non per una generica individuazione su base comunale. Si evidenzia altresì che il sito informatico della Regione, cui si fa rimando al c. 14, non indica gli estremi catastali delle aree ad uso civico, ma solamente le date dei relativi "Decreti Commissariali". Al c. 15 punto a), si chiede di chiarire cosa si intenda per "salvaguardia dell'integrità territoriale da non frammentare" nel contesto di dette aree, visto che le stesse aree sono sempre più oggetto di provvedimenti regionali di alienazione, liquidazione e sdemanializzazione. Al c. 3, punto c) si chiede di chiarire cosa si intenda per "salvaguardia dell'integrità territoriale da non frammentare". Al c. 4 vengono conferite/delegate ai Comuni nuove competenze in materia di tutela e disciplina dei siti Unesco, che si ritiene siano proprie del Ppr e da perseguirsi attraverso l'individuazione di specifiche prescrizioni nelle NdA; anche al c. 5, relativamente ai siti Unesco (Residenze Sabaude e Sacri Monti), si contesta la mancata presenza di "prescrizioni" per le importanti buffer zone. Al c. 6, non si ritiene congruo il rimando a Linee guida predisposte dalla Giunta regionale, si ritiene che le stesse, qualora già esistenti e operanti, debbano essere allegate e fatte proprie dal Ppr o richiamate per il tramite dei relativi estremi del provvedimento. Al c. 10, punto b), l'obiettivo del "contenimento del consumo di suolo per usi o attività diverse da quelle agricole o forestali" si ritiene debba essere tradotto in una specifica prescrizione. Al c. 12 punto a), si ritiene che il termine "prioritariamente" debba essere sostituito dal termine "esclusivamente", evitando nel contempo la realizzazione di nuove edificazioni non strettamente connesse con le esistenti attività agricole. Al c. 13 si ritiene più congruo richiamare le prescrizioni contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano.	Parzialmente accolta	Il Ppr ha unicamente individuato i Comuni all'interno dei quali ricadono territori gravati da uso civico, in quanto non sono disponibili dati completi e aggiornati relativi all'esatta delimitazione di tali territori; in sede di adeguamento, d'intesa fra Regione, Comuni e Ministero si preciserà, ove possibile tale delimitazione. La salvaguardia dell'identità territoriale da non frammentare è l'obiettivo che si intende raggiungere per i territori gravati da uso civico attraverso l'attuazione delle direttive di cui al comma 17, che prevedono il mantenimento delle caratteristiche del bene. Con riferimento al c. 3, si chiarisce che con il termine frammentazione si intende la progressiva suddivisione del territorio causata principalmente dai fenomeni di dispersione insediativa. In merito ai c. 4, 5 e 6, si ritiene che la disciplina prevista riguardi aspetti di dettaglio che trovano la migliore collocazione all'interno di strumenti di pianificazione di livello locale; per quanto riguarda il Sito dei paesaggi vitivinicoli, esteso a ampie porzioni di territorio sono state predisposte apposite linee guida di supporto ai Comuni, approvate, successivamente all'adozione del Ppr, con DGR n. 36-2131 del 21 settembre 2015 e per le quali viene inserito il riferimento normativo. In merito al c. 10, l'obiettivo è stato tradotto in direttive negli artt. 32 e 33, che devono essere obbligatoriamente osservate nelle future previsioni contenute nei piani locali. La direttiva del comma 12 è proprio finalizzata a mantenere la destinazione agricola dei tenimenti e a non consumare nuovo suolo dove sia possibile recuperare edifici dismessi o sottoutilizzati. Si è scelto di non riportare all'interno delle NdA, per motivi di praticità, le prescrizioni relative ai Tenimenti storici, particolarmente lunghe e dettagliate, che sono contenute nella DGR 4 agosto 2014, n. 37-227 relativa alla dichiarazione di notevole interesse pubblico, pubblicata sul	
		Siti Unesco				
		Tenimenti storici Ordine Mauriziano				



NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Morfologie insediative	xxv Art. 34: al c. 3, si ritiene inadeguata l'interpretazione dello stato dei luoghi basata su foto aeree e cartografie aggiornate al 2005-2009. Al c. 4, si ritiene che alcuni indirizzi andrebbero inseriti tra le prescrizioni, ad esempio quelli di cui ai punti d) e f). Al c. 5, si ritiene che, per l'analisi dell'evoluzione storica dell'urbanizzato da effettuarsi a cura dei piani locali, il Ppr avrebbe dovuto mettere a disposizione le richiamate carte IGM della serie 1881-1924.	Non accolta	sito della Regione e alla quale si rinvia, con un'integrazione al comma 13. La redazione del Piano è avvertita nel corso di diversi anni, ed è stato necessario porre un punto fermo nella lettura dello stato di fatto, in continua evoluzione. Si evidenzia tuttavia che dove segnalato dalle osservazioni si è provveduto ad aggiornare la base cartografica e le componenti paesaggistiche e che in sede di adeguamento al Ppr potranno essere verificati, aggiornati e precisati tutti i contenuti del Piano ad una scala di dettaglio. Gli indirizzi del comma 4 contengono criteri che la pianificazione locale e settoriale dovrà attuare definendo le modalità di recepimento più appropriate per il proprio territorio; si precisa inoltre che l'articolo 34 introduce la disciplina generale su tutte le componenti morfologico-insediative, disciplina che viene poi specificata negli articoli successivi in relazione alle diverse componenti. In tali articoli sono presenti direttive puntuali che normano appunto gli interventi all'interno delle singole morfologie, anche con riferimento ai punti citati nell'osservazione.
		Morfologie insediative	xxvi Art. 35: al c. 3 punto a), si ritiene che i piani locali oltre a dover garantire la realizzazione di aree a traffico limitato dovrebbero anche garantire la realizzazione di "aree pedonalizzate." Al c. 3 punto c), si chiede di chiarire il significato di "formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana".	Parzialmente accolta	Il comma 3, punto a), è parzialmente modificato prevedendo in generale la regolazione dell'accessibilità all'interno delle aree urbane consolidate. Il punto c) sottolinea la necessità che i piani locali abbiano tra le proprie finalità anche quella di qualificare gli spazi pubblici dei centri urbani, mediante specifiche attenzioni quali ad esempio la continuità delle cortine edilizie o l'inserimento di elementi caratterizzanti paesaggisticamente e architettonicamente gli spazi stessi.
		Morfologie insediative	xxvii Art. 36: al c. 3 punto c), si ritiene che l'integrazione dello spazio pubblico con "piste ciclopedonali" dovrebbe essere accompagnata da una specifica norma regionale che ne incentivi la realizzazione nelle aree di nuovo impianto, ricomprendendole tra gli standard urbanistici di cui all'art. 21 della l.r. 56/1977. Al c. 5 punto a), si ritiene che la locuzione "limitando il più possibile il consumo di suolo in aree aperte e rurali ...", debba essere modificata in "escludendo il consumo di suolo in aree aperte e rurali ...". Si ritiene inoltre che le indicate direttive debbano essere trasformate in prescrizioni.	Parzialmente accolta	Si prende atto del suggerimento, sottolineando tuttavia che le modifiche legislative non rientrano fra le competenze del Piano paesaggistico. Si modifica parzialmente il comma 5, punto a), inserendo la dizione "evitando il consumo di suolo in aree aperte e rurali". Si chiarisce che, come specificato all'art. 8 della l.r. 56/1977 e all'art. 3 delle NdA, le prescrizioni sono immediatamente prevalenti sulla disciplina locale e presuppongono un'applicazione immediata da parte di tutti i soggetti pubblici e privati; di fatto devono poter essere autoapplicanti. Le previsioni in oggetto, che richiedono necessariamente una mediazione e una disciplina di dettaglio da prevedersi all'interno dei piani locali, sono più correttamente direttive, che ai sensi dell'art. 3 delle NdA devono comunque essere obbligatoriamente osservate nella predisposizione dei piani urbanistici alle diverse scale.
		Morfologie insediative	xxviii Art. 37: al c. 2, si ritiene che gli importanti obiettivi di cui ai punti a) e b) siano difficilmente realizzabili/attuabili per gli insediamenti produttivi e commerciali esistenti, se non accompagnate da misure incentivanti e dal necessario divieto di realizzazione di nuovi insediamenti prima di aver riutilizzato, recuperato o riconvertito la parte di patrimonio edilizio inutilizzato, sotto utilizzato, abbandonato. Al c. 4 punto a), si ritiene che gli interventi di completamento e ampliamento degli insediamenti esistenti non debbano superare il 20 % della superficie lorda preesistente e che eventuali ampliamenti in misura maggiore debbano essere ammessi esclusivamente in caso di assenza di strutture inutilizzate, sotto utilizzate o abbandonate. Al c. 4 punto b), si ritiene che eventuali nuove aree possano essere previste esclusivamente in assenza di alternative di riuso, recupero e riconversione dell'esistente patrimonio edilizio. Al c. 4 punto b/III), si ritiene che la questione inerente le "mitigazioni" e le "compensazioni" debba essere sviluppata dal Ppr, perlomeno con delle specifiche "linee guida", al fine di evitare interpretazioni eterogenee dei piani locali.	Parzialmente accolta	Si modifica il comma 4, lett. b) inserendo la necessità che sia dimostrata l'impossibilità di provvedere al reperimento delle superfici necessarie attraverso il riordino, il completamento e la densificazione dell'esistente. Con riferimento alla tematica delle mitigazioni e compensazioni, premesso che l'art. 5 prevede appunto che la Giunta regionale predisponga linee guida o manuali che siano di supporto ai comuni nell'affrontare tematiche specifiche, al momento per le problematiche citate sono già disponibili le linee guida per la qualità degli

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Morfologie insediative	xxix Art. 38: al c. 2, si ritiene che i vari obiettivi di cui ai punti a), b), c) e d) debbano diventare delle prescrizioni. Al c. 2 punto a), si ritiene che il termine "contenimento" in riferimento alle proliferazioni insediative, debba essere sostituito con il più congruo "divieto", conseguentemente anche i termini "privilegiando il recupero e il riuso ..." andrebbero adattati in "a favore del recupero e del riuso ...".	Non accolta	insediamenti, approvate con DGR 30-13616 del 22 marzo 2010, nonché le linee guida per le Apea, già richiamate all'art. 37 delle Nda. Gli obiettivi del comma 2, relativi a porzioni di territorio molto estese e volti espressamente a non consumare nuovo suolo, si traducono in direttive estremamente precise che individuano gli unici casi in cui possono essere consentiti nuovi interventi insediativi e che devono essere obbligatoriamente recepite dalle nuove previsioni degli strumenti urbanistici.
		Morfologie insediative	xxx Art. 39: al c. 3 punto d) si ritiene che relativamente alle aree di cui al c. 1, l'indicata priorità del "contenimento del consumo di suolo", debba essere variata in "blocco del consumo di suolo", nel contempo si ritiene che i requisiti e le modalità attuative della stessa citata priorità debbano essere stabiliti dalla stessa Regione e non demandati ad altri Piani. Al c. 5 si ritiene che "eventuali ampliamenti, nuove aree, o lo sviluppo di nodi infrastrutturali di interesse regionale", possano essere ammessi esclusivamente nel caso non siano possibili soluzioni alternative di riuso, riutilizzo o riconversione di siti esistenti. Al c. 6 si ritiene che la restituzione all'uso agricolo di tutte le aree in cui si è terminata l'attività di produzione da fonti rinnovabili debba essere normata in maniera uniforme a livello regionale. Al c. 8, relativamente alla realizzazione di impianti per la produzione di energia, si ritiene che con la locuzione "... compresi quelli da fonti rinnovabili" si palesi la volontà della Regione di continuare nella realizzazione dei non più sostenibili impianti per la produzione di energia da fonti non rinnovabili.	Non accolta	La finalità del Ppr nel suo complesso è sicuramente quella di evitare il consumo di nuovo suolo, tale obiettivo non è però realisticamente perseguibile con divieti assoluti e prescrizioni immediatamente vincolanti che riguardino differenti tipologie di infrastrutture e insediamenti specializzati quali quelle oggetto dell'art. 39, ma attraverso previsioni da specificare nel contesto di riferimento, che aiutino a far crescere una consapevolezza condivisa a tutti i livelli sull'importanza di tutelare il territorio ancora integro. Nel comma 5 viene inserito il rimando al comma 3 che già prevede la necessità di privilegiare il recupero e il riuso delle strutture esistenti. L'utilizzo delle diverse fonti energetiche dipende da scelte di carattere legislativo, economico, ambientale, che travalicano i contenuti del Ppr, il quale, nell'ambito delle proprie competenze, contiene previsioni volte a privilegiare scelte localizzative il più possibile rispettose dei valori paesaggistici presenti sul territorio.
		Morfologie insediative	xxxii Art. 40: al c. 3, punto a/II), si chiede di sostituire il "contenimento" delle proliferazioni insediative con il "blocco". Al c. 3, punto a/III), si ritiene che l'obiettivo della "salvaguardia dei suoli agricoli di alta capacità d'uso", debba riguardare tutti i suoli agricoli ed in particolare quelli di pregio. Al c. 5 punto c), si ritiene che gli interventi di "ampliamento" e "di nuova edificazione" non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze delle attività agricole sia da "vietare" e non, come indicato, da "contenere". Al c. 5, punti e) ed f), si ritiene che le richiamate attività turistiche siano già normate dalle specifiche legislazioni regionali di settore e non richiedano interventi della pianificazione ai vari livelli. Al c. 5, punto h), si ritiene che la locuzione "consentire la previsione di interventi infrastrutturali o insediativi di rilevante interesse pubblico" non sia più accettabile e si chiede che sia perlomeno stralciata da detto periodo la parte inerente "gli interventi insediativi".	Parzialmente accolta	Premesso che le morfologie insediative rurali interessano un ambito territoriale estremamente vasto, si sottolinea come tutto l'articolo, come del resto l'intero corpo normativo del Ppr, sia finalizzato a limitare al massimo il nuovo consumo di suolo, con una particolare attenzione proprio per i suoli agricoli, in particolare quelli di pregio, di alto valore paesaggistico e di elevata capacità d'uso. Gli obiettivi di cui al comma 3 si traducano nelle direttive del comma 5, attuate dai piani provinciali e locali, che approfondendo le indicazioni del Ppr possono precisare con normative mirate al proprio territorio le specifiche modalità per il raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica previsti dal Ppr stesso. Con riferimento ai punti e) e f) si ritiene che la pianificazione possa integrare quanto già previsto dalla disciplina regionale. Nella lettera h) si elimina il riferimento agli interventi insediativi.
		Elementi critici e detrazioni visive	xxxiii Art. 41: al c. 3, si ritiene che i citati indirizzi e criteri per la qualificazione delle aree caratterizzate da elementi critici di rilevanza sovralocale debbano essere definiti dal Ppr e non rimandati ad altri provvedimenti regionali.	Non accolta	Il Ppr già prevede nel suo complesso indirizzi finalizzati alla riqualificazione delle aree; il comma 3 fa riferimento a specifici criteri da predisporre successivamente all'approvazione del Piano.
		Reti di connessione paesaggistica	xxxiiii Art. 42: si rileva che l'articolo utilizza terminologia di uso non corrente e di non immediata comprensione ( <i>core area, corridor, buffer zone, greenbelt, greenway</i> ) di cui si chiede la sostituzione o l'affiancamento della dicitura in italiano.	Parzialmente accolta	Le espressioni citate rientrano nella terminologia riconosciuta e abitualmente utilizzata dagli studi scientifici sull'argomento, pertanto non è sempre possibile tradurli con sinonimi che risulterebbero imprecisi; si è comunque cercato di affiancare termini più conosciuti che ne chiariscano il significato.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Progetti e programmi strategici	xxxiv Art. 44: al c. 1, si ritiene indispensabile che la Regione fornisca i necessari strumenti operativi-attuativi (linee guida, cataloghi, manuali e repertori di buone pratiche) al fine di pervenire ad una coordinata applicazione nei rispettivi ambiti di paesaggio. Si ritiene che i temi, i programmi e progetti elencati ai punti dei c. 2 e 3 avrebbero dovuto essere sviluppati dal Ppr, senza essere delegati a successivi adeguamenti provinciali e/o locali.	Parzialmente accolta	Si rinvia a quanto già risposto al punto V, e si sottolinea altresì che i progetti strategici sono prioritariamente progetti a regia regionale, per la cui realizzazione potranno essere di volta in volta promosse intese con gli enti interessati, nonché con soggetti privati che operino sul territorio, allo scopo di raggiungere sinergie positive finalizzate a una reale ed efficace attuazione del Ppr. Si segnala inoltre che l'articolo viene integrato e aggiornato.
		Attuazione e regime transitorio	xxxv Art. 45: si rileva che al c. 1 viene indicato che, a far data dall'adozione del Ppr, la delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici coincide con quella riportata nella Tavola P2 e nel Catalogo. Si chiarisce che i beni di cui agli artt. 136 e 157 derivano da specifici provvedimenti ministeriali e che, in base alla "gerarchia delle fonti del diritto", un decreto ministeriale non può essere modificato o precisato da una Delibera di Giunta regionale. Si ritiene pertanto che, per effettuare modifiche alle perimetrazioni dei citati beni, debbano adempiersi gli specifici procedimenti di cui agli artt. da 138 a 141 bis del D.lgs. 42/2004. Ai c. 2, 3 e 4 si ritiene che, in sede di adeguamento degli strumenti di pianificazione locale, debbano essere "precisati" alla scala di dettaglio solamente le delimitazioni e rappresentazioni dei beni che non sono oggetto di uno specifico provvedimento. Al c. 5, in conseguenza a quanto osservato per i precedenti c. 2, 3 e 4, si ritiene che le eventuali "precisazioni o specificazioni" dei beni paesaggistici debbano avvenire, per i beni di cui agli artt. 136 e 157, necessariamente prima dell'approvazione del Ppr .	-	Si chiarisce che dalla data di adozione del Ppr, la delimitazione dei beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 157 del D.lgs. 42/2004 è quella riportata nella Tavola P2 e nel Catalogo del Ppr, che peraltro si è limitato a effettuare la ricognizione dei beni, finalizzata unicamente alla corretta delimitazione e rappresentazione del perimetro descritto nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, sulla base di criteri condivisi e approvati da Regione e MiBACT nel corso della seduta del Comitato tecnico del 20 luglio 2011 e pubblicati nel Catalogo dei beni paesaggistici, Prima parte. Le precisazioni descritte al comma 3, che riguardano specificatamente i beni ex artt. 136 e 157, sono esclusivamente riferite alla necessità di correggere eventuali imprecisioni nella trasposizione cartografica e non modificano l'effettivo perimetro del bene. Tali specificazioni potrebbero rendersi necessarie anche successivamente all'approvazione del Ppr e saranno comunque sempre valutate dal Comitato tecnico e nei casi più dubbi dalla Commissione ex art. 137 del D. lgs 42/2004.
		Adeguamento	xxxvi Art. 46: al c. 2 si ritiene che il periodo di 24 mesi dalla data di approvazione del Ppr entro il quale le Province e i Comuni devono adeguare i propri strumenti di pianificazione risulti essere un termine "ordinatorio" e non "perentorio". Al c. 7 si chiede che il divieto di adozione di varianti non comprensive dell'adeguamento al Ppr sia esteso, decorsi 24 mesi dall'approvazione dello stesso, a tutte le tipologie di variante urbanistica previste dalla l.r. 56/1977. Al c. 3 si chiede di precisare che la partecipazione dei competenti organi ministeriali è richiesta per tutte le varianti urbanistiche previste dalla l.r. 56/1977 e non solo nel caso di variante generale di adeguamento al Ppr. Al c. 4, si chiede di stralciare la previsione che, a seguito dell'adeguamento dei piani locali al Ppr, consente di assoggettare gli interventi nelle aree di cui all'art. 142 del D.lgs. 42/2004 al solo provvedimento abilitativo edilizio. Si ritiene infatti che tale facoltà sia opportuna solo nel caso di piani paesaggistici dettagliati e auto-applicativi. In subordine, si chiede che il provvedimento di cui al c. 5 sia emanato congiuntamente all'approvazione del Ppr- Al c. 8, si chiede di specificare che, a far data dall'adozione del Ppr, non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso e che, a far data dalla approvazione del Piano, le relative "previsioni e prescrizioni" (e non solo le "prescrizioni") sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali e urbanistici. Si chiede infine di chiarire che i Piani locali adottati/approvati successivamente all'adozione del Ppr, ma prima della relativa approvazione, devono adeguarsi alle prescrizioni sottoposte alle misure di salvaguardia dettate dal Ppr stesso.	Parzialmente accolta	Il D.lgs. 42/2004, all'art. 145 prevede appunto un termine ordinatorio e non perentorio di due anni dalla data di approvazione per l'adeguamento al Ppr; si chiarisce che la variante di adeguamento al Ppr dovrà essere effettuata mediante la predisposizione di una variante generale allo strumento urbanistico, tuttavia a seguito dell'approvazione del Ppr tutte le varianti allo strumento urbanistico, incluse le varianti parziali, dovranno essere coerenti con i contenuti del Ppr, ovviamente con riferimento alle sole parti di territorio interessate dalla variante stessa. Come precisato dalla l.r. 56/1977, è prevista la partecipazione del Ministero per tutte le varianti di adeguamento al Ppr, nonché per tutte le successive varianti se in presenza di beni paesaggistici. La possibilità contenuta nel comma 4 è prevista dal D.lgs. 42/2004; il Ppr ha scelto di consentirla solo a seguito dell'esito positivo del periodo di monitoraggio durante il quale Regione e Ministero verificheranno la corretta attuazione, nelle trasformazioni del territorio, delle previsioni contenute nel Ppr; si sottolinea inoltre che per oltre 350 beni, tutelati ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. 42/2004, sono state definite specifiche prescrizioni d'uso che entrano immediatamente in vigore e che vanno a rafforzare la rete di tutela del Ppr. Il comma 8 è relativo alla fase successiva all'approvazione del Ppr e pertanto non riporta le misure di salvaguardia richiamate nella delibera di adozione; si precisa inoltre che, come chiarito all'art 2 delle NdA, le prescrizioni costituiscono appunto le previsioni cogenti e

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Cartografia	<p>xxxvii Si ritengono di difficile lettura gli elaborati cartografici del Ppr, che ad esempio non consentono una corretta interpretazione dei tematismi o del perimetro degli Ambiti e unità di paesaggio. Si propone di usare come base cartografica, almeno per le parti prescrittive, la Ctr in scala 1:25.000 (10.000 per le zone vincolate o di interesse).</p> <p>Nella Tav. P1: si rileva una differenza tra le aree di prima classe di capacità d'uso del suolo e le aree di elevato interesse agronomico della Tav. P4.</p> <p>Nella Tav. P2 non si ritiene accettabile che alcuni beni non siano stati cartografati o siano stati cartografati in modo non riconoscibile, si reputano alcuni "Galassini" differenti dai relativi Decreti, si suggerisce di redigere la tavola in scala 1:25.000 e si propone di rappresentare in modo idoneo anche tutte le aree Galasso;</p> <p>Si richiede che la Tav. P4 sia redatta in scala 1:25.000 e che vengano esplicitati gli studi e le analisi su cui si basano i vari tematismi.</p> <p>Nella Tav. P5: si segnala che SIC, ZSC e ZPS non sono identificabili in scala 1:250.000 e si richiede quindi che la carta sia redatta in scala 1:25.000 con ingrandimenti al 10.000 per questi tematismi.</p>	Parzialmente accolta	<p>immediatamente prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali e urbanistici.</p> <p>Si specifica infine che tutti i piani, per il concetto stesso di salvaguardia, devono rispettare le prescrizioni sottoposte alle misure di salvaguardia, immediatamente prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici, già dal momento stesso dell'adozione del Ppr.</p> <p>Si sottolinea che i tematismi del Piano sono stati rappresentati ad una scala di maggior dettaglio rispetto al Piano adottato nel 2009. La Tavola P4, riportante le componenti paesaggistiche, è stata predisposta alla scala 1:50.000 e i dati che la compongono sono stati acquisiti almeno alla scala 1:25.000. I beni paesaggistici, su cui vigono le prescrizioni in salvaguardia, sono stati riportati sulla Tav. P2 a scala 1:100.000, invece che a scala 1:250.000 come nella versione del Piano del 2009 e, in particolare, i beni di cui agli artt. 136 e 157 del D.lgs. 42/2004 sono stati rappresentati nel Catalogo dei beni in scala adeguata alla identificazione degli stessi (1:25.000, 1:10.000 o inferiori); le aree tutelate ai sensi dell'art. 142 rappresentate nella Tav. P2 con le specificazioni contenute nei relativi articoli delle NdA del Ppr, potranno essere specificate dai Comuni in sede di adeguamento al Ppr alla scala di dettaglio dello strumento urbanistico.</p> <p>Si chiarisce che la ragione dei possibili scostamenti esistenti tra la perimetrazione dei beni paesaggistici riportata sugli elaborati di Piano e le planimetrie allegate ai decreti è dovuta all'esito dell'attività di ricognizione condotta, ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 42/2004, dalla Regione Piemonte e dal MiBACT, sulla base di specifici criteri condivisi e approvati in data 4 febbraio 2010 e pubblicati nel Catalogo dei beni, prima parte.</p> <p>Si precisa che nella Tav. P1 sono rappresentate le aree di prima e seconda classe di capacità d'uso (sulla base di quanto contenuto nella "Carta di capacità d'uso dei suoli" della Regione: strumento di classificazione che consente di differenziare le terre a seconda delle potenzialità produttive), mentre la Tav. P4 riporta le Aree di interesse agronomico, che sono costituite dai medesimi ambiti da cui sono state però sottratte le aree edificate già compromesse.</p> <p>Si sottolinea infine che, nonostante il Ppr sia rappresentato su più tavole cartacee restituite in formato <i>pdf</i>, i suoi contenuti sono costituiti da una serie di dati geografici informatizzati, leggibili attraverso programmi <i>gis</i>. Quindi mentre la rappresentazione cartografica di tipo cartaceo è legata a una particolare scala di rappresentazione, il dato informatizzato non si rifà al concetto di scala ma può essere visualizzato e ingrandito fino ad arrivare a un alto livello di dettaglio. Tutti i dati informatizzati, inclusi quelli relativi a Sic e Zps, sono liberamente scaricabili, in formato <i>shapefile</i>, dal "Geoportale Piemonte" corredati dalla relativa scheda esplicativa del metadato che alle voci "Descrizione" e "Genealogia" descrive gli studi e le analisi su cui si basano i vari tematismi; per consentire un'agevole e precisa consultazione del Piano, oltre il servizio <i>WebGis</i> per la visualizzazione della tavole, è consultabile anche il servizio</p>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
					wms che consente il caricamento dei progetti già allestiti delle tavole di piano su software <i>gis open source</i> .
18	Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori del Piemonte e della Regione autonoma Valle d'Aosta	Adeguamento	I Si rileva la necessità di rivedere alcune norme di attuazione, coordinandole con la situazione esistente di piani e leggi, al fine di superare la volontarietà e la frammentazione locale e di soddisfare la politica paesaggistica avviata dalla Regione. Si ritiene difficile pensare che una politica non determinata dai confini amministrativi sia attuata attraverso la redazione di strumenti di pianificazione locale predisposti anche per singole parti del territorio di competenza. Oltre a trovarsi di fronte a una serie di adeguamenti a macchia di leopardo, si renderebbe inefficace una politica che, per essere realmente efficiente, dovrebbe trovare una complessiva e coordinata attuazione. La situazione attuale consiglierebbe una maggiore prudenza negli adeguamenti al Ppr definendo, almeno, l'obbligo di considerare l'intero territorio comunale in occasione di una qualsiasi variante allo strumento vigente. Si ritiene inoltre necessario un forte coordinamento, soprattutto normativo, con le politiche indicate dal Ptr vigente e dalle recenti modifiche apportate alla l.r. 56/1977. Oltre a ciò, il non definire in forma sanzionatoria la tempistica delle azioni necessarie all'adeguamento comporta un forte elemento di incertezza; uno strumento che persegue una politica non solo basata sull'apposizione di vincoli, ma centrata sulla dinamicità delle diverse azioni poste in essere non può permettersi di attendere l'adeguamento frammentato da parte dei singoli Comuni, ma deve poter contare su azioni coordinate, eventualmente sorrette da risorse finanziarie, in grado di soddisfare le finalità e gli obiettivi del Ppr.	-	Si sottolinea che il termine, non perentorio, previsto dal D.lgs. 42/2004 e richiamato all'art. 46 delle NdA, per l'adeguamento dei Prg è di 24 mesi dalla data di approvazione del Ppr. Tale adeguamento avverrà mediante una variante generale; tuttavia anche in assenza di tale adeguamento ogni variante, anche parziale, apportata agli strumenti di pianificazione dovrà comunque rispettare i contenuti del Ppr, limitatamente alle aree da essa interessate. È chiaro che, data la natura degli aspetti paesaggistici che superano i confini amministrativi, è opportuno che l'adeguamento al Ppr avvenga in maniera coordinata fra diversi enti, mediante una pianificazione a scala intercomunale. Si segnala inoltre che, per rispondere alle indubbe difficoltà dei Comuni e facilitare il percorso di adeguamento al Ppr, nelle prossime programmazioni del Bilancio regionale tra le priorità per i contributi previsti dalla legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 "Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica" saranno inseriti tra i criteri di priorità anche quelli relativi all'adeguamento degli strumenti urbanistici al Ppr. Nella consapevolezza della limitatezza delle risorse si ribadisce comunque la necessità che tale adeguamento avvenga mediante una pianificazione a scala intercomunale, anche al fine di ridurre gli oneri a carico delle singole amministrazioni.
19	FIOPA, Ordine degli ingegneri CN, Ordine degli ingegneri TO	Beni paesaggistici (prescrizioni)  Beni paesaggistici (prescrizioni)  Montagne	I Art. 12, c. 5: si chiede di contemplare la possibilità di modifica delle prescrizioni specifiche per i beni di cui agli artt. 136 e 157 del D.lgs. 42/2004, che non configura variante al Ppr, anche su proposta di Provincia e Comuni, al fine di correggere in tempi ragionevoli eventuali disposizioni inopportune.  II Art. 12, c. 6: si chiede di prevedere la facoltà di proporre modifiche alle prescrizioni specifiche per i beni di cui agli artt. 136 e 157 in sede di adeguamento dei piani locali al Ppr, anche come incentivo all'adeguamento stesso.  III Art. 13, c. 12, lett. b) e c): si suggeriscono integrazioni rispetto agli interventi consentiti ai sensi della lett. b), che nella sua formulazione attuale impedirebbe di soddisfare le esigenze insediative dei poli residenziali montani, con il rischio di conseguente abbandono del territorio. Con riferimento alla lett. c) si propone di prevedere anche l'ammodernamento e il potenziamento degli impianti sciistici.	Parzialmente accolta  Non accolta  Parzialmente accolta	Si provvede a modificare la norma, specificando che le precisazioni delle prescrizioni d'uso potranno essere effettuate in sede di adeguamento al Ppr, su proposta del Comune previa intesa tra Regione e Ministero, senza che ciò costituisca variante al Ppr stesso. Si introduce anche la possibilità, per gli enti locali, di proporre modifiche alle prescrizioni specifiche, che potranno comunque essere effettuate solo attraverso specifica variante al Ppr ai sensi dell'art. 10 della l.r. 56/1977.  Si evidenzia che il comma 6 è relativo esclusivamente ai beni di cui all'art. 142 del D.lgs. 42/2004; le modifiche alle prescrizioni per i beni ex artt. 136 e 157 sono disciplinate dal comma 5, che è stato comunque modificato.  Si evidenzia che gli interventi consentiti alla lett. b), sono stati introdotti nel testo attuale della norma, in aggiunta a quanto previsto sia nel Ppr adottato nel 2009, sia nella modifica apportata nel 2013, proprio per venire incontro alle esigenze abitative dei poli residenziali montani. Si provvede comunque a eliminare il riferimento ai nuclei edificati. Con riferimento alla lett. c) si sottolinea la necessità che l'art. 13, già modificato con DGR n. 6-5430 del 28 febbraio 2013 proprio per porre attenzione all'attività sciistica, di estrema importanza per il turismo e l'economia piemontese, mantenga comunque lo spirito della norma, che è quello di salvaguardare la naturalità ed il valore paesaggistico dei crinali ritenuti dal Ppr di maggiore rilevanza.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Fiumi	IV Art. 14, c. 10, lett. a): vista l'ampiezza delle aree interessate si suggeriscono integrazioni volte a garantire la conservazione dei complessi vegetazionali se esistenti e a prevedere la ricostruzione della continuità ambientale del fiume solo qualora se ne valuti la necessità, al fine di salvaguardare eventuali realtà abitative o produttive presenti.	Non accolta	Il comma 10 già nella sua formulazione attuale prevede che debba essere garantita la conservazione dei complessi vegetazionali ove esistenti, e la ricostituzione della continuità ambientale del fiume dove questo risulti necessario, anche al fine di migliorare le caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche del contesto in cui si opera, senza che ciò comprometta le realtà abitative o produttive. Si introduce comunque un riferimento alle misure mitigative e compensative.
		Boschi	V Art. 16, c. 12, lett. e) e g): si suggeriscono integrazioni agli interventi consentiti nelle aree boscate, necessarie sia per il mantenimento in efficienza degli impianti sportivi invernali sia per garantire il consolidamento della presenza abitativa nelle zone montane.	Parzialmente accolta	Al fine di garantire la coerenza con il piano forestale territoriale in corso di predisposizione e con quanto previsto dalle misure di conservazione approvate nel 2014 per i siti Natura 2000, per i quali sono in fase di redazione misure sito specifiche e relativi piani di gestione, si provvede a una complessiva riformulazione dell'articolo, incluso il comma 12.
		Parchi	VI Art. 18: si propone di prevedere una distinzione normativa tra parchi e aree contigue in quanto, pur essendo queste ultime funzionali alla protezione dell'area vincolata, si ritiene non possano essere assimilate ad essa prevedendo per le due tipologie di area la medesima disciplina gestionale.	Parzialmente accolta	La normativa del Ppr già attualmente assoggetta a differente disciplina i due ambiti. Le prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 infatti vigono solo per i parchi, e le direttive di cui al comma 4 vigono solo per le aree protette riconosciute dall'art. 4 della l.r. 19/2009. Sono comunque da perseguire gli obiettivi definiti al comma 3 e per esse potranno essere predisposti specifici piani, ai sensi della l.r. 19/2009. Le aree contigue fanno parte inoltre del sistema dei nodi che concorre a formare la rete di connessione paesaggistica, per la quale vigono le previsioni dell'art. 42 delle NdA. Viene comunque inserito nell'art. 18 un nuovo comma per specificare che le modalità per perseguire gli obiettivi previsti per le aree contigue saranno disciplinate direttamente dagli strumenti urbanistici, ovvero dai piani o programmi previsti dalla l.r. 19/2009. Per quanto riguarda il regime di autorizzazione paesaggistica, è stato formulato apposito quesito al MiBACT che ha confermato l'assimilazione delle aree contigue ai territori di protezione esterna dei parchi, tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f.
		Parchi	VII Art. 18, c. 7: si chiede di chiarire quali siano le norme del Ppr cogenti in caso di assenza del Piano d'Area.	Accolta	Ove non esista il Piano d'Area, per i territori ricompresi nel Parco vigono tutte le norme prescrittive del Ppr unitamente alle norme dei Prg vigenti alla data di approvazione del Ppr, che non contrastino con eventuali prescrizioni più restrittive del Ppr stesso. Ai fini di una maggiore chiarezza si provvede a modificare il comma 7
		Aree di elevato interesse agronomico	VIII Art. 20, si chiede di introdurre un nuovo comma che preveda, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Ppr, la perimetrazione da parte della Regione delle aree di interesse agronomico, a una scala non inferiore a 1:25.000, definendo altresì le norme con cui i Comuni possono presentare documentata istanza di variazione; in considerazione della normativa di tutela prevista, si ritiene infatti che la ricognizione sia necessaria, dal momento che le cartografie esistenti spesso non corrispondono all'effettiva condizione in essere sotto il profilo agronomico.	Parzialmente accolta	Le aree di interesse agronomico rappresentate nella Tav. P4 sono costituite dai territori ricadenti nella I e nella II classe sulla base di quanto contenuto nella Carta di capacità d'uso dei suoli della Regione Piemonte realizzate da Ipla, da cui sono state sottratte le aree edificate già compromesse. L'indicazione delle aree di interesse agronomico è pertinente alla scala di rappresentazione del Ppr; la ricognizione alla scala di dettaglio di tali aree, con la specificazione delle indicazioni cartografiche del Ppr, sarà effettuata dallo strumento urbanistico in sede di adeguamento al Ppr, nonché in occasione della prima variante limitatamente alle aree da essa interessate. Le previsioni dell'art. 20 entreranno in vigore solo a seguito

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Siti UNESCO	IX Art. 33, c. 5. lett. a): si chiede di chiarire se fra gli interventi finalizzati alla conservazione, valorizzazione e fruizione del sito siano comprese anche le nuove costruzioni, che sembrerebbero ammesse nel precedente comma 4.	Accolta	dell'adeguamento al Prg e della precisa perimetrazione degli ambiti interessati. Per maggiore chiarezza, si provvede a integrare l'articolo 20, specificando che i Comuni possono modificare le aree di interesse agronomico rappresentate nella Tavola P4. La rappresentazione cartografica delle aree viene comunque meglio precisata, eliminando le aree a dispersione insediativa. Si sottolinea che il comma 4 è relativo a tutti i siti Unesco, comprese le buffer zone, mentre il comma 5 attiene solo alle core zone dei Sacri Monti e delle Residenze Sabaude, dove gli interventi eccedenti il restauro e il risanamento conservativo, (inclusi gli eventuali interventi di nuova costruzione) consentiti sono quelli finalizzati alla conservazione, valorizzazione e fruizione del sito stesso.
		Adeguamento	X Si esprime preoccupazione per l'onerosità, anche economica, delle procedure di adeguamento e si sottolinea la necessità di prevedere adeguate risorse, anzitutto, ma non solo, per i comuni con meno di 5.000 abitanti (contribuzioni previste dalla l.r. 24/1996). Si chiede inoltre che si chiarisca che le varianti relative al solo adeguamento al Ppr rientrano nella previsione di cui all'art. 17, c. 9 della l.r. 56/1977, la quale esclude espressamente dall'obbligo di VAS le varianti di adeguamento a piani sovraordinati già sottoposti a VAS. In via subordinata, ove non fosse possibile, si chiede di formalizzare la possibilità di utilizzo dei materiali già prodotti dalla Regione in sede di VAS del Ppr. Vista la complessità della documentazione per la VAS, si auspica altrimenti che sia introdotto in normativa l'obbligo per la Giunta regionale di fornire indicazioni operative circa modelli semplificati di analisi e di elaborazione della documentazione necessaria e di introdurre termini più brevi per le valutazioni istruttorie, rispetto a quelli previsti dal D.lgs. 152/2006.	Parzialmente accolta	Nelle prossime programmazioni del Bilancio regionale, tra le priorità per i contributi previsti dalla l.r. 24/1996 saranno inseriti tra i criteri anche quelli relativi all'adeguamento degli strumenti urbanistici al Ppr. Nella consapevolezza della limitatezza delle risorse si auspica che tale adeguamento avvenga comunque in maniera coordinata fra diversi enti, mediante una pianificazione a scala intercomunale, anche al fine di ridurre gli oneri a carico delle singole amministrazioni. Nel merito della questione Vas si stanno approfondendo ragionamenti e valutazioni per giungere a soluzioni condivise e rispettose della normativa vigente; restando nei limiti previsti dalla legislazione nazionale e regionale si cercherà comunque di semplificare il più possibile le procedure e in alcuni casi, ove possibile, di escludere, come richiesto, l'adeguamento al Ppr dalla procedura di Vas, proprio per evitare la duplicazione delle procedure qualora la variante dello strumento urbanistico costituisca mero adeguamento alle norme di tutela del Ppr. In ogni caso saranno messi a disposizione dei Comuni tutte le analisi, gli studi conoscitivi, i dati utili ai fini dell'effettuazione della procedura di VAS, prevedendo anche una modellistica comune per tali adempimenti.
		Beni paesaggistici	XI Pur apprezzando lo sforzo di sintesi e di chiarificazione operato dal Ppr nel Catalogo dei beni, si rileva un'ambiguità relativa agli ambiti già oggetto di specifici provvedimenti da parte di Enti sovraordinati: è rimasta incerta la necessità di riferimento al dispositivo sovraordinato. In particolare nonostante l'intesa stipulata con il MIBACT per i beni soggetti a tutela, non sembrerebbe superata la necessità di una doppia lettura dei dispositivi del Codice, degli atti di vincolo in aggiunta a quelli derivanti dal Ppr.	Parzialmente accolta	Le prescrizioni d'uso sono state elaborate per tutti i beni paesaggistici, tenendo presente sia i contenuti dei dispositivi di tutela presenti nei provvedimenti ministeriali sia le trasformazioni avvenute negli anni successivi all'emanazione dei decreti e, in particolare, l'identificazione dei valori e la valutazione della loro permanenza. La "vestizione" dei beni ha coinvolto tutte le componenti paesaggistiche presenti e riconosciute dal Ppr, che possono avere specifiche prescrizioni d'uso. Per l'applicazione corretta della disciplina d'uso è quindi necessario integrare le prescrizioni relative alle componenti paesaggistiche con le prescrizioni specifiche di ogni bene paesaggistico. Non si ravvisano pertanto particolari difficoltà o incertezze nell'applicazione della norma. Verificata comunque l'esigenza di una maggiore chiarezza si provvede a riformulare le prescrizioni specifiche e a integrare il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con le relative note applicative.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Considerazioni generali	xii Non sempre l'interpretazione delle norme è di facile comprensione, soprattutto quando le prescrizioni del Ppr, espresse in forma sintetica e non sempre coerente con le usuali definizioni di intervento, sembrerebbero negare anche gli interventi di riqualificazione sul patrimonio esistente. Si ritiene utile un chiarimento e una rilettura dei disposti normativi delle NdA e del Catalogo in modo da migliorare l'individuazione delle possibilità di intervento ammesse ed esplicitare gli indirizzi operativi proposti dal Piano.	Parzialmente accolta	In merito al rilievo si precisa che la terminologia utilizzata, in considerazione della riconosciuta diversa natura e funzione delle materie paesaggio e urbanistica/edilizia, non si riferisce agli interventi edilizi di cui al d.P.R. 380/2001 ma è riconducibile ai contenuti degli articoli 6, 29 e 131 del D.lgs. 42/2004 e smi. Verificata comunque l'esigenza di una maggiore chiarezza si provvede a riformulare le prescrizioni specifiche e a integrare il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con le relative note applicative.
		Considerazioni generali	xiii Art. 2: al c. 4 si ritiene che il riferimento all'art. 143, comma 9 del D.lgs. 42/2004 possa avere un principio più completo che non l'esclusiva interpretazione come possibilità di applicazione del regime di salvaguardia immediato. In particolare, vista l'approssimazione di alcune disposizioni, a volte in contrasto con i programmi di pianificazione locale, si ritiene che ulteriori limitazioni di intervento sul territorio e sul patrimonio edificato esistente sarebbero da rivedere ed approfondire. In particolare ci si riferisce alle preesistenze a tipologia tradizionale, la cui conservazione potrebbe essere minacciata proprio dall'impossibilità di eseguire interventi di riqualificazione o ripristino funzionale adeguati agli usi ed alle normative vigenti. Questa limitazione potrebbe tradursi nei casi più rigorosi in una impossibilità di attuare anche semplici interventi di manutenzione.	Non accolta	Le prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici sono state elaborate mediante la lettura del loro stato di conservazione e dei valori presenti, finalizzando le norme d'uso alla loro corretto utilizzo senza precludere gli eventuali interventi di riqualificazione o di ripristino degli edifici con tipologia tradizionale per adeguamenti alle normative vigenti purché compatibili con le caratteristiche e le peculiarità costruttive degli stessi.
		Considerazioni generali	xiv Art. 2: al c. 7 la norma risulta di difficile e soggettiva applicazione. Tale enunciato potrebbe essere in contrasto rispetto a interventi già concertati con la Soprintendenza. Questa criticità è rafforzata dall'enunciato del c. 5, relativo alla prevalenza delle norme più restrittive. Si presume la necessità di una doppia lettura di più disposizioni concomitanti, generando l'usuale dibattito sull'individuazione interpretativa della condizione più restrittiva.	-	Si evidenzia che il comma 7 riporta quanto previsto dal D.lgs. 42/2004; si chiarisce inoltre che il comma 5 si riferisce unicamente alle norme del Ppr. Sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi degli articoli 136 e 157 del D.lgs. 42/2004 si applicano sia le disposizioni contenute negli articoli delle norme di attuazione, sia le specifiche prescrizioni d'uso riportate nelle singole schede del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, di cui al successivo articolo 4.
		Fiumi	xv Art. 14: al c. 3, al fine di superare difficoltà interpretative della norma, si chiede di sottolineare che per fasce PAI si intendono quelle precisate e approvate in sede di adeguamento obbligatorio degli strumenti urbanistici generali; diversamente si dovrebbero riprendere le vecchie fasce PAI ormai superate dagli adeguamenti concertati nei tavoli interdisciplinari. Al c. 5, rispetto alla cartografia del Ppr è possibile riscontrare uno scostamento o deviazione degli alvei fluviali rispetto a quanto rappresentato. Nella norma non si cita più la distanza geometrica minima (150 m.) rispetto alla quale individuare i criteri per la ridefinizione delle aree soggette a tutela. In attesa che i Prg definiscano le nuove delimitazioni che tengano conto della morfologia e delle caratteristiche dei luoghi, non si specificano i limiti entro i quali è necessario l'ottenimento del parere.	Parzialmente accolta	Si chiarisce che le fasce PAI sono quelle precisate dagli strumenti urbanistici, evidenziando altresì che, data la scala di rappresentazione della Tav. P4, le specificazioni di dettaglio effettuate dagli strumenti urbanistici di fatto coincidono con la delimitazione definita dal Pai stesso si provvede comunque a specificare meglio il comma 3. In merito al comma 5, si chiarisce inoltre che l'area tutelata ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, così come disciplinato dall'art. 142, c.1, lett. c) del D.lgs. 42/2004 è comunque costituita dal corpo idrico e dalla relativa fascia di 150 metri dallo sponda, definita in base a quanto contenuto nell'Allegato C alle NdA del Ppr. Per maggior chiarezza si provvede comunque a specificare la norma.
		Aree di elevato interesse agronomico	xvi Art. 20: al c. 5, lett. b., si ritiene opportuno modulare meglio la frase "... individuano gli specifici ambiti in cui è vietata ogni trasformazione...", limitando tale estrema previsione solo a casi circostanziati e necessari di specifica tutela. Al comma 6: la disposizione "eventuali nuovi impegni di suolo a fini diversi da quelli agricoli possono prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e riorganizzazione delle attività esistenti" è ritenuta generalista e di difficile applicazione. Si chiede di chiarire quali possano essere i metodi che nell'ambito della formazione di strumenti di pianificazione territoriale possano dimostrare le alternative e le possibilità di riorganizzazione delle attività esistenti, in particolare senza conoscere gli assetti proprietari e le modalità di gestione imprenditoriale proprie della libera iniziativa privata.	Parzialmente accolta	Si evidenzia che la previsione di cui alla lettera b del comma 5 è già da applicarsi su ambiti molto specifici, che saranno individuati puntualmente dai piani locali, in quanto meritevoli di particolari attenzioni. In merito al comma 6, trattandosi di una norma che va a incidere su situazioni comunali molto diverse fra loro, come estensione, come tipologia e dimensioni insediative, non si ritiene opportuno definire a priori le modalità operative da seguire per la dimostrazione dell'assenza di alternative, quali ad esempio la stima del patrimonio inutilizzato, le aree previste e non ancora attuate, le aree compromesse da riqualificare presenti nei territori interessati, ecc. In merito agli aspetti operativi il ricorso a modalità perequative può superare in molti casi l'ostacolo della frammentazione delle proprietà interessate.



NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Centri e nuclei storici	XVII Art. 24: al c. 5 lett. d., punto II, il riferimento alle modalità di intervento parrebbe ridondante e inutile, in quanto già regolamentato dalla l.r. 56/77 e nella disciplina per la formazione dei Prg. Non si capisce inoltre come la necessità di definire i criteri di coerenza costruttiva, tipologica e sui materiali sia limitata solo agli interventi soggetti a SUE e non invece a tutti gli interventi in centro storico.	Accolta	In accoglimento dell'osservazione si provvede a modificare l'articolo.
		Siti Unesco	XVIII Art. 33: nel ritenere che in futuro i maggiori interventi di riqualificazione siano rappresentati soprattutto dai processi di rigenerazione dei fabbricati esistenti, si ritiene logico estendere l'indirizzo non solo in caso di "nuove costruzioni ed infrastrutture" ma anche a tutti gli interventi che possano incidere sugli elementi esterni dei fabbricati e dei manufatti.	Accolta	Presumendo che ci si riferisca al comma 4, si precisa che la norma, già nella formulazione attuale, è comunque rivolta a tutti gli interventi e non solo alle nuove costruzioni, a cui si fa particolare riferimento viste le probabili maggiori criticità; si provvede comunque a modificare il comma 4 ai fini di una maggiore chiarezza.
		Beni paesaggistici (perimetro)	XIX Art. 45: al c. 1, si chiede di chiarire se la delimitazione e la rappresentazione dei beni paesaggistici sostituisca definitivamente le delimitazioni allegate ai provvedimenti di vincolo, non sempre coincidenti, oppure se sia in ogni caso richiesto il confronto di entrambi i dispositivi; nel secondo caso si chiede di precisare la prevalenza tra le diverse indicazioni o rappresentazioni, si ritiene infatti che possano sorgere equivoci interpretativi.	Accolta	Si chiarisce che dalla data di adozione del Ppr, la delimitazione dei beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 157 del D.lgs. 42/2004 è quella riportata nella Tavola P2 e nel Catalogo del Ppr, che peraltro si è limitato ad effettuare la ricognizione dei beni, finalizzata unicamente alla corretta delimitazione e rappresentazione del perimetro descritto nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico. Si ribadisce inoltre che il comma 5 dell'art. 2 si riferisce alle sole norme contenute nel Ppr.
		Considerazioni generali	XX Si ritiene utile la predisposizione di un quadro sinottico complessivo, ordinato per Comune contenente tutti i riferimenti ai vincoli, ambiti e categorie individuate dal Ppr.	Parzialmente accolta	Si valuterà la possibilità di predisporre l'elenco proposto in un fase successiva all'approvazione del Piano; si evidenzia comunque che sin d'ora, tramite il servizio Webgis, di visualizzazione delle Tavola P2 e P4, è possibile interrogare i diversi temi presenti sul territorio comunale e disporre di un quadro preciso di quanti e quali siano le componenti paesaggistiche e i vincoli ricadenti nel territorio stesso.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XXI Con riferimento alle prescrizioni specifiche che prevedono, per i fabbricati e le attività esistenti, esclusivamente interventi di conservazione o assimilabili al restauro, si ritiene opportuna una articolazione più flessibile della norma al fine di consentire i necessari interventi di adeguamento e razionalizzazione delle realtà aziendali esistenti. In alcuni casi la norma limita anche gli interventi destinati alla conduzione agricola, vincolando l'installazione di eventuali nuove attrezzature alla condizione che esse "devono essere ricavate mediante il riutilizzo dei fienili e delle tettoie esistenti". Si rileva che l'assunzione letterale della norma vieta di fatto ogni intervento che non sia già compreso all'interno di "fienili e tettoie" esistenti, precludendo qualsiasi attuazione di interventi più completi e coordinati, estesi anche ad altri fabbricati che non siano tettoie o fienili. Si richiede di valutare anche l'introduzione di possibili completamenti o sostituzioni. Si ritiene che una norma più flessibile, oltre a favorire la permanenza delle attività di presidio del territorio, potrebbe essere finalizzata alla riconduzione ai caratteri tradizionali dei fabbricati non idonei.	Accolta	Si precisa che la terminologia utilizzata nelle prescrizioni, in considerazione della riconosciuta diversa natura e funzione delle materie paesaggio e urbanistica/edilizia, non si riferisce agli interventi edilizi di cui al d.P.R. 380/2001 ma è riconducibile ai contenuti degli articoli 6, 29 e 131 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. Di conseguenza la norma non preclude interventi di adeguamento e razionalizzazione delle aziende agricole esistenti se coerenti con le altre misure di tutela contenute nelle prescrizioni, da dimostrare in sede di autorizzazione paesaggistica. Si accoglie comunque l'osservazione relativa alle nuove attrezzature per la conduzione agricola che vengono ammesse mediante il riutilizzo "prioritario" anziché "esclusivo" dei fienili e delle tettoie esistenti e, se ciò non sia possibile, anche all'esterno purché in continuità con gli edifici esistenti. Si provvede pertanto a modificare le prescrizioni specifiche.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XXII Si riportano alcuni esempi di prescrizioni vincolanti (ad esempio "non è consentita la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, artigianali e commerciali") che, in assenza di flessibilità interpretativa, potrebbero inibire le attività produttive e condurre a un progressivo abbandono delle stesse (con conseguente incremento di siti degradati e dismessi) o escludere qualsiasi forma di intervento conservativo sugli edifici, impedendone il recupero e la riqualificazione.	Parzialmente accolta	Relativamente alla prescrizione relativa al divieto di realizzare nuovi impianti produttivi, artigianali, commerciali e l'ampliamento di quelli esistenti, che riguarda esclusivamente la scheda B043 (DM 1 agosto 1985 Racconigi), si accoglie l'osservazione e si provvede a correggere la prescrizione (si confronti anche osservazioni Ilva, Comune di Racconigi).
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XXIII Il Ppr richiede la riqualificazione e rigenerazione di tutti gli insediamenti a carattere economico/produttivo esistenti nelle aree tutelate. Si richiede quali effetti potrebbe causare la norma sul piano economico e sociale.	Non accolta	In riferimento alla osservazione riguardante la riqualificazione e la rigenerazione si precisa che è una misura riguardante specifici casi inerenti aree dismesse e degradate trattati agli artt. 3 e 41 delle NdA e non è rivolto a tutti gli insediamenti a carattere economico/produttivo esistenti.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xxiv Si riportano alcune prescrizioni che limitano gli interventi edilizi e la cui applicazione potrebbe precludere anche i più rigorosi interventi conservativi limitando il rinnovo e la sostituzione ad esempio delle parti ammalorate degli edifici; inoltre le prescrizioni non trovano riscontro nei tipi di intervento edilizi contenuti nel DPR 380/2001.	Parzialmente accolta	La prescrizione oggetto di osservazione che recita "...non sono ammesse nuove edificazioni né modiche agli edifici della ex Palazzina Reale..." viene parzialmente modificata al fine di una sua migliore comprensione e per non precludere interventi rivolti al restauro e valorizzazione del complesso. Si confronti anche l'osservazione del comune di Valdieri. La terminologia utilizzata nelle prescrizioni, in considerazione della riconosciuta diversa natura e funzione delle materie paesaggio e urbanistica/edilizia, non si riferisce agli interventi edilizi di cui al d.P.R. 380/2001 ma è riconducibile ai contenuti degli articoli 6, 29 e 131 del D.lgs. 42/2004 e smi.
20	Forum Nazionale Salviamo il paesaggio, difendiamo i territori - Comitato Cuneese - nodo di Cavallermaggiore	-  Beni paesaggistici	I Cfr. Consiglieri della Città Metropolitana di Torino - De Vita Dimitri, Marocco Marco  II Per quanto riguarda la parte introduttiva del Catalogo dei beni paesaggistici, si ritiene incompleta la descrizione dell'evoluzione normativa in materia di tutela del paesaggio, con particolare riferimento alle vicende relative ai c.d. "galassini Piemontesi. Si esprime inoltre contrarietà rispetto al tema delle Dichiarazioni di notevole interesse pubblico recentemente rinvenute presso l'archivio Centrale dello Stato: si ritiene nello specifico che, se gli stessi sono stati oggetto delle forme di pubblicità previste dall'allora legislazione vigente, risultino operativi dalla data di emanazione del provvedimento e non dalla nuova adozione del Ppr, indipendentemente dal ruolo esercitato finora dalle amministrazioni a vario titolo competenti; se invece gli stessi non sono stati all'epoca notificati, si ritiene debbano essere ripresi e resi efficaci in base alle nuove procedure dettate dal Codice.	-  Accolta	-  Si accoglie l'osservazione riguardante l'evoluzione normativa avvenuta circa la vigenza dei c.d. "galassini Piemontesi" e si provvede a integrare il relativo paragrafo contenuto nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, pag. I, II. In merito ai beni rinvenuti presso l'Archivio Centrale dello Stato di Roma si precisa che il Comitato Tecnico interistituzionale MiBACT - Regione Piemonte ha stabilito che l'effettiva vigenza di tali beni è entrata in vigore con l'adozione del Ppr del 18 maggio 2015. A seguito dell'attività di ricognizione dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143, c. 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004 il Comitato ha deciso che alcuni di essi comunque vigenti siano rimandati all'esame della Commissione regionale ex art. 137 del D.lgs. 42/2004 ai fini di una loro conferma, modifica o rimozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico. Con riferimento agli aspetti inerenti alla perimetrazione dei beni paesaggistici, si chiarisce che l'attività di ricognizione dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143, c. 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004 è unicamente finalizzata alla corretta delimitazione e rappresentazione del perimetro descritto nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, nonché alla successiva determinazione delle relative prescrizioni d'uso. L'attività di perimetrazione è stata condotta dalla Regione Piemonte e dal MiBACT sulla base di specifici criteri, condivisi e approvati in data 4 febbraio 2010 e pubblicati nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte, pag. 3; gli atti delle relative istruttorie sono disponibili presso gli uffici regionali e ministeriali. L'eventuale richiesta di modifica del perimetro originario, anche in considerazione delle valutazioni effettuate dalla Commissione provinciale all'epoca competente, non può essere operata dal Ppr e

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	III A043, Bossolasco: si ritiene che debba essere rilocalizzata l'antenna esistente all'interno della pineta.	Accolta	potrà essere promossa, laddove sussistano motivazioni di natura paesaggistica di rilevanza tale da giustificare la revisione dell'area tutelata, secondo le procedure di cui agli artt. da 138 a 141 del D.lgs. 42/2004. Si accoglie l'osservazione in merito alla ricollocazione dell'antenna per telecomunicazioni provvedendo ad integrare in tal senso la prescrizione.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	IV A044, Bossolasco: si richiede il reimpianto del filare di olmi.	Parzialmente accolta	Riguardo alla proposta di reimpianto del filare di olmi non più esistente si evidenzia che il bene in oggetto, appartenendo ai casi indicati a pag. 5 del Catalogo dei beni paesaggistici – Prima parte, sarà esaminato dalla Commissione prevista dall'art. 137 del Codice, secondo le procedure di cui agli artt. da 138 a 141 del D.lgs. 42/2004, che valuterà l'opportunità di reimpianto del filare.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	V A050, Farigliano: non essendoci più i quattro pini tutelati dal provvedimento si richiede di riproporre una nuova dichiarazione di interesse pubblico estesa all'area di elevato valore paesaggistico.	Accolta	Riguardo alla proposta di riproposizione di una nuova dichiarazione di interesse pubblico si evidenzia che il decreto in oggetto, appartenendo ai casi indicati a pag. 5 del Catalogo dei beni paesaggistici – Prima parte, sarà esaminato dalla Commissione prevista dall'art. 137 del D.lgs. 42/2004, secondo le procedure di cui agli artt. da 138 a 141, che valuterà l'opportunità di emanare una nuova dichiarazione di interesse pubblico.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	VI A053, Frabosa Soprana: si richiede di ammettere nuove edificazioni solamente nei lotti interclusi sui quattro lati e non anche in continuità delle aree edificate esistenti, ammettendo ampliamenti una tantum degli edifici esistenti sino al massimo del 20% della superficie utile lorda.	Parzialmente accolta	In merito alla possibilità di ammettere ampliamenti una tantum della superficie utile lorda degli edifici esistenti si evidenzia che si è provveduto a riformulare la prescrizione relativa ai nuclei e centri storici inserendo gli adeguamenti funzionali tra gli interventi ammessi. Nelle restanti parti edificate gli adeguamenti igienico-sanitari o funzionali sugli edifici esistenti sono sempre e comunque ammessi dal Ppr. In merito alla proposta di ridurre la nuova edificazione ai lotti interclusi sui quattro lati e non anche in continuità delle aree edificate esistenti, pur condividendo la necessità di limitare le aree di espansione si ritiene che, dopo l'approvazione definitiva del Ppr, con la fase di adeguamento dei Prg, il rispetto delle direttive previste per le componenti paesaggistiche poste ai bordi delle aree edificate concorrerà a definire l'effettiva fattibilità o meno dell'ulteriore sviluppo edilizio.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	VII A054, Garessio: si chiedono chiarimenti sulla congruità della realizzazione della recente ampia area a parcheggio nell'area tutelata.	Parzialmente accolta	L'esistenza della dichiarazione di pubblico interesse sull'area non preclude al suo interno la realizzazione di interventi di trasformazione, previa l'acquisizione della necessaria autorizzazione paesaggistica. Si evidenzia comunque che, non esistendo più l'alberata oggetto della dichiarazione e appartenendo il bene ai casi indicati a pag. 5 del Catalogo dei beni paesaggistici – Prima parte, lo stesso sarà esaminato dalla Commissione prevista dall'art. 137 del D.lgs. 42/2004, secondo le procedure di cui agli artt. da 138 a 141, che valuterà l'opportunità di emanare una nuova dichiarazione di interesse pubblico.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	VIII A055, Limone Piemonte: si chiedono chiarimenti sulla fattibilità delle pesanti trasformazioni avvenute nell'area tutelata e nel contempo si richiede di ammettere nuove edificazioni solamente nei lotti interclusi sui quattro lati e non anche in continuità delle aree edificate esistenti. ammettendo ampliamenti una tantum degli edifici esistenti sino al massimo del 20% della superficie utile	Parzialmente accolta	L'esistenza della dichiarazione di pubblico interesse sull'area non preclude al suo interno la realizzazione di interventi di trasformazione, previa l'acquisizione della

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
			lorda per gli adeguamenti igienico-funzionali.		necessaria autorizzazione paesaggistica. In merito alla possibilità di ammettere ampliamenti una tantum della superficie utile lorda degli edifici esistenti si evidenzia che si è provveduto a riformulare la prescrizione relativa ai nuclei e centri storici inserendo gli adeguamenti funzionali tra gli interventi ammessi. Nelle restanti parti edificate gli adeguamenti igienico-sanitari o funzionali sugli edifici esistenti sono sempre e comunque ammessi dal Ppr. In merito alla proposta di ridurre la nuova edificazione ai lotti interclusi sui quattro lati e non anche in continuità delle aree edificate esistenti, pur condividendo la necessità di limitare le aree di espansione si ritiene che, dopo l'approvazione definitiva del Ppr, con la fase di adeguamento dei Prg, il rispetto delle direttive previste per le componenti paesaggistiche poste ai bordi delle aree edificate concorrerà a definire l'effettiva fattibilità o meno dell'ulteriore sviluppo edilizio.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	IX A056, Limonetto: si richiede di estendere il divieto alla realizzazione di nuove edificazioni a tutte le aree libere anche se attualmente incluse tra le aree edificabili dal Prgc vigente, fatta eccezione degli interventi di ampliamento una tantum degli edifici esistenti sino al massimo del 20% della superficie utile lorda per gli adeguamenti igienico-funzionali.	Non accolta	Si ritiene che, dopo l'approvazione definitiva del Ppr, con la fase di adeguamento dei Prg, sarà possibile definire l'effettiva portata dell'ulteriore sviluppo edilizio in coerenza con le direttive previste per le componenti paesaggistiche nelle NdA del Ppr. Si precisa inoltre che gli adeguamenti igienico-sanitari o funzionali sugli edifici esistenti sono comunque ammessi dal Ppr previa la necessaria autorizzazione paesaggistica.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	X A057, Mondovì: si chiedono chiarimenti sulla fattibilità delle pesanti trasformazioni avvenute nell'area tutelata.	-	L'esistenza della dichiarazione di pubblico interesse sull'area non preclude al suo interno la realizzazione di interventi di trasformazione, previa l'acquisizione della necessaria autorizzazione paesaggistica.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XI A058, Morozzo: si richiede di prevedere la specifica rimozione del tratto di sopraelevazione incongrua realizzata sulla muratura storica perimetrale del bene.	Non accolta	Si evidenzia che l'attuale testo normativo già prevede il ripristino degli elementi tipologici e strutturali originari.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XII A060, Piozzo: si valuti l'ipotesi di ricollocare l'edificio esistente all'interno dell'area.	Non accolta	Non si accoglie la proposta di rilocalizzare l'unico edificio residenziale presente nell'area tutelata in quanto scelta afferente a una pianificazione di dettaglio tipicamente comunale. Si fa presente, tuttavia, che le prescrizioni non consentono modifiche di sagoma ed altezza al fine di tutelare le visuali verso la vallata.
		Beni paesaggistici (perimetro e prescrizioni)	XIII A061, Racconigi: si ritiene che, in base al testo del decreto, l'area tutelata debba estendersi fino al limite sud di Piazza Carlo Alberto e non fermarsi a via Ormesano. Si segnala inoltre che la proposta della Commissione provinciale dell'epoca indicava come meritevole di tutela non solo il tratto del viale a filare doppio, ma anche il tratto precedente a filare semplice, si suggerisce pertanto di considerare un'estensione del perimetro del bene, auspicando che sia prevista, nell'attesa, una tutela in analogia alla parte di viale oggetto di vincolo da inserire nelle prescrizioni specifiche della relativa scheda.	Parzialmente accolta	Si prende atto della richiesta di ampliamento precisando che l'attività di ricognizione dei beni paesaggistici operata dal Ppr ai sensi dell'art. 143, c. 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004 è unicamente finalizzata alla corretta delimitazione e rappresentazione del perimetro descritto nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, nonché alla determinazione delle relative prescrizioni d'uso. L'eventuale modifica del perimetro originario non può essere operata dal Ppr e dovrà essere promossa, laddove sussistano motivazioni di natura paesaggistica di rilevanza tale da giustificare la revisione dell'area tutelata, secondo le procedure di cui agli artt. da 138 a 141 del D.lgs. 42/2004.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XIV A062, Saluzzo: si richiede di estendere il divieto alla realizzazione di nuove edificazioni a tutte le aree libere anche se attualmente incluse tra le aree edificabili dal Prgc vigente, fatta eccezione degli interventi di ampliamento una tantum degli edifici esistenti sino al massimo del 20% della superficie utile lorda per gli adeguamenti igienico-funzionali. Inoltre si chiede di ampliare la tutela	Non accolta	Si ritiene che, dopo l'approvazione definitiva del Ppr, con la fase di adeguamento dei Prg, sarà possibile definire l'effettiva portata dell'ulteriore sviluppo edilizio in

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
			delle aree libere adiacenti al Castello della Castiglia e al Convento di S. Bernardino.		coerenza con le direttive previste per le componenti paesaggistiche nelle NdA del Ppr. Si precisa inoltre che gli adeguamenti igienico-sanitari o funzionali sugli edifici esistenti sono comunque ammessi dal Ppr previa la necessaria autorizzazione paesaggistica. Per quanto riguarda la richiesta di ampliamento dell'area tutelata al fine di estendere il divieto di realizzazione di nuove edificazioni a tutte le aree libere limitrofe al Castello della Castiglia e Convento di S. Bernardino si sottolinea che l'attività di ricognizione dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143, c. 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004 è unicamente finalizzata alla corretta delimitazione e rappresentazione del perimetro descritto nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, nonché alla determinazione delle relative prescrizioni d'uso. Si fa presente, inoltre, che l'area in questione è comunque compresa nel successivo D.M. 1 agosto 1985 (B032) alle cui prescrizioni si rimanda.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xv A063, Serralunga d'Alba: si richiede di estendere il divieto alla realizzazione di nuove edificazioni a tutte le aree libere anche se attualmente incluse tra le aree edificabili dal Prgc vigente, fatta eccezione degli interventi di ampliamento una tantum degli edifici esistenti sino al massimo del 20% della superficie utile lorda per gli adeguamenti igienico-funzionali.	Non accolta	Si ritiene che, dopo l'approvazione definitiva del Ppr, con la fase di adeguamento dei Prgc, sarà possibile definire l'effettiva portata dell'ulteriore sviluppo edilizio in coerenza con le direttive previste per le componenti paesaggistiche. Si precisa inoltre che gli adeguamenti igienico-sanitari o funzionali sugli edifici esistenti sono comunque ammessi dal Ppr previa la necessaria autorizzazione paesaggistica.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xvi A064, Valdieri: si richiede di estendere il divieto alla realizzazione di nuove edificazioni a tutte le aree libere anche se attualmente incluse tra le aree edificabili dal Prgc vigente, fatta eccezione degli interventi di ampliamento una tantum degli edifici esistenti sino al massimo del 20% della superficie utile lorda per gli adeguamenti igienico-funzionali.	Non accolta	Si ritiene che, dopo l'approvazione definitiva del Ppr, con la fase di adeguamento dei Prgc, sarà possibile definire l'effettiva portata dell'ulteriore sviluppo edilizio in coerenza con le direttive previste per le componenti paesaggistiche. Si precisa inoltre che gli adeguamenti igienico-sanitari o funzionali sugli edifici esistenti sono comunque ammessi dal Ppr previa la necessaria autorizzazione paesaggistica.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xvii B031, Barge, Paesana, Envie, Rifreddo e Sanfront: al fine di tutelare maggiormente le aree agricole si richiede di ammettere nuove edificazioni solamente nei lotti interclusi sui quattro lati e non anche in continuità delle aree edificate esistenti, ammettendo ampliamenti delle strutture connesse alle attività agricole e una tantum degli edifici esistenti sino al massimo del 20% della superficie utile lorda per gli adeguamenti igienico-funzionali.	Parzialmente accolta	Si ritiene che, dopo l'approvazione definitiva del Ppr, con la fase di adeguamento dei Prgc, sarà possibile definire l'effettiva portata dell'ulteriore sviluppo edilizio in coerenza con le direttive previste per le componenti paesaggistiche. Si precisa inoltre che gli adeguamenti igienico-sanitari o funzionali sugli edifici esistenti sono comunque ammessi dal Ppr previa la necessaria autorizzazione paesaggistica. In merito all'ammissione delle nuove edificazioni per le strutture connesse alle attività agricole si accoglie l'osservazione e si provvede ad integrare la prescrizione specifica.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xviii B032, Castellar e Saluzzo: al fine di tutelare maggiormente le aree agricole si richiede di ammettere nuove edificazioni solamente nei lotti interclusi sui quattro lati e non anche in continuità delle aree edificate esistenti, ammettendo ampliamenti delle strutture connesse alle attività agricole e una tantum degli edifici esistenti sino al massimo del 20% della superficie utile lorda per gli adeguamenti igienico-funzionali.	Parzialmente accolta	Si ritiene che, dopo l'approvazione definitiva del Ppr, con la fase di adeguamento dei Prgc, sarà possibile definire l'effettiva portata dell'ulteriore sviluppo edilizio in coerenza con le direttive previste per le componenti paesaggistiche. Si precisa inoltre che gli adeguamenti igienico-sanitari o funzionali sugli edifici esistenti sono comunque ammessi dal Ppr previa la necessaria autorizzazione paesaggistica. In merito all'ammissione delle nuove edificazioni per le strutture connesse alle attività agricole si accoglie l'osservazione e si provvede ad integrare la prescrizione specifica.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XIX B033, Garesio: al fine di tutelare maggiormente le aree agricole si richiede di ammettere nuove edificazioni solamente nei lotti interclusi sui quattro lati e non anche in continuità delle aree edificate esistenti, ammettendo ampliamenti delle strutture connesse alle attività agricole e una tantum degli edifici esistenti sino al massimo del 20% della superficie utile lorda per gli adeguamenti igienico-funzionali.	Parzialmente accolta	Si ritiene che, dopo l'approvazione definitiva del Ppr, con la fase di adeguamento dei Prgc, sarà possibile definire l'effettiva portata dell'ulteriore sviluppo edilizio in coerenza con le direttive previste per le componenti paesaggistiche. Si precisa inoltre che gli adeguamenti igienico-sanitari o funzionali sugli edifici esistenti sono comunque ammessi dal Ppr previa la necessaria autorizzazione paesaggistica. In merito all'ammissione delle nuove edificazioni per le strutture connesse alle attività agricole si accoglie l'osservazione e si provvede ad integrare la prescrizione specifica.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XX B034, Bra, Cherasco e La Morra: non si comprende se il divieto di realizzare nuovi allevamenti intensivi sia rivolto a qualsiasi nuovo allevamento oppure se ci riferisce alle tipologie previste dalla l.r. 40/1998. Inoltre al fine di tutelare maggiormente le aree agricole si richiede di estendere il divieto alla realizzazione di nuove edificazioni a tutte le aree libere anche se attualmente incluse tra le aree edificabili dal Prgc vigente, ad esclusione delle strutture strettamente connesse con le attività agricole.	Parzialmente accolta	Per quanto riguarda il divieto di realizzazione di nuovi allevamenti intensivi si conferma che per allevamento intensivo si intende la specifica tipologia prevista al n. 1 dell'Allegato B2 della l.r. 40/1998 e smi. In merito all'estensione del divieto di realizzazione di nuove edificazioni a tutte le aree libere non si accoglie la richiesta e si precisa che, dopo l'approvazione definitiva del Ppr, con la fase di adeguamento dei Prgc, sarà possibile definire l'effettiva portata dell'ulteriore sviluppo edilizio in coerenza con le direttive previste per le componenti paesaggistiche. In merito alle attività agricole si accoglie l'osservazione e si provvede ad integrare la prescrizione specifica.
		Beni paesaggistici (perimetro e prescrizioni)	XXI B035, Gorzegno: al fine di tutelare maggiormente l'area si richiede di estendere il divieto alla realizzazione di nuove edificazioni a tutte le aree libere anche se attualmente incluse tra le aree edificabili dal Prgc vigente.	Non accolta	In merito alla richiesta di estendere il divieto di realizzazione di nuove edificazioni a tutte le aree libere si precisa che la norma già prevede la conservazione delle aree agricole e prative poste a contorno dell'emergenza del castello.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XXII B036, Castelmagno: al fine di tutelare maggiormente le aree agricole si richiede di ammettere nuove edificazioni solamente nei lotti interclusi sui quattro lati e non anche in continuità delle aree edificate esistenti, ammettendo ampliamenti delle strutture connesse alle attività agricole e una tantum degli edifici esistenti sino al massimo del 20% della superficie utile lorda per gli adeguamenti igienico-funzionali.	Parzialmente accolta	Si ritiene che, dopo l'approvazione definitiva del Ppr, con la fase di adeguamento dei Prgc, sarà possibile definire l'effettiva portata dell'ulteriore sviluppo edilizio in coerenza con le direttive previste per le componenti paesaggistiche. Si precisa inoltre che gli adeguamenti igienico-sanitari o funzionali sugli edifici esistenti sono comunque ammessi dal Ppr previa la necessaria autorizzazione paesaggistica. In merito all'ammissione delle nuove edificazioni per le strutture connesse alle attività agricole si accoglie l'osservazione e si provvede ad integrare la prescrizione specifica.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XXIII B037, Villar san Costanzo: al fine di tutelare maggiormente le aree agricole si richiede di ammettere nuove edificazioni solamente nei lotti interclusi sui quattro lati e non anche in continuità delle aree edificate esistenti, ammettendo ampliamenti delle strutture connesse alle attività agricole e una tantum degli edifici esistenti sino al massimo del 20% della superficie utile lorda per gli adeguamenti igienico-funzionali.	Parzialmente accolta	Si ritiene che, dopo l'approvazione definitiva del Ppr, con la fase di adeguamento dei Prgc, sarà possibile definire l'effettiva portata dell'ulteriore sviluppo edilizio in coerenza con le direttive previste per le componenti paesaggistiche. Si precisa inoltre che gli adeguamenti igienico-sanitari o funzionali sugli edifici esistenti sono comunque ammessi dal Ppr previa la necessaria autorizzazione paesaggistica. In merito all'ammissione delle nuove edificazioni per le strutture connesse alle attività agricole si accoglie l'osservazione e si provvede ad integrare la prescrizione specifica.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XXIV B038, Bene Vagienna: al fine di tutelare maggiormente le aree agricole e i varchi tra l'edificato si richiede di ammettere esclusivamente interventi per la realizzazione di strutture connesse alle attività agricole e una tantum degli edifici esistenti sino al massimo del 20% della superficie utile lorda per gli adeguamenti igienico-funzionali.	Accolta	In merito alla richiesta di tutelare maggiormente le aree agricole e i varchi visuali identificati dal Ppr tramite il divieto di nuova edificazione di tipo residenziale, verificato lo stato attuale dei luoghi contraddistinti dallo specifico carattere rurale, si accoglie in parte l'osservazione

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xxv B039, Baldissero d'Alba, Canale, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Pocapaglia, Santo Stefano Roero e sommariva Perno: al fine di tutelare maggiormente le aree agricole si richiede di ammettere nuove edificazioni solamente nei lotti interclusi sui quattro lati e non anche in continuità delle aree edificate esistenti, ammettendo ampliamenti delle strutture connesse alle attività agricole e una tantum degli edifici esistenti sino al massimo del 20% della superficie utile lorda per gli adeguamenti igienico-funzionali.	Parzialmente accolta	provvedendo a rivedere la morfologia insediativa riportata nella tav. P4. Si precisa inoltre che gli adeguamenti igienico-sanitari o funzionali sugli edifici esistenti sono comunque ammessi dal Ppr previa la necessaria autorizzazione paesaggistica. Si ritiene che, dopo l'approvazione definitiva del Ppr, con la fase di adeguamento dei Prgc, sarà possibile definire l'effettiva portata dell'ulteriore sviluppo edilizio in coerenza con le direttive previste per le componenti paesaggistiche. Si precisa inoltre che gli adeguamenti igienico-sanitari o funzionali sugli edifici esistenti sono comunque ammessi dal Ppr previa la necessaria autorizzazione paesaggistica. In merito all'ammissione delle nuove edificazioni per le strutture connesse alle attività agricole si accoglie l'osservazione e si provvede ad integrare la prescrizione specifica.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xxvi B040, Borgo San Dalmazzo, Cervasca, Cuneo e Vignolo: al fine di tutelare maggiormente le aree agricole e i varchi tra l'edificato si richiede di ammettere nuove edificazioni solamente nei lotti interclusi sui quattro lati e non anche in continuità delle aree edificate esistenti, ammettendo ampliamenti delle strutture connesse alle attività agricole e una tantum degli edifici esistenti sino al massimo del 20% della superficie utile lorda per gli adeguamenti igienico-funzionali. Inoltre si segnala che la perimetrazione sembra non ricomprendere il tessuto edilizio esistente all'interno del centro storico.	Parzialmente accolta	Si ritiene che, dopo l'approvazione definitiva del Ppr, con la fase di adeguamento dei Prgc, sarà possibile definire l'effettiva portata dell'ulteriore sviluppo edilizio in coerenza con le direttive previste per le componenti paesaggistiche. Si precisa inoltre che gli adeguamenti igienico-sanitari o funzionali sugli edifici esistenti sono comunque ammessi dal Ppr previa la necessaria autorizzazione paesaggistica. In merito all'ammissione delle nuove edificazioni per le strutture connesse alle attività agricole si accoglie l'osservazione e si provvede ad integrare la prescrizione specifica. In merito al rilievo riguardante le prescrizioni riguardanti il centro storico si conferma l'effettiva vigenza delle stesse in quanto il limite della città storica inserito nel Prg vigente del Comune è ricompreso in parte nel perimetro del bene in oggetto.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xxvii B041, Bobbio Pellice, Bellino, Casteldelfino, Crissolo, Elva, Oncino, Ostanta e Pontechianale: al fine di tutelare maggiormente le aree agricole si richiede di ammettere nuove edificazioni solamente nei lotti interclusi sui quattro lati e non anche in continuità delle aree edificate esistenti, ammettendo ampliamenti delle strutture connesse alle attività agricole e una tantum degli edifici esistenti sino al massimo del 20% della superficie utile lorda per gli adeguamenti igienico-funzionali. Inoltre si segnala che la perimetrazione sembra non comprendere il tessuto edilizio esistente all'interno del centro storico.	Parzialmente accolta	Si ritiene che, dopo l'approvazione definitiva del Ppr, con la fase di adeguamento dei Prgc, sarà possibile definire l'effettiva portata dell'ulteriore sviluppo edilizio in coerenza con le direttive previste per le componenti paesaggistiche. Si precisa inoltre che gli adeguamenti igienico-sanitari o funzionali sugli edifici esistenti sono comunque ammessi dal Ppr previa la necessaria autorizzazione paesaggistica. In merito all'ammissione delle nuove edificazioni per le strutture connesse alle attività agricole si accoglie l'osservazione e si provvede ad integrare la prescrizione specifica.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xxviii B042, Aisone, Entracque, Raschia, Valdieri e Vernante: al fine di tutelare maggiormente le aree agricole si richiede di ammettere nuove edificazioni solamente nei lotti interclusi sui quattro lati e non anche in continuità delle aree edificate esistenti, ammettendo ampliamenti delle strutture connesse alle attività agricole e una tantum degli edifici esistenti sino al massimo del 20% della superficie utile lorda per gli adeguamenti igienico-funzionali.	Parzialmente accolta	Si ritiene che, dopo l'approvazione definitiva del Ppr, con la fase di adeguamento dei Prgc, sarà possibile definire l'effettiva portata dell'ulteriore sviluppo edilizio in coerenza con le direttive previste per le componenti paesaggistiche. Si precisa inoltre che gli adeguamenti igienico-sanitari o funzionali sugli edifici esistenti sono comunque ammessi dal Ppr previa la necessaria autorizzazione paesaggistica. In merito all'ammissione delle nuove edificazioni per le strutture connesse alle attività agricole si accoglie l'osservazione e si provvede ad integrare la prescrizione specifica.
		Beni paesaggistici (perimetro)	xxix B043, Racconigi e Casalgrasso: si ritiene che la perimetrazione dell'area non rispetti la perimetrazione individuata dal Ministero, risultando più ampia sul limite est, per la parte in cui si sovrappone all'area industriale esistente. Si chiede di riproporla almeno come individuata dalla Soprintendenza nel 1985. benché la stessa sia stata realizzata su una cartografia non aggiornata rispetto	Parzialmente accolta	Si conferma la perimetrazione contenuta negli elaborati di Piano, in quanto corrispondente alla descrizione contenuta nel provvedimento, sia da ritenersi prevalente rispetto alla

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
			allo stato effettivo delle antropizzazioni (IGM 1964).		planimetria allegata. L'area industriale in oggetto, che comunque risulterebbe per la gran parte inclusa entro il perimetro tracciato su IGM, non era riportata sulla cartografia di riferimento, ma risultava già esistente al momento dell'apposizione del vincolo e il canale di Cornaia, che costituisce il limite su cui si attesta il perimetro, era già stato deviato per la sua costruzione. L'eventuale richiesta di modifica del perimetro originario, anche in considerazione delle valutazioni effettuate dalla Commissione provinciale all'epoca competente, non può essere operata dal Ppr e potrà essere promossa, laddove sussistano motivazioni di natura paesaggistica di rilevanza tale da giustificare la revisione dell'area tutelata, secondo le procedure di cui agli artt. da 138 a 141 del D.lgs. 42/2004.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xxx B043, Racconigi e Casalgrasso: non si comprende se il divieto di realizzare nuovi allevamenti intensivi sia rivolto a qualsiasi nuovo allevamento oppure se ci riferisce alle tipologie previste dalla l.r. 40/1998.	Accolta	Si conferma che per allevamento intensivo si intende la specifica tipologia prevista al n. 1 dell'Allegato B2 della l.r. 40/1998 e smi.
		Beni paesaggistici (perimetro)	xxxI B043, Racconigi e Casalgrasso: si segnala che la perimetrazione non include il centro storico ma una parte del Borgo Macra, composta da una parte di più antico impianto e una di più recente edificazione.	Accolta	In merito al rilievo circa l'interpretazione della prescrizione riguardante il nucleo storico si precisa che l'ambito di applicazione corrisponde alla parte del tessuto edilizio definita nel Prg vigente "di conservazione".
		Beni paesaggistici (perimetro e prescrizioni)	xxxII B043, Racconigi e Casalgrasso: si ritiene eccessivamente restrittiva la prescrizione che non consente l'ampliamento né la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, artigianali e commerciali. Si condivide il divieto di nuovi insediamenti in aree libere anche se già previste tra le aree edificabili dal Prgc vigente ma si ritiene più congruo permettere l'ampliamento delle attività produttive e artigianali esistenti per non precludere le capacità edificatorie residue all'interno delle aree esistenti senza permettere la loro realizzazione se poste all'esterno di dette aree.	Accolta	In merito alla richiesta si precisa che sono fatte salve le previsioni già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti in ampliamento/completamento di aree esistenti; non è tuttavia ammessa l'attuazione delle previsioni che vadano a compromettere aree integre, totalmente separate dal contesto edificato. Si accoglie comunque l'osservazione provvedendo a modificare la prescrizione e si precisa che, al fine di consentire una chiara leggibilità e di fornire specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici, si è predisposto uno specifico paragrafo nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con DGR n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442". Infine, a supporto della definizione di lotto intercluso si rinvia al Comunicato "Chiarimenti in merito alla perimetrazione del centro o nucleo abitato ...(omissis): definizioni di criteri e indicazioni procedurali," pubblicato sul BUR n. 44 del 31 ottobre 2013.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xxxIII Al fine di tutelare maggiormente le aree agricole si richiede di ammettere nuove edificazioni solamente nei lotti interclusi sui quattro lati e non anche in continuità delle aree edificate esistenti, ammettendo ampliamenti delle strutture connesse alle attività agricole e una tantum degli edifici esistenti sino al massimo del 20% della superficie utile lorda per gli adeguamenti igienico-funzionali.	Parzialmente accolta	Si ritiene che, dopo l'approvazione definitiva del Ppr, con la fase di adeguamento dei Prgc, sarà possibile definire l'effettiva portata dell'ulteriore sviluppo edilizio in coerenza con le direttive previste per le componenti paesaggistiche. Si precisa inoltre che gli adeguamenti igienico-sanitari o funzionali sugli edifici esistenti sono comunque ammessi dal Ppr previa la necessaria autorizzazione paesaggistica. In merito all'ammissione delle nuove edificazioni per le strutture connesse alle attività agricole si accoglie l'osservazione e si provvede ad integrare la prescrizione specifica.
		Pubblicazione	xxxIV In merito alle modalità di pubblicazione non si comprende la mancata previsione di un'entrata differita del Ppr o almeno di una trasmissione preventiva ai soggetti pubblici interessati; si contesta inoltre l'eccessiva confusione nella comunicazione del termine	Parzialmente accolta	Si sottolinea il continuo coinvolgimento degli enti interessati nel processo di redazione del Ppr, che si è



NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
			per la presentazione delle osservazioni e il fatto che il Ppr non sia stato messo a disposizione per la libera consultazione anche il sabato e la domenica. Altra problematica è relativa alla mancata pubblicazione nel sito web dello schema di delibera e dei suoi allegati (D.lgs. 33/2013).		sviluppato nel corso di diversi anni; a seguito delle osservazioni formulate al Ppr adottato nel 2009 è stato effettuata inoltre una complessiva revisione del testo, tenendo appunto conto di tutte le considerazioni espresse dai soggetti interessati in merito ai contenuti del Piano. Si ricorda che nel febbraio 2013 è stata inviata a tutti i Comuni del Piemonte un'informativa riportante un elenco riassuntivo delle tipologie di beni paesaggistici ricadenti su ciascun territorio comunale (ex artt. 136, 157 e 142 del Codice), con allegate le relative planimetrie riportanti il perimetro individuato del bene e, per i comuni interessati da corpi idrici, un cartogramma schematico rappresentante i soli corpi idrici oggetto di tutela, proprio al fine di informare preventivamente i Comuni di quanto individuato nel Ppr e di permettere la segnalazione di eventuali errori o imprecisioni. Prima della nuova adozione del Piano si sono inoltre svolti incontri con tutti i Comuni nelle sedi delle Province Piemontesi, con le associazioni di categorie, le associazioni ambientaliste, gli ordini professionali e gli osservatori del paesaggio, finalizzati alla presentazione dei contenuti del Ppr come modificato e integrato rispetto alla versione del 2009. In merito alla tempistica per le osservazioni, si sottolinea che di fatto le osservazioni sono state accolte ben oltre la data di scadenza indicata (rispetto a tutti e due i termini indicati). Si sottolinea infine che, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 56/1977, al fine di garantire la possibilità di visionare la documentazione è prevista la pubblicazione dei Piani sul sito informatico della Regione, procedura che è stata regolarmente seguita; per agevolare il più possibile la consultazione, gli elaborati del Ppr sono comunque stati messi a disposizione anche in forma cartacea presso gli uffici regionali, che restano aperti unicamente nei giorni feriali. Contestualmente all'adozione del Ppr è stata pubblicata la relativa deliberazione ai sensi del D.lgs. 33/2013.
		Ambiti di paesaggio	xxxv Scheda Ambito 46: si chiede di aggiungere, tra i fattori caratterizzanti, i setifici di Racconigi (tra i principali, il Setificio Chicco e il Setificio Manissero) e l'ex Ospedale neuro-psichiatrico di Racconigi, composto da vari padiglioni (fra i più pregevoli, il Padiglione Chiarugi e i Padiglioni Tamburini e Morselli).	Parzialmente accolta	Si prende atto del rilievo relativo al setificio di Racconigi e si provvede a integrare la scheda d'ambito 46. Riguardo alle altre integrazioni proposte, si potranno apportare eventuali modifiche e integrazioni agli ambiti, così come per le altre specificazioni, all'interno della fase di adeguamento del Prgc al Ppr.
		Componenti paesaggistiche	xxxvi Si segnalano precisazioni, integrazioni e correzioni da apportare agli Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio n. 2, 7, 8 e 12, relativi ai Comuni di Racconigi e Cavallermaggiore. Per Cavallermaggiore si chiede di aggiungere 4 alberature di pregio e di eliminare la SS32 della torre del Motturone poiché crollata nel 2011. Per Racconigi si chiede di: - aggiungere il viale monumentale di platani alle aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico e rinominarlo all'interno degli assi prospettici; - aggiungere il parco del Castello di Racconigi alle aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico; - aggiungere il parco dell'ex Ospedale psichiatrico alle aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico; - aggiungere due platani di pregio alle aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico; - aggiungere cascina Maccagno e cascina Cayre al patrimonio rurale storico; - aggiungere Villa Cayre al sistema delle ville, giardini e parchi; - aggiungere l'ex Ospedale Psichiatrico con relativo parco agli elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica; - rinominare il borgo attorno al castello degli elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica con la dicitura "Borgo e centro	Parzialmente accolta	Con riferimento al Comune di Cavallermaggiore non si aggiungono le alberature poiché non "monumentali", mentre si provvede a eliminare la torre ormai inesistente. In merito al Comune di Racconigi: - si provvede a rinominare il viale di platani negli assi prospettici, senza aggiungerlo alle aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico; - non si inserisce il parco del Castello fra le aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico poiché già presente negli elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica; - non si inserisce il parco dell'ex Ospedale alle aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico poiché la struttura col relativo parco viene

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
			storico attorno al castello".		<p>inserita negli elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non si aggiungono le alberature poiché non "monumentali";</li> <li>- si precisa che Cascina Maccagno e Cascina Caire sono già presenti nel patrimonio rurale storico (anche se non esplicitamente citate negli Elenchi) e che comunque compaiono anche negli elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica;</li> <li>- non si aggiunge Villa Cayre al sistema delle ville poiché già presente nei due tematismi citati al punto precedente;</li> <li>- si aggiunge, come già ribadito, l'ex Ospedale col relativo parco negli elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica;</li> <li>- si rinomina il borgo come richiesto.</li> </ul>
		Cartografia	<p>xxxvii Si ritengono di difficile lettura gli elaborati cartografici del Ppr, che ad esempio non consentono una corretta interpretazione dei tematismi o del perimetro degli Ambiti e unità di paesaggio. Si propone di usare come base cartografica, almeno per le parti prescrittive, la Ctr in scala 1:25.000 (10.000 per le zone vincolate o di interesse);</p> <p>Tav. P1: si rileva una differenza tra le aree di prima classe di capacità d'uso del suolo e le aree di elevato interesse agronomico della Tav. P4;</p> <p>Tav. P2: non si ritiene accettabile che alcuni beni non siano stati cartografati o siano stati cartografati in modo non riconoscibile, si giudicano alcuni "Galassini" differenti dai relativi Decreti, si suggerisce di redigere la tavola in scala 1:25.000 e si propone di rappresentare in modo idoneo anche tutte le aree Galasso;</p> <p>Tav. P4: si richiede che sia redatta in scala 1:25.000 e che vengano esplicitati gli studi e le analisi su cui si basano i vari tematismi;</p> <p>Tav. P5: si segnala che SIC, ZSC e ZPS non sono identificabili in scala 1:250.000 e si richiede quindi che la carta sia redatta in scala 1:25.000 con ingrandimenti al 10.000 per questi tematismi.</p>	Parzialmente accolta	<p>Si sottolinea che i tematismi del Piano sono stati rappresentati ad una scala di maggior dettaglio rispetto al Piano adottato nel 2009; la Tav. P4, riportante le componenti paesaggistiche, è stata predisposta alla scala 1:50.000 mentre i beni paesaggistici sono stati riportati sulla Tav. P2 alla scala 1:100.000. Si segnala inoltre che tutti i dati sono scaricabili in formato <i>shapefile</i> dal Geoportale Piemonte e che per consentire un'agevole e precisa consultazione del Piano, oltre il servizio <i>WebGis</i> per la visualizzazione della tavole, è consultabile anche il servizio <i>wms</i> che consente il caricamento dei progetti già allestiti delle tavole di piano su software <i>gis open source</i>.</p> <p>Si chiarisce che nella Tav. P1 sono riportate le aree di prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo, mentre nella Tav. P4 sono presenti le stesse aree da cui sono state sottratte le aree edificate già compromesse;</p> <p>Le aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 sono rappresentate nella Tav. P2 con le specificazioni contenute nei relativi articoli delle NdA del Ppr e potranno essere precisate dai Comuni in sede di adeguamento al Ppr alla scala di dettaglio dello strumento urbanistico; i beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 157, oggetto di specifico decreto, e sui quali vigono le prescrizioni in salvaguardia, oltre che nella Tav. P2 sono rappresentati anche nel Catalogo dei beni in una scala adeguata alla loro precisa identificazione (1:25.000, 1:10.000 o inferiore); si chiarisce inoltre che l'attività di ricognizione dei beni paesaggistici prevista dall'art. 143 del D.lgs. 42/2004 è stata finalizzata alla corretta rappresentazione del perimetro descritto nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, sulla base di specifici criteri approvati in data 4 febbraio 2010, condivisi con il MiBACT e pubblicati nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte;</p> <p>Si ribadisce che la Tav. P4 è stata predisposta alla scala 1:50.000, quindi con un raddoppio di scala rispetto al Piano adottato nel 2009, e che i dati che la compongono sono stati acquisiti almeno alla scala 1:25.000; si segnala inoltre che gli studi e le analisi su cui si basano i vari tematismi sono esplicitati nella scheda metadato di ogni <i>shape file</i>, in particolare alle voci "Descrizione" e "Genealogia";</p> <p>Si evidenzia infine che anche i dati relativi alla Rete Natura</p>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Montagne	xxxviii Art. 13: al comma 6 si ritiene più congruo che le previsioni di bivacchi e altre attrezzature siano programmate almeno a livello provinciale, prevedendo al contempo un divieto alla realizzazione di nuove piste sciistiche nei siti Rete Natura 2000. Al c. 8, vengono conferite alla pianificazione provinciale importanti deleghe, che si ritiene dovrebbe esercitare lo stesso Ppr. Al c. 9, si ritiene che debba essere lo stesso Ppr, e non i Piani locali, a dover garantire la tutela delle vette e dei crinali. Al c. 12, si rileva che i crinali risultano in cartografia ridotti rispetto alla precedente versione del 2009; inoltre si è riproposto quanto già adottato nel 2013, consentendo tutto ciò che era stato vietato nella versione del Ppr adottata nel 2009. Si aggiungono inoltre gli interventi relativi al "completamento dell'abitato", che se relativi a previsioni edificatorie in aree ora inedificate risulterebbe essere una disposizione devastante.	Parzialmente accolta	<p>2000 sono scaricabili in formato <i>shapefile</i> dal Geoportale Piemonte e che sono visualizzabili in maniera più precisa col servizio <i>WebGis</i>.</p> <p>Si provvede a inserire anche i piani provinciali fra i soggetti del comma 6. si sottolinea inoltre che le Province, quali enti territoriali di area vasta, approfondiscono le indicazioni del Ppr nel proprio strumento di pianificazione, di maggior dettaglio rispetto a un piano di livello regionale e, così come i piani locali, precisano con normative mirate, riferite alla propria scala di rappresentazione le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica previsti dal Ppr stesso. Il Ppr inoltre tutela direttamente le aree di montagna attraverso le prescrizioni immediatamente vincolanti di cui ai commi 11 e 12. Le eccezioni previste all'art. 13, introdotte nel 2013, erano state motivate dalle diverse osservazioni in merito pervenute in fase di pubblicazione del Ppr, in base alle quali la Giunta regionale aveva ritenuto opportuno consentire la prosecuzione di attività economiche ritenute strategiche per la regione. Si evidenzia che gli interventi sono comunque circoscritti a casi particolari, dovranno prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione e potranno essere consentiti esclusivamente qualora le valutazioni espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle considerazioni di carattere paesaggistico.</p> <p>Si segnala inoltre che in particolare per i siti della Rete Natura 2000 vige anche la specifica disciplina prevista dalle Misure di conservazione approvate nel 2014, anche con riferimento agli impianti sciistici.</p> <p>I crinali rappresentati nella Tavola P4 sono stati selezionati in base ad analisi sull'effettivo valore paesaggistico; possono comunque essere integrati nella fase di adeguamento al Ppr dei piani provinciali e dei piani locali. A seguito di approfondimenti e verifiche si individuano ulteriori crinali ritenuti di particolare valore paesaggistico.</p>
		Laghi	xxxix Art. 15: al c. 1, si chiede di esplicitare che per "territori contermini" ai laghi si intende quanto previsto dalla lettera b) del c. 1 dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004, ovvero 300 m. dalla linea di battigia. Al c. 2, non si ritiene giustificata l'individuazione di un limite per i laghi (perimetro di 500 m.), al di sotto il quale non risulterebbe essere necessaria l'autorizzazione paesaggistica. Al c. 3, si ritiene debba essere precisato che anche gli specchi d'acqua naturali sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica. Al comma 7, punto a) non si ritiene accettabile la possibilità di realizzare, nelle fasce contermini dei laghi, alcuni interventi ritenuti particolarmente invasivi, mentre al c. 9 si ritiene debba essere previsto il divieto alla realizzazione di nuovi moli/approdi o ampliamenti superiori al 20% di quelli esistenti.	Parzialmente accolta	<p>Il comma 1 riferendosi esplicitamente all'art. 142, c. 1, lett. a. del D.lgs. 42/2004, che prevede una fascia di 300 metri, si riferisce naturalmente a tale profondità, si provvede comunque ad integrare il comma con un espresso richiamo. Si chiarisce inoltre che la definizione dei laghi tutelati di cui al comma 2, che sono gli unici soggetti ad autorizzazione paesaggistica, è avvenuta sulla base dei "Criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.", condivisi con il MiBACT e approvati in data 9 maggio 2013, a loro volta tratti dalla Circolare ministeriale 23 giugno 2011, n. 12 "La Pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale", della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio.</p> <p>In merito alle previsioni di cui al comma 7 e al comma 9, si sottolinea che gli interventi di nuova edificazione sono consentiti unicamente qualora finalizzati a definire meglio i bordi degli insediamenti; gli eventuali interventi dovranno comunque essere sempre valutati alla luce di un ridisegno</p>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Boschi	<p>XL Art. 16: Si ritiene che l'individuazione dei boschi debba essere effettuata direttamente dal Ppr e che debbano essere cartografate in modo idoneo anche le aree a prevalente copertura boscata. Al comma 11 vengono ora permessi svariati interventi anche molto invasivi. Al comma 12 gli interventi consentiti sono in palese contrasto con i principi e gli obiettivi di qualità paesaggistica dello stesso Ppr.</p>	Parzialmente accolta	<p>complessivo di riordino e verificati dal punto di vista della compatibilità paesaggistica col contesto, in sede di autorizzazione paesaggistica. Si evidenzia altresì che molti laghi ricadono comunque in aree sottoposte a specifica dichiarazione di notevole interesse pubblico e su di essi sono pertanto operanti anche le specifiche prescrizioni del Catalogo dei beni.</p> <p>Il Ppr ha individuato i territori coperti da boschi a partire dalla cartografia forestale; la perimetrazione alla scala locale, sia del bosco sia delle aree di transizione, anche a causa della dinamicità del bene, non può che essere effettuata dai comuni sulla base dell'effettivo stato dei luoghi. In merito alle previsioni relative ai boschi che ricadono nei Siti della Rete Natura 2000, si segnala che a seguito delle osservazioni pervenute, l'art. 16 viene modificato, rinviando prioritariamente alla disciplina prevista dalle Misure di conservazione approvate nel 2014 e agli specifici piani di gestione per i singoli siti, in via di predisposizione.</p>
		Aree rurali	<p>XLII Art. 19: al comma 7 si ritiene che i punti a e b avrebbero dovuti essere inclusi tra le prescrizioni. Al comma 11, se l'articolo riconosce il valore di elevata permeabilità per praterie rupicole, ecc. , dovrebbe vietare a prescindere i nuovi impegni di suolo , in particolare a fini insediativi, ma anche infrastrutturale.</p>	Non accolta	<p>Come specificato all'art. 8 della l.r. 56/1977 e all'art. 3 delle NdA, le prescrizioni sono immediatamente prevalenti sulla disciplina locale e di fatto devono poter essere autoapplicanti. Le previsioni del comma 7 sono più correttamente direttive, che ai sensi dell'art. 3 delle NdA devono comunque essere obbligatoriamente osservate nella predisposizione dei piani urbanistici alle diverse scale. Il comma 11 prevede già delle limitazioni particolarmente tutelanti, considerato l'ambito piuttosto esteso interessato dalla norma così come perimetrato alla scala di un piano di livello regionale; i piani locali potranno prevedere delle norme ancora più restrittive su ambiti precisamente delimitati alla scala di dettaglio.</p>
		Morfologie insediative	<p>XLIII Art. 35: al c. 3 punto a), si ritiene che i piani locali oltre a dover garantire la realizzazione di aree a traffico limitato dovrebbero anche garantire la realizzazione di "aree pedonalizzate." Al c. 3 punto c), si chiede di chiarire il significato di "formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana". Si chiede di inserire i filari e le alberate stradali all'interno delle tavole di piano e di prevederne una specifica tutela anche con specifica normativa inerente le manutenzioni periodiche, vietando le potature drastiche.</p>	Parzialmente accolta	<p>Il comma 3, punto a), è parzialmente modificato prevedendo in generale la regolazione dell'accessibilità all'interno delle aree urbane consolidate. Il punto c) sottolinea la necessità che i piani locali abbiano tra le proprie finalità anche quella di qualificare gli spazi pubblici dei centri urbani, mediante specifiche attenzioni quali ad esempio la continuità delle cortine edilizie o l'inserimento di elementi caratterizzanti paesaggisticamente e architettonicamente gli spazi stessi. Si evidenzia infine che la rappresentazione puntuale dei filari e delle alberate stradali, così come la disciplina di dettaglio, può trovare la sua più corretta collocazione all'interno del piano locale, la cui scala è sicuramente più idonea rispetto al dettaglio di un piano di livello regionale.</p>
21	Forum Nazionale Salviamo il paesaggio, difendiamo i territori – Coordinamento Piemontese	-	<p>I Cfr. Consiglieri della Città Metropolitana di Torino - De Vita Dimitri, Marocco Marco Cfr. Forum Nazionale Salviamo il paesaggio, difendiamo i territori - Comitato Cuneese - nodo di Cavallermaggiore, punti dal IV al XII.</p>	-	-

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Beni paesaggistici (perimetro e prescrizioni)	II A061: cfr. osservazione 20, Forum Nazionale Salviamo il paesaggio, difendiamo i territori - Comitato Cuneese - nodo di Cavallermaggiore, punto XIII	-	-
		Beni paesaggistici (perimetro)	III B043: cfr. osservazione 20, Forum Nazionale Salviamo il paesaggio, difendiamo i territori - Comitato Cuneese - nodo di Cavallermaggiore, punto XXIX	-	-
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	IV B043: cfr. osservazione 20, Forum Nazionale Salviamo il paesaggio, difendiamo i territori - Comitato Cuneese - nodo di Cavallermaggiore, punto XXX	-	-
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	V B043: cfr. osservazione 20, Forum Nazionale Salviamo il paesaggio, difendiamo i territori - Comitato Cuneese - nodo di Cavallermaggiore, punto XXXII	-	-
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	VI B069: si segnala che il Prgc vigente prevede, ai piedi della collina tutelata, nelle zone prative ai piedi di Monte Oliveto citate nella dichiarazione, un'area denominata CP7 all'interno della quale è prevista la realizzazione di villette di due piani. Si chiede di mantenere le prescrizioni contenute nella scheda.	Parzialmente accolta	La specifica prescrizione è finalizzata alla salvaguardia dell'area libera posta ai piedi del M. Oliveto - attualmente contraddistinta da superfici in parte coltivate, in parte a prato, in parte boscate - per il suo alto valore panoramico determinato dalla diretta relazione visiva con i fulcri del M. Oliveto e della Villa Frisetti che qualificano l'ambito tutelato e quale filtro naturale interposto tra le aree urbanizzate del tessuto cittadino e la collina retrostante. Verificato che la descrizione della delimitazione dell'area agricola e prativa posta ai piedi di M. Oliveto riporta erroneamente il riferimento a via Martiri del XXI, si provvede a correggere la scheda B069 nella sezione "Identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza/trasformazione" con i limiti corretti. Inoltre, al fine di precisare i confini delle aree libere di elevato valore paesaggistico si provvede a inserire uno specifico paragrafo nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, contenente la trasposizione cartografica delle delimitazioni già descritte nella prescrizione in salvaguardia. Si ritiene comunque che, per il suo valore intrinseco e per le relazioni visuali con i fulcri del M. Oliveto e della Villa Frisetti, debba essere mantenuta libera l'area posta tra la strada di accesso alla Cascina Canova, il viale della Porporata e la bealera omonima che delimita il margine dell'edificato lungo Via Penarol di Montevideo, anche per un suo eventuale utilizzo quale parco pubblico urbano.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	VII B054: si chiede di inserire nelle prescrizioni specifiche norme volte a tutelare le aree agricole, pascolive e prative ubicate in località Artò – Cattroso e Artò Cascine Priora, quelle cartografate sulle tavole di piano all'interno degli Alpeggi e insediamenti rurali di alta quota (m.i. 15), nonché le aree pascolive e prative a sud di Armeno e tra Agrano e Pescone.	Parzialmente accolta	in merito alla richiesta di inserire prescrizioni specifiche per le aree agricole, pascolive e prative nelle località citate si evidenzia che le stesse sono già comprese tra le aree rurali di specifico interesse paesaggistico di cui all'art. 32 delle NdA. Si prende atto comunque dell'osservazione e si provvede ad integrare l'elenco delle componenti attribuendo alle aree rurali di cui all'art. 32 in località Artò Cattroso e Artò Cascine Priora il simbolo di particolare rilevanza; si provvede altresì a correggere le morfologie tra Agrano e Pescone e a sud di Armeno.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	VIII Comune di Cavallermaggiore e Racconigi: si segnala che tra gli insediamenti proto-industriali vi erano molti setifici a Racconigi tra i quali il Setificio Chicco e il setificio Manissero. Inoltre tra i fattori caratterizzanti si segnala il complesso dell'ex Ospedale neuro psichiatrico di Racconigi composto da diversi pregevoli padiglioni ma in stato di completo abbandono.	Parzialmente accolta	Si prende atto del rilievo relativo al setificio di Racconigi e si provvede a integrare la scheda d'ambito 46. Riguardo alle altre integrazioni proposte, si potranno apportare eventuali modifiche e integrazioni agli ambiti, così come per le altre specificazioni. all'interno della fase di adeguamento dei

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Attività estrattive	IX Si rileva una notevole diminuzione dei crinali principali riportati tra le componenti paesaggistiche, maggiormente negli ambiti a maggiore concentrazione di attività estrattive; si richiede pertanto di ripristinare i crinali alla versione del 2009 segnalando altresì che l'ambito Valle Antrona risulta privo di tali crinali pur essendo spartiacque tra Italia e Svizzera.	Accolta	Prg, che avverrà mediante procedure che riuniranno allo stesso tavolo Ministero, Regione, Provincia e Comune.  Si prende atto del rilievo e si precisa che riguardo ai crinali le modifiche apportate al piano derivano dalle osservazioni pervenute a seguito della prima pubblicazione del Ppr nel 2009. Per quanto riguarda l'ambito della Valle Antrona si rileva che lo spartiacque tra Svizzera e Italia è presente nella cartografia di Piano, mentre la porzione di crinale mancante è correttamente individuata in corrispondenza della Valle Divedro di fatto aperta verso la Svizzera. Si provvede infine a ripristinare il crinale che costituisce lo spartiacque tra la valle Divedro e la valle Antigorio, nonché a ripristinare i tratti principali dei crinali che hanno una particolare valenza percettiva.
		Centrali idroelettriche	X Si richiede di vietare la realizzazione di nuove centraline idroelettriche nelle aree di interesse pubblico coincidenti con la Rete Natura 2000 e nelle aree protette quali, ad esempio, Alpe Veglia e Devero, Valle Isorno, Val Grande, Valle Sessera, Alta Valle Formazza, Valsesia e Val Mastallone.	Parzialmente accolta	Preso atto dell'osservazione si provvede a integrare le schede di ambito con indicazioni mirate alla regolamentazione, ma non al divieto, dello sfruttamento idroelettrico. Si evidenzia altresì che in merito agli impianti idroelettrici la Regione Piemonte sta predisponendo le linee guida per l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di tali impianti.
		Impianti di risalita	XI Si richiede di vietare la realizzazione di nuove piste da sci e nuovi impianti di risalita nelle aree di interesse pubblico coincidenti con la Rete Natura 2000 e nelle aree protette quali, ad esempio, Alpe Veglia e Devero, Alpe Lusentino, Mottarone, Valsessera, Alpe di Mera e Alagna Monterosa.	Non accolta	Si prende atto del rilievo e si evidenzia che per gli ambiti segnalati, ove presenti beni paesaggistici decretati, le schede relative ai beni stessi contengono specifiche prescrizioni per la razionalizzazione e l'ammodernamento degli impianti attraverso la sola sostituzione delle strutture esistenti. Inoltre sulle stesse aree vigono le prescrizioni degli artt. 13 e 16.
		Elettrodotti	XII Si richiede di vietare la realizzazione di nuove linee elettriche ad alta tensione nell'Ambito Valle Isorno e Valle Agarina e consentire la razionalizzazione di quelle esistenti favorendone l'interramento negli Ambiti Valle Formazza, Antigorio, Lago Maggiore e Orta e Valle del Ticino.	Non accolta	Nuove linee elettriche: si prende atto del rilievo e si evidenzia che per gli ambiti segnalati, ove presenti beni paesaggistici decretati, le schede relative ai beni stessi contengono specifiche prescrizioni volte a limitare gli impatti paesaggistici determinati dall'installazione d'impianti per le infrastrutture di rete. Inoltre sulle stesse aree vigono le prescrizioni degli artt. 13 e 16.
		Usi civici	XIII Con riferimento alle zone gravate da uso civico, si evidenzia che la redazione del Piano avrebbe costituito l'occasione per coordinare, a livello regionale, una ricognizione definitiva dello stato dei diritti di uso civico e si ritiene che, in assenza della stessa, il piano avrebbe dovuto individuare almeno le aree note; si chiede pertanto di integrare il medesimo per colmare tale carenza.	Non accolta	Si prende atto del rilievo e si precisa che i dati relativi agli usi civici sono stati acquisiti dalla Direzione regionale Affari istituzionali e Avvocatura. La complessità della ricognizione ha impedito a oggi di raggiungere un dato omogeneo su tutto il territorio regionale. Tali perimetrazioni potranno comunque essere oggetto di esame, così come le altre specificazioni, nella fase di adeguamento dei Prg, che avverrà mediante procedure che riuniranno allo stesso tavolo Ministero, Regione, Provincia e Comuni. Con l.r. 29/2009 la Giunta Regionale ha inoltre provveduto a trasferire a Comuni e Province l'esercizio delle funzioni in materia di usi civici.
22	Italia Nostra Consiglio regionale del Piemonte	Adeguamento	I Il Piano Paesaggistico rimanda ai piani e ai regolamenti locali e delega di fatto alle Province i provvedimenti di merito per la tutela del territorio, con il rischio che un mal inteso principio della sussidiarietà ne limiti gli elementi di cogenza. La Regione Piemonte non intende esercitare direttamente la funzione autorizzativa in materia di paesaggio, bensì delegarne l'esercizio ai Comuni; pertanto è necessario che il Ppr definisca modalità e regole chiare e cogenti che garantiscano la tutela e la valorizzazione del paesaggio. Si osserva inoltre che gli elementi di cogenza (prescrizioni) – peraltro non sufficientemente disciplinati – sono quelli <i>ope lege</i> sui quali ha operato la salvaguardia a seguito dell'adozione del 2009.	-	Evidenziando come, al fine di garantire la reale efficacia delle azioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, sia necessario agire d'intesa fra tutti i soggetti che si trovano a operare sul territorio, dando la giusta attenzione al livello locale che più conosce il territorio stesso e le sue esigenze, si sottolinea tuttavia che il Ppr adottato nel 2015 ha dettato su tutti i beni tutelati ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. 42/2004, circa 350, specifiche prescrizioni d'uso, che sono entrate in

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Consumo di suolo	<p>II si ritengono in conflitto con l'obiettivo di contrastare il consumo di territorio, le disposizioni dell'art. 19, c. 11, che ammette la possibilità di nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali qualora sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso, e dell'art. 20, che ammette eventuali nuovi impegni di suolo a fini diversi da quelli agricoli qualora sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso.</p>	-	<p>salvaguardia dal momento dell'adozione del Piano stesso e che presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, proprio per meglio salvaguardare quei territori che sono stati puntualmente individuati da specifico decreto a causa delle loro peculiari caratteristiche di pregio.</p> <p>Il contenimento del consumo di suolo rientra fra gli obiettivi primari del Ppr, così come degli altri strumenti di pianificazione territoriale regionale, e tutte le previsioni del Piano vanno nella direzione di evitare che eventuali nuovi impegni di suolo, dei quali dovrà essere sempre ampiamente dimostrata la necessità e l'impossibilità di prevedere soluzioni alternative, vadano a compromettere aree integre, o di particolare pregio, naturalistico, paesaggistico, agronomico.</p>
		Sostenibilità ambientale e efficienza energetica	<p>III Un elemento di criticità ricorrente in quanto espresso negli ambiti di paesaggio è la mancata segnalazione dei fattori di rischio che potrebbero compromettere gli stessi obiettivi del Ppr, come la realizzazione, in parte già programmata, di grandi infrastrutture.</p> <p>In particolare, la strategia 2 relativa a sostenibilità ambientale e efficienza energetica, pur dichiarando di perseguire una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse, lascia adito a interventi impattanti sui corsi d'acqua montani, con centraline idroelettriche fattibili in luoghi di grande delicatezza ( es. vedi Rassa in Valsesia ), senza che il Ppr garantisca la preservazione del paesaggio fluviale lungo tutta l' asta e la salute dell'ecosistema. A tale proposito si osserva come l'art. 14 delle N.d.A. – Sistema idrografico non riporta l'obbligo di fare valere il Piano di Tutela dell'Acque e il rispetto del Deflusso Minimo Vitale. Si rimarca infine che nel tema delle aree protette dovrebbero rientrare i principali contesti fluviali, lacuali e di connessione ecologica.</p> <p>Si chiede inoltre il censimento del reticolo idrografico minore connesso alle opere irrigue, in specifico per quanto all'art. 25 "Patrimonio rurale storico".</p>	Parzialmente accolta	<p>Al fine di consentire una maggiore tutela delle risorse e in particolare dei corpi idrici in relazione soprattutto alle richieste di nuove centraline idroelettriche si provvede a integrare la normativa di piano inserendo l'individuazione dei corsi d'acqua che presentano caratteri di pregio naturalistico e ambientale, in coerenza con la normativa di tutela delle acque.</p> <p>Si segnala che sono in corso di definizione specifiche linee guida relative agli impianti idroelettrici, che forniranno indicazioni puntuali riguardo ai corpi idrici non idonei alla localizzazione degli impianti stessi.</p> <p>Si sottolinea inoltre che tutti i piani e le normative vigenti, devono ovviamente essere rispettate a prescindere dal loro inserimento nel Ppr, che non richiama espressamente tutte le disposizioni già operanti.</p> <p>Si evidenzia che le aree protette di cui all'art. 18 delle NdA riguardano le specifiche aree disciplinate dalla l.r 19/2009; I contesti fluviali e le connessioni ecologiche sono richiamati all'art. 42 delle NdA e rappresentati nella Tav. P5.</p> <p>All'art. 25 viene inserito il riferimento al reticolo idrografico minore legato alle opere irrigue.</p>
		Impianti di produzione energetica	<p>IV Rispetto al tema della produzione energetica, si chiede di interrompere il progetto <i>Interconnector</i>, opera inutile e dannosa per il paesaggio, e di contrastare la realizzazione di nuove centraline idroelettriche in aree montane e di fondovalle (acquisizione nelle norme del Ppr della moratoria Bresso).</p> <p>Si contesta che siano fatti salvi gli interventi necessari per la produzione di energia nell'intorno di 50 metri di lato dalle vette e dai sistemi di crinali, quando dimostrato il rilevante interesse pubblico e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto.</p>	Non accolta	<p>Si sottolinea che il Ppr non può intervenire direttamente su singoli progetti, se non per quanto attiene la verifica di conformità dell'intervento alle previsioni del Ppr da effettuare in sede di autorizzazione paesaggistica.</p> <p>Si precisa inoltre che gli interventi citati non sono mai consentiti nelle aree di cui all'art. 136 del D.lgs. 42/2004 in quanto ambiti meritevoli di particolare tutela, puntualmente individuate con una dichiarazione di notevole interesse pubblico proprio in relazione alle loro peculiari caratteristiche di unicità. Si sottolinea inoltre che, anche nelle altre aree, il c. 12 dell'art. 13 prevede che gli interventi possano essere consentiti solo qualora le valutazioni espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle considerazioni di carattere paesaggistico.</p>
		Discariche	<p>V Si chiede di contrastare la realizzazione di discariche in aree di pregio storico o paesaggistico (aree boscate, collinari, montane e a rischio idrogeologico).</p>	Non accolta	<p>Il Ppr richiama, principalmente all'art. 39, la necessità di localizzare gli impianti di smaltimento rifiuti in siti dove sia possibile minimizzare l'impatto paesaggistico-ambientale, e di evitare interferenze con le componenti paesaggistiche di maggior pregio e sensibilità, individuando i siti più idonei, sui quali effettuare progetti di riqualificazione complessiva.</p>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Attività estrattive	VI Con riferimento alle attività estrattive, si chiede la salvaguardia delle cave storiche dismesse, il controllo sulle rinaturalizzazioni alla cessazione della coltivazione, la limitazione della proliferazione di nuove cave, l'esclusione di cave o attività di lavorazione di inerti in ambiti tutelati dalla "legge Galasso". A tale proposito si sottolinea come sui beni tutelati dalla "legge Galasso" - ora superata - non opererà alcuna valutazione di compatibilità paesaggistica – dismessa la necessità di autorizzazione della Soprintendenza. Sarà sufficiente la concessione rilasciata dall'Ente locale. Si ritiene inoltre contraddittoria rispetto alla logica del Ppr la possibilità di attività estrattive di rilevanza almeno regionale a inficiare il sistema delle vette e dei crinali alpini peraltro individuati dal Piano stesso.	-	Si evidenzia che per le attività estrattive presenti nei beni paesaggistici è consentita la sola attività di ampliamento dell'esistente, senza l'apertura di nuovi siti di cava, purché gli interventi di ampliamento prevedano opere di integrazione e compensazione paesaggistica. Riguardo all'esclusione di cave o attività di lavorazione di inerti in ambiti tutelati dalla c.d. "legge Galasso" si ricorda che in tali aree gli interventi sono comunque sottoposti ad autorizzazione paesaggistica che dovrà anche verificare la conformità degli interventi alle previsioni del Ppr. Riguardo alle cave storiche si evidenzia che l'art. 13 c. 12 lett. d. consente la loro coltivazione nei 50 m dai crinali montani solo qualora non sia sostenibile reperire altrove analogo materiale. In relazione alla rinaturalizzazione delle aree di cava a conclusione delle attività di coltivazione si sottolinea che il controllo della corretta esecuzione delle attività di recupero è definita da specifica normativa e provvedimenti regolamentari in capo al settore competente in materia.
		Infrastrutture e poli logistici	VII Con riferimento all'integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica, si avanzano le seguenti richieste di puntuale regolamentazione relativamente a: nuovi impianti in alta quota e ghiacciai; limitazione alle motoslitte, e alla pratica dell' <i>eliski</i> ; natanti tipo offshore e moto d'acqua; tutela delle strade agrosilvopastorali, mediante il blocco delle nuove strade in aree di pregio paesaggistico e l'obbligo di piani di manutenzione delle strade esistenti; regolamentazione su ghiacciai, aree boscate, aree protette e di pregio paesaggistico; nuovi manufatti di forte impatto paesaggistico; guard rail in aree di pregio paesaggistico/imposizione in alternativa di limitazioni di velocità e del traffico; divieto di pubblicità stradale e di antenne per telefonia mobile in aree di interesse paesaggistico e nei pressi dei borghi storici.; blocco degli smantellamenti di linee ferroviarie sospese e relative infrastrutture ferroviarie; obbligo nei nuovi Prg di previsioni di percorsi ciclabili e pedonali specialmente in aree di interesse paesaggistico (sponde laghi, fiumi, aree con vedute paesaggistiche) e aree con presenza di beni culturali; stop Si rileva infine la presenza di alcuni Principali poli logistici in aree ad alta sensibilità ambientale, in particolare nell'Ossola.	Parzialmente accolta	Si segnala che alcune delle tutele richieste sono già presenti negli articoli delle norme di attuazione, così come nelle specifiche prescrizioni contenute nel Catalogo dei beni paesaggistici, che si riferisce ad aree precisamente individuate all'interno delle quali si possono definire regole e indicazioni precise; si ritiene infatti non percorribile la strada di formulare divieti generalizzati su vasti territori indeterminati. Si rimarca inoltre che la regolamentazione di determinate azioni e interventi non può essere effettuata dal Piano paesaggistico, bensì mediante scelte legislative e regolamentari di livello nazionale o regionale.
		Centri e nuclei storici	VIII Si chiede che l'insediamento urbano storico sia individuato come unitario bene culturale, cui si addicono i metodi del restauro e del risanamento conservativo. Si chiede inoltre che i centri storici, i borghi, definiti e perimetrati nei piani regolatori, siano ascritti quale bene paesaggistico soggetto ad automatica tutela. Ciò in considerazione alla possibilità data dal Codice di individuare direttamente ulteriori beni paesaggistici e in rispetto a quanto già previsto nella Legge Galasso che, introducendo la perimetrazione dei centri storici e lo strumento del Piano Particolareggiato, sottoponeva di fatto le aree storiche al vincolo della tutela. Si chiede infine di normare le modalità di intervento nel costruito urbano storico che eviti trasformazioni o interventi di recupero e riuso di edifici alteranti dell'identità del contesto.	Parzialmente accolta	L'art. 136 del D.lgs. 42/2004 individua al comma 3 tra i "complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto (...)", anche i centri e i nuclei storici. La norma tuttavia non determina l'immediato riconoscimento <i>ex lege</i> dei centri storici come beni paesaggistici, ma solo a seguito della dichiarazione di notevole interesse pubblico secondo le procedure di cui agli art. 138- 140 del D.lgs. 42/2004 stesso. Il Ppr ha scelto di non individuare nuovi immobili o aree di notevole interesse pubblico oltre a quelle già esistenti. Gli interventi nel costruito urbano storico sono disciplinati dagli articoli 24 e 35, relativi ai centri storici e alle aree urbane consolidate, i cui contenuti vengono ulteriormente specificati. Al fine comunque di salvaguardare tutti i centri e nuclei storici quali testimonianze del valore storico e documentario e dell'identità culturale regionale, si provvede a integrare l'art. 24 del Ppr, riconoscendo la valenza culturale e documentaria di tutti i centri storici presenti nel territorio regionale.
		Beni paesaggistici	IX Nel caso dei beni paesaggistici (Catalogo Prima e Seconda parte), si chiede di escludere il ricorso alla procedura semplificata per il rilascio delle autorizzazioni e il silenzio/assenso da parte delle Soprintendenze.	Non accolta	L'osservazione riguarda procedure autorizzative semplificate che sono regolate da specifici provvedimenti nazionali in materia e come tali non suscettibili di modifiche e integrazioni dal Ppr.
		Zone di interesse archeologico	X Si contesta l'esclusione dall'applicazione della tutela di cui all'art. 142, c. 1, lett. m) del Codice, dei beni archeologici che non presentano valenza paesaggistica (beni non visibili, ubicati nel sottosuolo). Si chiede che si prescriva l'introspezione archeologica, supportata dalle conoscenze di archivio, a monte del rilascio del permesso da parte della Soprintendenza relativo al progetto di opere in interrato. Si considera inoltre contraddittoria la disposizione di cui all'art. 23 che ammette l'ampliamento di cave attive e la realizzazione di reti infrastrutturali, pur se con la limitazione dell'interesse pubblico.	Parzialmente accolta	Si precisa che la tutela di tutte le aree di interesse archeologico, anche quelle ubicate nel sottosuolo, è garantita e disciplinata ai sensi della parte II del D.lgs. 42/2004. Fra tali aree, il Ppr individua anche ai sensi dell'art. 142, lett. m), unicamente quelle che incidono sulla percezione del paesaggio e che sono pertanto meritevoli di



NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI	
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	XI	Rispetto alle prescrizioni specifiche contenute nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, si osserva che le stesse attenuano il grado di tutela presente nel precedente strumento, lasciando adito ai mutamenti in atto che inficiano molti paesaggi di grande qualità (si richiamano a tal proposito le osservazioni puntuali avanzate dalla sezione di Italia Nostra – Verbanco Cusio Ossola).	-	tutela anche ai sensi della parte III del D.lgs. 42/2004 e che necessiteranno quindi della doppia autorizzazione, archeologica e paesaggistica. Si segnala inoltre che il comma relativo all'ampliamento delle cave viene meglio specificato.
		Beni paesaggistici	XII	Si avanza istanza per l'emanazione di una Dichiarazione di notevole interesse pubblico del paesaggio urbano di Torino, che faccia salvi i coni visuali verso le montagne, la collina, l'affaccio sulle vie d'acqua, i valori identitari della Città (si ritengono elementi di discrasia eclatante i previsti grattacieli e in generale lo sviluppo verticale nel centro e nei nuovi quartieri).	Non accolta	Si rimanda alle specifiche considerazioni in merito alle osservazioni avanzate dalla sezione di Italia Nostra – Verbanco Cusio Ossola. Si segnala che le istanze di istituzione di nuovi beni paesaggistici devono essere presentate alla commissione regionale di cui all'art. 137 del D.lgs. 42/2004, cui compete la formulazione di proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati all'art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Le richieste devono contenere una dettagliata descrizione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari dei luoghi, secondo lo schema indicativo predisposto dalla commissione e scaricabile dal sito web della Regione Piemonte.
		Beni paesaggistici (perimetro)	XIII	Si chiede di ampliare l'estensione del perimetro del bene identificato con numero di riferimento regionale A117, in modo da ricomprendervi l'intero centro storico di Pinerolo.	Non accolta	A117: per quanto riguarda la richiesta di ampliamento dell'area tutelata al fine di comprendere l'intero centro storico di Pinerolo si ricorda che l'attività di ricognizione dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143, c. 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004 è unicamente finalizzata alla corretta delimitazione e rappresentazione del perimetro descritto nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, nonché alla determinazione delle relative prescrizioni d'uso. Si fa presente, inoltre, che una parte del centro storico è compresa nel D.M. 1 agosto 1985 (B069) alle cui prescrizioni si rimanda.
		Componenti storico-culturali	XIV	Si chiede di sostituire, quale bene di valore paesaggistico, il Mulino di Cercenasco, oggetto di un'operazione speculativa che lo ha trasformato in un "appariscante" condominio privato di dubbio gusto, con la cappella di Sant'Anna, attualmente oggetto di studi e pubblicazioni per gli affreschi che vi sono contenuti.	Accolta	Si provvede a eliminare il Mulino dalle aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico, nonché a aggiungere la cappella di Sant'Anna ai poli della religiosità.
		Ambiti di paesaggio	XV	Ambito 69: si propone di integrare la relativa scheda, aggiungendo i seguenti elementi Fattori caratterizzanti (pag. 439) - punto 1, aggiungere: in particolare il Canale Lanza; - punto 2, aggiungere: castelli di Odalengo Piccolo, Camino, Ottiglio, Lu Monf.to, Ozzano M.to, S. Giorgio M.to, Odalengo Grande, Cuccaro, Mombello M.to, Solonghello, Giarole, Villadeati: castello del Belvedere; - punto 6, aggiungere: cappella di S. Pietro di Frassinello; chiesa di S. Michele di Ottiglio; chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Olivola, chiesa di S. Paolo di Cerrina M.to, chiesa dell'Annunziata di Vignale M.to, parrocchiale dell'Assunzione di Maria di Fubine, parrocchiale di S. Martino di San Salvatore M.to; chiesa di S. Quirico di Cella Monte, chiese di S. Antonio Abate di S. Pietro in Vincoli di Rosignano M.to, chiesa di S. Grato di Terruggia; - punto 7, aggiungere: Santuario di S. Maria del Pozzo di San Salvatore M.to; - ultimo punto, aggiungere: Sistema delle chiese isolate: chiesa di S. Clemente di Coniolo, chiesa di San Giovanni in Mediliano di Lu M.to, chiesa di S. Quirico di Odalengo Grande, chiesa di S. Giuseppe di Fubine, chiesa di S. Maria delle Tre Valli di Moncestino, chiesa di S. Pietro di Gabiano M.to, chiesa di S. Quirico di Treville. Fattori Qualificanti (pag. 439) - punto 7, aggiungere: Mombello M.to, Ponzano M.to, Serralunga di Crea; Villadeati e Villamiroglio. Condizioni (pag. 441) - ultimo punto, aggiungere: si evidenziano anche abbandono della coltura vitivinicola per favorire l'installazione di grossi impianti fotovoltaici sui crinali collinari.	Accolta	Ambito 69: si prende atto del rilievo e si provvede a integrare gli elaborati.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Ambiti di paesaggio	<p>xvi Ambito 70: si propone di integrare la relativa scheda, aggiungendo i seguenti elementi Fattori caratterizzanti: Emergenze relative al paesaggio agrario, inserire Canale Carlo Alberto, tra Cassine e Alessandria nel complesso costituito della Chiavica (Cassine), dei ponti canale e delle prese, nonché dei mulini (Cervino a Gamalero e Zerba a Castellazzo Bormida), e l'ex insediamento industriale noto come "la fabbrica dell'olio" nella frazione di Cantalupo di Alessandria. Fattori qualificanti: Complessi di architettura del Novecento ad Alessandria, inserire la Casa del Mutilato di Alessandria (La Casa del Mutilato, rappresenta una testimonianza della trasformazione urbanistica della città di Alessandria tra le due guerre), la Galleria e Villa Guerci e il Cimitero monumentale.</p>	Accolta	Ambito 70: si prende atto del rilievo e si provvede a integrare gli elaborati.
		Ambiti di paesaggio	<p>xvii Ambito 46: si chiede di aggiungere i seguenti elementi del centro storico di Bra - Chiesa di santa Chiara (Vittone) Facciata del Municipio (Vittone) Scalone di palazzo Garrone (Vittone) - Casa Natale del Santo Cottolengo con Museo - Adiacente alla casa natale Chiesa della Santissima Trinità, detta dei Battuti Bianchi - Campanile Vecchio sant'Andrea - Chiesa di san Giovanni Battista opera di Scellino - Cascine della piana verso Cavallermaggiore Si chiede inoltre di aggiungere il sistema delle cascine della piana verso Cavallermaggiore, alcune delle quali di notevole qualità architettonica, in particolare : - L'Ercolana - La Valmontana - Quinto Rosso - Quinto Bianco</p>	Parzialmente accolta	Ambito 46: si prende atto del rilievo e si provvede a integrare gli elaborati. Per quanto riguarda il centro storico di Bra si provvede a inserirlo tra gli elementi caratterizzanti mentre riguardo alle singole voci proposte, si potrà provvedere a inserirle puntualmente all'interno della fase di adeguamento dei piani territoriali e dei Prg, che avverrà mediante procedure che riuniranno allo stesso tavolo Ministero, Regione, Provincia e Comune.
23	Italia Nostra Sezione di Alba	Adeguamento	<p>I Si sottolinea l'importanza della salvaguardia dei valori paesistici e culturali e del necessario adeguamento dei locali strumenti urbanistici in atto o da prefigurare. Si ritiene indispensabile un ruolo guida della Regione nell'indirizzo e nel controllo della pianificazione comunale. Si auspica un coordinamento del ruolo delle Commissioni edilizie comunali e delle Commissioni locali per il paesaggio mediante direttive applicative del Ppr. Si allega inoltre una bibliografia di riferimento che si consiglia di consultare al fine di aggiornare e integrare il Ppr.</p>	-	Il D.lgs. 42/2004 prevede l'adeguamento dei piani locali al Ppr entro 24 mesi dalla sua approvazione; tale adeguamento sarà, oltre che promosso dalla Regione, verificato direttamente in quanto, come disciplinato dalla l.r. 56/1977, le varianti ai piani saranno esaminate e valutate all'interno delle Conferenze di copianificazione, d'intesa fra la Regione e lo stesso Ministero, al fine di assicurare che le proposte siano pienamente coerenti con gli obiettivi di salvaguardia e i contenuti del Piano. Una particolare attenzione è rivolta proprio ai comuni ricadenti nel sito Unesco, che saranno seguiti specificatamente nella fase di variante dei propri strumenti di pianificazione per i quali, in attuazione del Ppr, sono state predisposte nel 2015 delle specifiche Linee guida, e per i quali può essere di indubbia utilità la segnalazione delle pubblicazioni indicate nell'osservazione.
		Parchi	<p>II Si chiede di inserire nel Catalogo dei beni paesaggistici le aree, già soggette a qualche forma di tutela, denominate "Parco urbano del Tanaro", in zona di Alba, e "Oasi fluviale dei Canapali", nel territorio di Magliano Alfieri. Si auspica inoltre che il Ppr si faccia promotore di altre aree da tutelare lungo il Tanaro: i Rii di San Giovanni, la Zona di Cherasco, gli Stagni presso il ponte di Alba, le Rocche di Barbaresco.</p>	Parzialmente accolta	Con riferimento alla richiesta di salvaguardare integralmente alcune località inserite nel sistema dei rilievi collinari delle Langhe e del Roero si evidenzia che: - l'Oasi fluviale dei Canapali in Magliano Alfieri è inserita nella Rete Natura 2000 quale ZPS "Fiume Tanaro e Stagni di Neive" di cui all'art. 18 delle Nda; - l'altura del santuario della Madonna di Moncucco a Santo Stefano Belbo è riconosciuta negli elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio del Ppr quale Elemento di rilevanza paesaggistica di cui all'art. 30 e tra i Poli della religiosità di cui all'art. 28 delle Nda; - il bricco di San Servasio a Castellinaldo e l'altura del santuario della Madonna dei Boschi a Veza sono riconosciuti quali elementi di rilevanza paesaggistica di cui all'art. 30 delle Nda; - il Bricco di Santo Stefano a Monforte d'Alba è compreso tra i reperti e complessi edilizi isolati medioevali di specifico interesse di cui all'art. 24 delle Nda. In merito alle altre località segnalate si provvede ad integrare le tavole di piano e il relativo Elenco delle

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Istituzione di nuovi beni paesaggistici	III Si segnalano alcuni esempi di rilievi collinari delle Langhe e del Roero che si ritiene debbano essere integralmente salvaguardati per il loro valore storico-architettonico, paesaggistico o naturalistico (vedi osservazione).	Non accolta	componenti e delle unità di paesaggio inserendo il Bricco dei Pini di Montelupo Albese e Sinio tra gli elementi di specifico interesse naturalistico e geologico di cui all'art. 17 delle NdA, mentre si inseriscono tra gli elementi di rilevanza paesaggistica di cui all'art. 30 delle NdA il Bricco di S. Margherita a Roddino, il Bricco di S. Giorgio a Pocapaglia, il Santuario della Madonna di Tavoletto a Sommariva Perno.
		Siti Unesco	IV Si ritiene che il Ppr debba recepire la perimetrazione ufficiale e la normativa specifica dettata dal provvedimento dell'Unesco per I Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato (core zone e buffer zone). E' auspicabile che nell'area vengano applicate le relative regolamentazioni.	Accolta	Si segnala che le istanze di istituzione di nuovi beni paesaggistici devono essere presentate alla commissione regionale di cui all'art. 137 del D.lgs. 42/2004, cui compete la formulazione di proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati all'art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Le richieste devono contenere una dettagliata descrizione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari dei luoghi, secondo lo schema indicativo predisposto dalla commissione e scaricabile dal sito web della Regione Piemonte.
		Alberi monumentali	V Si chiede di verificare in loco l'elenco degli "Alberi monumentali" del Ppr. Si specifica inoltre che in base al Decreto 23 Ottobre 2014 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (pubblicato sulla G.U. 268 del 18 novembre 2014, pagine 26-41) deve essere istituito l'elenco ufficiale degli alberi monumentali d'Italia, e deve essere successivamente integrato con le segnalazioni che entro quest'anno verranno recepite in quell'ambito nazionale.	Non accolta	Si segnala che il Piano riporta nella Tavola P5 e nella Tavola P6 i perimetri della core e della buffer zone del Sito Unesco; in attuazione del Ppr sono state inoltre predisposte specifiche Linee guida, approvate con DGR n. 26-2131 del 21 settembre 2015, finalizzate all'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi dei comuni ricadenti in tali ambiti alle indicazioni di tutela, che costituiscono l'elemento prioritario per garantire la corretta gestione del territorio. Nelle Linee guida è presente anche un'ampia manualistica di riferimento per la revisione dei regolamenti edilizi, con una specifica attenzione al territorio delle colline delle Langhe e del Roero. Come richiesto dalla normativa citata nell'osservazione è stato effettuato e concluso il censimento degli alberi monumentali della regione ad opera del competente Settore regionale. L'appartenenza degli alberi monumentali a tale censimento non determina il subitaneo riconoscimento degli stessi come beni paesaggistici. Ciò potrà avvenire solo a seguito della specifica procedura prevista ai sensi degli articoli 138, 141 del D.Lgs 42/2004.
24	Italia Nostra Sezione di Mondovì	Considerazioni generali	I Si rileva una discrepanza tra la descrizione degli elementi paesaggistici e storico-culturali e le conseguenti norme che ne dovrebbero tutelare l'integrità (si riportano quali esempi le attività estrattive e le infrastrutturazioni a servizio delle stazioni sciistiche, segnalate come elementi di criticità ma non efficacemente contrastate).	Non accolta	Si prende atto del rilievo e si evidenzia che per le attività estrattive presenti nei beni paesaggistici ex artt. 136-157 è consentita la sola attività di ampliamento dell'esistente, senza l'apertura di nuovi siti di cava, purché tali ampliamenti prevedano opere di integrazione e compensazione paesaggistica. Analogamente il Ppr nei beni paesaggistici consente interventi finalizzati solamente alla razionalizzazione e all'ammodernamento delle aree sciabili.
		Istituzione di nuovi beni paesaggistici	II Si segnala che il Prgc di Mondovì, impostato su una previsione di sviluppo demografico rivelatasi totalmente errata, ha favorito un'espansione caotica della città, che ne ha stravolto l'identità urbana e l'impianto originario. Si fa presente che la Sezione ha segnalato in tutte le sedi opportune gli interventi non idonei che hanno interessato l'ambito collinare di Mondovì Piazza, compresa l'area tutelata dal D.M. 23/ 10/56, le cui "pesanti trasformazioni" sono riconosciute anche nella relativa scheda del Catalogo. Si segnala inoltre che è stata presentata istanza alla Commissione regionale ex art. 137 del Codice per un'apposita Dichiarazione di notevole interesse pubblico.	Non accolta	A057: in merito alle trasformazioni avvenute nell'ambito tutelato della ex Piazza d'Armi e alla richiesta di istituzione di una più ampia area di notevole interesse pubblico si prende atto della proposta di ampliamento dell'area tutelata del resto già presentata alla Commissione regionale ex art. 137 del Codice per un'apposita Dichiarazione di notevole interesse pubblico.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
25	Italia Nostra Sezione di Novara	Ambiti di paesaggio	I Ambito 13, Valle Strona, pag. 73 FATTORI QUALIFICANTI dopo borgate storiche di Chesio, Forno, Luzzogno e Sambughetto si propone di inserire: case con portici e foggiate ad arco, di architettura popolare cinque-secentesca, aperti sulla valle, a Loreglia, Massiola, Chesio e, soprattutto, Germano.	Accolta	Si accoglie l'osservazione e si provvede a integrare la relativa scheda di ambito.
		Ambiti di paesaggio	II Ambito 14, Lago d'Orta, pag. 76 EMERGENZE FISICO-NATURALISTICHE È scritto : l'Ecomuseo del Lago d'Orta e del Mottarone. Esso non può dirsi un 'emergenza fisico-naturalistica, anche se di queste pure si occupa, essendo un organismo a proposta culturale multipla che dal 1997 riunisce i musei della zona. Si richiede inoltre di inserire tra i fattori di rilevanza fisico-naturalistica la conca meridionale del lago, con i canneti che la caratterizzano e i soprastanti Colle di Buccione, Motto Colone e Villa Luzzara, per i quali è stata proposta l'istituzione di un parco naturale (nel frattempo il Colle di Buccione è stato regimato come riserva naturale).	Parzialmente accolta	Si prende atto del rilievo relativo all'Ecomuseo del lago d'Orta e del Mottarone e si provvede a spostarlo fra gli "aspetti positivi" delle dinamiche in atto. Con riferimento alle ulteriori integrazioni proposte, si evidenzia che si potrà provvedere ad apportare eventuali modifiche e integrazioni agli ambiti, così come per le altre specificazioni, all'interno della fase di adeguamento dei piani territoriali e dei Prg, che avverrà mediante procedure che riuniranno allo stesso tavolo Ministero, Regione, Provincia e Comune.
		Ambiti di paesaggio	III Ambito 14, Lago d'Orta, pag. 77 FATTORI CARATTERIZZANTI È scritto: conca denominata "Monte Oro" Si scriva: altura denominata "Monte Oro", rivestita da un parco secolare e sormontata da villa novecentesca.	Accolta	Si accoglie l'osservazione e si provvede a integrare la relativa scheda di ambito..
		Ambiti di paesaggio	IV Ambito 14, Lago d'Orta, pag. 77 FATTORI QUALIFICANTI Le case con loggiati sono presenti in gran numero anche sulla sponda occidentale del lago, per cui si suggerisce di aggiungere: su entrambi i versanti: presenza diffusa nei nuclei antichi degli abitati di edifici (databili dal sec. XVII) con facciata a portico e foggiate, documenti di architettura popolare che connotano per se stessi l'ambiente.	Accolta	Si prende atto del rilievo e si provvede a correggere e integrare la voce già presente nell'elaborato.
		Ambiti di paesaggio	V Ambito 14, Lago d'Orta, pag. 78 FATTORI QUALIFICANTI Nell'ultima riga, dopo Madonna della Guardia a Gozzano, aggiungere: Alzo, Sant'Antonio di Vacciago, Belvedere e Croce di Egro.	Accolta	Si accoglie l'osservazione e si provvede a integrare la relativa scheda di ambito.
		Ambiti di paesaggio	VI Ambito 14, Lago d'Orta, pag. 80 INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI Alla riga 9, dopo: il ruolo attrattore di Orta. si aggiunga: (cfr. la proposta degli "itinerari letterari" istituiti dall'Ecomuseo Cusius e da Italia Nostra-Novara dal 1999 per una lettura in forma nuova, ispirata da scrittori e poeti, dei segni del territorio).	Accolta	Si accoglie l'osservazione e si provvede a integrare la relativa scheda di ambito.
		Ambiti di paesaggio	VII Ambito 15, Fascia costiera Sud del Lago Maggiore, pag. 84 FATTORI STRUTTURANTI Alla riga 3, inserire dopo Lesa: il cui compendio va interamente tutelato.	Non accolta	Si ritiene che la formulazione attuale che rimanda a una puntuale individuazione a scala edilizia del sistema di ville e dei parchi storici in cui ricade il compendio di villa Cavallini sia sufficiente. Si evidenzia inoltre che la scheda inerente la villa Cavallini compresa nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte contiene specifiche prescrizioni d'uso mirate alla tutela e valorizzazione del bene stesso.
		Ambiti di paesaggio	VIII Ambito 16, Alta pianura novarese, pag. 91 DINAMICHE IN ATTO Al primo punto, dopo Momo; aggiungere: e verso nord, dove si è venuta formando, senza soluzione di continuità e pianificazione, una vera e propria conurbazione (Borgomanero-Briga-Gozzano, per cui la nota riguarda anche la parte meridionale dell'Ambito 14), nella quale si affastellano infrastrutture commerciali e stradali, fabbriche ed insediamenti residenziali e per la quale è urgente por mano ad un riordino, basato anche sulla conservazione dei lacerti di vegetazione ancora presenti.	Non accolta	Si ritiene sufficiente la descrizione della specifica dinamica contenuta nella scheda.
		Ambiti di paesaggio	IX Ambito 18, Pianura novarese, pag. 107 INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI Al primo punto inerente le attività logistico-produttive e commerciali, si suggerisce di inserire il riferimento alle criticità determinate dalla previsione di nuovi insediamenti logistici in aree vocate all'agricoltura come previsto a nord del capoluogo.	Accolta	Si accoglie l'osservazione e si provvede a integrare la relativa scheda di ambito.
		Ambiti di paesaggio	X Ambito 18, Pianura novarese, pag. 107 INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI A metà pagina, dopo "Nello specifico, per quanto riguarda gli aspetti naturalistici e la gestione del patrimonio agroforestale occorre:" inserire: Prendere in considerazione la proposta avanzata fin dal 2006 da Italia Nostra (Consiglio Regionale del Piemonte e Sezioni di Vercelli-Valsesia, Novara ecc.) di salvaguardia delle fasce sponda/i del fiume Sesia mediante l'istituzione di un parco naturale, dalla sorgente alla confluenza nel Po (nell'Ambito 18 sono pertanto interessati i comuni rivieraschi, da Carpignano Sesia a San Nazzaro Sesia).	Non accolta	In merito alla richiesta si evidenzia che la scheda già contiene il riferimento all'ampliamento delle zone di protezione naturalistica della fasce dei corsi d'acqua da attuarsi anche attraverso la definizione di strategie coordinate di intervento sul modello dei contratti di fiume.
		Ambiti di paesaggio	XI Ambito 19, Colline novaresi, pag. 114 INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI Al paragrafo "per quanto riguarda gli aspetti agro-forestali, sono da seguire i seguenti orientamenti: inserire: Prendere in considerazione la proposta avanzata fin dal 2006 da Italia Nostra (Consiglio Regionale del Piemonte e Sezioni di Vercelli-Valsesia, Novara ecc.) di salvaguardia delle fasce sponda/i del fiume Sesia mediante l'istituzione di un parco naturale, dalla sorgente alla confluenza nel Po (nell'Ambito 19 sono pertanto interessati i comuni di Romagnano Sesia e Ghemme) . Analoga proposta vale per i Comuni novaresi (Grignasco e Prato Sesia) compresi nell'Ambito 21.	Non accolta	In merito alla richiesta si evidenzia che la scheda già contiene il riferimento all'ampliamento delle zone di protezione naturalistica della fasce dei corsi d'acqua da attuarsi anche attraverso la definizione di strategie coordinate di intervento sul modello dei contratti di fiume.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
26	Italia Nostra Sezione di Torino	Belvedere e bellezze panoramiche  Interventi edilizi  Fiumi	<p>I Si segnala l'assenza di tutela esplicita per i sistemi viari di grande respiro e per gli spazia aperti della città dai quali sia fruibile la visione delle montagne (belvedere intraurbano o di pianura); si rileva che l'attenzione è circoscritta ai soli punti di osservazione collinari.</p> <p>II Rispetto al paesaggio edilizio e all'inserimento ambientale delle costruzioni, si chiede di definire meglio la prescrizione per evitare interpretazioni elastiche (v. art. 32 del Regolamento edilizio di Torino), nonché di escludere esplicitamente corpi chiusi aggettanti, salvo i bow-windows ove caratterizzanti.</p> <p>III Rispetto alle fasce fluviali e alla qualità degli affacci e con particolare riferimento all'asta urbana della Dora, si ritiene opportuna un'indicazione inequivocabile sull'applicazione del criterio di armonizzazione con la matrice edilizia circostante.</p>	<p>Parzialmente accolta</p> <p>Non accolta</p> <p>Accolta</p>	<p>Si evidenzia che il Ppr nella Tavola P4 individua nella città di Torino diversi elementi relativi alle visuali e alla percezione del paesaggio, anche urbano, quali assi prospettici, belvedere, fulcri del costruito, elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica, viabilità storica, relativamente ai quali le direttive degli artt. 22 e 30 delle NdA prevedono un'apposita disciplina di tutela; rappresenta altresì i percorsi panoramici che peraltro, segnalando il Ppr prioritariamente gli elementi di rilievo regionale, sono principalmente ricadenti in ambito collinare; è il piano locale, nella fase di adeguamento al Ppr, la sede più idonea ove integrare a una scala di dettaglio ulteriori elementi di interesse.</p> <p>L'osservazione è riferita ai contenuti degli indirizzi e orientamenti strategici della specifica scheda d'ambito di Torino che rappresentano previsioni di orientamento e criteri per il governo del territorio e del paesaggio rivolti alla pianificazione alle diverse scale. Nel loro recepimento è ammessa una motivata discrezionalità purché coerente con le finalità e gli obiettivi individuati dal Ppr (cfr, art. 2, comma 2 delle NdA).</p> <p>Si evidenzia che senza poter entrare nel dettaglio delle singole aste fluviali, visto il livello a scala sovralocale del Ppr, l'art. 14 delle NdA detta una specifica disciplina sulle "zone fluviali interne", che ricomprendono anche l'asta urbana della Dora; l'articolo viene comunque integrato prevedendo una specifica attenzione per la continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume.</p>
27	Italia Nostra Sezione Verbano Cusio Ossola	Ambiti di paesaggio  Ambiti di paesaggio	<p>I Osservazione n. 1: nell'ambito 1 Alpe Veglia-Devero-Formazza si propongono integrazioni alle dinamiche in atto e agli indirizzi e orientamenti strategici.</p> <p>II Osservazione n. 2: nell'ambito 2 Valle Devero si propongono integrazioni alle dinamiche in atto e agli indirizzi e orientamenti strategici.</p>	<p>Parzialmente accolta</p> <p>Parzialmente accolta</p>	<p>Dinamiche in atto: si prende atto del rilievo e si provvede a integrare l'elaborato per la parte mancante. Indirizzi e orientamenti strategici: parzialmente accolta, si prende atto del rilievo e si provvede a integrare l'elaborato per la parte mancante. In particolare per quanto riguarda le nuove strade carrabili, si evidenzia che nelle prescrizioni specifiche relative ai beni paesaggistici, sono state inserite ulteriori misure di tutela. Per quanto concerne invece l'uso di motoslitte o altri mezzi fuoristrada, si fa presente che tale regolamentazione non è di competenza del Ppr.</p> <p>Dinamiche in atto: si prende atto del rilievo e si provvede a integrare l'elaborato per la parte mancante. Indirizzi e orientamenti strategici: - p. 14 "valorizzare attività caratterizzanti la vallata": non accolta la richiesta di tutela in quanto è già vigente in gran parte dell'area perché gli ambiti sono inseriti nella Rete Natura 2000; - p. 14 "potenziamento della fruibilità...": non accolta, si ritiene che gli indirizzi contenuti nell'ambito siano già coerenti con la tutela e la valorizzazione del tratto di mulattiera in oggetto di elevato valore paesaggistico; - p. 14 "in considerazione dell'elevato sfruttamento...": non accolta in quanto la tematica in oggetto è già presente nell'ambito e prevede un programma di intervento concertato tra gli enti a tutti i livelli; - p. 14 "in considerazione dell'elevato pregio...": parzialmente accolta. si prende atto del rilievo e si</p>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Ambiti di paesaggio	III Osservazione n. 3: nell'ambito 3 Valle Antigorio si propongono integrazioni alle dinamiche in atto e agli indirizzi e orientamenti strategici.	Parzialmente accolta	<p>provvede a integrare l'elaborato per la parte mancante;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- p. 14 "...motoslitte/quad/trial...": non accolta, si fa presente che tale regolamentazione non è di competenza del Ppr.</li> </ul> <p>Dinamiche in atto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- p. 19 "realizzazione nuovi tralicci...": accolta, si prende atto del rilievo e si provvede a integrare l'elaborato per la parte mancante;</li> <li>- p. 19 "diffusione centraline idroelettriche...": accolta, si prende atto del rilievo e si provvede a integrare l'elaborato per la parte mancante;</li> <li>- p. 19 "diffusione delle strade agrosilvopastorali...": non accolta in quanto la tematica in oggetto è già presente nell'ambito.</li> </ul> <p>Indirizzi e orientamenti strategici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- p. 20 "linee di trasporto di alta tensione...": parzialmente accolta, si prende atto del rilievo e si provvede a integrare parzialmente l'elaborato, in quanto tali dorsali sono già state individuate nell'art. 32 delle NdA;</li> <li>- p. 20 "...sfruttamento idroelettrico...": non accolta in quanto la tematica in oggetto è già presente nell'ambito e prevede un programma di intervento concertato tra gli enti a tutti i livelli;</li> <li>- p. 20 "...regolamentare nuove strade carrabili...": non accolta, si prende atto del rilievo e si evidenzia che nelle prescrizioni specifiche relative ai beni paesaggistici, sono state inserite ulteriori misure di tutela;</li> <li>- p. 20 "limitare la creazione di nuove cave...": accolta, si prende atto del rilievo e si provvede a integrare l'elaborato per la parte mancante. Si specifica però che nelle specifiche prescrizioni d'uso per i beni paesaggistici tale aspetto è stato normato impedendo nuove attività estrattive nelle aree tutelate;</li> <li>- p. 20 "...motoslitte/quad/trial...": non accolta, si fa presente che tale regolamentazione non è di competenza del Ppr;</li> <li>- p. 20 "cave dimesse...": non accolta, si prende atto del rilievo e si precisa che l'allegato A alle NdA contiene per l'ambito n. 3, l'obiettivo specifico 1.9.3. inerente tale tematica.</li> </ul>
		Ambiti di paesaggio	IV Osservazione n. 4: nell'ambito 4 Valle Isorno si propongono integrazioni alle dinamiche in atto e agli indirizzi e orientamenti strategici.	Parzialmente accolta	<p>Dinamiche in atto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "linee di trasporto dell'energia elettrica...": non accolta, si prende atto del rilievo e si precisa che nella scheda B052 tale dinamica è stata trattata nella parte relativa all'identificazione dei lavori;</li> <li>- "diffusione centraline idroelettriche...": accolta, si prende atto del rilievo e si provvede a integrare l'elaborato per la parte mancante;</li> <li>- "diffusione delle strade agrosilvopastorali...": accolta, si prende atto del rilievo e si provvede a integrare l'elaborato per la parte mancante.</li> </ul> <p>Indirizzi e orientamenti strategici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- p. 23 "linee di trasporto di alta tensione...": non accolta, si prende atto del rilievo e si precisa che nella scheda B052 tale dinamica è stata trattata nella parte relativa alle specifiche prescrizioni d'uso;</li> </ul>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Ambiti di paesaggio	v Osservazione n. 5: nell'ambito 5 Valle Vigizzo si propongono integrazioni agli indirizzi e orientamenti strategici.	Non accolta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- p. 23 "sfruttamento idroelettrico...": accolta, si prende atto del rilievo e si provvede a integrare l'elaborato per la parte mancante;</li> <li>- p. 23 "potenziamento dell'accessibilità...": accolta, si prende atto del rilievo e si provvede a integrare l'elaborato per la parte mancante;</li> <li>- p. 23 "...motoslitte/quad/trial...": non accolta, si fa presente che tale regolamentazione non è di competenza del Ppr.</li> </ul> <p>Indirizzi e orientamenti strategici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- p. 29 "...regolamentare nuove strade carrabili...": non accolta in quanto la tematica in oggetto è già presente nell'ambito attraverso il rinvio alla predisposizione di specifici piani per lo studio delle caratteristiche tecniche e del numero delle nuove strade carrabili;</li> <li>- p. 29 "sfruttamento idroelettrico...": non accolta in quanto la tematica in oggetto è già presente nell'ambito e prevede un programma di intervento concertato tra gli enti a tutti i livelli;</li> <li>- p. 29 "...motoslitte/quad/trial...": non accolta, si fa presente che tale regolamentazione non è di competenza del Ppr.</li> </ul>
		Ambiti di paesaggio	vi Osservazione n. 6: nell'ambito 6 Valle Bognanco si propongono integrazioni agli indirizzi e orientamenti strategici.	Non accolta	<p>Indirizzi e orientamenti strategici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- p. 34 "sfruttamento idroelettrico...": non accolta in quanto la tematica in oggetto è già presente nell'ambito e prevede un programma di intervento concertato tra gli enti a tutti i livelli;</li> <li>- p. 34 "...regolamentare nuove strade carrabili...": non accolta in quanto la tematica in oggetto è già presente nell'ambito attraverso il rinvio alla predisposizione di specifici piani per lo studio delle caratteristiche tecniche e del numero delle nuove strade carrabili;</li> <li>- p. 34 "...motoslitte/quad/trial...": non accolta, si fa presente che tale regolamentazione non è di competenza del Ppr.</li> </ul>
		Ambiti di paesaggio	vii Osservazione n. 7: nell'ambito 7 Valle Antrona si propongono integrazioni agli indirizzi e orientamenti strategici.	Non accolta	<p>Indirizzi e orientamenti strategici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- p. 38 "...regolamentare nuove strade carrabili...": non accolta in quanto la tematica in oggetto è già presente nell'ambito attraverso il rinvio alla predisposizione di specifici piani per lo studio delle caratteristiche tecniche e del numero delle nuove strade carrabili;</li> <li>- p. 38 "sfruttamento idroelettrico...": non accolta in quanto la tematica in oggetto è già presente nell'ambito e prevede un programma di intervento concertato tra gli enti a tutti i livelli;</li> <li>- p. 38 "...motoslitte/quad/trial...": non accolta, si fa presente che tale regolamentazione non è di competenza del Ppr.</li> </ul>
		Ambiti di paesaggio	viii Osservazione n. 8: nell'ambito 8 Valle Anzasca si propongono integrazioni alle dinamiche in atto e agli indirizzi e orientamenti strategici.	Parzialmente accolta	<p>Dinamiche in atto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "diffusione centraline idroelettriche...": accolta, si prende atto del rilievo e si provvede a integrare l'elaborato per la parte mancante;</li> <li>- "diffusione delle strade agrosilvopastorali...": accolta, si prende atto del rilievo e si provvede a integrare l'elaborato per la parte mancante;</li> <li>- "tendenza dell'industria dello sci...": accolta, si prende</li> </ul>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Ambiti di paesaggio	IX Osservazione n. 9: nell'ambito 9 Valle Ossola si propongono integrazioni agli indirizzi e orientamenti strategici.	Parzialmente accolta	<p>atto del rilievo e si provvede a integrare l'elaborato per la parte mancante.</p> <p>Indirizzi e orientamenti strategici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- p. 44 "...aree di alta quota ed i ghiacciai...": non accolta, si fa presente che tale tematica è regolamentata al comma 13, art. 13 delle NdA;</li> <li>- p. 45 "sfruttamento idroelettrico...": non accolta in quanto la tematica in oggetto è già presente nell'ambito e prevede un programma di intervento concertato tra gli enti a tutti i livelli;</li> <li>- p. 45 "...regolamentare... nuove strade carrabili...": non accolta, si prende atto del rilievo e si evidenzia che nelle prescrizioni specifiche relative ai beni paesaggistici, sono state inserite ulteriori misure di tutela;</li> <li>- p. 45 "...motoslitte/quad/trial...": non accolta, si fa presente che tale regolamentazione non è di competenza del Ppr.</li> </ul> <p>Indirizzi e orientamenti strategici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- p. 52 "...regolamentare... antenne per telefonia": non accolta, si precisa tuttavia che la regolamentazione di questi aspetti è contenuta nell'art. 30 delle NdA e nelle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici;</li> <li>- p. 52 "sfruttamento idroelettrico...": accolta, si prende atto del rilievo e si provvede a integrare l'elaborato per la parte mancante;</li> <li>- p. 52 "...regolamentare... nuove strade carrabili...": non accolta, si prende atto del rilievo e si evidenzia che nelle prescrizioni specifiche relative ai beni paesaggistici, sono state inserite ulteriori misure di tutela;</li> <li>- p. 52 "cave dimesse...": non accolta, si prende atto del rilievo e si precisa che l'allegato A alle NdA contiene per l'ambito n. 9, l'obiettivo specifico 1.9.3. inerente tale tematica;</li> <li>- p. 52 "guardrail metallici e i cartelloni...": non accolta, si prende atto del rilievo e si evidenzia che la tematica è stata regolamentata nelle prescrizioni specifiche relative ai beni paesaggistici;</li> <li>- p. 52 "mobilità sostenibile...": accolta, si prende atto del rilievo e si provvede a integrare l'allegato A alle NdA con l'obiettivo specifico 1.5.4. e la relativa linea d'azione;</li> <li>- p. 52 "ridurre consumo di suolo...": non accolta, si prende atto del rilievo e si evidenzia che l'allegato A alle NdA contiene l'obiettivo specifico 1.9.1. e la relativa linea d'azione, inoltre per quanto concerne la valorizzazione dell'archeologia industriale, si fa presente che tale aspetto è stato normato nell'art. 27 delle NdA;</li> <li>- p. 52 "manufatti storici della rete ferroviaria...": non accolta, si prende atto del rilievo e si fa presente che tale aspetto è già stato normato nell'art. 22 delle NdA;</li> <li>- p. 52 "case rurali storiche...": non accolta, si prende atto del rilievo e si fa presente che tale aspetto è già stato normato nell'art. 25 delle NdA;</li> <li>- p. 52 "mulattiere e le strade rurali storiche...": non accolta in quanto la tematica in oggetto è già presente nell'ambito attraverso il rinvio alla predisposizione di specifici piani per lo studio delle caratteristiche tecniche e del numero delle nuove strade carrabili: "fuoristrada.</li> </ul>



NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Ambiti di paesaggio	x Osservazione n. 10: nell'ambito 10 Val Grande si propongono integrazioni agli indirizzi e orientamenti strategici.	Parzialmente accolta	<p>moto da cross, quad, ...": non accolta, si fa presente che tale regolamentazione non è di competenza del Ppr;</p> <p>- p. 52 "sponde dei fiumi e dei torrenti...": non accolta, in quanto l'art. 14 delle NdA ha normato tutti gli aspetti relativi al mantenimento degli ecosistemi e degli aspetti di naturalità, in particolare nelle zone fluviali allargate, nonché le limitazioni agli aspetti trasformativi nelle zone fluviali interne. Si precisa, infine, che l'aviosuperficie di Masera rientra nelle zone fluviali allargate per le quali lo stesso articolo ha predisposto norme di riferimento;</p> <p>Dinamiche in atto:</p> <p>- p. 56 "progetto di nuove strade agrosilvopastorali...": accolta, si prende atto del rilievo e si provvede a integrare l'elaborato per la parte mancante;</p> <p>Indirizzi e orientamenti strategici:</p> <p>- p. 55 "...vietate nuove strade agrosilvopastorali...": parzialmente accolta in quanto gli aspetti regolamentari dell'uso delle strade non sono di competenza del Ppr;</p> <p>- p. 55 "case rurali storiche...": non accolta, si prende atto del rilievo e si fa presente che tale aspetto è già stato normato nell'art. 25 delle NdA;</p> <p>- p. 55 "mulattiere e le strade rurali storiche...": parzialmente accolta si prende atto del rilievo e si provvede a integrare l'elaborato con riferimento alla valorizzazione delle mulattiere e delle strade rurali storiche; "fuoristrada, moto da cross, quad, ...": non accolta, si fa presente che tale regolamentazione non è di competenza del Ppr;</p>
		Ambiti di paesaggio	xI Osservazione n. 11: nell'ambito 11 Val Cannobina si propongono integrazioni agli indirizzi e orientamenti strategici.	Parzialmente accolta	<p>Indirizzi e orientamenti strategici:</p> <p>- p. 58 (60) "sfruttamento idroelettrico...": accolta, si prende atto del rilievo e si provvede a integrare l'elaborato per la parte mancante;</p> <p>- p. 58 (60) "...vietate nuove strade agrosilvopastorali...": parzialmente accolta in quanto gli aspetti regolamentari dell'uso delle strade non sono di competenza del Ppr;</p> <p>- p. 58 (60) "case rurali storiche...": non accolta, si prende atto del rilievo e si fa presente che tale aspetto è già stato normato nell'art. 25 delle NdA;</p> <p>- p. 58 (60) "mulattiere e le strade rurali storiche...": parzialmente accolta si prende atto del rilievo e si provvede a integrare l'elaborato con riferimento alla valorizzazione delle mulattiere e delle strade rurali storiche; "fuoristrada, moto da cross, quad, ...": non accolta, si fa presente che tale regolamentazione non è di competenza del Ppr.</p>
		Ambiti di paesaggio	xII Osservazione n. 12: nell'ambito 12 Fascia costiera nord del Lago Maggiore si sottolinea la rilevanza paesaggistica dell'ambito ponendo l'accento sulle attività estrattive presenti diffusamente tra Baveno e Mergozzo, attività che con la loro presenza compromettono la possibilità di conseguire il riconoscimento del Golfo Borromeo tra i siti UNESCO. Inoltre il riutilizzo nel comune di Baveno dei siti delle cave storiche quali siti minerari per il riuso delle discariche esistenti ha assunto dimensioni devastanti. Si richiede che i crinali affacciati sul Lago Maggiore siano preclusi alle attività di cava ove non compensate da interventi di recupero di pari superficie e che siano precluse le nuove attività minerarie mentre per quelle esistenti siano sottoposte a nuovi piani e progetti per il loro graduale e completo recupero da raggiungere entro la conclusione delle attività in atto.	Non accolta	In relazione ai crinali interessati dalle attività estrattive prospicienti i laghi Mergozzo e Maggiore, non si accoglie e si precisa che le specifiche prescrizioni d'uso per i beni paesaggistici A165, A166 e B056 contengono norme finalizzate a regolamentare le attività estrattive e il loro recupero, nonché il divieto all'apertura di nuovi siti di cava.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xIII In merito all'art. 26 delle NdA si chiede che lo stesso articolo non subisca affievolizioni o deroghe limitando il tipo di intervento al restauro e al risanamento conservativo su tutte le ville e i parchi esistenti indipendentemente dall'esistenza di dichiarazioni di cui all'art. 136, lett. b del Codice.	Non accolta	In relazione alle ville storiche, si evidenzia che l'art. 26 delle NdA non è stato modificato mentre sono state inserite ulteriori indicazioni nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, per l'applicazione corretta delle prescrizioni.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Considerazioni generali	xiv Si richiede di attivare il principio della decostruzione selettiva a fronte della richiesta di nuovi volumi edilizi nella formazione dei nuovi Prgc o varianti strutturali agli stessi ammettendo la realizzazione di nuovi volumi solo a fronte della riduzione di pari o superiori volumi incongrui.	Non accolta	In relazione alla tematica del surplus immobiliare esistente, pur condividendo il rilievo, si precisa che le norme riferite alle morfologie insediative e alle altre componenti paesaggistiche contengono nelle direttive misure atte alla limitazione del consumo di suolo che entreranno in vigore con l'approvazione del Ppr. Inoltre le prescrizioni specifiche del Catalogo dei beni paesaggistici, prima parte, già in salvaguardia, contengono ulteriori misure limitative per i nuovi insediamenti.
		Componenti storico-culturali	xv Si richiede di inserire il sedime della ex ferrovia Stresa-Mottarone e di prescrivere sul sito della ex Stazione attigua a quella esistente il mantenimento di una destinazione d'uso congrua con la percezione dell'originaria funzione.	Accolta	In riferimento alla linea ferroviaria dismessa Stresa-Mottarone, si prende atto del rilievo e si provvede a integrare l'elaborato, si fa presente che tale aspetto è già stato normato nell'art. 22 delle NdA e nelle prescrizioni specifiche delle schede A173, A174, A175 e B056.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xvi Dato l'utilizzo intensivo turistico ricettivo poco conforme ai dettami della Riserva naturale di Fondo Toce e visto l'allentamento della tutela da parte della normativa nazionale e regionale in materia di campeggi, si chiede di dettare prescrizioni che intervengano anche sul costruito negli ambiti di campeggio o comunque direttive volte a contrastare il processo di urbanizzazione incontrollata del territorio.	Parzialmente accolta	In riferimento alla problematica relativa alla notevole presenza di campeggi in aree di pregio naturalistico e paesaggistico, si accoglie l'osservazione e si provvede a integrare l'art. 39 delle NdA.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xvii Si richiede l'ampliamento delle aree prative e agricole da salvaguardare comprendendovi l'intero ambito posto tra il lago di Mergozzo e il lago Maggiore su entrambe le sponde del Toce.	Non accolta	In relazione alla richiesta di ampliare la salvaguardia delle aree prative e agricole poste tra il lago di Mergozzo e il lago Maggiore, si evidenzia che esse sono comprese per la quasi totalità nel perimetro della Riserva naturale di Fondotoce, quindi soggette a valutazione di incidenza, mentre le rimanenti sono classificate quali aree agricole connotate da insediamenti rurali di cui all'art. 40 delle NdA, e come tali soggette alle direttive che devono essere obbligatoriamente osservate negli adeguamenti dei Prgc al Ppr.
		Ambiti di paesaggio	xviii Si propongono modifiche e integrazioni inerenti il paragrafo "Indirizzi e orientamenti strategici" della scheda d'ambito n. 12.	Parzialmente accolta	Indirizzi e orientamenti strategici: - p. 69 "...regolamentare... antenne per telefonia": non accolta, si precisa tuttavia che la regolamentazione di questi aspetti è contenuta nell'art. 30 delle NdA e nelle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici; - p. 69 "...regolamentare... nuove strade carrabili...": non accolta, si prende atto del rilievo e si evidenzia che nelle prescrizioni specifiche relative ai beni paesaggistici, sono state inserite ulteriori misure di tutela; - p. 70 "case rurali storiche...": non accolta, si prende atto del rilievo e si fa presente che tale aspetto è già stato normato nell'art. 25 delle NdA; - p. 70 "mobilità sostenibile...": accolta, si prende atto del rilievo e si provvede a integrare l'allegato A alle NdA con l'obiettivo specifico 1.5.4. e la relativa linea d'azione; - p. 70 "cave dimesse...": non accolta, si prende atto del rilievo e si precisa che l'allegato A alle NdA contiene per l'ambito n. 9, l'obiettivo specifico 1.9.3. inerente tale tematica; - p. 70 "guardrail metallici e i cartelloni...": non accolta, si prende atto del rilievo e si evidenzia che la tematica è stata regolamentata nelle prescrizioni specifiche relative ai beni paesaggistici; - p. 70 "cave dimesse...": non accolta, si prende atto del rilievo e si precisa che l'allegato A alle NdA contiene per l'ambito n. 9, l'obiettivo specifico 1.9.3. inerente tale tematica; - p. 70 "aree agricole e le aree libere...": parzialmente

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xix Osservazione n. 13, bene A171: si ritiene che le prescrizioni specifiche dettate per il Parco del Grand Hotel delle Isole Borromeo attenuino in modo consistente la tutela garantita dal Ppr adottato nel 2009, con una scelta discutibile in quanto l'area è stata pesantemente trasformata nel corso degli anni. Si chiede di ripristinare la prescrizione contenuta nella precedente versione o, in subordine, la scrittura di una normativa coerente con le finalità di tutela dei vincoli posti.	Non accolta	<p>accolta, si prende atto del rilievo e si precisa che l'allegato A alle NdA contiene per l'ambito n. 9, l'obiettivo 1.3.3. e la relativa linea d'azione che si provvede a integrare con il riferimento alle aree agricole;</p> <p>- p. 70 "manufatti storici della rete ferroviaria...": non accolta, si prende atto del rilievo e si fa presente che tale aspetto è già stato normato nell'art. 22 delle NdA;</p> <p>- p. 70 "mulattiere e le strade rurali storiche...": non accolta in quanto la tematica in oggetto è già presente nell'ambito attraverso il rinvio alla predisposizione di specifici piani per lo studio delle caratteristiche tecniche e del numero delle nuove strade carrabili; "fuoristrada, moto da cross, quad, ...": non accolta, si fa presente che tale regolamentazione non è di competenza del Ppr;</p> <p>- p. 70 "sponde dei fiumi e dei torrenti...": non accolta, in quanto l'art. 14 delle NdA ha normato tutti gli aspetti relativi al mantenimento degli ecosistemi e degli aspetti di naturalità, nonché le limitazioni agli aspetti trasformativi.</p> <p>A171: in merito alle considerazioni espresse si precisa che il Ppr adottato nel 2015 ha operato il censimento di tutti i beni paesaggistici vigenti dettando le relative prescrizioni d'uso, sulla base delle analisi dei valori ancora presenti e degli interventi di trasformazione avvenuti nel corso degli anni. La presenza, al bordo esterno dell'area in oggetto, di beni tutelati dalla parte seconda del D. lgs. 42/2004 che potrebbero essere oggetto di importanti interventi trasformativi, nonché le argomentazioni sollevate circa la liceità degli altri interventi già realizzati in regime di salvaguardia, necessitano delle dovute attenzioni nelle sedi appropriate. La prescrizione richiama comunque il rispetto degli strumenti di tutela individuati ai sensi della parte seconda del D.lgs. 42/2004.</p>
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xx Osservazione n. 14, bene A173: si rileva che alcuni degli edifici storici che lo stesso Ppr indica come "in stato di abbandono e a rischio di trasformazione" sono gli stessi ricompresi nel già citato bene A171, per il quale si prevedono "interventi di rigenerazione e ridisegno dell'assetto del costruito", consentendo così l'attuazione dei progetti che insistono su quell'ambito e che non si ritengono consoni con le finalità di tutela. Si ritiene inoltre che la prescrizione dettata per il bene A173, tale da consentire l'inserimento di "volumetrie, altezze e cromie coerenti con il contesto circostante", non consideri che le ville storiche e i relativi parchi sono oggi inseriti in contesti alberghieri caratterizzate da volumetrie e altezze non coerenti con i valori che hanno originariamente ispirato la tutela. Considerata anche la scarsa coerenza di tali disposizioni con quelle previste dall'art. 26 delle NdA, si ritiene complessivamente non idoneo il quadro prescrittivo delineato; si chiede pertanto che le prescrizioni riferite al bene A173 siano rese coerenti e adeguate alle finalità di salvaguardia e valorizzazione del tratto costiero, riconducendole comunque ai disposti dell'art. 26	Non accolta	A173: si prende atto del rilievo inerente la particolare situazione in cui si trovano alcune ville storiche e relativi parchi, inseriti in contesti caratterizzati da volumetrie e altezze non coerenti con i valori originari del contesto; si ritiene comunque che le norme di tutela contenute nelle direttive dell'art. 26 delle NdA siano sufficienti a garantire la conservazione dei beni stessi. Si prende atto comunque della proposta allegata per l'istituzione di un vincolo indiretto ex art. 45 del D.lgs. 42/2004 che comprenda la costa lacustre, ora caratterizzata da alcune ville storiche in stato di abbandono, ma si specifica che il Ppr non è lo strumento atto a inserire nuove dichiarazioni di interesse culturale o di istituire aree di tutela indiretta di detti beni, essendo specifica competenza del Ministero ai sensi della parte seconda del D.lgs. 42/2004.
		Ambiti di paesaggio	xxi Osservazione n. 15: nell'ambito 13 Valle Strona si propongono integrazioni alle dinamiche in atto e agli indirizzi e orientamenti strategici.	Parzialmente accolta	<p>Dinamiche in atto:</p> <p>- p. 73 "diffusione centraline idroelettriche...": non accolta in quanto la tematica in oggetto è già presente nell'ambito e prevede un programma di intervento concertato tra gli enti a tutti i livelli;</p> <p>- p. 73 "diffusione delle strade agrosilvopastorali...": accolta, si prende atto del rilievo e si provvede a integrare l'elaborato;</p> <p>Indirizzi e orientamenti strategici:</p> <p>- p. 74 "...regolamentare... nuove strade carrabili...": non</p>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xxii Osservazione n. 16, bene B054: si propone una normativa di tutela specifica per i territori inclusi nell'Ambito 14, parzialmente ricompresi nel bene B054. In particolare si chiede la salvaguardia delle aree agricole residue, pascolive e prative ubicate in località Artò, cascine Fiora e Fioretta, stante il loro elevato valore paesaggistico, nonché quelle cartografate sulle tavole di piano all'interno degli Alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota. Si chiede inoltre di salvaguardare i margini delle borgate di Briallo, Egro e Centonara e i prati a sud del nucleo di Armeno e tra Agrano e Pescone.	Parzialmente accolta	<p>accolta in quanto la tematica in oggetto è già presente nell'ambito attraverso il rinvio alla predisposizione di specifici piani per lo studio delle caratteristiche tecniche e del numero delle nuove strade carrabili; inoltre si evidenzia che nelle prescrizioni specifiche relative ai beni paesaggistici, sono state inserite ulteriori misure di tutela; "...vietate nuove strade agrosilvopastorali...": non accolta in quanto gli aspetti regolamentari dell'uso delle strade non sono di competenza del Ppr;</p> <p>- p. 74 "sfruttamento idroelettrico...": non accolta in quanto la tematica in oggetto è già presente nell'ambito e prevede un programma di intervento concertato tra gli enti a tutti i livelli;</p> <p>- p. 74 "...quad, moto da cross ed altri mezzi...": non accolta, si fa presente che tale regolamentazione non è di competenza del Ppr.</p> <p>In merito alla richiesta di inserire prescrizioni specifiche per le aree agricole, pascolive e prative nelle località citate si evidenzia che le stesse sono già comprese tra le aree rurali di specifico interesse paesaggistico di cui all'art. 32 delle NdA. Si prende atto comunque dell'osservazione e si provvede ad integrare l'elenco delle componenti attribuendo alle aree rurali di cui all'art. 32 in località Artò Cattrosio e Artò Cascine Priora il simbolo di particolare rilevanza; si provvede altresì a correggere le morfologie tra Agrano e Pescone e a sud di Armeno.</p>
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	xxiii Si propone l'inserimento di una prescrizione che dichiari l'intangibilità di tutta l'area costituente la discarica storica e in avanzato grado di rinaturalizzazione delle dismesse cave di granito bianco di Alzo, che, anche in considerazione della contiguità con la rupe del Santuario della Madonna del Sasso, si ritiene meritevole di un provvedimento vincolistico che preservi l'ambito da ogni attività economica.	Non accolta	<p>Per quanto riguarda la richiesta di inserire ulteriori prescrizioni inerenti l'intangibilità della rupe sottostante il Santuario della Madonna del Sasso in comune di Alzo, si evidenzia che la previsione di prescrizioni d'uso specifiche a tutela di singoli immobili o aree di eccezionale valore paesaggistico è connessa all'esistenza di un provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico. A tal proposito si segnala che le istanze di istituzione di nuovi beni paesaggistici devono essere presentate alla commissione regionale di cui all'art. 137 del D.lgs. 42/2004, cui compete la formulazione di proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati all'art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Le richieste devono contenere una dettagliata descrizione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari dei luoghi, secondo lo schema indicativo predisposto dalla commissione e scaricabile dal sito web della Regione Piemonte.</p>
		Ambiti di paesaggio	xiv Si propongono inoltre modifiche e integrazioni inerenti il paragrafo "Indirizzi e orientamenti strategici" della scheda d'ambito n. 14.	Parzialmente accolta	<p>In merito agli Indirizzi e orientamenti strategici della Scheda d'Ambito n. 14:</p> <p>- p. 80 "...antenne per telefonia mobile...": non accolta, si precisa tuttavia che la regolamentazione di questi aspetti è contenuta nell'art. 30 delle NdA e nelle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici;</p> <p>- p. 80 "...le strade agrosilvopastorali...": non accolta in quanto gli aspetti regolamentari dell'uso delle strade non sono di competenza del Ppr;</p> <p>- p. 80 "case rurali storiche...": non accolta, si prende atto del rilievo e si fa presente che tale aspetto è già stato normato nell'art. 25 delle NdA;</p>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Usi civici	xxv Osservazione n. 17: con riferimento alle zone gravate da uso civico, si evidenzia che la redazione del Piano avrebbe costituito l'occasione per coordinare, a livello regionale, una ricognizione definitiva dello stato dei diritti di uso civico e si ritiene che, in assenza della stessa, il piano avrebbe dovuto individuare almeno le aree note; si chiede pertanto di integrare il medesimo per colmare tale carenza.	Non accolta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- p. 80 "mobilità sostenibile...": accolta, si prende atto del rilievo e si provvede a integrare l'allegato A alle NdA con l'obiettivo specifico 1.5.4. e la relativa linea d'azione;</li> <li>- p. 80 "cave storiche...": accolta, si prende atto del rilievo e si provvede a integrare la scheda d'ambito e l'allegato A alle NdA con l'obiettivo specifico 1.9.3. e la relativa linea d'azione;</li> <li>- p. 80 "guardrail metallici e i cartelloni...": non accolta, si prende atto del rilievo e si evidenzia che la tematica è stata regolamentata nelle prescrizioni specifiche relative ai beni paesaggistici;</li> <li>- p. 80 "aree agricole e le aree libere...": parzialmente accolta, si prende atto del rilievo e si precisa che l'allegato A alle NdA contiene per l'ambito n. 14, l'obiettivo 1.3.3. e la relativa linea d'azione che si provvede a integrare con il riferimento alle aree agricole;</li> <li>- p. 80 "manufatti storici della rete ferroviaria...": non accolta, si prende atto del rilievo e si fa presente che tale aspetto è già stato normato nell'art. 22 delle NdA;</li> <li>- p. 70 "mulattiere e le strade rurali storiche...": parzialmente accolta, si prende atto del rilievo e si provvede a integrare l'elaborato; "fuoristrada, moto da cross, quad, ...": non accolta, si fa presente che tale regolamentazione non è di competenza del Ppr.</li> </ul> <p>Si sottolinea che il Ppr non rinuncia a disciplinare gli usi civici, per i quali l'articolo 33 delle NdA prevede specifici obiettivi di salvaguardia nonché direttive e prescrizioni finalizzate a mantenere le caratteristiche di tali ambiti, che sono comunque tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004. I territori interessati non sono stati precisamente perimetrati in quanto durante la formazione del Ppr non è stato possibile ricostruire una banca dati esaustiva e aggiornata che consentisse la rappresentazione in modo omogeneo sulla regione di tutte le aree gravate da usi civici; il Piano riconosce ovviamente la necessità di tutelare gli ambiti già rappresentati negli strumenti urbanistici vigenti, così come quelli che saranno individuati a seguito dell'adeguamento al Ppr, d'intesa fra Comune, Regione e Ministero. Si sottolinea che il Ppr non rinuncia a disciplinare gli usi civici, per i quali l'articolo 33 delle NdA prevede specifici obiettivi di salvaguardia nonché direttive e prescrizioni finalizzate a mantenere le caratteristiche di tali ambiti, che sono comunque tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004. I territori interessati non sono stati precisamente perimetrati in quanto durante la formazione del Ppr non è stato possibile ricostruire una banca dati esaustiva e aggiornata che consentisse la rappresentazione in modo omogeneo sulla regione di tutte le aree gravate da usi civici; il Piano riconosce ovviamente la necessità di tutelare gli ambiti già rappresentati negli strumenti urbanistici vigenti, così come quelli che saranno individuati a seguito dell'adeguamento al Ppr, d'intesa fra Comune, Regione e Ministero.</p>
28	Italia Nostra - Sezione Vercelli- Valsesia	Ambiti di paesaggio	I AMBITO 20 - ALTA VALSESIA pag. 117 - Caratteristiche Naturali (Aspetti Fisici ed Ecosistemici), ultimo comma : la necessità di "salvare" edifici di una certa consistenza legati ad attività di miniera ora abbandonate a Riva Valdobbia; pag. 118 -Fattori Qualificanti. aggiungere: la parrocchiale di S. Pietro e Paolo di Boccioleto e la parrocchiale di Campertogno, attribuita all'arch. Juvarra e dal 1714 primo architetto civile del Regno Sabauda, quindi non si tratta di barocco "alpino";	Parzialmente accolta	Pag 117: si prende atto del rilievo e si evidenzia che riguardo alle integrazioni proposte, si potrà provvedere ad apportare eventuali modifiche e integrazioni agli ambiti, così come per le altre specificazioni, all'interno della fase di adeguamento dei piani territoriali e dei Prg. che avverrà

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
			<p>pag .119 -Dinamiche in atto. comma 1° per Val Vogna (Riva Valdobbia) aggiungere : inopportuna la costruzione di una nuova strada asfaltata dalla fraz. Peccia (1529 m. slm) fino all'Alpe Maccagno (2188 m. slm), in sostituzione dell'esistente mulattiera;</p> <p>pag. 120- Strumenti di Salvaguardia Paesaggistico- Ambientale;</p> <p>ultimo comma, aggiungere : acquisizione del Geoparco del Supervulcano (da Balmuccia a Prato Sesia- Serravalle Sesia), riconosciuto dall'Unesco nel2013;</p> <p>pag. 121 - Indirizzi per la Definizione Normativa e Orientamenti Strategici. comma 2°: aggiungere : sia per l'Alta che per la Bassa Valsesia, necessita dell'attuazione della la proposta di una più efficace salvaguardia territoriale mediante l'istituzione del Parco naturale del Sesia, avanzata da Italia Nostra fin dal 2006 (convegno di Varallo), comprendente l'intera Val Grande (da Varallo ad Alagna) con le sue valli laterali di sponda destra (Otro, Vogna, Artogna ecc.), e le fasce spondali (e non solo) del fiume da Varallo alla pianura. In questo contesto si può accentuare la protezione di alcune parti mediante l'istituzione di riserve naturali (Castello di Gavala e Comba di Valmala; Laghetto di Sant'Agostino, già SIC, e rilievi circostanti.</p>		<p>mediante procedure che riuniranno allo stesso tavolo Ministero, Regione, Provincia e Comune.</p> <p>Pag. 118: si prende atto del rilievo e si provvede a correggere e integrare gli elaborati.</p> <p>Pag. 119: si prende atto del rilievo e si provvede a correggere e integrare gli elaborati.</p> <p>Pag. 120: si prende atto del rilievo e si evidenzia che riguardo alle integrazioni proposte, si potrà provvedere ad apportare eventuali modifiche e integrazioni agli ambiti, così come per le altre specificazioni, all'interno della fase di adeguamento dei piani territoriali e dei Prg, che avverrà mediante procedure che riuniranno allo stesso tavolo Ministero, Regione, Provincia e Comune.</p> <p>Pag. 121: si prende atto del rilievo e si evidenzia che riguardo alle integrazioni proposte, si potrà provvedere ad apportare eventuali modifiche e integrazioni agli ambiti, così come per le altre specificazioni, all'interno della fase di adeguamento dei piani territoriali e dei Prg, che avverrà mediante procedure che riuniranno allo stesso tavolo Ministero, Regione, Provincia e Comune.</p>
		Ambiti di paesaggio	<p>II AMBITO 21 - BASSA VALSESIA</p> <p>pag. 125- Fattori Qualificanti. aggiungere: chiesa di S. Maria di Naula (Serravalle Sesia), centro storico di Agnona (Borgosesia), chiese di S. Giovanni e della Beata al Monte (Quarona); pag. 126 –Condizioni. aggiungere al 4° paragrafo: il centro storico di Agnona (Borgosesia) fra gli abitati che meglio conservano le testimonianze storiche.</p>	Accolta	Si prende atto del rilievo e si provvede a integrare gli elaborati.
		Ambiti di paesaggio	<p>III AMBITO 22- COLLINE DI CURINO E COSTE DELLA SESIA</p> <p>pag. 131 -Fattori Qualificanti. aggiungere: necessità di individuazione della" strada del Principe";</p> <p>pag. 132- Strumenti di Salvaguardia Paesaggistico-Ambientale aggiungere: siti di importanza regionale le Rive Rosse, Mazzucco e Bonda Grande;</p> <p>pag. 132- Indirizzi e Orientamenti Strategici. aggiungere: presenza nel territorio ad Ovest dell'abitato di Lozzolo delle miniere di caolino. Necessità di ripristino ambientale;</p>	Accolta	S prende atto del rilievo e si provvede a correggere e integrare gli elaborati. Per quanto riguarda i siti di importanza regionale si prende atto della richiesta e si specifica che il sito citato è ricompreso tra i nodi e le aree contigue della rete di connessione paesaggistica di cui alla tav. P5 e normate dall'art. 42 delle NdA. Infine si evidenzia che la tematica del ripristino ambientale delle attività estrattive è già contenuta nel paragrafo Indirizzi e orientamenti strategici.
		Ambiti di paesaggio	<p>IV AMBITO 23- BARAGGIA TRA COSSATO E GATTINARA</p> <p>pag. 136-Fattori Strutturanti, aggiungere: - Strada da Rovasenda a Roasio che costeggia l'area militare dismessa da bonificare;</p> <p>pag. 136 -Fattori Caratterizzanti, aggiungere: chiese isolate della Pieve di S. Stefano e di S. Maria dei Campi e resti antica chiesa di S. Eugenio (Lenta), parrocchia di S. Lorenzo (Oldenico), parrocchia di S. Michele (Balocco), parrocchia di S. Vittore (Formigliana); castello fortificato di Collobiano;</p> <p>pag. 138 - Indirizzi e Orientamenti Strategici. inserire per gli"aspetti naturalistici e di valorizzazione dell'ecosistema rurale, al comma 5: in particolare la Riserva naturale delle Baragge.</p>	Accolta	Si prende atto del rilievo e si provvede a integrare gli elaborati.
		Ambiti di paesaggio	<p>V AMBITO 24 - PIANURA VERCELLESE</p> <p>pag.143 - Fattori Strutturanti. Necessità di promuovere per il Sistema delle Grange iniziative volte a riconoscimento di Patrimonio dell'Umanità Unesco.</p> <p>Pag. 143-Fattori Caratterizzanti</p> <p>Inserire: l'ex chiesa di S. Giovanni Battista della Colombara (Livorno Ferraris) , il santuario dei Viri Veri ( Ronsecco); precisare : l'ex chiesa di Santa Maria di Arelio di Borgo D'Aie è un rudere da tutelare. aggiungere : chiesa di S. Pietro (Tronzano), chiesa di S. Michele di Clivolo. (Borgo d'Aie), chiesa di S. Michele in Insula (Trino), Abbazia di Lucedio (Trino) e santuario della Madonna del Palazzo ( Crescentino);</p> <p>pag. 143 -Fattori Qualificanti. precisare: il villaggio o borgo di Leri Cavour, attualmente abbandonato, nonostante il restauro della facciata della casa di Cavour;</p> <p>aggiungere: castelli di Quinto V.se, Desana, Lignana e Olcenengo (in grave stato di degrado), Alice Castello, Sali V.se, Salasco, resti del castello di Saletta, Sapel dal Mur (antico insediamento isolato) di Alice Castello;</p> <p>pag 143 -Dinamiche in atto;</p> <p>comma 3°: sostanziale stravolgimento paesaggistico;</p> <p>pag. 144 - comma 9°: l'istituzione del Parco fluviale del Po tratto vercellese- alessandrino .....; comma 11°: aggiungere: attualmente dismessa con grave impatto paesaggistico determinato dalle due torri di raffreddamento;</p>	Accolta	Si prende atto del rilievo e si provvede a integrare gli elaborati.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Ambiti di paesaggio	pag. 145- Condizioni. comma 1°: A circa k.1 ad Est di Leri Cavour, presenza di centrale termoelettrica EON (Livorno Ferraris); pag. 146 -Indirizzi e Orientamenti Strategici. Per la valorizzazione del paesaggio rurale, dominante nell'ambito salvo il capoluogo, valgono principi generali: aggiungere all'ultimo comma: ripristino della ferrovia storica Santhià - Arona; Novara- Varallo Sesia Per le aree urbane: Vercelli, aggiungere ultima riga : in rapida espansione.	Accolta	Si prende atto del rilievo e si provvede a integrare gli elaborati.
		Ambiti di paesaggio	VI AMBITO 25 - BARAGGIA TRA BIELLA E COSSATO pag. 151 -Fattori Caratterizzanti. aggiungere : parrocchiale di Benna e Monastero di SS. Pietro e Paolo di Castelletto Cervo.	Accolta	Si prende atto del rilievo e si provvede a integrare gli elaborati.
		Ambiti di paesaggio	VII AMBITO 26- VALLI CERVO, OROPA ED ELVO pag. 157- Caratteristiche Naturali (Aspetti Fisici ed Ecosistemi). ultimo comma: Nella Alta Valle Cervo localizzazione delle cave minerarie nei pressi di Oriomosso (Quittengo); pag. 159 -Fattori Caratterizzanti. aggiungere : chiesa di S. Grato di Sordevolo e chiesa di S. Giovanni di Adorno Micca pag. 159 -Fattori Qualificanti. aggiungere: castello di Mongrando pag. 159 aggiungere nella Conca di Oropa la presenza di celle eremitiche di S. Bartolomeo e S. Maria, dal sec. XIV Priorati; pag. 160 -Dinamiche In Atto ultimo comma: si evidenzia la necessità di realizzare un Parco regionale denominato "Alta Valle Elvo" situato al disopra della strada del Tracciolino; pag. 160 aggiungere: necessità di localizzazione delle aree militari.	Accolta	Si prende atto del rilievo e si provvede a integrare gli elaborati.
		Ambiti di paesaggio	VIII AMBITO 27- PREALPI BIELLESI E ALTA VALSESSERA pag. 166 - Fattori Caratterizzanti. aggiungere: Santuario dei Moglietti (Coggiola).	Accolta	Si prende atto del rilievo e si provvede a integrare gli elaborati.
		Ambiti di paesaggio	IX AMBITO 28 -EPOREDIESE pag. 173 -Fattori Strutturanti. Sistema dei castelli : comma 4 fra i "signorili"aggiungere castello di Roppolo e castello di Viverone.	Accolta	Si prende atto del rilievo e si provvede a integrare gli elaborati.
29	Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta	Consultazione ipertestuale	I Si rileva che, ai fini di una più agevole consultazione del Piano sarebbe necessario che il Catalogo dei beni paesaggistici e le Schede degli ambiti di paesaggio fossero disponibili in formato ipertestuale; sarebbe inoltre opportuno un ulteriore elaborato nel quale per tutti i comuni siano riportati: numero degli ambiti ed unità di paesaggio presenti, beni citati nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte )", componenti richiamate nell'elaborato "Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio".	Parzialmente accolta	Si valuterà la possibilità di predisporre l'elaborato proposto, sicuramente utile, anche se di non immediata realizzazione; si segnala comunque che sin d'ora, tramite il servizio Webgis, di visualizzazione delle Tavole, è possibile interrogare i diversi temi presenti sul territorio comunale in modo da disporre di un quadro preciso di quanti e quali siano i beni e le componenti in esso ricadenti, e di collegarsi con un link ai corrispondenti elaborati di testo che li disciplinano .
		Componenti storico culturali	II Si segnala la mancata inclusione negli Elenchi delle componenti e nella Tav. P5 di elementi da tempo documentati e riconosciuti come significativi. Per superare tale limite si ritiene opportuno un richiamo nelle NdA ai beni individuati, ai sensi dell'art. 24 della l.r. 56/1977, dai piani locali vigenti o futuri; in tal modo gli Elenchi risulterebbero costantemente aggiornati senza necessariamente richiedere una variante del Ppr.	Parzialmente accolta	Gli elementi individuati dai Prg ai sensi dell'art. 24 della l.r. 56/1977 sono già riconosciuti dai comuni come meritevoli di attenzione e tutela e disciplinati da apposita normativa, ancorché non espressamente richiamati all'interno del Piano paesaggistico. Nelle varianti di adeguamento al Ppr i piani locali possono comunque riconoscerli quali componenti del piano paesaggistico, nonché introdurne di nuovi. Come previsto dall'art. 5, c. 4, delle NdA, verrà in tal modo aggiornata la banca dati informatizzata del Ppr, senza che questo costituisca variante al Ppr stesso. Si provvede comunque a integrare l'art. 21 riconoscendo quali elementi di elevato interesse storico-culturale, ancorché non cartografati nel Ppr stesso, tutti i beni perimetrati nei piani locali ai sensi dell'art. 24 della l.r. 56/1977.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	III Si segnala che le schede del Catalogo contengono formulazioni linguisticamente non facilmente interpretabili, si ritiene opportuno chiarirle per rendere più facile l'attuazione del Piano.	Parzialmente accolta	Si accoglie l'osservazione e si provvede a modificare e integrare le prescrizioni specifiche.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	IV Si rileva che alcune prescrizioni contenute nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte" paiono eccessivamente ripetitive, al punto che non sembrano tener nel dovuto conto le specificità dei diversi contesti territoriali. Non si capisce, ad esempio, l'insistenza a limitare l'installazione di impianti tecnologici di produzione energetica da fonte rinnovabile, norma che potrebbe indurre a ritenere legittima l'installazione di impianti da fonte non rinnovabile e che in ogni caso insiste su un tema che non si ritiene essere il principale problema del paesaggio Piemontese.	Accolta	In merito alla precisazione sulla norma inerente gli impianti tecnologici e di produzione energetica si provvede a correggere la prescrizione rendendola più chiara. Nel frattempo si evidenzia che la Giunta Regionale ha già provveduto a dare le opportune indicazioni con la deliberazione n. 31-2530 del 30/11/2015 "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Ambiti di paesaggio	v Si rileva che le norme per Ambito di Paesaggio sono in gran parte "indirizzi"; si segnala tuttavia l'assenza di criteri per valutare, in sede di applicazione e gestione del Piano, in quale misura i Piani urbanistici locali o territoriali, o la progettazione di opere, perseguano gli indirizzi del Ppr.	-	Le indicazioni contenute nelle Schede d'ambito, così come quelle contenute nell'Allegato B sono indirizzi per la formazione degli strumenti di pianificazione locale; dovranno essere rispettati in sede di adeguamento dei Prg al Ppr e condivisi con Regione e Ministero.
30	Legambiente Val Pellice	Istituzione di nuovi beni paesaggistici	l Si chiede di inserire quale ambito sensibile meritevole di riconoscimento e valorizzazione la zona ad Ovest del nucleo Jallà (circa 1.500 mq), descritta nell'osservazione.	Parzialmente accolta	Si segnala che le istanze di istituzione di nuovi beni paesaggistici devono essere presentate alla commissione regionale di cui all'art. 137 del D.lgs. 42/2004, cui compete la formulazione di proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati all'art. 136 del D.lgs. 42/2004. Le richieste devono contenere una dettagliata descrizione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari dei luoghi, secondo lo schema indicativo predisposto dalla commissione e scaricabile dal sito web della Regione Piemonte. Si ritiene comunque la segnalazione meritevole di attenzione e si provvede ad aggiornare le tavole e gli elenchi delle componenti e unità di paesaggio con l'inserimento dello specifico simbolo riferito agli elementi di rilevanza paesaggistica di cui all'art. 30 e al riconoscimento quale paesaggio rurale di specifico interesse paesaggistico di cui all'art. 32 delle NdA.
31	Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e il Casalese	Considerazioni generali	l Malgrado alcune dichiarazioni generali nell'impostazione e fra gli obiettivi, si rileva un'inadeguata attenzione del Ppr alle forme partecipative che costituiscono un aspetto centrale nelle nuove politiche europee del paesaggio e che devono essere presenti negli strumenti di pianificazione. Si evidenzia che il Piemonte possiede una Rete di Osservatori indipendenti, che coprono ampie zone della regione e che possono svolgere un importante ruolo di sensibilizzazione e valutazione sul territorio, anche sviluppando attività da concordarsi con le strutture e i centri regionali pubblici e privati con un'apposita convenzione-quadro. Si chiede pertanto un riconoscimento esplicito della loro presenza e funzione nel Ppr, come già avviene nel caso dei piani paesaggistici delle Regioni Puglia e Toscana.	-	Il Ppr è stato predisposto a partire dal 2007 attraverso intese con gli altri enti e attraverso numerosi momenti di informazione e divulgazione, oltre agli adempimenti di pubblicità previsti dalla legge: infatti anche nel 2015, prima della nuova adozione, come già avvenuto con l'adozione del 2009, il Ppr è stato oggetto di incontri sul territorio, effettuati nelle singole province e dedicati ai comuni per presentare i nuovi contenuti del Ppr; parallelamente sono stati effettuati incontri con le associazioni portatrici di interessi, gli ordini e i collegi professionali, le associazioni degli enti locali; inoltre dopo l'adozione del 2015 il Ppr è stato oggetto delle osservazioni previste dalla legge, dando riscontro a tutti i rilievi anche se giunti fuori termine. A conclusione dell'esame congiunto con il MiBACT delle osservazioni pervenute sono stati effettuati nelle province ulteriori incontri per presentare i riscontri alle principali osservazioni; parallelamente sono stati effettuati incontri con le associazioni portatrici di interessi, gli ordini e i collegi professionali, le associazioni degli enti locali. Riguardo agli Osservatori del paesaggio la Regione è consapevole che gli osservatori possono rivestire un ruolo importante nell'opera di sensibilizzazione e formazione/informazione del territorio, sia al fine di favorire l'attuazione del Piano Paesaggistico, sia per attività di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle attività e progetti già avviati dagli osservatori stessi. Si prende atto delle osservazioni espresse in merito al riconoscimento degli osservatori e si provvede a verificare la possibilità di definire disposizioni normative per tale fattispecie. A tal riguardo, in relazione è stato meglio specificato il ruolo che degli Osservatori del paesaggio e le Associazioni ambientaliste possono ricoprire.



NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
32	Osservatorio del Paesaggio per l'Anfiteatro Morenico di Ivrea	Belvedere e bellezze panoramiche  Siti Unesco  Ambiti di paesaggio, obiettivi e linee di azione	<p>I Art. 30: si ritiene che la mancanza di prescrizioni cogenti cautelative nonché di tempi certi entro cui dare attuazione alle direttive, in assenza di una condivisa individuazione dei bacini visivi, possa offrire spazio a interventi di compromissione dell'integrità visiva dell'estensione panoramica, come quelli che hanno recentemente irreversibilmente intaccato in modo rilevante la qualità percettiva dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea.</p> <p>II Art. 33: in riferimento al sostegno della proposta di candidatura di "Ivrea città industriale del XX secolo", si propone di associare il riconoscimento delle architetture olivettiane sparse sul territorio degli Ambiti 28 (Eporediese) e 31 (Valchiusella).</p> <p>III Allegato B NdA, linee di azione Ambito 28, punto 1.5.2.: si rilevano riferimenti di territori comunali e direttrici non rispondenti ai contesti reali, si specifica che la proliferazione di centri commerciali ha interessato le direttrici est e ovest del comune di Ivrea, estendendosi ai territori dei comuni di Burolo e Banchette.</p>	Parzialmente accolta  Non accolta  Accolta	<p>Si evidenzia che l'area dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea è inserita in più beni paesaggistici e che le prescrizioni d'uso definite per tali beni e inserite nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, contengono specifiche norme a tutela delle visuali. Riguardo all'attuazione delle direttive contenute nell'art. 30 si ricorda che tali previsioni normative, a seguito dell'approvazione del Ppr, devono essere obbligatoriamente osservate nella elaborazione dei piani urbanistici alle diverse scale, dimostrando e motivando eventuali scostamenti.</p> <p>Con riferimento alla richiesta di inserire nella candidatura di "Ivrea città industriale del XX secolo" le architetture olivettiane presenti nei territori ricompresi nelle schede d'Ambito 28 e 31, pur condividendo la proposta, si evidenzia che il Ppr non può apportare modifiche alla candidatura definita attraverso un Protocollo d'Intesa firmato presso il ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che pone le basi per l'iscrizione di "Ivrea Città Industriale del XX Secolo" nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco.</p> <p>Si prende atto del rilievo e si provvede a modificare gli elaborati.</p>
33	Parco naturale Alpi Marittime	Progetti e programmi strategici	I Si chiede di inserire tra i Progetti e programmi strategici contenuti nella Relazione (Capitolo 5.4) il Progetto di candidatura Unesco "Alpi del Mediterraneo", che si ritiene essere in piena coerenza con gli obiettivi del Ppr (in particolare con la tematica "Implementazione della Rete di connessione paesaggistica). Si chiede inoltre di riportare sulla Tav. P6 il perimetro ad oggi riferibile alla candidatura.	Accolta	Si provvede a integrare sia la Relazione, sia la Tavola P6.
34	Pro Natura Piemonte	Considerazioni generali  Considerazioni generali  Considerazioni generali	<p>I Si evidenzia che Pro Natura aveva già presentato alcune osservazioni al Ppr all'atto della sua prima adozione, che si ritrasmettono in Allegato; non risulta siano mai state rese pubbliche le controdeduzioni a tali osservazioni. Analogamente erano state presentate osservazioni in merito alla proposta di riformulazione delle prescrizioni di salvaguardia contenute nei commi 8 e 9 dell'art. 13 delle NdA. Si ritiene inoltre necessario che siano sottoposti alle norme di salvaguardia non solo i beni già sottoposti a tutela dal D.lgs 42/2004, ma anche alle altre componenti paesaggistiche.</p> <p>II Con particolare riferimento al paesaggio urbano, si segnala che l'edilizia di interesse storico e documentario "minore", in assenza di un opportuno riconoscimento della qualità, rischia di essere progressivamente trasformata e sostituita; si ritiene inoltre che le procedure semplificate e autocertificate comportino un rischio per l'omogeneità formale degli ambienti urbani e ulteriori appesantimenti di densità edilizie. Si rende necessaria: la presenza di organismi politici, tecnici e culturali che garantiscano il disegno di luoghi urbani coerenti; la supremazia di una "salvaguardia indiretta", per non limitare la difesa al solo patrimonio riconosciuto come monumentale; la prevalenza della manutenzione, del risanamento e del restauro rispetto alla sostituzione edilizia.</p> <p>III Il Ppr dà obiettivi e linee d'azione ma non regole; risulta carente nella previsione di vincoli volti a preservare l'integrità paesaggistica, si ritiene sia pertanto difforme dalla normativa in materia (D.lgs. 42/2004); in particolare: il Ppr subordina il bene paesaggio alle esigenze economiche (es. in materia di produzione energetica, attività estrattive, urbanizzazioni, etc.); il Ppr detta poche prescrizioni immediatamente vincolanti. Per le Componenti e beni paesaggistici non sono previste prescrizioni, ma solo</p>	Non accolta  -  -	<p>Si segnala che è stato dato riscontro alle osservazioni relative al Ppr adottato nel 2009 con le controdeduzioni approvate con DGR n. 6-5430 del 26 febbraio 2013, che sono a disposizione per la consultazione presso gli uffici regionali e che sono state inviate direttamente, per quanto di competenza, ai soggetti che ne hanno fatto richiesta. Alle osservazioni relative alla riformulazione dell'art. 13 si è dato riscontro con la DGR n. 19-1441 del 18 maggio 2015, pubblicata sul sito della Regione. Si evidenzia inoltre che l'art. 143, c. 9 del D.lgs. 42/2004 prevede la salvaguardia dal momento dell'adozione del Ppr solo per le prescrizioni relative agli immobili e alle aree di cui all'art. 134. Si è scelto di conformarsi a quanto previsto dal D.lgs. 42/2004, evidenziando comunque che dal momento dell'approvazione saranno operative le norme relative all'intero territorio regionale.</p> <p>Si prende atto delle considerazioni espresse nell'osservazione e delle criticità evidenziate, ad alcune delle quali il Ppr cerca appunto di dare risposta per quanto di propria competenza. Alcuni problematiche necessitano di essere invece affrontate a una scala più ampia dalla normativa nazionale e regionale in materia.</p> <p>Si sottolinea come il Ppr non intenda essere il piano dei vincoli, ma auspichi piuttosto che si crei una collaborazione fra i soggetti che operano sul territorio, finalizzata a sviluppare azioni condivise volte al riconoscimento e alla</p>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Montagne	<p>Indirizzi e Direttive; il Ppr rimanda impropriamente ad altri piani subordinati e di settore, che non sempre hanno specificità ambientale. Si riportano a titolo esemplificativo le previsioni normative in materia di "Impianti di produzione idroelettrica" e "Attività estrattive. Alla debolezza del quadro prescrittivo si aggiunge poi quanto statuito all'art. 46, c. 4 delle NdA. Sui beni tutelati dalla cosiddetta "Legge Galasso", per eseguire qualsiasi opera, sarà sufficiente il titolo abilitativo di carattere generale rilasciato dall'ente competente; perciò su tali beni non opererà più alcuna valutazione di compatibilità paesaggistica.</p> <p>IV Art. 13: si ritiene che le prescrizioni dei commi 11 e 12 risultino dissonanti rispetto alle Direttive, che richiedono ai piani locali di garantire la tutela delle vette e dei crinali, laddove fanno salvi gli interventi necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici; le attività estrattive di rilevanza almeno regionale per minerali che non si potrebbero reperire altrove e gli interventi necessari per la produzione di energia, qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto. Si ritiene inoltre che tali previsioni risultino incoerenti rispetto a quanto previsto dagli artt. 30, 31 e 32.</p>	-	<p>salvaguardia dei valori paesaggistici; si segnala comunque che rispetto al Piano adottato nel 2009, in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. 42/2004, il Ppr ha predisposto, oltre alla prescrizioni volte alla tutela delle componenti paesaggistiche e contenute nelle norme di attuazione, specifiche prescrizioni d'uso su circa 350 beni paesaggistici oggetto di decreto di notevole interesse pubblico, in quanto aree riconosciute di particolari sensibilità paesaggistica, che sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati e che vanno a rafforzare la rete di tutela del Ppr.</p> <p>Si rimarca inoltre che il Ppr ha individuato sull'intero territorio regionale innumerevoli elementi di pregio quali componenti paesaggistiche che, ancorché non riconosciuti quali beni ai sensi del D.lgs. 42/2004, dovranno essere individuati e tutelati- e eventualmente integrati - all'interno dei singoli strumenti urbanistici: le direttive e gli indirizzi contenuti nel Piano costituiscono infatti previsioni che devono essere obbligatoriamente recepite dai piani locali, con le modalità più idonee in relazione a ciascun territorio, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Ppr.</p> <p>Si sottolinea infine che quanto contenuto al c. 4 dell'art. 46 è una possibilità espressamente prevista dall'art. 143 del D.lgs. 42/2004, rispetto alla quale il Ppr stabilisce che debba essere esclusivamente consentita a seguito dell'esito positivo del periodo di monitoraggio, durante il quale Regione e Ministero verificheranno la corretta attuazione, nelle trasformazioni del territorio, delle previsioni contenute nel Ppr.</p> <p>Sarà comunque l'ente locale, in base ai contenuti del proprio piano, adeguati al Ppr d'intesa con il Ministero e la Regione, che a seguito delle proprie valutazioni garantirà che gli eventuali interventi siano coerenti con lo strumento stesso e quindi con il Ppr.</p> <p>Le direttive dell'art. 13, così come quelle degli artt. 30, 31, e 32, richiedono una complessiva attenzione per la salvaguardia delle aree di montagna, delle bellezze panoramiche, delle emergenze paesistiche, da attuarsi mediante le modalità che i piani locali riterranno più opportune con riferimento al proprio specifico territorio. Nell'intorno dei 50 metri dai crinali e dalle vette individuati il Ppr ha previsto una tutela più stringente e immediatamente operante, che vieta tutti gli interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia. Le eccezioni previste all'art. 13, come già chiarito nei riscontri alle osservazioni nel 2013, erano state motivate dalle diverse osservazioni in merito pervenute in fase di pubblicazione del Ppr, in base alle quali la Giunta regionale ha ritenuto opportuno consentire la prosecuzione di attività economiche ritenute strategiche per la regione. Si evidenzia che tutti gli interventi dovranno comunque prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione e potranno essere consentiti esclusivamente qualora le valutazioni espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni</p>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Fiumi	v Art. 14: Si osserva come l'art. 14 non riporta l'obbligo di fare valere il Piano di Tutela dell'Acque e il rispetto del Deflusso Minimo Vitale. Si rileva inoltre che non sono dettate prescrizioni per la realizzazione di impianti idroelettrici proposti in ambiti privi di "valore scenico", ma collocati in prossimità di contesti storico-architettonici rilevanti. compresi ponti e manufatti storici. In ogni caso si ritengono inefficaci norme riferite esclusivamente a siti "puntuali", quali appunto "cascate e salti di valore scenico". Una effettiva e efficace tutela del sistema idrografico superficiale non può che riferirsi non solo ad un ampio "intorno visivo" di tali siti, ma anche ai tratti d'asta necessari a garantire la preservazione sia della fisionomia paesaggistica fluviale-torrentizia sia del minimo di sopravvivenza dell'ecosistema acquatico.	Parzialmente accolta	di carattere paesaggistico. In merito agli impianti per la produzione di energia, non si è consentita la realizzazione nell'intorno dei 50 m dai crinali qualora ricadano in aree ed immobili di cui all'art. 136 del D.lgs 42/2004, che sono state assoggettate alla dichiarazione di notevole interesse pubblico mediante l'emanazione di uno specifico decreto che vincola un'area puntualmente individuata proprio a causa delle sue peculiari caratteristiche di unicità. Si precisa che i piani e le normative vigenti devono ovviamente essere rispettati, a prescindere dal loro inserimento nel Ppr, che non richiama espressamente tutte le disposizioni già operanti. Si segnala inoltre che sono in corso di definizione specifiche linee guida relative agli impianti idroelettrici, che forniranno indicazioni puntuali riguardi ai corpi idrici non idonei alla localizzazione degli impianti stessi. In accoglimento all'osservazione, si integra comunque il comma 10 prevedendo il rispetto dei contesti storico-architettonici di pregio.
		Boschi	vi Art. 16: si propone di perimetrare le aree in cui il bosco assume il portamento ad alto fusto, con valori paesaggistici di pregio. Con riferimento alle prescrizioni si contestano le deroghe concesse, ritenute incompatibili con le Direttive e tali da lasciare ampi margini di discrezionalità e spazi di controversia. Si chiede pertanto una completa riscrittura dell'art. 16.	Parzialmente accolta	I contenuti dell'art. 16 sono stati complessivamente rivisti per non dar luogo a possibili contrasti normativi con il piano forestale in corso di predisposizione e con le Misure di conservazione previste per i Siti Natura 2000, per i quali sono in fase di redazione misure sito specifiche e relativi piani di gestione.
		Aree rurali	vii Art. 19: al c.11, si ipotizza la possibilità di nuovi impegni di suolo solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso". Mentre per quanto riguarda le infrastrutture deve essere dimostrato il loro inserimento in piani e progetti strategici, per quanto riguarda i fini insediativi è palese l'esistenza diffusa di edifici rurali dismessi o in fase di abbandono dei quali semmai andrebbe incentivato il recupero.	-	I contenuti del Ppr sostengono fortemente il recupero e il riuso degli edifici preesistenti, da incentivare a discapito della nuova edificazione, incluso l'articolo 19. Il comma 11 prevede già delle limitazioni particolarmente tutelanti, considerato l'ambito molto esteso interessato dalla norma così come perimetrato alla scala di un piano di livello regionale; i piani locali potranno prevedere delle norme ancora più restrittive su ambiti precisamente delimitati a una scala di dettaglio.
		Aree di elevato interesse agronomico	viii Art. 20: si propone l'integrale riscrittura del comma 6, contemplando soltanto la possibilità di collocare nei territori in oggetto solo limitate attività estrattive, all'interno di piani di messa in sicurezza di bacini idrografici a rischio in zone esondabili.	Non accolta	Le aree di cui al comma 6 riguardano porzioni di territorio molto estese, sulle quali non è possibile prevedere una previsione così specifica. Tali aree saranno delimitate con precisione dagli strumenti urbanistici in sede di adeguamento al Ppr, e su tali ambiti i Comuni potranno prevedere una disciplina più specifica per ciascun territorio.
		Viabilità storica e patrimonio ferroviario	ix Art. 22: si propone di estendere l'impegno ad effettuare il censimento degli elementi di cui al comma 1 anche ai piani locali, oltre che ai piani provinciali. Si propone inoltre di identificare con adeguata cartografia ulteriori tracciati e percorsi storici (la rete sentieristica, i percorsi alpini, ecc.) .	Parzialmente accolta	Si integra l'articolo con il riferimento ai piani locali, che potranno individuare in sede di adeguamento al Ppr tutti i tracciati storici ritenuti di particolare interesse esistenti nel proprio territorio. Si segnala inoltre che nella Tavola P5 la rete di fruizione ricomprende anche la rete sentieristica, che comunque essendo rappresentata alla scala 1:250.000 dovrà essere specificata alla scala locale.
		Zone di interesse archeologico	x Art. 23: si propone la cancellazione della possibilità di ampliamento di cave attive e l'esclusione di interventi di interrimento da parte delle amministrazioni locali in assenza di adeguate misure di salvaguardia	Parzialmente accolta	Si provvede a modificare l'art. 23, limitando l'ampliamento delle cave attive solo nei casi in cui risulti compatibile con la conservazione della stratificazione archeologica presente.
		Patrimonio rurale storico	xi Art. 25: si propone di integrare le Direttive, prevedendo che i piani locali e provinciali censiscano adeguatamente, oltre alle "opere, di età medievale o posteriore, di regimazione delle acque", anche il reticolo idrografico minore legato alle opere irrigue, anche	Parzialmente accolta	Si provvede a integrare il comma 5, lett. f) specificando che i piani provinciali e locali censiscono anche il reticolo

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Impianti produttivi di interesse storico	quando queste non siano più funzionali a tali fini in quanto può rientrare a pieno titolo nella rete ecologica regionale, grazie anche alla presenza di fasce boscate, siepi e filari alberati che le hanno connotate fino al grande sviluppo dell'agricoltura intensiva . xii Art. 27: si propone di estendere l'impegno ad effettuare il censimento degli impianti industriali storici anche ai piani locali, oltre che ai piani provinciali.	Accolta	idrografico minore legato alle opere irrigue. Si provvede modificare l'articolo integrando il comma 2.
		Sistemi di fortificazioni	xiii Art. 29: si propone di integrare gli Indirizzi, prevedendo che i piani locali e provinciali censiscano anche le opere di difesa e di fortificazione attualmente interrato, con gallerie sotterranee che fungevano da collegamento con i sistemi di difesa emergenti, che si ritiene vadano poi inserite nelle procedure di "archeologia preventiva".	Non accolta	Il Ppr si occupa di approfondire gli elementi visivi, scenici naturalistici del territorio, inclusi gli elementi di valenza storico architettonica, qualora entrino a far parte del paesaggio percepito; in caso contrario sono comunque tutelati quali beni storici, ma non disciplinati all'interno del Piano paesaggistico.
		Siti Unesco	xiv Art. 33: si propone di rafforzare gli elementi di tutela e le prescrizioni di salvaguardia anche per i luoghi che garantiscono le connessioni tra "Core Zone" e "Buffer Zone" all'interno del sistema delle Residenze Sabaude.	Accolta	L'articolo prevede già al comma 5 la tutela delle visuali core zone-buffer zone, si provvede comunque ad integrare anche il comma 6.
		Morfologie insediative	xv Art. 34, 36 e 37: Negli ambiti individuati in questi diversi articolati vengono esaminate tra l'altro le criticità esistenti nei bordi urbani, nelle porte urbane, nelle aree periurbane. Tali "margini urbani" e le zone interstiziali periurbane sono quelle che rischiano di essere compromesse soprattutto dalla grande distribuzione, dai centri commerciali lineari, dagli impianti per i <i>loisir</i> di massa. Tali insediamenti, anche quando non incidono direttamente su beni paesaggistici, hanno una forte incidenza sul paesaggio urbano e sulle aree agricole periurbane. Si propone pertanto che tali insediamenti vengano opportunamente valutati anche nel loro impatto paesaggistico, con prescrizioni che impongano compensazioni ambientali e paesaggistiche anche per le vaste opere di urbanizzazione e di riorganizzazione della viabilità che vengono concordate in materia con le amministrazioni locali, consumando ulteriore territorio. Si ritiene che tale tipologia insediativa, riconducibile in senso lato alla categoria dei centri commerciali e dei "parchi del divertimento", richieda un articolo delle Norme di Attuazione ad essa appositamente dedicato.	Non accolta	La tematica degli insediamenti per il terziario è affrontata in diversi articoli del Ppr, principalmente agli articoli 37, insediamenti specialistici organizzati e 39, insule specializzate, con norme finalizzate alla minimizzazione degli impatti sul paesaggio. Si sottolinea che il tema è affrontato anche dal Piano territoriale regionale, e approfondito all'interno delle linee guida per la qualità degli insediamenti, approvate con DGR 30-13616 del 22 marzo 2010.
		Insediamenti rurali	xvi Art. 40: si ritiene che la possibilità di previsione di interventi infrastrutturali o insediativi di interesse pubblico a seguito di procedure di tipo concertativo rischi di compromettere l'intento di salvaguardare gli insediamenti rurali, a favore di accordi di programma che potrebbero consentire nuovi programmi di edilizia residenziale, attuati con ulteriore consumo di suolo.	Parzialmente accolta	Le direttive dell'articolo sono espressamente volte a evitare il consumo di nuovo suolo; nei casi in cui risultino necessari interventi di interesse pubblico, le procedure previste sono appunto finalizzate a definire scelte localizzative e progettuali che minimizzino al massimo gli impatti sul territorio, anche attraverso la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale, in coerenza con quanto disciplinato nell'intero articolo. Si provvede comunque a modificare il comma 5, limitando la lettera h. agli interventi di tipo infrastrutturale.
		Elementi critici e detrazioni visive	xvii Art. 41: considerato che i "detrattori del paesaggio" non hanno tutti lo stesso peso, si ritiene opportuno individuare una scala di valori (ad esempio da 1 a 3) che ne misuri l'impatto.	Non accolta	Tali valutazioni potranno essere più correttamente approfondite alla scala di dettaglio del piano locale.
		Rete di connessione paesaggistica	xviii Art. 42: si propone di inserire, all'interno di tale rete il reticolo idrografico minore, connotato da fasce boscate o arbustive, e i percorsi storici alberati di accesso alle cascate e agli antichi borghi rurali, che dovrebbero costituire parte integrante anche della rete ecologica. Altrettanto importante è l'inserimento tra le reti di connessione paesaggistica delle rotte di caccia rappresentate nella celebre "Carta delle Cacce", che si diramavano in particolare da Stupinigi e Venaria Reale, interessando però anche la tenuta di Pollenzo, la Mandria di Chivasso ed altri compendi storici, che ben possono essere oggetto di proposte di recupero paesaggistico.		Gli elementi rappresentati nella Tav. P5 si riferiscono alle connessioni ecologiche principali, che potranno essere integrate da studi e approfondimenti da redigere alla scala locale. Si segnala inoltre che la rete di connessione paesaggistica rappresentata nella Tav. P5 già ricomprende i poli segnalati nell'osservazione fra gli elementi della rete storico-culturale da salvaguardare e valorizzare.
		Progetti e programmi strategici	xix Art. 44: si propone l'inserimento tra i Progetti e programmi strategici – e la relativa rappresentazione cartografica – della candidatura Unesco delle Alpi del Mediterraneo, comprendente i siti Natura 2000 collocati in sponda destra Valle Stura di Demonte, il Parco delle Alpi Marittime, il Sito Natura 2000 del Colle di Tenda, e il Parco del Marguareis.	Accolta	La candidatura delle "Alpi del Mediterraneo", viene inserita quale progetto strategico della Regione nel capitolo 5.4 della Relazione e nella Tavola P6.
		Adeguamento	xx Art. 46: si contesta l'attribuzione ai Comuni adeguati al Ppr di un ruolo di "autocertificazione" per il rilascio dei titoli edilizi nelle aree tutelate ai sensi dell' art. 142 de D.lgs. 42/2004; si chiede pertanto la riscrittura del comma 4, prevedendo quanto meno un ruolo di controllo da parte della Regione Piemonte.	Non accolta	Si sottolinea che quanto contenuto al c. 4 dell'art. 46 è una possibilità espressamente prevista dall'art. 143 del D.lgs. 42/2004, il Ppr stabilisce che debba essere esclusivamente consentita a seguito dell'esito positivo del periodo di monitoraggio, durante il quale Regione e Ministero verificheranno la corretta attuazione, nelle trasformazioni del territorio, delle previsioni contenute nel Ppr.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Ambiti di paesaggio	xxi Ambito 20, Alta Valle Sesia: si evidenzia la forte criticità determinata dalla realizzazione di impianti per lo sfruttamento idroelettrico in ambiti ad elevata sensibilità paesaggistica (per es. T. Sorba a Rassa) e con presenza di emergenze di valore storico-documentario quali le architetture walser. Si richiede di individuare le aste fluviali caratterizzate dalla presenza di salti e cascate di valore scenico e i siti di possibile localizzazione di impianti idroelettrici.	Non accolta	Obiettivo specifico 2.5.1. si prende atto del rilievo circa la proposta di modifica della linea d'azione corrispondente, si evidenzia tuttavia che le modifiche proposte non possono essere accolte in quanto l'adozione di strumenti di pianificazione o di indirizzo riguardo agli impianti idroelettrici è di competenza dell'amministrazione regionale in coerenza con le linee guida nazionali. In riferimento alla proposta di modifica della linea d'azione relativa all'obiettivo specifico 3.1.1., si evidenzia che la Regione è dotata di strumenti specifici per la programmazione degli interventi di sviluppo turistico in riferimento alla normativa di settore, che vengono assoggettati a VAS come richiesto dalla normativa vigente.
		Ambiti di paesaggio	xxii Ambito 28, Eorediese: tra i fattori di criticità e rischi si segnala il progetto Mediapolis e il suo sostanziale fallimento. Si rileva comunque il forte impatto derivante dalla sua realizzazione sugli elementi di rilevanza paesaggistica quali il Castello di Miasino e la Serra di Ivrea.	Accolta	Si accoglie l'osservazione e si provvede a integrare la specifica scheda d'ambito con riferimento al progetto in questione.
		Ambiti di paesaggio	xxiii Ambito 36, Torino: si segnalano puntuali richieste di integrazione e si presentano alcune considerazioni sui contenuti specifici della scheda d'ambito.	Parzialmente accolta	<p>Obiettivo specifico 1.2.3. è finalizzato alla conservazione e alla valorizzazione delle aree a naturalità diffusa ancora presenti nel vasto ed eterogeneo ambito di paesaggio n. 36.</p> <p>L'obiettivo specifico 1.6.1. è relativo a un ambito di paesaggio che ricomprende non solo un territorio a prevalente economia industriale e terziaria, ma anche aree marginali con diversificati caratteri paesaggistici rispetto ai quali anche le linee d'azione proposte risultano coerenti.</p> <p>Per quanto riguarda l'obiettivo specifico 1.5.3., si prende atto del rilievo e si provvede a inserire tra gli obiettivi specifici dell'ambito 36, l'obiettivo in oggetto e la corrispondente linea d'azione.</p> <p>Per quanto riguarda l'obiettivo specifico 1.5.4., si prende atto del rilievo e si provvede a inserire tra gli obiettivi specifici dell'ambito 36, l'obiettivo in oggetto e la corrispondente linea d'azione.</p> <p>Per quanto riguarda l'obiettivo specifico 1.6.3., si prende atto del rilievo e si provvede a inserire tra gli obiettivi specifici dell'ambito 36, l'obiettivo in oggetto e la corrispondente linea d'azione.</p> <p>Per quanto riguarda l'obiettivo specifico 2.2.1., si prende atto del rilievo e si provvede a inserire tra gli obiettivi specifici dell'ambito 36, l'obiettivo in oggetto e la corrispondente linea d'azione.</p> <p>Rispetto agli approfondimenti richiesti per la città di Moncalieri relativi all'individuazione del macroambito, nonché dell'ambito e delle unità di paesaggio, si precisa che in sede di adeguamento dei piani locali al Ppr, possono essere dettagliate le indicazioni cartografiche del Ppr, nonché inseriti negli elenchi delle componenti eventuali elementi non individuati dal Piano. In merito al tema delle serre fisse, si prende atto del rilievo e si provvede a integrare nei contenuti l'ambito di paesaggio n. 36; si evidenzia altresì che rispetto all'inserimento di eventuali prescrizioni, la scheda B060 del <i>Catalogo dei beni paesaggistici, prima parte</i> contiene prescrizioni specifiche relative alla realizzazione di serre per le coltivazioni.</p>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Ambiti di paesaggio	xxiv Ambito 37, Anfiteatro morenico di Avigliana: si evidenzia la mancanza di tutele specifiche dei massi erratici presenti diffusamente nell'ambito. Si ricorda inoltre che la Regione Piemonte è in possesso di uno specifico studio (2013) predisposto in attuazione della l.r. 13/2010. Si richiede infine di integrare il paragrafo delle linee di azione relative all'ambito in oggetto e all'obiettivo 1.2.1 estendendo la richiesta a tutti gli ambiti caratterizzati dalla presenza dei massi erratici quali 28, 30, 32, 34, 35, 38, 40, 49, 50, 52, 54, 55.	Parzialmente accolta	Si accoglie l'osservazione e si provvede a integrare l'obiettivo 1.2.1, quando presente nelle schede d'ambito segnalate, con la specifica linea di azione. Inoltre, per quanto riguarda la tutela dei massi erratici, si evidenzia che l'art. 17 delle NdA riconosce tra le componenti di specifico interesse geomorfologico i massi erratici, definendo norme di tutela e valorizzazione affidate ai piani territoriali e locali volte anche all'individuazione di nuovi siti a integrazione di quelli riconosciuti dal Ppr. Si evidenzia altresì che è in corso di definizione e pubblicazione il censimento dei massi erratici già realizzato dalla Regione di cui alla L.R. 23/2010.
		Ambiti di paesaggio	xxv Ambito 38, Bassa Valle di Susa: si segnala la necessità di indicare e tutelare gli ambiti visivi delle emergenze quali la Sacra di San Michele, l'orrido di Foresto e l'Abbazia di Sant'Antonio di Ranverso.	Non accolta	Si precisa che la Sacra di San Michele è già stata individuata dal Ppr come elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica e come fulcro del costruito ai sensi dell'art. 30 delle NdA, che detta specifiche norme per i siti di valore scenico ed estetico. Anche l'Orrido di Foresto è presente nelle componenti di cui all'art. 30 sopra citato. I relativi bacini visivi saranno individuati in fase di adeguamento dei piani al Ppr. Per quanto riguarda l'abbazia di sant'Antonio di Ranverso, si ricorda che la stessa è tutelata ai sensi del Titolo II del Codice e che è parte del tenimento storico dell'Ordine Mauriziano dichiarato di notevole interesse pubblico con D.G.R. 37-227 del 4 agosto 2014.
		Ambiti di paesaggio	xxvi Ambito 39, Alte Valli di Susa e Chisone: si evidenzia che l'espansione dei centri urbanizzati ha comportato la realizzazione di regimazione dei corsi d'acqua con tecniche invasive quali arginature cementizio o in materiale lapideo. Si è affermata nel contempo in alcuni tratti la vegetazione spontanea. Si propone di integrare lo specifico obiettivo di qualità paesaggistica con riferimento alle tecniche di ingegneria naturalistica.	Accolta	Si prende atto del rilievo circa la necessità di utilizzare per riqualificazione e la rinaturalizzazione delle sponde fluviali tecniche di ingegneria naturalistica. Si evidenzia che le prescrizioni specifiche per i beni paesaggistici e le NdA prevedono già il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica. Riguardo alla proposta di integrare il testo degli obiettivi specifici di qualità paesaggistica, si prende atto e si provvede a inserire tra gli obiettivi specifici dell'ambito 39, l'obiettivo in oggetto e la corrispondente linea d'azione.
		Ambiti di paesaggio	xxvii Ambito 54, Valle Stura: si segnala che tutto il versante destro e i siti Natura 2000 sono inclusi nella candidatura del Patrimonio Mondiale UNESCO – Le Alpi del Mediterraneo. Inoltre si rilevano errori e si richiedono integrazioni alla scheda d'ambito.	Accolta	Si prende atto e si provvede a correggere gli errori presenti nelle schede d'ambito. Riguardo alla proposta di inserire negli ambiti di paesaggio il riferimento alla candidatura Unesco per le Alpi del Mediterraneo, si evidenzia che non essendo ancora concluso l'iter di riconoscimento, si accoglie parzialmente la proposta avanzata inserendo la candidatura nelle "dinamiche in atto" dell'ambito.
		Ambiti di paesaggio	xxviii Ambito 55, Valle Gesso: si segnala che tutto il versante destro e i siti Natura 2000 sono inclusi nella candidatura del Patrimonio Mondiale UNESCO – Le Alpi del Mediterraneo. Inoltre si rilevano errori e si richiedono integrazioni alla scheda d'ambito.	Accolta	Si prende atto e si provvede a correggere gli errori presenti nelle schede d'ambito. Riguardo alla proposta di inserire negli ambiti di paesaggio il riferimento alla candidatura Unesco per le Alpi del Mediterraneo, si evidenzia che non essendo ancora concluso l'iter di riconoscimento, si accoglie parzialmente la proposta, inserendo la candidatura nelle "dinamiche in atto" dell'ambito.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Ambiti di paesaggio	xxix Ambito 56, Valle Vermenagna: si segnala che tutto il versante destro e i siti Natura 2000 sono inclusi nella candidatura del Patrimonio Mondiale UNESCO – Le Alpi del Mediterraneo. Inoltre si rilevano errori e si richiedono integrazioni alla scheda d'ambito.	Accolta	Si prende atto e si provvede a correggere gli errori presenti nelle schede d'ambito. Riguardo alla proposta di inserire negli ambiti di paesaggio il riferimento alla candidatura Unesco per le Alpi del Mediterraneo, si evidenzia che non essendo ancora concluso l'iter di riconoscimento, si accoglie parzialmente la proposta avanzata inserendo la candidatura nelle "dinamiche in atto" dell'ambito. Riguardo alle integrazioni proposte in merito alla realizzazione del tunnel stradale internazionale del colle del Tenda, si prende atto del rilievo e si provvede ad aggiornare gli elaborati.
		Ambiti di paesaggio	xxx Ambito 68, Astigiano: si formulano specifiche considerazioni derivanti dalla realizzazione dell'autostrada A21 nei primi anni settanta del secolo scorso che ha provocato notevoli impatti con la impattante presenza dell'infrastruttura e la cesura dei corridoi ecologici. Si richiede di prevedere specifici obiettivi di qualità paesaggistica per la ricomposizione della continuità ambientale.	Accolta	Si prende atto del rilievo relativo all'autostrada Torino-Piacenza (A21) e si provvede a inserire gli obiettivi specifici 1.2.4. e 3.1.2. e la corrispondente azione tra gli obiettivi di qualità dell'ambito.
		Ambiti di paesaggio	xxxi Ambito 74, Tortonese: si segnala la necessità di tutelare i fronti urbani in affaccio sui fiumi e la loro classificazione quali zone di tipo A secondo il D.M. 1444/1968 ammettendo i soli interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti. Inoltre si ritengono non sufficientemente tutelati i viali alberati che caratterizzano gli ingressi ad alcuni centri abitati.	Parzialmente accolta	Si prende atto del rilievo relativo alla riduzione e al degrado della vegetazione e si provvede a inserire l'obiettivo specifico 1.4.4. con la relativa linea d'azione. Si prende atto del rilievo relativo alla presenza di capannoni e di depositi di materiali edili e alla necessità di contenere il consumo di suolo, a tale proposito si accoglie la proposta dell'inserimento dell'obiettivo 1.6.2. Rispetto ai viali alberati si evidenzia che negli indirizzi e orientamenti strategici previsti per l'ambito sono già inserite indicazioni di conservazione e salvaguardia dei viali alberati, inoltre nelle previsioni dell'art. 25 delle NdA sono presenti norme di conservazione e valorizzazione dei filari alberati. Negli indirizzi e orientamenti strategici dell'ambito 74 sono altresì previste attenzioni riguardo alle produzioni tradizionali di pregio (tartufi).
		Componenti paesaggistiche	xxxii Si propongono integrazioni relative agli Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 17 NdA, Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico, completare e integrare l'elenco con i massi erratici già censiti ai sensi della l.r. 23/2010;</li> <li>- art. 26 NdA, integrare l'elenco delle ville, giardini e parchi con il sistema delle ville di Moncalieri;</li> <li>- art. 27 NdA, Aree e impianti della produzione industriale energetica, inserire i complessi di valore indicati nell'osservazione;</li> <li>- art. 30, Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico,</li> </ul>	Parzialmente accolta	In merito alla proposta di integrare e completare l'elenco delle aree di specifico interesse geomorfologico e naturalistico e delle ville, giardini e parchi si precisa che si potrà provvedere ad apportare eventuali modifiche e integrazioni all'interno della fase di adeguamento dei Prg, che avverrà mediante procedure che riuniranno allo stesso tavolo Ministero, Regione, Provincia e Comune. Per quanto concerne le integrazioni all'Elenco n. 8, che riguardano le ville di Moncalieri, si precisa che il Comune di Moncalieri stesso, nel formulare la propria osservazione al Ppr, non ha richiesto l'inserimento di alcuna villa. Si provvede invece ad integrare gli Elenchi n. 9 e n. 12 con gli elementi segnalati.
		Rete natura 2000	xxxiii Si chiede di inserire nel Catalogo dei beni paesaggistici l'elenco dei siti della rete Natura 2000.	-	Si chiarisce che il Catalogo è riferito unicamente ai beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/2004. Si evidenzia comunque che all'interno del Catalogo parte prima nelle schede specifiche (nel settore "altri strumenti di tutela") sono puntualmente individuati i siti di interesse comunitario e le zone di protezione speciale (SIC e ZPS) che compongono la Rete Natura 2000 presenti in ciascun bene paesaggistico.

**OSSERVAZIONI PERVENUTE DA PARTE DI PRIVATI**





Osservazioni pervenute da parte di privati

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
1	Albergo Ghiffa Snc	Beni paesaggistici (prescrizioni)	I Si propone una modifica alla prescrizione per il bene A066, relativa alle visuali panoramiche; la sua genericità si pone in contrasto con previsioni approvate dalla vigente strumentazione urbanistica.	Parzialmente accolta	In merito all'osservazione relativa agli aspetti panoramici si precisa che le componenti da tenere in considerazione per la valutazione degli aspetti scenico-percettivi sono quelle individuate nella tav. P4 e nei relativi elenchi. Per le valutazioni inerenti tali aspetti costituisce riferimento il documento di approfondimento "Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio", aprile 2014, redatto da MiBACT e Regione Piemonte e pubblicato all'indirizzo della pagina web: <a href="http://www.regione.Piemonte.it/territorio/paesaggio/index.htm">http://www.regione.Piemonte.it/territorio/paesaggio/index.htm</a> . Si evidenzia inoltre che i contenuti e le modalità valutative dello studio saranno comunque definiti con precisione, in relazione alle specificità dei territori interessati, in sede di adeguamento dei piani locali al Ppr. L'art. 30 viene integrato in tale senso e si integra il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici. Si ricorda altresì che la Giunta Regionale ha già provveduto con D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 a fornire "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442".
2	Allara Spa, Stroppiana Spa, Valente Srl	Adeguamento	I L'articolo 5, comma 2 dà facoltà ai comuni e alle province di ampliare l'elenco dei beni da tutelare. Si rileva che in tal modo il Ppr può essere modificato, anche dopo l'approvazione, con conseguente incertezza per i soggetti che operano nei territori interessati a qualsiasi livello; si ritiene opportuno prevedere una norma di garanzia.	Non accolta	La possibilità di cui al comma 2 non si riferisce alla possibilità di introdurre nuovi beni paesaggistici tutelati dal D.lgs. 42/2004, possibilità che è espressamente disciplinata dagli artt. 138 e segg. del decreto stesso; riguarda unicamente le eventuali ulteriori componenti paesaggistiche, che comuni e province in piena autonomia possono decidere di individuare e salvaguardare all'interno dei propri strumenti di pianificazione, in sede di adeguamento al Ppr, e che solo a seguito di ciò, come previsto dal comma 4, andranno a integrare il Ppr stesso.
		Fiumi	II Per quanto concerne l'art. 14, si rileva che il Ppr introduce il concetto di zona fluviale allargata e interna. La zona allargata, in assenza delle fasce previste dal PAI, può essere estesa solo se l'area è connessa alle dinamiche fluviali del corso d'acqua sotto tutti i profili. Il caso previsto fornisce i criteri per verificare la possibile presenza della fascia allargata; spetterà, pertanto, alla società proponente verificare in sede progettuale la presenza dei criteri enunciati. Si sottolinea che la formulazione del comma 6 dell'art. 14 costituisce un aggravio per gli operatori del settore.	Accolta	Si chiarisce che la "zona fluviale allargata", se presente, è sempre rappresentata nella Tavola P4, potendo poi essere meglio precisata dal piano locale in fase di adeguamento. Si precisa inoltre che si provvede a modificare il comma 6.
		Laghi	III L'art. 15 comma 2 considera laghi anche gli specchi d'acqua artificiali derivanti da cave solo se completamente esaurite e dismesse con perimetro superiore a 500 m per le quali non risultino più attive garanzie fideiussorie o assicurative. Pare chiaro che sono esclusi i laghi di cava in cui gli interventi di recupero o di riutilizzo sono stati verificati secondo le procedure previste dalla l.r. 69/1978. Tuttavia si ritiene opportuno precisare che un eventuale nuovo intervento estrattivo nella fascia di 300 m può essere consentito purché il recupero sia compatibile con la presenza del lago.	Parzialmente accolta	L'individuazione dei corpi idrici tutelati è avvenuta sulla base dei "Criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.", condivisi con il MiBACT e disponibili all'interno del "Catalogo dei beni paesaggistici" Parte seconda. All'interno di tale individuazione rientrano anche tutti i laghi di cava autorizzati ai sensi della l.r. 69/78 per i quali è conclusa sia l'attività estrattiva sia il recupero. Si evidenzia comunque che nella fascia dei 300 metri dai laghi tutelati ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 gli interventi anche relativi a nuove attività estrattive non sono inibiti a priori, ma soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del medesimo decreto.
		Boschi	IV L'art. 16, comma 12 prevede che nelle ZPS si possono rinnovare ed ampliare cave. Quanto affermato, in relazione agli eventuali ampliamenti, pare in contrasto con il DM "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZPS ZSC" del 17 ottobre 2007 che all'art. 5 lett. n) non consente ampliamenti di cave ancorché in esercizio. La DGR 54-7409 del 7 aprile 2014, nell'allegato al Titolo III Capo 1 art. 8 comma 1 lett. h), riprende il contenuto dell'art. 5 lett. n) del DM citato. L'argomento riguarda le ZPS della Formazza e potenzialmente in futuro in prov. di Cuneo, che, a seguito del DM, rischiano, per gran parte, la chiusura penalizzando, in tal modo, un'attività che caratterizza l'economia dei territori interessati. Si chiede un chiarimento in merito.	Accolta	Si evidenzia che per le ZPS sono operanti le disposizioni delle "Misure di conservazione per i Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte". Si provvede a modificare le prescrizioni dell'art. 16 per garantire la coerenza con quanto previsto da tale normativa.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Usi civici	v Si sottolinea che attualmente non è praticata l'ipotesi configurata nell'articolo 33 comma 19; conseguentemente occorrerà per il futuro sempre l'autorizzazione prevista dal D.lgs. 42/2004 per le aree già sottoposte ad uso civico; pertanto si chiede di precisare in modo più approfondito i criteri che consentono la dichiarazione di pubblico interesse al fine di evitare strumentalizzazioni.	Non accolta	In considerazione del fatto che i territori gravati da uso civico presentano caratteri paesaggistici molto diversi tra loro, non è possibile stabilire a priori criteri univoci in base ai quali definire la sussistenza dell'interesse paesaggistico, che determina l'eventuale dichiarazione di notevole interesse pubblico, che dovrà quindi essere valutata caso per caso. A tal fine si ricorda che è compito della Commissione ex art. 137 del D.lgs. 42/2004 esaminare i singoli casi e, qualora opportuno proporre alla Giunta regionale la dichiarazione di notevole interesse pubblico.
		Aree critiche e con detrazioni visive	vi L'art. 41 individua le aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive; è da sottolineare che in sede locale, Province e Comuni possono inserire, d'intesa con la Regione e il Ministero, nuove aree rientranti nella tipologia descritta nell'art. 41. La facoltà di integrare nuove aree sottoposte a vincolo paesaggistico non garantisce gli operatori del settore da vincoli imposti che possono modificare l'autorizzazione in corso o precludere la possibilità di portare a conclusione le previsioni operative aziendali.		Si ribadisce che la possibilità di introdurre nuovi beni paesaggistici tutelati dal D.lgs. 42/2004 è espressamente disciplinata dagli artt. 138 e segg. del decreto stesso; i piani provinciali e locali in sede di adeguamento al Ppr a seguito della sua approvazione possono decidere di individuare unicamente eventuali ulteriori componenti paesaggistiche, quali elementi da valorizzare o riqualificare, che solo successivamente all'adeguamento, come previsto dal c. 4 dell'art. 5 integreranno il Ppr stesso.
		Ambiti di paesaggio	vii Si prende atto che le schede degli Ambiti di paesaggio segnalano una presenza diffusa dell'attività estrattiva, e solo in alcuni casi vengono segnalate criticità connesse all'attività estrattiva; nel paragrafo "Indirizzi e orientamenti strategici" della Schede d'Ambito Baraggia tra Cossato e Gattinara viene segnalata la necessità di orientare le cave di sabbia e ghiaia in zone periferiali. Si segnala che l'indirizzo non tiene conto delle difficoltà ad operare nelle vicinanze dei corsi d'acqua in relazione alle Direttive assunte dall'Autorità di Bacino del Po (difficoltà ulteriormente aumentate con l'istituzione delle nuove zone "allargate" ed "interne"). Le schede non citano, se non di passaggio, la presenza del polo estrattivo a Sud di Torino.	Accolta	Si prende atto del rilievo e si provvede ad apportare le integrazioni alle schede d'ambito 23 e 36.
3	Alpe Guizza Spa	Componenti paesaggistiche	i Si richiede che lo stabilimento Alpe Guizza venga riconosciuto all'interno della Tavola P4, in coerenza con lo stato di fatto. Si segnala che, sul versante morenico di pertinenza dello stabilimento, sono presenti tematismi quali "Relazioni visive tra insediamento e contesto" che si ritengono non pertinenti con lo stato dei luoghi. Allo stesso modo si giudica la perimetrazione della Serra morenica di Ivrea che investe buona parte degli edifici produttivi esistenti.	Parzialmente accolta	Prende atto di quanto segnalato, si evidenzia che gli ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. g) sono stati rappresentati in scala 1:100.000 nella Tavola P2 sulla base della Cartografia forestale e degli altri strumenti di pianificazione forestale e saranno precisati dai comuni alla scala di dettaglio dello strumento urbanistico in sede di adeguamento al Ppr. Sino ad allora ai fini dell'autorizzazione paesaggistica e dell'applicazione delle prescrizioni si farà comunque riferimento all'effettiva consistenza del bene e ai parametri indicati dalla l.r. 4/2009. Si provvede a ridurre i tematismi relativi a "Relazioni visive tra insediamento e contesto" e "Fulcri naturali".
4	Battaglia Maurizio, Polli Stefano, Polli Davide - campeggi in Baveno/Verbania	Morfologie insediative	i Si segnala un errore nella rappresentazione delle aree interessate dai campeggi Conca d'Oro, Holiday e Miralago, individuati sulla Tav. P4 come Insule specializzate (art. 39). Si trasmette l'individuazione cartografica corrispondente all'effettivo stato dei luoghi e si chiede la correzione dell'errore materiale.	Parzialmente accolta	Si provvede a riproiettare correttamente le insule specializzate sulla base della lettura dello stato di fatto dei luoghi precisando che eventuali scostamenti potranno essere corretti in sede di adeguamento del Prgc al Ppr.
		Morfologie insediative	ii Si segnala che è stata presentata una proposta di sviluppo dei tre campeggi esistenti, condivisa dalle Amministrazioni di Baveno e Verbania. Si chiede, a tal proposito, che sia recepita la previsione urbanistica contenuta nel Prgc del Comune di Baveno, modificando il perimetro dell'Insula specializzata secondo la documentazione cartografica allegata.	Non accolta	Si precisa che le morfologie non sono una omogeneizzazione delle destinazioni d'uso dei Prg, bensì una lettura dei caratteri strutturali e dei fattori che hanno differenziato gli usi del territorio; la loro definizione si basa sull'interpretazione dello stato dei luoghi rilevato da foto aeree e cartografie aggiornate al 2005-2009 e pertanto non tiene conto delle successive trasformazioni dell'edificato né delle previsioni di Prg non ancora attuate. Le morfologie saranno precisate e aggiornate nella fase di adeguamento dei piani locali al Ppr.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
5	Battistelli Gianni	Scarichi abusivi	I Gianni Battistelli, in quanto residente nel Parco della Battaglia di Novara, segnala che nel torrente Arbogna avvengono sversamenti di scarichi fognari, anche abusivi, e propone di installare una tubazione adeguata sotto l'alveo del torrente, per convogliare il troppo pieno della fogna Bicocca e quello della attigua centralina fino alla parte finale della discarica, dove, a fianco di quella più antica, possa essere realizzato un impianto di fitodepurazione.	Non accolta	Si sottolinea che l'osservazione non è pertinente ai contenuti e alla scala di rappresentazione del Ppr, e può essere meglio affrontata all'interno di una pianificazione di scala locale.
6	Belluco Riccardo	Morfologie insediative	I Si rileva che nella Tav. P4.10 relativa ai Comuni Rivalta di Torino e Orbassano non si tiene conto degli azionamenti già definiti dal Prgc vigente, individuando come aree di sviluppo agricolo aree che hanno destinazione residenziale-commerciale-terziaria, alcune delle quali già in corso di trasformazione urbanistica . Si rileva inoltre che la cartografia non individua le aree di naturale completamento a corona delle aree agricole di elevato interesse intercluse tra zone residenziali già urbanizzate e le aree dismesse, ex aeroporto Cerrina. Si chiede pertanto di rappresentare i tessuti urbani esterni ai centri (art. 35 - m.i. 3) secondo il reale stato di fatto dei luoghi, quale risulta da Prgc vigente.	Non accolta	Si precisa che le morfologie non sono una omogeneizzazione delle destinazioni d'uso dei Prg, bensì una lettura dei caratteri strutturali e dei fattori che hanno differenziato gli usi del territorio; la loro definizione si basa sull'interpretazione dello stato dei luoghi rilevato da foto aeree e cartografie aggiornate al 2005-2009 e pertanto non tiene conto delle successive trasformazioni dell'edificato né delle previsioni di Prg non ancora attuate. Le morfologie saranno precisate e aggiornate nella fase di adeguamento dei piani locali al Ppr.
7	Bianco Dante, Occhiello Luisella	Morfologie insediative	I Si contesta la classificazione dei terreni corrispondenti al Foglio 15, mappale 4 e al Foglio 4, mappale 803 del C.T. (in precedenza avente destinazione agricola, ma cui il progetto definitivo di Prgc di Ciriè adottato nel 2012 ha attribuito destinazione prevalentemente residenziale con conseguente assoggettamento a IMU) quali Aree di elevato interesse agronomico (art. 20 NdA) e Aree rurali di pianura o collina - m.i. 10 (art. 40 NdA), in quanto l'area non è utilizzata a fini agricoli, non possiede interesse agronomico ed è priva di valore paesaggistico. Si chiede di stralciare i terreni classificati dal Prgc come ATRC1 e, in ogni caso, stralciare quello di proprietà, dalle Aree di elevato interesse agronomico; in subordine, di inserire esplicita previsione che consenta lo sfruttamento delle capacità edificatorie attribuite dal Prgc alle aree ATRC1 e, in ogni caso, di quelle attribuite al terreno di proprietà.	Non accolta	Nel precisare che il Ppr ha rappresentato nella Tav. P4, quali aree di elevato interesse agronomico, le aree a I e II classe di capacità d'uso del suolo, da cui sono state sottratte le aree edificate già compromesse, si chiarisce che direttive e indirizzi di cui agli artt. 20 e 40 non costituiscono previsioni cogenti e immediatamente prevalenti sugli strumenti urbanistici ma, come esplicitato all'art. 2 delle NdA, entreranno in vigore solo dopo essere state recepite negli strumenti urbanistici stessi in fase di adeguamento al Ppr e previa puntuale verifica anche mediante precisa delimitazione degli ambiti interessati .
8	Cerutti Mario	Beni paesaggistici (prescrizioni)	I Lo scrivente Mario Cerutti è comproprietario dei terreni siti in Comune di Stresa, località Mottarone (C.T. F. 8 n. 19-21-22-50-54-56-63-64), che coincidono con l'area su cui sorgeva l'ex albergo Guglielmina, distrutto negli anni '40 e mai ricostruito, e su cui insistono i beni A174 e B056. I terreni, che risultano a tutt'oggi registrati al Catasto come Enti Urbani, in quanto sedime e pertinenze di edifici, sono sostanzialmente in stato di abbandono, e soggetti a rinaturalizzazione spontanea. In accordo con quanto previsto dal piano relativamente alla riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio, e perseguendo gli obiettivi specifici per ambiti di paesaggio, nell'ottica di migliorare l'accessibilità e offerta fruitiva, si segnala la necessità di inserire più esplicitamente nelle prescrizioni specifiche della scheda identificativa, la possibilità di intervenire sui mappali sopra indicati anche mediante la realizzazione di nuove strutture ricettive volte alla riduzione della pressione turistica sulle sponde del lago, per indirizzarla ad una più ampia fruizione del territorio collinare e montano circostante.	Non accolta	A174, B056: il Ppr è uno strumento a valenza regionale finalizzato alla tutela del paesaggio in tutte le sue componenti, e senza l'inserimento di previsioni urbanistiche specifiche su singoli terreni e mappali. Inoltre l'area in oggetto è contraddistinta dalla presenza di alberature di pregio per le quali la norma richiede una specifica attenzione alla loro conservazione.
9	Claudia Società Cooperativa Edilizia, Consorzio Cooperative Edilizie Unione - Società Cooperativa, Gruppo Tre Srl, Il Quadrifoglio Srl, Impresa Costruzioni Zappata Spa, Le Colonne Società Cooperativa Edilizia, Maurino Franco Srl, Primo Maggio -	Beni paesaggistici (prescrizioni e perimetro)	I B069 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Collina di Pinerolo sita nel comune di Torino": l'osservazione fa riferimento a una zona all'interno del vincolo, individuata con sigla CP7 dal Prgc approvato, in cui si trova un PEC approvato con stipulazione della relativa convenzione per l'attuazione degli interventi edilizi previsti dal Prgc, in palese contrasto con le prescrizioni specifiche del vincolo da Ppr (che prescrive che "al fine della salvaguardia del bene tutelato devono essere conservate nella loro integrità delle aree agricole prative poste ai piedi del Monte Oliveto e della villa Frisetti e contornate dalle strade Al Colletto, Via Martiri e Galileo Galilei"). Con l'approvazione della variante 16 al Prgc l'amministrazione ha ridotto la capacità edificatoria rispetto a quella del piano precedente. Il Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo, utilizzato come riferimento, esclude dalla tutela l'area CP7 mentre il Ppr include l'area nel vincolo. Si chiede di stralciare dal perimetro del vincolo B069 l'area individuata dal PRCG con la sigla CP7.	Parzialmente accolta	In merito all'osservazione pervenuta dalle società private sulla prescrizione contenuta nella scheda B069: - si prende atto dell'iter di approvazione del PEC denominato CP7, previsione contenuta nel PRGC vigente del comune di Pinerolo, e della relativa documentazione progettuale; - si ribadisce che la specifica prescrizione è finalizzata alla salvaguardia dell'area libera posta ai piedi del M. Oliveto - attualmente contraddistinta da superfici in parte coltivate, in parte a prato, in parte boscate - per il suo alto valore paesaggistico e panoramico determinato dalla diretta relazione visiva con i fulcri del M. Oliveto e della Villa Frisetti che qualificano l'ambito tutelato, e quale filtro naturale interposto tra le aree urbanizzate del tessuto cittadino e la collina retrostante; - il piano paesaggistico non riporta le previsioni dei PRGC vigenti ma detta specifiche norme per la tutela del paesaggio in tutte le sue componenti; - al fine di precisare l'effettiva delimitazione delle aree di tutela si provvede a integrare la scheda con le specifiche indicazioni sul perimetro effettivo e a integrare il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con la trasposizione cartografica delle aree libere di specifico interesse panoramico e paesaggistico già descritte nella prescrizione in salvaguardia;

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
	Società Cooperativa Edilizia a proprietà indivisa, Società Cooperativa Edilizia 13 Febbraio a proprietà divisa				<ul style="list-style-type: none"> <li>- verificato che la descrizione della delimitazione dell'area agricola e prativa posta ai piedi di M. Oliveto riporta erroneamente il riferimento a via Martiri del XXI, si provvede a correggere la scheda B069 nella sezione "Identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza/trasformazione" con i limiti corretti. Inoltre, al fine di precisare i confini delle aree libere di elevato valore paesaggistico e panoramico si provvede a inserire uno specifico paragrafo nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, contenente la trasposizione cartografica delle delimitazioni già descritte nella prescrizione in salvaguardia. Si ritiene comunque che, per il suo valore intrinseco e per le relazioni visuali con i fulcri del M. Oliveto e della Villa Frisetti, debba essere mantenuta libera l'area posta tra la strada di accesso alla Cascina Canova, il viale della Porporata e la bealera omonima che delimita il margine dell'edificato lungo Via Penarol di Montevideo, anche per un suo eventuale utilizzo quale parco pubblico urbano.</li> </ul>
10	Colomion Spa	Montagne  Boschi  Beni paesaggistici (prescrizioni)	<p>I Art. 13, c. 12: si chiede, nella formulazione della lettera c., di inserire anche gli interventi legati alla razionalizzazione, ammodernamento e potenziamento del sistema degli impianti sciistici e delle opere accessorie e complementari, già previsti o da prevedere in atti di programmazione negoziata. Considerato, inoltre, che il divieto di cui al comma 12 non si applica a tutte le vette e sistemi di crinali montani principali e secondari di cui alla Tav. P4, ma a quelli che risultano anche inseriti nelle aree di montagna, così come individuate nella Tav. P2, si suggerisce di operare una distinzione grafica, al fine di agevolare la corretta applicazione della norma.</p> <p>II Art. 16: si chiede di operare, nella Tav. P2, una distinzione volta ad individuare il campo di applicazione delle prescrizioni, anche in considerazione del fatto non la tavola non riporta il perimetro dei Sic. Nella formulazione della lettera e) del comma 12 si chiede inoltre di inserire anche gli interventi legati alla razionalizzazione, ammodernamento e potenziamento del sistema degli impianti sciistici e delle opere accessorie e complementari, già previsti o da prevedere in atti di programmazione negoziata.</p> <p>III Si condivide la necessità di tutelare i valori paesaggistici ma si chiede di affiancare a tale necessità anche quella dello sviluppo sostenibile del comprensorio sciistico stralciando dalla prescrizione il divieto di realizzare nuove costruzioni se finalizzate alla qualificazione e al potenziamento dell'offerta sciistica e turistica.</p>	<p>Parzialmente accolta</p> <p>Parzialmente accolta</p> <p>Accolta</p>	<p>Segnalando che il comma già consente gli interventi di razionalizzazione e ammodernamento degli impianti sciistici, si sottolinea la necessità che l'articolo 13, già ampiamente modificato con DGR n. 6-5430 del 28 febbraio 2013 anche per favorire l'attività sciistica, di estrema importanza per il turismo e l'economia Piemontese, mantenga comunque lo spirito della norma, che è quello di salvaguardare la naturalità ed il valore paesaggistico dei crinali ritenuti dal Ppr di maggiore rilevanza. Si evidenzia inoltre che le vette e i crinali sui quali si applica la prescrizione sono già rappresentati nella Tav. P4 e sono quelli individuati come "vette" e "sistema di crinali montani principali e secondari", ricadenti nella aree di montagna, indicate con un retino verde a tratteggio. Esclusivamente sino all'approvazione del Ppr, la prescrizione in salvaguardia vige solo sulle vette e sui crinali che ricadono nei beni paesaggistici, inclusa la montagna (art. 142, c. 1 lett. d) ed e) del D.lgs. 42/2004) rappresentati nella Tavola P2.</p> <p>La Tav. P2 individua esclusivamente i beni paesaggistici, mentre i Sic e le Zps sono rappresentati nella Tavola P5, tale incrocio è ora disponibile sul Geoportale della Regione sia in formato .pdf sia in formato .shp alla voce "Boschi costituenti habitat di interesse comunitario all'interno dei siti Rete Natura 2000". Si segnala inoltre che il comma 12 viene complessivamente modificato.</p> <p>In riferimento alla richiesta di integrare la tutela paesaggistica con lo sviluppo sostenibile dell'area si specifica che la prescrizione non contiene divieti generalizzati ma criteri localizzativi e dimensionali al fine di conservare l'attrattiva turistica determinata dai valori specifici del paesaggio. Ciò premesso, relativamente alla richiesta di permettere la realizzazione di nuove edificazioni funzionali alla qualificazione e al completamento dell'offerta sciistica e turistica del comprensorio in questione, non localizzabili altrove, si precisa che le stesse possono essere realizzate se a servizio degli impianti di risalita nel rispetto delle norme degli articoli 13 e 16 delle NdA; gli altri interventi sono subordinati al prioritario recupero degli edifici e degli insediamenti esistenti posti all'interno del comprensorio sciistico.</p>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
11	Coppa Roberto	Adeguamento	I Tutte le future varianti urbanistiche devono adeguarsi al Ppr, non solo le generali come prescrive l'art. 46 delle NdA. Si deve precisare che anche i permessi di costruire rilasciati in deroga agli strumenti urbanistici dovranno adeguarsi al Ppr.	Parzialmente accolta	Si chiarisce che la variante di adeguamento al Ppr dovrà essere effettuata mediante la predisposizione di una variante generale allo strumento urbanistico, come previsto al c. 2 dell'art. 46; tuttavia a seguito dell'approvazione del Ppr tutte le varianti allo strumento urbanistico, incluse le varianti parziali, dovranno essere coerenti con i contenuti del Ppr, ovviamente con riferimento alle sole parti di territorio interessate dalla variante stessa. Si specifica inoltre che, come specificato al c. 3 dell'art. 2, sono cogenti e immediatamente prevalenti le prescrizioni contenute nelle NdA e le specifiche prescrizioni d'uso contenute nel Catalogo dei beni. paesaggistiche
		Adeguamento	II Al fine di ridurre il consumo di suolo e migliorare le tipologie edilizie, dovrebbe essere assegnata una volumetria massima realizzabile per ogni Ambito di paesaggio, suddivisa per destinazioni d'uso degli immobili, nonché stabilire una percentuale di suolo da poter impermeabilizzare.	Non accolta	Si specifica che molti degli indirizzi e delle direttive contenuti nel Ppr sono volti a ridurre il consumo di suolo e a garantire la qualità architettonica degli edifici; tali previsioni dovranno essere osservate nella predisposizione dei piani locali, che con una normativa di dettaglio specificano le indicazioni del Ppr al fine di raggiungere gli obiettivi richiesti.
		Zone di interesse archeologico	III Zone di interesse archeologico: la normativa non è adeguata a conseguire il recupero di reperti interrati; servono Piani particolareggiati corredati di indagini archeologiche, il concetto di "rischio archeologico" dei Prg non basta. Tra le aree di interesse archeologico manca Paruzzaro.	Non accolta	Il Ppr riconosce, fra i beni di interesse archeologico individuati da specifici Provvedimenti Ministeriali ai sensi della parte II del Codice, quelli meritevoli anche di tutela e valorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e pertanto sottoposti a doppia autorizzazione (archeologica e paesaggistica). Per quei beni che non presentano valenza paesaggistica, in quanto non caratterizzanti il paesaggio percepito, resta comunque in vigore la tutela archeologica ai sensi della parte seconda del D.lgs. 42/2004. Le aree a potenziale rischio archeologico individuate dagli strumenti urbanistici locali, su indicazione della Soprintendenza Archeologia del Piemonte a seguito di studi specifici, ancorché assoggettate a norme di tutela preventiva definite dai Prg stessi, non sono da considerarsi sottoposte a vincolo paesaggistico. Nel caso specifico l'area segnalata non è individuata come zona di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004.
		Considerazioni generali	IV Il Ppr deve prescrivere "Piani di settore" per riqualificare le infrastrutture adibite alla nautica da diporto e alla navigazione pubblica. Dovrebbe inoltre essere prescritta una normativa che promuova l'uso di trasporto pubblico e che limiti in alcune zone la circolazione automobilistica individuale.	Non accolta	Le tematiche, sicuramente condivisibili, possono essere meglio affrontate e disciplinate all'interno di una pianificazione settoriale e di scala locale.
		Considerazioni generali	V La normativa non è sufficiente alla riqualificazione di periferie urbane e località turistiche (si esplicitano esempi).	Non accolta	Si prende atto del rilievo ma si ritiene che le dinamiche citate siano già state considerate nelle relative schede di ambito. Le NdA contengono, per gli ambiti in questione, specifiche linee di azione per la riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia tra Dormelletto e Castelletto Ticino.
		Adeguamento	VI Dovrebbero essere precisate le sanzioni in cui incorre chi non rispetta le prescrizioni del Ppr.	-	Le prescrizioni del Ppr sono immediatamente cogenti e prevalenti ai sensi del 143, comma 9 del D. lgs 42/2004; in caso di presentazione di progetti che non rispettino le prescrizioni l'autorità competente al rilascio dei titoli abilitativi/autorizzativi non provvederà al rilascio di questi ultimi, richiedendo la presentazione di un nuovo progetto conforme alle prescrizioni del Ppr.
12	Costruzioni Gallo Srl	Beni paesaggistici (perimetro)	I Si segnala che il PRGC vigente identifica l'area di proprietà quale ambito soggetto a PEC nel quale sono stati già realizzati alcuni edifici a due piani fuori terra. Per completare la residua capacità edificatoria si richiede di modificare il perimetro del vincolo B069, stralciando l'area in oggetto come da PRG vigente.	Parzialmente accolta	In merito alla richiesta inerente il completamento del PEC in oggetto si precisa che le prescrizioni specifiche non precludono l'attuazione dell'intervento proposto, in quanto lo stesso è inserito in un contesto già edificato, in un lotto intercluso e al di fuori dell'area di protezione del Monte Oliveto. Si provvede

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
					comunque a inserire nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte uno specifico paragrafo contenente indicazioni applicative riferite alle singole prescrizioni. Inoltre, al fine di precisare i confini delle aree libere di elevato valore paesaggistico e panoramico si provvede a inserire uno specifico paragrafo nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, contenente la trasposizione cartografica delle delimitazioni già descritte nella prescrizione in salvaguardia.
13	Delta Costruzioni	Morfologie insediative	Si contesta la classificazione dei terreni corrispondenti al Foglio 14, mappali 779, 782 e 783 del C.T. (nel Prgc di Ciriè vigente classificati come "aree di nuove impianto integrate con attività polifunzionali di servizio", già oggetto di un P.E.C., e la cui destinazione residenziale è stata confermata dal progetto definitivo di Prgc adottato nel 2012 - area TC2) quali Aree di elevato interesse agronomico (art. 20 NdA) e Aree rurali di pianura o collina - m.i. 10 (art. 40 NdA), in quanto l'area non è utilizzata a fini agricoli, non possiede interesse agronomico ed è priva di valore paesaggistico (si tratta di terreni incolti invasi dalla vegetazione spontanea);-si chiede pertanto di stralciare i suddetti terreni dalle Aree di elevato interesse agronomico;- in subordine, di inserire esplicita previsione che consenta lo sfruttamento delle capacità edificatorie attribuite dal Prgc e dall'atto convenzionale ai suddetti terreni.	Non accolta	Nel precisare che il Ppr ha rappresentato nella Tav. P4, quali aree di elevato interesse agronomico, le aree a I e II classe di capacità d'uso del suolo, da cui sono state sottratte le aree edificate già compromesse, si chiarisce che direttive e indirizzi di cui agli artt. 20 e 40 non costituiscono previsioni cogenti e immediatamente prevalenti sugli strumenti urbanistici ma, come esplicitato all'art. 2 delle NdA, entreranno in vigore solo dopo essere state recepite negli strumenti urbanistici stessi in fase di adeguamento al Ppr e previa puntuale verifica, anche mediante precisa delimitazione degli ambiti interessati alla scala di dettaglio.
14	Dolce Francesco	Morfologie insediative	Si contesta la classificazione dei terreni corrispondenti al Foglio 4, mappale 46 del C.T. (in precedenza avente destinazione agricola, ma cui il progetto definitivo di Prgc di Ciriè adottato nel 2012 ha attribuito destinazione prevalentemente residenziale - ATrC1, con conseguente assoggettamento a IMU) quali Aree di elevato interesse agronomico (art. 20 NdA) e Aree rurali di pianura o collina - m.i. 10 (art. 40 NdA), in quanto l'area non è utilizzata a fini agricoli, non possiede interesse agronomico ed è priva di valore paesaggistico; gli studi propedeutici alla predisposizione del Prgc hanno evidenziato non la vocazione agricola del terreno, ma la sua idoneità all'edificazione, confermando che l'inclusione dello stesso tra le Aree di elevato interesse agronomico sarebbe contraddittoria e ingiustificata. Si chiede pertanto- di stralciare i terreni classificati dal Prgc come ATrC1 e, in ogni caso, stralciare quello di proprietà, dalle Aree di elevato interesse agronomico; in subordine, di inserire esplicita previsione che consenta lo sfruttamento delle capacità edificatorie attribuite dal Prgc alle aree ATrC1 e, in ogni caso, di quelle attribuite al terreno di proprietà.	Non accolta	Nel precisare che il Ppr ha rappresentato nella Tav. P4, quali aree di elevato interesse agronomico, le aree a I e II classe di capacità d'uso del suolo, da cui sono state sottratte le aree edificate già compromesse, si chiarisce che direttive e indirizzi di cui agli artt. 20 e 40 non costituiscono previsioni cogenti e immediatamente prevalenti sugli strumenti urbanistici ma, come esplicitato all'art. 2 delle NdA, entreranno in vigore solo dopo essere state recepite negli strumenti urbanistici stessi in fase di adeguamento al Ppr e previa puntuale verifica e precisa delimitazione degli ambiti interessati alla scala di dettaglio.
15	Dolder Srl	Beni paesaggistici (prescrizioni)	Si segnala che gli immobili di proprietà Dolder Srl, siti all'interno del bene A183, sono stati acquistati con atti notarili separati e costituiscono "sistemi paesaggistici" differenti: l'edificio di fine '800 denominato "villa Cordelia", per il quale si prevede la realizzazione di un piccolo ampliamento, e un lotto di terreno costituito da aree edificabili per le quali è prevista la realizzazione di immobili a destinazione residenziale (si allega planimetria con individuazione delle due aree).	Non accolta	A183: in merito all'osservazione in oggetto si precisa che il Ppr ha riconosciuto "villa Cordelia" tra il sistema di ville, giardini e parchi di rilevante valenza storico-culturale e paesaggistica di cui all'art. 26 delle NdA. Per tali immobili la prescrizione non pone divieti ma limitazioni alle trasformazioni che devono avvenire nel rispetto delle componenti architettoniche, vegetali, idriche e della conformazione naturale del terreno, indipendentemente dalle previsioni urbanistiche vigenti.
16	Donato Roberta	Laghi	Con riferimento alla Scheda d'Ambito n. 66, si rimarca che il Ppr cita appena il Lago tra le emergenze naturalistiche (p. 416) con l'indicazione "in fase di recupero". Il Lago non è neanche contemplato nella Tavola P5 della Rete di connessione paesaggistica. Si segnala che, pur essendo un invaso di origine artificiale creato nell'Ottocento, il Lago di Arignano riveste importanza naturalistica. Il lago è ancora oggi conservato in un contesto vallivo e costituisce la più importante zona umida della collina di Torino. La sua parziale ricostituzione negli anni recenti, dopo un periodo di svuotamento, ha rivitalizzato nel territorio della collina chierese quel contesto naturalistico di cui era stata privata.	Accolta	Si prende atto del rilievo e si provvede ad aggiornare l'ambito n. 66 come richiesto nell'osservazione, inserendo il lago di Arignano come zona umida ricca di biodiversità. Il lago di Arignano è inoltre inserito tra i beni tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. b) .
17	Eurocom Srl	Beni paesaggistici (prescrizioni)	Si segnala che la ditta Eurocom srl ha sviluppato un progetto di un impianto idroelettrico con derivazione dal fiume Maira. Attualmente si è ottenuta la concessione di derivazione e si è potuto presentare l'istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto sono intervenute delle modifiche normative apportate con il Ppr adottato in salvaguardia secondo le quali il progetto non è più compatibile con le nuove norme di attuazione del piano paesaggistico previste per la zona di interesse pubblico delle Cascine ex -Savoia del parco del Castello di Racconigi. La società scrivente ravvisa una colpa da parte della Regione; si chiede di porre rimedio alla situazione modificando le norme di attuazione del Ppr relative alla "zona di interesse pubblico delle Cascine ex Savoia del parco del Castello di Racconigi" che attualmente impediscono il rilascio dell'autorizzazione unica per l'impianto idroelettrico in oggetto con delle norme meno stringenti che consentano la realizzazione dell'intervento, magari anche con delle prescrizioni, purché le stesse siano realizzabili.	Parzialmente accolta	B043: Si prende atto dell'osservazione inerente la realizzazione di un impianto idroelettrico e si precisa che la prescrizione inerente il bene in questione non contiene divieti generalizzati ma specifiche attenzioni da verificare in sede di autorizzazione paesaggistica, attraverso le valutazioni e gli approfondimenti previsti dalla Relazione paesaggistica di cui al d.P.C.M. 12 dicembre 2005. In tale sede deve essere valutato il grado di compatibilità e l'incidenza degli interventi in termini di assenza o minima interferenza con le visuali da e verso gli elementi di pregio individuati dal Ppr. Per altre precisazioni in merito si rimanda ai contenuti della D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
					<i>regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442</i> ". Si provvede comunque a riformulare la prescrizione afferente alla tutela delle visuali precisando il campo di applicazione e le componenti paesaggistiche alle quali fare riferimento e a specificarne la corretta applicazione nel paragrafo inserito nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte.
18	GF Costruzioni Srl	Contrasto tra Ppr e strumenti urbanistici	I Il Piano paesaggistico adottato risulta in contrasto con il PEC 03/2006 approvato e tutt'ora in corso di validità dal Comune di Ciriè. Si richiede di inserire nelle NdA che "le eventuali restrizioni previste dal piano paesaggistico NON vengano applicate qualora esistono strumenti urbanistici attuativi già approvati". Si precisa inoltre che il piano paesaggistico è in contrasto con il PRU approvato dalla stessa Regione Piemonte.	Non accolta	Non si accoglie la richiesta di non applicare le norme del Ppr relativamente a strumenti urbanistici attuativi già approvati in quanto in contrasto con le leggi nazionali vigenti in materia di paesaggio. Si ricorda inoltre che solo le prescrizioni del Ppr sono previsioni immediatamente cogenti e immediatamente prevalenti ai sensi dell'art. 143, c. 9 del D.lgs. 42/2004, le direttive e gli indirizzi entrano in vigore a seguito dell'adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr.
19	Hita Srl	Morfologie insediative	I Lo scrivente Luigi Sacco, legale rappresentante della società HITA SRL di Verbania, proprietaria del terreno sito in Verbania, via Piano Grande n. 31/b (F. 56 n. 204), su cui sorge il Campeggio Villaggio Conca d'Oro, chiede che quest'ultimo sia inserito nelle insule specializzate delle morfologie insediative della tav. P4.	Accolta	Si provvede a riperimetrare le insule specializzate.
20	ILVA Spa	Beni paesaggistici (perimetro)	I Si richiede di uniformare le delimitazioni vincolistiche relative al bene B043 con la realtà di fatto, tenendo presente l'esistenza dello stabilimento ILVA dal 1967, ovvero ben 18 anni prima dell'apposizione del vincolo, e il diverso profilo del rio (o Canale di) Cornaia, modificato nel 1967 con un nuovo tracciato artificiale.	Non accolta	Si prende atto della richiesta di revisione del perimetro dell'area tutelata precisando che la modifica non può essere operata dal Ppr, avendo l'attività di ricognizione dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143, c. 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004 un carattere appunto meramente ricognitivo finalizzato alla corretta delimitazione e rappresentazione del perimetro descritto nel provvedimento originario di dichiarazione di notevole interesse pubblico.
		Beni paesaggistici (perimetro)	II Si richiede di uniformare le delimitazioni vincolistiche relative al bene B043 alla recente delimitazione della Buffer Zone Unesco..	Non accolta	La revisione del perimetro potrà essere promossa dall'amministrazione comunale alla Commissione ex art. 137 del D.lgs. 42/2004 appositamente istituita per l'esame di nuove aree di interesse pubblico o per la revisione di quelle già esistenti. Rispetto all'opportunità di uniformare le perimetrazioni del D.M. 1 agosto 1985 con la recente delimitazione della Buffer Zone Unesco sarà la Commissione sopra citata a valutarne la fattibilità.
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	III Si richiede di consentire, in regime transitorio, sino alla suddetta nuova delimitazione per le aree produttive, interventi di riuso, completamento e ampliamento della S.U.L. esistente in ragione almeno del 30%.	Accolta	Si accoglie la richiesta inerente l'attuazione delle previsioni urbanistiche vigenti inserendo una modifica alle prescrizioni specifiche. Si è provveduto, nel frattempo, a fornire l'opportuna precisazione rispetto alla portata delle prescrizioni oggetto di osservazione con la D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 <i>"Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442"</i> .
		Adeguamento	IV Si propone di collaborare con il Comune di Racconigi per provvedere quanto prima agli adeguamenti al Ppr adottato.	-	In merito alla proposta si precisa che l'iter di approvazione del Ppr è regolato dalla specifica normativa in materia a livello nazionale e regionale alla quale si rimanda per il richiesto coordinamento con l'amministrazione comunale di Racconigi.
		Adeguamento	V Si propone di interpellare il Comune di Racconigi per predisporre la documentazione dettagliata per la corretta individuazione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici.	-	Relativamente alla richiesta di interpellare l'amministrazione comunale di Racconigi per predisporre la corretta individuazione dei beni paesaggistici si precisa che l'attività di ricognizione dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143, c. 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004 è stata condotta dalla Regione Piemonte e dal MiBACT sulla base di specifici criteri condivisi e approvati in data 4 febbraio 2010; gli atti delle relative istruttorie sono disponibili presso gli uffici regionali e ministeriali. L'eventuale modifica del perimetro originario dovrà essere promossa, laddove sussistano motivazioni di natura paesaggistica di rilevanza tale da giustificare la revisione dell'area tutelata, secondo le procedure di cui agli artt. da 138 a 141 del D.lgs. 42/2004.



NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
21	Immobiliare Fondotoce Srl, Isolino Srl, Malù Srl	Beni paesaggistici (prescrizioni)  Morfologie insediative	<p>I Si evidenzia che il Ppr non ha preso in considerazione né le previsioni urbanistiche già definite nel Prg di Verbania e nel Ptp, né le potenzialità che talune aree hanno per uno sviluppo sostenibile del turismo nel VCO: Inoltre si evidenzia che nella Tav. P 4.3 e nella scheda n. A166 del Catalogo, il campo da golf e il campeggio vengono individuati come "insule". Il terreno limitrofo viene individuato come "aree rurali", vi è un "varco" libero e nella scheda viene espressamente prevista la conservazione delle aree agricole poste tra il Lago di Mergozzo e la strada Verbania-Gravellona Toce. Si segnala che l'insula specializzata dovrebbe ricomprendere anche il terreno limitrofo al campeggio e il campo da golf, già previsto dal PRGC vigente e area nella quale sono previsti esclusivamente volumi tecnici di servizio all'attività sportiva.</p> <p>II Con riferimento al compendio della ex Fattoria De Antonis, si evidenzia che il complesso è formato da fabbricati molto eterogenei e di scarsa qualità architettonica, non caratterizzandosi quale modello ripetibile di un'architettura appartenente in senso stretto al territorio. Il compendio rappresenta la testimonianza di un'attività produttiva abbandonata negli anni a seguito delle mutate esigenze del mercato agricolo. Si richiede di consentire il recupero a fini turistici dell'area modificando l'attuale componente morfologica da insediamenti rurali a insule specializzate. Più precisamente una parte della proprietà risulta inserita come "Aree di dispersione insediativa" e una parte come "Insediamenti rurali".</p>	<p>Parzialmente accolta</p> <p>Non accolta</p>	<p>Non si accoglie la richiesta di inserire la previsione del Prgc vigente in quanto contrasta con l'impostazione generale del Ppr, strumento che in quanto finalizzato alla tutela del paesaggio in tutte le sue componenti non riporta le previsioni urbanistiche vigenti. Si condivide comunque la richiesta di consentire l'ampliamento del campo da golf sull'area agricola limitrofa e a tale fine si integra la prescrizione consentendo, nel contempo, limitati ampliamenti delle strutture ricettive esistenti a campeggio purché poste in contiguità con gli edifici esistenti.</p> <p>Si precisa che le morfologie non costituiscono una rappresentazione delle destinazioni d'uso dei Prg, bensì una descrizione dei caratteri strutturali e dei fattori che hanno differenziato gli usi del territorio; tale definizione si basa sull'interpretazione dello stato dei luoghi rilevato da foto aeree e cartografie aggiornate al 2005-2009. In merito all'osservazione si evidenzia che sulla tav. P4, per mero errore materiale, si era rappresentato il compendio dell'ex fattoria De Antonis come "Aree di dispersione insediativa": si provvede a correggere la componente morfologica assegnando all'intero compendio la morfologia degli "Insediamenti rurali", seppure attualmente non utilizzati. Si fa presente inoltre che l'ambito è posto in una zona limitrofa a siti di elevato valore naturalistico e ambientale inclusi nella Rete Natura 2000 e per tale ragione il suo futuro utilizzo dovrà essere attentamente valutato sotto il profilo dell'impatto ambientale favorendo comunque lo sviluppo delle attività agrituristiche e delle altre attività ricreative a basso impatto.</p>
22	Leschiera Paola	Beni paesaggistici (prescrizioni)	<p>I Si propone di rendere edificabile un'area agricola-vigneto. L'area è interclusa ad altri lotti già edificati, ricade nel Piano particolareggiato della Collina di Pinerolo, che dà possibilità edificatoria al vicino confinante.</p>	Non accolta	<p>Il Ppr, essendo uno strumento a valenza regionale finalizzato alla tutela del paesaggio, non riporta previsioni edificatorie su singoli lotti di terreno. Si precisa comunque che il lotto in questione è già attualmente quasi interamente incluso nella morfologia insediativa di tipo m.i. 6 (aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale), entro la quale i piani locali devono individuare le aree marginali compromesse per gli eventuali interventi insediativi.</p>
23	LIMA Srl	Beni paesaggistici (perimetro)  Beni paesaggistici (prescrizioni)	<p>I Si chiede lo stralcio di un'area dal vincolo B069 come da allegato cartografico (mediante lo spostamento della fascia di rispetto più a Nord, al di fuori dell'area già edificata in modo da poter completare aree già urbanizzate).</p> <p>II L'area è a destinazione d'uso commerciale, e su di essa è già edificato un fabbricato ad uso commerciale (supermercato); si vorrebbe costruirne un altro a completamento dell'area. Il fabbricato non sarebbe impattante dal punto di vista ambientale (h circa 6 metri).</p>	<p>Non accolta</p> <p>Accolta</p>	<p>Si chiarisce che l'attività di ricognizione dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143, c. 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004 è unicamente finalizzata alla corretta delimitazione e rappresentazione del perimetro descritto nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, nonché alla determinazione delle relative prescrizioni d'uso. Tale attività è stata condotta dalla Regione Piemonte e dal MiBACT sulla base di specifici criteri condivisi e approvati in data 4 febbraio 2010; gli atti delle relative istruttorie sono disponibili presso gli uffici regionali e ministeriali. L'eventuale modifica del perimetro originario non può essere operata dal Ppr e dovrà essere promossa, laddove sussistano motivazioni di natura paesaggistica di rilevanza tale da giustificare la revisione dell'area tutelata, secondo le procedure di cui agli artt. da 138 a 141 del D.lgs. 42/2004.</p> <p>In merito alla richiesta di realizzare un nuovo fabbricato commerciale si precisa che le prescrizioni specifiche non precludono l'attuazione dell'intervento proposto, in quanto lo stesso è inserito in un contesto già edificato, in un lotto intercluso e al di fuori dell'area di protezione del Monte Oliveto. Si è provveduto, nel frattempo, a fornire l'opportuna precisazione rispetto alla portata delle prescrizioni oggetto di</p>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
					osservazione con la D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442". Al fine di consentire comunque una chiara leggibilità e di fornire specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici si è inserito nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte un paragrafo di indicazioni applicative. Inoltre, al fine di precisare i confini delle aree libere di elevato valore paesaggistico e panoramico si provvede a inserire uno specifico paragrafo nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, contenente la trasposizione cartografica delle delimitazioni già descritte nella prescrizione in salvaguardia.
24	Meaglia Piero, Rubin Massimo, Zandarin Paolo	Fiumi	<p>I Bealera di Chivasso e Bealera Campagna: diverse interpretazioni del Comune e dell'Osservazione. Verificare. Il Ppr indica che Gora/roggia/bealera di Chivasso e gora/roggia/bealera di Campagna sono nomi diversi con cui viene chiamato un unico corso d'acqua ed è vincolato (150 metri).</p> <p>Il Comune di Chivasso dice che, nel suo territorio comunale, la gora o roggia o bealera di Campagna - dove dovrebbe sorgere l'impianto di riciclo compreso nel progetto <i>Wastend</i> - non è "acqua pubblica", tanto da non essere inclusa nell'elenco provinciale delle acque pubbliche. Il Comune sostiene che esistono due distinti corsi d'acqua, la Bealera di Chivasso e la Bealera Campagna: la prima è iscritta nel registro acque pubbliche, la seconda no e quindi non sarebbe acqua pubblica (nel tratto del comune di Chivasso).</p> <p>L'osservazione afferma che è corretto che si tratti di un corpo idrico vincolato, semplicemente con due diversi toponimi, ma fa un percorso diverso, con carte allegate.</p>	Non accolta	La Bealera di Chivasso e di Montanaro, tutelata da Regio Decreto per "tutto il suo corso" è stata individuata dal Ppr sulla base del grafo regionale e delle cartografie storiche di riferimento (CTR, su cui il corpo idrico è denominato "Gora di Chivasso; IGM, su cui il corpo idrico è denominato "Bealera di Montanaro - Gora di Chivasso", Catasto originale di impianto, su cui il corpo idrico è denominato "Gora della Campagna"). Si ritiene pertanto che il tratto tutelato da Regio Decreto non possa essere interrotto in località Ponte Rotto e Cascina Crova, ma prosegua come indicato nelle cartografie del Ppr.
25	Monier Spa	Previsioni sui materiali	<p>I Le NdA contengono alcune prescrizioni descrittive che identificano materiali o prodotti specifici a scapito di altri, in particolare nel settore delle coperture; si chiede di modificare la normativa sostituendo il concetto di "materiale" con quella di "immagine di materiale"</p>	Parzialmente accolta	Si è provveduto a rivedere complessivamente le previsioni relative a tali tematiche; in particolare si modifica il riferimento ai materiali al comma 8 dell'art. 24.
26	Monterosa 2000 Spa	Montagna  Boschi	<p>I Art. 13, c. 12: si chiede, nella formulazione della lettera c., di inserire anche gli interventi legati alla razionalizzazione, ammodernamento e potenziamento del sistema degli impianti sciistici e delle opere accessorie e complementari, già previsti o da prevedere in atti di programmazione negoziata. Considerato, inoltre, che il divieto di cui al comma 12 non si applica a tutte le vette e sistemi di crinali montani principali e secondari di cui alla Tav. P4, ma a quelli che risultano anche inseriti nelle aree di montagna, così come individuate nella Tav. P2, si suggerisce di operare una distinzione grafica, al fine di agevolare la corretta applicazione della norma.</p> <p>II Art. 16: si chiede di operare, nella Tav. P2, una distinzione volta ad individuare il campo di applicazione delle prescrizioni. Ciò anche in considerazione del fatto che la Tav. P2 non riporta il perimetro dei Sic. Considerato inoltre che il comprensorio sciistico di Alagna Valsesia risulta inserito nei Sic IT11228 e nella Zps IT11227, nella formulazione della lettera e. del comma 12 si chiede di inserire anche gli interventi legati alla razionalizzazione, ammodernamento e potenziamento del sistema degli impianti sciistici e delle opere accessorie e complementari già previsti o da prevedere in atti di programmazione negoziata.</p>	Parzialmente accolta  Parzialmente accolta	<p>Si sottolinea la necessità che l'articolo 13, già ampiamente modificato con DGR n. 6-5430 del 28 febbraio 2013 anche per favorire l'attività sciistica, di estrema importanza per il turismo e l'economia Piemontese, mantenga comunque lo spirito della norma, che è quello di salvaguardare la naturalità ed il valore paesaggistico dei crinali ritenuti dal Ppr di maggiore rilevanza, sui quali sono comunque già consentiti gli interventi legati all'ammodernamento e alla razionalizzazione degli impianti sciistici. Si evidenzia inoltre che le vette e i crinali sui quali si applica la prescrizione sono già rappresentati nella Tav. P4, individuati come "vette" e "sistema di crinali montani principali e secondari", ricadenti nelle aree di montagna, indicate con un retino verde a tratteggio. Esclusivamente sino all'approvazione del Ppr, la prescrizione in salvaguardia vige solo sulle vette e sui crinali che ricadono nei beni paesaggistici, fra cui la montagna (art. 142, c. 1, lett. d) ed e) del D.lgs. 42/2004), rappresentati nella Tavola P2.</p> <p>La Tav. P2 individua esclusivamente i beni paesaggistici, mentre i Sic e le Zps sono rappresentati nella Tavola P5. Al fine di chiarire meglio l'ambito di applicazione della prescrizione, tale delimitazione è ora disponibile sul Geoportale della Regione sia in formato .pdf sia in formato .shp alla voce "Boschi costituenti habitat di interesse comunitario all'interno dei siti Rete Natura 2000".</p> <p>Si provvede comunque a modificare l'articolo 16 anche per garantire la coerenza con le Misure di conservazione per i Siti Natura 2000.</p>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Beni paesaggistici (prescrizioni)	III Con riferimento alle schede del Catalogo per il bene A184 e per il bene B011, si sottolinea che il comprensorio sciistico rappresenta il principale polo di riferimento dell'attività turistica dell'alta valle e pertanto si chiede che dal divieto di realizzare nuove edificazioni siano esclusi gli interventi funzionali alla qualificazione e al potenziamento dell'offerta sciistica e turistica del territorio di Alagna Valsesia; si chiede di riformulare la prescrizione specifica per le eventuali nuove costruzioni.	Accolta	In riferimento alla richiesta di integrare la tutela paesaggistica con lo sviluppo sostenibile dell'area si specifica che la prescrizione non contiene divieti generalizzati ma criteri localizzativi e dimensionali al fine di conservare l'attrattiva turistica determinata dai valori specifici del paesaggio. Ciò premesso, relativamente alla richiesta di permettere la realizzazione di nuove edificazioni funzionali alla qualificazione e al completamento dell'offerta sciistica e turistica del comprensorio in questione, non localizzabili altrove, si precisa che le stesse possono essere realizzate se a servizio degli impianti di risalita nel rispetto delle norme degli articoli 13 e 16 delle NdA; gli altri interventi sono subordinati al prioritario recupero degli edifici e degli insediamenti esistenti posti all'interno del comprensorio sciistico.
27	Mosca Giovanni	Patrimonio rurale storico	I Si richiede di eliminare la cascina Cesiola Vecchia, sita nel Comune di Crescentino dal vincolo dell' articolo 25 del Patrimonio rurale storico poiché non sussistono elementi da tutelare ed anzi questo vincolo costituirebbe esclusivamente un aggravio per l'attività produttiva.	Non accolta	Si precisa che il Comune di Crescentino, nel formulare la propria osservazione, che ha riguardato nello specifico anche la precisazione del Patrimonio rurale storico, non ha individuato come elemento da stralciare la cascina Cesiola Vecchia. Sottolineando che non si tratta dell'apposizione di un vincolo paesaggistico e che non sono previste prescrizioni immediatamente prevalenti, si potrà valutare l'eventuale eliminazione in fase di adeguamento del Prg al Ppr purché coerente con l'insieme delle norme di tutela previste dal Ppr per il patrimonio rurale.
28	PA.MA Snc	Beni (perimetro)  Beni paesaggistici (prescrizioni)	I Si chiede la modifica della fascia di rispetto del vincolo B069 più ad Ovest lungo la strada Rivetti;  II Inoltre si chiede lo stralcio di un'area dal vincolo B069, come da allegato cartografico, in quanto le richieste del permesso di costruire relative a tale area (zona di completamento del Prgc denominata D3.4) sono state presentate prima dell'adozione del Ppr (Aprile 2011).	Non accolta  Accolta	B069: Si chiarisce che l'attività di ricognizione dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143, c. 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004 è unicamente finalizzata alla corretta delimitazione e rappresentazione del perimetro descritto nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, nonché alla determinazione delle relative prescrizioni d'uso. Tale attività è stata condotta dalla Regione Piemonte e dal MiBACT sulla base di specifici criteri condivisi e approvati in data 4 febbraio 2010; gli atti delle relative istruttorie sono disponibili presso gli uffici regionali e ministeriali. L'eventuale modifica del perimetro originario non può essere operata dal Ppr e dovrà essere promossa, laddove sussistano motivazioni di natura paesaggistica di rilevanza tale da giustificare la revisione dell'area tutelata, secondo le procedure di cui agli artt. da 138 a 141 del D.lgs. 42/2004.  In merito alla richiesta di escludere dalla prescrizione della scheda B069 l'area già individuata nel PRGC vigente quale area di completamento dell'insediamento industriale esistente si precisa che la stessa ricade tra i casi in cui è ammessa la realizzazione, aspetto già chiarito con la D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442". Al fine di consentire comunque una chiara leggibilità e di fornire specifiche indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni sui beni paesaggistici si è inserito nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte un paragrafo di indicazioni applicative. Inoltre, al fine di precisare i confini delle aree libere di elevato valore paesaggistico e panoramico si provvede a inserire uno specifico paragrafo nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, contenente la trasposizione cartografica delle delimitazioni già descritte nella prescrizione in salvaguardia.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
29	Proverbio Antonella	Cartografia	I Si segnala, in quanto proprietaria della Cascina Malpaga, sita in Vespolate (S.P. 97 Mercadante - F. 5 n. 29), che l'immobile in oggetto risulta gravato dalla perimetrazione della rete di connessione ecologica del Ptp e del Piano Paesistico del Terrazzo Novara-Vespolate, mentre nel Ppr la cascina si trova in fascia fluviale e coperta dai retini delle aree di elevato interesse agronomico e della risaia. Il complesso rurale, composto da residenza, strutture per l'attività agricola e area pertinenziale, riveste funzioni produttive a carattere agricolo, che di fatto rendono in larga parte inattuabili le prescrizioni relative alla realizzazione di interventi specifici volti alla tutela e valorizzazione del corridoio ecologico. La scrivente richiede quindi che l'anomalia riguardante l'inserimento di tale cascina nella rete ecologica, contrariamente agli altri fabbricati agricoli circostanti, sia considerata un errore cartografico da correggere nei vari piani in questione.	Non accolta	Non entrando nel merito della pianificazione di livello provinciale attualmente già vigente, con riferimento al Ppr, si precisa che la cascina in questione, in tavola P5, è inserita nel tematismo "Contesti fluviali" e che, essendo nelle vicinanze del corso d'acqua, tale attribuzione si ritiene pertinente. Per essa non è comunque prevista alcuna prescrizione.
30	Remondino Fiorella, Viotto Luciano	Caratteri delle disposizioni normative Montagne Fiumi Laghi Boschi Ville e impianti per il loisir Siti Unesco Siti Unesco	I art. 2, comma 4. Si richiede di specificare se la norma ammette interventi vietati dai Prg e consentiti dal Ppr. II art. 13, comma 11, lett. b). Il criterio della compensazione paesaggistica presenta forti elementi di contraddittorietà, sulla base sia del D.lgs. 42/2004 sia della CEP. Si propone di ricondurre la norma a quanto previsto nell'art. 13 delle NdA come adottato nel 2009. III art. 14. Gli interventi ammessi dalle prescrizioni si limitano alla zona fluviale interna, tali disposizioni appaiono riduttive, escludendo a priori gli altri corsi d'acqua, o compresi quelli inseriti nella Rete natura 2000. IV art. 15. In relazione al sistema dei 5 laghi nel territorio eporediese, si richiede di includere oltre il Lago Sirio anche i Laghi Campagna, Pistono, Nero, San Michele. V art. 16. La disposizione di cui al comma 12 che ammette interventi "non altrimenti localizzabili", apre la strada ad una dissennata gestione del patrimonio forestale, in contrasto con le esigenze di tutela del D.lgs. 42/2004. Si propone di ricondurre la norma a quanto già previsto dalle prescrizioni di cui al comma 8 delle NdA come adottate nel 2009. VI art. 26. In relazione a quanto previsto al comma 5, lettera a), si propone di stabilire che una nuova destinazione degli immobili non possa incidere sul loro carattere identitario e sulla loro fruizione. VII art. 33. In merito ai Siti Unesco, non sono considerati i coni visuali, fruibili anche da zone esterne alle buffer zone verso le core zone; appare necessario integrare il comma 5 includendo gli elementi percettivi sopra descritti. Si propone inoltre di inserire fra i luoghi ed elementi identitari di cui all'art. 33 i luoghi connessi alla Resistenza, rappresentativi della Lotta di liberazione in Piemonte (es. Capanne di Marcarolo, colle della Benedicta, grange di Paralup, ...). VIII Si propongono alcune riflessioni, in merito ai Paesaggi vitivinicoli del Piemonte, sulla percezione del paesaggio e sulla possibile riduzione della fruizione dei borghi inclusi nella core zone.	- Non accolta - Non accolta Parzialmente accolta Parzialmente accolta Non accolta -	Come specificato al comma 6 (ora spostato all'art. 3), le specifiche disposizioni più restrittive presenti nel Prg prevalgono sulle previsioni del Ppr. Si evidenzia che nel 2013 si è ritenuto necessario modificare l'art. 13 per consentire interventi legati alla prosecuzione di attività economiche, ritenute strategiche per la regione; l'articolo dettaglia comunque gli interventi consentiti, circoscrivendoli a casi particolari, per i quali non sono possibili soluzioni alternative e per i quali si effettueranno comunque le necessarie valutazioni di carattere paesaggistico. Non appare chiaro il significato dell'osservazione. Si precisa comunque che la prescrizione del comma 10 si applica a tutti i corpi idrici individuati dal Ppr e tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c. del D. lgs. 42/2004. Il comma 4 si riferisce a quei laghi che, oltre a rivestire un particolare interesse per la loro rilevanza sotto il profilo paesaggistico e ambientale e per le loro caratteristiche dimensionali, presentano particolari elementi di criticità e di rischio legati allo sviluppo degli insediamenti lungo la costa. Per maggiore chiarezza si provvede a specificare il comma. Al fine di garantire la coerenza con il piano forestale territoriale in corso di redazione e con quanto previsto dalle Misure di conservazione per i Siti della Rete natura 2000, si provvede a riformulare il comma . Si evidenzia che il comma 5 già prevede che sia garantita la compatibilità con le caratteristiche del bene e che si debbano rispettare i criteri del comma 4, anche con riferimento alla tutela dei caratteri identitari dei luoghi; inoltre l'adeguatezza dei singoli interventi sarà comunque valutata in sede di autorizzazione paesaggistica. La tutela delle visuali è più volte richiamata dall'articolo che individua fra gli obiettivi primari per i siti Unesco appunto la complessiva salvaguardia dell'impianto scenico paesaggistico percettivo; tale obiettivo sarà attuato dai Comuni attraverso la normativa di dettaglio degli strumenti di pianificazione in relazione alle proprie realtà territoriali. Si prende inoltre atto della presenza di molti luoghi di forte significato identitario all'interno del territorio regionale, che potranno essere individuati dai Comuni all'interno dei propri strumenti urbanistici. Si prende atto delle considerazioni che potranno essere tenute in conto alla luce di valutazioni più ampie, di tipo sia paesaggistico sia culturale.
31	Sestrieres Spa		I Cfr. Oss. Colomion Spa	-	-

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
32	S.I.A.L.M. Srl (Grand Hotel des Iles Borromees)	Beni paesaggistici (prescrizioni)	<p>I Si contesta la legittimità del "recepimento" nel Ppr del bene A171: - non ne è dimostrata l'effettiva vigenza (mancata verifica di notifiche e trascrizioni, indisponibilità planimetria coeva, denominazione errata).</p> <p>II Il D.lgs. 42/2004 prevede che siano rinnovate notifiche e trascrizioni di vincoli antecedenti la sua entrata in vigore; l'art. 128 impone, in caso contrario, l'avvio di un nuovo procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale. L'istituzione del nuovo vincolo sul Grand Hotel (22/6/2004) e la contestuale revisione di un altro vincolo sul parco costituirebbero un aggiornamento, e quindi un'implicita revoca, del bene A171;</p> <p>III - l'area è stata oggetto negli anni di numerose modifiche tali da rendere illeggibile l'impianto originario (realizzazione di edifici, demolizioni, campi sportivi, piscine, parcheggi). In considerazione di questo e dell'esigenza di interventi di ammodernamento della struttura turistica si chiede di eliminare dal Ppr il riferimento al A171; in subordine si chiede di rivedere il bene A171 tenendo conto del D.M. 22/6/2004.</p>	<p>Non accolta</p> <p>Non accolta</p> <p>Non accolta</p>	<p>In merito ai rilievi inerenti il D.M. 4 settembre 1924 si specifica che. l'attività di ricognizione dei beni paesaggistici è stata condotta dalla Regione Piemonte e dal MiBACT sulla base di specifici criteri, condivisi e approvati in data 4 febbraio 2010 e pubblicati nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte, pag. 3. Gli atti delle relative istruttorie sono disponibili presso gli uffici regionali e ministeriali. Sulla base della documentazione inviata dalla società ricorrente è stata in parte modificata l'originaria perimetrazione del decreto prendendo atto delle avvenute modifiche inerenti passaggi di proprietà intervenuti nel periodo antecedenti l'apposizione del decreto.</p> <p>Si ritiene errata l'interpretazione formulata nell'osservazione inerente l'obbligo di rinnovare le notifiche e le trascrizioni delle aree tutelate in base alla L. 778 del 11 giugno 1922 in quanto essa è riferita ai beni culturali di cui alla parte seconda del D lgs 42/2004. Essa è inoltre in contrasto con l'art. 157 del D lgs 42/2004 che sancisce l'efficacia a tutti gli effetti delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche notificate in base alla succitata L. 778/1922. Tale disposto normativo, di fatto, definisce in modo univoco l'attualità della dichiarazione ministeriale del 1922.</p> <p>Si prende atto della documentazione allegata e delle considerazioni formulate in merito alle numerose trasformazioni che hanno interessato l'immobile storico e le aree di pertinenza, parco incluso, ma si sottolinea che esse non possono essere giustificate a supporto di una eventuale decadenza dell'interesse pubblico dell'area che, viceversa, proprio per la sua posizione affacciata sul Golfo Borromeo e sulla costa del Lago Maggiore in un contesto ad elevatissima panoramicità, ricade anche nel successivo D.M. 8 settembre 1951.</p> <p>Non si accoglie pertanto la richiesta di annullare il D.M. 4 settembre 1924 e si precisa che una sua eventuale riformulazione dovrà essere promossa, laddove sussistano motivazioni di natura paesaggistica di rilevanza tale da giustificare la revisione dell'area tutelata, secondo le procedure di cui agli artt. da 138 a 141 del D.lgs. 42/2004.</p>
33	Sibelco Italia Spa (Cava di Robilante)	Beni paesaggistici (prescrizioni)	<p>I Sibelco Italia sta sfruttando nel territorio dei Comuni di Robilante, Roccavione e Roaschia una cava di quarzite attiva da oltre 40 anni, il cui progetto è stato approvato con due successive procedure di VIA (ultima approvazione 18/5/2007). Nelle tavole del Ppr il vincolo di cui all'art. 142, comma 1, lettera c) del D.lg. 42/2004 è esteso fino ai crinali già da tempo interessati dalla coltivazione della cava, ma nella zona interessata dai lavori attuali e futuri di coltivazione previsti dal progetto approvato in sede di VIA non si rilevano linee del reticolo idrografico individuabili né sulla cartografia né sul terreno.</p> <p>II Si richiede che venga stralciata dalle aree soggette al vincolo paesaggistico indicato l'area di sviluppo attuale e futuro della cava, come rappresentato sulla carta che si allega.</p>	<p>Non accolta</p> <p>Non accolta</p>	<p>Si conferma la correttezza del tracciato del corpo idrico individuato e della relativa fascia di 150 metri, tutelata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) del D.lgs. 42/2004.</p> <p>Non si ritiene accoglibile la richiesta di stralciare dagli elaborati del Ppr il sedime dell'attività estrattiva esistente e le aree previste per il suo ampliamento in quanto essa è stata già riconosciuta con la specifica morfologia di cui all'art. 39 delle NdA quale "insula specializzata" di tipo II e come tale riportata sulla tav. P4.</p>
34	Società Immobiliare Azzurra Srl	Beni paesaggistici (prescrizioni)	<p>I Con riferimento al complesso Amleto Bertoni, censito al CT foglio 81, mappali 305, 298, 297, si rileva che l'area in oggetto, facente parte di un complesso edilizio costruito in epoche storiche diverse e per diverse destinazioni d'uso, è ricompreso nel bene B032, di cui si riportano parzialmente le specifiche prescrizioni d'uso. In merito si rileva che la norma, che riconduce la valorizzazione ai singoli edifici e non alle aree, sembrerebbe ammettere i soli interventi di demolizione, senza ricostruzione, per gli edifici incongrui. Tale interpretazione parrebbe dissonante rispetto alle previsioni, ad esempio della l.r. 56/1977, sulla pianificazione locale dei centri storici, che contempla di solito, come nel caso del Prgc di Saluzzo, anche la realizzazione di nuovi edifici coerenti con i valori storico-culturali del tessuto esistente. Si evidenzia che, nel caso del complesso Amleto Bertoni, si tratta di manufatti costruiti a metà del</p>	<p>Accolta</p>	<p>B032: in relazione agli interventi previsti dal Prg vigente nel centro storico di Saluzzo, in particolare quelli di riqualificazione degli edifici estranei alle caratteristiche storiche e tipologiche dell'impianto urbanistico originario, si precisa che la prescrizione non preclude l'attuazione di tali scelte urbanistiche. Si confronti a tale proposito la D.G.R. n. 31-2530 del 30/11/2015 inerente le "Indicazioni per l'applicazione della</p>

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
			Novecento, che rappresentano una volumetria importante, complementare e paritetica rispetto a quella della villa padronale, oggetto di vincolo monumentale. Si propone di integrare la normativa ammettendo la riqualificazione formale degli edifici "estranei" alle caratteristiche storiche tipologiche di antico impianto, anche attraverso la demolizione con ricostruzione e demolizione con sostituzione finalizzate al recupero delle caratteristiche dell'ambito di riferimento. La previsione di sola demolizione, infatti, produrrebbe la creazione di "vuoti urbani" non necessariamente migliorativi del contesto edilizio e rischierebbe altresì di tradursi in un mantenimento dello stato di fatto, con relativo degrado crescente, per evitare la perdita totale di volumi.		<i>salvaguardia del piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-12442". Per una migliore comprensione delle prescrizioni specifiche si provvede comunque ad una riformulazione delle norme stesse.</i>
35	Trivero Anna Rita, Trivero Giovanni	Morfologie insediative	<p>Si contesta la classificazione dei terreni corrispondenti al Foglio 15, mappale 1 del C.T. (in precedenza avente destinazione agricola, ma cui il progetto definitivo di Prgc di Ciriè adottato nel 2012 ha attribuito destinazione prevalentemente residenziale - ATrC1, con conseguente assoggettamento a IMU) quali Aree di elevato interesse agronomico (art. 20 NdA) e Aree rurali di pianura o collina - m.i. 10 (art. 40 NdA), in quanto l'area non è utilizzata a fini agricoli, non possiede interesse agronomico ed è priva di valore paesaggistico.</p> <p>Si chiede pertanto - di stralciare i terreni classificati dal Prgc come ATrC1 e, in ogni caso, stralciare quello di proprietà, dalle Aree di elevato interesse agronomico;- in subordine, di inserire esplicita previsione che consenta lo sfruttamento delle capacità edificatorie attribuite dal Prgc alle aree ATrC1 e, in ogni caso, di quelle attribuite al terreno di proprietà.</p>	Non accolta	Nel precisare che il Ppr ha rappresentato nella Tav. P4, quali aree di elevato interesse agronomico, le aree a I e II classe di capacità d'uso del suolo, da cui sono state sottratte le aree edificate già compromesse, si chiarisce che direttive e indirizzi di cui agli artt. 20 e 40 non costituiscono previsioni cogenti e immediatamente prevalenti sugli strumenti urbanistici ma, come esplicitato all'art. 2, entreranno in vigore solo dopo essere state recepite negli strumenti urbanistici in fase di adeguamento al Ppr e previa puntuale verifica anche mediante precisa delimitazione degli ambiti interessati .
36	Valente Giovanni (rappresentante Sezione attività estrattive di Confindustria Asti)		Cfr. Oss. Allara Spa, Stroppiana Spa, Valente Srl	-	-
37	Zaffiro Daniele	Morfologie insediative	In merito all'insula specializzata nel comune di Casale Monferrato (pista moto), si ritiene che il Ppr dovrebbe privilegiare il territorio per la sua alta qualità ambientale e biodiversità anziché identificarne l'utilizzo per una pratica sportiva irregolare. Si chiede di stralciare l'insula dal Ppr e ripristinare l'area riportandola a destinazione agricola, come da sua originaria vocazione.	Non accolta	Si precisa che le morfologie individuate nella Tav. P4 rappresentano una lettura complessa dei caratteri strutturali e dei fattori che hanno differenziato gli usi del territorio; la loro definizione si basa sull'interpretazione dello stato attuale dei luoghi rilevato da foto aeree e cartografie aggiornate al 2005-2009 e si occupa di rilevare appunto lo stato di fatto. Per le opportune verifiche in merito alle questioni di legittimità relative all'infrastruttura in oggetto, si rinvia alle specifiche procedure disciplinate dalla normativa vigente.



**OSSERVAZIONI PERVENUTE AI FINI DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (D.lgs. 152/2006)**





Osservazioni pervenute ai fini del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
1	Città Metropolitana di Torino	Montagne	I Art. 13, c. 11: si ritiene che le misure di mitigazione e compensazione debbano essere anche di tipo ambientale così come previsto dalla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale e dal D.M. 10 settembre 2010. Inoltre la compensazione a differenza della mitigazione, può essere anche prevista in un'area diversa da quella oggetto dell'intervento.	Parzialmente accolta	Si accoglie l'osservazione inserendo nel comma 11 il riferimento anche alle compensazioni di tipo ambientale e si segnala che sono da realizzarsi prioritariamente ma non esclusivamente nell'area oggetto di intervento.
		Fiumi	II Art. 14, c. 10: si ritiene fondamentale richiamare la necessità della tutela non solo degli aspetti scenici dei corsi d'acqua ma anche di quelli ambientali come definiti dalla Direttiva Acque.	Non accolta	Si evidenzia che in merito alle richieste di integrazione della normativa, sono state accolte principalmente quelle di diretta competenza del piano paesaggistico. Si segnala inoltre che sono in corso di definizione specifiche linee guida relative agli impianti idroelettrici, che forniranno indicazioni puntuali riguardo ai corpi idrici non idonei alla localizzazione degli impianti stessi. Nel Ppr è stata posta comunque attenzione alla conservazione e alla tutela degli ecosistemi acquatici di pregio ambientale e naturalistico correlati alla qualità delle acque di cui al Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po, inserendo uno specifico richiamo in norma e in cartografia.
		Laghi	III Art. 15, c. 4: si propone di inserire tra gli invasi di particolare pregio non solo il Lago Sirio ma tutto il sistema dei 5 laghi di Ivrea (Sirio, Campagna, Pistono, Nero, San Michele) dato l'elevato pregio naturalistico, geologico e paesaggistico del contesto territoriale che li ospita.	Non accolta	Si evidenzia che il comma 4 si riferisce a quei laghi che, oltre a rivestire un particolare interesse per la loro rilevanza sotto il profilo paesaggistico e ambientale e per le loro caratteristiche dimensionali presentano particolari elementi di criticità e di rischio legati allo sviluppo degli insediamenti lungo la costa. Per maggiore chiarezza si provvede a specificare il comma.
		Boschi	IV Art. 16, c. 12: il comma consente una serie di interventi all'interno dei boschi identificati come habitat d'interesse comunitario e compresi in aree della Rete Natura 2000. Tale comma è in netto contrasto con quanto prevede la normativa vigente in materia di valutazione d'incidenza ai sensi della quale qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000 deve essere infatti sottoposto a valutazione d'incidenza salvo diversamente specificato dalle misure di conservazione (DGR 7 aprile 2014, n. 54-7409). Quanto esprime tale comma inoltre è in netto contrasto con l'obiettivo dichiarato di tutelare i boschi identificati come habitat d'interesse comunitario in quanto ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico: specificare che tali interventi sono consentiti solo per i boschi di interesse comunitario e non per il restante territorio sembra infatti voler incentivare tali interventi, peraltro a carattere impattante, solo in questi ambiti di particolare pregio. Si propone quindi di eliminare il comma 12.	Accolta	Al fine di garantire la coerenza con il piano forestale territoriale in corso di predisposizione e con quanto previsto dalle misure di conservazione approvate nel 2014 per i siti Natura 2000, per i quali sono in fase di redazione misure sito specifiche e relativi piani di gestione, si provvede a una complessiva riformulazione dell'articolo, incluso il comma 12. Si ricorda inoltre che tutte le normative vigenti sono comunque operanti anche se non espressamente richiamate nelle norme del Ppr
2	Coppa Roberto	Considerazioni generali	I Dovrebbero essere precisate le sanzioni in cui incorre chi non rispetta le prescrizioni del Ppr; tutte le trasformazioni urbanistiche devono adeguarsi al Ppr, non solo le generali come prescrive l'art. 46 delle NdA. Si deve precisare che anche i permessi di costruire rilasciati in deroga agli strumenti urbanistici (art. 5, commi 9-14 della legge 106 del 2011) dovranno adeguarsi al Ppr. Segue un elenco di esempi in cui la legislazione ambientale e urbanistica viene disattesa nella sostanziale impunità.	Parzialmente accolta	Si precisa che, ai sensi del 143, comma 9 del D. lgs 42/2004 e come specificato al c. 3 dell'art. 2 delle norme, sono cogenti e immediatamente prevalenti le prescrizioni contenute nelle NdA e le specifiche prescrizioni d'uso contenute nel Catalogo dei beni paesaggistici. Nel caso di presentazione di progetti che non rispettino le prescrizioni, l'autorità competente al rilascio dei titoli abilitativi/autorizzativi non provvederà al rilascio di questi ultimi, richiedendo la presentazione di un nuovo progetto conforme alle prescrizioni del Ppr. Si chiarisce che la variante di adeguamento al Ppr dovrà essere effettuata mediante la predisposizione di una variante generale allo strumento urbanistico, come previsto al c. 2 dell'art. 46; tuttavia a seguito dell'approvazione del Ppr tutte le varianti allo strumento urbanistico, incluse le varianti parziali, dovranno essere coerenti con i contenuti del Ppr, ovviamente con riferimento alle sole parti di territorio interessate dalla variante stessa.
		Considerazioni generali	II La normativa proposta non è idonea a promuovere una redistribuzione equa della popolazione su territorio regionale né a produrre immagini del paesaggio diverse da quelle precedenti.	-	il Ppr rappresenta lo strumento per basare sulla qualità del paesaggio e dell'ambiente lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale. L'obiettivo principale è perciò la tutela e la

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
					valorizzazione del patrimonio paesistico, naturale e culturale, anche con attenzione alla popolazione e all'identità culturale; il tema della redistribuzione equa della popolazione non rientra strettamente tra le competenze del piano paesaggistico.
3	Ministero dell'Ambiente	Riferimenti normativi	I Nel Rapporto ambientale si chiede di integrare e modificare la normativa di riferimento per il tema acqua.	Accolta	Si provvede ad integrare la normativa di riferimento per l'analisi della coerenza esterna.
		Coerenza esterna	II Nel Rapporto Ambientale, in merito alla Coerenza con il sistema della pianificazione e programmazione si chiede di considerare nel sistema di programmazione anche i piani di carattere sovra regionale, quali ad esempio il Piano di gestione delle acque del distretto Padano.	Non accolta	Nell'analisi di coerenza esterna si è provveduto a un confronto con la normativa ai vari livelli, fra cui è presente anche il riferimento al Piano di gestione delle acque, mentre si è ritenuto opportuno effettuare la verifica di coerenza con la programmazione e pianificazione unicamente con il livello regionale in quanto strettamente correlato ai contenuti del piano paesaggistico regionale.
		Ambiti di paesaggio	III All'interno delle Schede degli Ambiti di paesaggio, nelle "condizioni" e "dinamiche in atto" sono descritte minacce e debolezze per gli ambiti; sarebbe opportuno indicarne le modalità di superamento a livello di direttiva per i piani locali e settoriali.	Parzialmente accolta	Le norme del Ppr sono appunto volte a superare le criticità presenti sul territorio regionale così come descritte nelle schede degli Ambiti di paesaggio.
		Considerazioni generali	IV Nel Ppr non si ritrovano riferimenti al "paesaggio comune"; sarebbe opportuno porre attenzione ai paesaggi ordinari e degradati nel rispetto dell'accezione del paesaggio dalla Convenzione Europea del 2000.	Parzialmente accolta	Si evidenzia che è oggetto del Ppr l'intero territorio regionale e quindi oltre alla trattazione dei beni paesaggistici il piano ha considerato tutte le componenti paesaggistiche del territorio incluse quelle più critiche.
		Sistema degli obiettivi	V Con riferimento al Sistema degli obiettivi e in particolare all'obiettivo 2.1 Tutela e valorizzazione delle risorse primarie – acqua, si ritiene importante introdurre delle specificazioni: favorire la ricostituzione idromorfologica, il ripristino delle aree di rispetto dei corpi idrici, la costituzione/conservazione delle aree ripariali, il ripristino e la tutela delle aree umide, la conservazione e la tutela dei corpi idrici, e dei piccoli corsi d'acqua in stato di qualità elevato.	Parzialmente accolta	Le specificazioni indicate si intendono ricomprese negli obiettivi già presenti nel Ppr evidenziando che tali specificità sono comunque affrontate dal piano regionale di tutela delle acque. Si evidenzia comunque che sia la NdA del piano sia il Catalogo dei beni contengono previsioni volte alle tutele citate nell'osservazione.
		Obiettivi ambientali di riferimento	VI Nella definizione degli obiettivi di sostenibilità si suggerisce di integrare la sezione della componente "Acqua", in particolare il 3 e il 5 secondo quanto contenuto nella dir. 2000/60/CE.	Non accolta	Gli obiettivi derivano dall'esame dei contenuti di carattere ambientale presenti nei piani e programmi di livello nazionale e sovra nazionale e sono attinenti alle reali possibilità del Ppr di incidere su tali aspetti.
		Obiettivi ambientali di riferimento	VII Si ritiene opportuno elencare i potenziali impatti derivanti dall'attuazione del Ptr e specificare gli impatti (per componente ambientale) che potrebbero essere prodotti dalle linee d'azione ed indirizzi del Ppr stesso.	Non accolta	Il Ptr e il Ppr hanno unicamente finalità volte alla tutela e valorizzazione del territorio regionale e del paesaggio; pertanto non si è ritenuto necessario descrivere eventuali impatti derivanti dalla loro attuazione.
		Valutazione d'Incidenza	VIII Si sottolinea che nel Rapporto ambientale non è riportata la Valutazione d'Incidenza secondo quanto previsto dal D. lgs. 152/2006 ai sensi dell'art. 5 e dell'Allegato "G" del DPR n. 357/1997.	Non accolta	Evidenziando come uno specifico paragrafo del Rapporto ambientale affronti il tema della Valutazione di incidenza, si precisa che il Ppr è principalmente uno strumento per la salvaguardia del territorio e non prevede la localizzazione di opere o infrastrutture; inoltre, la disciplina prevista dal Ppr è caratterizzata da un elevato grado di coerenza con gli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000. Pertanto non si è ritenuto necessario sviluppare la Relazione di incidenza con tutti gli elementi previsti dall'allegato G al D.P.R. n. 357/1997.
		Riferimenti normativi	IX Per quanto riguarda la componente idrica, si segnala che alcuni riferimenti normativi sono superati; si suggerisce di aggiornare la normativa e i relativi riferimenti nell'analisi delle coerenze.	Parzialmente accolta	Si provvede ad effettuare un complessivo aggiornamento della normativa di riferimento
		Sistema degli indicatori	X Tra gli indicatori di contesto presenti nel Piano di monitoraggio non figura alcun indicatore specifico per i corpi idrici; si richiede di integrare l'elenco per tener conto anche dello stato ecologico dei corpi idrici.	Parzialmente accolta	Con riferimento alla richiesta di integrazione degli indicatori nel Piano di monitoraggio, si specifica che in quanto indicatori di contesto non si ritiene utile un loro aggiornamento, tuttavia in fase di monitoraggio, è prevista la possibilità di revisionare il set di indicatori selezionati per migliorarne l'attendibilità e l'aderenza ai fenomeni misurati, oltre che per dar seguito al costante aggiornamento di strumenti di settore, la cui attuazione produce inevitabili ricadute anche sul Ppr. Si segnala inoltre che nel piano viene inserito uno specifico

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Considerazioni generali	XI Rapporto Ambientale: si suggerisce di fare riferimento a dati più aggiornati in merito allo stato delle acque superficiali e sotterranee rispetto all'anno 2006.	Parzialmente accolta	richiamo in norma e in cartografia. alla tutela degli ecosistemi acquatici di pregio ambientale e naturalistico correlati alla qualità delle acque di cui al Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po. In merito all'aggiornamento dei dati relativi allo scenario di riferimento, vista l'impossibilità di un aggiornamento costante delle informazioni in esso contenute, nel Rapporto ambientale si inserisce uno specifico richiamo alla Relazione sullo Stato dell'ambiente, predisposta da Arpa e dalla Regione Piemonte, disponibile sul sito internet regionale.
		Impianti di produzione energetica	XII Art. 13 e Art. 16: In riferimento ai campi eolici, si suggerisce di inserire tra le prescrizioni l'attenzione alla componente avifaunistica e alle relative rotte migratorie, come descritte nel Rapporto Ambientale). Analoga osservazione vale per la prescrizione relativa alle superfici forestali ove è prevista realizzazione di infrastrutture per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica. All'art. 17 per quanto riguarda le aree umide si suggerisce di inserire anche il gruppo faunistico degli anfibi considerata la loro dipendenza dalle aree in oggetto. Si suggerisce di inserire uno specifico riferimento, nelle direttive dei piani gestionali, anche alla corretta manutenzione dei fontanili considerando l'importanza che gli stessi possono assumere nel ciclo di vita degli anfibi	Non accolta	La normativa del Ppr non ha trattato nello specifico, in quanto non strettamente attinente alle sue competenze, l'attenzione alla fauna e all'avifauna approfondita da altri strumenti di pianificazione regionale comunque operanti. Si segnala inoltre che la tutela dei fontanili è già presente all'interno delle norme del Ppr.
		Parchi	XIII All'art. 18 delle NdA sono prese in considerazione le Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità; nelle Direttive, al comma 5, in riferimento ai Siti Natura 2000, occorre sottolineare l'obbligo di effettuare la Valutazione di Incidenza per tutti i piani/programmi/interventi che interferiscano con i siti stessi.	Parzialmente accolta	In merito alla valutazione di incidenza, si ricorda che tutte le normative vigenti sono comunque operanti anche se non espressamente richiamate nel Ppr.
		Sistema degli indicatori	XIV Nel Piano di monitoraggio si suggerisce di considerare altri indicatori che, in sinergia con il BIOMOD, possano monitorare nel tempo anche altre classi faunistiche.	Non accolta	In fase di predisposizione del Ppr, l'indice BIOMOD, in correlazione con l'indice FRAGM "Presenza di aree a elevata connettività ecologica", ha costituito il principale riferimento disponibile per inquadrare la dimensione naturalistica ed ecologica del paesaggio piemontese. Tale indicatore fa riferimento a una metodologia superata, ad oggi, da quella approvata con DGR n. 52-1979 del 31 luglio 2015 e finalizzata all'individuazione e all'implementazione della rete ecologica regionale ai sensi della l.r 19/2009; pertanto la sua misurazione non sarà più aggiornata. Per dar seguito al costante aggiornamento delle conoscenze acquisite e degli strumenti di settore, il Piano di monitoraggio ha previsto la possibilità di revisionare il set di indicatori selezionati in prima istanza, a supporto della formazione del Ppr. In fase di attuazione saranno quindi introdotti nuovi indicatori desunti dal novero degli strumenti analitici predisposti per la definizione della rete ecologica regionale, attualmente in corso, e funzionali a valutare il grado di conservazione e di valorizzazione della biodiversità piemontese."
		Riferimenti normativi	XV Nel Rapporto ambientale, in riferimento alla componente "Aria", si richiede di aggiornare le normative di riferimento per la qualità dell'aria riportate nella tabella dell'analisi di coerenza esterna (pag. 96). A livello comunitario vanno citate la Dir. 2004/107/CE e la Dir. 2008/50/CE mentre a livello nazionale il D.Lgs 155/2010 e s.m.i., che è comunque stato considerato, giustamente, come riferimento nella fase di caratterizzazione della componente ambientale.	Accolta	Si provvede ad aggiornare la normativa di riferimento per l'analisi della coerenza esterna.
4	Provincia di Cuneo	Base cartografica	I Si osserva che nelle tavole P4 che riguardano la Provincia di Cuneo non sono indicati alcuni tratti di viabilità esistente di rilevanza provinciale/regionale e nazionale: Autostrada Asti/Cuneo, tratto Sant' Albano Stura – Cuneo SS231; SP661 - Variante all'abitato di Sommariva del Bosco; SP564 – Variante agli abitati di Beinette e Pianfei; SP23 – Rotatoria SS20 – Via Tetto Mantello.	Accolta	Si provvede ad inserire l'Autostrada Asti-Cuneo - tratto S. Albano Stura anche in base all'Osservazione del Comune di Cuneo e la variante di Beinette anche in base all'Osservazione del Comune di Beinette; per le altre eventuali integrazioni si rimanda alla fase di adeguamento al Ppr.
		Fiumi	II Il Ppr potrebbe avere correlazioni dirette con le concessioni di derivazioni di acqua pubblica e chiede quindi che siano tenute in considerazione le seguenti tematiche: non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite, incentivazione all'uso di forme di irrigazione che consentano risparmio idrico; conformità alla normativa di settore e attenzione al rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici potenzialmente interessati; non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile; qualora nel Piano vengano individuati criteri localizzativi per la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici si richiede che siano individuati di concerto con le Province; verificata della compatibilità con il quadro programmatico e normativo specificato nell'Osservazione.	-	Si evidenzia che il Ppr non fornisce nello specifico criteri localizzativi per i nuovi impianti idroelettrici non entrando strettamente nel merito delle concessioni di derivazioni di acqua pubblica. Si segnala inoltre che sono in corso di definizione specifiche linee guida relative agli impianti idroelettrici, che forniranno indicazioni puntuali riguardi ai corpi idrici non idonei alla localizzazione degli impianti stessi.

NUMERO	SOGGETTO	TEMA	SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	RISCONTRO	CHIARIMENTI, MOTIVAZIONI E DETERMINAZIONI
		Considerazioni generali	III L'Ufficio Protezione civile evidenzia che le finalità del Ppr (attivare politiche di tutela e salvaguardia del territorio a fronte della crescita dei rischi dovute anche alle dinamiche di sviluppo e trasformazione ambientale) non sono in contrasto con i contenuti della pianificazione di protezione civile. NdA: la parte IV "Componenti e beni paesaggistici", andrebbe integrata con il riferimento alle attività produttive soggette a rischio di incidente rilevante di cui al D.lgs. 334/1999 e s.m.i., per quanto riguarda gli aspetti legati alla pianificazione esterna di emergenza.	-	Si prende atto dell'osservazione. In merito alle attività soggette a rischio di incidente rilevante si evidenzia che il tema è trattato nel Rapporto ambientale e che dal punto di vista normativo non si ritiene rientri tra le competenze del Ppr.
5	Region Rhône Alpes	Considerazioni generali	I Si apprezza il lavoro svolto e non si formula nessuna particolare osservazione.	-	Si prende atto dell'osservazione.
6	Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento territorio	Rete di connessione paesaggistica	I Si propongono alcune integrazioni alla Tavola P5 volte a riconoscere e valorizzare i corridoi e le connessioni sovraregionali transfrontaliere e l'inserimento di una nuova voce tra gli elementi della rete ecologica, inerente ai siti di interesse naturalistico di carattere transfrontaliero, le cui caratteristiche naturali, paesaggistiche ed ecologiche travalicano i confini regionali. Si propone inoltre un approfondimento delle tematiche transfrontaliere trattate dal Rapporto ambientale; si richiede l'integrazione del Rapporto ambientale con riferimento ai piani naturalistici-paesaggistici degli Stati contermini, rispetto ai quali verificare la coerenza con un particolare riferimento al Progetto di Parco Nazionale del Locarnese, che ha già avviato con i Comuni italiani confinanti un percorso di verifica circa i caratteri transfrontalieri del progetto .	-	Nella costruzione del disegno di Rete Ecologica Regionale che è già stato avviato e in fase di approfondimenti si terrà conto anche degli interventi e degli strumenti di pianificazione di carattere transfrontaliero.

## **ALLEGATO 2**

### **RAPPRESENTAZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI**

**(ex artt. 136, 142, 157 del D.lgs. 42/2004)**

**A094, B013, B052, ARCHEO 007, ARCHEO 020, ARCHEO 072, L133,  
L074, ARCHEO 091, ARCHEO 092, ARCHEO 093, ARCHEO 094**



## **Correzioni ai perimetri dei beni**

### Beni ex artt. 136 e 157 del D.lgs. 42/2004:

- D.M. 4 febbraio 1966 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto (TO) (A094/10245);
- D.M. 1 agosto 1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese ricadenti nei comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, Lenta e Rovasenda, Castelletto Cervo (VC) (B013/10290);
- D.M. 1 agosto 1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Valle Isorno e dell'Alpe Agarina ricadente nei comuni di Trontano, Crodo, Villadossola e Domodossola (VCO) (B052/10177).

### Beni ex art. 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004:

- Resti dell'antica pieve di Santa Maria, D.M. 45 novembre 1982, Cassine (AL) (ARCHEO 007);
- Area sepolcrale di età romana e ospedale medievale, D.D.R. 6 novembre 2014, via Emilia, Tortona (AL) (ARCHEO 020);
- Ruedi di età Romana detti di *Stallabia*, notifiche 29 aprile 1910 e 22 ottobre 1911 e D.M. 12 aprile 1960, Ivrea – Stallabio (TO) (ARCHEO 072).

## **Inserimento di beni non rappresentati**

### Beni ex art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004:

- Lago di Arignano, Arignano e Marentino (TO) (L074);
- Laghi Borgarino e Bonino, San Gillio (TO) (L133).

### Beni ex art. 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004:

- Inseediamento rurale di età romana, D.D. 14 maggio 2015, Strevi – Località cascina Braida (AL) (ARCHEO 091);
- Scuola Primaria "Massimo d'Azeglio", D.D.R. 6 marzo 2014, Ivrea (TO) (ARCHEO 092);
- Complesso battesimale paleocristiano e altomedievale di San Giovanni in Montorfano, D.D. 8 maggio 2015, Mergozzo (VCO) (ARCHEO 093);
- Via Guardia alla frontiera (già strada comunale delle Ripe), D.D.R. 14 marzo 2013, Valdieri (CN) (ARCHEO 094).

## **Eliminazione di beni non più esistenti**

### Beni ex art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

- Lago di Combamala, San Damiano Macra (CN) (L051)





## **Correzioni ai perimetri dei beni**




### Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto

Numero di riferimento regionale:  
A094

Codice di riferimento ministeriale:  
10245

Comuni:  
Banchette, Borgofranco d'Ivrea, Cuceglio, Fiorano Canavese, Foglizzo, Ivrea, Leini, Lessolo, Mercenasco, Montalenghe, Montanaro, Pavone Canavese, Perosa Canavese, Quassolo, Quincinetto, Romano Canavese, S. Benigno Canavese, S. Giorgio Canavese, S. Giusto Canavese, Salerano Canavese, Samone, Scarmagno, Settimo Torinese, Tavagnasco, Vialfrè, Volpiano (TO)






**Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese ricadenti nei Comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, Lenta, Rovasenda e Castelletto Cervo**

Numero di riferimento regionale:  
B013

Comuni:  
Brusnengo, Castelletto Cervo, Lessona, Masserano (BI)  
Gattinara, Lenta, Lozzolo, Roasio, Rovasenda (VC)

Codice di riferimento ministeriale:  
10290






### Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Valle Isorno e dell'Alpe Agrarina ricadente nei Comuni di Trontano, Crodo, Villadossola e Domodossola

Numero di riferimento regionale:  
B052

Comuni:  
Masera, Montecrestese, Santa Maria Maggiore (VCO)

Codice di riferimento ministeriale:  
10177





## Resti dell'antica pieve di Santa Maria

Aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Comune di Cassine (AL)



<p><b>Riconoscimento del valore dell'area</b></p>	<p>Il bene appartiene ad un paesaggio agrario ancora conservato, che consente di preservare il bene archeologico vincolato ai sensi della parte II del Codice</p> <p>Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell'area in quanto "(...) nel Comune di Cassine (AL), regione S.Anna sono documentati i resti dell'antico complesso plebano di S.Maria (chiesa, campanile, cimitero), di epoca altomedioevale;[...] il complesso riveste particolare interesse archeologico [...] in quanto documento fondamentale della storia religiosa del territorio e come monumento architettonico di sicura rilevanza (...)"</p>
<p><b>Descrizione della perimetrazione</b></p>	<p>Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 25 novembre 1982, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell'art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull'intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER</p>
<p><b>Altri strumenti di tutela</b></p>	<p>D.lgs. 42/2004 - art. 10; D.M. 25/11/1982</p>
<p><b>Prescrizioni contenute nelle Nda</b></p>	<p>Art. 23</p>
<p><b>Legenda</b></p>	<p> Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m</p> <p> Art. 10 D.lgs. 42/2004</p>





## Area sepolcrale di età romana e ospedale medievale

Aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Comune di Tortona – Via Emilia (AL)




<p><b>Riconoscimento del valore dell'area</b></p>	<p>Il bene connota il paesaggio urbano costituendo un fulcro visivo percepibile da più spazi pubblici</p> <p>Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell'area in quanto "(...) nel Comune di Tortona (AL) sono noti una serie di sepolcri monumentali di età romana, lungo l'antica Via Postumia, in un insieme che non trova attualmente confronto in Piemonte, e che da tale area di necropoli proviene una eccezionale collezione epigrafica paleocristiana (...)"</p>
<p><b>Descrizione della perimetrazione</b></p>	<p>Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 09/06/1993 e del D.D.R. 06/11/2014, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell'art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull'intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastrale SIGMATER</p>
<p><b>Altri strumenti di tutela</b></p>	<p>D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 09/06/1993, D.D.R. 06/11/2014</p>
<p><b>Prescrizioni contenute nelle Nda</b></p>	<p>Art. 23</p>
<p><b>Legenda</b></p>	<p> Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m</p> <p> Art. 10 D.lgs. 42/2004</p>






## Ruderi di età romana detti di *Stallabia*

Aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Comune di Ivrea – Stallabio (TO)



Superficie mq 23.206,33

<b>Riconoscimento del valore dell'area</b>	<p>L'area, appartenente ad un paesaggio agrario, presenta caratteri di conservata naturalità che consentono di preservare il bene archeologico vincolato ai sensi della parte II del Codice e le sue condizioni di decoro</p> <p>I provvedimenti di tutela di interesse culturale riconoscono il valore dell'area "(...) ove insistono i ruderi dell'antico "Stallabio" sito nel Comune di Ivrea (...)" e perseguono il fine di vietare "(...) di eseguire opere che possano danneggiare la luce o la prospettiva (...)"</p>
<b>Descrizione della perimetrazione</b>	<p>Il perimetro è disegnato sulla base della notifica del 29 aprile 1910, della notifica del 22 ottobre 1911 e del D.M. 12 aprile 1960, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi degli artt. 10 (Beni culturali) e 45 (Prescrizioni di tutela indiretta) del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull'intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastrale SIGMATER</p>
<b>Altri strumenti di tutela</b>	<p>D.lgs. 42/2004 - artt. 10 e 45: notifica 29 aprile 1910, notifica 22 ottobre 1911, D.M. 12 aprile 1960</p>
<b>Prescrizioni contenute nelle NdA</b>	<p>Art. 23</p>
<b>Legenda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m</li> <li> Art. 10 D.lgs. 42/2004</li> <li> Art. 45 D.lgs. 42/2004</li> </ul>

**Inserimento di beni non rappresentati**





## Lago di Arignano

Codice identificativo  
L074



<b>Provincia/e</b>	Torino	<b>Comune/i</b>	Arignano, Marentino
<b>Sezione/i CTR</b>	156110 - 156150		
<b>Tipologia Invaso</b>	Lago artificiale		
<b>Perimetro</b>	1594,34 m	<b>Area</b>	14,33 ha
<b>Note</b>			



Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

## Laghi Borgarino e Bonino

Codice identificativo  
L133





<b>Provincia/e</b>	Torino	<b>Comune/i</b>	San Gillio
<b>Sezione/i CTR</b>	155070		
<b>Tipologia invaso</b>	Lago artificiale		
<b>Perimetro</b>	888,78 m	<b>Area</b>	3,86 ha
	1082,10 m		2,03 ha
<b>Note</b>			

**Insedimento rurale di età romana**

Aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Comune di Strevi – Località Cascina Braida (AL)



<p><b>Riconoscimento del valore dell'area</b></p>	<p>Il bene appartiene ad un paesaggio agrario ancora conservato, che consente di preservare il bene archeologico vincolato ai sensi della parte II del Codice.</p> <p>Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell'area in quanto "(...) l'insediamento rustico è di rilevante estensione (oltre 4000 mq), a forte vocazione artigianale e produttiva, con almeno una decina di edifici in muratura, alcuni di rilevante sviluppo planimetrico ed edilizio (...)".</p>
<p><b>Descrizione della perimetrazione</b></p>	<p>Il perimetro è disegnato sulla base del D.D. 14/05/2015, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell'art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull'intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.</p>
<p><b>Altri strumenti di tutela</b></p>	<p>D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.D. 14/05/2015</p>
<p><b>Prescrizioni contenute nelle Nda</b></p>	<p>Art. 23</p>
<p><b>Legenda</b></p>	<p> Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m</p> <p> Art. 10 D.lgs. 42/2004</p>





## Scuola Primaria "Massimo d'Azeglio"

Aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Comune di Ivrea (TO)




Superficie mq 7.719,07

<p><b>Riconoscimento del valore dell'area</b></p>	<p>L'area costituisce elemento di interesse paesaggistico in quanto comprende un bene di rilevanza architettonica con annesso strutture archeologiche di potenziale valorizzazione.</p> <p>Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell'area in quanto "(...) La scuola elementare Massimo d'Azeglio si trova nella prima periferia ad est della città, in un'area in cui recentemente sono emerse testimonianze archeologiche risalenti all'età romana imperiale. Questi ritrovamenti archeologici sono importanti in quanto attestano la consistente estensione dell'insediamento romano nel suburbio orientale di Eporèdia (...)".</p>
<p><b>Descrizione della perimetrazione</b></p>	<p>Il perimetro è disegnato sulla base del D.D.R. 06/03/2014, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell'art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull'intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.</p>
<p><b>Altri strumenti di tutela</b></p>	<p>D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.D.R. 06/03/2014</p>
<p><b>Prescrizioni contenute nelle Nda</b></p>	<p>Art. 23</p>
<p><b>Legenda</b></p>	<p> Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m</p> <p> Art. 10 D.lgs. 42/2004</p>



### Complesso battesimale paleocristiano e altomedievale di San Giovanni in Montorfano

Aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Comune di Mergozzo (VB)



Superficie mq 3.398,61

<p><b>Riconoscimento del valore dell'area</b></p>	<p>Il bene è un elemento di riconoscibilità del paesaggio costituendo un fulcro visivo percepibile da più spazi pubblici e dal contesto agrario circostante.</p> <p>Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell'area per la presenza "(...) di un complesso battesimale paleocristiano costituito da due aule affiancate, con ampia abside allungata rivolta a est (...).</p>
<p><b>Descrizione della perimetrazione</b></p>	<p>Il perimetro è disegnato sulla base del D.D. 8/05/2015, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell'art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull'intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.</p>
<p><b>Altri strumenti di tutela</b></p>	<p>D.M. 25/02/1971 (A165)                  D.lgs. 42/2004 - art. 142 "Aree tutelate per legge", comma 1, lett. g                  D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.D. 8/05/2015</p>
<p><b>Prescrizioni contenute nelle NdA</b></p>	<p>Art. 23</p>
<p><b>Legenda</b></p>	<p> Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m   Art. 10 D.lgs. 42/2004</p>





**Via Guardia alla frontiera (già strada comunale delle Ripe)**

Aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Comune di Valdieri (CN)



<p><b>Riconoscimento del valore dell'area</b></p>	<p>Il bene costituisce elemento di rilevanza paesaggistica ai margini dell'edificato in quanto testimonianza della frequentazione antropica di età preistorica. Il complesso funerario, opportunamente protetto da una struttura in legno, è attualmente visibile e allestito per la fruizione pubblica.</p> <p>Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell'area in quanto le indagini effettuate dalla Soprintendenza hanno permesso di indagare "(...) una necropoli a cremazione, databile tra l'età del Bronzo recente e la media età del Ferro (...)".</p>
<p><b>Descrizione della perimetrazione</b></p>	<p>Il perimetro è disegnato sulla base del D.D.R. 14/03/2013, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell'art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull'intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastrale SIGMATER.</p>
<p><b>Altri strumenti di tutela</b></p>	<p>D.M. 01/08/1985 (B042)                  D.lgs. 42/2004 - art. 142 "Aree tutelate per legge", comma 1, lett. g                  D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.D.R. 14/03/2013</p>
<p><b>Prescrizioni contenute nelle Nda</b></p>	<p>Art. 23</p>
<p><b>Legenda</b></p>	<p> Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m   Art. 10 D.lgs. 42/2004</p>